COLLANA STORICA DELLA BANCA D'ITALIA - DOCUMENTI

GLI ISTITUTI DI EMISSIONE IN ITALIA

I TENTATIVI DI UNIFICAZIONE 1843-1892

a cura di Renato De Mattia



EDITORI LATERZA

Il volume si propone di delineare, attraverso la pubblicazione dei documenti più significativi, le principali tappe della storia degli istituti di emissione italiani dalla nascita della Banca di Genova nel 1844 fino alla vigilia della creazione della Banca d'Italia.

Nell'Introduzione Renato De Mattia concentra l'attenzione sugli sforzi di Cavour per potenziare la struttura della Banca Nazionale negli anni Cinquanta e sui tentativi di fusione degli istituti di emissione dopo il 1860. Con l'unificazione politica del Paese i diversi istituti di emissione esistenti nei vari Stati preunitari si trovarono improvvisamente ad agire nel medesimo ambito operativo, creando problemi di tipo nuovo. Il volume documenta soprattutto le vicende degli anni Sessanta, quando, a seguito dei numerosi progetti di legge presentati, la fusione delle due maggiori banche di emissione costituite nella forma di società per azioni (Banca Nazionale e Banca Nazionale Toscana) fu molto vicina alla realizzazione.

Completano il volume la cronologia del periodo in esame e le biografie dei personaggi citati.

In sovracoperta: composizione di banconote in circolazione prima della nascita della Banca d'Italia.

COLLANA STORICA DELLA BANCA D'ITALIA DOCUMENTI

COLLANA STORICA DELLA BANCA D'ITALIA

COMITATO DI COORDINAMENTO

Paolo Baffi Guido Carli Carlo Azeglio Ciampi Pierluigi Ciocca Franco Cotula Antonio Finocchiaro Giorgio Sangiorgio

CONSULENTE SCIENTIFICO PER LA SERIE DOCUMENTI

Carlo M. Cipolla

L'Ufficio Ricerche Storiche della Banca d'Italia ha collaborato alla ricerca dei documenti e ha curato la preparazione dell'apparato critico dei volumi.

SERIE DOCUMENTI VOLUME II

GLI ISTITUTI DI EMISSIONE IN ITALIA. I TENTATIVI DI UNIFICAZIONE (1843-1892)

A CURA DI RENATO DE MATTIA

Con la collaborazione di Sergio Cardarelli dell'Ufficio Ricerche Storiche della Banca d'Italia

Proprietà letteraria riservata Gius. Laterza & Figli Spa, Roma-Bari

Finito di stampare nel marzo 1990 nello stabilimento d'arti grafiche Gius. Laterza & Figli, Bari

PRESENTAZIONE

Nell'agosto del 1993 cade il primo centenario della Banca d'Italia. In connessione con la ricorrenza l'Istituto ha avviato un'ampia iniziativa culturale allo scopo di promuovere studi storici sul sistema finanziario italiano, segnatamente sulle origini e sull'evoluzione delle funzioni, dell'organizzazione, della posizione istituzionale della Banca. Le linee generali dell'iniziativa sono impostate da un Comitato di coordinamento. È stato costituito un Ufficio ricerche storiche per compiere attività diretta di ricerca, raccordare i contributi dei diversi settori dell'Istituto, collaborare con gli studiosi esterni.

La Banca d'Italia nacque in una situazione di grave crisi bancaria, causata anche dalla frammentazione degli istituti di emissione sopravvissuta all'unificazione politica del Paese. Nel corso di cento anni di attività sono stati attribuiti alla Banca i compiti che un'economia moderna e un sistema finanziario sviluppato richiedono siano svolti da una banca centrale; sono mutati gli assetti istituzionali sui quali si fonda la sua azione; è emerso che l'autonomia operativa è un requisito necessario perché le funzioni di banca centrale vengano espletate con efficacia.

Con la presente «Collana storica» non ci si è posti la finalità di scrivere la storia della Banca d'Italia, bensì quella di mettere a disposizione degli studiosi documenti, statistiche, contributi di analisi: strumenti atti a stimolare e ad agevolare indagini e riflessioni. Il criterio di metodo che informa il progetto discende dal convincimento che fenomeni complessi, quali sono lo sviluppo di un moderno sistema finanziario e l'evolversi dell'istituto di emissione in banca centrale, richiedono lo studio degli assetti normativi e istituzionali e l'utilizzo congiunto degli strumenti dell'indagine storica, della teoria economica, dell'analisi quantitativa.

Il piano editoriale, non interamente definito per il carattere aperto che si è voluto dare alla «Collana», si articola in tre serie di voVI Presentazione

lumi. La prima propone ampie raccolte di documenti, provenienti dall'Archivio storico della Banca e da altri archivi. I documenti sono stati selezionati da studiosi di riconosciuta competenza e dall'Ufficio ricerche storiche con l'intento di approfondire temi ed eventi che hanno costituito punti nodali nella vita dell'Istituto. I documenti sono preceduti da Introduzioni dirette a meglio inscriverli nelle vicende del Paese e a renderne più agevole la lettura.

La seconda serie della «Collana» mette a disposizione dei ricercatori statistiche reali e finanziarie, ricostruite sulla base di fonti originarie o corredate di nuovi commenti critici, al fine di fornire il necessario sostegno quantitativo all'analisi dell'azione della Banca d'Italia.

I volumi della terza serie presentano saggi interpretativi su vari aspetti della storia finanziaria italiana.

È stata altresì raccolta e ordinata la normativa di rilievo per l'attività della Banca centrale prodotta dalla metà dell'Ottocento. Un agevole accesso alle norme, che favorisca la conoscenza delle funzioni della Banca centrale e della cornice istituzionale in cui essa opera, è fondamentale nello svolgimento di ricerche quali quelle che si intende promuovere.

Strettamente connesso con queste pubblicazioni è il progetto di valorizzare l'Archivio storico della Banca. Con il fine di meglio corrispondere alle ricerche sulla propria storia e identità la Banca ha intrapreso, avvalendosi dell'apporto di esperti esterni, una nuova e più funzionale inventariazione dei circa centomila fascicoli che documentano un secolo e mezzo di vicende finanziarie, non solo italiane. Quale strumento di orientamento per gli studiosi, verrà predisposta una guida all'Archivio.

L'impegno della Banca d'Italia in questo campo non si concluderà con il 1993. Le strutture di cui l'Istituto si è dotato permarranno per dare continuità e impulso all'iniziativa.

CARLO AZEGLIO CIAMPI

PREFAZIONE

Le origini della banca si perdono nella notte dei tempi. Non così quelle delle banche centrali. Questi istituti di carattere del tutto particolare sono di origine relativamente recente. La loro storia si condensa tutta negli ultimi tre secoli dell'età modernocontemporanea. Per tutte è possibile fissare con precisione la data di nascita: 1668 per la Banca centrale di Svezia, 1694 per la Banca centrale d'Inghilterra, 1800 per la Banca centrale di Francia, 1814 e 1817 rispettivamente per la Banca di Olanda e per quella austriaca, 1850 per la Banca del Belgio, 1875 per la Reichsbank, 1882 per quella del Giappone, 1893 per la Banca d'Italia, 1913 per il Federal Reserve System degli Stati Uniti. Questa litania di date apparentemente precise rischia però di essere fuorviante. Perché la Banca centrale non nacque come istituzione compiuta e definita come la si conosce noi oggi. La Banca centrale è un organismo che si sviluppò nel corso del tempo acquisendo progressivamente funzioni, compiti e fisionomia nuovi e sempre più complessi, instaurando relazioni via via più intricate e delicate col resto del sistema bancario e finanziario, con il potere politico, con il sistema economico in genere. L'istituto che nacque in Svezia nel 1668 con il nome di Riksens Ständers Bank (Banca del Parlamento) era autorizzato a ricevere depositi (sui quali non pagava interesse) e a concedere crediti, ma non poteva emettere banconote essendo sorto sulle rovine della banca di Johan Palmstruch che aveva inondato il mercato svedese con eccessiva carta moneta.

L'istituto sorto in Inghilterra nel 1694 era una banca creata con capitale privato allo scopo di venire incontro alle disastrate condizioni della finanza pubblica: il capitale sottoscritto doveva essere tutto investito in titoli di stato. Non è un mistero che chi formulò inizialmente il progetto aveva in mente le esperienze

VIII Prefazione

della Banca di Amsterdam e, più confusamente, della Casa di S. Giorgio in Genova. Quelle che vengono considerate oggi come le principali caratteristiche e funzioni della Banca centrale presero forma e sostanza soprattutto nel corso del secolo XIX con variazioni sul tema per cui si fa talvolta riferimento a un modello inglese, a un modello francese e anche ad un modello tedesco.

La nascita della Banca d'Italia, si è detto, può essere datata al 1893. Ma la Banca d'Italia non fu creata dal nulla. Quel che avvenne nell'agosto del 1893 fu l'epilogo di una preistoria abbastanza complessa.

Il pittoresco frazionamento politico della Penisola in stati, staterelli, regni, ducati e granducati non poteva mancare di avere i suoi riflessi nel settore bancario. Esistevano nella Penisola nel momento immediatamente precedente l'unificazione politica una varietà di istituti bancari per lo più di recente costituzione che godevano del privilegio di emettere biglietti di banca anche se tra la popolazione l'uso della moneta cartacea come mezzo di pagamento era estremamente limitato e decisamente impopolare.

Nel Piemonte c'era la Banca Nazionale nata nel 1849 dalla fusione della Banca di Genova fondata nel 1844 e della Banca di Torino creata nel 1847. La Lombardia, caratterizzata da un grado di sviluppo economico e civile relativamente elevato, era terreno d'operazione della Banca Nazionale Austriaca, mentre nel Veneto operava anche un istituto autonomo, lo Stabilimento Mercantile di Venezia; a Parma c'era dal 1858 la Banca Parmense. A Bologna operava la Banca per le Quattro Legazioni fondata nel 1855. La Toscana contava non uno ma due istituti bancari aventi il privilegio di emettere biglietti: erano la Banca Nazionale Toscana fondata nel 1857 e la Banca Toscana di Credito nata nel 1860.

Roma aveva al suo attivo — o meglio al suo passivo — una complicata storia di istituti di emissione gestiti per lo più scriteriatamente, che fecero tutti una brutta fine e che contribuirono al ripetersi di crisi più o meno pesanti. Al momento della presa di Roma (1870) era la Banca dello Stato Pontificio (ribattezzata per l'occasione Banca Romana) ad avere il monopolio dell'emissione.

Nel Meridione operava, ricco di una antica tradizione, il Banco delle Due Sicilie fondato nel 1816 e che nel 1860 prese il nome di Banco di Napoli. Per la Sicilia c'era il Banco Regio dei Reali Prefazione

Dominii al di là del Faro che era stato fondato nel 1850 e ribattezzato Banco di Sicilia nel 1860.

Avvenuta l'unificazione politica del Paese fu presto evidente che questa pittoresca pluralità di istituti non aveva più senso e che occorreva procedere a fusioni o ad eliminazioni. Le proposte abbondarono, i progetti si susseguirono ai progetti, le discussioni, i dibattiti ed i discorsi proliferarono. Ma per qualche decennio, a parte l'assorbimento delle banche emiliane e di quella veneziana da parte della Banca Nazionale, non si concluse nulla. I fatti non seguivano alle parole.

Come sempre capita quando gli uomini decidono di non decidere, la storia si incarica di smuovere la situazione, gli eventi prendono il sopravvento sugli uomini e lo stato di necessità impone soluzioni di emergenza che non sono necessariamente quelle che si sarebbero altrimenti prese in un clima di serenità e di tranquillità. Nel caso specifico intervenne la grave crisi economica e finanziaria che travolse l'economia italiana negli ultimi anni Ottanta e nei primi anni Novanta del secolo XIX. Pressato dalla dura necessità di rimettere ordine nel dissestato sistema finanziario italiano, il Parlamento prese la decisione di porre in liquidazione la Banca Romana e di autorizzare la fusione tra la Banca Nazionale nel Regno d'Italia (che era la vecchia Banca Nazionale ribattezzata nel 1867) e i due istituti toscani di emissione. Nell'agosto del 1893 nacque così l'attuale Banca d'Italia che iniziò le operazioni il 2 gennaio 1894.

La storia della Banca d'Italia, la sua genesi ed i suoi successivi sviluppi sono in parte noti, in parte ancora da indagare, da ricostruire e da scrivere. Mancano per la Banca d'Italia studi sistematici ed esaustivi quali quelli di J. Clapham e di R.S. Sayers per la Banca d'Inghilterra, e di A. Dauphin-Meunier, di G. Potut, di G. Ramon sulla Banca di Francia. Cogliendo l'occasione della prossima ricorrenza del primo centenario della fondazione, il Governatore Carlo Azeglio Ciampi prese la meritoria decisione di avviare una serie di indagini e pubblicazioni intese a colmare le grosse lacune che tuttora oscurano la storia del *central banking* nel nostro Paese.

Il piano di indagini e pubblicazioni che troveranno posto nella presente «Collana storica della Banca d'Italia» è stato concepito con larghezza di vedute e si articola su tre punti chiave: 1) raccolta e pubblicazione di documenti; 2) raccolta e pubbli-

X Prefazione

cazione di statistiche; 3) pubblicazione di monografie su particolari momenti o aspetti della storia della Banca.

Si è naturalmente cominciato con la raccolta dei documenti e la loro pubblicazione. È importante rilevare che non ci si è limitati ai documenti conservati nell'Archivio della Banca ma si è estesa l'indagine a bibioteche e archivi italiani e stranieri mirando a fornire al lettore un insieme significativo di documenti sui temi affrontati nei diversi volumi. Gli studiosi che hanno curato queste raccolte hanno dovuto di necessità compiere delle scelte abbastanza drastiche decidendo quali archivi indagare e quali trascurare e tra i documenti censiti quali pubblicare e quali no. Ogni scelta implica un costo. Di più ogni scelta è inevitabilmente subbiettiva. Nelle introduzioni ai singoli volumi il lettore troverà esplicitati i criteri che hanno informato le scelte adottate. Troverà inoltre la traccia di un quadro degli avvenimenti cui i documenti pubblicati si riferiscono. Un ampio apparato di note e di indici fornisce inoltre in ciascun volume indicazioni archivistiche, informazioni fattuali, schizzi biografici e riferimenti bibliografici per cui ogni volume si presenta come un efficace strumento di lavoro.

Un primo insieme di cinque volumi documentali esce ora per cura dei proff. G. Negri, F. Bonelli, G. Toniolo, M. De Cecco e del dr. R. De Mattia. Il volume del prof. De Cecco è dedicato alla posizione dell'Italia nel sistema finanziario internazionale tra la metà dell'Ottocento e lo scoppio della prima guerra mondiale. Quello del dr. De Mattia documenta i tentativi di unificazione degli istituti di emissione italiani prima del 1892. Il volume del prof. Negri copre le vicende che condussero all'atto bancario del 1893. Il prof. Bonelli illustra le principali vicende ed i momenti più salienti nella storia della Banca tra il 1894 ed il 1914. Il volume del prof. Toniolo concerne l'attività della Banca centrale durante la prima guerra mondiale. Ma non ci si fermerà qui. Si prevede in tempi non troppo lunghi la pubblicazione di altri volumi di documenti relativi al periodo tra le due guerre: un primo volume avrà per oggetto i rapporti finanziari internazionali e la cooperazione tra banche centrali (vol. VI), un secondo esaminerà la politica monetaria (vol. VII), un terzo documenterà le crisi bancarie e l'azione di vigilanza della Banca centrale (vol. VIII). Un quarto volume dovrebbe essere dedicato alle vicende monetarie durante il secondo conflitto mondiale e alla successiva Prefazione XI

stabilizzazione monetaria (vol. IX). Le pubblicazioni sopra indicate non esauriscono la serie, che resta aperta ad ulteriori contributi.

Alla ricerca e pubblicazione di documenti si accompagna la elaborazione e la pubblicazione di un massiccio corpo di statistiche economiche e finanziarie relative al periodo in esame. Un primo volume raccoglie le principali serie storiche di contabilità nazionale dal 1890 al 1970 attualmente disponibili in fonti diverse, corredate da un'analisi approfondita dei metodi impiegati onde consentirne una valutazione critica e un uso appropriato. Sono inoltre in corso studi volti a compiere nuove stime — mediante l'utilizzo di fonti originali e l'applicazione di nuovi metodi di valutazione — delle principali serie storiche di contabilità nazionale dal 1890 al 1940. Un volume di statistiche finanziarie raccoglierà infine la ricostruzione delle principali serie monetarie e creditizie indispensabili per l'analisi della politica monetaria e per lo studio dell'evoluzione della struttura del sistema finanziario; il progetto prevede anzitutto la pubblicazione dei bilanci del sistema bancario e degli istituti di emissione.

Serie di volumi di documenti dunque e serie di volumi di statistiche. A queste due si affiancherà una terza serie di volumi che includeranno monografie intese ad analizzare temi specifici di storia monetaria, bancaria e finanziaria, costituendo un complemento interpretativo ai volumi delle due altre serie.

Nel momento in cui questa Introduzione viene scritta parte del progetto sopradescritto o è stato già portato a termine o si trova a buon punto di preparazione. Una parte però si trova ancora allo stato di progettazione. Non è pertanto improprio terminare questa breve Introduzione con un caloroso *Laboremus*.

CARLO M. CIPOLLA



GLI ISTITUTI DI EMISSIONE IN ITALIA. I TENTATIVI DI UNIFICAZIONE (1843-1892)

ABBREVIAZIONI

ASBI Archivio storico della Banca d'Italia ACS Archivio centrale dello Stato - Roma

AST Archivio di Stato di Torino

AP Atti parlamentari

CD Camera dei Deputati SR Senato del Regno

MAIC Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

cart. cartella cop. copialet

cop. copialettere fasc. fascicolo

scat. scatola

s.fasc. sottofascicolo

sess. sessione sez. sezione

L'abbreviazione «BNR (o BI) Adunanza per il ...» sta per «Banca Nazionale nel Regno d'Italia (o Banca d'Italia), Adunanza generale ordinaria degli azionisti, Tip. della Banca d'Italia, Roma ...» (N.B.: l'anno indicato nell'abbreviazione è quello dell'esercizio al quale si riferisce l'assemblea, e cioè l'anno precedente la data di pubblicazione).

Si è talvolta usato il termine «Banca Nazionale» anche per il periodo successivo al 1866, quando la denominazione ufficiale dell'istituto era «Banca Nazionale nel Regno d'Italia».

PREMESSA METODOLOGICA

Un volume sui tentativi di unificazione degli istituti di emissione italiani, attuati tra la fondazione della Banca di Genova e il 1892, può essere costruito obbedendo a molte ipotesi di lavoro.

La lunga durata del periodo di riferimento e la complessità dei problemi che sorgono non appena si esce dai confini posti alla ricerca hanno consigliato di limitare l'analisi ai soli momenti in cui si concretizzò una reale tendenza all'unificazione degli istituti.

Nella scelta dei documenti ci si è ispirati al criterio di pubblicare prevalentemente documenti parlamentari, perché esso è l'unico che permette l'analisi dei principali progetti di legge e delle opinioni della seconda metà del secolo scorso.

Naturalmente i documenti a stampa, che costituiscono l'ossatura del volume, non sono inediti. Tuttavia, l'opportunità di dare completezza alla serie di documenti pubblicati e la difficile reperibilità di alcune fonti (pareri, atti parlamentari, leggi, ecc.) hanno consigliato una loro riproposizione in questo volume. In un'appendice all'introduzione si dà conto delle fonti consultate.



INTRODUZIONE



1. La situazione alla vigilia dell'unità politica

In questo secolo e, in parte, anche negli ultimi decenni del secolo scorso, gli economisti e gli storiografi italiani non hanno affrontato in modo né ampio né completo il problema della pluralità o unicità delle emissioni di biglietti di banca, ovvero, come preferivano dire gli studiosi stranieri, dell'accentramento o decentramento delle emissioni, oppure anche della libertà o monopolio delle stesse, come più spesso precisavano gli storici inglesi e francesi di economia. Del resto, simile osservazione faceva mezzo secolo fa la signora Vera C. Lutz, tanto legata al nostro paese da simpatia e altri interessi, allorché, agli esordi della sua carriera accademica, approfondì l'argomento, con riferimento a un contesto più ampio, per incarico di von Hayek in un lavoro rimasto ancora oggi senza competitori¹.

Nell'unico punto di quel libro in cui la Lutz accenna all'Italia, sostiene che da noi il crescente accentramento delle emissioni era avanzato sempre «pari passu con quello dell'unificazione politica»²; il che, però, non sembra esatto, se non ci si fermi soltanto alle apparenze.

Dal 1860, l'anno precedente quello in cui fu proclamato il Regno d'Italia e dal quale presero avvio i suoi ingrandimenti territoriali, al 1893, quando nacque la Banca d'Italia, la superficie aumentò da 74,3 a 286,6 mila kmq e raggiunse nel 1926, quando l'emissione fu unificata nelle mani della Banca d'Italia, la massima estensione di 310,1 mila kmq, ossia come da 1 a 4,17 in 67

Cfr. V. Smith (Lutz), The Rationale of Central Banking, P.S. King & Son Ltd., London 1936. Per il professor F.A. von Hayek, cfr. Denationalisation of Money, Institute of Economic Affairs, London 1976.
 Cfr. Smith, op. cit., p. 35.

anni. Nello stesso tempo il numero degli istituti di emissione, che era di nove nel periodo preunitario e di sei nel 1866, si ridusse a tre nel 1893 e a uno nel 1926.

Ma erano apparenze, come si diceva, giacché alla vigilia della proclamazione del Regno in quasi tutti gli stati preunitari funzionavano banche di emissione locali indipendenti (cfr. tab. 1), ma di esse solo due furono subito incorporate da quella che si considera il legittimo predecessore della Banca d'Italia, la Banca Nazionale, ribattezzata nel 1867 Banca Nazionale nel Regno d'Italia.

Tab. 1 - Istituti di emissione operanti in Italia nel periodo immediatamente precedente l'unificazione

Stato preunitario	Istituto di emissione	Anno di creazione	Anno di liquidazione o assorbimento	
Regno				
di Sardegna	Banca di Genova	1844	1849	
	Banca di Torino	1847	1849	
	Banca Nazionale	1849	*****	
	Banca di Savoia	1851	1859¹	
Ducato di Parma	Banca Parmense	1858	1861	
Lombardo-Veneto	Banca Nazionale Austriaca	1816		
	Stabil. Mercantile di Venezia	1853	1867	
Granducato				
di Toscana	Banca Nazionale Toscana	1857	1893	
	Banca Toscana di Credito	1860	1893	
Stato Pontificio	Banca dello Stato Pontificio ²	1850	1893	
	Banca per le Quattro Legazioni ³	1855	1861	
Regno delle	•			
Due Sicilie	Banco delle Due Sicilie ⁴	1816	5	
	Banco dei Reali Dominii al di là del Faro ⁶	1850	5	

¹ A seguito della cessione della Savoia alla Francia essa divenne una banca francese.

Nel seguito di questo capitolo sarà chiarito il significato da attribuire alle espressioni «pluralità» e «unicità» di emissione; per il momento è sufficiente sintetizzare l'argomento cercando

² Nel 1870 essa prese il nome di Banca Romana.

³ La banca aveva sede a Bologna.

⁴ Nel 1860 esso prese il nome di Banco di Napoli.

⁵ I due banchi meridionali, pur sopravvivendo come banche ordinarie, persero la facoltà di emissione nel 1926.

⁶ Nel 1860 esso prese il nome di Banco di Sicilia.

una risposta alle seguenti domande: a) è preferibile che l'emissione dei biglietti sia affidata a una sola banca, così come fece in Francia Napoleone I nel 1800, oppure b) è meglio che sia affidata a un numero limitato di banche specificamente autorizzate dal Governo a emetterli e che una fra le autorizzate detenga una posizione di predominio per controllare le altre, o, infine, c) che molte banche, private ma anche pubbliche, siano libere di esercitare a scopo di lucro l'attività di emissione rispettando soltanto alcune regole preventivamente approvate dalle autorità governative? Nel caso a) si parla di unicità o, eventualmente, di monopolio; negli altri due casi, invece, di pluralità o libertà più o meno dominata da un leader. Naturalmente vi sarebbero anche altri interrogativi cui rispondere per meglio delimitare i confini dei tre gruppi, ma non sembrano essenziali come quelli citati sopra.

Con riferimento alle condizioni in cui si trovavano gli stati italiani prima dell'unificazione politica, gli istituti indicati nella tab. 1 rientrano in tutte e tre le situazioni considerate. In sei stati preunitari operavano istituti di emissione e in tre di essi (Regno di Sardegna, Granducato di Toscana e Regno delle Due Sicilie) vigeva la pluralità, ancorché limitata. Nell'ultimo caso le banche emittenti erano pubbliche e il Governo italiano nel 1860 si affrettò a catalogarle come enti morali. In molti casi la creazione degli istituti risaliva a più di dieci anni addietro e in due stati (Lombardo Veneto e Regno delle Due Sicilie) anche a mezzo secolo prima.

Le motivazioni originarie della creazione delle banche erano, tuttavia, differenziate e in due o tre casi soltanto la quantità delle banconote in circolo era autenticamente sostitutiva della moneta metallica, che in tutti gli stati preunitari predominava largamente sul complesso dei mezzi di pagamento primari (circa il 90 per cento nel 1860).

Nel Regno di Sardegna — nel quale il processo di formazione era cominciato nel 1844 con la Banca di Genova, alla quale si era affiancata nel 1845 la Banca di Torino, che si fusero nel 1849 dando origine alla Banca Nazionale — si può dire che il modello francese prevalse su quello inglese; a unità compiuta, l'istituto di emissione piemontese fu l'unico che seppe assumere il primato e che si sforzò sempre di arrivare all'unicità di emissione, anche se il risultato concreto subì oscillazioni nel corso del tempo. Il punto culminante del processo, dopo i tentativi compiuti invano ne-

gli anni Sessanta, giunse solo nel 1893, allorché il Parlamento, di fronte alla gravità della crisi di immobilizzazione in cui erano cadute le banche di emissione, decise di fondare l'odierna Banca d'Italia, disponendo la fusione della Banca Nazionale con le due toscane e attribuendo al nuovo istituto la liquidazione della Banca Romana. Il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, ambedue progenie del Banco delle Due Sicilie borbonico, continuarono ad emettere biglietti fino al 1926.

L'elemento di pluralismo del sistema piemontese fu costituito dalla proposta avanzata dal ministro Nigra, accolta nel 1851, di autorizzare la costituzione ad Annecy della Banca di Savoia, a immagine e somiglianza dell'appena nata Banca Nazionale. La cessione della regione savoiarda e quindi anche della Banca di Savoia alla Francia, come risultato finale della II guerra d'indipendenza, scatenò a Parigi un'interessata polemica fra la Banca di Francia, che reclamava solo per sé il privilegio dell'emissione, e il gruppo bancario guidato dai fratelli Péreire, favorevole alla libertà d'emissione. La vicenda si concluse nel 1864 in favore della Banca di Francia³.

A Parma e a Bologna le due banche di emissione locali, la Banca Parmense e la Banca per le Quattro Legazioni, rispettivamente create nell'aprile 1858 e nel luglio 1855, furono immediatamente incorporate dalla Banca Nazionale nel 1861, con versamento di un premio agli azionisti, nel quadro di una politica di accentramento e di espansione che durò fino alla metà degli anni Sessanta, quando fallì il primo tentativo di fusione con le due toscane.

Nel Ducato di Modena, così come non esisteva una monetazione metallica locale ma si utilizzavano le unità di conto e le specie metalliche correnti degli stati limitrofi, soprattutto delle province lombarde con le quali vigeva l'unione doganale, non operava alcun istituto di emissione e i biglietti erano eventualmente trattati come effetti di commercio e accettati per l'incasso del correlativo numerario presso l'emittente debitore.

Per quanto concerne il Granducato di Toscana, la creazione di un organismo bancario cominciò ad essere considerata ben prima degli anni 1857 e 1860 indicati nella tab. 1. Le prime vicende

³ Cfr. Smith, op. cit., pp. 33-35, 83 e 89.

risalgono ai primordi della Restaurazione, quando nel 1816 il granduca Ferdinando decretò l'istituzione a Firenze di una cassa di sconto con una dotazione del Tesoro di 120 mila scudi toscani; visto lo scarso successo, la sostituì nel 1826 con una società per azioni privata con capitale di un milione di lire toscane, di cui il Governo possedeva una partecipazione minima, ancorché vi nominasse un proprio commissario. L'iniziativa prosperò e altri organismi analoghi furono istituiti a Livorno nel 1837, a Siena nel 1841, a Pisa nel 1846, ad Arezzo nel 1847 e a Lucca nel 1849. La Banca Nazionale Toscana nacque dalla concentrazione di tutte le casse di sconto private, ordinata nel 1857, alla scadenza del loro privilegio, ed ebbe uno statuto più ampio e anche più elastico di quello che sarebbe stato ottenuto nel 1859 dalla Banca Nazionale.

Inoltre, nel marzo 1860 il Governo provvisorio toscano, nell'imminenza dell'annessione al Regno, aveva emanato un decreto firmato da Ricasoli, il «barone di ferro», con istruttoria piuttosto sbrigativa, che autorizzava l'istituzione a Firenze di uno stabilimento creditizio abilitato ad emettere «buoni di cassa» al portatore simili ad obbligazioni, ma convertibili in valuta metallica, e a concedere credito a breve e a più lungo termine. La Banca Toscana di Credito per le Industrie e il Commercio d'Italia, più brevemente Banca Toscana di Credito, entrò in funzione tre anni dopo, come secondo istituto di emissione toscano.

A dispetto delle condizioni economiche relativamente più progredite delle province lombarde prima dell'annessione al Regno, nessun istituto di emissione locale sorse durante la dominazione austriaca. Tenuto conto dello sviluppo avuto da altre istituzioni creditizie in Lombardia, la mancanza di uno stabilimento di emissione era chiaramente dovuta alla posizione di privilegio occupata in tutto l'Impero austro-ungarico dalla Banca Nazionale Austriaca, istituto monopolista fondato sin dal 1816, la cui circolazione cartacea era frequentemente tormentata dall'inflazione forzosa e non godeva di affidabilità nel viceregno. Accanto ai biglietti di banca circolavano pure biglietti di Stato, ma le specie cartacee imperiali non erano gradite ai sudditi dell'imperatore⁴.

⁴ Le fonti storiche dicono relativamente poco sulla moneta cartacea nel Lombardo-Veneto, ma l'avanzo sistematico della finanza regionale rendeva precaria la spendita dei biglietti austriaci; l'eventuale baratto in metallo era assicu-

I biglietti della banca di emissione viennese circolavano evidentemente anche nelle province venete, ma a Venezia era stata fatta nel 1853 l'unica eccezione al rigido monopolio esercitato da quell'istituto, autorizzando la fondazione dello Stabilimento Mercantile di Venezia, con provvedimento del Governo locale, palesemente sollecitato da considerazioni di convenienza commerciale. Era una banca di emissione fornita di capitale esclusivamente privato, che rilasciava biglietti fiduciari per crediti su warrants e fedi di deposito di merci. Ma la sua esistenza era stentata e nel 1867 fu assorbita dalla Banca Nazionale contro versamento di un premio agli azionisti.

La serie di incorporazioni avvenute nell'Italia settentrionale caratterizzava significativamente la strategia dell'istituto piemontese nel periodo in cui l'unificazione politica italiana stava gradualmente diventando realtà e sottolineava la sua intesa coi gruppi politici che nel primo quindicennio dell'Unità costituirono la Destra storica. Ma sin dal 1866 la Sinistra storica, che esprimeva anche interessi regionali e che dal 1876 avrebbe assunto responsabilità di governo, ostacolò in tutti i modi il processo di concentrazione in atto, anche contraddittoriamente, e ne bloccò infine la continuazione, recependo così le istanze degli istituti di emissione minori.

Nella provincia romana i precedenti storici delle emissioni cartacee si distinsero per le ripetute crisi e per l'andamento difficoltoso degli organismi facoltizzati. La Banca Romana, che entrò a far parte del sistema nazionale nel 1870, era l'erede di una sequela di banche succedutesi dopo il 1826 e rappresentò una fonte di apprensione per il Governo italiano fino al fallimento del 1893. Il primo tentativo di un privato, il conte Giraud, è del 1826; venutogli a mancare il sostegno del Governo, otto anni dopo ci si provò un certo Roubichon, parigino, ma a causa della crisi del 1848 e del corso forzoso durante la Repubblica Romana, anch'egli dovette abbandonare. Subito dopo la sua restaurazione, papa Pio IX risanò la circolazione monetaria facendo pren-

rato, quando ammesso, dalle *Bankfilialkassen*, affiancate alle casse erariali e amministrate da funzionari pubblici nelle maggiori località. Sulla base di alcuni dati generali sul cambio effettuato in Lombardia e nel Veneto, desunti da fonti austriache, la circolazione di biglietti nel 1860 è stata stimata nella tab. 3 al controvalore di quattro lire e mezza per abitante (cfr. R. De Mattia, *L'unificazione monetaria italiana*, ILTE, Torino 1959, pp. 131-32).

dere a carico dell'erario due terzi delle emissioni della Banca Romana, liquidata nel 1850. Lo stesso anno entrò in funzione la nuova Banca dello Stato Pontificio, che nel settembre 1870 divenne il sesto istituto italiano col nome del suo predecessore e con un nuovo statuto sociale.

All'atto dell'annessione al Regno operavano nelle province meridionali due banchi non per un'esplicita scelta a favore del pluralismo degli istituti di emissione ma per particolari ragioni di autonomia locale. La natura dei banchi era pubblicistica e si ricollegava ai primi banchi pubblici o monti di credito su pegno sorti nei capoluoghi meridionali nel XVI secolo. Il Banco delle Due Sicilie fu costituito nel 1816 e aveva fra i suoi compiti funzioni parastatali di amministrazione finanziaria, oltre a quelle filantropiche di origine; nel 1860 prese il nome di Banco di Napoli. Esso non aveva quindi la figura giuridica d'impresa privata che era propria, per esempio, delle due banche nazionali, ordinate nella forma di società per azioni e aventi scopi di lucro.

L'istituto siciliano era stato istituito nel 1850 con il nome di Banco dei Reali Dominii al di là del Faro, in sostituzione delle due casse di corte di Palermo e Messina colà impiantate dall'istituto napoletano già nel 1843. Ridenominato Banco di Sicilia nel 1860, era un doppione fedele di quello napoletano, non disponendo né di un capitale né di una dotazione patrimoniale, com'era per gli altri istituti di emissione. I due banchi non emettevano biglietti fiduciari, ma rilasciavano un ampio flusso di surrogati di moneta nella forma tradizionale di fedi nominative di depositi in contanti, chiamata «carta apodissaria», di norma rimborsabile a vista in metallo al nome degli ordinatari.

Questa differenza sostanziale spiega, in parte, l'antagonismo che divise nei primi decenni i banchi meridionali dalle altre banche di emissione. Pur essendo i primi sostanzialmente monopolisti legali nei propri territori di competenza prima dell'unificazione, per la difesa dalle tendenze unitarie degli altri i loro sostenitori si affidarono al principio della pluralità delle emissioni, che, attraverso una libera competizione di istituti, avrebbe dovuto meglio tutelare gli interessi locali e, secondo la Sinistra storica, combattere l'«alta finanza». La competizione accese, invece, un'aspra rivalità, senza nessuno dei vantaggi attesi.

Stando ai canoni odierni, a rigore i titoli apodissari meridio-

nali non potrebbero neppure essere assimilati ai biglietti di banca che costituiscono l'oggetto tipico della circolazione di specie cartacee. Senonché, dal 1866 con le fedi a taglio fisso intestate «al cassiere maggiore» e, dopo la legge bancaria dell'aprile del 1874, con biglietti al portatore veri e propri, anche i banchi meridionali si allinearono al resto del sistema; peraltro, prima del 1860 il pubblico delle regioni del Meridione aveva accettato per lunga tradizione come mezzo di pagamento la carta nominativa, che, tutto considerato, costituiva il punto di forza dei banchi, quando si pensi che titoli della stessa natura formale, ma di ben diverso contenuto economico, venivano consegnati anche agli scontisti e agli altri mutuatari, fino alla concorrenza del 50 per cento della riserva metallica e dei profitti accumulati nel corso degli anni.

Alla vigilia dell'unificazione il controvalore totale dei biglietti circolanti può essere valutato a circa 150 milioni di lire italiane e quello dei surrogati di moneta a circa 210 milioni. Confrontando questi valori con la popolazione censita nel 1861, si deve concludere che esistevano sul mercato 6,70 lire *pro capite* di biglietti e 8,50 lire di titoli apodissari, vale a dire, rispettivamente il 42 ed il 54 per cento di un mese di reddito *pro capite*.

Tirando le somme, quasi tutti i gruppi di province che confluirono nel Regno possedevano una struttura bancaria propria, sia pure embrionale. Nelle province meridionali s'era formata un'organizzazione monopolistica accentrata, ma dai mezzi abbastanza diffusi, dopo il primo decennio del secolo XIX; nei rimanenti casi, nelle province toscane e in quelle sabaude e pontificie, la struttura s'era costituita fra gli anni Trenta e Quaranta, in una fase difficile del ciclo economico e monetario internazionale. Se non sembra azzardato qualificare la situazione come eterogenea e inadatta a interventi politici finalizzati all'unificazione degli istituti di emissione, si deve pure dire che la soluzione pluralistica che finì per essere prescelta dev'essere fatta risalire, oltre che ad interessi di parte, anche all'incapacità, dopo l'immatura e improvvisa scomparsa del Cavour, di intravedere possibilità nuove e al timore di creare situazioni non durature.

La conseguenza inevitabile deve misurarsi in termini di ritardo nella costituzione di una banca di emissione unica. Un al-

tro effetto indesiderabile fu, quasi sicuramente, il lungo periodo di tempo nel quale il problema della banca di emissione fu occultato o mimetizzato sotto i problemi politici che via via venivano in discussione in ciascun momento storico; a questo fatto va attribuita la variabilità e l'incompletezza del dibattito sull'unificazione degli istituti di emissione che, come si osservava all'inizio, si svolse nel nostro paese.

2. Caratteristiche dei sistemi monetari e dei mezzi di pagamento prima e dopo l'Unità

Le caratteristiche dei sistemi monetari degli stati preunitari alla vigilia dell'unificazione sono riepilogate nella tab. 2, in cui si è cercato di fornire un quadro d'insieme che dia, nello stesso tempo, un'immagine delle condizioni monetarie rimaste in vita, salvo varianti minori, nel periodo di transizione che va dall'aprile 1859 al marzo 1861, e anche una base di valutazione della situazione precedente la conversione e l'unificazione monetaria attuate dal Governo nazionale in conformità alla legge dell'agosto 1862 proposta dal ministro Pepoli. Nella tab. 3 sono fornite ulteriori informazioni sulla circolazione cartacea e metallica.

La fisionomia generale della circolazione metallica preunitaria, valutata dal Governo italiano nel 1862 in 1.112 milioni di lire italiane al valore di tariffa, appare notevolmente composita. Due soli stati, il Regno di Sardegna ed il Ducato di Parma, nei quali risiedeva il 22,3 per cento della popolazione censita alla fine del 1861, avevano un sistema monetario legale di tipo decimale bimetallico analogo a quello che sarà introdotto dalla legge del 1862. Il Ducato di Modena, dove risiedeva un altro 2.8 per cento della popolazione, non aveva, come già ricordato, un sistema monetario proprio e si valeva del medio circolante piemontese e austriaco. In un'altra parte importante del territorio, le province pontificie annesse nel 1860 (Emilia Romagna, Marche, Umbria) e abitate dal 15 per cento circa della popolazione, vigeva un regime monetario non decimale, formalmente di tipo bimetallico, ma in realtà di tipo monometallico argenteo, molto differente dal sistema nazionale istituito nel 1862. Nelle provin-

Stato preunitario	Unità monetaria legale	Contenuto metallico in grammi	Valore di ragguaglio in lire it.	Sistema di conto	Tipo ²
Regno di Sardegna	lira nuova di Piemonte	0,3226 Au 5,0000 Ag	1,00	decimale	bimetallico
Ducato di Parma	lira nuova di Parma	0,3226 Au 5,0000 Ag	1,00	decimale	bimetallico
Lombardo Veneto	fiorino di nuova valuta austr.	12,3460 Ag	2,47	non decimale	mono- metallico argenteo
Emilia Romagna	scudo romano	1,7330 Au 26,8710 Ag	5,32	non decimale	bimetallico
Granducato di Toscana	lira toscana nuova	4,1030 Ag	0,84	non decimale	monome- tallico argenteo
Stato Pontificio	lira pontificia	0,3226 Au 5,0000 Ag	1,00	decimale	bimetallico
Regno delle Due Sicilie	ducato del Regno	22,9430 Ag	4,25	non decimale	monome- tallico argenteo

Tab. 2 - Principali caratteristiche dei sistemi monetari degli antichi Stati italiani prima dell'annessione

ce pontificie annesse nel 1870, abitate dal 3,1 per cento della popolazione italiana censita nel 1871, da qualche anno era entrato in vigore, invece, un sistema molto simile a quello nazionale, consolidatosi in otto anni di funzionamento e rafforzato dalle intese coi paesi dell'Unione Monetaria Latina.

Nelle rimanenti regioni italiane venute a far parte dello stato unitario tra il 1859 e il 1861 (Lombardia, Toscana e Meridione continentale e insulare), come pure nelle province venete annesse nel 1866, la circolazione metallica legale era fondata esclusivamente su sistemi non decimali di tipo monometallico argenteo, benché le caratteristiche di ciascun sistema si differenziassero sensibilmente fra di loro. La Lombardia, la Toscana e le regioni meridionali erano abitate dal 63 per cento circa della popolazione italiana del 1861, rispettivamente 12,9, 8,4 e 41,9 per cento (11 per cento la Sicilia); le province venete annesse nel 1866, compreso il mantovano, dal 10 per cento circa della popolazione alla fine dell'anno.

¹ Al titolo di 900 millesimi di fino per tutte le valute di oro (Au) o di argento (Ag), escluse le toscane d'argento (titolo di 917) e le meridionali (titolo di 833).

² Il tipo bimetallico è il germinale francese, adottato anche dal Governo italiano, con un rapporto tra oro e argento di 1 a 15,50.

Tab. 3 - Principali caratteristiche delle valute cartacee circolanti negli antichi stati italiani alla vigilia dell'annessione e ammontare della circolazione metallica

Nome della banca	Specie di valuta	Circolabilità	Numero dei tagli	Riserva di copertura aurea	Ammontare del circolante	
emittente	emessa				Cartaceo	Metallico ¹
					(milioni di lire)	
Nazionale	banconote	nazionale e privati	6	1:3	83 ²	176
Parmense	id.	locale privati e Stato	5	1:3		20
per le Quattro Legazioni	id.	locale e privati	4	1:3	3	100
dello Stato pontificio	id.	locale privati e Stato	9	1:3	44	30
Nazionale Toscana	id.	locale privati e Stato	4	1:3	20	73
Nazionale Austriaca	id.	nazionale privati e Stato	7	specifica	9	112
Stabilimento Mercantile Venezia	id.	locale e privati	7	4,004	18 ³	100
di Napoli	surrogati moneta	locale privati e Stato	ogni importo	1:2	179	350
di Sicilia	id.	id.	id.	1:1	30	107

¹ Stime dello zecchiere Giuseppe Sacchetti, presentate dal ministro Pepoli in Parlamento nel 1862 e rettificate dall'Autore. La circolazione metallica si riferisce alle regioni in cui le diverse banche operavano.

Può affermarsi, dunque, che tanto nel 1859, allorché ebbe inizio il movimento di unificazione nazionale, quanto nel 1862, allorché fu decisa l'unificazione monetaria, il tipo monometallico argenteo predominava nettamente nella circolazione metallica del Paese, in confronto al tipo bimetallico che, sia pure zoppo, sarebbe stato introdotto, e predominavano nettamente i sistemi di conto non decimali sui decimali.

² Media 1859-61.

³ Compresi i biglietti di Stato (14 milioni).

Delle sei unità monetarie legali vigenti nel 1859, due erano identiche, nel contenuto e nelle altre caratteristiche, all'istituenda lira italiana e, mediamente, al franco francese; una aveva un valore intrinseco leggermente inferiore, ma non era coniata né usata nello scambio monetario; le altre tre si elevavano come valore intrinseco molto al di sopra della futura unità monetaria italiana (fra due e mezza e cinque volte). Poiché il volume di scambi monetari effettuato con l'intermediazione di queste ultime tre valute rappresentava certamente la parte maggiore del volume complessivo, almeno a giudicare dalla distribuzione territoriale della popolazione, ne consegue che, anche sotto l'aspetto delle dimensioni dell'unità monetaria, predominavano nettamente, nell'assetto dell'economia monetaria antecedente l'unificazione, condizioni sostanzialmente differenti da quelle che saranno introdotte con la legge del 1862.

Un ulteriore significativo elemento di differenziazione, sia per quanto attiene alla situazione comparativa preunitaria, sia per quanto concerne il passaggio al nuovo sistema italiano, si ritrova nell'ampiezza di ciascun sistema di monetazione effettiva, in termini di quantità dei multipli e sottomultipli dell'unità monetaria immessi nella circolazione, di quantità e qualità delle specie difformi dal sistema legale, ma aventi corso come circolazione sussidiaria, e infine, di proporzione fra le specie coniate in ciascuna categoria di metallo e di funzionalità rispetto ai prezzi dei beni oggetto di scambio.

In totale, nel 1859 si contavano 92 specie effettive appartenenti ai sistemi ufficiali: 23 erano auree, 34 argentee, 4 di bilione e 31 di rame e di bronzo. Altre 15 si aggiunsero nel 1866 ed altre 17 nel 1870, portando al cospicuo numero di 124 le valute da ritirare e riconiare. Ben più numerose e diversificate erano le specie metalliche effettive non conformi ai sistemi di monetazione legali, seppure escludendo quelle di conio straniero non conformi, ma tollerate. Limitando il conto soltanto alle valute locali di conio antico considerate dalle norme italiane ai fini della conversione ed escludendo quelle aventi solo corso commerciale, ne sono state individuate ben 144, di cui 33 auree, 75 argentee, 23 di bilione e 13 di rame.

Un complesso, quindi, di 268 valute metalliche circolanti, per la maggior parte aventi diverso titolo, non solo in relazione alla tipizzazione originaria dei conî, ma anche individualmente,

a causa del maggiore o minore logorio dovuto a una loro più o meno lunga permanenza in circolazione e al numero dei passaggi nelle mani dei portatori. Un insieme così vasto di segni monetari rendeva oltremodo gravose le transazioni monetarie: il solo aspetto esteriore e parziale, ma molto importante per la formazione dei prezzi, quello delle denominazioni adoperate per individuare le diverse valute, era tale da giustificare l'incredulità dei primi esperti italiani che se ne dovettero occupare⁵. Qualche altro termine di confronto per la scelta delle caratteristiche del sistema monetario nazionale del 1862, in particolare per l'inadeguatezza del metro monetario su cui si basavano le specie circolanti, rispetto al livello dei prezzi e delle mercedi, può essere fornito dalla cattiva distribuzione per classi di valore delle valute metalliche rispetto alle necessità correnti degli scambi, specie di quelli più minuti, e per l'insufficienza generalizzata dei pezzi di minor valore nominale unitario, in confronto a quelli di valore maggiore.

Per la circolazione di specie cartacee, l'unificazione territoriale non recò come conseguenza, né mediata né immediata, l'unità delle emissioni. Anzi, l'assetto regionalistico delle specie circolanti ebbe un riconoscimento giuridico, dapprima implicito nei decreti sul corso obbligatorio del 1866, poi esplicito e definitivo con la legge bancaria del 10 aprile 1874, n. 1920. Patrocinata dal ministro Minghetti, essa creò un Consorzio fra le banche con il compito di somministrare al Tesoro un ammontare predeterminato di biglietti a corso forzoso, dettò una serie di disposizioni. riguardanti tutte le banche, in materia di riserva e limite massimo di circolazione, ed equiparò nei diritti e nei doveri tutte e sei le banche di emissione italiane. È da allora, infatti, che i banchi meridionali presero a emettere i primi biglietti di banca al portatore, analoghi nella forma a quelli delle altre banche dell'epoca. Ma la legge cercò anche di porre ordine al torrente sregolato dell'allora triplice circolazione fiduciaria italiana: a) bancaria, a corso legale; b) a corso forzoso, fino a quel momento emessa dalla

⁵ Che si trattasse di una «babele monetaria», utile solo ai cambiavalute, non sussistono dubbi, né tanto meno che tale stato di cose rendesse più urgente che mai e, in pari tempo, più difficile, l'operazione di unificazione. Cfr. C. Correnti e P. Maestri, *Annuario statistico italiano del 1864* (anno II), Tipografia letteraria, Torino 1864, pp. 549 sgg.

Banca Nazionale nel Regno d'Italia; c) abusiva, posta in circolazione da privati, enti ed imprese. I mutui concessi in varie riprese dalla Banca Nazionale al Tesoro furono rimborsati dal Consorzio (940 milioni).

Questi biglietti furono convertiti nove anni più tardi alla pari in metallo, nonostante l'aggio corrente, grazie ad un ingente prestito in oro ottenuto all'estero dal Tesoro, dopo che il Parlamento aveva approvato l'abolizione del corso forzoso con la legge del 7 aprile 1881, n. 133.

I mezzi di pagamento cartacei ripetevano, perciò, al momento del compimento dell'Unità e, per vari decenni, ripeteranno ancora dopo quell'avvenimento sconvolgente e catalizzatore, la caratteristica articolazione pluralistica propria del sistema regionale di istituti di emissione esistente negli stati preunitari alla vigilia dell'annessione al Regno. Questo sistema non era il risultato di un'evoluzione a carattere antiunitario, come in Scozia. oppure federalista, come nel caso degli Stati Uniti d'America o della Svizzera, ma derivava dalla confluenza casuale, nello stesso mercato e nell'ambito chiuso del nuovo organismo politico nazionale che si era andato formando, degli assetti particolari, fra di loro slegati e condizionati essenzialmente dallo svolgimento storico individuale, delle istituzioni creditizie di ciascuna regione del Paese: vale a dire dalle differenti e autonome condizioni economiche, necessità, possibilità e tradizioni dei singoli stati preunitari.

L'unica valuta cartacea che, fondamentalmente per la rapidissima espansione della rete periferica delle sue filiali, dalle otto del 1859 alle settantuno del 1880, fu di fatto dotata, quasi dall'inizio, di circolabilità nazionale, fu quella della Banca Nazionale, ribattezzata Banca Nazionale nel Regno d'Italia nel 1867. Ma anche per il biglietto piemontese questa condizione fu nei primi anni operante solamente in parte, date le resistenze locali che esso incontrava in ambienti largamente impreparati ad accoglierlo o addirittura ostili, per il timore che ne potessero restare lesi gli interessi economici del singolo portatore o delle collettività in cui circolava. Anteriormente al corso forzoso questa possibilità assicurò lo svolgimento dei pagamenti in specie cartacee entro un raggio d'azione nazionale unicamente nella misura in cui la Banca Nazionale riuscì a concludere con gli istituti di emissione locali convenzioni bilaterali intese a garantire l'accettazio-

ne reciproca dei titoli fiduciari, o *riscontrata privata*, operazione che incontrò ostacoli e diffidenze specie nei rapporti coi banchi meridionali.

Posteriormente al corso forzoso tale possibilità fu assicurata, per legge, dalle norme che regolarono il cambio dei biglietti di emissione locale, a corso legale, con quelli della Banca Nazionale, a corso forzoso nazionale, coi quali erano stati pagati anche i mutui a favore del Tesoro. La riscontrata ufficiale, cioè lo scambio dei rispettivi biglietti fra gli istituti di emissione, che nei primi anni funzionò poco e male, sebbene fosse espressamente prescritta e disciplinata dalla legge, in seguito prese a funzionare con una certa regolarità e, nonostante alcuni inconvenienti, agevolò non poco l'esecuzione e la crescita delle transazioni interregionali, in regime di moneta cartacea inconvertibile, contribuendo alla diffusione dell'uso dei mezzi di pagamento cartacei valevoli su scala nazionale e beneficiando dei suoi innegabili vantaggi pratici.

Mentre le specie metalliche erano destinate a conseguire, al più presto, l'indispensabile omogeneità e fungibilità sul mercato monetario, mercé lo sforzo industriale ragguardevole compiuto in tal senso dal Governo nazionale⁶, le specie cartacee, se si prescinde dall'adozione della lira italiana come unica unità di conto dei biglietti, e dalla pezzatura ampia di tagli, finirono per veder aggravarsi ulteriormente la situazione di eterogeneità regionale, derivante dalla pluralità degli istituti emittenti, all'indomani della dichiarazione di corso forzoso. L'assenza di norme positive circa la facoltà di emissione di titoli fiduciari e l'inestinguibile domanda di mezzi di pagamento causata dall'inflazione stimolarono, infatti, le emissioni cosiddette «abusive» (private, di società, di enti locali), le emissioni di istituti di credito minori (buoni di cassa delle banche popolari e delle casse di risparmio, buoni agrari degli istituti di credito agrario) e imposero, alla fine, l'istituzione del Consorzio bancario e l'emanazione della legge normalizzatrice del 1874.

La continua stampa di nuovi tipi allo scopo di evitare o prevenire le contraffazioni e le falsificazioni divenute più facili e frequenti, l'emissione di moneta d'emergenza (marche da bollo sostitutive, biglietti dimezzati, ecc.) e anche l'aumento della

⁶ Nel 1861 la Banca Nazionale vinse l'appalto pubblico per l'esercizio delle zecche e lo lasciò nel 1875.

gamma dei tagli (fino a un minimo di 20 centesimi) per fronteggiare la scarsezza di spiccioli, nonché il rapido logorio dovuto all'accresciuta velocità di circolazione e all'imperfezione delle tecniche di fabbricazione della carta e dell'impressione a stampa, concorsero a far diventare confusa e disordinata la massa del circolante cartaceo italiano a corso forzoso.

All'eterogeneità delle specie cartacee circolanti al momento dell'unificazione politica faceva riscontro un'analoga, tutt'altro che univoca, regolamentazione bancaria per ciò che riguardava l'attività di emissione (cfr. tab. 3). Le norme statutarie degli istituti di emissione italiani furono rese uniformi gradatamente fra il 1864 e il 1874, allorché la legge bancaria sancì, in via definitiva e paritetica per tutti, gli obblighi e le facoltà inerenti all'esercizio della loro attività. Fino al 1863 ciascun istituto osservò, quando lo fece, le prescrizioni degli atti costitutivi preunitari dei provvedimenti di legge che li avevano creati; l'allineamento anteriore alla legge del 1874 consistette in un accostamento degli statuti delle altre banche, in fatto di adempimenti e opportunità di lavoro, allo statuto della Banca Nazionale, principalmente allo scopo di far almeno osservare il rapporto di liquidità tradizionale di 1 a 3 fra scorta metallica e ammontare della circolazione di biglietti e altri impegni a vista.

Anche sotto l'aspetto sostanziale, però, è perfettamente vero che le singole valute cartacee sottintendevano garanzie e salvaguardie di diverso contenuto nei primi anni dello Stato unitario. Circostanza questa che, se poteva pure sfuggire, in determinate condizioni, all'attenzione del singolo portatore sprovveduto, non poteva, invece, non essere giudicata al giusto grado dal mercato, nel suo insieme, influendo sulla propensione all'impiego del mezzo di pagamento cartaceo della generalità dei portatori, quasi sempre appartenenti a categorie economiche evolute, e perciò sensibili agli elementi fattuali sottostanti al rapporto fiduciario.

S'è detto che dei quattro stabilimenti di circolazione regionali, i due minori (Banca Parmense e Banca per le Quattro Legazioni), entrambi di dimensioni assai modeste, furono assorbiti quasi subito dalla Banca Nazionale; la fusione concordata tra questa e la Banca Nazionale Toscana nel 1865, fallì, invece, a dispetto degli sforzi del Governo e degli amministratori delle due banche, a causa della tenace resistenza da parte del Parlamento. In media, tra il 1859 ed il 1861 l'ammontare dei biglietti

di pertinenza di quei quattro stabilimenti ascese a circa un centinaio di milioni, pari a una quota di un po' più di dieci lire per abitante (lire 13 nelle province sabaude, 10 e mezza in quelle toscane e 3 nelle emiliane, quasi nulla nelle rimanenti), ovverossia a poco più di un quarto della corrispondente quota stimata di specie metalliche. Sebbene questa moneta cartacea fosse stata tutta emessa esclusivamente nella forma del biglietto al portatore, convertibile a vista in numerario, il biglietto toscano si distingueva in modo fondamentale da quello piemontese per il grado di spendibilità, avendo esso pieno corso legale presso le casse dello Stato e degli enti territoriali.

D'altro canto la banca piemontese, pur dovendo osservare, al pari della banca toscana, un rapporto di 1 a 3 tra riserva aurea e circolazione, non sottostava al limite massimo di emissione, pure di 1 a 3, che la seconda era tenuta a rispettare in confronto al capitale versato. Analoga prescrizione rispetto al capitale versato, ma senza alcun obbligo preciso di liquidità in numerario, vincolava nelle rispettive emissioni sia lo stabilimento parmense che l'istituto bolognese; quest'ultimo, inoltre, non poteva eccedere con la circolazione l'ammontare degli effetti detenuti in portafoglio, secondo una norma statutaria comune alla Banca dello Stato Pontificio e allo Stabilimento Mercantile di Venezia.

Il doppio rapporto di liquidità cui sottostava la Banca Nazionale Toscana, quantunque potesse essere giustificato da ragioni di cautela dipendenti da specifiche particolarità funzionali, dato che essa scontava effetti a due firme e non a tre firme come la Banca Nazionale, costituiva un evidente fattore di rigidità nella condotta di uno stabilimento di circolazione, troppo contrastante con le possibilità dinamiche che offriva, ed anzi esigeva, un mercato monetario vasto e unificato di nuova formazione. L'aurea regola della liquidità di un terzo, largamente seguita anche all'estero, mal si adattava, all'opposto, alla copertura della carta nominativa dei banchi meridionali. Peggio, se essi avessero osservato con rigore i propri regolamenti, si sarebbero trovati ancora più irrigiditi ed a mal partito. Per la natura della loro emissione cartacea, i banchi teoricamente necessitavano di una riserva ben più ampia, meglio se assistita da impieghi frazionati e con grado di mobilità elevato. Il volume della circolazione apodissaria era necessariamente molto fluido. In occasione della spedizione garibaldina, come in altre contingenze precedenti, s'era avuta conferma, una volta di più, che le fedi di credito, benché godessero del corso legale presso le casse governative, fossero soggette a improvvise e ampie oscillazioni quantitative. La nominatività e l'illimitata variabilità d'importo dei titoli, se da un lato offrivano alcuni vantaggi, dall'altro ne sfavorivano la permanenza in circolazione, specie nei casi di ristrettezza del numero dei portatori, e specie, poi, se a ciò si aggiungeva una scadente velocità di rientro degli investimenti finanziati dai banchi, che li costringevano a tenere pronte in cassa forti riserve di metallo di tutti i tipi.

Al banco siciliano, le disposizioni di legge prescrivevano di tenere costantemente a riserva l'intero controvalore in metallo della sua circolazione, mentre al banco napoletano solo nella misura della metà. Tuttavia questa prescrizione, che sarebbe stata gravosa e inutile per una banca di emissione privata con facoltà di sconto, non bastò a preservare da severe angustie il banco napoletano allorché la crisi politica del 1859-60 provocò un'improvvisa presentazione in massa di titoli al pagamento e quindi una forte contrazione della circolazione, senza che il banco potesse contare su una ugualmente pronta riduzione dell'attivo; simili difficoltà subì il banco siciliano per la perdita sofferta a causa della requisizione di una quota della riserva da parte di Garibaldi⁷. Inoltre, fu solo con l'approvazione della legge del 1874 che venne introdotto l'obbligo di limitare la circolazione al triplo del capitale, di cui venne definito l'ammontare.

Ancorché i banchi dovessero, almeno di diritto, osservare costantemente per le proprie emissioni un più elevato rapporto di riserve, alla vigilia dell'Unità le specie cartacee avevano nel Meridione una diffusione sensibilmente maggiore, sia in termini assoluti, sia in termini relativi, sia in rapporto alle specie metalliche, che nel resto del paese⁸.

⁷ Fra il 1859 e il 1860 l'ammontare della carta apodissaria del banco napoletano si ridusse di oltre un terzo; riferita al 1858 la quota per abitante si aggirava sulle 20 lire, ma riferita al 1860 era scesa a 14 lire, corrispondenti, rispettivamente, a due quinti e a meno di un terzo della quota di valuta metallica. L'ammontare del riscatto a favore del banco siciliano fu accertato nel 1869 in circa 2 milioni di lire e rimborsato dal Tesoro.

⁸ La circolazione *pro capite* nelle regioni meridionali risultava superiore di circa 1/4 rispetto a quella riscontrabile nelle regioni settentrionali.

In Italia l'evoluzione della prima metà del secolo XIX aveva fatto mancare sia le premesse politiche che le premesse economiche allo sviluppo di istituzioni bancarie più moderne, determinando in generale una situazione stagnante del settore, o meglio, una situazione di scarsa fecondità. Anche nelle province meridionali, che una fortunata coincidenza storica aveva dotato di organismi bancari di grandi tradizioni e di considerevoli dimensioni, una politica governativa di vedute poco lungimiranti in campo finanziario aveva relegato il Banco delle Due Sicilie ad una funzione prevalentemente passiva nei decenni succeduti alla Restaurazione, privando l'economia di un potenziale strumento di stimolo allo sviluppo.

Fra tutte le banche italiane, in numero inferiore alla decina, soltanto quelle piemontesi e toscane potevano vantare una certa espansione dell'attività durante il quindicennio antecedente l'unificazione politica, sia pure ristretta all'ambito delle rispettive economie regionali. E la Banca Nazionale, che può considerarsi, come già detto, l'istituto da cui trasse origine l'odierno istituto di emissione, dovette in gran parte la sua crescita di quel periodo al desiderio del conte di Cavour di potersi valere, in caso di bisogno, di un efficace strumento creditizio, e alla temporanea istituzione del corso forzoso del biglietto di banca nel 1848 prima e successivamente nel 1859 e nel 1866°.

Si può, quindi, affermare che, alla vigilia dell'annessione, la circolazione cartacea e il volume dei depositi bancari occupavano un posto secondario nell'economia monetaria degli antichi stati italiani, certamente non paragonabile a quello della circolazione metallica. La conoscenza e l'uso corrente dei mezzi di pagamento di natura fiduciaria, titoli di credito e soprattutto biglietti di banca, oltre ad essere limitati ai maggiori centri economici, erano limitati anche dal fatto che la loro diffusione era ristretta solo ad alcune categorie economiche, principalmente mercanti e imprenditori, che si trovavano in rapporti di affari con le poche banche locali e se ne valevano nelle contrattazioni reciproche di maggiore entità. Occorse, per esempio, il codice civile del 1882 perché

⁹ Cfr. R. Romeo, *Cavour e il suo tempo*, vol. III (1854-1861), Laterza, Roma-Bari 1984², pp. 841-44; nel cap. VIII, intitolato *Il nuovo Stato*, l'autore attribuisce al conte di Cavour, insieme a Minghetti e Cordova, l'opinione che una grande banca unica fosse necessaria alla formazione dell'Unità.

trovassero una prima sistemazione giuridica i contratti e i titoli di credito bancari.

Dalle notizie abbastanza generiche che sono state presentate emerge, peraltro, la condizione di eterogeneità e di difformità delle caratteristiche dei sistemi monetari e dei mezzi di pagamento esistenti prima e dopo l'Unità; esse permettono anche di comprendere, con una certa precisione, l'estensione, la complessità e la fondamentale importanza dell'unificazione monetaria, questione che dovette essere affrontata da un Governo nazionale di nuovissima costituzione, con notevoli diversità ideologiche e culturali interne e senza alcuna tradizione di lavoro comune. Fu la prima, anche cronologicamente, di una lunga serie di questioni giacenti sul tappeto all'indomani degli eventi turbinosi che portarono alla proclamazione del Regno¹⁰.

Il primo punto molto rilevante è che l'economia monetaria italiana era basata in massima parte, e in alcune regioni esclusivamente, su una circolazione di specie metalliche ben diversa nei principi e nel funzionamento dalle circolazioni cartacee, attualmente prevalenti nei paesi evoluti. Al momento dell'annessione, circolavano negli stati italiani poco meno di 1,5 miliardi di lire di moneta primaria, di cui l'87 per cento sotto forma di specie metalliche; nel 1861 lo stesso aggregato era pari a circa 1.350 milioni correnti, vale a dire circa un quinto del reddito nazionale lordo stimato dall'ISTAT per lo stesso anno nei confini dell'epoca. In altri termini, l'anno della proclamazione del Regno ogni cittadino italiano disponeva, in media, di 61 lire di mezzi di pagamento, di cui due terzi circa in contanti. Il numerario a riserva degli istituti di emissione era pari al 16 per cento delle specie cartacee circolanti.

È ben comprensibile che per unificazione monetaria si intendesse allora in primo luogo riorganizzazione su basi uniformi e ricomposizione della massa di valute metalliche esistenti sul mercato. Alla creazione di una struttura moderna del sistema dei pagamenti si giunse invece solo nei decenni successivi, anche per lo stimolo delle idee liberali sul credito bancario, arrivate in Ita-

¹⁰ R.D. 17.3.1861, convertito nella legge di pari data n. 4671 (serie piemontese). I primi provvedimenti monetari, riguardanti le impronte delle monete metalliche, furono emanati il 2 maggio, coi decreti recanti i numeri 16 e 17 (serie italiana).

lia soprattutto attraverso gli esempi inglese e francese e che furono tenute presenti nella preparazione di parecchi progetti di legge.

Benché la distribuzione del medio circolante metallico fosse diseguale sul piano territoriale oltreché su quello individuale, per la rimonetazione un problema industriale e logistico non sorgeva, dato che, almeno in un primo tempo, fu conservata l'organizzazione delle zecche dei vari stati e le operazioni si svolsero frazionate nel tempo. D'altro canto, il problema quantitativo delle coniazioni e dei trasporti era attenuato in forte misura sia dalla concentrazione delle valute in alcune grandi città e regioni relativamente più sviluppate dal lato economico, sia dal livello generale di monetizzazione, in termini assoluti e per abitante, sensibilmente carente nell'economia italiana preunitaria.

Nonostante il senso ancora geloso del diritto dello Stato a battere moneta, come attributo inscindibile dalla sovranità, la circolazione cartacea era fondata, in linea di principio e di fatto, su un rapporto di carattere privato, intercorrente fra emittente e portatore e che si concretava soprattutto nella possibilità di ottenere a vista il baratto in numerario dei biglietti. Gli stabilimenti emittenti, in quanto enti societari anonimi costituiti in virtù di privilegio particolare, erano però soggetti al controllo governativo sul loro operato.

Anche per evitare confusione sul terreno pratico, l'autorità aveva, tuttavia, o mostrava di avere, scarso interesse a controllare intrinsecamente l'attività di emissione, legata com'era alle concessioni di credito, una volta che fosse garantita l'osservanza del diritto comune, degli statuti e delle leggi istitutive. Solo più tardi, nel maggio 1866, dopo che con la dichiarazione del corso forzoso l'interesse pubblico divenne preminente per motivi economico-finanziari, la sorveglianza governativa e soprattutto l'attenzione del Parlamento si fecero più accurate e la moneta fiduciaria assunse caratteri differenti da quelli originari e più vicini a quelli odierni.

Al momento dell'unificazione monetaria, l'ammontare delle specie cartacee raggiungeva un quinto circa della massa monetaria complessiva. La moneta bancaria era rappresentata dall'importo relativamente piccolo dei depositi amministrati da una quarantina di casse di risparmio, dalle tre o quattro società di credito ordinario, da alcuni monti di pietà e dalle stesse banche

di emissione (250 milioni). Alla vigilia della fondazione della Banca d'Italia, alla fine dell'anno 1892, l'ammontare della moneta cartacea continuava ad essere il 26,7 per cento del totale, ma il suo valore assoluto s'era moltiplicato per dodici e l'offerta complessiva di mezzi di pagamento s'era sviluppata a 5,44 miliardi di lire correnti, mentre la circolazione metallica, che nel 1862 era pari a più di sette volte la cartacea, nel 1892 non arrivava al 63 per cento dell'altra.

Un completo rovesciamento di posizioni, dunque. Invece, la gamma delle operazioni svolte dagli istituti di emissione, specialmente da quelli del Settentrione e dell'Italia centrale, non registrò grandi mutamenti dal 1850, anno in cui si erano fuse le due banche di emissione sabaude primigenie nella Banca Nazionale, al 1893, allorché fu approvato lo statuto della nuova Banca d'Italia, nella quale confluì la Nazionale. Con riferimento al 1870, per esempio, i sei istituti che sopravvissero all'unificazione politica avevano tutti la capacità di: a) concedere lo sconto di effetti commerciali a tre firme e con scadenza non superiore a tre mesi (a due firme e fino a quattro mesi la Banca Nazionale Toscana e a cinque mesi la Banca Toscana di Credito); b) aprire crediti a tre o quattro mesi su pegno di titoli pubblici, garantiti o altri o contro garanzia di metalli preziosi e merci di prima qualità: c) accettare depositi e conti correnti fruttiferi e infruttiferi, utilizzabili contro emissione di assegni; d) impiegare fondi in titoli pubblici o garantiti entro determinati limiti (essenzialmente la Nazionale); e) collocare prestiti pubblici o garantiti (Banca Nazionale e Banca Toscana di Credito); f) custodire beni e valori in depositi aperti o chiusi; g) emettere titoli all'ordine di vario tipo o affidarne mandato d'emissione a corrispondenti interni: b) incassare effetti e altri recapiti per conto di terzi¹¹.

La Banca Nazionale nel Regno ed i banchi meridionali gestivano, inoltre, alcuni servizi acquisiti per appalto, come l'esercizio delle zecche statali dal 1861 al 1875, la prima, o, per lunga tradizione dei banchi pubblici, il credito su pegno, gli altri due. Prima del 1874, peraltro, la Banca Nazionale, da un lato, i banchi meridionali, dall'altro, e, successivamente, anche gli altri tre

¹¹ Cfr. Banca d'Italia, Storia delle operazioni degli istituti di emissione italiani dal 1845 al 1936 attraverso i dati dei loro bilanci, a cura di R. De Mattia, vol. II, App. 2, tab. 60 (Operazioni degli istituti di emissione previste dagli atti statutari anteriori al 1893), pp. 357-62, in corso di pubblicazione.

istituti di emissione, erano tenuti a norma di statuto o di legge a far credito al Tesoro per mezzo di anticipazioni, chiamate, appunto, statutarie e, in certi periodi, anche straordinarie, a saggio d'interesse inferiore a quello ufficiale e talvolta particolarmente basso.

In sintesi, le causali di ricavo degli istituti di emissione rimasero notevolmente costanti dall'esercizio 1850 all'esercizio 1892, salvo alcuni scostamenti dopo gli anni Ottanta e differenze minori fra istituto ed istituto. Effettivamente, essi erano tutti stati creati soprattutto come istituti di credito e il finanziamento dell'erario non era stato mai secondario rispetto a quello del settore commerciale. Se si esaminano i bilanci, il numero delle voci presenti prende un poco a crescere verso la metà degli anni Sessanta, raggiunge un massimo alla metà degli anni Ottanta e si stabilizza intorno al centro dello spettro verso la fine¹².

Sono sempre presenti, naturalmente, quelle voci di entrata che sono alimentate dalle operazioni e dai servizi fondamentali contemplati dalle leggi e dagli statuti: sconti e risconti, anticipazioni ordinarie, impieghi in titoli pubblici ed equiparati, benefizi e provvigioni, proventi degli immobili di proprietà. L'aumento delle voci di entrata è da ricollegare, da un lato, all'avvio e poi all'estendersi delle operazioni di finanziamento al Tesoro per anticipazioni statutarie e per acquisti diretti di buoni a breve e media scadenza o di altri titoli, e, dall'altro, allo sviluppo delle operazioni in cambi e divise estere, in parte legato al movimento delle riserve metalliche. Dal 1870 ebbe inizio anche la tenuta, sempre ristretta ai pochi casi previsti dalle leggi, di alcuni conti correnti di corrispondenza per servizi resi e di altra natura, che fornirono un modesto afflusso di interessi attivi; dal 1885 vi si aggiunsero gli interessi sul conto corrente delle aziende di credito fondiario annesse agli istituti che, come le due Nazionali e i banchi meridionali, le avevano fatte sorgere proprio per accrescere i ricavi e che, dal 1893, dovettero essere messe in liquidazione.

Sul piano istituzionale, l'unificazione monetaria presuppose l'istituzione di un'unità monetaria effettiva e di conto, unica per

¹² Con riferimento alla Banca Nazionale nel Regno si possono confrontare i profitti e le rendite, distribuite per esercizio e per «causali originarie», in Banca d'Italia, *Storia del capitale della Banca d'Italia e degli istituti predecessori*, a cura di R. De Mattia, Banca d'Italia, Roma 1977, tomo II, tab. 99, pp. 1033-42.

tutto il nuovo Stato, che si sostituisse a tutte le diverse unità vigenti negli antichi stati ed uniformasse la moneta di conto tanto nelle contrattazioni che nelle contabilità pubbliche e private e in ogni altra necessità. L'uso generale di una sola unità monetaria doveva far cessare, abolendo regole e infrangendo consuetudini rispettate, in qualche caso, da secoli, quelle intricate e defatiganti operazioni che lo scambio monetario, per il sovrapporsi nel corso del tempo di unità, reali e immaginarie, di conî, tipi e titoli, effettivi e virtuali, diversissimi fra di loro, imponeva in Italia, anche tra località vicine e, non di rado, in uno stesso centro cittadino, per prodotti diversi o tra operatori svolgenti funzioni differenti¹³.

L'attuazione dell'unificazione monetaria e del nuovo ordinamento comportarono, tra l'altro, una duplice scelta di carattere politico-economico, molto delicata e gravida di conseguenze per le sue connessioni storiche e sociali, come pure per lo sviluppo futuro dell'economia italiana. E cioè: a) la scelta del tipo metallico, in una fase critica delle vicende secolari dei prezzi mondiali dei metalli preziosi e di ancora diffusa incertezza, nella dottrina e nella prassi, sulla questione del bimetallismo e del monometallismo; b) la scelta di un metro monetario, il quale, articolato in un conveniente numero di multipli e sottomultipli, si commisurasse adeguatamente al tipo di transazioni prevalente sul mercato, si adattasse in modo confacente alle condizioni economiche generali di uno Stato di recentissima formazione, abitato da popolazioni rimaste fino allora realmente estranee fra loro e dotate di abitudini e attitudini differenti da regione a regione, da provincia a provincia, e si prestasse a rapida diffusione, a un comodo e agevole impiego, favorendo lo sviluppo delle produzioni e dei commerci, interni ed internazionali.

L'importanza essenziale di queste scelte derivava dalla circostanza, inesistente o quasi nella realtà odierna, che la moneta metallica a contenuto pieno si esportava e importava liberamente e, di solito, aveva corso anche in paesi stranieri. Fu necessario, infine, risolvere il problema tecnico dell'adozione di impronte,

¹³ Cfr. G. Sacchetti, Della coniazione e delle monete italiane del secolo XIX, Vigevano 1873, p. 105; AP, CD, Legislatura VIII, sess. 1^a, Documenti, vol. III, pp. 1931 e sgg.; A. Garelli, Le banche di emissione, Torino 1869, p. 35; ed altri ancora.

effigi e dimensioni dei conî che fossero moderne e idonee alla nuova situazione politica e che, esprimendo degnamente il fatto storico dell'Unità italiana, contribuissero a rafforzarla, accomunando abitudini ed interessi assai disparati.

Gli anni Sessanta furono completamente impegnati nell'esecuzione del ritiro, riconiazione e sostituzione della circolazione metallica preunitaria e, all'inizio degli anni Settanta, dopo la presa di Roma, l'operazione era sostanzialmente compiuta. Le scelte politiche fatte nel 1862 sul tipo monetario e sul metro decimale, nel 1865 si rivelarono appropriate, allorché il Governo aderì alla Convenzione di Parigi istitutiva dell'Unione Monetaria Latina. anche se, al tempo in cui furono proposte, si era spiegato al Parlamento che la preferenza era stata data alla soluzione che avrebbe permesso di accostare il più possibile il sistema monetario a quello della vicina alleata e maggiore partner commerciale. Ciò nonostante, il ritmo di crescita assunto dalla spesa pubblica ed il basso livello dell'entrata fiscale impedirono di mantenere in equilibrio il bilancio dello Stato e la bilancia dei pagamenti internazionali, sfavorita dalla congiuntura mondiale e dalle guerre in corso nel continente americano e in Europa, imponendo nella

Tab. 4 - Dati essenziali dell'economia italiana dal 1861 al 1913 (indici con base: 1853 = 100)¹

Variabile	1845	1861	1873	1887	1896	1913
Territorio	100	349	386	386	386	386
Popolazione	99	435	552	606	632	704
R.N.L.	94	421	751	659	690	1.458
R.N.L. per abitante	95	97	136	109	110	193
Investimenti	66	345	830	916	948	2.402
Consumi privati	92	490	692	605	641	1.125
Prezzi R.N.L. ²	60	84	112	90	90	113
Mon. metallica	106	442	614	544	434	292
Mon. cartacea	4	261	4.066	3.987	4.565	8.151
Totale moneta	88	600	1.587	2.353	2.414	5.365
Totale moneta per ab.	89	138	293	396	382	763
Riserve bancarie	7	814	1.956	2.803	3.448	10.443

¹ Prima del 1861 solo Regno di Sardegna.

² Deflatore del reddito.

primavera del 1866 l'introduzione del corso forzoso dei biglietti. Nel complesso, questa grave misura monetaria impresse al quadro nazionale un'impronta inflazionistica che, tra alti e bassi, durò fino alla fine del secolo e lasciò tracce ancora più durature, pur recando anche due poderosi impulsi: l'uno a favore della monetarizzazione del Paese, l'altro a vantaggio degli esportatori, impulsi che rimasero tutti e due attivi fino alla metà degli anni Ottanta.

Il bilancio pubblico chiuse in avanzo nel 1875, un anno dopo che era stata emanata la prima legge bancaria organica e che era stata stabilizzata la situazione degli istituti di emissione; nel 1876 la Sinistra prese il potere e vi rimase per circa un ventennio, riuscendo ad abolire il corso forzoso fra il 1881 e il 1883: grazie a un ingente prestito in oro stipulato all'estero dal Tesoro, si fece il cambio alla pari di gran parte dei biglietti costituenti la circolazione per conto dello Stato, che dal 1874 erano emessi, senza copertura, dal Consorzio obbligatorio fra gli istituti di emissione creato dalla legge bancaria di quell'anno.

La congiuntura interna, di conserva con quella internazionale, prese ad aggravarsi verso la metà degli anni Ottanta e alla fine del decennio le banche di emissione si trovarono coinvolte in una crisi di immobilizzazione di grandi dimensioni (pari a circa un ventesimo del reddito nazionale lordo ai prezzi correnti). Alcuni istituti di credito mobiliare e immobiliare fallirono; le banche di emissione, ispezionate nel 1889 dagli uffici governativi di sorveglianza, rivelarono la loro situazione di crescente difficoltà, che non riuscì a rimanere a lungo celata all'attenzione del Parlamento. La gravità della crisi indusse il Governo a presentare nel 1893 un progetto che prevedeva la costituzione della Banca d'Italia mediante la fusione dei tre istituti di emissione costituiti in forma di società per azioni e la liquidazione della banca dove erano stati scoperti reati e malversazioni. La crisi della Banca Romana fu dunque l'evento che ripropose con urgenza la questione dell'unificazione.

3. Il dibattito nel periodo più antico (1843-1853)

Nel ventennio precedente l'unificazione politica, il dibattito sull'unificazione degli istituti di emissione avvenne soprattutto

negli stati sabaudi e, in pratica, oltre che sulla stampa torinese, nei lavori del Parlamento subalpino. È soprattutto alla parte dominante che vi ebbe il conte di Cavour — deputato, ministro delle Finanze e presidente del Consiglio — che si devono i documenti più interessanti su cui si riferirà in questo paragrafo. Dalle discussioni parlamentari sui provvedimenti di legislazione bancaria del periodo che va dal 1843 al 1853, durante il quale egli portò avanti intensamente la «tessitura» dell'unificazione politica italiana, si riesce a comprendere la difficoltà del compito che egli si era posto. Di questa documentazione la Fondazione Luigi Einaudi torinese pubblicò una raccolta, molto ben commentata e quasi completa, alla fine degli anni Sessanta ed è di essa che ci si è potuti fortunatamente avvalere nella circostanza qui considerata¹⁴.

Liquidata l'eredità passiva delle guerre napoleoniche con la sistemazione del debito pubblico, conclusa l'unificazione monetaria del Regno e superata la congiuntura dei primi anni della Restaurazione, si ottenne il pareggio finanziario, poco tempo dopo l'assunzione al trono di Carlo Alberto, nell'esercizio 1836, e contemporaneamente furono fatti cadere gradualmente i vincoli più pesanti alla vita economica interna. Le spese per opere pubbliche divennero, però, elevate anche prima dell'avvio delle costruzioni ferroviarie.

Gli effetti e le finalità di una politica finanziaria espansiva non potevano, peraltro, non investire i problemi del credito, uno dei settori che era rimasto fra i più arretrati nell'economia sabauda. Secondo alcuni studiosi, all'inizio del regno di Carlo Alberto in tutto il Piemonte non vi erano che due case bancarie private di una certa importanza: la Barbaroux & Tron e la Nigra & Fratelli e Figli; v'era, però, un gran numero di piccoli banchi, serrato entro vecchi schemi e circondato da mille cautele¹⁵. Dallo sviluppo della ricchezza e dell'attività produttiva di quel periodo, soprattutto in agricoltura, quelle vecchie banche non avevano tratto profitto, né v'era stato avanzamento nel porto di Ge-

Cfr. E. Rossi e G.P. Nitti, Banche Governo e Parlamento negli stati sardi.
 Fonti documentarie (1843-1861), 3 voll., Fondazione Luigi Einaudi, Torino 1968.
 Cfr. V. Pautassi, Gli istituti di credito e assicurativi e la borsa in Piemonte dal 1831 al 1861, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma 1961, p. 293.

nova, dove si svolgeva un notevole volume di operazioni di commercio internazionale: in particolare, importazioni di cereali ed esportazioni di seta grezza e lavorata.

La spinta al rinnovamento delle strutture creditizie, avviata da alcuni banchieri maggiori, sembra sia stata accelerata dalla monarchia con alcuni provvedimenti che, anche se non inseriti in un piano organico, tendevano a risolvere problemi sorti in quegli anni: il collocamento di obbligazioni statali, la costituzione di una cassa erariale di riserva, la concessione di prestiti a privati contro garanzia di titoli pubblici, particolarmente attiva durante la crisi serica del 1837-39. Nel 1844, infine, fu accolta l'istanza di un gruppo di uomini di affari genovesi intesa a fondare, in forma di società per azioni, la Banca di Genova, dalla quale trassero origine la Banca Nazionale prima e la Banca d'Italia poi¹⁶. Il conte di Cavour assunse responsabilità di governo nel 1850, ma è ampiamente provata la sua intensa attività condotta a Genova e a Torino dal 1835 al 1844.

Secondo recenti indagini, gli interventi personali cavouriani ebbero luogo in quattro distinti periodi sotto una veste differente e con effetti crescenti¹⁷. Il primo è il periodo citato, caratterizzato da ristagno produttivo, durante il quale il Cavour agì come semplice operatore economico, aperto e interessato alle innovazioni d'oltralpe. Nel secondo, dal 1844 al 1847, egli acquista il maggior merito nella fondazione delle due prime banche di circolazione, a Genova e a Torino, con la sua azione presso i banchieri e l'opera di persuasione presso gli organi di Governo e la burocrazia, restii a consentirne l'approvazione. Il terzo periodo, che fu di importante sviluppo economico, va dal 1848 al 1850 e coincise con la I guerra d'indipendenza; divenuto proprietario di un giornale, il conte era stato eletto deputato al Parlamento, dove operò efficacemente come persuasore dell'opinione pubblica, della Camera e del Governo. Nel quarto, dal 1850 al 1861, egli agì in prima persona come ministro delle Finanze e come presidente del Consiglio e fu il vero propulsore della politica bancaria piemontese.

Con la crisi militare e politica del 1847-49 la situazione fi-

¹⁶ Regie Patenti 16.3.1844, n. 437.

¹⁷ Cfr. C. Decugis, Banca e credito nel decennio cavouriano, UNICOPLI, Milano 1979, pp. 133-36.

nanziaria aveva perduto completamente la stabilità goduta durante il regno di Carlo Alberto. Durante tre anni di corso forzoso e di aggio dell'oro sulla carta, dal 1848 al 1851, il biglietto di banca si era, tuttavia, fatto conoscere da un pubblico crescente e s'era diffuso. Ma, ritornato poi in vigore il baratto in numerario, la circolazione non s'era più contratta¹⁸. Un fenomeno identico, ma in dimensioni quadruple e in un ambiente sociale e economico molto più eterogeneo, accadde nell'Italia politicamente unita un ventennio più tardi.

Ritornando per un momento all'inconsapevole accelerazione che in quegli stessi anni sarebbe stata impressa dalla monarchia al rinnovamento delle strutture creditizie degli stati sabaudi, mette conto di far cenno all'episodio, solitamente definito misterioso per le sue ignote motivazioni, ma anche per le pochissime notizie che su di esso si hanno, della costituzione di una società denominata «Banca d'Italia», che però, nonostante il nome, non può essere iscritta nella storia degli istituti di emissione del nostro Paese¹⁹. Il 30 marzo 1849 alcuni capitalisti formarono a Torino una società anonima, denominata, appunto, «Banca d'Italia, Società generale pel Piemonte», per la quale chiesero a termini di legge l'autorizzazione sovrana. Scopo sociale era il disimpegno di speculazioni bancarie, ma poi emerse il desiderio di dedicarsi all'emissione dei biglietti, sebbene nulla in proposito fosse risultato al Consiglio di Stato (doc. 1).

Malgrado le più ampie promesse di garanzia e le calorose raccomandazioni espresse da autorevoli personaggi, nei dodici mesi successivi vi furono contrasti e scontri, nel Governo e in Parlamento e l'11 marzo 1850 la Camera di commercio torinese diramò un avviso immotivato di scioglimento della società, pubblicato nella Gazzetta Piemontese n. 69 sotto la stessa data. Rossi e Nitti concludono sull'episodio in questi termini: «In considerazione dell'importanza dell'iniziativa e dei nomi dei personaggi che l'appoggiarono e ne favorirono la realizzazione, contro il parere dei vari organi dello Stato e nonostante la decisa opposizione del cartello bancario, una ipotesi appare abbastanza plausibile: ci troviamo forse di fronte al primo caso di speculazioni

Cfr. G. Di Nardi, Le banche di emissione in Italia nel sec. XIX, UTET, Torino 1953, pp. 9-73.
 Cfr. Rossi e Nitti, op. cit., vol. I, pp. 275 e sgg.

bancarie a livello di corte, del tipo di quelle che si dovevano verificare più tardi intorno ad Umberto I, ai tempi dello scandalo della Banca Romana»²⁰. Il Cavour vi rimase affatto estraneo.

Il problema di politica economica e bancaria più ampiamente discusso e frequentemente affrontato dal Parlamento subalpino fu quello classico dell'unicità o pluralità delle banche di emissione, ovvero, come allora anche si diceva, il problema del monopolio o della libera concorrenza nel settore bancario. Nei primi tempi e in alcuni dei dibattiti, esso non fu impostato, tuttavia, in termini esatti, poiché non si tenevano concettualmente distinti gli istituti di emissione dalle altre banche, di deposito e sconto. peraltro nel regno sardo inesistenti; tanto che gli istituti di emissione operarono proprio in funzione del credito che concedevano ed era opinione corrente, negli ambienti finanziari più qualificati, nei circoli politici e in quelli burocratici, che l'autorizzazione a emettere biglietti al portatore, convertibili a vista in numerario, fosse un'implicita conseguenza dell'autorizzazione, che il Governo era libero di concedere o rifiutare, a costituire una banca con la figura giuridica di società anonima per azioni.

Ne seguiva che, se il Governo dava la concessione, non poteva poi legittimamente negare il diritto della banca a emettere biglietti, ed eventualmente a sostituirli con titoli di credito come assegni di conto corrente o cambiali tratte sulla banca debitrice, meno idonei in ogni caso a fungere da mezzi di scambio monetario, perché soggetti a una scadenza legale fissa, trasmissibili solo per girata ed emessi da ordinanti di cui pochi potevano conoscere la firma che li rendesse idonei alla circolazione. La banca emittente dei biglietti era obbligata, naturalmente, verso i portatori, a convertirli in specie metalliche auree o di altro metallo legale, su semplice richiesta, e perciò teneva costantemente in cassa una scorta di specie metalliche utili come riserva.

L'emissione di biglietti sarebbe divenuta un privilegio, come in effetti accadde per due volte tra il 1848 ed il 1859 nel Regno di Sardegna, solamente quando il Governo avesse sollevato la banca emittente dall'obbligo del cambio a vista dei biglietti e avesse imposto agli operatori sul mercato di accettarli come mo-

²⁰ Ivi, p. 279.

neta sonante; quando il caso si verificò, e di questo si discusse talvolta anche negli stati sardi, i biglietti non sarebbero più stati titoli di credito, ma specie cartacee legali, e l'istituto emittente si sarebbe potuto trasformare in uno stabilimento monetario prevalentemente impegnato nel finanziamento dello Stato, come di fatto poi accadde tra il 1866 ed il 1874.

In relazione a questi principi, i documenti consultivi del Governo sul progetto di costituzione della Banca di Genova (doc. 2), non sottoposero ad alcun esame particolare la facoltà di emettere biglietti prevista dagli statuti, che ricalcavano fedelmente quelli della Banca di Marsiglia, nata nove anni prima (1835). Né le Patenti del marzo 1844²¹ che li approvarono diedero alcun rilievo alle operazioni che l'istituto avrebbe potuto compiere come banca di emissione, tanto che negli statuti essa fu denominata banca di sconto, di depositi e di conti correnti. La stessa scarsa attenzione alla funzione di istituto di emissione emerge anche dallo statuto della Banca di Torino, emanato nel 1847 sulla falsariga di quello della Banca di Genova e da quello della Banca Nazionale, che trasse origine dalla fusione delle due banche menzionate.

Non si ritenne necessario fissare per legge un limite massimo, fisso o proporzionale, all'emissione, valutando che il mercato, con le sue forze, e il movimento degli affari, con la sua dinamica, fossero idonei a mantenere in equilibrio le quantità circolanti rispetto ai bisogni. Su questo punto vi furono polemiche in Parlamento fra il conte di Cavour e il senatore Carlo I. Giulio, senza che ne sortisse, però, il concetto di inflazione creditizia, né che si collegasse l'andamento dei conti con l'estero con la convertibilità monetaria, argomento che sarà affrontato in Italia trent'anni dopo. Né si considerarono i problemi dell'incompatibilità fra la pluralità di istituti di emissione in concorrenza fra loro, e il corso forzoso.

Nel febbraio 1850 ebbe inizio alla Camera la discussione dell'interpellanza Farina, che si concluse nel giugno seguente con l'approvazione della prima legge bancaria del Regno di Sardegna²². In quella occasione il conte di Cavour intervenne più volte

 ²¹ Ci si riferisce alle Regie Lettere Patenti 16.3.1844, n. 437, che istituirono la Banca di Genova e approvarono il suo statuto.
 ²² Si trattava della legge 9.7.1850, n. 1050, che convertì in legge il decreto

e con vivacità; ciò è anche spiegabile col crescente intervento parlamentare in materia di politica bancaria governativa, anche per la circostanza che due anni prima era stato introdotto il regime rappresentativo e l'attenzione del Parlamento doveva necessariamente estendersi anche a queste materie.

L'emanazione nel dicembre 1849 del decreto che sancì la fusione dei due istituti di emissione sabaudi (doc. 3)23, avvenuta su iniziativa del Governo presieduto da Massimo d'Azeglio durante la vacanza parlamentare precedente l'inaugurazione della nuova legislatura, era stata una sfida a quella parte della Camera che non si era ancora ripresa dalla sconfitta elettorale e che osteggiava la politica bancaria governativa. Il deputato Paolo Farina, pertanto, presentò il 31 gennaio 1850 un'interpellanza per sapere: a) come la Banca di Genova avesse potuto modificare sostanzialmente il suo statuto, fondendosi con quella di Torino, senza ottenere l'autorizzazione del Parlamento; b) se il Governo pensava che, dopo la fusione della Banca di Genova con quella di Torino, che aveva raddoppiato la possibilità di disporre di specie in metallo, fosse corrispondentemente aumentata la quantità di biglietti a corso forzoso che la Banca Nazionale era autorizzata ad emettere; c) se il Governo riteneva di poter obbligare la Banca Nazionale a ritirare dalla circolazione un ammontare di biglietti eguale a quello che ratealmente le restituiva, malgrado che tale obbligo non fosse stato espressamente affermato dal decreto del 7 settembre 1848, n. 784, che aveva introdotto il corso forzoso.

Ascoltate nella tornata del 6 febbraio 1850 le risposte del ministro Nigra e la replica del Farina, l'opposizione attaccò il Governo, per bocca dell'on. Pescatore, spostando immediatamente il dibattito dal terreno tecnico-economico, cui avrebbe voluto restringerlo il ministro, a quello politico e costituzionale, sul quale era facile accusare il Gabinetto di aver usurpato i poteri del legislativo per attuare una politica bancaria che andava soltanto in favore di determinati gruppi e consentiva al Tesoro di procurarsi mezzi ingenti facendo ricorso a un istituto privato, senza un

^{14.12.1849,} n. 969, che aveva approvato la fusione dell'istituto genovese con quello torinese e il suo nuovo statuto.

²³ Questo testo è importante perché fu la base normativa dello statuto del 1859, che rimase in vigore, con qualche modificazione, praticamente fino alla fondazione della Banca d'Italia, nell'agosto del 1893.

controllo del Parlamento. Il ministro Galvagno si difese debolmente, tanto che, il giorno seguente, il giornale «Il Risorgimento» cercò di venirgli in aiuto, riprendendo la non facile dimostrazione che, a differenza delle banche di Londra e di Parigi, la Nazionale non era affatto privilegiata e che, conseguentemente, la creazione del nuovo istituto, non costituendo deroga al diritto comune, poteva essere autorizzata dal solo esecutivo, a norma dell'art. 46 del Codice di Commercio, come qualsiasi altra società anonima.

Il giorno dopo, in Parlamento, i ministeriali tentarono di ricondurre la discussione su un terreno a essi più favorevole. Dopo l'intervento di Galvagno, entrò in scena Cavour, il quale lasciò abilmente da parte i problemi di legittimità e spostò il tema del dibattito nuovamente sul piano dell'opportunità: affermò, infatti, che la costituzione della Banca di Torino aveva dato risposta alle necessità del commercio torinese, ma che l'avvenire dell'istituto dipendeva direttamente dalla sua fusione con la Banca di Genova. Dopo alcuni interventi inconcludenti, la discussione si chiuse con un sostanziale successo della maggioranza e la questione della legittimità restò sommersa dalla massa di argomenti tecnici, più o meno interessati, che seguirono (doc. 4).

L'8 febbraio, il seguito della discussione si basò sugli interventi del ministro Nigra e del conte di Cavour, con la opposizione che si cimentò a controbattere gli argomenti tecnici della maggioranza e, a conclusione, un suo rappresentante, Ottavio Thaon di Revel, chiese che il Governo presentasse un disegno di legge bancaria, per impedire che si ripetessero inconvenienti come quelli lamentati. Nominata una commissione ad hoc, la sua proposta fu presa in considerazione nel giugno 1850, salvo uno strascico di discussione nella tornata del 15 febbraio. In giugno l'atmosfera era assai mutata e, sul piano tecnico, la nuova legge riuscì a dare soddisfazione ai fautori di un unico grande istituto di emissione centrale.

La legge del 9 luglio 1850, n. 1050, rivestì grande importanza sotto più di un profilo, ma soprattutto recò chiarezza in un settore dove mancava. Due anni più tardi, per esempio, allorché il conte di Cavour volle potenziare la Banca Nazionale per accrescere la capacità del suo Governo di attuare il programma economico che era alla base della preparazione di quello politico a più lunga scadenza, il precedente dibattito e la normativa in vi-

gore avevano spianato largamente il terreno e avevano mostrato che era possibile legiferare con rapidità ed efficienza quando le idee erano chiare. A prescindere dal significato politico immediato la nuova legge soddisfece sul piano tecnico le aspettative dei fautori di quel grande unico istituto di emissione cui ambiva il Cavour, pur non escludendo la possibilità di creare altre banche di emissione (la Banca di Savoia nacque, infatti, nel 1851): né deluse le speranze degli azionisti e del pubblico che reclamavano la cessazione del corso forzoso, anche se non risolse, come Cavour avrebbe voluto, il problema del servizio di tesoreria statale, in favore di più stretti rapporti fra erario ed istituto di emissione.

Il 20 luglio 1850 Cavour scrisse sulle colonne de «Il Risorgimento» che, se fosse dipeso da lui, il provvedimento avrebbe dovuto essere finalizzato a: determinare la Banca Nazionale a raddoppiare o, almeno, ad aumentare in misura consistente il suo capitale; promuovere lo stabilimento di succursali nelle principali città del Regno di Sardegna (Chambery, Nizza, Alessandria, Vercelli, Cagliari); introdurre, come nel 1844 era stato fatto in Inghilterra su proposta di sir R. Peel, il corso legale dei biglietti, già ridivenuti convertibili, per tutte le transazioni. Nominato ministro e poi presidente del Consiglio, Cavour tradusse in progetti di legge le idee di quell'articolo, pur sapendone realizzabile nell'immediato solo una parte.

Il 24 maggio 1851, come ministro reggente il dicastero delle Finanze, presentò alla Camera un progetto che si proponeva di conseguire il primo ed il terzo di quegli obiettivi (doc. 5). Fu un vero e proprio insuccesso parlamentare, a causa soprattutto dei pericoli che furono visti nel privilegio del corso legale, lesivo della libertà di concorrenza. Sospetti di collusione fra esponenti del gruppo ministeriale e dirigenti della Banca Nazionale pesarono in senso negativo non solo sull'opposizione, ma anche sui deputati della maggioranza e l'8 luglio, dopo sei giorni di dibattito (doc. 6), la discussione fu aggiornata e la sessione della Camera chiusa.

La tenacia del proponente non si smentì neppure in quella occasione ed il 19 marzo 1852 egli presentò un altro progetto di legge con identiche finalità, discusso e approvato per la parte relativa all'aumento di capitale; l'esito fu invece negativo sulla spinosa questione del corso legale (docc. 7-8). Dato che la rela-

zione introduttiva del secondo progetto fu presentata dall'on. Mellana, si ritiene interessante riportare quanto il Cavour ebbe a dire nella seduta del 23 giugno, intervento che contiene un preciso giudizio sul dilemma della libertà e unicità di emissione (doc. 8). Pare, peraltro, che, nelle more dell'approvazione, un forte gruppo finanziario ligure piemontese si fosse costituito in società anonima, con lo scopo dichiarato di fondare un grande istituto di emissione, denominato Banca Sarda, con un capitale di sedici milioni e che ciò avesse destato serie preoccupazioni nella Banca Nazionale; il 18 maggio 1852 il Consiglio di Stato diede parere sfavorevole alla concessione dell'autorizzazione²⁴.

Col rimpasto del Gabinetto presieduto dal d'Azeglio e la sostituzione del Cavour (Finanze e Marina) con il Cibrario e il La Marmora, la questione si risolse e si raggiunse un accordo con la Banca Nazionale per apportare al testo del progetto le modificazioni che lo resero accettabile alla Camera, tra cui la soppressione delle disposizioni sul corso legale e sul servizio di tesoreria statale. Il 5 luglio 1852, dopo brevissima discussione, il Senato approvò all'unanimità l'articolato della legge dell'11 luglio 1852, n. 1397. Con essa fu approvato il raddoppio del capitale a 32 milioni, l'apertura di succursali a Nizza Marittima, a Vercelli e in una terza località da designare, la concessione di anticipazioni al Tesoro e alcune norme amministrative minori.

In quegli anni la congiuntura economica degli stati sabaudi era intanto migliorata e l'attenzione del Governo si stava volgendo verso la spedizione in Crimea, la penultima tappa del programma politico a lunga scadenza del conte di Cavour. La struttura bancaria del Regno di Sardegna s'era affermata e, per qualche tempo, non ci fu altro intervento.

Prima della proclamazione del Regno d'Italia e mentre si procedeva all'annessione della Lombardia, con la conseguente apertura a Milano di una terza sede regionale della Banca Nazionale, fu elaborato e discusso a Torino nell'estate del 1859 un nuovo statuto, che fu approvato con il decreto del 1° ottobre 1859, n.

²⁴ Ferrara ritiene che la vicenda della fondazione della nuova banca fosse solo un mezzo per fare pressioni sulla Banca Nazionale. Cfr. F. Ferrara, *Notizia sui banchi degli Stati Sardi*, in Biblioteca dell'Economista, Torino 1857, 2^a serie, vol. VI, p. CCCXXII.

3622; i suoi centocinque articoli, in massima parte nuovi, entrarono in vigore dalla stessa data (doc. 9)²⁵.

4. I tentativi di unificazione del periodo di transizione (1862-1883)

Nel quadro della strategia di espansione territoriale e patrimoniale attuata durante la prima metà degli anni Sessanta, già dalla fine del 1862 la Banca Nazionale aveva avviato con gli amministratori e gli azionisti della Banca Nazionale Toscana la discussione di un progetto di fusione e ne era anche stato abbozzato uno studio di fattibilità, esaminato da tecnici e giuristi.

Le trattative, per i contrasti insorti fra le due parti, non arrivarono però alla definizione di un'ipotesi di accordo. Il ministro Manna presentò allora di sua iniziativa il 3 agosto 1863 un progetto di legge per la fondazione della Banca d'Italia (doc. 10), che non mancò di alimentare un vivace dibattito fra gli specialisti²⁶.

Il ministro Manna nella relazione introduttiva auspicava che il nuovo ordinamento potesse prendere le mosse dal 1° gennaio 1864, ma il Senato esaminò il progetto con qualche ritardo. Il 21 gennaio la commissione parlamentare incaricata dell'esame del disegno di legge presentò la sua relazione, fortemente critica sull'impianto amministrativo decentrato che Manna aveva disegnato per la nuova Banca d'Italia²7. Il 21 marzo il Senato approvò il progetto, seguendo sostanzialmente le linee suggerite dalla commissione. Rispetto al progetto originario le modificazioni più importanti riguardavano la composizione del Consiglio superiore della banca e l'accettazione dei suoi biglietti nelle casse dello Sta-

²⁵ Lo statuto del 1859 è ricordato come fonte classica della disciplina tecnica degli istituti di emissione italiani nella nostra letteratura storica. Salvo variazioni marginali, dovute essenzialmente agli adeguamenti a nuove disposizioni di legge emanate nel corso del tempo, esso rimase operante praticamente fino alla fondazione della Banca d'Italia, nell'agosto del 1893, e anche il nuovo statuto di quell'anno ne trasse importanti spunti operativi ed amministrativi, una parte dei quali è sopravvissuta fino ai nostri giorni.

²⁶ Cfr., tra gli altri, G. Boccardo, La Banca d'Italia. Considerazioni, Genova 1863. Il Boccardo era divenuto il leader della tendenza pro-unificatrice. Per una rassegna dell'ampia bibliografia prodotta in quel periodo si veda E. Vitale, La riforma degli istituti di emissione e gli «scandali bancari» in Italia 1892-1896, Archivio storico della Camera dei Deputati, Roma 1972, vol. I, pp. 387-97.
²⁷ AP, CD, Legislatura VIII, sess. 2ª, Documenti, n. 207-A.

to, che nel progetto Manna era obbligatoria e che il Senato considerò invece facoltativa e sottoposta all'approvazione del ministero delle Finanze.

Il 18 aprile il disegno di legge fu sottoposto all'esame della Camera insieme a una relazione in cui Manna raccomandava di vietare alla nuova banca le anticipazioni su sete e di rivedere il meccanismo per l'elezione del Consiglio superiore, richieste accolte dalla commissione incaricata di esaminare il progetto. Essa discusse a lungo anche il problema dell'accettazione dei biglietti nelle casse dello Stato e dell'attribuzione a essi del corso legale, ma non ritenne opportuno modificare quanto deciso su questo punto dal Senato.

L'assemblea non fece però in tempo a esaminare il progetto prima delle vacanze estive. In autunno poi alcuni fatti nuovi (soprattutto l'ingresso di Sella nel Governo e lo spostamento della capitale da Torino a Firenze) mutarono la situazione e determinarono l'abbandono del progetto Manna. Le due banche furono sollecitate a stipulare nuovi accordi, che si concretizzarono nella convenzione dell'11 marzo 1865, recepita nel progetto che il ministro delle Finanze Sella, di concerto con quello di Agricoltura, Industria e Commercio Torelli, presentò alla Camera il 13 marzo 1865 sotto l'ormai tradizionale oggetto della fondazione della Banca d'Italia (doc. 11).

La relazione del ministro Sella costituì sul piano tecnico un notevole avanzamento in confronto alle due relazioni antecedenti del ministro Manna. Oltre a una più precisa identificazione dei pro e dei contro la fusione delle due banche di emissione nazionali, il Sella si pose il problema della buona ed efficace rappresentanza degli interessi locali, che preoccupava il Parlamento, e quello dell'opportunità di evitare un allontanamento dallo statuto piemontese del 1859 per quel che riguardava il congegno amministrativo, per un desiderio espresso dall'istituto torinese. Inoltre, furono analizzati con una certa attenzione gli aspetti formali e sostanziali della figura giuridica privata della nuova banca unica e la questione della nomina del governatore. Infine, vi era la richiesta motivata di istituire un apposito ufficio speciale di vigilanza governativa, separato da quello della normale supervisione delle società anonime e di fissare per legge i poteri del Regio Censore, organo attraverso il quale il Governo aveva la possibilità di vigilare sull'amministrazione della Banca.

Il progetto Sella-Torelli non fu tuttavia approvato dal Parlamento prima della scadenza della convenzione. Il Governo, allora, fortemente interessato a favorire l'impianto della maggiore banca di emissione in quella che era da poco diventata la nuova capitale del Regno, decise di intervenire d'autorità e col decreto reale del 29 giugno autorizzò la Banca Nazionale ad aprire una sede a Firenze (trasferendo colà l'amministrazione centrale e la sede legale della Banca) e ad aumentare il suo capitale da 40 a 100 milioni, riservando 15 mila delle 60 mila nuove azioni all'eventuale operazione di fusione con la Banca Nazionale Toscana.

La nuova normativa ebbe l'effetto di indurre la Banca Toscana, timorosa della concorrenza della nuova venuta, a fare pressione per pervenire sollecitamente all'ipotesi di fusione. In questa prospettiva le due banche stipularono l'11 ottobre 1865 una nuova convenzione che ricalcava fedelmente la precedente e che fu recepita nel decreto del 23 novembre 1865 n. 2585. Il progetto per la conversione in legge di questo decreto (doc. 12) non fu però discusso dal Parlamento a causa dell'interpellanza Nisco del 19 dicembre 1865, che ebbe l'effetto di congelare il progetto governativo. Successivamente l'introduzione del corso forzoso (1° maggio 1866) complicò ulteriormente le cose e rese la situazione della Banca Toscana ancora più difficile.

Il 10 ottobre 1866 fu stipulata una nuova convenzione che prevedeva in sostanza l'incorporazione della Banca Toscana da parte di quella Nazionale. Contrariamente all'opinione dei due contraenti non fu però possibile approvare la convenzione con un mero decreto reale, perché il Consiglio di Stato espresse l'avviso che, essendo in discussione lo scioglimento della Banca Toscana, fosse necessaria una disposizione di tipo legislativo.

Nonostante le pressioni della Banca Toscana, la questione della fusione rimase accantonata per quasi un triennio, durante il quale la commissione parlamentare d'inchiesta per l'abolizione del corso forzoso si espresse nettamente contro ogni forma di monopolio dell'emissione (doc. 13).

Le trattative per la fusione ripresero all'inizio del 1869. Il 14 gennaio i delegati delle due banche concordarono una dichiarazione con la quale gli effetti della convenzione del 10 ottobre 1866 erano prorogati al 31 luglio 1869. Il 21 gennaio il ministro delle Finanze Cambray-Digny presentò un progetto di legge per l'approvazione della convenzione. Il progetto fu poi ritirato e sostituito il 24 maggio da un nuovo progetto che, accanto all'ap-

provazione della convenzione, prevedeva l'attribuzione del servizio di tesoreria alla Banca Nazionale in tutto il territorio del Regno (doc. 14). La commissione della Camera incaricata di esaminare il progetto di legge, con una lunga e articolata relazione firmata da Ferrara, Seismit-Doda e Torrigiani, si espresse però contro la sua approvazione, in ciò riflettendo gli orientamenti della maggioranza dell'assemblea, favorevole a un regime di pluralità degli istituti di emissione. Con questa relazione venne posta per oltre un ventennio la parola fine a qualsiasi ipotesi di fusione fra le banche e la legge del 1874, frutto di un compromesso fra le due opposte tendenze, sanzionò successivamente lo statu quo.

Le cause del descritto fallimento dell'ipotesi di fusione sono molteplici: le vicende parlamentari e politiche, taluni disaccordi fra le due banche da fondere, inconvenienti per il trasferimento della direzione generale della Banca Nazionale da Torino a Firenze, mutamenti negli indirizzi dei Governi in carica, la guerra contro l'Austria, le perturbazioni sui mercati monetari e finanziari e il corso forzoso dei biglietti, l'inconciliabile scontro fra gli interessi regionali e i loro rappresentanti in Parlamento e, non ultima, la tenace rivalità del Banco di Napoli²⁸. Da ultimo, anche per la somiglianza con alcune delle prese di posizione del ministro Sella e dei termini usati nella sua relazione del 1865, è sembrato al curatore che una qualche influenza ritardatrice avesse potuto esercitare la circostanza che, nella primavera del 1865, il premier inglese Gladstone cercasse di rimuovere dalla normativa di quel paese alcune anomalie simili ai difetti lamentati da taluni in Italia, mediante quello che poi divenne il Country Note Issues Bill, il quale vietò lo stabilimento di filiali londinesi da parte delle società ordinarie di credito emittenti²⁹.

5. Il periodo conclusivo (1889-1892)

Nella seconda metà degli anni Ottanta l'iniziativa del dibattito passò dagli ambienti politici e governativi a quelli degli studiosi di economia e finanza. È anche importante rilevare che no-

²⁸ Cfr. De Mattia, L'unificazione monetaria, cit., p. 135. ²⁹ Cfr. Smith, op. cit., p. 20.

tevoli mutamenti erano intanto avvenuti nel mercato della moneta e del credito e che la sovrastruttura finanziaria aveva ormai assunto un assetto meno embrionale. Fino all'abolizione del corso forzoso, nel 1881-83, il tema dell'unicità e pluralità di emissione era stato dominato dal dibattito sul ripristino della convertibilità dei biglietti in moneta metallica, dato che una quota cospicua delle riserve auree italiane s'era andata concentrando nelle casse degli istituti di emissione e, spesso, il baratto delle banconote veniva imposto ai loro sportelli o in biglietti dello Stato o, prima del 1883, in sottomultipli di biglietti consortili.

Dal 1887, in relazione alla depressione agricola di tutti i paesi europei e come riflesso della guerra doganale con la Francia e della speculazione edilizia a Roma, la situazione economica divenne difficile e determinò un disagio crescente del sistema bancario, che alla fine sboccherà nella crisi degli istituti di emissione. Nel 1887 i ministri Grimaldi e Magliani presentarono in Parlamento un progetto per il riordinamento degli istituti³⁰. Esso non ebbe fortuna, ma è verosimile che, dopo un lungo silenzio, richiamasse l'attenzione di alcune élites, se quasi subito presero ad agitarsi sulla stampa economica specializzata, le discussioni sul problema del riordinamento degli istituti di emissione³¹.

Scomparsi dalla scena finanziaria Depretis e Magliani e venuto alla ribalta Francesco Crispi, nel 1889 il suo Governo aveva presentato per ben due volte, ad iniziativa prima di Miceli, ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e poi dello stesso Miceli e di Giolitti, ministro del Tesoro³², un progetto diretto soprattutto ad affrontare i problemi del limite della circolazione e della riscontrata, mantenendo un equilibrio di interessi fra la Banca Nazionale e le minori. Crispi aveva invece in mente la fondazione di un'unica Banca d'Italia in regime di monopolio e nel 1890 avrebbe anche preparato un progetto orientato in questo senso, cui non sarebbero stati estranei suggerimenti della stessa Banca Nazionale (doc. 15)³³, avversato, peraltro, dai ministri Grimaldi e Miceli.

³⁰ AP, CD, Legislatura XVI, sess. 2^a, Documenti, n. 12.

³¹ Cfr. La questione bancaria, in «L'Economista», anno XVII, vol. XXI, 26 gennaio 1890, n. 821, pp. 49-51.

³² AP, CD, Legislatura XVI, sess. 3^a, Documenti, n. 125; AP, CD, Legislatura XVI, sess. 4^a, Documenti, n. 73.

³³ Alla fine del 1889 il direttore generale Grillo aveva presentato a Crispi un progetto in questo senso (doc. 15).

La fonte di questa notizia³⁴ trova conferme documentarie solo di seconda mano³⁵, mentre sarebbe oltremodo interessante se l'ipotesi crispina potesse essere accertata per vedere se a Giolitti, che tre anni dopo l'avrebbe poi sostanzialmente tradotta in realtà, fosse stata tramandata dallo stesso Crispi. È nota e ampiamente confermata l'idiosincrasia di Crispi verso i numeri e l'amministrazione, in particolare verso quella finanziaria; ma è anche conosciuta la sua familiarità col principe di Bismarck, dal quale ottenne più volte aiuti per il rafforzamento delle banche miste e del mercato dei titoli statali e con il quale non è affatto da escludere che avesse potuto scambiare opinioni circa le modalità della formazione e dell'irrobustimento della grande banca di emissione tedesca monopolista, la Reichsbank.

I due ministri di Crispi, avversari della sua idea per una banca unica monopolista in Italia, gli sottoposero il 9 gennaio 1891 un loro progetto che ricalcava i due precedenti del 1889, favorevoli agli istituti minori, che non avevano ottenuto successo. Invece, sotto gli auspici personali di Crispi, il 16 gennaio 1891 fu stipulata tra la Banca Nazionale nel Regno e la Toscana una convenzione per la loro fusione: inoltre furono esercitate dal Governo pressioni sulla Romana e la Toscana di Credito affinché si associassero, con la prospettiva di escludere dalla funzione di emissione i banchi meridionali (doc. 16). Peraltro, il 30 gennaio il Gabinetto Crispi cadde ed i nuovi ministri del Tesoro (Luzzatti) e di Agricoltura e Commercio (Chimirri) del Gabinetto Rudinì vararono la legge del 30 giugno 1891, n. 314, che, mentre lasciava immutata la situazione del privilegio a favore dei sei istituti esistenti, concedeva l'assenso parlamentare all'ingente incremento registrato nel 1890 dall'ammontare della circolazione. con una lieve modificazione della sua distribuzione a svantaggio della Nazionale e a vantaggio delle altre³⁶.

³⁴ Cfr. Vitale, op. cit., vol. I, p. 3.

³⁵ Cfr., per esempio, A. Monzilli, *Note e documenti per la storia delle banche d'emissione in Italia*, Città di Castello 1896, pp. 460 sgg. Dirigente ministeriale, l'autore di quest'opera fu coimputato, per corruzione e complicità in peculato, nei processi della Banca Romana ed espose gli avvenimenti in una luce atta a scagionarlo.

³⁶ Per effetto del R.D. 5.7.1891, n. 418, emanato dopo l'approvazione della legge del 30 giugno, alla Nazionale l'importo assegnato fu ridotto a 600 milioni e agli altri fu aumentato a 464,5 milioni. Cfr. Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del 1891, vol. 3, pp. 2482-85.

Grandi innovazioni non erano contenute neppure nel disegno di legge presentato in Parlamento da Rudinì, Luzzatti e Colombo il 1° aprile 1892, che anticipava la possibilità della fusione fra i tre istituti aventi la figura di società per azioni, oltre alla novità della costituzione di un consorzio fra tutti gli istituti, avente il compito di formulare in generale la politica bancaria, di fabbricare i biglietti e gestire i servizi di tesoreria statale, nonché di esercitare la vigilanza sui singoli istituti: un colosso compromissorio, che, tuttavia, fu utile anch'esso alla nascita della Banca d'Italia un anno dopo (doc. 17).

I diciassette mesi che corrono fra la presentazione del disegno di legge Rudinì-Luzzatti-Colombo e l'emanazione della legge che istituì la Banca d'Italia, la n. 449 del 10 agosto 1893, furono caratterizzati da un pressante succedersi di avvenimenti a livello economico, politico e giudiziario, che determinarono una forte contrapposizione di interessi, idee e personalità diverse; ma il vero protagonista della riforma degli istituti di emissione fu Giolitti, che la condusse in porto nel modo migliore dato il contesto in cui si trovò a operare.

Appendice

NOTA SULLE FONTI*

1. Considerazioni generali

Per la preparazione di questo volume sono state essenzialmente esaminate fonti archivistiche e a stampa. Solo marginalmente, e allo scopo di colmare qualche lacuna interpretativa, si è fatto ricorso alla pubblicistica dell'epoca. Il nucleo portante del volume sono le fonti a stampa e in particolare gli atti parlamentari sia del periodo preunitario che di quello successivo all'Unità.

2. Archivi e documenti consultati

Anche se la selezione dei documenti è stata orientata a privilegiare quelli a stampa rispetto a quelli tratti da fonti archivistiche, tuttavia non si è trascurato di esplorare questo tipo di documentazione. La ricerca svolta in questa direzione è stata anzi molto ampia. La maggiore attenzione è stata naturalmente dedicata all'ARCHIVIO STORICO DELLA BANCA D'ITALIA, che conserva anche carte della precedente Banca Nazionale nel Regno d'Italia, l'istituto che operava prima del 1893. La documentazione, che presenta larghi vuoti, non è raccolta in un fondo unitario, ma è invece conservata nei vari fondi di pertinenza che prendono il nome dai servizi svolti dalla Banca. Il più importante era a quell'epoca il servizio Segretariato, nel quale confluivano le pratiche segretariali — e quindi di carattere più generale, non aventi connotazioni specialistiche — prodotte dall'Amministrazione Centrale della Banca e specialmente dai suoi vertici, per i quali il servizio svolgeva le funzioni di segreteria. All'esame di questo fondo è stata prestata la maggiore attenzione. Esso, anche a causa della scarsa analiticità degli inventari dispo-

^{*} A cura di Sergio Cardarelli.

nibili, è stato esaminato integralmente, cartella per cartella. Quelle che contengono le carte della Banca Nazionale nel Regno sono le seguenti:

- cartt. 5-6 (deliberazioni dei consigli delle varie Camere di commercio sull'istituzione della Banca d'Italia, 1863-66);
 - cart. 7 (corrispondenza particolare, 1863-70);
 - cartt. 9-22 (opuscoli e articoli di giornale, 1858-89);
- cartt. 80-5 (decesso di Bombrini e nomina di Grillo a direttore generale, 1882);
- cart. 111 (incorporazione dello Stabilimento Mercantile di Venezia da parte della Banca Nazionale, 1866-67);
- cart. 112 (tentativo di incorporazione della Banca Romana, 1870):
- cart. 113 (proposta relativa all'istituzione di banchi di sconto e deposito, 1867-70);
 - cartt. 114-20 (contratti vari, 1853-93);
 - cart. 138 (lettere su vari argomenti, 1873-83);
- cart. 141 (lettere sulla circolazione dei vaglia e sulla riscontrata, 1885-92);
- cartt. 143-215 (pratiche relative all'istituzione di sedi, succursali e agenzie);
 - cart. 249 (modificazioni statutarie, 1859, 1861, 1865, 1872);
 - cart. 250 (progetti Majorana-Calatabiano del 1877 e del 1879);
- cart. 251 (documentazione sulla legge bancaria del 1874 e sui progetti Majorana-Calatabiano del 1877 e del 1879);
 - cart. 299 (ancora sulla legge del 1874);
 - cart. 300 (stampati relativi a progetti di riforma, 1881-89);
- cart. 309 (documentazione sui progetti di fusione degli anni Sessanta):
- cartt. 311-25 (segreteria amministrativa del Consiglio superiore, 1860-1926);
 - cartt. 336-46 (rapporti con i banchi meridionali);
- cartt. 347-71 (relazioni annuali inviate dalle filiali della Banca all'Amministrazione Centrale, 1868-1901);
- cart. 455 (progetto di riforma del Regolamento interno, 1889-1892);
 - cart. 504 (memorie e stampati);
 - cart. 513 (fascicoli di disposizioni interne, 1856-86);
 - cart. 514 (progetti di legge e stampati, 1883, 1885, 1892);
- cart. 736 (problemi relativi al cambio dei biglietti in valuta metallica, 1859-66);
 - cart. 756 (corrispondenza col Banco di Napoli, 187,4-93);
- cartt. 761-70 (documentazione relativa alla gestione pratica della legge bancaria del 1874);
 - cart. 922 (rapporti con la Banca Nazionale Toscana, 1861-65);

- cart. 994 (stampati, 1863-79);
- cop. 7 (trattative per la convenzione del 1891).

Gli altri fondi dell'Archivio storico della Banca sono stati esaminati non in modo integrale, ma selezionando le carte più interessanti sulla base degli inventari disponibili. Le pratiche consultate sono le seguenti.

Fondo Banca Nazionale nel Regno

Raccoglie le carte dell'800 che non è stato possibile collocare in altri fondi:

— cop. 1-6 (corrispondenza dell'Ufficio Liquidazioni, 1887-93).

Fondo Grillo:

- cart. 1 (appunti, stampati, memorie e corrispondenza relativa al riordinamento degli istituti di emissione, 1877-91);
- cart. 2 (stampati e appunti relativi a progetti di legge e a questioni monetarie internazionali, 1883-89);
- cart. 3 (materiale vario e stampati sulle convenzioni per la fondazione della Banca d'Italia, 1865-91);
 - cart. 4 (corrispondenza varia, 1891-93).

Fondo Segretariato - Banca di Genova

Composto di 26 cartelle, conserva parecchia documentazione (verbali, corrispondenza, stampati, ecc.) sull'attività delle banche di emissione piemontesi (Banca di Genova, Banca di Torino, Banca Nazionale) nel periodo preunitario.

Fondo Segretariato - Verbali del Consiglio superiore

Oltre ai verbali della Banca Nazionale, il fondo conserva anche i verbali dei consigli di reggenza degli istituti predecessori (Banca di Genova e Banca di Torino). Sono stati esaminati integralmente i verbali relativi ai seguenti periodi:

- aprile 1862/marzo 1866 (progetti di unificazione degli anni Sessanta);
 - dicembre 1873/luglio 1874 (legge bancaria del 1874);
- aprile 1879/luglio 1879 (progetto Majorana-Calatabiano del 1879);
 - dicembre 1880/luglio 1881 (abolizione del corso forzoso).

Fondo Studi

In questo fondo sono confluiti alcuni copialettere che si riferiscono al periodo precedente la nascita del servizio. I copialettere esaminati (19-22, 33, 34, 39, 125) rivestono qualche interesse ai fini della ricostruzione del progetto Crispi del 1891.

Se è vero che la ricerca archivistica è stata prevalentemente orientata verso l'Archivio storico della Banca d'Italia, tuttavia essa non ha mancato di estendersi verso altre direzioni. La più interessante per l'importanza del materiale raccolto è stata senza dubbio la ricerca svolta presso l'Archivio Centrale dello Stato. Le pratiche visionate sono le seguenti.

Fondo Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Serie Industrie - Banche - Società

- Busta 291 (Banca Nazionale, affari diversi, 1875-82);
- Busta 373 (voti per la formazione di una banca unica, 1891);
- Busta 374 (progetti di legge 1883, 1887, 1888, 1889, 1892);

Fondo Giolitti I vers.

— Busta 7 - fasc. 107 (relazione Biagini, 1889; disegno di legge del 1889 e corrispondenza varia).

Fondo Crispi - Roma

— Scat. 6 - fasc. 147 (corrispondenza Grillo-Crispi, 1889).

Fondo Crispi - Reggio Emilia

— Busta 7 - fasc. 13 (appunti di Crispi sulla riforma bancaria e sulla proroga del privilegio dell'emissione, 1891-92).

Fondo Crispi - Palermo

— Busta 38 - fasc. «Riordinamento bancario» (memorie, lettere e stampati sull'argomento, 1861-91).

Non si è infine trascurato di effettuare ricerche nelle carte di alcune personalità rilevanti del periodo. Le indagini in questa direzione, che pure sono apparse utili per avere qualche riscontro e per inquadrare meglio il clima e le problematiche del periodo, hanno però portato a risultati meno interessanti di quello che era lecito prevedere. Gli archivi personali consultati sono stati i seguenti.

Archivio Quintino Sella

Le carte dello statista biellese sono conservate presso la Fondazione Sella di Biella. L'archivio è organizzato in una serie politica (composta da un centinaio di pratiche), una serie di carteggi (lettere in arrivo e in partenza) e una serie di pratiche ministeriali. Della serie politica sono stati esaminati tutti i fascicoli; quelli che toccano più da vicino i temi della ricerca sono il 2, 4, 6, 17, 29, 30, che riguardano tematiche piut-

tosto eterogenee e relative tutte ai primi anni Sessanta del secolo scorso.

Archivio Luzzatti

Le carte Luzzatti sono conservate presso l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti di Venezia. Sono state consultate alcune cartelle di pratiche (162, 163, 166, 185, 208) e di corrispondenza (con Lacava, Giolitti, Grillo, Grimaldi, Mangili, Marchiori, Crispi, De Viti De Marco, Rudinì).

Accanto alle ricerche negli archivi, molto consistenti sono state anche quelle svolte sulle *fonti a stampa*. In particolare, sono stati raccolti ed esaminati tutti i progetti di legge presentati in Parlamento sul problema del riordinamento della circolazione e della riforma degli istituti di emissione. Di questi documenti sono stati selezionati quelli che proponevano l'unificazione degli istituti esistenti e che tendevano quindi ad affermare la validità del sistema della banca unica di emissione. Questi progetti sono stati inseriti nella documentazione pubblicata perché ritenuti dei momenti fondamentali — anche se non coronati da successo — sulla via della costituzione della Banca d'Italia.

3. Accessibilità degli archivi

La maggior parte degli archivi esaminati sono di proprietà statale (ACS) o di enti pubblici (Banca d'Italia), che sono tenuti per legge a consentire la consultazione delle carte da essi conservate rispettando determinati vincoli temporali.

Tuttavia anche gli archivi privati esaminati (Sella, Luzzatti) non frappongono di norma ostacoli agli studiosi interessati. Nel caso dell'archivio Quintino Sella è anzi sembrato che i suoi responsabili, nell'ambito di una politica mirante alla valorizzazione del patrimonio culturale posseduto, incoraggino la ricerche anche tramite l'assistenza e l'aiuto prezioso fornito dal personale della Fondazione. In linea generale la documentazione è ben conservata e la sua analisi non determina particolari problemi per gli studiosi.

4. Documentazione disponibile

Da un punto di vista generale si può affermare che, nonostante i vuoti e le lacune riscontrati nel corso della ricerca, la documentazione disponibile consente in linea di massima di ricostruire i momenti qualificanti del processo di unificazione delle banche di emissione in Italia.

Questo è vero soprattutto per la ricostruzione della posizione as-

sunta dalla maggiore banca dell'epoca — la Banca Nazionale nel Regno —, nei confronti della quale è stato indirizzato il maggiore sforzo di analisi. Il fondo Segretariato conserva infatti le più importanti pratiche sui momenti legislativi più importanti (legge del 1874, abolizione del corso forzoso, ecc.) e sui progetti di legge di riordinamento del sistema dell'emissione presentati dal Governo nel trentennio successivo all'Unità (progetti del 1861, progetto Manna del 1863, progetto Sella-Torelli del 1865, progetti di riordinamento della Sinistra nel 1877 e nel 1879, progetti di riordino della circolazione e del sistema degli istituti di emissione degli anni Ottanta). Questa documentazione consente in linea di massima di ricostruire le vicende delle banche di emissione nel secolo scorso, soprattutto se essa viene integrata e arricchita con l'esame dei verbali del Consiglio superiore della Banca Nazionale, che sono integralmente disponibili.

Il «punto di vista» analitico consentito da questo tipo di documentazione è naturalmente «di parte» e andrebbe riequilibrato con documenti provenienti dagli altri istituti di emissione o meglio di fonte governativa. Per i primi, vista l'onerosità della ricerca e il taglio dato alla scelta dei documenti, si è rinunciato ad effettuare ricerche sistematiche. Per i secondi ci si è trovati invece di fronte a larghi vuoti nella documentazione versata all'Archivio centrale dello Stato dal ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, nella quale è possibile rinvenire solo poche pratiche intestate ai grandi momenti della storia bancaria dell'800. In questa direzione più fortunato si è rivelato l'esame delle carte di Crispi e Giolitti, che conservano, anche se non in modo sistematico, parecchia documentazione di questo tipo.

È invece disponibile in modo pressoché completo la documentazione di carattere ufficiale e segnatamente i documenti parlamentari, che formano il nucleo portante della documentazione pubblicata nel volume.

Un'altra fonte di carattere ufficiale sulla storia delle banche di emissione sono le relazioni annuali sull'andamento degli istituti di emissione presentate al Parlamento a partire dal 1876. Molto importanti sono anche le relazioni presentate in seguito alle ispezioni periodiche a cui erano sottoposti i medesimi istituti.

DOCUMENTI

I documenti 1, 2 e 15 provengono dall'Archivio centrale dello Stato; il documento 16 da quello della Banca d'Italia; i rimanenti documenti sono tratti da Atti parlamentari e Gazzette ufficiali. Per la collaborazione fornita durante le ricerche si ringrazia la direzione e il personale degli archivi menzionati e di quelli visitati per la preparazione di questo volume.

Le ricerche di base per la preparazione delle note ai documenti sono state svolte dal dr. Leandro Conte, che ha anche curato le biografie dei personaggi citati.

AVVERTENZE

Ogni documento è preceduto da un titolo e da una sintesi redazionali, rispettivamente in neretto e in corsivo. Il documento, in carattere tondo, è pubblicato, salvo indicazione contraria, integralmente, inclusi il titolo originale e l'intestazione: sul testo del documento sono stati effettuati, per comodità del lettore, *soltanto* i seguenti interventi:

- correzione di errori di battitura o di evidenti sviste ortografiche;
- standardizzazione delle date: esse sono pubblicate sempre per esteso, e poste in testa al documento;
- eliminazione di particolari minori propri della carta intestata (capitale versato, numero di telefono, ecc.) o del trattamento burocratico del documento (numero di protocollo);
 - eliminazione dell'indirizzo del destinatario.

Ogni altro intervento di omissione o aggiunta è sempre evidenziato nel testo con parentesi quadre. L'uso delle maiuscole riflette quello dell'originale. Le sottolineature presenti nell'originale sono rese col corsivo.

Si è seguito il principio di pubblicare il documento così come è stato formulato dall'autore, comprese quindi le annotazioni e le correzioni dell'autore stesso; si è posto invece in nota tutto ciò che appare sul documento ma non fa parte del testo finale, compresi i commenti dei destinatari o di terzi, e le parti cancellate dall'autore (quando la differenza rispetto al testo definitivo non sia meramente formale). Le note originali al documento sono contraddistinte da un numero fra parentesi tonde e sono poste in calce alla pagina prima delle eventuali note del curatore.

Ogni documento è corredato da una nota tecnica (che porta lo stesso numero d'ordine del documento) nella quale si fornisce la collocazione archivistica, si specifica esattamente la tipologia del documento, e si riportano le note a margine — non dell'autore del documento — che siano riferite al complesso del documento. Altre notazioni non dell'autore, come è detto sopra, sono riportate nelle note redazionali.

Per quanto riguarda le fonti archivistiche, se nella nota tecnica non si segnala che il documento è già edito, esso deve intendersi inedito; se non è qualificato come copia, si tratta di un originale.

Il termine «progetto di legge» usato per il titolo di alcuni documenti indica l'insieme del disegno di legge e della relazione che lo accompagna.



1. Parere del Consiglio di Stato a sezioni riunite

Deliberazione del Consiglio sulla costituzione della Banca Generale per il Piemonte.

14 agosto 1849

[Omissis]

Si riferisce in secondo luogo sovra un Progetto di Regio Decreto, trasmesso con relazione del Ministro dei Lavori Pubblici, di Agricoltura e di Commercio, col quale verrebbe autorizzato lo stabilimento in Torino di una banca di sconto costituita in società anonima sotto la denominazione di Banca generale pel Piemonte, e sarebbero approvati gli Statuti di tale Società, mediante alcune modificazioni consentite dal Consiglio d'Amministrazione della medesima¹.

1. — ACS, Consiglio di Stato, Deliberazioni, vol. 19, pp. 294-302. Manoscritto su registro. Il documento è stato pubblicato in Rossi-Nitti, *op. cit.*, vol. I, pp. 306-11.

¹ Il contratto per la costituzione di una anonima bancaria con la ragione sociale di «Banque du Royaume de Sardaigne», con sede a Torino e capitale sociale di dieci milioni di lire nuove, fu redatto il 30 marzo 1849 dal notaio Signoretti. Lo statuto, approvato in quella data, e l'intestazione della società furono modificati dal consiglio di amministrazione (costituito dai fondatori) nei mesi successivi. Se ne ha notizia attraverso copie di documenti fatti pervenire per competenza al ministro di Agricoltura e Commercio: a) lettera del governatore (Silvani) al ministro di Agricoltura e Commercio, Torino 20 giugno 1849, in cui si comunica che la società ha mutato la sua ragione sociale in Banca Generale per il Piemonte; b) lettera di Silvani al ministro di Agricoltura e Commercio, Torino 10 agosto 1849, con la quale si comunica un'ulteriore variazione della denominazione sociale in Banca d'Italia. La società fu formalmente autorizzata con il

La relazione ministeriale, gli Statuti della Società, e la relazione del Consigliere incaricato di riferire in proposito essendo assai voluminosi, ed essendo d'altronde stati stampati, e distribuiti ai membri del Consiglio, si limita il Relatore a dar lettura del parere preparatorio della Sezione dell'Interno, nel quale dopo essersi discussa la questione di forma se cioè sia di competenza del potere esecutivo lo approvare la Società, di cui si tratta ovvero se spetta al potere legislativo, e ridotta la medesima in quest'ultimo senso si indicano, in via sussidiaria, le più importanti modificazioni, che si riconobbero indispensabili nei relativi statuti.

Apertasi la discussione, osserva uno dei membri del Consiglio che le norme relative alla autorizzazione delle società anonime ed alla approvazione dei loro statuti sono segnate dall'articolo 46) del Codice di Commercio². La natura di siffatti provvedimenti conforme affatto all'indole, ed alle attribuzioni del potere esecutivo, e la circostanza, che nel passato regime la

R.D. 29.9.1849, pubblicato sulla «Gazzetta piemontese», giornale ufficiale del Regno, il 4 ottobre 1849. Con l'autorizzazione si faceva però obbligo (art. 2) alla società di modificare il proprio statuto secondo quanto prescritto dal Consiglio di Stato. Le modifiche proposte dalla società, non essendo ritenute «soddisfacenti», furono respinte (5 gennaio 1850) e portarono al suo scioglimento. Di quest'ultimo non è stato possibile reperire documenti ufficiali, ma se ne ha conferma in un comunicato della Camera di commercio di Torino pubblicato sulla «Gazzetta piemontese» in data 11 marzo 1850. L'insieme dei promotori della società organizzata dal finanziere G. Silvani era costituito da: G. Manna, G.F. Galvagno, G. Dabormida, G.A. Palliaciu della Planargia, L.P. Costa di Beauregard, B. De La Charriere, C.M. Despine, C.A. Mathieu, D. Callay, G.B. Baralis, G.B. Cornero, A. Ferreri. Fra questi non risulta nessun esponente di ditte bancarie o dell'ambiente finanziario, ad eccezione del Silvani; si tratta invece quasi esclusivamente di uomini politici, prevalentemente di origine nizzarda, sarda e savoiarda.

La documentazione relativa al progetto di fondazione e al suo corso istitu-

zionale è attualmente conservata presso:

— ACS, MAIC, Banche e Società, busta 7, fasc. 106 (atto di fondazione; statuto originario; copia dei pareri espressi dalle Camere di commercio dello Stato; copia di lettere del consiglio di amministrazione);

ACS, Consiglio di Stato, Pareri, sess. 1º agosto 1849, busta 4, fasc. 60 (relazione del ministro G. Galvagno, 25 giugno 1849; parere della sezione dell'interno del Consiglio di Stato, 1° agosto 1849);

— AST, Sezioni Riunite, Decreti Amministrativi, 7 luglio 1849 - 4 maggio 1850; reg. 16 (R.D. 29.9.1849, lettere del Consiglio di reggenza al ministro di Agricoltura e Commercio).

² Cfr. Codice di Commercio per gli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna, Stamperia Reale, Torino 1842, sez. società commerciali, art. 46: «La società anonima non può esistere se non autorizzata con Regie Patenti, previo il parere del Consiglio di Stato, e se non è in pari modo approvato l'atto che la costituisce».

forma delle Regie Patenti era adoperata in moltissimi atti estranei all'esercizio del potere legislativo, escludono a senso dell'opinante, che per l'approvazione di siffatte società si richiegga una legge, e così la necessità del concorso del Parlamento. La disposizione poi sovracitata non ammettendo distinzioni di sorta, ne conchiude l'opinante che nei termini del diritto, l'approvazione della società di cui si tratta, ora che dei Statuti della medesima vennero esaminate le disposizioni, che potevano involvere deroga alle leggi in vigore, spetta al potere esecutivo.

Ciò premesso sulla questione di forma, ricorre l'opinante potere, dover anzi il Ministero investigare l'opportunità, sì intrinseca che estrinseca, dello stabilimento di cui si tratta, e prima osservando, che le banche di natura analoga a quella che forma l'oggetto della presente discussione, ove si moltiplichino senza necessità, ed in modo sproporzionato alle circostanze locali del credito, e del commercio, costituiscono anziché una benefica istituzione una vera idrope sociale.

Un altro membro dice, che sebbene in occasione della discussione seguita nella Sezione dell'Interno, di cui fa parte, non abbia formulato un voto contrario a quello contenuto nel parere della Sezione, non lasciò peraltro di conservare sulla questione di forma un qualche dubbio, e che ulteriori, e più mature riflessioni, e le considerazioni svolte dal preopinante lo hanno determinato ad abbracciare nel sentimento da quest'ultimo espresso.

Rispondesi ai preopinanti da altri membri, che sebbene l'articolo 46 del patrio Codice di Commercio non ammetta distinzione fra le varie specie di società anonime non è peraltro da concludersene, che debba il medesimo estendersi anche a quelle, che per la loro indole, per l'importanza e per la notevole, e talora dannosa influenza, che potrebbero venire ad esercitare pel credito pubblico, sul commercio e sulle finanze stesse dello Stato vertono una natura affatto eccezionale ed esorbitante nel diritto comune.

E pare importantissima cosa il distinguere tra le società in cui non si tratta, che d'interessi particolari dei socii, e quelle i cui Statuti devono aver forza di legge pel Pubblico.

Doversi inoltre riflettere che l'art. 46 del nostro Codice di Commercio è in sostanza la riproduzione dell'art. 37 del Codice di Commercio Francese, e che siccome questo non è applicabile alle Banche, per cui havvi in Francia una legge speciale, così non dee darsi al citato articolo 46 del Codice patrio una maggiore estensione.

Osservasi a questo proposito da un altro Membro, che l'ultimo argomento addotto dai preopinanti potrebbe per avventura rivolgersi contro il loro assunto, in quanto che appunto perché noi non abbiamo come in Francia una legge speciale per le Banche è da presumersi che il Legislatore volle contemplare nell'art. 46 sovracitato le società anonime, con cui vengono dette Banche stabilite.

Non perciò crede l'opinante che nelle attuali forme di Governo possa il potere esecutivo rivendicare la sua competenza nell'autorizzare lo stabilimento delle Banche in discorso.

E per verità, osserva l'opinante, nel compilare il Codice di commercio non si pose veruna importanza a distinguere tra le società anonime aventi per oggetto lo stabilimento di Banche di sconto, e quelle aventi uno scopo diverso, perché ad ogni modo tale distinzione rimaneva oziosa, e senza oggetto dal momento, che l'approvazione veniva riservata al Re, in cui si concentrava ogni autorità.

Ma siffatta distinzione, che la legge in allora non fece perché inutile, debbe ora farsi nella applicazione dell'art. 46 sovracitato, perché richiesta dalle nuove politiche istituzioni, che governano il paese.

Tale distinzione, ove la questione potesse anche ritenersi dubbia in istretto diritto, è poi reclamata dalla maggiore ponderazione, e cautela con cui si deve procedere nell'autorizzare siffatti stabilimenti, i quali furono talora in altri paesi sorgente di gravissimi inconvenienti per le sproporzionate, e rovinose speculazioni cui schiusero la via.

Quello dei membri, che per il primo prese la parola, aggiunge alle già fatte osservazioni, che il concorrere ed interloquire sovra l'approvazione di siffatti stabilimenti non è consentaneo all'indole, ed alle attribuzioni del Parlamento, il quale ha per massima di concorrere all'esercizio del potere legislativo, e quindi a far le leggi, a modificarle, ad abrogarle.

Del resto riconosce egli pure, che sarebbe opportunissima cosa, che per le Banche di sconto si avessero nella patria legislazione norme speciali e si erigessero maggiori cautele, ed è di sentimento che il Governo oprerebbe saggiamente presentando un'apposita legge al Parlamento.

Viene qui posta in campo e brevemente agitata, senza che abbia ulteriore seguito l'idea, che il Consiglio sospendendo la sua deliberazione in merito della fattagli comunicazione abbia a limitarsi nel suo parere a esporre la necessità di una legge in proposito.

Si propongono quindi ai voti da S.E. il Marchese Raggi F.F. di Presidente le conclusioni contenute nel parere della Sezione dell'Interno in ordine alla questione di massima finora agitata, e vengono quelle accolte alla maggioranza di 10 voti contro 2.

Passando poscia all'esame delle modificazioni dalla Sezione stessa proposte a diversi articoli degli Statuti vengono esse adottate alla unanimità [...].

Il Consiglio emette pertanto il seguente parere:

Veduto, colla relazione del Ministro dei Lavori Pubblici, Agricoltura e Commercio del 25 giugno scorso, l'annessovi diviso di Regio Decreto di approvazione di una nuova banca di sconto, di deposito d'ori, argenti, effetti di commercio e prodotti indigeni, di conti correnti, di cambio e di crediti ipotecari, sotto la denominazione di Banca Generale del Piemonte;

Veduti i pareri delle Camere d'Agricoltura e Commercio del Regno, e quello del Procuratore Generale presso la Camera de' Conti:

Vedute le altre carte unite alla sucitata relazione;

Veduto il parere preparatorio della Sezione dell'Interno del 1° del corrente;

Sentito il Consigliere relatore;

Considerando in primo luogo, che il Codice di Commercio non contempla punto le banche di sconto, conti correnti, e di anticipazioni, e che perciò, quantunque costituite per via di società anonima, non cadono desse sotto la disposizione dell'art. 46 dello stesso Codice;

Che tali banche avendo caratteri ed attribuzioni proprie esorbitanti dalla ragion comune, collo autorizzarle si crea un nuovo diritto, loché a termini dello Statuto fondamentale del Regno non può farsi dal potere esecutivo;

Che per lo stesso motivo, che le regole delle banche di sconto si scostano dal disposto delle leggi generali, le medesime non possono sussistere, né esercire con prospero successo senza la deroga ad alcune disposizioni delle leggi vigenti, la qual cosa esige l'intervento del potere legislativo; Che oltre a ciò, per l'influenza che una siffatta erezione, nelle presentanee circostanze dello Stato, potrebbe esercitare sul credito pubblico nel Commercio, ed eziandio verso le Finanze, ove realmente stesse nelle sue facoltà sarebbe tuttavia da lodare il Governo, che chiamasse il potere legislativo a deliberare sul grave argomento;

Che in questo stato di cose, non già pel motivo che così prescrivono le leggi di Francia, ma bensì perché non si provvedono le nostre, si manifesta insufficiente il potere esecutivo sulla domanda della quale si tratta;

Che conseguentemente, ben lungi d'incorrere risponsabilità nel rifiutare, la assumerebbe egli gravissima, e fors'anche fatale per le Finanze regie, autorizzando l'istituzione della Banca;

Considerando in secondo luogo, ed in via subordinata, che al disposto dell'art. 46 del Cod. di Commercio non segue che ogni qualvolta sieno state osservate le condizioni, e le forme estrinseche dalla legge stabilite per le società anonime, debbano queste necessariamente venir autorizzate, astrazion fatta da qualsiasi considerazione di pubblico interesse;

Che all'approvazione della società di cui si tratta sembrano ostare le attuali condizioni economiche e commerciali del paese, a fronte della quantità di carta in corso, e di quella considerevole che si emetterebbe, e potrebbe eventualmente emettersi dalla Banca sudetta, la esistenza nello Stato di due altre istituzioni di analoga natura, e la influenza verosimilmente dannosa, che lo stabilimento della nuova Banca sarebbe per esercitare, non tanto sulle due preesistenti, ma sul credito pubblico, il commercio e le Finanze stesse dello Stato, essendo riconosciuto, che in fatto di simili istituzioni, la concorrenza suole riuscire, anziché utile, pregiudicievole, la nessuna efficace guarentigia, che allo stato delle cose, e massime nei suoi esordii presenta al pubblico la progettata istituzione a fronte delle molteplici e colossali operazioni che essa si propone, finalmente le numerose mende osservate negli Statuti, di cui si chiede l'approvazione, i quali, sia nella forma che nella sostanza, si ravvisano bene al di sotto di quelli delle Banche di Parigi, di Lione, di Torino e di Genova;

Il Consiglio è d'avviso in via principale spettare al potere le-

gislativo lo autorizzare lo stabilimento della Banca di sconto, e quindi la società anonima di cui si tratta³.

In via di 1^a subordinata, ed in merito pel caso, che il Ministero fosse per persistere nel ritenere siffatta autorizzazione nelle attribuzioni del potere esecutivo, non doversi la medesima compartire;

In via di 2^a subordinata, doversi tutt'almeno introdurre negli Statuti le seguenti più importanti modificazioni ed aggiunte. [Omissis]

³ Conformemente a quanto richiesto dal Consiglio la domanda di approvazione della società fu inoltrata alla Camera il 23 agosto 1849. Cfr. AP, CD, Legislatura III, sess. unica, tornata del 23.8.1849, Petizione Silvani.

2. Parere della sezione dell'interno del Consiglio di Stato¹

Relazione sui vantaggi della costituzione della Banca di Genova.

20 dicembre 1843

La Sezione dell'Interno², previo il ricevutone avviso, si è oggi 20 dicembre 1843 congregata nella solita sala alle ore 10 del mattino coll'intervento di tutti i suoi membri (meno il segretario Malaspina per essere in congedo) e dei Consiglieri Conte Petitti di Roreto e Cavaliere Colla, applicati alla sezione finanziera, statile aggiunti per l'esame del progetto di stabilimento di una Banca di sconto, di depositi e di conti correnti nella Città di Genova sotto l'osservanza de' relativi statuti;

Il Consigliere Marchese Alfieri, relatore della pratica, essen-

2. — ACS, Consiglio di Stato, sez. I, Verbali, vol. 14, pp. 1167-89. Manoscritto su registro. Pubblicato in Rossi-Nitti, op. cit., vol. I, pp. 19-25.

¹ Il Consiglio di Stato fu istituito con il Regio Editto 18.8.1831, n. 2417. Le sue funzioni furono in seguito ulteriormente specificate con le Regie Lettere Patenti 26.8.1841, n. 350. Con esso ci si proponeva di «creare un Consiglio il quale riunisca le funzioni in sino ad ora esercitate o dai diversi Consigli permanenti dello Stato o dai Congressi temporanei radunati in tempi non determinati».

Il Consiglio si componeva di diverse sezioni (Interno, Giustizia, Finanze) incaricate di esaminare gli «affari ordinari e meno gravi e di distendere le informazioni occorrenti per quelle di ordine pubblico».

Venivano invece trattati in sede di Consiglio di Stato a sezioni riunite e alla

presenza del sovrano «gli affari di generale interesse» e quelli per cui non si po-

tesse fare riferimento all'ordinamento esistente.

Alle rispettive sezioni del Consiglio facevano riferimento gli uffici di Segreteria di Stato che avevano funzioni esecutive. Quest'ordinamento era stato in seguito modificato con le Regie Lettere Patenti 26.8.1841, riunendo in un unico

Ufficio le segreterie dell'Interno e delle Finanze.

² A norma del Regio Editto 18.8.1831, la sezione dell'interno del Consiglio di Stato era costituita da quattro membri ordinari e dal proprio presidente. Nel momento in esame questi incarichi erano ricoperti da L. Provana di Collegno, presidente, e dai consiglieri: C. Alfieri di Sostegno, P. Avogadro di Casanova, D. Carretto di Balestrino, A. Melano di Portula. Secondo quanto previsto nel Regio Editto 18.8.1831, alle sezioni del Consiglio potevano essere aggregati membri straordinari, «in numero non superiore alla metà degli ordinari», quando gli affari discussi «lo richiederanno». Alla discussione riportata erano stati chiamati a prendere parte Roreto e Colla, in qualità di membri della sezione di Finanze.

dosi in dipendenza dell'incarico avutone nella precedente tornata del 25 novembre ora scorso, procurate le notizie in proposito ed avendo formulate le varianti e modificazioni state riconosciute opportune a qualcuna delle disposizioni sì della Sovrana relativa Provvisione come dello statuto, si fa a dar lettura del rapporto che egli ha preparato ne' termini seguenti:

Nove proprietarii, banchieri e negozianti di Genova³, fra i quali si contano i rappresentanti delle principalissime case di questa città, riconoscendo i vantaggi che dall'esistenza delle Banche di deposito, di sconto e di conti correnti ritraggono le principali piazze d'Europa sia per la facilità e l'incremento degl'affari commerciali, sia per porre un riparo alle frequenti deficienze di numerario derivanti dell'ordinario giro delle specie, ricorrevano a S.M. al fine d'ottenere che fosse colà stabilita una simile Banca sulle norme degli statuti presentati a corredo della domanda, modificati secondo che dal R. Governo si sarebbe giudicato opportuno.

Questi statuti sono per la più gran parte la copia quasi letterale del regolamento dal quale è retta la Banca di Marsiglia, già da nove anni instituita, e che trovasi posta per molti versi in circostanze che hanno una grandissima analogia con quelle in cui sarà per ritrovarsi la Banca Genovese; e nel modificarli, la R. Segreteria di Stato si atteneva a proporre disposizioni a lor volte estratte per lo più dagli statuti che reggono varie banche di Francia, e quella di Livorno, ed avvalorate dal buon andamento delle medesime⁴.

La Banca di Livorno, istituita con «Sovrano Rescritto del 25 Gennaio

³ I nove promotori erano: Raffaele De Ferrari Duca di Galliera (finanziere), Francesco Pallavicino (finanziere), Giuliano Cataldi (banchiere, presidente del Tribunale di Commercio di Genova), Bartolomeo Parodi (banchiere), Pellegro Rocca (banchiere, dal 1845 vicepresidente della Società Reale delle strade ferrate), Luigi Ricci (banchiere), Lorenzo Berlingeri (finanziere), Antonio Quartara (banchiere), Carlo Alberti (finanziere).

⁴ La Banca di Marsiglia fu istituita il 29.9.1835. Organizzata in società anonima con capitale sociale di quattro milioni di franchi diviso in quattromila azioni, fu autorizzata a esercitare attività di sconto e circolazione, con facoltà di emettere biglietti per un massimo del triplo delle riserve detenute. La struttura della Società marsigliese, analogamente a quella di tutte le Banche dipartimentali francesi, risulta essere stata mutuata da quella della Banca di Francia. Il 27.4.1848, così come tutte le altre Banche dipartimentali, essa fu trasformata in succursale della Banca di Francia, perdendo il diritto di emissione. Cfr. B. Gille, La Banque de Marseille, in Actes du 83^{eme} Congrés national des Sociétés savantes, Paris 1959, pp. 327-44.

Dichiarano inoltre i ricorrenti, che appena ottenuto il superiore affidamento, sarebbe per costituirsi una società anonima di fondazione, mediante atto da passarsi nanti R. Notaio, ed assumono l'impegno d'aprire la Banca per l'epoca che verrebbe dall'autorità governativa stabilita.

Certo era cosa degna di meraviglia, che in Genova, già sede di quella insigne e potente Banca di S. Giorgio⁵; in Genova, centro di sì varie e molteplici operazioni commerciali, ove così estesamente si specula sul cambio e sui fondi pubblici di tutti gli Stati, ove finalmente l'industria stessa adopera sì cospicui capitali, un'istituzione di tal fatta ancor lasciasse desiderio di sé. Né è a dire che molti là non andassero persuasi dei vantaggi che sarebbe per procurare lo stabilimento d'una banca e che alcuni anzi non ne promovessero l'istituzione. Ma oltreché alcuni de' progetti messi innanzi da parecchi di cotesti promotori non meritavano forse d'essere presi in grave meditazione, perché visibilmente più al privato benefizio che al pubblico vantaggio diretti, ella è cosa notoria che, per molti anni, principali capitalisti genovesi si mostrarono poco propensi a prestare il loro efficace concorso⁶. Avvisavano essi che cotesto stabilimento dovesse quasi

1837», era organizzata in società anonima con capitale sociale di due milioni di lire toscane, ripartito in duemila azioni. Le attività dell'istituto erano relative ad operazioni di sconto e di compravendita di monete. Nel 1857 si fuse con quella di Firenze, dando vita alla Banca Nazionale Toscana. Il testo dello statuto è ora ripubblicato in G. Guarnieri, Livorno marinara, gli sviluppi portuali, la funzione economica, la tecnica commerciale e marittima, Livorno 1962, appendice n. 156, pp. 818-19.

⁵ Sulla Banca di S. Giorgio cfr. C. Cuneo, *Memorie sopra l'antico debito pub-blico, mutui e compere del Banco di San Giorgio*, Genova 1832; E. Marengo, G. Persagno, C. Manfroni, *Il Banco di San Giorgio*, Genova 1911.

⁶ Documenti relativi ai progetti presentati tra il 1815 e il 1844 possono consultarsi presso: AST, sez. I, Materie economiche, cat. 3, m. 2 (progetto Clarotti, 1817); ivi, cat. 3, m. 1 (progetto Lascaris, 1828); ivi, cat. 3, m. 5 (progetto Albertini-Carbonari, 1832); ivi, cat. 6, m. 5 (miscellanea); AST, sez. Riunite, arch. sistemato, cat. commercio, fasc. «Istituti Torino, Banca di Sconto, Soc. Anonima». Una breve sintesi di questi documenti è riportata in G. Prato, Risparmio e credito in Piemonte nell'avvento dell'economia moderna, in La Cassa di Risparmio di Torino nel suo primo centenario, Torino 1927, pp. 148-69. Si ha inoltre testimonianza dell'esito negativo di un altro progetto per la costituzione di una banca di sconto, presentato da Emile De la Rue nel gennaio del 1837, cfr. lettera di Cavour a E. De la Rue del 17.4.1837, in C. Cavour, Nouvelles lettres inédites recueillies et publiées avec notes historiques, par Amédée Bert, Torino 1889. Il progetto cui si fa riferimento nel testo è presumibilmente quello presentato da Albertini-Carbonari, sul quale la Camera di Commercio di Genova espresse parere negativo il 17 gennaio 1832. In esso si proponeva la costituzione della «So-

esclusivamente andare a benefizio dei commercianti e negozianti d'un ordine inferiore, nello stato di cose attuale da loro così strettamente dipendenti in materia di credito, mentre le case primarie operando coi fondi proprii, od almeno col valore del proprio nome, più raramente si trovano nel caso di dover ricorrere all'assistenza delle Banche. E già chiunque è in possesso di esercitare un monopolio più o meno lato, tanto vi si vuol compiacere, che sovente per questa istessa compiacenza arriva ad illudersi al punto di non accorgersi che quel danno che il monopolio direttamente cagiona altrui, torna poi a colpirlo indirettamente esso medesimo. Ciò veramente che più reca stupore, egli è che fra gli oppositori si avesse ad annoverare la R. Camera di Commercio di Genova la quale consultata a cert'epoca, si mostrò avversa allo stabilimento che se ne proponeva, quantunque essa sia sempre gelosissima in tener conto, per dolersene poi a suo tempo, delle cose che le sembrano contribuire a mantenere in una certa tal quale inferiorità, rispetto al traffico di altre piazze, la condizione commerciale di Genova, uno fra i massimi interessi del nostro Stato.

Sembra infatti, che non dissimile debba essere la condizione dei commercianti Genovesi per questo rispetto da quella dei commercianti di Marsiglia prima dello stabilimento colà d'una banca, avvenuto, come abbiamo accennato, nel 1836, e che quindi ai primi si possa ragionevolmente applicare quello che un autorevole scrittore (Julliany - Essai sur le commerce de Marseille, vol. 1 capo 7°) diceva dei secondi «Avant cette époque», scriveva egli «le commerce ne trouvait guère les capitaux qu'il avait à demander au crédit, que dans les caisses des capitalistes et anciens négociants connus sous le nom de *disposeurs*. Cette ressource était précaire et variable; tantôt l'escompte était a $2\frac{1}{2}$ et même à $1\frac{1}{2}$, tantôt il s'élevait à $4\frac{1}{2}$, $4\frac{3}{4}$ et même 5% pour retomber peu après à $2\frac{1}{2}$. Inconvénient grave; les *disposeurs* habitués à considérer le taux de l'escompte comme una sorte de thermomètre qui leur montrait un signe de sécurité et de prospérité dans la diminution, et un signe de discrédit dans son élévation, fermaient

cietà Reale di Sconto e Garanzie», in forma di società anonima, capitale sociale di un milione e mezzo e sede a Genova. leurs caisses dès que l'escompte s'élevait, c'est à dire lorsque le commerce éprouvait d'avantage le besoin de leurs capitaux»⁷.

Certo, quando l'istituzione delle Banche non avesse per effetto che di preservare da siffatte perturbazioni nella ragione dello sconto, e di concorrere, come è opinione dei più autorevoli che validamente concorra a mantenere in più moderati termini l'interesse del danaro, non v'ha dubbio che ciò basterebbe perché se ne dovesse agevolare ed all'uopo promuovere lo stabilimento.

Ma chiunque abbia una qualche conoscenza delle cose commerciali ed industriali ben sa, invece, che cotesti non sono i soli salutari effetti che dall'esistenza delle Banche possono derivare, e che, ove sieno su' convenienti basi stabilite, con giudiziose norme governate e da una provvida Autorità mantenute nei limiti delle operazioni che loro sono proprie, notabilmente esse giovano all'incremento della pubblica ricchezza; non già che loro sia dato di creare nuovi valori, o nuovi capitali che si voglia dire, ma perché per virtù loro propria accrescendosi la mobilità e disponibilità di quelli esistenti, cresce per altrettanto la loro efficacia o produttività.

Infatti, ella è cosa incontrastabile, che se l'intervento dei privati banchieri facilita quelle operazioni che il credito alimenta, il benefizio di quest'intervento tuttavia non si estende oltre certi limiti assai ristretti, poiché i biglietti di cui cotesti banchieri sono nel caso di fare offerta in conseguenza delle operazioni cui partecipano vestendo in certo modo il carattere di mediatori od assicuratori, non s'adattano sempre alle convenienze di chi ha fondi da investire; soventi volte eccedono i bisogni, e sovente mancano; e già poi nella loro forma essenziale, non si applicano che a cert'ordine di persone, ed alle esigenze di certi traffici. Basta effettivamente di considerare questa loro forma per convincersi ch'essa presenta due particolarità essenziali, le quali concorrono in singolar modo a far che minor facilità si debba avere pel loro collocamento, e quindi che non possano essere mai d'un uso generale e regolare. La prima si è la prestabilita scadenza a termine fisso per cui il portatore stesso non può altrimenti render disponibile prima di questa scadenza la somma che l'effetto rappresenta, quando egli ne abbisogni, se non negoziando-

⁷ Cfr. J. Julliany, Essai sur le commerce de Marseille, Barile e Boulouch, Marseille 1842².

lo, il che equivale a dire facendo un sacrificio di parte del suo credito. La seconda particolarità è la necessità della girata per ogni trapasso, la quale, oltre che l'inconveniente materiale che presenta, trae sempre con sé una responsabilità tanto più grave che, estendendone la circolazione, avverrebbe quasi sempre che non si conoscerebbe dai più il merito delle firme apposte. Ma nelle faccende di borsa, quello che manca ad un'assoluta securità si compensa con lo sconto, ed è facile quindi immaginare di quali interessi verrebbe a trovarsi gravato, alla scadenza, un effetto che fosse in circolazione, come suol rimanervi un biglietto di banca, se ogni girata avesse dato luogo a simile compenso. Conviene dunque ripeterlo, se l'intervento dei privati banchieri ha tolto di mezzo una parte degli inconvenienti e degli ostacoli che senza quello s'incontrerebbero nelle operazioni commerciali, tuttavia l'efficacia di questo intervento trovasi ristretta entro i limiti i quali non corrispondono alla tanto cresciuta operosità del commercio e dell'industria, alla maggior varietà e complicazione dei fatti commerciali e industriali, all'immensità delle relazioni cui per essi si fa luogo, e finalmente a quella meravigliosa parte che il credito assume oggidì nelle importanti transazioni che hanno corso sulle principali piazze del mondo commerciale. Ora questi limiti vengono utilmente dilatati, mediante l'istituzione delle Banche di sconto, di deposito e di conti correnti, le quali esercitano una influenza tanto più scevra da inconvenienti e di pericoli, quanto meno esse vestono il carattere di stabilimenti privilegiati, e fanno fondamento su risorse non dipendenti dalle operazioni proprie del loro istituto.

Né questo si ottiene unicamente perché le Banche sono più in grado di attrarre a loro una quantità di mediocri ed anche minimi capitali che sminuzzati e dispersi restano infruttiferi, mentre accumulati possono dare l'impulso a tante proficue speculazioni. Ma si fa massimamente mediante l'emissione di biglietti pagabili in qualunque tempo a chiunque si presenti senza sconto e formalità, i quali biglietti si sostituiscono agli effetti di commercio, e che per essere accettabili da tutti, applicabili a qualunque occorrenza, ed apprezzabili da tutti assolutamente, si fanno d'un uso generale e regolare, differendo essenzialmente in ciò, siccome prima fu accennato, dagli effetti a scadenza prestabilita, e trasmessibili per via di girata.

3. Regio Decreto n. 969 del 14 dicembre 1849

Istituzione della Banca Nazionale e approvazione del suo statuto.

Visto la convenzione che, giusta il voto delle rispettive adunanze generali, venne firmata il 26 settembre prossimo passato dal Consiglio di reggenza della Banca di Genova, ed il 3 ottobre ora scorso da quello della Banca di Torino per la unione degli interessi delle due Banche sotto il titolo di *Banca nazionale*, conservando le due sedi di Genova e Torino;

Visto il progetto dell'analogo Statuto deliberato dai due Consigli di reggenza sulle basi di quelli ond'erano sinora separatamente rette le due Banche;

Visto la domanda rassegnataci per parte degli stessi Consigli onde Ci piacesse di approvare l'intesa unione ed il relativo Statuto di cui sovra;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Considerando che per tale unione, mentre si consolida sempreppiù la consistenza di quelli utili stabilimenti, ne ridonda pur anche un notevole vantaggio al commercio per la maggiore estensione che possono ricevere le operazioni loro attribuite, e si viene ad accrescere la confidenza nel biglietto di Banca per la maggior guarentigia che presenta la circolazione di una sola natura di quei titoli;

Sulla relazione del Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

- Art. 1 È approvata la unione delle due Banche di Genova e Torino col titolo di Banca nazionale, mantenendo le due sedi di Genova e Torino, con sede centrale a Genova, giusta la convenzione firmata dai rispettivi Consigli di reggenza il 26 settembre ed il 3 ottobre ultimi scorsi.
- Art. 2 È parimenti approvato lo Statuto della Banca nazionale proposto dai suddetti Consigli, e che munito d'ordine Nostro del

^{3. —} Raccolta degli Atti di Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna, vol. XVII, pp. 365-408, Stamperia Reale, Torino 1849.

visto del Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, sarà al presente unito.

- Art. 3 La durata della società anonima costituente la Banca nazionale è fissata a trent'anni computandi dal 1° gennaio 1850.
- Art. 4 Presso ciascuna sede della Banca nazionale continuerà ad essere addetto un Nostro Commissario con grado eguale a quello d'Intendente generale e collo stesso trattamento stabilito nella prima instituzione di quella carica per esercitarvi la sua sopraveglianza sulla esatta osservanza dello Statuto che la regge.

I Regii Commissarii avranno il diritto d'intervenire a tutte le adunanze generali ed a tutte le riunioni dei Consigli di reggenza;

Potranno pure procedere a quelle verificazioni sia dei registri che delle casse della Banca che ravviseranno opportune;

Sarà pure continuata per parte dell'Amministrazione della Banca la consegna ai Regii Commissarii delle situazioni tanto semestrali, quanto ebdomadarie sinora prescritte.

Qualora i Regii Commissarii giudicassero che qualche disposizione delle adunanze generali o dei Consigli di reggenza fosse contraria allo Statuto, potranno sospenderne l'effetto riferendone immediatamente al Ministro di Finanze per gli opportuni provvedimenti.

Art. 5 — Nulla è innovato intorno alle disposizioni portate dagli articoli 1 e 10 delle Regie Lettere Patenti 20 maggio 1845 ed a quelle conformi degli articoli 8 e 9 delle Regie Lettere Patenti 16 ottobre 1847, non meno che alle sanzioni penali comminate dall'articolo 7 delle Regie Lettere Patenti del 16 marzo 1844, e dall'art. 7 di quelle sovracitate del 16 ottobre 1847 contro i fabbricatori di biglietti falsi, contro i falsificatori di biglietti della Banca nazionale, e contro coloro che introducessero nello Stato biglietti falsi o falsificati¹.

¹ Cfr. Regie Lettere Patenti 20.5.1845, n. 494, art. 1: «Non potrà rilasciarsi, né verrà ammesso verun sequestro sulle somme di denaro effettivamente versate in conto corrente presso la Banca di Genova»; art. 10: «Le cartelle delle azioni della Banca saranno sottoposte al bollo da centesimi trenta, e quanto ai biglietti ed altri suoi atti riflettenti le operazioni contemplate nello Statuto la Banca di Genova sarà intanto ammessa a pagare alle Nostre Finanze a titolo di diritti di bollo quell'annua somma, che ci riserviamo di determinare sulla propo-

Art. 6 — La presente autorizzazione potrà essere rivocata in caso di violazione o d'inesecuzione dello Statuto, senza pregiudizio del diritto dei terzi.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che insieme all'annesso Statuto, sarà registrato al Controllo generale, trascritto nei registri del Consolato di Torino, e del Tribunale di commercio di Genova, pubblicato ed inserto negli atti del Governo.

Dato a Torino addì quattordici dicembre 1849.

VITTORIO EMANUELE NIGRA

STATUTO DELLA BANCA NAZIONALE

TITOLO PRIMO

DELLA BANCA

SEZIONE PRIMA

Della formazione, e durata della Società.

Art. 1 — Le due Banche di Genova e Torino essendo addivenute ad una convenzione sotto le date del 26 settembre e 3 ottobre 1849, mercé cui hanno riuniti i rispettivi loro interessi, assunsero la denominazione di Banca nazionale.

La Banca nazionale avrà sede in Genova ed in Torino: la sede centrale però sarà in Genova.

Art. 2 — Gli Azionisti delle Banche di Torino e Genova costi-

sizione del Nostro Primo Segretario di Stato per gli Affari delle Finanze». Cfr. inoltre: Regie Lettere Patenti 16.3.1844, n. 437, art. 7: «I fabbricatori di biglietti falsi, quelli che falsificassero i biglietti della Banca e coloro che introducessero nei Nostri Stati biglietti falsi o falsificati incorreranno nelle pene stabilite dall'articolo 346 del Codice penale». Queste stesse disposizioni vennero estese anche alla Banca di Torino, cfr. artt. 7, 8, 9 delle Regie Lettere Patenti 16.10.1847, n. 634.

tuiscono la società della Banca nazionale conservando il carattere di Società anonima.

Art. 3 — La durata della Società sarà di 30 anni, a cominciare dal 1. gennaio 1850.

Essa potrà essere rinnovata quando a ciò concorra il consenso dei possessori dei due terzi almeno delle azioni.

Nel caso del rinnovamento della società essa dovrà rimborsare ai Socii dissenzienti, oltre il capitale nominale delle loro azioni, quanto loro potrebbe spettare dall'effettivo riparto degli utili dell'ultimo anno, e del fondo di riserva.

SEZIONE SECONDA

Del capitale della Banca e sue azioni.

- Art. 4 Il fondo capitale della Banca nazionale resterà così stabilito in *otto milioni* di lire diviso in otto mila azioni di lire mille ciascuna.
- Art. 5 Questo fondo di otto milioni sarà rappresentato per quattro milioni dagli Azionisti della Banca di Genova, e per quattro milioni dagli Azionisti della Banca di Torino.

I titoli rappresentanti le azioni delle attuali Banche di Torino e Genova saranno cambiati in azioni della Banca nazionale.

Art. 6 — Le azioni della Banca saranno nominative.

Esse saranno rappresentate da un'iscrizione nominativa sui registri della Banca tenuti a doppio a tale effetto.

Un certificato di tale iscrizione sottoscritto da due Reggenti in esercizio e dal Direttore sarà rilasciato in Torino od in Genova ai Proprietari delle azioni.

- *Art.* 7 Le persone domiciliate all'estero che vorranno rendersi proprietarii di azioni dovranno eleggere il loro domicilio in Torino od in Genova.
- Art. 8 Il trapasso delle azioni dovrà eseguirsi per mezzo di una dichiarazione sui registri della Banca fatta dal proprietario, o dal

suo procuratore. Tale dichiarazione sarà autenticata in Torino da uno degli Agenti di cambio autorizzati presso l'Amministrazione del Debito Pubblico, ed in Genova da uno degli Agenti di cambio a tal uopo specialmente autorizzati; ed inoltre sarà vidimata da uno dei due Direttori.

In caso di successione il trapasso avrà luogo previo l'adempimento delle formalità richieste dalle leggi.

Qualora vi fosse opposizione debitamente significata alle due sedi della Banca, il trapasso non potrà aver luogo se non dopo tolta l'opposizione.

Art. 9 — Le azioni della Banca, ed i certificati che le rappresentano debbono essere inscritte sotto un nome solo, comunque la loro proprietà possa essere divisa fra più persone.

In questo caso perciò i coproprietarii dovranno determinare quale fra essi abbia ad essere il titolare delle azioni e relativi certificati.

Art. 10 — Gli azionisti della Banca non saranno tenuti per gli impegni della medesima che sino a concorrenza dell'ammontare delle loro azioni.

Ogni dimanda di fondi in aumento all'ammontare delle azioni è vietata.

Sezione terza

Delle operazioni della Banca.

CAPO PRIMO

Natura delle operazioni.

- Art. 11 Ogni operazione non contemplata nel presente Statuto è espressamente vietata alla Banca.
- Art. 12 Le operazioni della Banca consistono:
- 1) Nello sconto di lettere di cambio ed altri effetti di commercio a ordine che riuniscono li requisiti di cui nei susseguenti art. 18 e 19.

- 2) Nell'incaricarsi per conto dei particolari non meno che dei pubblici stabilimenti dell'esazione gratuita di effetti esigibili nelle rispettive sedi.
- 3) Nel ricevere in conto corrente senza interessi, e senza spese le somme che le saranno versate, e nel pagare i mandati ed assegni che a fronte delle medesime, e sino a concorrenza del loro ammontare verranno spiccati da chi ne avrà avuto il credito.

Allorquando però la Banca si trovasse per circostanze straordinarie in bisogno di aumentare temporariamente il suo fondo, essa potrà pagare un interesse sopra le somme che riceverà in conto corrente non disponibili.

4) Nel tenere una cassa di depositi volontari, per titoli e documenti qualunque, verghe e monete d'oro e d'argento di ogni specie, gioie ed altri oggetti preziosi.

Art. 13 — La Banca potrà anche fare anticipazioni:

- 1) Sovra depositi di verghe, e monete d'oro, e d'argento.
- 2) Contro deposito di cedole dello Stato, e degli imprestiti delle città di Torino e di Genova, non meno che di quelle dell'imprestito delle Finanze di Sardegna creato col R. Editto delli 11 gennaio 1844, secondo le norme di cui ivi appresso.
- 3) Sovra deposito di sete tanto grezze che lavorate in organzino, od in trame nei limiti, ed alle condizioni stabilite nei successivi articoli 30, 31, 32, 33 e 34.
- 4) Finalmente sovra deposito di cambiali pagabili in piazze estere alle condizioni di cui nel susseguente art. 35.
- Art. 14 La Banca potrà egualmente fare impieghi in fondi pubblici dello Stato od in quelli delle città di Torino e di Genova od in cedole di Sardegna dell'11 gennaio 1844, non solo per l'ammontare del suo fondo di riserva, ma ben anche per una porzione del suo capitale non maggiore del quinto di esso.

Occorrendo di sorpassare questo limite la Banca dovrà riportarne l'autorizzazione del Ministro delle Finanze.

Art. 15 — Per quelle operazioni poi di cui la Banca potesse venir incaricata per conto delle Finanze dello Stato, ne saranno determinate le condizioni d'accordo coi Consigli di reggenza.

Art. 16 — La Banca emetterà biglietti pagabili in contanti al por-

tatore, ed a vista, i quali saranno di lire mille, di lire cinquecento, di lire duecento cinquanta e di lire cento.

L'ammontare dei biglietti in circolazione cumulato con quello delle somme dovute dalla Banca nei conti correnti, e pagabili ad ogni richiesta, non potrà eccedere il triplo del fondo disponibile in specte metalliche esistenti in cassa.

I biglietti dovranno essere confezionati in modo da impedire qualunque abuso, e dietro le norme stabilite dai Consigli di reggenza riuniti, previa l'approvazione del Ministro di Finanze.

Art. 17 — Per facilità e sicurezza di circolazione nei limiti delle operazioni autorizzate dal presente Statuto, la Banca potrà emettere, secondo le forme da approvarsi dal Ministro di Finanze, biglietti a ordine pagabili alle rispettive due sedi, la di cui proprietà non potrà essere trapassata che per mezzo di girata.

CAPO SECONDO

Condizioni delle operazioni della Banca.

Art. 18 — Gli effetti da ammettersi allo sconto dovranno essere muniti del bollo; avere una scadenza non maggiore di tre mesi, ed essere rivestiti della firma di tre persone almeno, notoriamente solvibili, di cui una per lo meno domiciliata in una delle sedi della Banca.

La Banca potrà però ammettere allo sconto gli effetti a due sole firme notoriamente solvibili, se alla garanzia di queste due firme si aggiunga un trapasso di azioni della Banca, o di effetti pubblici dello Stato, o delle città di Torino e di Genova, o dell'imprestito di Sardegna del 1844.

Art. 19 — Alle condizioni di cui nell'articolo precedente la Banca ammetterà allo sconto gli effetti di commercio pagabili in Torino ed in Genova.

Essa potrà pure ammettere gli effetti pagabili nelle altre città dello Stato.

Potrà infine ammettere quelli pagabili in Parigi, Lione e Marsiglia.

Lo sconto sarà percepito in ragione del numero de' giorni, ed anche di un sol giorno se occorre.

Art. 20 — Gli effetti pagabili fuori delle sedi della Banca potranno essere rimessi per l'incasso ad un corrispondente scelto dal Consiglio di reggenza, e potrà la Banca farsi spedire l'effettivo, od i biglietti dipendenti da tale incasso.

Art. 21 — Gli effetti esteri che la Banca è autorizzata a scontare potranno dalla medesima essere negoziati su piazza, o rimessi per l'incasso, o la negoziazione nelle suddette tre piazze di Parigi, Lione e Marsiglia.

La Banca è autorizzata a farsi venire la voltura di dette cambiali in effettivo tanto per la via di terra che per la via di mare.

- Art. 22 Nel caso di non pagamento degli effetti a due sole firme garantiti (onde supplire al difetto della terza firma) da un trapasso di azioni della Banca, o di effetti pubblici, la Banca potrà, dopo la semplice denuncia dell'atto di protesto, far procedere immediatamente per mezzo di un mediatore di cambio alla vendita degli effetti trasferti in garanzia senza che questa vendita possa sospendere gli altri incombenti sino ad intiero rimborso degli effetti protestati in capitale, interessi e spese.
- Art. 23 La Banca rifiuterà di scontare gli effetti così detti di circolazione che apparissero non avere per fondamento una operazione reale di commercio.
- Art. 24 Qualunque persona domiciliata nei Regi Stati potrà, facendone la domanda, ottenere l'apertura di un conto corrente presso la Banca.

Tale domanda dovrà essere appoggiata da due membri del Consiglio di reggenza, oppure da due persone aventi già un conto presso la Banca: la qualità di azionista non conferisce diritto di preferenza.

Art. 25 — Pei depositi volontari, di cui al n. 4 dell'art. 12 del presente, la Banca rilascierà una ricevuta che esprimerà la natura, ed il valore degli oggetti depositati, il nome e l'abitazione del depositante, la data del giorno in cui il deposito sarà stato fatto, ed indicherà il giorno fissato per il ritiro del deposito, e finalmente il numero del registro di iscrizione.

La ricevuta non potrà essere all'ordine né circolare per via di girata.

La Banca percepirà sui depositi sui quali non avrà fatte anticipazioni un diritto di custodia in ragione del valore dichiarato, e da tassarsi dal Consiglio di reggenza.

Art. 26 — Le anticipazioni sovra i depositi effettuati presso la Banca in verghe od in monete d'oro ed argento avranno luogo secondo le norme stabilite dal regolamento interno che fisserà il modo di valutare questi depositi, e di percepire gli interessi dovuti dai depositanti mutuatari, ed il termine in cui i depositi medesimi potranno e dovranno essere ritirati.

Art. 27 — Le anticipazioni contro il deposito di fondi pubblici specificate al n. 2 dell'art. 13 del presente avranno luogo in ragione dei quattro quinti del valore delle cedole depositate ragguagliato al corso medio del giorno anteriore a quello in cui verrà fatta l'anticipazione.

In ogni evento questa non potrà eccedere il valore nominale. Le cedole nominative depositate alla Banca dovranno essere munite di attergato di cessione in bianco spedito nelle debite forme.

Art. 28 — Chi riceve l'anticipazione sottoscriverà in favore della Banca l'obbligazione di rimborsaglierla entro un termine non maggiore di tre mesi. Si obbligherà altresì a compiere, ogni qualvolta il corso delle cedole depositate venisse a soffrire uno scapito del dieci per cento, un supplemento di cauzione in ragione dell'avvenuto ribasso.

Art. 29 — Qualora la persona a cui venne fatta l'anticipazione non adempia alla predetta obbligazione del rimborso nel giorno successivo alla scadenza, o non provveda il supplimento di deposito sovra contemplato, la Banca, senza che occorra veruna costituzione in mora, od altra formalità, entro tre giorni dopo il semplice avviso che verrà dato per atto stragiudiciale al debitore, potrà far vendere in tutto, od in parte le cedole depositate per mezzo di uno degli Agenti di cambio riconosciuti dall'Amministrazione del Debito Pubblico od autorizzati presso la Banca medesima.

La Banca col prodotto della eseguita vendita si rimborserà dell'importare del suo avanzo in capitale, interessi, e spese, e

dove vi fosse una deficienza, il depositante sarà tenuto a rimborsarla, e per contro verrà restituito ogni soprapiù che potesse esservi.

Queste condizioni saranno espresse, e consentite da chi riceve le anticipazioni nell'obbligazione di cui nell'art. 28 del presente.

- Art. 30 Le anticipazioni sovra deposito di sete grezze, e lavorate in organzini, od in trame non saranno consentite che a negozianti, o persone domiciliate in Torino od in Genova notoriamente risponsabili; il depositante dovrà dichiarare se il deposito è fatto per conto proprio, o per conto di altre persone il di cui nome dovrà essere enunciato.
- Art. 31 La Banca non riconoscerà altro proprietario delle sete depositate, se non la persona che ha domandato il prestito o quella per di cui conto venne dichiarato il deposito; quindi le sete depositate alla Banca contro anticipazioni s'intenderanno espressamente, ed unicamente vincolate a favore della medesima, e nessun privilegio né di proprietà né altro qualunque potrà essere invocato da chicchessia sulle sete depositate.
- Art. 32 Le anticipazioni saranno fatte per un tempo non più lungo di tre mesi, e la somma da anticiparsi non potrà eccedere li tre quarti del valore della seta, accertato dai mediatori dalla Banca designati, alle condizioni, e nei modi che verranno stabiliti dal regolamento interno della medesima.
- Art. 33 La casa di commercio, o la persona che riceve l'anticipazione dovrà sottoscrivere a favore della Banca l'obbligazione di rimborsarla entro un termine non maggiore di tre mesi dall'anticipazione ricevuta, e si obbligherà inoltre di fare alla Banca il supplimento relativo ogni qualvolta il valore della seta depositata venisse a subire un ribasso del 10 per cento.
- Art. 34 Qualora la casa di commercio o la persona cui venne consentita l'anticipazione contro il deposito di seta mancasse di fare la pronta restituzione delle somme anticipate, o di provvedere il supplemento contemplato nell'articolo precedente, potrà la Banca far procedere alla vendita delle sete depositate per mez-

zo di pubblici mediatori giurati a tale effetto autorizzati dal Consiglio di reggenza di Torino.

Ove il prodotto di siffatta vendita non fosse sufficiente, deduzione fatta di tutte le occorrenti spese, a rimborsare la Banca delle somme anticipate, essa avrà ricorso per la deficienza verso il depositante.

Ed in caso di eccedenza questa verrà rimborsata o al depositante od alla persona per conto di cui il deposito venne eseguito.

Art. 35 — Le cambiali pagabili in piazze estere sul cui deposito la Banca è autorizzata al n. 4 dell'art. 13 del presente a fare anticipazioni, dovranno riunire le stesse condizioni richieste per lo sconto di quelle pagabili in Torino od in Genova.

Tali depositi dovranno essere accompagnati da un pagherò rilasciato dal presentatore all'ordine della Banca onde assicurare per l'epoca convenuta il rimborso delle somme anticipate dalla Banca medesima.

Qualora il *pagherò* non venisse dal depositante soddisfatto a sua scadenza, la Banca potrà disporre delle cambiali depositate sia negoziandole su piazza, sia col procurarsene l'incasso a spese del debitore.

Il Consiglio di reggenza fisserà il cambio al quale detti effetti sono accettati in deposito fissandone il tasso dello sconto, e determinerà ogni settimana in categoria separata la somma da destinarsi a simili anticipazioni.

SEZIONE QUARTA

Del dividendo, e fondo di riserva.

Art. 36 — Ogni sei mesi si farà un riparto agli Azionisti; questo riparto sarà composto dei profitti ottenuti durante il semestre, e relativi al medesimo in ragione di tempo.

Dagli utili conseguiti nel semestre si dovranno dedurre tutte le spese d'Amministrazione, e parte delle spese di primo stabilimento.

Le spese di primo stabilimento saranno ripartite rateatamente fra i semestri della durata della società.

Sarà regolata sulle stesse basi delle spese di primo stabilimen-

to l'indennità da corrispondersi agli Azionisti della Banca di Genova, giusta il prescritto del contratto di unione, ed i cui patti s'intendono confermati dal presente Statuto.

Allorquando dopo tali deduzioni i profitti semestrali ascenderanno a più del 2 per cento sul capitale nominale si farà sopra l'eccedenza una ritenuta del 25 per cento per costituire un fondo di riserva.

Occorrendo che i profitti di un semestre non giungessero al 2 per cento del capitale nominale si toglierà dal fondo di riserva, ove questa già esista, la somma necessaria per pagare agli Azionisti un dividendo del 2 per cento.

Giunto il fondo di riserva a pareggiare il quinto del capitale, cioè ad un milione, e sei cento mila lire, la ritenuta dovrà cessare, e tutti i profitti netti del semestre saranno ripartiti agli Azionisti. Ove poi il fondo di riserva, attese le prelevazioni semestrali sovra previste, venisse ad essere ridotto ad una proporzione inferiore al quinto del capitale, la ritenuta dovrà allora ricominciare, ed aver termine quando nuovamente fosse compiuta la riserva di un milione e sei cento mila lire.

I fondi messi in riserva potranno essere impiegati in pubbliche rendite giusta il disposto dell'art. 14.

TITOLO SECONDO

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA

SEZIONE PRIMA

Dell'adunanza generale.

Art. 37 — La società della Banca sarà rappresentata dall'adunanza generale da tenersi alternativamente in Genova ed in Torino.

Questa adunanza sarà composta delli cento Azionisti proprietari da più di sei mesi del maggior numero di azioni.

Non sarà valida alcuna deliberazione in adunanza generale senza l'intervento della metà degli Azionisti convocati.

Se un'ora dopo l'ora fissata per l'apertura dell'adunanza il numero degli Azionisti presenti è minore di cinquanta, sarà cura del Consiglio di reggenza di compiere questo numero col convocare immediatamente altri Azionisti scelti fra i maggiori interessati residenti nelle Città ove avrà luogo l'adunanza.

Nel determinare la nota degli Azionisti chiamati a comporre le adunanze generali si darà la preferenza all'Azionista più anziano d'iscrizione in caso che due o più di essi si trovassero possessori di un egual numero di azioni.

Gli Azionisti dovranno intervenire personalmente alle adunanze generali o farsi in esse rappresentare da un Procuratore munito di mandato speciale che potrà anche spedirsi sotto segno privato dietro i moduli della Banca prescritti.

Ciascuno di essi avrà un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Occorrendo il caso che i voti dell'adunanza fossero egualmente divisi, quello del Presidente sarà preponderante.

Art. 38 — Le adunanze generali saranno convocate dal Consiglio di reggenza della Città in cui debbono riunirsi dietro le norme determinate dal regolamento interno.

Il reggente Presidente, ed il reggente Segretario di quel Consiglio eserciteranno rispettivamente nell'adunanza generale le relative loro funzioni.

Le elezioni dei funzionari della Banca si faranno a scrutinio segreto all'assoluta maggiorità dei voti.

In caso di rifiuto dell'individuo che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà chiamato a surrogarlo quell'altro che immediatamente dopo di lui avrà conseguito la maggiorità dei voti.

Art. 39 — Vi sarà ogni anno nel mese di febbraio un'adunanza generale in Genova ove sarà reso il conto di tutte le operazioni dell'annata; si procederà pure alla rinnovazione di quel Consiglio secondo il disposto dell'art. 42.

Ve ne sarà una in Torino nel mese d'agosto; in quest'adunanza si procederà all'elezione dei Reggenti e dei Censori del Consiglio di Torino, in surrogazione di quelle le di cui funzioni fossero spirate, od i posti si fossero per qualsiasi causa resi vacanti.

In essa sarà reso conto delle operazioni dello scaduto semestre mediante la presentazione del bilancio che sarà compilato dalla sede centrale.

Ove in tale adunanza venissero presentate osservazioni o proposizioni, esse saranno rimandate all'adunanza generale che si tiene in Genova, ed in cui si rende l'annuo conto definitivo delle operazioni della Banca.

Art. 40 — Oltre le adunanze generali semestrali vi potranno essere adunanze generali straordinarie, e ciò sia nei casi previsti dagli articoli 62, 63, 67 e 68 del presente Statuto; sia ancora che venga chiesta da uno dei due Consigli di reggenza, o da due Censori facienti parte di un medesimo Consiglio di reggenza.

L'adunanza generale straordinaria oltre ai casi sovra previsti potrà essere convocata dietro la richiesta del Ministro di Finanze.

Le adunanze generali straordinarie saranno sempre convocate in Genova, salvo il caso in cui a norma dell'art. 63 fossero chiamate a compiere il Consiglio di reggenza di Torino.

SEZIONE SECONDA

Del Consiglio di reggenza.

Art. 41 — La Banca sarà amministrata da due Consigli di reggenza, uno dei quali avrà sede in Genova, e l'altro in Torino.

Ambidue saranno composti di dodici Reggenti, e tre Censori, per modo però che vi sia sempre in essi maggiorità di Azionisti nazionali.

I Reggenti avranno voce deliberativa, ed i Censori soltanto consultiva.

Non potranno far parte nei Consigli di reggenza i non regnicoli che non avranno cinque anni di domicilio nello Stato.

Art. 42 — I Reggenti ed i Censori dureranno in carica per tre anni, e saranno rinnovati per terzo ogni anno; essi potranno però essere rieletti.

I Reggenti ed i Censori onde sono formati gli attuali Consigli di reggenza della Banca di Torino, e della Banca di Genova comporranno i due primi Consigli di reggenza della Banca nazionale residenti uno in Torino e l'altro in Genova.

Il Consiglio di reggenza di Genova continuerà a rinnovarsi

seguitando l'ordine di anzianità di nomina. Il Consiglio di reggenza di Torino per i primi due anni si rinnoverà mediante la estrazione a sorte; quindi le rinnovazioni procederanno per ordine di anzianità di nomina.

- Art. 43 Il padre ed il figlio, i fratelli, lo zio ed il nipote da fratello, ed i soci solidali della stessa casa di commercio non potranno fare simultaneamente parte dello stesso Consiglio.
- Art. 44 Le funzioni dei Reggenti e dei Censori sono gratuite; essi riceveranno soltanto medaglie di presenza.
- Art. 45 I Reggenti ed i Censori prima di entrare in carica dovranno essere proprietari di venti azioni della Banca le quali dovranno essere libere, e rimanere inalienabili per tutta la durata delle loro funzioni.
- Art. 46 Ciascun Consiglio di reggenza eleggerà ogni anno rispettivamente, tostoché i nuovi membri saranno in carica, il suo Presidente ed il suo Segretario, i quali non potranno essere scelti che fra i dodici Reggenti. Essi potranno essere rieletti, ma non al di là di tre anni consecutivi, dopo dei quali vi vorrà almeno un anno d'intervallo.
- Art. 47 Ogni Consiglio di reggenza è incaricato della gestione del rispettivo stabilimento, e per esservi giornalmente rappresentato deputerà tre Reggenti che assumeranno il titolo di Reggente in esercizio, e rispettivamente per turno quello di Reggente di servizio, i quali comporranno la Commissione amministrativa per provvedere all'apertura dei conti correnti, dirigere le altre operazioni, e concorrere coi Consiglieri di sconto a costituire la Commissione chiamata a deliberare sulle operazioni dello sconto nella proporzione indicata dal regolamento interno della Banca.
- Art. 48 Sarà necessario il concorso dei due Consigli di reggenza per la nomina dei Direttori di Genova e Torino nel caso che il posto occupato dagli attuali Direttori si rendesse vacante. Occorrerà pure il concorso dei due Consigli della Banca per stabilire i suoi regolamenti interni, per deliberare la forma che sarà

data ai biglietti, e determinare le firme di cui dovranno essere rivestiti; per deliberare sulla creazione, emissione, ritiro od annullamento dei biglietti della Banca; per stabilire la tassa dello sconto, e l'interesse da percepirsi sulle anticipazioni contro deposito di fondi pubblici, di sete, e di verghe e monete; per fissare le cauzioni che dovranno prestare i Cassieri principali; per determinare, sulla proposizione dei Direttori di Torino e Genova, gli stipendi e salari degli Impiegati, e tutte le spese dell'Amministrazione le quali dovranno essere deliberate ogni anno anticipatamente; per conchiudere tutti i contratti, convenzioni, e transazioni che verranno poi firmati in nome della Banca dal Presidente, dal Segretario, e dal Direttore appartenente al Consiglio di reggenza sedente in quella Città ove si stipulerà l'atto.

Art. 49 — Qualunque deliberazione che avesse per oggetto la creazione od emissione di biglietti dovrà essere approvata dai Censori; il rifiuto dei medesimi dato alla unanimità ne sospenderà l'effetto.

Art. 50 — Le somme disponibili da destinarsi alle ordinarie operazioni della Banca saranno dal Consiglio della sede centrale egualmente ripartite fra le due sedi di Torino e di Genova.

Occorrendo di modificare questo riparto si richiederà il concorso dei due Consigli di reggenza.

Nel caso di dissenso fra i due Consigli, tutti i membri che li compongono verranno invitati con apposita lettera del Presidente del Consiglio di Genova a trasmettergli il loro voto motivato per iscritto. La questione verrà decisa dalla maggioranza dei voti così raccolti.

- Art. 51 Ciascun Consiglio finalmente nomina il proprio Cassiere principale, e sulla proposizione del Direttore della sede rispettiva tutti gli altri impiegati, e autorizza tutte le operazioni permesse dagli Statuti entro i termini prefissi dal regolamento interno, e ne determina le condizioni, e fissa sulla proposizione del Direttore l'organizzazione degli ufficii.
- Art. 52 I Consigli di reggenza si aduneranno almeno una volta per settimana, e tutte le volte che il Presidente lo giudicherà necessario, o che ne verrà fatta la domanda dal R. Commissario o dai Censori.

Art. 53 — Non sarà valida alcuna deliberazione senza il concorso di sette Reggenti e la presenza di un Censore.

Le deliberazioni avranno luogo alla maggiorità assoluta. In caso di parità dei voti, il voto del Presidente o di quello fra i Reggenti che ne facesse le veci sarà preponderante.

Art. 54 — Il conto semestrale delle operazioni della Banca che dovrà essere presentato all'adunanza generale il giorno della sua riunione periodica, sarà approvato dai due Consigli di reggenza a nome dei quali sarà presentato dal Presidente. Questo conto verrà stampato, e ne sarà data copia ai Regi Commissari presso le due sedi della Banca, al Magistrato del Consolato in Torino, al Tribunale di Commercio di Genova, alle Camere di commercio di Torino e Genova, e finalmente a tutti gli Azionisti.

SEZIONE TERZA

Dei Censori.

Art. 55 — Sarà speciale incarico dei Censori dei due Consigli d'invigilare alla esecuzione degli Statuti e Regolamenti della Banca. La loro sorveglianza si estenderà a tutte le parti dello stabilimento. Ogni qualvolta lo giudicheranno conveniente richiederanno i registri, i portafogli della Banca e lo stato delle casse per farne la verificazione. Essi proporranno tutte quelle misure che crederanno utili, e qualora non venissero adottate, potranno esigere che se ne faccia menzione nel registro delle deliberazioni.

Ogni semestre nell'adunanza generale i Censori renderanno conto della sorveglianza da essi esercitata con apposita relazione, di cui sarà data copia al Regio Commissario.

SEZIONE QUARTA

Dei Consiglieri di sconto.

Art. 56 — Saranno nominati in ognuna delle due sedi della Banca nove Consiglieri di sconto fra li commercianti delle rispettive Città.

I Consiglieri di sconto saranno scelti dai Censori sopra una

lista tripla presentata dai Reggenti; saranno nominati per tre anni in guisa che il numero dei Consiglieri di sconto sia rinnovato per terzo ogni anno; essi possono essere rieletti; prima di entrare in carica ciascuno di essi dovrà far prova della libera proprietà di cinque azioni della Banca, le quali resteranno inalienabili per tutta la durata delle loro funzioni.

Art. 57 — Nessuna cambiale od effetto potrà essere ricevuto allo sconto se non che sulla deliberazione della Commissione mista di Reggenti e Consiglieri di sconto, nella proporzione indicata dal regolamento interno, la quale rappresenterà giornalmente alla Banca la Commissione di sconto.

SEZIONE QUINTA

Della Direzione.

Art. 58 — La Direzione degli affari della Banca nazionale e de' suoi uffizi sarà esercitata in nome de' Consigli di reggenza dai Direttori di Genova e Torino.

I due Direttori faranno rispettivamente nelle sedi in cui risieggono le proposizioni agli impieghi; firmeranno la corrispondenza, le quitanze degli effetti su piazza, e le girate per gli altri; avranno diritto di assistere con voce consultiva nella propria sede alle adunanze del Consiglio di reggenza, ed a quelle della Commissione di sconto, eccettuato il caso in cui le stesse fossero dichiarate segrete.

Art. 59 — Il Direttore di Genova potrà intervenire alle adunanze del Consiglio di reggenza di Torino con voce consultiva.

L'incarico della contabilità essendo affidato alla sede centrale, quel Direttore potrà richiedere dalla Amministrazione di Torino quelli schiarimenti, e quei dati che riputerà opportuni.

Spetterà pure a lui solo il proporre le norme da seguirsi nella formazione degli stati che servir debbono alla compilazione del conto generale.

Art. 60 — Prima di entrare in funzione ciascun Direttore dovrà giustificare la libera proprietà di trenta azioni della Banca. Que-

ste dovranno rimanere inalienabili per tutto il tempo della loro gestione.

Art. 61 — I Direttori non potranno essere rivocati che per deliberazione dei Consigli di reggenza riuniti, resa in una adunanza alla quale dovranno assistere almeno quindici Reggenti, e quattro Censori.

TITOLO TERZO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 62 — Se il capitale della Banca per qualsiasi avvenimento si trovasse ridotto ai due terzi, l'adunanza generale sarà immediatamente convocata nella sede centrale, all'effetto di esaminare se vi sia luogo a procedere alla liquidazione della società.

Per deliberare la detta liquidazione sarà necessario che l'adunanza sia completa in numero di cento membri rimanendo a cura del Consiglio di reggenza il rimpiazzo degli assenti o impediti con altri scelti fra i maggiori interessati in Genova.

La deliberazione dovrà essere presa alla maggiorità della metà in numero, e dei tre quarti in somma.

Art. 63 — Se per causa di ritiro o di decesso il numero dei Reggenti di alcuno dei Consigli fosse ridotto a otto, e quello dei Censori ad uno, sarà tosto convocata l'adunanza generale del Consiglio che si trovasse incompleto, all'oggetto di procedere al rimpiazzo dei Reggenti e Censori mancanti.

I membri eletti in rimpiazzo dureranno in carica per quel tempo che sarebbe restato a consumarsi dai loro predecessori.

- Art. 64 Le azioni giudiziarie saranno esercitate in nome del Consiglio di reggenza a diligenza di ciascun Direttore.
- Art. 65 I certificati rappresentanti le azioni che debbono possedersi dagli individui scelti alle cariche della Banca, e conservarsi inalienabili per tutto il tempo che rimangono in ufficio, verranno custoditi in deposito alla cassa dello stabilimento.

Art. 66 — Nel caso di mancanza al commercio, od anche di semplice sospensione di pagamento per parte di qualcuno dei funzionari della Banca, s'intenderanno di pien diritto cessate le di lui attribuzioni presso la medesima.

Art. 67 — Un anno prima che spirino i trent'anni fissati per la durata della società saranno interpellati tutti gli Azionisti affine di raccogliere il voto sulla rinnovazione o scioglimento della società.

L'adunanza generale accerterà il risultato dei voti manifestati dagli Azionisti per deliberare in conformità del disposto dell'art. 5 del presente statuto.

- Art. 68 Non si potrà far istanza perché dal Potere esecutivo siano approvate le modificazioni al presente Statuto, di cui l'esperienza avesse fatto conoscere la necessità, o l'utilità, se non dopo che i Consigli di reggenza le avranno approvate, e saranno state deliberate alla adunanza generale convocata straordinariamente a tale effetto.
- Art. 69 Allorquando l'esperienza dimostrasse che il capitale versato sia insufficiente per le operazioni della Banca, potranno emettersi, previa l'autorizzazione governativa, nuove azioni che saranno di preferenza, ed a pro rata ripartite fra gli Azionisti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 70 A norma delle condizioni espresse nel contratto di unione, col quale vennero accomunati gli interessi delle Banche di Torino e di Genova a datare dal 1° ottobre 1849, li benefizii che risulteranno da tal epoca a tutto dicembre stesso anno saranno ripartiti nella proporzione in esso atto specificata.
- Art. 71 Concorreranno ambedue i Consigli di reggenza a deliberare il regolamento interno della Banca nazionale.

Finché il suddetto regolamento non sia stato deliberato, si seguiteranno le tracce stabilite dal regolamento interno della Banca di Genova, in quanto non osti alle disposizioni del presente Statuto. Art. 72 — Il presente Statuto determina le obbligazioni tra gli Azionisti, e sarà sottoposto alle formalità necessarie, e registrato presso il Magistrato del Consolato di Torino, e presso il Tribunale di commercio di Genova.

Visto d'ordine di S.M. Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze NIGRA

4. Discussione parlamentare alla Camera dei deputati

Interpellanza Farina sulla istituzione della Banca Nazionale, replica del ministro delle Finanze Nigra e selezione della discussione successiva.

Tornata del 31 gennaio 1850

[Omissis]

Farina P. — Il signor Ministro e molti onorevoli colleghi rammentano certamente quali nella precedente legislatura fossero le considerazioni che, eloquentemente messe in luce dagli in allora deputati avvocati Torre e Cabella¹, determinarono la Camera prescrivere al sig. Ministro ad addivenire alla voluta estinzione dei biglietti della Banca di Genova, in allora notevolmente perdenti in commercio.

Queste considerazioni consistevano nel desiderio in sostanza di diminuire la massa di biglietti privilegiati circolanti, onde giungere progressivamente a far ricalcare il loro corso al pari, e ad estinguere il debito per far cessare i privilegi accordati a detti biglietti di avere corso forzato, e di non essere rimborsabili in ispecie metalliche a vista e sopra presentazione.

In questo intendimento due milioni furono dallo Stato restituiti alla Banca. Questi due milioni costarono allo Stato il sacrificio di circa ottanta mila franchi all'anno, giacché alla Banca si

^{4. —} AP, CD, Legislatura IV, sess. 1^a, tornata del 31.1.1850, pp. 252-53; tornata del 6.2.1850, pp. 279-84; tornata dell'8.2.1850, p. 306.

¹ Si fa riferimento all'interpellanza e alla successiva proposta di legge presentata da P. Torre nella tornata del 4-5.9.1849. In essa si chiedeva l'inserimento nel progetto di legge finanziaria, presentato dal ministro delle Finanze Revel, di norme che permettessero il ritorno alla convertibilità. In particolare si proponeva un aumento del totale del prestito sottoscritto dal Governo in modo da comprendere in esso anche quanto dovuto alla Banca di Genova e ai sottoscrittori del prestito volontario stabilito nel marzo del 1848. La proposta di legge Torre rimessa alla commissione parlamentare non ebbe corso, in seguito alla chiusura della legislatura (20 novembre 1849). Cfr. AP, CD, Legislatura III, sess. unica, tornata del 4-5.9.1849, pp. 297-98, 315-17.

pagava soltanto il 2 per cento d'interesse, e per procurarsi tale somma al corso scapitante delle rendite di allora si è dovuto pagare il 6 per cento, di modo che la diversità su due milioni di capitale è, come dirsi di lire 80.000 di annuo interesse. Ma lungi che ciò abbia valso a far sì che la Banca ritirasse dalla circolazione un valsente in biglietti pari al ricevuto capitale, ognuno di noi può con sorpresa aver rimarcato che la somma complessiva dei biglietti in circolazione è aumentata di circa un milione e cento più mila franchi da quella di prima.

Come avvenne questo fatto? È egli conforme alla legge? Per rispondere a questa interrogazione adeguatamente mi è forza risalire brevemente alla istituzione della Banca di Genova, e scendere quindi alle modificazioni di essa.

La Banca di Genova quale venne costituita colle regie patenti 18 marzo 1844 era una società anonima, duratura per venti anni, avente un capitale di 4.000.000 di lire, autorizzata a praticare lo sconto di carte di credito privato commerciale, garantite da tre firme e talvolta anche solo da due, una delle quali di individuo domiciliato in Genova, a ricevere e custodire depositi, ed a fare anticipazioni sovra depositi di cartelle di fondi pubblici nazionali ed esteri, e sovra verghe od oggetti metallici.

L'ammontare dei suoi biglietti in circolazione cumulato con quello delle somme dovute dalla Banca nei conti correnti pagabili non poteva eccedere il triplo del numerario esistente materialmente in cassa.

Le sue operazioni non potevano estendersi oltre quelle autorizzate dal suo statuto.

In settembre 1848 avendo il Governo avuto bisogno di un prestito di 20 milioni dalla Banca, accordò ad essa i seguenti tre principalissimi privilegi:

- 1) Di aumentare di 20 milioni l'emissione dei suoi biglietti;
- 2) Di accordare a tali biglietti un corso forzato, sia nei pubblici pagamenti che in quelli fra privati;
- 3) Di dichiararli non rimborsabili a vista, e dietro presentazione.

Poco dopo che la Banca ebbe questi privilegi, fece quello che ad un dipresso hanno tendezza naturale a fare tutte le Banche poste in analoghe condizioni, cioè: 1) Estendere l'emissione dei propri biglietti oltre il dovere; 2) Estendere le proprie operazioni oltre i limiti prefissi.

Infatti, osservando il rendiconto del 28 settembre prossimo passato, ed ultimo della Banca di Genova, noi troviamo che il numerario esistente in cassa a quell'epoca era di lire 5.502.217,36 che triplicate danno la somma di L. 16.506.652,08 alle quali aggiunte le imprestate al Governo L. 20.000.000 si ha un totale di L. 36.506.652,08.

I conti correnti invece essendo L. 1.419.209,84; ed i biglietti L. 35.428.750; si ha un totale di L. 36.847.959,84. Di modo che risulta un'eccedenza nella emissione di L. 341.307,76². Ma l'abuso ristretto in questi limiti non poteva bastare alla attività scevra di prossimo pericolo che la Banca posta nella sovraccennata privilegiata condizione doveva acquistare.

La Banca di Genova quindi pensò a fondersi colla Banca non privilegiata di Torino, e con ciò:

- 1) Cambiò nome e prese quello di Banca Nazionale;
- 2) Raddoppiò il numero delle sue azioni;
- 3) Raddoppiò il suo capitale sociale portato da 4 a 8 milioni;
- 4) Prolungò la sua esistenza oltre il doppio del termine prefisso dapprima alla sua durata;
 - 5) Estese le sue operazioni a sovvenzioni su depositi di sete;
- 6) Estese le sue operazioni di sconto, prima ristrette ad effetti pagabili in Genova, ad effetti pagabili non solo in tutte le piazze dello Stato, ma a Parigi, Marsiglia e Lione;
- 7) Duplicò le sue sedi e le sue casse, e conseguentemente pretese computare il capitale sul quale doveva regolarsi l'ammontare dell'emissione dei suoi biglietti non rimborsabili dal numerario esistente in due, invece che su quello esistente in una sola delle

È inesatto anche quanto affermato al punto 6. La Banca di Genova era autorizzata dalle Regie Lettere Patenti del 4.6.1846, n. 560 a scontare cambiali su tutte le piazze dello Stato e sulle piazze estere di Parigi, Marsiglia, Lione.

² I dati forniti da P. Farina non risultano esatti. La Banca, a norma dell'art. 22 dello Statuto (approvato con le Regie Lettere Patenti 16.3.1844), era autorizzata a detenere passività a vista (formate da biglietti e «conti correnti pagabili ad ogni richiesta») pari al triplo del numerario esistente in cassa. Questa dizione era contabilmente espressa nel conto patrimoniale nelle voci di: «cassa, biglietti in circolazione, conti correnti disponibili». Da questi ultimi si distinguevano i «Conti correnti non Disponibili» (mandati di pagamento non ancora accreditati). La somma citata da Farina risulta inesatta in quanto comprende anche l'importo passivo di questi ultimi. Per un riscontro della situazione patrimoniale della Banca alla data citata cfr. l'estratto pubblicato sulla «Gazzetta piemontese» del 28 settembre 1849 da cui risulta come i «conti correnti disponibili» fossero pari a L. 393.958,26.

sue casse, senza neppure distrarre dal triplo il valore dei conti correnti non disponibili, dell'ammontare dei quali venne nel nuovo statuto autorizzata a servirsi.

In questo modo il numerario esistente nelle sue casse essendosi elevato a lire 7.217.567, essa pretese aver margine non solo per un'emissione di biglietti privilegiati di lire 36.567.650 che si trova registrata nell'ultimo rendiconto della Banca Nazionale, maggiore (nonostante l'avvenuta restituzione di 2 milioni) di un milione e cento e più mila lire dell'ultima emissione della Banca di Genova, ma di avere margine, dico, per un'emissione anche molto maggiore.

Il Governo con decreto del 14 dicembre prossimo passato convalidava le innovazioni operate dalla Banca, e dichiarava esecutivo il relativo contratto sino dal primo ottobre prossimo passato.

Che la Banca di Genova fosse una Banca privilegiata, credo che nessuno vorrà o saprà negarlo; che come tale, per riformare il proprio statuto, e divenire vera Banca nazionale, abbisognasse della autorizzazione del potere legislativo, è pure cosa tanto in uso presso tutti i Governi aventi un sistema rappresentativo, che speriamo che nessuno vorrà negarlo.

Ciò premesso, muovo le seguenti interpellanze:

Interpellanza prima. — Per qual motivo la Banca di Genova privilegiata in due principalissime maniere, cioè: 1) col corso forzato attribuito ai suoi biglietti; 2) colla dispensa dall'obbligo di rimborsare in numerario a vista e dietro presentazione i biglietti medesimi, abbia modificato e grandemente variato il proprio statuto, e mandato ad effetto le disposizioni in esso contenute senza che venisse approvato preventivamente dalla Camera come potere legislativo?

Interpellanza seconda. — La Banca di Genova essendosi fusa con quella di Torino, ed avendo duplicate le sue azioni ed il suo capitale, le sue sedi e le sue casse, e conseguentemente duplicato i mezzi per avere specie metalliche nelle medesime; il diritto di emettere biglietti aventi corso forzato, ed esenti dall'obbligo di rimborso che aveva la Banca di Genova, intende il Governo che siasi ciò mediante proporzionatamente duplicato egli pure nella Banca nazionale?

Interpellanza terza. — Il Governo crede egli o no di essere in diritto di obbligare la Banca, dietro una restituzione rateata, a

ritirare dalla circolazione un ammontare di biglietti uguale a quello che egli avrà restituito, benché ciò non sia detto espressamente nella legge 7 settembre 1848?³

Aspetto dalla gentilezza del signor ministro delle finanze risposta a queste mie interpellanze, e dopo la risposta medesima mi riservo di concludere a seconda del caso.

Nigra, Ministro delle Finanze. — Se le interpellanze non fossero dedotte sotto forme speciali, io potrei rispondere fin d'oggi alla questione generale, ma il modo categorico nel quale sono concepite rendono necessario un esame speciale di ciascuna di esse, ed un indugio di pochi giorni; per nulla mutando lo stato della questione, chiederò al signor preopinante licenza di rispondergli fra due o tre giorni.

Farina P. — Non mi oppongo alla riserva che prende il signor Ministro, e siccome le interpellanze che ho fatte sono dedotte categoricamente, appunto perché, a seconda delle risposte, si possano prendere conclusioni diverse, così io stesso desidero che queste risposte siano ritardate, se ciò è necessario, affinché siano categoriche.

Nigra, Ministro delle Finanze. — Allora io risponderò lunedì o martedì.
[Omissis]

Tornata del 6 febbraio 1850

[Omissis]

Presidente. — Allora darò la preferenza alla risposta del ministro delle finanze alle interpellanze del deputato Farina, se però il signor ministro non ha nulla in contrario.

Nigra, Ministro delle Finanze. - Sono pronto a rispondere. La

³ Nel decreto citato si precisava infatti all'art. 1: «[...] la Banca è sciolta dal pagamento in contanti dei suoi biglietti»; art. 3: «La Banca darà un mutuo al pubblico erario di venti milioni di lire [...]»; art. 7: «La Banca è autorizzata [...] a porre in circolazione una quantità di biglietti in eccedenza alle proporzioni stabilite dall'art. 22 del suo Statuto sino ad una concorrenza di venti milioni di lire».

prima interpellanza mossasi dal signor deputato Farina è questa: per qual motivo la Banca di Genova, privilegiata in due principalissime maniere, abbia modificato grandemente e variato il proprio statuto, senza che tale modificazione venisse approvata preventivamente dalla Camera, come potere legislativo.

Il Ministero, quando ricevette la domanda di fusione delle due Banche, ha creduto di dover esaminare e consultarsi⁴ sul punto se ci volesse una legge per questa unione. Si consultò pure su questo punto se appartenesse al potere legislativo il concedere la fusione delle due Banche, quando non venissero mutate le principali condizioni che le reggono, o qualora si venisse a mutazioni, esse non toccassero se non alla parte amministrativa ed esecutiva.

Per queste ragioni debbo osservare che le variazioni fatte furono: 1°) una modificazione nell'aumentare le azioni, cosa che riguarda l'interno servizio; 2°) la soppressione del Castelletto riconosciuta dannosa dall'esperienza, altra circostanza che riflette pure l'amministrazione; 3°) la partecipazione nella facoltà di fare anticipazioni sopra sete, che non si fanno che a Torino; 4°) la prolungazione che era nel diritto degli azionisti, come dall'articolo 3 dello statuto 16 marzo 1844 e 16 ottobre 1847.

Debbo pure far avvertire che tutta la questione delle Banche vuol essere connessa coi regolamenti e colle leggi emanate in proposito. Il Governo nel 1844, al 16 marzo, emanava una legge che stabiliva la costituzione della Banca di Genova. E prima d'ogni altra cosa deve tenersi conto che in questa legge all'articolo 22 si stabiliva che la Banca non avesse un limite nell'emissione de' suoi biglietti, purché non oltrepassasse il terzo del numerario effettivo che teneva in cassa. A queste disposizioni si collegano tutte le susseguenti, quelle cioè tenute dal Governo per capaci ad autorizzarlo a formare l'unione delle due Banche.

Ed invero coll'opporvisi non si sarebbe ottenuto altro scopo che di rendere meno regolare l'operazioni che dalle due Banche separatamente si potevano fare. Quest'è l'opinione che ebbe il

⁴ Ci si riferisce alle riunioni del Consiglio di Stato in cui fu esaminata la domanda di unione delle banche di Genova e di Torino. Cfr. ACS, Consiglio di Stato, Pareri, sess. del 7.12.1849, fasc. 99; ACS, Consiglio di Stato, Sez. I, sess. del 26.11.1849, vol. 20, pp. 810-15; ACS, Consiglio di Stato, Deliberazioni, 7.12.1849, vol. 19, pp. 376-79.

Governo, poiché prese a considerare che colle altre disposizioni successive con cui autorizzava la Banca di Genova al corso forzato del 7 settembre 1848, si veniva in un certo modo ad annientare la facoltà che aveva avuto la Banca di Torino di costituirsi, poiché impossibile diventava la circolazione di quei biglietti, esistendovi la circolazione forzata per quelli di Genova, ed allora che cosa poteva fare la Banca di Torino, che se non era già costituita, era già organizzata? O doveva rinunciare al suo privilegio, ovvero poteva valersi della Banca di Genova e fare le operazioni che adesso fa regolarmente, in modo meno ordinato, vale a dire (rispondo in complesso alle questioni perché l'una si collega coll'altra) la Banca di Torino, se non si univa alla Banca di Genova, cosa che trattava già da lungo tempo⁵, e che anche si è creduto da molti conveniente sotto altri rapporti non materiali, se non veniva ad unirsi, poteva valersi egualmente della circolazione dei biglietti della Banca di Genova, poiché non aveva altro a fare se non che prendere il suo portafoglio, negoziarlo colla Banca di Genova, e mettere in corso i biglietti di questa. Solo però l'interesse del pubblico sarebbe meno tutelato; dico meno tutelato, poiché non ci sarebbe a Torino un'amministrazione regolare.

Tutte queste considerazioni furono esaminate dal Governo, furono sottomesse anche ad un consiglio di persone che hanno esaminato se per la parte legale la cosa fosse fattibile, ed il Ministero ha avuto l'avviso favorevole. Ora, in che può trovarsi irregolare la fusione di queste due Banche? Sarebbe nel caso che, o per parte dell'una o per parte dell'altra ci fosse abuso del cre-

⁵ Le trattative per l'unificazione delle due banche furono avviate dal Consiglio di reggenza della Banca di Torino con la nomina, il 19 ottobre 1848, di una commissione (costituita da Bolmida, Cavour, Mestrezat) incaricata di «interpellare confidenzialmente i membri della Banca di Genova per la fusione delle due Banche». Il Consiglio di reggenza della Banca di Genova ne discusse nella riunione del 20.11.1848 dopo aver dato lettura di due lettere (24.10.1848, 16.11. 1848) dei Fratelli Bolmida, nelle quali si invitava la Banca di Genova a «fusionarsi» con quella di Torino. I termini del progetto furono discussi con continuità nei mesi successivi e infine ratificati dalle assemblee degli azionisti dei due Istituti tenutesi a Genova il 17.7.1849 e a Torino il 6.8.1849. La fusione che dette vita alla Banca Nazionale fu approvata con R.D. 14.12.1849, n. 969. Per un riferimento più ampio cfr. ASBI, Segretariato, Verbali del Consiglio superiore, Verbali del Consiglio di reggenza della Banca di Genova, tornata del 20.11.1848; ASBI, Segretariato, Verbali del Consiglio di reggenza della Banca di Torino, tornata del 19.10.1848.

dito, o di usarlo oltre le facoltà che furono concedute nella fondazione delle Banche; ma io sono qui per sentire qualunque osservazione a tale proposito, e credo di poter sostenere che non si è ecceduto nell'usare del credito. Si è creduto che la fusione delle due Banche non fosse altra cosa se non che due società che si uniscono senza variare alla base fondamentale delle loro istituzioni; che perciò questa fusione appartenesse al potere esecutivo, inquantoché finora non vi è stata una legge che determini la qualità e quantità delle Banche.

Abbiamo esempi in Inghilterra ed in Francia, dove per lungo tempo il potere esecutivo deliberò e dispose circa all'unione e alla creazione di Banche e di succursali di Banca. Solo recentemente, sì nell'uno che nell'altro paese, si provvide con una legge speciale.

Ora io dico, quando il Parlamento provvederà con una legge che determini quale sia il numero delle Banche che convenga di stabilire, il Governo naturalmente vi si uniformerà con tutto rigore; ma finché questa legge non esiste, egli ha creduto che questa fusione potesse esso indipendentemente autorizzarla, dacché non si è variato essenzialmente al sistema di creazione di queste Banche.

Sì la Banca di Genova che quella di Torino, prima di fondersi hanno anche fra loro osservato come fosse necessario di fissare un limite all'emissione della carta, ed a questo hanno provveduto con una deliberazione presa in dicembre di concerto, nella quale hanno riconosciuto che parecchie circostanze potevano far sì che i biglietti in corso non fossero sufficienti. Una di queste circostanze era il maggiore sviluppo che potevano prendere l'industria ed il commercio; il che poteva far desiderare, anzi avrebbe provato, la necessità di una circolazione maggiore di biglietti.

Con questa ragione, ed anche con quella della necessità di avere in pronto una quantità di biglietti per cambiare quelli logori, concorse pure la considerazione che, accrescendosi il fondo in numerario (essendo il nostro commercio regolato essenzialmente dalle operazioni che si fanno coll'estero), convenisse avere dei biglietti da emettere in ogni circostanza. Epperciò ha deciso che in un caso estremo ne potesse venire aumentata la circolazione per 12 milioni. Debbo però dire che finora non si è mai dovuto usare nemmeno della più piccola parte di quest'aumento di biglietti.

Giova osservare a tale proposito che prima che le Banche fossero fuse, la circolazione dei biglietti ascese dai 34 ai 35 milioni all'anno circa; ed una volta fuse le due Banche ascese a 36, al più a 37, ai 40 non credo sia mai ascesa. Dunque la fusione delle due Banche non ha prodotto una duplice circolazione, ma bensì un aumento di numerario di 4 milioni.

Debbo poi richiamare la vostra attenzione sopra una cosa particolarmente essenziale. Le Banche, quando non abusano del limite loro prefisso, sono quelle che talvolta sostengono il credito di un paese. Quando si dipartono da tale limite, esse lo rovinano.

Se le due Banche unite avessero dato luogo a speculazioni che ci avessero condotto ad avere questo timore, io non dubito che sarebbe il caso di porvi rimedio con una legge, ma a questo punto io credo si è ben lontano dall'esservi giunto. E lo può riconoscere chiunque sia al corrente dei bisogni del paese, chiunque volga lo sguardo allo sviluppo che prende il commercio in generale (sviluppo naturalissimo dopo due anni di guerra, tempo in cui il commercio, le speculazioni, l'industria si restringono). Questo sviluppo presso di noi è tale da dare un sufficiente sfogo alla quantità dei biglietti che sono in circolazione. Ora quand'anche da questa discussione nascesse l'idea di fare una legge la quale limiti in seguito alle Banche la quantità di biglietti da porre in circolazione, io non credo che questo limite possa mai essere inferiore a quello nel quale si trova ora l'emissione dei biglietti. Il nostro commercio ora trovasi in condizione d'avere bisogno dei soccorsi delle Banche. Questo viene provato, se si osservi chi sono quelli che maggiormente si valgono del credito delle Banche. Il piccolo commercio è quello che più particolarmente vi ricorre: questa è una cosa che si può facilmente riconoscere, se si pone mente alle domande che ha la Banca di fornire il suo credito.

Viene un'altra circostanza la quale vorrei fosse presa dalla Camera in considerazione.

Noi avevamo, or sono pochi mesi, 20 milioni di carta circolante, la quale tuttoché diversa dai biglietti di Banca, ciò nonostante era carta girante. V'erano, cioè, i buoni del tesoro ed i vaglia del prestito. Io non voglio già confondere questa carta, giacché l'una serviva per certe operazioni, e l'altra per operazioni ben diverse, ma intendo solo di far notare che v'erano 20 milioni di carta che girava e della quale il commercio, il Governo, e per conseguenza il paese in generale si prevalevano⁶.

Ora di questi venti milioni, nove all'incirca sono scomparsi, gli altri sono quelli che in questi giorni stanno per iscomparire, poiché o nel nuovo prestito o per mezzo di rimborsi in contanti (vale a dire con biglietti o con iscudi quando non vi saranno i biglietti) essi pure saranno ritirati. Per conseguenza, sebbene questa carta sia di natura diversa, pure per la sua scomparsa risulterà meno sensibile il giro della carta che rimane. E per tal motivo la perdita sui biglietti che due mesi or sono ammontava al 2 od all'1 $\frac{1}{2}$ per cento, ora è ridotto al 1/2 per cento, e non risalirà più.

Io sento quanto ognuno come sarebbe utile per il Governo il potere con qualche operazione fare scomparire il corso dei biglietti forzati. Questa è un'operazione tale, che qualunque sia il ministro delle finanze, quando il possa, non tarderà mai un giorno a farlo; ma essa vuol anche essere eseguita con una certa discretezza, con una certa misura, poiché quando si ha un rappresentativo di numerario come quello che si ha, di 18 milioni, non si può dire che in ogni momento sia sempre utile il farlo scomparire, tanto più se consideriamo alle condizioni in cui ci troviamo, per cui la perdita non è più così fatale pel giro di una tal carta.

Ritengo poi ancora che se la confidenza nel commercio non viene turbata da casi imprevedibili, ove si addivenisse al rimborso dei biglietti, anche senza rimborso totale, la differenza scomparirebbe in gran parte. Questa è un'opinione non solo mia, ma pure di molte persone pratiche in fatto di operazioni commerciali finanziarie.

Dico però che quest'operazione del rimborso immediato e to-

⁶ Si fa riferimento ai vaglia del prestito volontario, circa 12 milioni, stabilito con D.L. 28.3.1848, n. 685 (prorogato con R.D. 15.4.1848, n. 699 e R.D. 6.5.1848, n. 717), e ai buoni del Tesoro di cui si autorizzò l'emissione ai sensi della legge 27.7.1849, n. 929, art. 1: «fino ad una concorrente di 15 milioni».

In riferimento a questi provvedimenti G. Nigra (ministro delle Finanze) precisava, il 4.9.1849, in risposta all'Interpellanza Torre sulla circolazione forzosa, come dei 12 milioni emessi al momento del prestito volontario «circa 6 milioni furono rimborsati o presi in pagamento per le imposte o con incontro nella vendita delle rendite fatta nei mesi scorsi» e come dei buoni del Tesoro «non ne fossero stati emessi al momento che per 7 milioni e 500 mila lire». Cfr. AP, CD, Legislatura III, sess. unica, tornata del 4-5.9.1849.

tale, o da farsi fra qualche tempo in parte solamente, è un punto da studiarsi, ed è tale che deve eseguirsi entro anche un certo limite, onde assicurare e ristabilire meglio il nostro credito, il quale al giorno d'oggi ha molto acquistato, poiché non vi è dubbio che si provvede con tutta puntualità a tutti i nostri impegni.

Ecco in generale le osservazioni che io aveva a fare circa i quesiti che mi furono fatti; e se col seguito della discussione mi verranno mosse altre quistioni, sono qui pronto a rispondervi.

Farina P. — Se ho posto mente alle risposte che mi vennero fatte dall'onorevole signor ministro delle finanze, credo di aver potuto rilevare ch'egli ritiene che col privilegio accordato dalla Banca di Genova non siasi variata per niente la sua costituzione di prima, di modo che essa potesse variare la sua costituzione e il suo statuto non solo, ma gli esterni rapporti, ed aumentare in ogni modo le sue operazioni senza che lo Stato venisse menomamente chiamato a dare il suo voto.

Questi principii, mi spiace di doverlo dire, li credo interamente erronei; erronei sulla base di tutto quello che andrò a dire, erronei sull'esempio di tutto quello che venne mai sempre praticato in tutti i paesi del mondo.

Qualunque fosse la costituzione della Banca originaria di Genova, egli è indubitato che venne grandemente modificata, dacché l'emissione de' suoi biglietti venne privilegiata, e privilegiata ne' due massimi modi possibili, cioè mediante un corso forzato e mediante la dichiarazione che i suoi biglietti non sarebbero rimborsati.

Dacché questi biglietti acquistavano tali caratteri, essi diventavano una carta monetata, provvisoria almeno, cioè finché la Banca non ne riprendeva il pagamento. Ora il dire che un corpo privato possa emettere carta monetata a carico dello Stato senza l'autorizzazione del potere legislativo, è dir cosa, a mio parere, che è in contraddizione non solo colle massime e coi principii, ma eziandio colla pratica di tutto il mondo.

Le ragioni che si andarono adducendo de' bisogni della circolazione non entrano per niente nella contestazione attuale, perché se i bisogni della circolazione erano maggiori, vi si potea far fronte coll'emissione di biglietti rimborsabili della Banca di Torino.

Non è neppure una risposta valevole il dire che la Banca di

Torino non avrebbe potuto farne il pagamento salvo coi biglietti della Banca di Genova.

Non è vero che questo potesse essere un ostacolo all'azione della Banca di Torino, poiché questo è un rimedio a cui ricorrono tutte le Banche provinciali d'Inghilterra: ed è verissimo che in questo caso la massa dei biglietti rimborsabili sarebbe rimasta circoscritta da una somma molto inferiore alla somma attuale ed a quella alla quale tali biglietti si possono ora far ascendere.

Conseguentemente esiste fra i due casi una differenza immensa, e pretendere che siano la stessa cosa solo perché la Banca di Torino avrebbe pagato coi biglietti privilegiati e non con danaro contante, è confondere due cose affatto diverse. Se l'argomento sussistesse si potrebbero dichiarare non rimborsabili tutti i debiti che esistono nello Stato, perché si potrebbe egualmente dire che il debitore pagherà coi biglietti della Banca di Genova: vede dunque il signor ministro a qual conseguenza porterebbe il suo sistema, se fosse appoggiato in ragione ed in diritto.

Non mi commuove nemmeno l'altra ragione del bisogno di questa carta in circolazione, perché questo bisogno non è provato, perché, come dissi, se veramente il bisogno esistesse vi si potrebbe supplire con biglietti rimborsabili della Banca di Torino; dunque se questo bisogno fosse esistito vi si poteva supplire egualmente con biglietti della Banca di Torino senza che lo stato del commercio avesse menomamente sofferto: mentre invece aumentando la massa dei biglietti non rimborsabili io sostengo che, appena finite le operazioni del prestito, questi biglietti scapiteranno, e credo che queste operazioni non aumentano, come diceva il signor ministro delle finanze, ma compromettono gravemente il credito dello Stato.

Neppure è vero che i vaglia e buoni del tesoro potessero rimpiazzare l'azione dei biglietti circolanti della Banca, poiché i vaglia portano un frutto, e conseguentemente non sono circolabili come lo sono i biglietti di Banca, perché non hanno un corso forzato, e perché infine la loro natura è affatto diversa e non si possono in verun modo paragonare ai biglietti. Ora quali sono i danni che avvengono da queste operazioni lo dimostrerò in seguito, se si vorrà, anche più ampiamente, provando che la fusione delle due Banche aumenta la massa dei biglietti non rimborsabili; questa è cosa da me già indicata nelle considerazioni che precedettero le interpellanze, ma in seguito la svilupperò anche

maggiormente. Ora quali sono gl'inconvenienti di questo gran numero di biglietti non rimborsabili?

Gl'inconvenienti furono già molto maestrevolmente rilevati in Inghilterra, e furono quelli che diedero origine alla riforma del 1819, proposta da Peel, e più ancora alla restrizione della massa dei biglietti che si potevano mettere in circolazione dalla Banca d'Inghilterra, come venne prescritto nel 1845⁷.

Io dividerò gl'inconvenienti che vengono da questa operazione in tre generi: essi mi sembrano economici, legali e politici. Gl'inconvenienti economici che nascono da una sovrabbondante emissione di biglietti non rimborsabili sono i seguenti: il primo, che trovandosi in circolazione un biglietto il quale ha provvisoriamente tutto il carattere della moneta (almeno legalmente parlando), viene eccitata l'esportazione della moneta medesima; e quest'esportazione non è quale osservasi nel caso in cui il biglietto sia rimborsabile (nel qual caso la differenza che corre tra il biglietto ed il danaro non è mai di più di quello che può costare il danaro a farlo venire dall'estero); ma questa differenza si può aumentare all'infinito, perché non vi è verun motivo per richiamare il danaro nello Stato.

Quando il biglietto non è più rimborsabile, quelli che lo dovrebbero rimborsare non sono mai costretti a richiamare nello Stato il danaro per far fronte all'impegno che avrebbero di rimborsare in danaro il biglietto medesimo; questa è una delle diversità che fanno sì che ovunque il corso forzato dei biglietti non rimborsabili venisse prolungato si verificherebbe la massima esportazione all'estero del numerario.

Se si credessero opportune le citazioni, indicherei Ricardo il quale ha dimostrato ad evidenza la verità di quanto sostengo nelle sue opere tradotte da Blanqui: le haut prix des lingots prouve la dépréciation des billets de Banque, e dietro questo seguì, come dissi, la riforma della Banca del 1819 e poi del 1845, e queste misure

⁷ In riferimento ai problemi della politica monetaria inglese e del ruolo assunto in essa dalla Banca di Inghilterra esiste una vastissima bibliografia. Per un primo riferimento cfr. J. Clapham, *The Bank of England. A History*, Cambridge 1944; E.V. Morgan, *The Theory and the Practice of Central Banking*, 1797-1913, Cambridge 1943; C. Rotelli, *Le origini della controversia monetaria* (1797-1844), Il Mulino, Bologna 1982; M.C. Marcuzzo, A. Rosselli, *La teoria del Gold Standard. Ricardo e il suo tempo*, Il Mulino, Bologna 1986. In riferimento a R. Peel cfr. R. Peel, *Memoirs*, London 1856.

vennero proclamate da Blanqui medesimo parlando di Ricardo: les mesures adoptées depuis aux applaudissements de son pays et de tous les amis éclairés de la vérité⁸, e ciò perché assolutamente importa che uno Stato non rimanga sprovvisto di numerario suonante e circolante, onde far fronte all'occorrenza ai proprii bisogni; quindi il volere dimostrare che il ribasso del biglietto di Banca è la conseguenza della sua soprabbondante emissione io lo credo e si può dire superfluo.

È naturale che i biglietti che hanno un valore fisso per legge e nominale, ma variabile effettivamente e non reale, perché non tipo o étalon, come si dice, vengano ad avere in questo caso il carattere d'una merce; per cui si verifica a riguardo di questi biglietti la regola che si ha per le merci, che sovrabbondandone cioè l'offerta relativamente alla ricerca, ne viene ribassato il prezzo.

È dunque indubitato, ed il fatto l'ha dimostrato in modo incontrovertibile, che la sovrabbondanza dell'emissione de' biglietti ne cagiona la disappreziazione. Questa disappreziazione de' biglietti ch'è la conseguenza della grande loro emissione produce nècessariamente un'alterazione nell'economia de' tributi. ed è qui che io richiamo specialmente l'attenzione della Camera. perché, anche a tenore del nostro Statuto, essendo noi chiamati a determinare su questi, non potremmo indifferentemente osservare questo indebito aumento, e mancheremmo al nostro mandato, tacendo, mentre può grandemente essere diminuito l'introito dello Stato con una diminuzione del valore reale e permutabile, non del nominale, perché questo resta sempre fissato dalla legge dei biglietti, giacché convenendo ai privati pagare i tributi con biglietti, e supposto che questi biglietti perdano il 4, il 5 o il 6, come già perdettero, non vi ha più dubbio che lo Stato perderebbe nelle sue rendite il 5 od il 6 per cento secondo il punto a cui si arresterà la disappreziazione dei biglietti medesimi. Per conseguenza è impossibile non ritenere questa ragione, almeno per far sì che il Parlamento debba essere chiamato ad intervenire

⁸ Cfr. l'edizione francese: D. Ricardo, Oeuvres complètes, traduites en française par MM. Constancio et Alcide Fonteyrand, augmentées de notes de J.B. Say, de nouvelles notes et de commentaires par Malthus, Sismondi, MM. Rossi, Blanqui, etc., et précédées d'un notice, par M.A. Fonteyrand, Guillaumin, Paris 1847.

in tutte quelle operazioni che direttamente ed indirettamente tendono ad aumentare l'emissione di questi biglietti privilegiati, dai quali può essere in modo evidente alterata l'economia dei tributi dello Stato.

Io ho brevemente indicate le principali ragioni economiche, ora passo alle ragioni legali. Le ragioni legali sono ancora più evidenti, a mio credere. Infatti, che cosa è un biglietto di Banca? È una promessa di rimborsare il biglietto medesimo, dietro presentazione, in danaro sonante. Se si vuole aumentare la massa di queste promesse, alle quali si toglie l'effetto, perché col dichiarare non rimborsabili i biglietti si toglie l'effetto della promessa che contengono, è evidente che questo non si può fare che dal potere legislativo, perché ogni promessa per legge è obbligatoria, ogni promessa dev'essere eseguita, e ci vuole una legge per annullare l'effetto di un'altra legge. Ora, se si toglie ad un maggior numero di promesse il carattere di essere obbligatorie, è evidente che ciò non si può fare dal potere esecutivo che deve eseguire le leggi, ma che non può mutarle, né farle, e che conseguentemente non si può fare da lui; ma si deve ricorrere al potere legislativo, che solo ha facoltà di dispensare dall'esecuzione della legge preesistente. Un'altra conseguenza deriva dall'alterazione del valore del biglietto, ed è questa, che qualunque altra promessa autentica di pagamento verificandosi una differenza fra il corso del biglietto ed il valore reale della moneta d'oro o d'argento, che è poi sempre per noi il tipo al quale si deve misurare il corso del biglietto, quello il quale deve ricevere pagamento in tanti biglietti, se questi scapitano, non vi ha dubbio che riceve tanto per cento di meno quanto per cento di valore di meno hanno i biglietti al corso della piazza scambiati contro danaro sonante. Poiché è naturale che chi ha ricevuto dei biglietti pel loro valore nominale, se abbisogna di fare acquisti, se deve realizzare questi biglietti in danaro, deve pagare di più e sopportare la perdita, perché nessuno vuole regalare il fatto suo ad altrui. In conseguenza, anche per questo motivo, sostengo che siccome si tratta di poter alterare il valore vero corrispettivo di tutti gli antichi contratti, così spetta al potere legislativo e non all'esecutivo di provvedere a ciò.

Le ragioni politiche non sono meno patenti di quelle che ho avuto l'onore di esporre sino ad ora. È provato dall'esperienza che a qualunque sconvolgimento politico tiene dietro l'alterazione del credito e la diminuzione del valore reale dei biglietti non rimborsabili, conseguentemente quanto maggiore sarà la massa de' biglietti che avremo in circolazione aventi corso forzato e non rimborsabili, tanto maggiore sarà la massa delle ricchezze nazionali le quali all'occasione di una perturbazione politica sof-friranno una diminuzione e saranno perciò inetti a potersi procurare le cose per la guerra occorrenti, tanto più se questa avvenisse fuori territorio ove i biglietti non fossero in corso.

Ora faccio osservare ed agli amanti della pace ed agli amanti della guerra che chi vuole la guerra deve prepararsi risorse non di carta, ma di contanti, perché, come dissi, alla dichiarazione di guerra le risorse di carta cesseranno, o per lo meno diminuiranno in gran parte del loro valore. Chi poi vuole la pace deve tenersi preparato alla guerra per il grande assioma che si vis pacem para bellum, e che quando si ha un sistema di credito basato su una violazione di una promessa, non si avrà mai basi certe che possano rendere lo Stato rispettabile e non esposto ai soprusi e alle prepotenze degli esteri, e quindi non si avranno mai basi sicure per certezza di pace senza un sistema di credito ben fondato.

Non si creda che la questione attuale sia una questione di puntiglio, essa è una questione della massima importanza, ove realmente (come io credo indubitabile) la Banca di Genova abbia cessato di esistere, ove il privilegio ad essa concesso non si possa estendere alla Banca di Torino; ne verrebbe di conseguenza legale che lo Stato si potrebbe (adesso non si dovrebbe perché ne parleremo in seguito) occupare dell'ammortizzazione dei 18 milioni di biglietti che ricevette in imprestito dalla Banca di Genova.

Signori, praticando giudiziosamente quest'operazione, permettetemi che vi faccia rimarcare di quanto giovamento riescirebbe allo Stato.

Per restituire a due milioni per volta i danari alla Banca di Genova noi fummo obbligati volta per volta di fare un sacrificio di 80.000 lire, ad un dipresso, all'anno, mentre noi paghiamo il 5 per 100 a colui che ci fornisce l'imprestito, ma siccome anche vendiamo i nostri fondi non al cento per cento, ma ad assai minor somma, quindi si può calcolare che effettivamente paghiamo poco più poco meno il 6 per 100; ma alla Banca di Genova pagavamo solo il 2 per 100, quindi vi ha per lo Stato uno scapito di 80.000 lire all'anno. Dunque abbiamo 80.000 lire all'anno che

spendiamo di più di ogni due milioni che rendiamo alla Banca di Genova; aggiungiamo a queste 80.000 lire annue l'uno per cento che mandiamo in ammortizzazione del denaro che prendiamo ad imprestito ed avremo 100.000 lire all'anno che spendiamo per effettuare la restituzione alla Banca di Genova.

Queste 100.000 lire pareggiano l'interesse al 5 per 100 di due milioni; ora, eseguendo l'ammortizzazione, invece di farla all'uno per 100, facciamola al 5, e facendola col 5 per 100 all'anno in quattordici anni circa avremo estinto l'intiero capitale, avremo cioè pagato gl'interi due milioni, senza pagare un soldo di più di quello che paghiamo attualmente; mentre invece, seguendo il modo attuale, non avremo neppur pagato il quinto del debito.

Dunque la diversità su 18 milioni è di 14 e più milioni di risparmio alla fine di 14 anni circa dalla data di ciascuna rateata restituzione che si dovrebbe col sistema attuale effettuare; dunque la questione attuale non è una questione accademica, è una questione della massima importanza per le risorse che può avere lo Stato dalla soluzione della medesima.

D'altronde, giunto a questo punto, io non posso a meno di proporre un dilemma: o il Governo crede di essere autorizzato ad accordare alla Banca nazionale la facoltà di emettere una maggior quantità di biglietti, o non crede di esserlo; se non crede di avere questa facoltà, è indubitato che deve sottoporre il contratto di fusione delle due Banche all'approvazione dal Parlamento; se poi si crede autorizzato, allora io gli dico francamente che non doveva accordare questa facoltà, perché sapeva che quest'aumento di biglietti aventi corso forzato era riprovato altamente dal Parlamento, e tanto altamente riprovato che esso aveva adottato di sacrificare 80.000 lire all'anno per ritirarne due milioni dalla circolazione. Dunque perché mai, mentre con una mano si ritraggono due milioni, perché mai implicitamente autorizzarne così imprudentemente l'aumento di otto o dieci milioni, e di una quantità tanto considerevole di biglietti?

Qui non c'è via di mezzo: o si voleva eseguire la legge, e non si doveva autorizzare anche indirettamente questa emissione; o non si voleva eseguire la legge, e allora si andava contro la volontà della nazione, manifestata dal Parlamento ed approvata dallo stesso potere esecutivo che sanciva una legge, colla quale si prescriveva il ritiro dalla circolazione di questi due milioni di biglietti. Mi pare adunque che quando il ministro diceva che il

contratto delle due Banche non doveva essere soggetto all'approvazione del Parlamento sosteneva una tesi contraria al suo interesse.

Conchiudendo, adunque, io osservo che l'estensione del privilegio di emettere biglietti non rimborsabili sia diretta per parte del potere esecutivo, o sia indiretta per mezzo di autorizzazione di operazioni di Banche preesistenti, l'estensione di questo privilegio, (notino bene che parlo sempre di privilegio perché se la Banca non fosse privilegiata, allo stato della nostra legislazione, credo che nulla si potrebbe dire in contrario), essendo privilegiata la Banca, dico e sostengo che deve riportare l'approvazione del Parlamento e che senza di essa non si può ritenere come legale.

Io credo di avere dimostrato l'assunto della prima delle mie interpellanze. Quanto alla terza, rinunzio a discuterla, perché il modo col quale venne stampato l'ultimo rendiconto della Banca mi assicura che realmente la Banca, emettendo in circolazione un numero maggiore di biglietti, non ha inteso che di prevalersi della facoltà che aveva di emetterne il triplo del danaro sonante che ha in cassa, e non ha inteso di seguitare a lasciare in circolazione tutti i venti milioni già forniti allo Stato, come sta scritto qui espressamente. Quindi la mia terza interpellanza non ha più nessun effetto, in quanto che si è già risposto col rendiconto della Banca stessa. Passo quindi a dimostrare la tesi della seconda.

La Banca di Genova, come tutte le società commerciali, è un ente morale⁹, il quale si componeva di azionisti di capitali, la cui vita ed essenza era determinata dalle disposizioni del suo statuto approvato con apposite leggi (ora domando scusa, ma devo ritornare un momento sulle osservazioni precedenti, perché mi sono dimenticato di fare un'osservazione molto importante), tanto è vero che il Governo in passato riteneva come misura legislativa l'accordare i privilegi di corso forzato e di non rimborsabilità ai biglietti di Banca, che nel preambolo della legge colla quale questo privilegio viene accordato è detto espressamente che il Governo si serviva dei poteri straordinari ad esso concessi dal Parlamento, quindi è chiaro che credeva di fare un atto legislativo,

⁹ La definizione di «ente morale» è da intendersi, in questo contesto, non nella sua accezione giuridica. La Banca di Genova fu infatti costituita come società anonima per azioni.

non semplicemente rientrante nelle attribuzioni del potere esecutivo.

Mi ero dimenticato di questa osservazione che non ho creduto dover pretermettere. Passo ora alla dimostrazione del secondo punto.

La Banca di Genova, come diceva poco fa, è un ente morale composto di un determinato numero di azioni, avente il suo capitale, la sua sede, la sua cassa, un'esistenza insomma ed attribuzioni ed operazioni determinate dal suo statuto, e conseguentemente fuori di questa esistenza non poteva averne un'altra e proseguire ad essere sempre la stessa persona morale, poiché non vi ha dubbio che quando una società di commercio cambia il suo nome, le sue azioni, la sua estensione, non è più la società di prima, ma è una società nuova; dunque si può dire con tutta verità che la Banca di Genova, come Banca di Genova, ha cessato di esistere, e che vi si è surrogata la Banca nazionale.

Io non credo che questo mi possa venir contraddetto. Ora è evidente che il privilegio era stato concesso alla Banca di Genova e non alla Banca nazionale; ora, siccome ogni privilegio, e specialmente un privilegio odioso come questo (perché il privilegio di non adempiere alle proprie obbligazioni è certamente uno dei privilegi più odiosi che possano esistere al mondo), questo privilegio, dico, si deve interpretare restrittivamente piuttosto che ampiamente, non solo per la massima generale di diritto, ma ancora per tutte le massime economiche di cui ho parlato precedentemente.

Adunque se questo privilegio non deve essere esteso, è certo che cessava collo scioglimento della Banca di Genova: l'idea di far comunicare ad un altro corpo col quale la Banca si è fusa, alla Banca cioè di Torino, il privilegio che essa aveva, è un'applicazione in opposizione al principio fondamentale che ho testé accennato che i privilegi si restringono sempre e non si estendono mai. Ora, che questo privilegio siasi grandemente esteso non vi ha alcuno che il possa mettere in dubbio.

A questo proposito entrerò in alcune spiegazioni.

Come fa una Banca per avere denari in cassa? Essa li ottiene naturalmente o per mezzo di sborsi sulle azioni dei soci, o per depositi, o per operazioni di esigenze per conto di particolari. Ora egli è in questi tre modi che si hanno le specie metalliche che esistono nelle casse.

Ora è evidente che se invece di 4 milioni di azioni se ne creano otto, se invece di una cassa se ne creano due, se invece di operare sopra una sola piazza si opera su due, è evidente, dico, che aumenteranno i depositi che sono uno dei fondi per mezzo de' quali entra nella cassa il danaro sonante. È pur fuori di dubbio che alla Banca aumenteranno le commissioni di ricevere e di pagare, perché la medesima estende le sue operazioni su due piazze invece di una.

Infatti, a cagion d'esempio, non sarebbe prima venuto in capo ad un Torinese di dar ad esigere alla Banca di Genova il denaro che esso avanzasse a Torino. Ma ora invece il Torinese che non vuole seccarsi a tenere un cassiere ed una cassa, oppure desideri di far eseguire da altri i suoi pagamenti ed i suoi incassi, può dirigersi alla Banca di Torino. Quello che ha depositi da fare, fa altrettanto, perché qui adesso vi è un centro di azione al quale appunto si possono affidare queste incumbenze, mentre prima non si potevano affidare alla Banca di Genova, poiché nessuno sarebbe andato a portare il deposito a Genova per dovere poi correre colà a ritirarlo; nessuno avrebbe incombenzato la Banca di venire ad esigere i crediti che aveva in Torino. Conseguentemente è certo che aumentando le sedi e le casse, si aumentano anche i mezzi di avere nella cassa del denaro.

Ora, aumentando questo denaro in cassa, ne viene l'aumento implicito eziandio dell'emissione dei biglietti, perché se si parla delle operazioni che si eseguivano sulla piazza di Genova, vi erano cinque milioni; adesso che nella Banca di Torino, per le operazioni che si fanno in Torino, ve ne sono 4, 3, 2 o un milione, è certo che la Banca nazionale può emettere i biglietti anche su questo danaro che è in cassa nella Banca di Torino, dunque è naturale che con questa fusione si è aumentato naturalmente il denaro nelle casse, perché le casse sono due e non più una sola, e conseguentemente si è aumentata la facoltà di emettere biglietti. Ma questi biglietti sono privilegiati, ma questi biglietti sono esentati dall'obbligazione del rimborso, perciò è evidente che il privilegio che si voleva diminuire col sacrificio delle lire 80.000 all'anno non diminuisce, ma invece aumenta.

Difatti quando successe questa fusione vi erano in circolazione 15 milioni circa di biglietti per le operazioni della Banca oltre i 20 forniti allo Stato; attualmente ne abbiamo 39 milioni o poco meno, non ostante che dopo si siano restituiti due milioni; ciò

vuol dire che abbiamo in circolazione da sei milioni di più di quello che si aveva prima della fusione; conseguentemente io credo che questa fusione non si possa ammettere come tale da estendere la facoltà naturalmente ristretta alla Banca di Genova anche alla nuova Banca nazionale, e alla Banca conseguentemente di Torino.

Di più nel nuovo statuto della Banca vi è espressa una facoltà che non esisteva nell'antico, e questa è tale da poter facilitare alla Banca nazionale l'abuso della sua facoltà.

Sono persuaso che non lo farà, perché faccio troppo stima degli amministratori della Banca medesima per crederli capaci di ciò: ma lo Stato debbe essere guarentito e non deve rimettere all'arbitrio di terzi il conservare quelle proporzioni alle quali deve essenzialmente provvedere lo Stato medesimo, e più di tutti il Parlamento al quale più specialmente spetta di provvedere su di ciò. Questa variazione consiste nel terzo alinea dell'articolo 12 dello statuto della Banca nazionale, e sta sotto il titolo delle operazioni della Banca¹⁰.

Ivi si dice che «allorquando però la Banca si trovasse per circostanze straordinarie nel bisogno di aumentare temporariamente i suoi fondi, essa potrà pagare un interesse sulle somme che riceverà in conto corrente non disponibile». Che cosa ne viene? Domani la Banca trova le sue convenienze di aumentare i suoi capitali; per fare la sua operazione promette ad una particolare un interesse sul danaro sonante che verserà nella cassa della Banca; essa può pagare non solo cinque, ma anche sei, cosa che non potrebbe fare forse nessun particolare, perché per cento che riceve emette il triplo, cioè 300 di biglietti, dunque paga sei, ma riceve dieci o dodici, e scontando all'interesse mercantile del 6 potrebbe anche ricevere diciotto.

Conseguentemente egli è evidente che non solo vi è aumento nella massa de' biglietti gettati nella circolazione, ma che vi è anche possibilità di abuso, dimodoché si verrebbe a verificare che in questo momento il vero cassiere, anzi la vera zecca dello Stato relativamente alla carta monetata è la Banca nazionale.

In questo caso credo che si debba applicare quanto in circostanze analoghe scriveva Ricardo della Banca d'Inghilterra:

¹⁰ Cfr. Banca Nazionale, statuto, art. 12 (doc. 3).

«Si on reconnait dans l'État un pouvoir dont le privilège est d'accroître capricieusement la monnaie de papier et affranchir en même temps le payement de ses billets, il ne peut y avoir d'autres limites pour le prix de l'or *que la volonté de cette nouvelle dictature*».

In questo caso pertanto io credo che il dettar leggi sull'economia dei tributi non possa rimettersi all'autorità di una Banca, la quale non ha alcun carattere, direi così, di vera responsabilità verso lo Stato, ma credo che questa emissione si debba tutelare con legge sancita dal Parlamento, al quale più che ogni altra cosa si spetta il tutelare gl'interessi economici e finanzieri del paese.

Per tutte queste considerazioni io credo che il signor ministro di finanze, almeno per quanto riguarda anche indirettamente l'emissione privilegiata di biglietti non rimborsabili, debba sottomettere all'approvazione del Parlamento il contratto seguito fra la Banca di Torino e quella di Genova, ed il nuovo statuto della Banca nazionale.

Nigra, ministro delle finanze. — Dirò poche parole circa il punto da cui parte essenzialmente questa grave questione.

L'onorevole preopinante attribuisce la maggiore circolazione de' biglietti alla fusione delle due Banche. Io sostengo all'opposto che la fusione delle due Banche non è cagione della maggiore circolazione...

Farina P. (Interrompendo). — Se me lo permettesse il signor ministro, direi due parole per viemmeglio precisare lo stato della questione.

Io parlo unicamente dell'emissione dei biglietti privilegiati; la questione cade interamente su questi e non sugli altri, e ciò dico per non deviare dalla questione presente.

Nigra, ministro delle finanze. — Io risponderò brevemente che a ciò non riflette menomamente la fusione delle Banche, poiché il privilegio dei biglietti fu l'effetto della legge che dava il privilegio del corso forzato ai biglietti della Banca, ed è in quell'occasione che la legge ha detto: saranno solamente privilegiati i 20 milioni; ma ha detto: i biglietti della Banca di Genova saranno privilegiati, od in altri termini, il rimborso dei biglietti della Banca di Genova rimane per ora in corso obbligatorio; ma se quella

legge avesse portato limiti, cioè se si fosse detto in quella che la Banca di Genova potrà accrescere il numerario de' suoi biglietti per 20 milioni e quelli soli saranno privilegiati, io convengo che la questione sarebbe tal quale la propose il signor deputato Farina. Ma qui la cosa è assai diversa: quando il Governo credette dover dare corso forzato ai biglietti vi fu spinto da una necessità ineluttabile e che verrà dimostrata evidentemente nel momento in cui discuteremo se egli abbia fatto bene o male (e dirò allora, come qualunque altra operazione avesse fatta in quei tempi sarebbe riuscita rovinosa); quando, diceva io, il Governo fu costretto ad ammettere questo corso forzato dei biglietti, era in epoca in cui la Francia perdeva il 40 per 100 sui boni del tesoro, e l'Europa si trovava in una tale situazione finanziaria che non potevamo pensare ad uscire dagli imbarazzi senza sacrifici, e quindi il Ministero volendo scegliere tra questi quello che gli sembrava il minore, diede il corso forzato a tutti i biglietti della Banca di Genova.

Ora, quella legge che ha dato il corso forzato a tutti i biglietti della Banca di Genova non poteva essere retroattiva, e non si poteva imporre alla Banca di Genova l'obbligo di non emettere un maggior quantitativo di biglietti, perché allora la Banca avrebbe pensato due volte prima di vincolarsi. Ma poiché di questo non si trattò, la Banca di Genova rimase libera di emettere quanti biglietti voleva, colla sola condizione ch'essi non eccedessero il triplo del valore in numerario¹¹.

Ora poniamoci d'accordo sulla massima. Ammesso che la Banca di Genova non fosse limitata nella sua circolazione di biglietti forzati, come si vorrebbe ora attribuire alla fusione delle due Banche la maggiore circolazione dei biglietti della Banca di Genova? Questo non istà, poiché la Banca ha accresciuta la sua circolazione bensì per l'operazione maggiore che risultò in virtù

¹¹ Cfr. R.D. 7.9.1848, n. 784. In riferimento alle norme introdotte cfr. nota 3. L'introduzione del corso forzoso lasciava invariate le norme relative al massimo di circolazione; queste furono poi modificate in senso restrittivo dalla Legge 9.7.1850, n. 1054, in cui all'art. 23 si precisava che il massimo di biglietti in circolazione non potesse eccedere i 22 milioni indipendentemente dal prestito concesso alle Regie Finanze, e, successivamente alle restituzioni del prestito, i 31 milioni. Come precisato dall'art. 25, questi limiti si riferivano però unicamente al periodo di corso forzoso: con il ripristino della convertibilità l'unico vincolo all'emissione era costituito dalla proporzione con le riserve.

della fusione, ma non indipendentemente dalla legge di fusione; ha accresciuta la sua circolazione perché i bisogni del commercio si sono dimostrati maggiori, e questi si sono dimostrati maggiori per modo ch'essa ha creduto conveniente di stabilire in Torino un'altra cassa, una specie di succursale. Ora questa Banca di Torino, considerata come succursale di quella di Genova, crescendo i bisogni anche in Torino, si vale della circolazione della Banca di Genova che in nessun tempo fu limitata.

Per conseguenza se non vi fosse stata questa circostanza, la Banca di Genova sarebbe rimasta ristretta nella circolazione che aveva, e sicuramente ci sarebbe qualche milione di meno in corso, ma questo non fa sì che l'istituzione sia stata menomamente toccata, perché se la Banca di Genova ha messo in circolazione quattro milioni di più, ritirò nello stesso tempo nelle sue casse il contante che rappresenta il valore di questa nuova emissione. Quindi cangiamo per un momento i nomi, ed invece di dire Banca di Torino fusa con quella di Genova, diciamo la Banca di Genova con una succursale in Torino; la cosa non muta perciò nella sostanza e rappresenta meglio l'idea.

Sarebbe poi, secondo me, affatto incongrua l'opinione manifestata dall'onorevole deputato Farina, che la Banca di Torino non potesse emettere i suoi biglietti, poiché essi non stavano in giro che nel tempo in cui si prendevano e correvano a cambiarsi o con danari, o con biglietti della Banca di Genova, né crederei perciò essere d'uopo di combatterla.

Ma, ritornando alla questione, vediamo a che punto ha ridotto la cosa una tal fusione. Questa fece sì che la Banca di Genova ha dato un equivalente alla Banca di Torino, la quale ha rappresentato il corrispettivo del capitale voluto, ed ha detto: quind'innanzi le nostre operazioni saranno fuse assieme.

Dunque se non si parte da questo punto, ma se si vuol dire che l'aumento della circolazione de' biglietti forzati provenga dalla unione delle due Banche, io credo di poter dimostrare, ed anzi di aver dimostrato, che si parte da una base erronea.

Sono pienamente d'accordo col deputato Farina nell'opinare che il giorno in cui il Governo potrà far scomparire questi biglietti dal corso forzato renderà un benefizio al paese, ma alle considerazioni da lui esposte voglio aggiungerne un'altra e dirò: volgiamoci indietro, diamo uno sguardo all'epoca in cui il nostro credito non si poteva sostenere senza le Banche, e in cui avrem-

mo desiderato che fossero già fuse, perché le operazioni che abbiamo trovate difficili lo sarebbero state di meno colla fusione delle due Banche, e poi confessiamo sinceramente che quell'operazione finanziaria del corso forzato era l'unica compatibile colla nostra situazione e la meno onerosa.

Conchiudendo, io adunque sostengo che la fusione delle due Banche non dà origine alla maggiore circolazione dei biglietti a corso forzato, ma ha solo messo la Banca di Genova nel caso di fare maggiori operazioni di quello che avrebbe fatte senza la fusione, nel caso cioè che la Banca di Torino avesse detto alla sua sorella: io vi do le mie operazioni, vale a dire, vi mando il mio portafoglio, e voi mi darete biglietti della vostra Banca che io porrò in circolazione a Torino.

• Nessuno al certo potrà contrastarmi la legalità di quest'operazione che è eminentemente commerciale, ed essa equivaleva perfettamente alla fusione.

Nel Ministero vi sono persone legali che difenderanno meglio di me questa questione di legalità, e in quanto a me sono convinto che il potere esecutivo non ha operato inconsideratamente, né in quanto alla forma, né in quanto alla sostanza.

Pescatore. — Io credo doversi la presente questione esaminare sotto due aspetti: primo, cioè, nell'ipotesi che la Banca di Genova operasse in istato normale e rimborsasse i suoi biglietti a vista; secondo, doversi esaminare avuto riguardo alla circostanza attuale in cui i biglietti della Banca hanno corso forzato e sono in sostanza una vera carta-moneta. A me pare che il potere esecutivo non fosse competente ad unire le due Banche, anche nell'i-potesi che la Banca di Genova operasse regolarmente rimborsando i biglietti a vista. È poi molto più certo ed evidente che il potere esecutivo non bastava a decretare cotesta unione nelle circostanze attuali in cui i biglietti della Banca hanno un corso forzato, e sono vera carta monetata.

Io dico che, secondo la nostra legislazione attuale, creare una Banca di sconto o variarne lo statuto, quando già sia creata, è un vero atto legislativo, ed eccede i limiti della competenza del potere esecutivo. In che consiste la funzione principale di una Banca di sconto? Consiste nell'emettere biglietti di circolazione.

Ora, secondo la nostra legislazione, nessun commerciante, nessuna casa bancaria, nessuno stabilimento insomma può emet-

tere per proprio suo diritto, biglietti di circolazione, ossia biglietti al portatore, non essendo questa forma di obbligarsi riconosciuta dalla legislazione generale.

Io dico che nella legislazione nostra attuale questa forma di biglietti non è riconosciuta, perché secondo la legge generale, qualunque biglietto che emette un privato od uno stabilimento deve contenere la designazione del creditore e non si trapassa quindi di mano in mano se non per via di cessioni o girate.

Ad autorizzare dunque l'emissione de' biglietti al portatore, che presentano tutt'altro carattere, che corrono come moneta, obbligando la Banca complessivamente in faccia al pubblico, è d'uopo che intervenga il potere legislativo, il quale dia forza a cotali biglietti in via di eccezione, in via di deroga alla legislazione generale, investendo una Banca determinata a determinate condizioni della facoltà di emettere di tal carta girante.

Credo che questo principio sia riconosciuto dallo stesso signor ministro, il quale, dietro consulto preso in proposito, ci ha detto che veramente sarebbe necessario l'intervento del potere legislativo per fondare una Banca di sconto, oppure variarne essenzialmente lo statuto. (No! no! no!).

Galvagno, ministro dell'interno. — Quello che ha detto il ministro di finanze e quello che sarei per dire io stesso è che Banche privilegiate il Governo solo non può stabilirle può bensì approvarle.

Pescatore. — Io ritengo invece che il ministro ha detto come io accennava; ad ogni modo il principio da me addotto è certissimo ed incontrastabile sotto il rapporto civile.

In quanto al rapporto economico e politico egli è evidente che l'istituzione di una Banca di sconto è un'istituzione tale da cui dipende la prosperità commerciale ed economica del paese. Fra tutte le istituzioni economiche immaginabili non ve ne ha una che pareggi in importanza l'istituzione d'una Banca di sconto. Ora se il potere esecutivo non potrebbe creare per sé un'istituzione economica, una Camera di commercio, per esempio, come potrebbe per sé creare una Banca di sconto?

Galvagno, ministro dell'interno. — Domando la parola.

Pescatore. — Io sentirò le ragioni che ci verranno addotte in con-

trario dal signor ministro dell'interno, e credo che vi potrò rispondere; intanto io ritengo questa prima base per vera.

Credo di aver inteso dal signor ministro di finanze che, secondo le conclusioni del consulto ch'egli ha preso, il potere esecutivo non potesse bensì variare le basi dello statuto di una Banca già fondata nelle parti essenziali, ma che potesse però modificarla nella parte puramente regolamentare, ed a questo proposito egli accennava che il decreto di unione nello stabilire un nuovo statuto della Banca nazionale non avesse apportato variazioni essenziali agli statuti delle precedenti Banche di Torino e Genova.

Io nego primieramente che il potere esecutivo, il quale certamente non può variare la base essenziale di uno statuto di una Banca già fondata, possa variarne quelle parti che egli creda meno essenziali.

Questo in diritto; circa poi al fatto, nego parimente che il potere esecutivo, nel decreto di unione di cui si tratta, non abbia portato che modificazioni meno essenziali e puramente regolamentari agli statuti delle precedenti Banche. Quando interviene una legge comprensiva di diverse disposizioni, le une più, le altre meno essenziali, qual è il dovere del potere esecutivo? Di eseguirle tali e quali.

Noi non possiamo ammettere nel potere esecutivo questa facoltà di derogare a certe parti di una legge sotto pretesto che queste parti non dispongano che sopra cose regolamentari.

Se concediamo una volta questa facoltà al potere esecutivo, sarà virtualmente concessa al medesimo l'autorità di derogare a qualunque legge, giacché potrà sempre a suo arbitrio interpretare che quella determinata disposizione non sia disposizione essenziale, ma sibbene una disposizione regolamentare. Quando una disposizione è compresa in una legge, è segno che il legislatore l'ha creduta degna di essere rivestita dell'autorità legislativa.

Non vi ha un confine determinato tra le materie decisamente legislative e le materie puramente regolamentari; chi è colui che possa segnare questo confine siffattamente da poter distinguere in modo certo e preciso quali siano le materie legislative e quali le regolamentari? Il legislatore è quello che è chiamato a determinare la natura delle diverse materie nei diversi casi particolari, e quando il legislatore ha creduto una materia di tale importanza da dover essere sanzionata da lui medesimo, non può il potere

esecutivo arbitrarsi cotanto da dichiararla meno essenziale, e derogare a quello che il legislatore ha disposto.

In fatto poi, io veramente non so comprendere come il ministro abbia potuto asserire che il nuovo statuto non arreca variazioni essenziali ai precedenti; la maggior durata della nuova Banca è una variazione non solo essenziale, ma essenzialissima.

La Banca di Genova, fondata nel 1844, doveva durare venti anni; ne erano già scorsi cinque, restavano quindici anni; col nuovo statuto durerà trent'anni. Dunque noi possiamo dire che questa Banca fu fondata di nuovo, poiché scaduto il quindicennio essa doveva cessare; eppure in virtù dell'unione essa durerà altri quindici anni; il ministro dunque l'ha creata di nuovo. (Bravo!).

Facendo anche astrazione dalla maggior durata; come potrà sostenersi che l'unione delle due Banche in una sola non sia una modificazione essenziale? Sa certamente il ministro che la questione del riunire le diverse Banche in una sola, oppure del tenerle indipendenti le une dalle altre, è una delle più importanti che si muovono in fatto di Banche pubbliche, di Banche di sconto.

Io non esamino la questione, ma non poche ragioni si potrebbero addurre per sostenere che, almeno in certi stati di economia sociale, sarebbe forse più conveniente di tenere le Banche indipendenti le une dalle altre; e molti rinomati scrittori si credono di poter provare che il ritorno delle crisi commerciali periodiche, a cui pur troppo finora ha dato luogo il sistema delle Banche, derivi dal riunire le diverse Banche indipendenti in una sola. Ripeto che non intendo discutere su tale argomento, ma dico che se vi ha una questione importante nel sistema delle Banche di sconto, è questa certamente: se sia più conveniente che in uno Stato si fondino più Banche indipendenti, ovvero se convenga stabilirne una sola.

Il ministro ha deciso lui stesso la questione nel caso attuale: delle due Banche ne fece una sola. Come potrà ora affermare che la sua disposizione non sia una disposizione essenziale?

Il signor deputato Farina ha già citato un'altra modificazione sostanzialissima che il decreto di unione apportava ai precedenti statuti. Uno dei difetti più rimarcati da molti scrittori che trattarono di queste materie nelle stesse Banche di Inghilterra e di Francia consiste nel divieto di poter ricevere capitali mediante

interesse; e generalmente, lo confesso, si reclama una riforma a questo proposito, e si desidera che le Banche di sconto siano autorizzate a ricevere capitali mediante interesse, perché in tal modo alle funzioni di Banche di sconto queste Banche accoppierebbero anche le funzioni di Casse di Risparmio.

Ora, lo statuto della Banca di Genova e quello della Banca di Torino portavano espresso divieto di pagare interessi, ed il divieto fu tolto coll'alinea del n. 3, articolo 12 del nuovo statuto¹². E questa, o signori, è una delle massime innovazioni che non solo alle povere nostre Banche, ma a quelle d'Inghilterra e di Francia si potesse apportare; e il signor ministro osa affermare di non avervi introdotto variazioni essenziali?

La Banca di Genova, secondo il suo statuto, non poteva scontare che effetti di commercio pagabili a Genova od a Torino; erano quindi le sue operazioni estremamente ristrette; il nuovo statuto accordato dal Ministero la autorizza a scontare effetti di commercio, pagabili non solo in tutte le città dello Stato, ma anche a Parigi, a Lione, a Marsiglia¹³.

Il ministro di finanze sa molto meglio di me quanto con questa sola autorizzazione vengano estese le operazioni della nuova Banca; io per me credo che possono almeno essere triplicate o quadruplicate.

Ora in che consiste il sostanziale carattere. l'essenza di una Banca? Consiste nella natura delle sue operazioni, nella maggiore o minore estensione di queste; perciò gli statuti di una Banca determinano specificamente le operazioni a cui la Banca potrà attendere, e stabiliscono poi generalmente, che oltre le operazioni specialmente definite dallo Statuto, non possa la Banca farne

¹³ In realtà l'autorizzazione allo sconto di effetti sulle piazze di Parigi, Lione e Marsiglia era stata concessa alla Banca di Genova con le Regie Lettere Patenti 4.6.1846, n. 560 e alla Banca di Torino dall'art. 25 dello statuto approvato con

le Regie Lettere Patenti 16.10.1847, n. 634.

¹² Cfr. Statuto Banca Nazionale, approvato con R.D. 14.12.1849, n. 969, art. 12, alinea n. 3, secondo cui la Banca è autorizzata a «ricevere in conto corrente senza interessi, e senza spese le somme che le saranno versate, e nel pagare i mandati ed assegni che a fronte delle medesime e sino a concorrenza del loro ammontare verranno spiccati da chi ne avrà avuto il credito. Allorquando però la banca si trovasse per circostanze straordinarie in bisogno di aumentare il suo fondo, essa potrà pagare un interesse sopra le somme che riceverà in conto corrente non disponibili.» (Cfr. doc. 3). In quest'ultima dizione erano compresi gli effetti commerciali non ancora incassati (cfr. Regolamento interno, art. 20).

altre; ecco in che consiste l'essenza, la creazione di una Banca di sconto.

Quando adunque il potere esecutivo si arbitra di ampliare coteste operazioni, di triplicarle, di quadruplicarle, domando io se lo statuto non subisca variazioni essenziali. E che cosa intende il ministro per variazioni essenziali, se queste nol sono?

Una delle grandi facilità che aumentano la circolazione dei biglietti di Banca consiste in ciò che vi siano più sedi e più casse a cui possono presentare i biglietti per il rimborso. Se un biglietto di Banca si rimborsa soltanto in una città dello Stato, questo biglietto avrà certamente una circolazione minore. Quando la Banca di Parigi non rimborsava i suoi biglietti che a Parigi, certamente con difficoltà essi potevano circolare in parti lontane; quindi si riconobbe la necessità di stabilire i comptoirs o Banche succursali. Ella fu dunque una delle massime agevolezze accordate alla Banca di Genova lo stabilimento di due sedi invece di una sola, e questa la è pure una variazione essenziale, perché variazioni essenziali devono dirsi quelle che aumentano la circolazione dei biglietti.

Una delle avvertenze che sogliono avere i legislatori nel creare Banche di sconto consiste nel determinare l'entità dei biglietti da emettersi, giacché sappiamo tutti, ed il sa molto meglio di noi il signor ministro, che quanto maggiore è l'entità dei biglietti (forse non uso la frase tecnica, ma spiego la cosa egualmente), tanto minore è la circolazione: se a cagion d'esempio si creassero biglietti di Banca da lire 10 cadauno, noi vedremmo quanto immensamente ne sarebbe accresciuta la circolazione. Lo statuto di fondazione della Banca di Genova portava che i biglietti dovessero essere di lire mille e di lire cinquecento, ed anche di duecento cinquanta, ma colla condizione però che il totale dei biglietti di lire 250 non potesse eccedere la quindicesima parte dell'emissione totale.

Ecco l'avvertenza speciale che aveva avuto il legislatore, perché il legislatore ha stimato che non convenisse tutto ad un tratto emettere una grande quantità di biglietti di poco valore, temendo forse (benché io credo che questo sarebbe un errore economico) che venisse il paese a soffrir pregiudizio dalla scomparsa del numerario.

Nel 1848 la legge che stabilì colla Banca di Genova l'imprestito di 20 milioni già aveva accordato alla medesima la facoltà di

emettere biglietti di lire cento, però in quella sola quantità che sarebbe dal Governo stesso permessa. Ma il nuovo statuto concede alla Banca nazionale l'emissione illimitata dei biglietti di lire cento¹⁴, ed accresce smisuratamente con questo solo mezzo la circolazione dei biglietti di Banca, e non fu questa dunque un'altra essenzialissima variazione?

Ma qui non hanno ancor fine le variazioni sostanziali, che pure il ministro ha negate.

La Banca di Genova, secondo lo statuto del 1844, non poteva fare anticipazioni di danaro che sopra deposito di materie d'oro e d'argento, oppure di cedole dello Stato¹⁵, secondo il nuovo statuto può fare anticipazioni sopra depositi di sete ed anche sopra effetti commerciali pagabili in qualunque città dello Stato, oppure pagabili su di una delle tre piazze estere che ho già accennate, cioè Parigi, Lione e Marsiglia. Or vegga il signor ministro se con questo mezzo non sia l'operazione delle anticipazioni smisuratamente ampliata. E dopo avere in tali e tante parti riformato (ben si può dire) quasi radicalmente i precedenti statuti bancarii, ei viene a dirci che non ha variato essenzialmente nulla, che ha toccato semplicemente alcune parti regolamentari? E poiché egli stesso riconosce che le variazioni essenziali eccedono la competenza del potere esecutivo, dica egli medesimo se col decreto di unione il Governo non siasi in effetto arrogato l'esercizio del potere legislativo.

15 La possibilità di effettuare anticipazioni contro garanzia di deposito di sete grezze o lavorate venne concessa alla Banca Nazionale con l'approvazione dello statuto (art. 13). I termini dell'operazione erano precisati dagli artt. 30, 31, 32, 33 e 34. În precedenza le anticipazioni su deposito di sete erano state con-

cesse dalle Regie Finanze attraverso la Cassa di Riserva.

¹⁴ Cfr. R.D. 7.9.1848, n. 784, art. 8 in cui si stabilisce che: «La Banca di Genova potrà emettere biglietti di lire cento in quella proporzione che verrà concretata colla Banca stessa e fatta di pubblica ragione». In seguito, con il R.D. 6.10.1848, n. 806, art. 6 si precisava: «La quantità dei biglietti da L. 100 da emettersi in conformità dell'art. 8 del D. 7.9.'48 non potrà per ora eccedere la proporzione di una 15^a parte dell'emissione totale degli altri». Con il R.D. 6.10.1849, n. 950 si autorizzava la Banca di Genova ad aumentare di un milione l'emissione dei biglietti da cento lire. Infine con l'art. 16 dello Statuto della Banca Nazionale, approvato con R.D. 14.12.1849, n. 969, essa era autorizzata a emettere «biglietti... i quali saranno di lire mille, di lire cinquecento, di lire duecentocinquanta e di lire cento». Con il medesimo articolo si imponeva come unico vincolo che «l'ammontare dei biglietti emessi fosse al massimo pari al triplo delle riserve detenute», lasciando quindi libero l'Istituto di definire la quantità delle emissioni da effettuarsi nei diversi tagli.

Se il decreto d'unione è illegale in massima generale, lo è tanto più nella circostanza in cui i biglietti di Banca hanno corso forzato.

Dalla risposta data dal signor ministro e dalle osservazioni che ha poi soggiunte a proposito del discorso del signor Farina io credo rilevare che la sola ragione a cui si appoggia il ministro per legittimare l'atto col quale concesse alla Banca di estendere maggiormente le sue operazioni ed il suo capitale, nonostante il corso obbligatorio de' suoi biglietti, consiste nel dire che già prima del decreto d'unione poteva la Banca di Genova aumentare il suo numerario di cassa, e per conseguenza aumentare anche il numero dei biglietti circolanti, i quali possono essere in proporzione tripla del numerario materialmente esistente in cassa.

Veramente mal provvide la legge del 1848, che diede corso obbligatorio ai biglietti senza stabilire un limite fisso.

Io riconosco che la legge del 1848 concede alla Banca di Genova la facoltà di emettere biglietti non rimborsabili ed aventi corso forzato, colla sola condizione che questi biglietti non eccedano il triplo del numerario esistente in cassa, senza altro espresso limite: ma se la legge del 1848 non fissava un preciso limite espressamente, questo limite però tacitamente esisteva, esisteva cioè quello che risulta dal complesso degli statuti di quella Banca¹⁶, né vorrà, credo, il signor ministro sostenere che potesse la Banca di Genova, tenendosi nei limiti del suo statuto, aumentare all'infinito il suo numerario in cassa; e tanto è vero che non era in sua facoltà questo indefinito accrescimento, che non poteva nemmeno, come già accennavo poc'anzi, prendere capitali a mutuo; e ben sappiamo che lo scopo di un tale divieto si è appunto d'impedire l'aumento del numerario a beneplacito della Banca. D'altronde l'emissione di biglietti non si fa se mancano le richieste, se gli affari non corrispondono quando siano in stretti confini rinchiuse le operazioni di sconto, come certamente le restringeva l'antico statuto. Eccovi dunque, o signori, un altro limite che secondo l'antico statuto incontrava l'emissione di biglietti a corso obbligatorio. Ed eccovi ancora il perché il Consi-

¹⁶ Contrariamente a quanto affermato, non risulta possibile stabilire nessun limite «tacitamente esistente dal complesso degli statuti» della Banca di Genova né successivamente, da quelli della Banca Nazionale (cfr. doc. 3, Statuto della Banca Nazionale).

glio della nuova Banca abbia creduto necessario di fissare un limite a sé stesso¹⁷, stando a quanto ci veniva accennando il ministro, la quale necessità non si era certamente riconosciuta prima del decreto di unione. E forse che nei motivi stessi che precedono il decreto di unione non troviamo noi espressamente dichiarato che per l'effetto dell'unione le operazioni della Banca riceveranno una maggiore estensione? Ed estendere le operazioni di Banca non importa forse un aumento nella quantità dei biglietti?

Esisteva dunque un limite, benché non espresso, nella legge del 1848, che diede ai biglietti corso obbligatorio; questo limite risultava dal complesso dell'antico statuto; il Ministero unendo le Banche, duplicando il capitale, ampliandone le operazioni, distrusse questo limite, si arrogò la potestà di accrescere la quantità della carta-moneta oltre i limiti contemplati dal legislatore, e la facoltà di emettere carta-moneta concessa dal potere legislativo in circostanze straordinarie ad una Banca, egli la ampliò, la estese, la comunicò indirettamente anche ad un'altra Banca prima non contemplata. Or vegga il Ministero se per avventura gli possa anche competere l'autorità di accrescere la carta-moneta oltre i limiti dal legislatore voluti. Invero la pretensione mi parrebbe esorbitante e strana.

Io intanto non pretendo di decidere le gravi questioni che suscitarono le interpellanze mosse al ministro dal signor Farina, vorrei soltanto che la Camera considerasse che noi siamo nuovi al sistema delle Banche pubbliche, e che importa quindi procedere con somma cautela in questi primi esordi. Io non posso persuadermi che il potere legislativo debba rimanersi straniero alla fondazione, alla fusione di queste Banche, ed alla variazione degli statuti delle medesime; penso che un tal quale sistema di libertà sarà forse conveniente agli interessi economici del paese, quando il paese sia maggiormente avvezzo a questo sistema, quando il credito commerciale sia maggiormente sviluppato.

In allora forse si potrà concedere al potere esecutivo la facol-

¹⁷ Ci si riferisce alla legge 9.7.1850, n. 1054, predisposta dal ministro delle Finanze in collaborazione con una commissione di reggenti delegati dalla Banca. Sui lavori preparatori cfr. il resoconto dato dalla commissione in ASBI, Segretariato, Verbali del Consiglio superiore, Verbali del Consiglio di reggenza della Banca Nazionale, sede di Genova, tornata del 20.2.1850.

tà di autorizzare Banche di sconto, in allora si potrà forse lasciare in libertà de' privati la fondazione di queste Banche; ma finché non è stabilita una legislazione precisa, generale, a questo riguardo, credo che il potere legislativo debba intervenire nelle singole fondazioni e nelle singole variazioni.

Io stimo poi soprattutto che quando havvi una ragione per credere che il potere esecutivo abbia aumentata la carta-moneta in circolazione; quando vi ha una ragione per credere che al male già cagionato si possa pur rimediare, come forse si potrebbe mediante il pronto rimborso dell'imprestito fatto dalla Banca di Genova, acciocché la nuova Banca possa quanto prima rientrare nello stato normale, dico, vorrei che la Camera considerasse essere tali questioni di troppo grave importanza da non doversi decidere su due piedi, da doversi anzi naturalmente esaminare e discutere.

Io quindi mi limito a proporre che piaccia alla Camera di rimandare agli uffizi la proposta del signor Farina, acciocché gli uffizi, previa discussione, creino una Commissione, la quale faccia poi delle discussioni e conclusioni sue una relazione al Parlamento: così qualunque risoluzione si vorrà prendere in definitiva sulle insorte questioni, potrà la Camera essere persuasa d'averla presa con piena cognizione di causa.

Presidente. — Il deputato Carquet ha la parola.

Galvagno, ministro dell'interno. — Domando la parola.

Presidente. — Ha la parola.

Galvagno, ministro dell'interno. — Intendo fare alcune osservazioni al discorso dal signor deputato Pescatore, persuaso qual sono di poter provare essere stata affatto legale l'operazione contenuta nel decreto reale d'unione delle due Banche.

Al qual uopo, e per risalire ai principii secondo me i soli veri della legislazione e della giurisprudenza in questa materia, prego la Camera di voler fare per un momento astrazione dalla circostanza che alla Banca di Genova non si è dato il privilegio di aver carta monetata, ma imposto l'obbligo di emettere venti milioni di biglietti. Facciamo quest'astrazione, e supponiamo per un mo-

mento che questi biglietti fossero rimborsabili, che le due Banche si trovassero in uno stato regolare, e vediamo quindi quale sarebbe stata l'azione del potere esecutivo, quale quella del potere legislativo su queste due Banche. Io dico che l'azione principale doveva essere del potere esecutivo; ed a conferma di questo io parto dal principio, che nessuno certamente vorrà contrastarmi, della libertà del commercio e della industria. Domanderei quindi al signor Pescatore prima di ogni cosa: dove è la legge che presso di noi proibisca la istituzione di Banche di sconto? Che cosa sono le Banche di sconto? Quali operazioni compiono esse? Pagano un effetto commerciale prima della sua scadenza.

Quest'operazione si fa anche dalle Banche private, ma le Banche private non possono farla con tale estensione da produrre un utile considerevole; poiché per fare queste operazioni sopra una grande scala si richiede un cumulo di molti capitali; questo cumulo di capitali non si ottiene che per mezzo delle società anonime: e nessuna legge è che impedisca al Governo di approvare simili società. Se fosse vera la teoria dell'onorevole signor deputato Pescatore, ne sorgerebbe la conseguenza che il potere esecutivo non potrebbe mai approvare queste società anonime: mentre la pratica costante del nostro paese, nonché quella del Belgio e della Francia, provano il contrario.

Ciò posto io domando se la Banca di Genova fosse in origine privilegiata nel senso che l'azione del potere esecutivo dovesse venir esclusa, e le sottentrasse quella sola del potere legislativo. Si chiedeva poc'anzi come si potrebbe definire il limite che separerebbe i due poteri, quando, in un atto che è una legge, fosse lecito al potere esecutivo di separarne una parte dicendola meno essenziale, e derogarvi a sua volontà, e mantenere intatta l'altra, come più importante, non derogandovi fuorché col concorso del potere legislativo. Osservo anzitutto che designar questo limite è cosa possibilissima. Il potere legislativo allora interviene quando si concede una facoltà colla quale si deroga ad una legge esistente; ma quando non esiste nessuna legge proibitiva, e non si tratta che di permettere, allora non v'ha più d'uopo dell'intervento del potere legislativo. Ora che fa il potere esecutivo rispetto alle società anonime? Esercita una sorveglianza sopra l'amministrazione delle medesime, e loro impone quelle condizioni che sono necessarie per tutelare i terzi; ciò posto io dico: in origine la Banca di Genova aveva due privilegi¹⁸, e questi li aveva pure la Banca di Torino, privilegi per i quali si è derogato dalla legge; e mi spiego. Furono applicate alla falsificazione dei biglietti della Banca di Genova, come dopo alle falsificazioni dei biglietti della Banca di Torino, le stesse penalità sancite contro i falsificatori di effetti pubblici, e questo è un vero privilegio; con queste disposizioni il legislatore derogò alla legge. Inoltre, il creditore può sempre far sequestrare presso il terzo ciò che è dovuto al suo debitore, i conti correnti furono dichiarati esenti dai sequestri; altro privilegio, cioè altra deroga alla legge; e qui dovette intervenire il potere legislativo; ma tutto il resto è semplice amministrazione; perché tutto il resto non incontra legge proibitiva, e dove non vi è legge proibitiva, dove la legge permette che si faccia, il potere esecutivo, che ha la superiore sorveglianza su queste società, perché l'interesse dei terzi non sia pregiudicato, ha facoltà di agire da solo, senz'uopo del potere legislativo. Questa è, a mio credere, la sola vera teoria in materia di società anonime. (Rumori a sinistra).

Ora nella patente con cui si concedevano alla Banca di Genova i privilegi ai quali accennai il Re assumeva, perché allora aveva il potere assoluto, la qualità di legislatore e di supremo amministratore. Così pure avvenne per lo statuto della Banca di Torino, emanato anch'esso al tempo del regime assoluto. Ma i due privilegi concessi alle due Banche bastavano a renderle privilegiate nel vero senso? Mainò; perché Banca privilegiata propriamente dicesi quella che esclude tutte le altre; quando si possa farle concorrenza, quando altre vengano autorizzate come società anonime, non vi ha Banca privilegiata; quindi la Banca di Ge-

Relativamente all'insequestrabilità dei depositi in conto corrente ci si deve riferire a quanto stabilito dalle Regie Lettere Patenti 20.5.1845, n. 494, art. 1. Questa norma, così come più generalmente l'insieme di quelle statutarie, era stata mutuata dalla legislazione francese. Cfr. l'art. 3 della legge del 24 germinale anno XI (14.4.1803), la quale prevedeva l'insequestrabilità delle somme detenu-

te in conto corrente bancario.

¹⁸ Ci si riferisce all'art. 7 delle Regie Lettere Patenti 16.3.1844, n. 437 relative all'istituzione della Banca di Genova. In esso si dichiarava che la falsificazione dei biglietti sarebbe stata regolata dall'art. 346 del Codice Penale, che era così formulato: «Sarà punito col maximum dei lavori forzati a tempo colui che ha contraffatto o falsificato cedole od obbligazioni dello Stato, od altri effetti pubblici emessi dal Regio Tesoro. Colla stessa pena sarà punito colui che avrà scientemente introdotto nei Regii Stati le dette cedole, obbligazioni ed effetti falsificati o contraffatti, ovvero ne avrà fatto uso.»

nova in origine non era privilegiata, e tanto è vero che non lo era che non ha potuto impedire l'istituzione della Banca di Torino.

Dunque fin allora non vi era Banca privilegiata; ciò posto, io dico: se le cose si fossero passate regolarmente, se non vi fosse stata l'obbligazione del corso forzato dei biglietti, non è egli vero che queste due società anonime, indipendenti da ogni convenzione, da ogni solidarietà col Governo, ma soggette alla sorveglianza superiore, potevano fondersi in una, e che dacché i loro privilegi esistenti in forza di leggi speciali erano ambedue comuni, potevano all'atto della fusione venir attribuiti a quella Banca che era il risultamento della fusione stessa, e per la quale di due una sola se ne formava? Fin qui non mi pare che vi sia difficoltà. Che se più oltre si proceda, e ad una ad una si esaminano le variazioni che diconsi fatte dal potere esecutivo, vedrassi che nessuna d'esse tocca alle attribuzioni del potere legislativo, perché non riflettono che l'amministrazione, la sorveglianza del Governo sopra le società anonime.

Si è parlato dell'unione delle due Banche; ma non vi era ostacolo legale a che questi due enti morali si riunissero. Si dice che dapprima non potevano ricevere capitali agli interessi, e che ora, se non erro, il possono: ciò significa solo che allargandosi le operazioni si credette utile di allargare la sfera di azione di questi enti morali. Si accenna essersi estesa la facoltà alle Banche di scontare anche nelle diverse città, e di variare la sede; ma sempre quando ciò non impedisca lo stabilimento di tutte le Banche che il Governo venisse ad approvare.

Si alluse pure alla facoltà ch'esso ritenne d'aumentare o di diminuire l'autorizzazione di emettere biglietti di lire 250 o 500. Ma tutte queste variazioni fatte coll'ultimo decreto reale al primitivo statuto non sono altro che conseguenze della facoltà che ha il potere esecutivo in materia di Banche che non sono privilegiate...

Lanza. — Ed i trent'anni?

Galvagno, ministro dell'interno. — Vengo anche ai trent'anni.

Sia lo statuto della Banca di Genova che quello della Banca di Torino dicevano che era in facoltà della società il rinnovarla: è vero che la rinnovazione avrebbe dovuto aver luogo alla scadenza dei 20 anni, ma fondandosi due società da enti privati non vedo il perché non potessero dichiarare di voler durare altri 10 anni; non capisco come si avesse a negare al potere esecutivo la facoltà di acconsentirvi.

Poiché io ho fatto astrazione dal corso forzoso dei biglietti, prego la Camera di fare ancora un'altra ipotesi: supponga che fossimo abbastanza felici da aver fondi onde ritirare i biglietti dal corso; quale difficoltà in tal caso vi può essere a che quella società dichiari di voler durare altri dieci anni, oltre quanto stabiliva il precedente statuto? Dunque tutte queste variazioni sono di pura amministrazione, e quindi nella sfera del potere esecutivo.

Ma fin qui abbiamo parlato del caso in cui non ci fosse stato il corso obbligatorio; ora è da esaminare anche questo punto, sul quale però credo di dover essere breve, perché queste difficoltà paionmi facilmente risolvibili a fronte della legge del 7 settembre 1848, che prescrisse il corso obbligatorio dei biglietti. Quest'obbligazione è ella dipendente da una convenzione seguita tra il Governo e la Banca di Genova? No certo; essa è una legge che fu imposta alla Banca di Genova di emettere venti milioni di biglietti.

La Banca di Genova è un ente morale, ed indipendente quanto lo era prima, anco dopo assuntasi questa obbligazione, epperò se il Governo volesse di troppo limitare i biglietti in corso, la Banca di Genova risponderebbe d'impedirgli l'aumento finché sta nei limiti prefissi, e che perciò ritiri i suoi biglietti, e la lasci libera nelle sue operazioni.

Pertanto l'obbligazione imposta alla Banca di Genova produsse l'effetto di rendere impossibile lo stabilimento di altre Banche, non per forza di legge (giacché, come dissi, non vi è legge che proibisca l'istituzione di Banche, ed anzi di queste istituzioni, quando sono operazioni serie e reali, se ne giovano il commercio e l'industria), ma sibbene per la impossibilità in cui si trovava un'altra Banca di stabilirsi coll'obbligazione di pagare i biglietti.

Ed invero abbiamo veduto che nei primi giorni in cui si era stabilita la Banca di Torino questa aveva emesso biglietti, i quali non avendo corso forzato nessuno voleva prenderli, perché presentandosi al rimborso la Banca di Torino li paga con biglietti della Banca di Genova, e ciò perché altrimenti non avrebbe mai

potuto avere numerario in cassa, perché tutti si sarebbero fatti rimborsare i biglietti.

Adunque l'obbligazione, il peso imposto alla Banca di Genova, qualunque sia il vantaggio che finora essa ne ebbe, se si facesse durare, io dico che verrebbero gravissimi pregiudizii. Risulta perciò da quanto dissi che questa obbligazione aveva reso impossibile di fatto lo stabilimento di altre Banche: ma doveva ella questa obbligazione impedire che si costituisse la Banca di Torino, la quale aveva ottenuto le lettere patenti prima ancora che emanasse questa legge del 7 settembre 1848? No: ma se le sue operazioni rimanevano inefficaci, non vi era altro mezzo di rimediare a tale inconveniente, fuorché quello di riunirsi a quella di Genova: ora l'unione colla Banca di Genova rende ella possibili i pregiudizi che si temono? Io non lo credo.

Già fu detto che la legge del 7 settembre 1848 non aveva pensato ad imporre un limite all'emissione dei biglietti, e ben rispose l'onorevole mio collega il ministro delle finanze, che quando anche avesse voluto imporlo non l'avrebbe potuto, perché la Banca di Genova rispondeva: ma se mi imponete l'obbligo di emettere 20 milioni, se volete che i miei biglietti abbiano corso forzato, lasciatemi in libertà le mie operazioni.

Ma se allora la legge del 7 settembre 1848 non impose un limite, in qual modo si poteva posteriormente imporlo? In due modi: o con una legge, o coll'unione delle Banche: l'unione di queste impose tal limite, e tanto è vero che, come si è detto, la Banca di Genova fece i suoi calcoli, e sulla base del numerario che aveva in cassa fissò il quantitativo dei biglietti che avrebbe potuto emettere colla Banca di Torino. Non saranno tutti emessi, ma quando lo fossero, quelli che intende di emettere non saranno mai che la conseguenza dell'esistenza del numerario in cassa al momento dell'emissione, ed allora appunto che la Banca di Genova stava per unirsi, perché dopo la fusione colla Banca di Torino, essa non ha più un'esistenza speciale e distinta.

Ora io vi chiedo: se domani uscissero biglietti dalla Banca nazionale sarebbero obbligatorii? Mai no. I biglietti della Banca nazionale non essendo obbligatorii sono essi possibili? Neppure; perché, se sono rimborsabili, né la Banca di Genova, né quella di Torino non avranno mai numerario in cassa, dacché tutti si presenteranno per averne il rimborso. Dunque io credo che la Banca non può emettere che quei biglietti che poteva emettere come

Banca di Genova, e de' quali il limite venne fissato col fatto della fusione, limite che se non risultava dalla legge del settembre del 1848, viene imposto dalla natura stessa della operazione fatta dalla Banca di Genova nell'unirsi a quella di Torino.

Una voce. — E il numerario?

Galvagno, ministro dell'interno. — Quanto al numerario, questo risulterà dal verbale della Banca.

La Banca nazionale, come dissi, avrebbe diritto di emettere biglietti, ma nol può fare, perché sarebbe in obbligo di rimborsarli, il che non le è possibile.

Ora avendo la legge del 28 settembre 184819 stabilito il riscatto di tutti i biglietti tra quattro anni, se questo stato di cose durasse oltre 4 anni, credete voi che sarebbe vantaggioso alla Banca? No certo, perché i biglietti sono limitati, e se le operazioni si svolgono, si troverebbe la Banca nella circostanza di poter emettere un numero di biglietti senza averne la facoltà, perché, secondo già dissi, come Banca nazionale non potrebbe emetterne senza esporsi all'impossibilità di rimborsarli, come sarebbe dover suo, e perciò credo che l'operazione fatta dal Governo non escì dai limiti della sua facoltà, e che la fusione delle Banche stabilì quel limite che non era stabilito nel settembre 1848²⁰, e perciò non vi è nulla di irregolare in questa operazione, né vi era a temere la troppa abbondanza, poiché ho sempre sentito dire che l'abbondanza dei biglietti è la rovina delle Banche, quando eccedono un certo limite, ed è perciò che non si permette lo stabilimento di società anonime, salvo col limite di non eccedere il triplo del numerario esistente in cassa, il quale eccesso avendo avuto luogo per parte delle Banche d'America, cagionò la loro rovina.

¹⁹ Si tratta molto probabilmente di un rimando errato. Nella raccolta di leggi e decreti del Regno di Sardegna non risulta infatti nessuna disposizione relativa alla data citata.

Le norme e la durata e modalità del prestito concesso dalla Banca di Genova alle Regie Finanze, per cui si rese necessaria l'introduzione del corso forzoso dei biglietti, furono precisate con il R.D. 7.9.1848, n. 784 e successivamente con il R.D. 6.10.1848, n. 806.

²⁰ Ci si riferisce al R.D. del 7.9.1848, n. 784, relativo all'introduzione del corso forzoso, e alla Legge 9.7.1850, n. 1054, che ratificava la fusione dei due istituti.

Conchiudo perciò con dire che quando la Camera non fosse ancor paga di questi schiarimenti in punto di diritto, e direi anche in punto di fatto, ella è certamene in facoltà di studiare maggiormente la questione come venne proposta dal deputato Pescatore; ma mi sembra però che le cose da me dette siano sufficienti per assicurarla che il potere esecutivo non ha ecceduto i limiti della sua facoltà col decreto del 13 prossimo passato dicembre²¹.

[Omissis]

Tornata dell'8 febbraio 1850

[Omissis]

Revel. — Signori, la questione che si agita nel Parlamento da tre giorni trae la sua origine dal decreto del 7 settembre 1848, col quale, mentre il Governo imponeva alla Banca di Genova di prestargli venti milioni per far fronte alle gravissime esigenze dello Stato, nello stesso tempo rendeva forzato, obbligatorio il corso dei suoi biglietti. E qui di proposito adopero la parola imponeva, poiché l'atto del 7 settembre 1848 non fu che la conseguenza di un convegno fatto colla Banca di Genova, convegno che era impossibile fare preventivamente, poiché se la Banca di Genova fosse entrata in discussione col Governo relativamente ad un prestito di venti milioni, egli era ben naturale che l'imprestito non poteva aver luogo senza che il corso dei biglietti divenisse forzato, ed in quel momento stesso tutti i possessori di biglietti li avrebbero presentati al cambio, e non solo avrebbero esaurito compiutamente il fondo metallico della Banca, ma forse l'avrebbero messa essa stessa in condizione di fallire. Ouindi fu una necessità stringente ed impellente, che ora non ho bisogno di giustificare, che costrinse il Governo ad imporre alla Banca questo prestito, e nello stesso tempo fu una conseguenza della prima la necessità di rendere obbligatorio il corso de' suoi biglietti. Il Governo d'allora però, nonostante venisse fatto obbligatorio il corso de' biglietti, non impose alla Banca verun limite nella cir-

²¹ La citazione non è esatta: l'atto governativo a cui si fa riferimento, l'istituzione della Banca Nazionale, è costituito dal R.D. 14.12.1849, n. 969.

colazione de' suoi biglietti, ossia mantenne quello che era portato dal suo statuto, cioè che il numero dei biglietti in circolazione non potesse essere maggiore del triplo del fondo in numerario; in quanto che al momento in cui veniva alla Banca imposto di corrispondere al Governo venti milioni, non le si poteva imporre una condizione che essa avrebbe creduto essere più onerosa.

Io certamente riconosco il principio che quando vi ha un corso obbligatorio di biglietti conviene che sia stabilito un limite all'emissione. Imponendo questo prestito alla Banca si stabiliva che essa avrebbe ricevuto l'interesse del 2 per cento sul medesimo.

Io prego la Camera di avvertire che questo 2 per cento su venti milioni corrispondeva a cento lire per ognuna delle quattro mila azioni che allora costituivano il fondo sociale della Banca: cosicché era ben naturale che le azioni della Banca di Genova salissero, come salirono di poi, ad un tasso elevatissimo, poiché questo frutto lo ricavavano dall'interesse che il Governo corrispondeva per i venti milioni, mentre avevano per sovrappiù il benefizio risultante dalla propria circolazione e dalle proprie operazioni. Intanto però che si stabiliva il corso forzato dei biglietti a riguardo della Banca di Genova, esisteva qui a Torino una Banca costituita regolarmente, la quale aveva diritto di aprire le sue operazioni dal momento in cui avesse versato il proprio capitale. Ma da quel giorno in cui fu reso obbligatorio il corso dei biglietti della Banca di Genova divenne evidente che la Banca di Torino non poteva più da per sé stessa operare, come avrebbe operato se il corso de' suoi biglietti fosse stato obbligatorio, dappoiché in concorrenza dei biglietti rimborsabili a piacimento coi biglietti aventi corso forzato, era evidente che i suoi biglietti non avrebbero potuto più aver corso.

Quindi nacque desiderio alla Banca di Torino, la quale naturalmente si trovava pregiudicata per il fatto del Governo nell'esercizio del diritto che aveva di costituirsi, nacque, dico, quindi il desiderio di operare la sua fusione colla Banca di Genova.

Io non entrerò a discutere sulla legalità od illegalità del provvedimento, cui l'unione di cui si tratta ha dato luogo; io dico soltanto che il risultato della discussione che sin qui si agitò non può a meno, a mio avviso, che avere portato nell'animo di una gran parte dei deputati un dubbio qualsiasi; ed in una questione

di tal natura, quando vi è un dubbio qualunque, io credo che questo debba essere sciolto in un modo assoluto, che, cioè bisogna che il dubbio sparisca, poiché istituzioni di credito di quella fatta non possono progredire nel loro credito, né possono mantenerlo, se vi ha dubbio sulla legalità delle loro operazioni.

La Banca di Torino fondendosi con quella di Genova fece un contratto; io questo contratto non l'ho veduto, e quindi non lo analizzo, ma da quello che ho potuto rilevare sui fogli pubblici gli azionisti della Banca di Torino dovettero rifondere a quelli di Genova un fondo, perché le azioni fossero rese in eguale condizione; ora è naturale che le azioni della Banca di Torino dal momento che vennero a partecipare per la metà degli utili che le azioni della Banca di Genova avevano di per sé stesse, cioè che vennero a dividere la metà degli interessi che il Governo pagava alla Banca di Genova pei 20 milioni, ora ridotti a 18, le azioni della Banca di Torino siansi migliorate da che ricevettero 45 franchi d'interesse annuo solamente in dipendenza del prestito che il Governo aveva fatto colla Banca di Genova; quindi è che, anche sotto questo solo aspetto, apparisce la causa del moto ascendentale così rapido che presero le azioni della Banca di Torino. Io fo questa osservazione perché credo che da tutti non era forse stata fatta, e perché non si possa credere che se le azioni della Banca di Torino hanno preso a un tratto un aumento così grande questo sia il prodotto di operazioni meno sincere o meno regolari di quello che veramente siano. È spiegato il naturale rialzo delle azioni della Banca di Torino quando si dice che indipendentemente dal beneficio derivante dalle operazioni della Banca vi è un dividendo annuale di 45 franchi, il quale rappresenta un capitale al 5 per cento non minore di 900 franchi. Intanto però io dissi che non entrava nel merito della legalità, perché per mio conto è dubbio se la cosa potesse farsi per mezzo di semplice decreto reale, o piuttosto fosse necessaria una legge: questo dubbio nasce in me da che se avesse ancora continuato l'antico sistema, io non esito a dire che la fusione delle due Banche non avrebbe potuto altrimenti aver luogo fuorché per mezzo di lettere patenti; però osservo che nell'antico regime, siccome non vi era distinzione tra legge e decreto, che siccome l'autorità legislativa era concentrata nel sovrano, così si applicava alle disposizioni che ne emanavano ora una forma, ora l'altra, secondo la maggiore o la minore importanza dell'affare di cui si trattava; la distinzione che esiste ora tra la legge emanata dal potere legislativo e il decreto che può emanare il potere esecutivo allora non esisteva.

Quindi io non porterò la discussione sul punto di vedere se ora basti un decreto reale per fondere due Banche; dico bensì che non esiste legge che proibisca l'istituzione loro, e che quando sotto una forma o sotto un'altra nasce una nuova istituzione, fin tanto che tal legge non v'è il Governo è autorizzato ad approvarla.

Ma intanto osservo che è mestieri uscire da simile impiccio, che conviene che nella contingenza che il credito nostro si trova posto in compromesso nel prestito che è aperto, che nel mentre il pubblico si è prevalso, e largamente prevalso del mezzo dello sconto che la Banca di Torino offre, nel mentre che questo pubblico consta in gran parte di negozianti, i quali per lo passato, quando non esisteva la Banca di Genova, non poteva aver accesso a quel mezzo di realizzare il credito, conviene, dico, di uscire da siffatta incertezza. In tal senso io credo che il Ministero non debba esitare a mettersi prontamente in misura di presentare un progetto di legge, il quale rimedii agli inconvenienti che furono accennati.

In simile condizione, dico, io proporrei un ordine del giorno concepito in questi termini:

«La Camera, considerando la necessità, pure ammessa dal ministro, dell'emanazione di una legge per regolare d'or innanzi l'instituzione delle Banche di sconto e di circolazione, e per fissare intanto in modo definitivo dirimpetto al Parlamento la condizione delle due Banche unite sotto la denominazione di Banca nazionale, come pure per limitare fin d'ora la circolazione dei biglietti finché avranno corso forzato, e provvedere al modo di ristabilire gradatamente e senza perturbazione economica la circolazione nel suo stato normale, invitando il Ministero a presentare sollecitamente quei progetti di legge all'uopo opportuni, passa all'ordine del giorno».

Io osserverò che l'ordine del giorno che io propongo non viene ad essere in contraddizione col progetto di legge che ha proposto ieri l'onorevole deputato Farina; questo progetto non ci fu ancora reso noto, e nulla impedisce che la Camera passando all'ordine del giorno sulla attuale quistione, il progetto stesso possa, dipendentemente all'iniziativa parlamentare, venire esamina-

to negli uffizi, e, dopo che ne sia autorizzata la lettura, venir preso in considerazione dalla Camera ove così essa creda²².

[Omissis]

Presidente. — Ora darò lettura dei tre ordini del giorno deposti sul tavolo della Presidenza, cioè uno del deputato Farina, l'altro del deputato Pescatore, ed il terzo del deputato Revel (Legge i tre ordini del giorno).

Fra questi tre ordini del giorno io crederei di dare la precedenza all'ordine del giorno del deputato Farina. Parmi che si deve dare a questo la preferenza, perché il più semplice, quello cioè che si accosta di più all'ordine puro e semplice, rimandando la discussione alla legge da esso presentata.

Farina P. — Molte volte ho visto mettere ai voti quello che si discosta di più dall'oggetto prestabilito; quindi mi pare che sarebbe quello del deputato Pescatore che dovrebbe aver la precedenza.

Presidente. — Qui non c'è cosa alcuna prestabilita; consulterò la Camera sulla precedenza. (No! no!)

Mellana. — Io sono dell'avviso del signor presidente, perché l'ordine del giorno Farina è sospensivo.

Presidente. — Pongo ai voti l'ordine del giorno del deputato Farina che rileggo:

«Propongo che la Camera, riservandosi di pronunziare sul merito del progetto di legge che è stato presentato e che si manda passare negli uffizi, passi all'ordine del giorno».

(Dopo prova e controprova, la Camera lo rigetta). Verrà dopo l'ordine del giorno del deputato Revel.

L'ordine del giorno Revel fu approvato dalla Camera nella seduta dell'8.2.1850. Il progetto di legge Farina a cui si fa riferimento fu presentato alla Camera il 15.2.1850, discusso il 18 seguente e infine sospeso, su richiesta dello stesso proponente, in attesa di conoscere il più articolato progetto di legge governativo relativo agli istituti di emissione. Quest'ultimo fu presentato alla Camera il 16.3.1850; successivamente discusso in sede di commissione e in aula, costituì la base della prima legge bancaria degli stati sardi.

Voci a sinistra. — L'ordine Pescatore!

Revel. — Io abbandono la precedenza; si voti pure come si crederà.

Presidente. — Allora metterò ai voti l'ordine del giorno Pescatore di cui darò lettura:

«La Camera, ritenuta la necessità di rimuovere ogni dubbio sulla validità del decreto reale del 14 passato dicembre, non che di accelerare quanto più sia possibile il pronto ritorno della Banca di Genova allo stato normale, e di fissare intanto un limite impreteribile alla quantità dei biglietti aventi corso obbligatorio e non rimborsabili a vista; manda ad una Commissione speciale da nominarsi negli uffici di esaminare e proporre quindi alla Camera stessa quei mezzi che stimerà più accomodati per gl'indicati oggetti, e passa all'ordine del giorno».

(Dopo prova e controprova, non è adottato).

Pongo ai voti l'ordine del giorno del deputato Revel.

Valerio L. — Chiedo la parola.

Io aveva proposto un emendamento, cioè la soppressione di una frase all'ordine del giorno del deputato Revel; ora avendo egli dichiarato che intendeva che quelle parole relative all'unione delle due Banche per formare la Banca nazionale erano la pura attestazione di un fatto, ma non costituivano un diritto, prendendo atto di questa dichiarazione, io ritiro il mio emendamento soppressivo.

Pescatore. — Domando la parola per proporre un emendamento.

Se ho bene inteso, nell'ordine del giorno proposto dal deputato Revel si esprime la necessità di una legge colla quale la condizione delle due Banche unite sotto la denominazione di *Banca nazionale* sia fissata in modo definitivo in faccia al Parlamento. Questa necessità ammessa dal Ministero si esprime come un fatto, il che sarebbe supporre che il Ministero ha riconosciuta l'invalidità del decreto reale...

Jacquemoud Giuseppe. — La discussion a été close. (Rumori).

Pescatore. — Se si ammette la necessità di una legge per rendere

definitiva l'unione, si ammette per conseguenza che quest'unione non è ancora definitiva; in altri termini, che il decreto reale, con cui si sarebbe preteso di fare quest'unione definitiva, sia nullo in faccia al Parlamento, cioè nullo in faccia al potere legislativo.

A me pare che il Ministero abbia fatta quest'ammessione, e se il Ministero non la fece, io proporrei quindi di sopprimere queste parole, *ammessa dal Ministero*.

Revel. — La necessità di fare una legge su tal proposito, che regoli cioè l'istituzione delle Banche di sconto è stata riconosciuta pure dal Ministero, come pure la necessità di provvedere alla limitazione dei biglietti in circolazione, e similmente da regolare in modo assoluto dirimpetto al Parlamento la posizione delle Banche. Ond'è ch'io non ho proposta l'aggiunta di quell'articolo senza avere preso l'assenso del ministro dell'interno. Io credo che a questo riguardo io abbia chiaramente espresso il mio dubbio, e questo dubbio io intendo che sia espresso nell'ordine del giorno da me proposto, si e come venne da me presentato.

Presidente. — Ora domando al signor Pescatore se insiste nella sua proposta.

Pescatore. — Io intendo benissimo di mantenerla, perché ho sempre sentito che il Ministero ha sostenuto la validità assoluta del decreto di cui si tratta, e negato per conseguenza la necessità di una legge che la convalidi. Non so comprendere come la Camera possa consentire ad appropriarsi un'asserzione contraria alla verità del fatto.

Il Ministero si dichiari; egli può, se vuole, ammettere la necessità di una legge a convalidare il decreto, ma finché esso nega questa necessità, la Camera non può affermare che il Ministero l'ammette.

Galvagno, ministro dell'interno. — Il signor deputato Revel ha presentato il suo ordine del giorno, lasciando il dubbio, ed il ministero non può impedire che la Camera dichiari che questo dubbio esiste: può bensì il Ministero essere d'opinione che questo dubbio non esista, e così non aderire in questo punto all'opinione della Camera. Ma quando si presenta la cosa dubbia, il Ministero

si tace, ed è ben contento di concorrere colla Camera per togliere in ogni caso qualsiasi dubbio che vi possa essere.

Pescatore. — Io non insisterò più per questa sola ragione, cioè perché il Ministero ha dichiarato che ammette la necessità di una legge, la quale fissi in faccia al Parlamento la condizione delle due Banche.

Mellana. — Domando la parola.

Voci. — Ai voti! ai voti!

Mellana. — Io propongo come emendamento la soppressione delle parole: *d'ora in avanti*.

Revel. — Mi permetta. Le parole d'ora in avanti si riferiscono ad una legge da farsi che regoli l'istituzione delle Banche di sconto; io credo che non possono essere tolte; la legge provvede in questa parte per l'avvenire e non pel passato. Ella non ha forse ben inteso l'ordine del giorno; ne chiegga nuova lettura, e vedrà.

Mellana. — ... Io credo d'averlo inteso benissimo.

Voci. — Legga! legga!

Presidente. — Lo leggerò:

«La Camera, considerando la necessità, pure ammessa dal Ministero, dell'emanazione di una legge per regolare d'or innanzi l'instituzione delle Banche di sconto e di circolazione, e per fissare intanto in modo definitivo dirimpetto al Parlamento la condizione delle due Banche unite sotto la denominazione di Banca nazionale, come pure per limitare fin d'ora la circolazione dei biglietti finché avranno corso forzato, e provvedere al modo di ristabilire gradatamente e senza pertubazione economica la circolazione nel suo stato normale; invitando il Ministero a presentare sollecitamente quei progetti di legge all'uopo opportuni, passa all'ordine del giorno».

Mellana. — Ora che ho sentito rileggere l'ordine del giorno Re-

vel, insisto più che prima nell'emendamento da me proposto consistente nel sopprimere le parole: *d'ora in avanti*.

Oueste due modeste parole racchiudono una tacita sanzione della Camera all'illegale operato del Ministero: insomma con quelle parole messe colà quasi a pleonasmo ci si vuol far dire che approviamo tutto il passato, ma che riconosciamo di dovere d'ora in avanti provvedere per legge a consimili casi. Bella logica conseguenza della grave discussione di tre giorni dire che faremo una legge pei casi futuri! Non fa d'uopo di un ordine del giorno per sapere che siamo qui per fare delle leggi. Il signor Revel diceva di essersi servito delle espressioni di Banca nazionale, non per convalidare il fatto, ma solo per indicarlo nella sua storica verità: contendo che sia un fatto storico l'esistenza di questa Banca: essendo illegale la sua creazione nata da illegale connubio, noi non possiamo dire che esista. Ma anche accettando la spiegazione del signor Revel si lasci la cosa nel puro stato di un fatto esistente, ma non si sancisca colla dichiarazione di voler solo provvedere al futuro.

Signori, parliamoci chiaro e franco: le mentali restrizioni non possono qui ammettersi; abbia qui ognuno il coraggio della sua opinione. O la maggioranza intende di rimandare la questione sull'operato del Ministero al giorno che con una legge sanerà gli errori del passato e provvederà alle eventualità dell'avvenire, e noi francamente accettiamo quell'ordine del giorno. O ci vogliamo divertire con delle vaghe parole, o vogliono illudere il paese con delle promesse inutili, e noi non possiamo servire a questo giuoco. La maggioranza è padrona della decisione; ma per dire un sì od un no, non per illuderci. Dica pure la maggioranza, io la sfido, il Ministero ha agito legalmente, e noi c'inchineremo al suo voto, ma lo dica chiaro ed apertamente, e non sotto il velo di due paroline d'ora in avanti. Sì d'ora in avanti quando il male è fatto, quando sarà impossibile la creazione di altre Banche, quando questa si sarà impossessata di tutte le operazioni, quando i suoi soci avranno decuplicate le loro azioni; oh! provvederemo per allora ed intanto l'atto incostituzionale del Ministero produrrà tutti i suoi tristi effetti non solo, ma sarà convalidato senza neppure censurare il Ministero che tanto si arrogava.

Io quindi insisto nel mio emendamento, salvo che abbia luogo una più esplicita spiegazione. Galvagno, ministro dell'interno. — Io credo che, spiegando il dubbio, andremo agevolmente d'accordo.

Qual è questo dubbio? Si asseriva che è dubbio se il Governo possa allo stato della nostra legislazione approvare una società anonima, la quale faccia lo sconto, e se il dubbio fosse questo io dichiarerei che non l'ammetto; ma se invece si dice che il dubbio è se un decreto reale sia stato bastevole per unire le due Banche di Torino e di Genova, le quali godono del privilegio legislativo di emetter biglietti aventi corso forzato, io ammetto tal dubbio, il quale si vuol togliere dalla legge; in quanto però al regolare le Banche di sconto nell'avvenire, se non si fa una legge, io affermo che non vi può esistere simil dubbiezza.

Valerio L. — L'onorevole deputato di Revel nel rispondere alle mie obbiezioni ha dichiarato che considerava l'unione delle due Banche di Torino e di Genova nella Banca nazionale siccome un'unione di fatto e non di diritto.

Il ministro dell'interno, il quale unitamente ai suoi colleghi appoggiò l'emendamento proposto dal deputato di Revel, dichiarò di rincontro che non poteva dubitare della validità del decreto reale, col quale le due Banche di Genova e di Torino eransi riunite ed avevano costituita la Banca nazionale.

Se l'unione delle Banche è di solo fatto e non di diritto essa fu illegale. Se il decreto reale è valido, essa fu dunque legalissima. La contraddizione è aperta e palmare.

Io prego il proponente dell'ordine del giorno ed i signori ministri a mettersi d'accordo in proposito. Qui non si debbono fare equivoci; è d'uopo votare secondo verità e coscienza, affinché sappia la nazione se la maggioranza del Parlamento riconosce nel potere esecutivo la facoltà da esso esercitata di riunire le due Banche, ed il diritto di conceder tutto ciò che nel decreto è contemplato.

Sì o no: questo è quello che chiediamo.

Revel. — In materia di schiettezza, di lealtà e di coraggio di opinione, credo di non cederla ad alcuno. Io non ho creduto menomamente di censurare, né di approvare la condotta del Ministero; io ritengo che vi è un dubbio, questo dubbio è quello che voglio che sia sciolto mediante la presentazione di una legge (lasciando alla Camera naturalmente di decidere in quella circostan-

za), la qual legge intanto regoli la formazione delle Banche di sconto per l'avvenire, poiché in questo punto io ho dubbio che la legge provveda.

Quanto poi all'unione delle due Banche io ho espressa la circostanza dell'unione come un fatto e nulla più e non intendo di proporre una legge che ne determini la condizione poiché la loro condizione è già determinata; perciò io credo che il mio ordine del giorno non sia concepito in termini ambigui, ma in termini schietti.

Galvagno, ministro dell'interno. — L'ordine del giorno del deputato Revel parla dell'istituzione delle Banche di sconto d'ora in avvenire, non parla adunque della Banca di Torino, né di quella di Genova, perciò il dubbio cade sull'unione, e quando parla dell'unione l'ordine del giorno non ne parla che per indicazione.

(Messa ai voti, la chiusura della discussione è ammessa dopo doppia prova e controprova).

Presidente. — Ora pongo ai voti l'emendamento proposto dal deputato Mellana, che consiste nella soppressione delle parole *d'ora innanzi*.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento è rigettato).

Pongo dunque ai voti l'ordine del giorno tal quale venne proposto dal signor conte Revel.

Lanza. — Domando la parola per un altro ordine del giorno. (Mormorio a destra).

Voci. - La discussione è chiusa!

Presidente. — Ha la parola per proporre, ma non per svolgere.

Lanza. — Io credo che il potere legislativo non può decidere una questione così grave, la quale è come dubbia; esso deve avere i mezzi ed il carico di decidere il sì od il no, ma non si può lasciare la Banca nazionale sotto il peso di una questione non decisa, poiché non si saprà se la sua esistenza sia autorizzata e legale. Io credo che sarebbe l'unico esempio dato ai paesi costituzionali, di un Parlamento il quale è stato dubbioso sopra una questione così grave. Io penso all'avvenire, e credo che l'istituzione della Banca

nazionale lasciata sotto questo grave dubbio non può che soffrire nel suo credito, ed io sono di parere che la Camera dovrebbe prolungare questa discussione mandandola agli uffizi per prendere poi una definitiva decisione.

Intanto io propongo il seguente ordine del giorno, che, cioè: «La Camera dichiara non costituzionale l'atto del Ministero con cui per semplice decreto reale ha instituita la Banca nazionale, e passa all'ordine del giorno».

Io sono persuaso che la Camera prenderà una decisione contraria, ma almeno avrà risolto la questione.

Presidente. — Io comincio a mettere in votazione l'ordine del giorno proposto dal deputato Revel.

(Dopo prova e controprova, viene dalla Camera adottato). L'ordine del giorno di domani...

Mellana. — Io chiedo che si voti anche sull'ordine del giorno del deputato Lanza, perché l'ordine del giorno del deputato Revel provvede al futuro e quello proposto dal deputato Lanza pensa al presente; dunque credo che la Camera debba prendere una deliberazione su quest'ordine del deputato Lanza assai più essenziale e consentaneo alle seguite discussioni di quello or ora adottato dalla maggioranza.

Presidente. — Consulterò allora la Camera se intenda di votare sull'ordine del giorno del deputato Lanza.

Voci. — Non si può più votare!

Presidente. — Domanderò alla Camera se si debba porre ai voti l'ordine del giorno proposto dal deputato Lanza.

(Dopo prova e controprova, si dichiara non doversi votare sull'ordine del giorno del deputato Lanza).

5. Progetto di legge Cavour del 24 maggio 1851

Disposizioni relative alla Banca Nazionale (aumento del capitale sociale e concessione del corso legale ai suoi biglietti).

Progetto di legge presentato dal ministro di Finanze, nella tornata del 24 maggio 1851, per disposizioni relative alla Banca Nazionale.

Signori! Ho l'onore di sottoporre alle vostre deliberazioni un progetto di legge per modificare gli statuti della Banca nazionale, onde fare che questa istituzione di credito possegga un capitale in relazione coi servigi che il commercio e l'industria sono in ragione di aspettare da essa; ed abbia mezzi tali da potere all'uopo prestare valido sussidio alle finanze dello Stato, senza che perciò si richiegga l'esonerarla dall'obbligo di rimborsare i suoi biglietti in moneta metallica.

Queste modificazioni che debbono, a mio credere, riuscire di duraturo vantaggio allo Stato si raccomandano però in modo speciale ai vostri suffragi, come quelle che tendono a rendere più agevole e men gravoso pel commercio e l'industria il ritorno ad uno stato normale per ciò che riflette la circolazione dei biglietti.

Esse in sostanza si riducono a tre punti:

1º Il raddoppiamento del capitale della Banca;

2º Il corso legale (*legal tender*) dato ai biglietti di banca nelle transazioni tra il Governo ed i privati, ed i privati fra loro, ad imitazione di quanto fu praticato in Inghilterra;

3º Ad alcuni oneri imposti alla Banca, a favore del pubblico e dello Stato in compenso del corso legale dei biglietti.

Il capitale della Banca nazionale è di soli otto milioni: base soverchiamente ristretta per un'istituzione di credito chiamata ad estendere la sfera delle sue operazioni su quasi tutte le parti dello Stato. Egli è certo che ove questa non fosse allargata, la Banca, nel tornare allo stato normale, dovrebbe restringere le sue operazioni al punto da non essere più che un ausiliario impotente dell'industria, e del commercio; e l'aumento quindi del capitale

della Banca è cosa altamente da desiderarsi; il promuoverlo fu una delle prime mie cure, tostoché io ebbi assunto il portafoglio delle finanze. E quantunque quest'aumento si presentasse a prima giunta siccome poco conforme agl'interessi degli attuali azionisti, pure esso venne consentito senza gravi difficoltà dai due Consigli di reggenza di Genova e di Torino¹.

Una Banca con un capitale di 16 milioni può per ora bastare ai bisogni economici dello Stato. La Banca di Francia, giustamente riputata l'istituzione di credito la più solida di Europa, rispetto alla popolazione ed all'estensione del paese sul quale si estendono le sue operazioni, ne possiede uno relativamente minore. Infatti il capitale della Banca di Francia, compreso quello di tutte le banche provinciali [che sono] state fuse in essa nel 1848 può calcolarsi ora a circa 110 milioni: ossia a tre milioni di franchi, per ogni milione di popolazione. La nostra Banca nazionale invece, la di cui azione non deve estendersi né alla Sardegna, né alla Savoia, con un capitale di 16 milioni, avrebbe per ogni milione di popolazione quattro milioni di capitale.

La cifra di 16 milioni pare altresì corrispondere all'ammontare della moneta di carta che il nostro paese richiede. L'esperienza di questi ultimi anni ci ha dimostrato come 40 milioni di biglietti possano facilmente rimanere in circolazione: ma onde una tale circolazione riposi su base solida, si richiede ben più di un capitale di 8 milioni, 16 sono quasi non bastevoli. Posciaché è erroneo il credere che in tempi normali una Banca possa mantenere circolanti una quantità di biglietti tripla del suo capitale; questo deve considerarsi come limite estremo da non essere raggiunto o superato che in casi eccezionali².

¹ Cfr. ASBI, Segretariato, Verbali del Consiglio superiore, Verbali del Consiglio di reggenza della Banca Nazionale, sede di Genova (8.5.1851), sede di Torino (9.5.1851).

² Le considerazioni sono relative alla valutazione dell'andamento dell'emissione negli anni precedenti, nei quali essa fu esercitata in corso fiduciario (maggio 1845 - agosto 1848) e in corso forzoso (settembre 1848 - settembre 1851).

Nel periodo di corso fiduciario del biglietto le passività a vista dell'istituto salirono da una media di circa 1 milione nel periodo maggio-dicembre 1845 a quella di circa 8 milioni. Se si escludono i primi mesi che ebbero una copertura delle emissioni vicina all'unità, si nota come il periodo compreso tra il gennaio 1846 e l'agosto 1848 registra un rapporto tra riserve e passività pari al 52%.

Il R.D. 7.9.1848, n. 784 stabiliva i termini di un prestito della Banca allo Stato e l'introduzione del corso forzoso del biglietto. A seguito del decreto la Banca fu autorizzata ad aumentare le proprie emissioni per un importo di 20

Ma il principale beneficio che è da ripromettersi dal progettato aumento del capitale della Banca sarà la diminuzione del tasso dell'interesse, a cui dovrà necessariamente consentire. Sinora la Banca, stante la ristrettezza del suo capitale, ed i soverchi suoi impegni col Governo, ha potuto mantenere costantemente lo sconto delle cambiali al quattro per cento, e l'interesse delle anticipazioni sopra deposito di fondi pubblici, e di sete, al cinque per cento, condizioni queste assai onerose, rispetto a quelle a cui consentono le principali Banche europee³.

L'elevazione del tasso dell'interesse si può dire aver impedito sinora il commercio serico di valersi dell'aiuto della Banca, sul quale aveva fondato larghe speranze. L'imprestito sopra deposito di merci, aggravato sempre da inevitabili spese, riesce rovinoso, se non può ottenersi a mite interesse. Le speculazioni di un negoziante costretto a pagare lire 5 per cento alla Banca oltre le spese di deposito non potrebbero riuscire che a male. Non sarà quindi giovevole la Banca all'industria serica, questa fonte principalissima di prosperità nazionale, se non quando il tasso dell'interesse sarà ridotto al punto a cui era stato altre volte fissato dal Governo, in quei tempi in cui il florido stato delle nostre finanze gli permetteva di sovvenire con larga mano ai bisogni del commercio⁴.

Che l'aumento del capitale della Banca debba necessariamen-

milioni (entità del prestito allo Stato) oltre al triplo delle riserve detenuțe. La media della circolazione per il 1850 poté perciò salire a circa 41 milioni. È presumibilmente questo il dato a cui Cavour si riferisce. È da notare però come il ripristino della convertibilità comportò (nei mesi che precedono la discussione parlamentare in oggetto) una riduzione del totale delle passività a vista mediamente a 30 milioni.

³ Il tasso di sconto applicato dalla Banca nell'insieme del periodo (1845-51) fu mediamente superiore di mezzo punto percentuale rispetto a quello della Banca di Francia, ma generalmente inferiore a quello della Banca d'Inghilterra; l'affermazione deve quindi essere intesa in senso più generale con riferimento alla opportunità di favorire l'attività di credito svolta dagli istituti di emissione.

⁴ Si fa riferimento all'istituzione e all'esercizio da parte delle Finanze Regie della Cassa di Riserva (1835-48), autorizzata a «concedere imprestito ai particolari» su garanzia di titoli pubblici o deposito di sete. La Cassa esercitò mediamente un credito annuale a breve termine di circa dieci milioni (applicando tassi di sconto compresi tra il 2 e il 3%) di cui si avvantaggiarono quasi esclusivamente le ditte seriche. Cfr. Pautassi, op. cit., pp. 302-307. Per una analisi dell'attività della Cassa cfr. O. Thaon di Revel, Relazione sulle condizioni delle finanze dal 1830 al 1846, rassegnata a S. Maestà dal Primo Segretario di Stato per le Finanze. Torino 1848.

te condurla a ridurre il tasso dell'interesse, è cosa evidente. Una Banca di circolazione deve, anzitutto, cercare di estendere la sfera delle sue operazioni. I suoi benefizi sono la conseguenza, meno dell'elevazione dell'interesse che dell'ammontare delle sue transazioni. Egli è perciò che vediamo le banche le meglio amministrate non dubitare di ridurre il tasso dello sconto sino al 2, e talvolta all'uno e mezzo, senza perciò pregiudicare l'interesse dei propri azionisti.

Quel che succede altrove si verificherà da noi; quando la Banca avrà un capitale doppio di quello che ora possiede, onde trovare un costante impiego a' suoi fondi, onde mantenere la sua circolazione nei limiti consentiti dai suoi statuti, e non sconsigliati dalla prudenza, essa dovrà di necessità menomare le sue pretese ed accontentarsi di un interesse più confacente ai bisogni del commercio e della speculazione.

La riduzione del tasso dell'interesse sulle operazioni bancarie reagirà favorevolmente sopra tutte le transazioni economiche dello Stato quando il danaro è abbondante e poco costoso alle borse torna più facile all'industria, al commercio e persino alla agricoltura, il procacciarsi i fondi di cui abbisognano. Questa è verità che si vede ogni giorno confermata dall'esperienza dei paesi i più floridi. L'influenza del tasso dello sconto stabilito dalla Banca è così forte in Inghilterra che il vederlo aumentato è reputato quasi una pubblica calamità! A mano a mano che il credito si svolge da noi gli stessi effetti si verificheranno, ed il mantenere a tasso discreto l'interesse bancario, sarà una delle principali preoccupazioni dei nostri finanzieri.

Queste brevi considerazioni bastano, a mio credere, a dimostrare quanto sia opportuno e vantaggioso il promuovere il pronto aumento del capitale della Banca nazionale. Questo aumento però che riuscir deve indubitatamente proficuo alle finanze ed al pubblico, poteva essere ravvisato a prima giunta poco conforme agl'interessi degli azionisti. Infatti, ferme rimanendo le basi primitive di un'istituzione di credito, egli è difficile che le sue operazioni ed i suoi benefizi crescano in ragione dell'ammontare del suo capitale.

Con un capitale di 16 milioni, la Banca non farà probabilmente due volte più d'affari di quanto ne facesse con un capitale di otto; e quello poi che è certo dovrà accontentarsi di più discreti compensi, ciò che scemerà il beneficio che spetterà ai sin-

goli azionisti. Non era quindi presumibile che i Consigli di reggenza della Banca nazionale fossero per aderire al chiestogli aumento del suo capitale senza un qualche compenso. Questo compenso, a senso del Ministero, dovrebbe essere il carattere di moneta legale dato al biglietto di banca sulle transazioni fra il Governo ed i privati, ed i privati fra di loro, fermo rimanendo l'obbligo per la Banca di cambiare a presentazione i biglietti contro moneta metallica.

Questa concessione, che a prima giunta potrebbe ravvisarsi soverchia, si riconoscerà, ove si considerino le conseguenze che essa deve produrre, non men vantaggiosa per lo Stato e pel pubblico, che conforme agli interessi degli azionisti stessi, e non si potrà a meno che di far plauso alla sapienza finanziaria di sir Roberto Peel, che fu il primo ad applicarla nell'anno 1844⁵.

La circolazione operata col mezzo di carta avente valore legale, ma convertibile in numerario a volontà, riunisce ad un tempo ed i vantaggi della circolazione di carta, e quelli della circolazione metallica.

L'obbligo dell'immediata conversione è un freno bastevole ad impedire una soverchia emissione di biglietti; mentre il carattere legale del biglietto assicura la Banca contro le repentine e straordinarie richieste di rimborso. Il proposto sistema assicura quindi il beneficio dell'economia, della sicurezza e della stabilità: la Banca fatta certa che i bisogni della circolazione interna richiederanno in ogni evenienza una certa quantità di biglietti, non dovrà più pensare se non ai bisogni delle transazioni internazionali, facili a prevedersi anticipatamente, ed a cui si può provvedere anche con mezzi straordinari, non pericolosi per la Banca.

Né si creda che il valore legale dato ai biglietti sia per riuscire incomodo per le province, per la non immediata relazione colle sedi della Banca o delle sue succursali; che anzi reputiamo dover queste ritrarre speciale vantaggio da questa misura.

Gli agenti della circolazione nelle località lontane da Genova e da Torino sono in oggi per lo più monete d'oro aventi un corso abusivo. E siccome queste monete sono quasi tutte monete este-

⁵ Il riferimento è inesatto in quanto il corso legale dei biglietti (relativo alle banconote di valore superiore alle cinque sterline) fu introdotto nel 1833. Cfr. Morgan, op. cit.; Clapham, op. cit.

re od antiche non decimali, ne consegue che il loro corso è sommamente variabile: all'instabilità che deriva dalla loro natura si aggiunge quella prodotta dall'abbassamento del valore dell'oro. che non si può dire con certezza avere raggiunto il limite estremo, al quale può essere spinto dalla coltivazione delle miniere della California. Ove la presente legge avesse per risultato di sostituire la carta all'oro, si potrebbe con fondamento asserire che la circolazione riposerebbe sopra basi assai più stabili. In favore del sistema, d'altronde, che propugniamo, si può invocare il già citato esempio dell'acuta Inghilterra. Dopo avere esperimentati tutti gli antichi mezzi per rendere la circolazione della carta economica e sicura, il Parlamento inglese nel 1844, sulla proposta di quel sommo statista, sir Robert Peel, si determinò a dare al biglietto della Banca nazionale, il carattere di moneta legale (legal tender). Quest'ardita misura venne aspramente combattuta, e non fu vinta se non mercé l'irresistibile influenza che esercitava in allora sulla Camera dei comuni il capo del Gabinetto.

L'esperienza non tardò a dimostrare quanto essa fosse stata utile ed opportuna. Pochi anni dopo lo stabilimento del *legal tender*, l'Inghilterra fu travagliata da una crisi finanziaria terribile, cagionata dal fallito raccolto dei cereali e dalla malattia delle patate. Il credito privato si restrinse gradatamente, e finì collo sparire quasi interamente; solo la Banca resistette alle tempeste, e poté continuare ad accordare con larga mano sussidi all'angustiato commercio.

Tornata la calma, il Parlamento istituì una Commissione per ricercare gli effetti che le modificazioni introdotte nel 1844 negli statuti della Banca potevano avere prodotti sul commercio durante la crisi. Dopo lunghe e minute indagini, e profonde discussioni, quella Commissione che racchiudeva nel suo seno tutte le capacità finanziarie della Camera, dall'ultratory signor Plerreis, sino ai radicali Hume e Lobeleu, ebbe a dichiarare che il legal tender era stato in quei tempi burrascosi un'àncora di salute; onde ne risultò che ora l'opportunità di conferire ai biglietti della Banca un carattere legale è riconosciuta in Inghilterra qual dogma incontrastabile di una sana economia politica.

Ad onta di quanto abbiamo esposto onde giustificare le propostevi modificazioni degli statuti della Banca, il Ministero non ha creduto dover estendere il corso legale dei biglietti né alla Savoia, né alla Sardegna.

Per ciò che riflette la Savoia, questa limitazione è motivata dall'esservi in quella parte del regno una nascente istituzione di credito, i di cui esordi avrebbero potuto venire incagliati dalla concorrenza di una Banca di gran lunga più potente⁶.

E rispetto poi alla Sardegna si è considerato che le speciali condizioni dell'isola facevano sì che una Banca di sconto dovesse per ora tornarle poco giovevole. A cagione degli ancora scarsi suoi commerci, e della limitata sua industria, essa non potrebbe trar vantaggio del credito bancario, il quale favorisce solo le operazioni da compiersi in brevi periodi di tempo. Ciò di cui la Sardegna abbisogna si è di un'istituzione di credito fondiario, la quale somministri ai proprietari i capitali di cui abbisognano per isvolgere le incalcolabili risorse delle fertili loro terre. A promuovere l'istituzione di una tale Banca sono rivolte le cure del Governo. Egli è poi che non volle estendere alla Sardegna l'unione di una Banca veramente bancaria per timore che ciò ne rendesse più difficile l'attuazione.

La facoltà accordata alla Banca di far circolare in tutto lo Stato i suoi biglietti come moneta legale, traeva seco la necessità di stabilire alcune succursali nelle località più lontane dalle due sedi ove in ora sono concentrate tutte le sue operazioni.

Per ora si ravviserebbero bastevoli due succursali: un maggior numero, senza essere richiesto dai bisogni economici del paese, riuscirebbe soverchiamente gravoso alla Banca. Queste due succursali dovranno essere stabilite in Nizza ed in Vercelli.

La scelta di Nizza non ha bisogno di commenti. Lontana al pari da Torino e da Genova, Nizza si troverebbe in una condizione eccezionale ove non s'istituisse entro le sue mura una succursale pel cambio dei biglietti. Questa poi potrà giovare non poco alle transazioni commerciali di assai rilievo che si operano sulla sua piazza; cosicché noi speriamo che questa legge abbia a tornare in ispecial modo benefica a quell'eletta città, i cui interessi stanno a cuore non meno alla Camera che al Governo del Re.

⁶ La Banca di Savoia, organizzata in forma di società anonima con capitale di ottocentomila franchi e sede principale Annecy, era stata istituita con la legge 26.4.1851, n. 1167, che la autorizzava ad un'attività di «sconto, deposito e circolazione», nella regione della Savoia. Copia del dibattito parlamentare sull'argomento si trova in Rossi-Nitti, *op. cit.*, pp. 669-864.

Oltre la succursale di Nizza era necessario di stabilirne un'altra in una delle città della valle del Po, le più lontane da Genova e dalla capitale. La città che a ragione della sua popolazione e del suo commercio prima si affacciava alla mente era senza dubbio la città di Alessandria. Ma fatto riflesso che mediante il beneficio della strada di ferro che attraversa le sue mura, essa non trovasi separata da Torino e da Genova che da un intervallo superabile in poco più di due ore, parve che il bisogno di una succursale si farebbe sentire in Alessandria meno che altrove.

Allontanata l'idea d'Alessandria non vi poteva esser dubbio se non fra Novara e Vercelli. Molti argomenti possono addursi a favore della preferenza da concedersi ad una piuttostoché all'altra di queste città! Ma tenuto a calcolo essere Vercelli assai più centrale ed avere perciò molte maggiori relazioni interne; e dovere Novara fra non molto godere della comunicazione per via ferrata con Genova e Torino, parve più opportuno il collocare l'altra succursale nella prima di quelle città.

Ammessa l'istituzione delle banche succursali rendevasi necessario il provvedere alla loro amministrazione mediante apposito regolamento. La proposta di esso fu lasciata alla Banca, ma fu prescritto che l'approvazione debba seguire per decreto reale previo il parere del Consiglio di Stato. Locché si ritiene essere consono all'indole stessa della cosa. Imperocché la buona gestione della nuova istituzione è oggetto abbastanza grave per richiamare le cure speciali, e la tutela del Governo.

La prima parte dell'articolo sesto impone alla Banca l'obbligo di assumere le funzioni di cassiere dello Stato e di operare gratuitamente il giro dei fondi dall'una all'altra città, ove avrà una delle sue sedi, o stabilimenti succursali.

Questa prescrizione può riguardarsi come corrispettivo della speciale protezione che il Governo accorda alla Banca.

Colla seconda parte del suddetto articolo s'impone alla Banca un altro obbligo; quello cioè di assumersi, ove ne venga richiesta, il servizio del debito pubblico.

L'adempimento però di quest'obbligo, se da un lato riuscirebbe di vantaggio al Governo, dall'altro lato non potrebbe effettuarsi senza aggravio notevole della Banca. E perciò non le viene imposto che colla speciale riserva di quelle condizioni, e di quei compensi che saranno per legge stabiliti. Così provvedesi

all'interesse dello Stato, al comodo pubblico, e si usano alla Banca i riguardi di una stretta giustizia.

Del resto tutti gli obblighi che colla presente legge vengono imposti alla Banca sono di indole corrispettiva alla facoltà che le si concede coll'articolo primo di aumentare del doppio il suo capitale.

Il Ministero confida che questo progetto di legge verrà dal Parlamento favorevolmente accolto, siccome quello che forma parte essenziale del suo piano di finanze⁷, ed è necessario onde mettere il Governo in una posizione libera e più agevole per mandare ad effetto alcune operazioni che potranno certamente contribuire a porre le finanze in quello stato di prosperità che forma il ben giusto scopo delle vostre e delle mie mire.

Progetto di legge

- Art. 1 La Banca nazionale potrà, sotto le condizioni indicate ne' seguenti articoli, aumentare il suo capitale da otto a sedici milioni di lire, mediante la creazione di otto mila nuove azioni di lire mille caduna.
- Art. 2 Le nuove azioni saranno ripartite fra gli attuali azionisti della Banca, a tenore delle norme stabilite dall'articolo 69 dello statuto della medesima⁸; e dovranno essere pagate nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge.
- Art. 3 A partire dal 15 ottobre 1851 i biglietti della Banca avranno in tutte le provincie dello Stato, ad eccezione della Savoia e della Sardegna, corso legale nelle transazioni fra il Governo e i privati, e i privati fra loro; fermo l'obbligo imposto alla medesima di cambiare i propri biglietti a presentazione pel loro valore nominale contro effettivo a valore di tariffa.
- Art. 4 La Banca dovrà entro un anno stabilire una succursale nella città di Nizza ed una nella città di Vercelli.

⁸ Cfr. il testo di questo art., supra, p. 87.

⁷ Su questo punto cfr. AP, CD, Legislatura IV, sess. 2^a, 8.5.1851. Sui caratteri generali del progetto finanziario di Cavour in relazione all'attività politica ed economica del Regno di Sardegna cfr. R. Romeo, *Cavour e il suo tempo*, Laterza, Roma-Bari 1984, cap. IX.

- Art. 5 Le succursali saranno amministrate dietro apposito regolamento, che proposto dalla Banca dovrà essere approvato con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.
- Art. 6 La Banca dovrà assumere senza corrispettivo le funzioni di cassiere dello Stato, ed operare gratuitamente il giro dei fondi dall'una all'altra città, ove avrà una delle sue sedi o stabilimento succursale.

Dovrà pure la Banca, quando ne sia richiesta, incaricarsi del servizio del debito pubblico con quelle condizioni e mediante quei compensi che verranno per legge stabiliti.

Art. 7 — L'adunanza generale degli azionisti della Banca dovrà dichiarare nel termine di un mese dalla pubblicazione di questa legge, se intenda valersi della facoltà come sovra concessale all'articolo primo.

6.

Discorso parlamentare di Cavour

Illustrazione dei principi ispiratori del progetto di legge del 24 maggio 1851.

Tornata del 1º luglio 1851

[Omissis]

Presidente. — L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge portante modificazioni agli statuti della Banca Nazionale.

Cavour, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. — Il Ministero accetta il progetto della Commissione.

Presidente. — Il progetto della Commissione è così concepito:

- «Art. 1. La Banca Nazionale potrà sotto le condizioni indicate nei seguenti articoli, aumentare il suo capitale da otto a sedici milioni di lire, mediante la creazione di ottomila nuove azioni di lire mille cadauna.
- Art. 2. Le nuove azioni saranno ripartite fra gli attuali azionisti della Banca, a tenore delle norme stabilite dall'articolo 69 dello Statuto della medesima¹; e dovranno essere pagate nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge.
- Art. 3. A partire dal 15 ottobre 1851 i biglietti della Banca avranno in tutte le provincie dello Stato, ad eccezione della Savoia e della Sardegna, corso legale nelle transazioni fra il Governo ed i privati, ed i privati fra loro, fermo l'obbligo imposto alla medesima di cambiare i proprii biglietti a presentazione pel loro valore nominale contro effetti a valore di tariffa.

La concessione suddetta del corso legale accordata ai biglietti della Banca sarà duratura per anni quindici, e quindi cesserà col 15 ottobre 1866.

AP, CD, Legislatura IV, sess. 2^a, tornata dell'1.7.1851, pp. 1764-67.
 Si veda il testo di questo art., supra, p. 94.

- Art. 4. La Banca dovrà entro un anno stabilire una succursale nella città di Nizza ed una nella città di Vercelli.
- Art. 5. Le succursali saranno amministrate dietro apposito regolamento, che proposto dalla Banca dovrà essere approvato con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.
- Art. 6. La Banca dovrà assumere senza correspettivo le funzioni di cassiere dello Stato ed adoperare gratuitamente il giro dei fondi dall'una all'altra città, ove avrà una delle sue sedi o stabilimento succursale.

Dovrà pure la Banca, quando ne sia richiesta, incaricarsi del servizio del debito pubblico con quelle condizioni e mediante quei compensi che verranno per legge stabiliti.

Art. 7. — L'adunanza generale degli azionisti della Banca dovrà dichiarare nel termine di un mese dalla pubblicazione di questa legge, se intenda valersi della facoltà come sovra concessale all'articolo primo, fermi quindi tutti gli altri obblighi portati dalla presente legge».

La discussione generale è aperta.

Cavour, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. — Credo mio debito, aprendosi la discussione generale, di far conoscere quali sieno stati i motivi che indussero il Ministero a proporre questo progetto di legge, e quali siano quelli che lo muovono a mantenere la sua proposta, e ad invitare la Camera a volerla favorevolmente accogliere.

Forse taluno si sarà maravigliato che essa venisse presentata sul finire della Sessione; e veramente io non esito a dire che sarebbe stato desiderabile che fosse stata fatta in epoca meno inoltrata, onde avesse potuto subire forse un più lungo e più maturo esame. Ma un motivo gravissimo indusse l'attuale ministro delle finanze, tostoché assunse siffatto portafoglio, ad occuparsi delle modificazioni da introdursi negli statuti della Banca Nazionale, ed a presentarle immediatamente all'approvazione del Parlamento, ed il motivo è questo. Era indispensabile pel ministro di provvedere senza indugio a ciò che la Banca riassumesse il pagamento in numerario, acciocché cessasse il corso forzato dei biglietti. Ciò era stabilito in forza della legge sancita dal Parlamento nella scor-

sa Sessione²; ciò era conforme e ai desiderii unanimi del paese, ed ai veri interessi economici dello Stato. Conveniva quindi provvedere al ritorno dello stato normale della Banca. Per questo il Ministero propose al Parlamento di permettergli l'alienazione di obbligazioni per mezzo di sottoscrizioni, e di pagare in un periodo di tre mesi il residuo debito alla Banca³. Ma mentre con questo pagamento si soddisfaceva all'obbligo legale contratto dal Governo verso la Banca, e si poteva con ragione costringere quest'ultima a riassumere il pagamento in numerario, non si poteva nascondere che il ritorno del pagamento in numerario avrebbe portata una certa perturbazione nelle operazioni commerciali del paese, avrebbe, se non fosse stato accompagnato da alcuna altra disposizione, posta la Banca nella necessità di restringere di molto la cerchia delle sue operazioni.

E per vero egli è evidente, che non si adotta questo progetto di legge, o qualunque altra disposizione, o definitiva o transitoria, se la Banca deve al 15 ottobre riassumere il pagamento in ispecie⁴, senza che il suo capitale sia aumentato, senza che i suoi biglietti abbiano corso legale, è evidente, dico, che la Banca dovrà restringere eccessivamente la sua circolazione, dovrà sino dal mese di settembre provvedere acciocché all'epoca in cui dovrà riassumere il pagamento in ispecie, possa ridurre, per quanto è possibile, il suo passivo, cioè la sua circolazione. Questa è una verità incontrastabile.

Il Ministero, onde questa crisi fosse il meno possibile funesta, determinò dapprima, che il passaggio dallo stato anormale allo stato normale avesse luogo nel mese di ottobre, epoca dell'anno in cui credo che i bisogni del commercio siano meno forti. Difatti, i bisogni per le filande hanno assolutamente cessato, una gran parte del denaro anticipato ai filandieri è rientrato nelle casse dei banchieri, i bisogni si fanno meno sentire che alla fine dell'anno; quindi io credo che l'epoca scelta sia stata la più favorevole dell'anno.

Nullameno sarebbe impossibile che la Banca restringesse le

² Si fa riferimento alla legge 9.7.1850, n. 1054.

³ Cfr. il disegno di legge per l'estinzione del corso forzoso, proposto da Cavour (min. Marina, regg. Finanze) l'8.5.1851 e la successiva approvazione nella legge 5.6.1851, n. 1191.

⁴ Termine stabilito dall'art. 4 della legge 5.6.1851, n. 1191.

sue operazioni di molti milioni, come sarebbe costretta a farlo se non si adottasse qualche disposizione o transitoria, o permanente, senza che questo portasse una grave perturbazione. Il paese si è avvezzato a far assegno sull'aiuto della Banca, sul corso delle sue operazioni abituali; la cassa della Banca è per molti una succursale della cassa propria, e quindi è evidente che quando essa non si trovi più in grado di procurare quei sussidi al commercio, questo ne dovrà di molto soffrire. Egli è quindi in vista di quel passaggio dal corso forzato al corso volontario, in vista di quel termine che non si poteva, né si doveva protrarre, che il Ministero ha stimato di dovere senza indugio sottoporre alla Camera quelle misure rispetto alla Banca che a suo credere dovevano avere per effetto di rendere meno sensibile, ed anzi di far sparire gli effetti di quel passaggio.

Dopo avere spiegato i motivi che hanno indotto il Ministero a proporre questa legge alla fine della Sessione, esaminerò la questione nel suo complesso.

Io credo fermamente che uno Stato il quale voglia raggiungere un alto grado di prosperità materiale, e vedere svolti con tutta la maggior attività i suoi mezzi di produzione, deve avere un grande stabilimento di credito, e l'esempio di tutte le nazioni più grandi ce lo prova.

Io penso che se l'Inghilterra non avesse avuto l'aiuto della sua Banca Nazionale, i suoi progressi sarebbero stati molto più lenti di quello che furono, epperciò vi è un motivo speciale, un motivo che io prego la Camera di volere prendere in seria considerazione.

Una Banca deve regolare le sue operazioni in modo da potere in tutte le circostanze sempre soddisfare i propri impegni.

Una Banca in istato normale, cioè quando ha l'obbligo, e l'obbligo stretto di cambiare i biglietti col numerario, deve regolare le sue operazioni in modo che essa possa sempre operare questo cambio con facilità. Nei tempi normali questa obbligazione non è grave per la Banca.

Una Banca che è stabilita sopra salde basi, che è costretta a mantenere una certa regola nelle sue operazioni, a seguire dei principii di prudenza, questa Banca vede la sua circolazione estendersi naturalmente a seconda dei bisogni del paese, e non deve darsi gran fastidio di quella necessità che le è dalla legge imposta. Ma accadono nella vita dei popoli circostanze che por-

tano la perturbazione nel sistema economico, e specialmente nella circolazione monetaria. Queste circostanze possono essere di diversa natura; o sono gli effetti di grandi sconvolgimenti politici, oppure sono puramente economiche o commerciali.

Rispetto alla prima, io credo che non vi è norma di prudenza che vi possa provvedere. Quando un paese sarà travagliato da una gran crisi politica, allora la Banca sarà sempre costretta ad avere ricorso a mezzi straordinari. Non vi è stabilimento al mondo fondato sopra basi più solide di quelle su cui è fondata la Banca di Francia; non vi è stabilimento più prudente, dirò anzi più peritoso di questo: eppure a fronte della gran crisi del 1848, la Banca di Francia ha dovuto ricorrere anch'essa al Governo⁵, onde essere dispensata dal rimborsare i biglietti di Banca; fu quindi questa dispensa che salvò in certo qual modo l'economia interna del paese. Ma queste crisi sono però rare; sono avvenimenti che non si riproducono e non dovrebbero riprodursi che dopo lunghi intervalli, mentre sono pure avvenimenti cui la prudenza umana non può prevedere.

Non occorre quindi occuparci di ciò, perché, ripeto, qualunque misura di prudenza che si volesse adottare, sarebbe perfettamente inutile ed inefficace in quelle straordinarie contingenze.

Vi sono però delle perturbazioni economiche che si riproducono direi quasi regolarmente, perché sono la conseguenza di casi naturali. Queste perturbazioni nella circolazione sono quelle che nascono per quegli avvenimenti che influiscono temporariamente su quello che io chiamerò bilancio del commercio, quando per una circostanza, o per un gran fatto economico, uno Stato si trova nella necessità di contrarre dei debiti o di acquistare una maggior quantità di derrate all'estero di quella che acquista ordinariamente, oppure quando acquistando la stessa quantità di derrate all'estero si trova privo di una parte dei mezzi coi quali abitualmente paga queste derrate che trae dall'estero, dal che risultando uno squilibrio nella circolazione, allora lo Stato è obbligato di saldare i suoi debiti in parte con numerario. Quando

⁵ In riferimento alla Banca di Francia e ai problemi relativi all'organizzazione del sistema del credito francese cfr. M. Patron, *The Bank of France in its Relation to National and International Credit*, Senate Document N. 494, in *Banking in France and the French Bourse*, National Monetary Commission, vol. XV, Government Printing Office, Washington 1911; M. Saint Marc, *Histoire monétaire de la France 1880-1980*, P.U.F., Paris 1983.

ciò avviene in un paese il quale abbia una circolazione di carta, ne nasce una certa perturbazione, per cui il commercio avendo bisogno di numerario per saldare i suoi debiti, si rivolge necessariamente a coloro che sono i gran ritentori del numerario, cioè alle Banche.

Questa domanda di numerario fatta alle Banche, le costringe a restringere soverchiamente la loro circolazione, e ne nasce una crisi che porta seco gravi inconvenienti. Se in quel paese vi è uno stabilimento sopra larghissime basi, questa perturbazione è meno grave, e ciò per due motivi: primieramente perché esso può sopperire ai bisogni di numerario, senzaché per ciò la sua posizione venga ad essere alterata, e senzaché i portatori dei biglietti concepiscano un timore sulla solvibilità della Banca; in secondo luogo, perché una Banca potente ha delle relazioni all'estero, il suo credito è conosciuto oltre il paese, e gli è facile di procurarsi quel numerario di che ha bisogno per tempo, ciò che non potrebbe fare una Banca di minor conto.

Io dico dunque essere sommamente a desiderarsi, che vi sia nel paese una forte istituzione di credito, e l'esempio, lo ripeto, delle nazioni le più innanzi nel progresso lo dimostra incontrastabilmente.

A ciò mi si opporrà forse l'esempio dell'America, in cui la Banca di Filadelfia⁶ fece mala prova; ma io osserverò anzitutto che questa Banca, che prima si chiamava, credo, Banca Nazionale, e poi fu detta Banca di Filadelfia, mentre era stabilita sopra larghissime basi, mentre aveva ottenuto sommi favori dal Governo, non aveva contratto nessuna obbligazione col medesimo, e questo non aveva veruna azione sulla sua amministrazione.

Farò inoltre osservare che gli statuti di quella Banca erano così larghi, che era in sua facoltà di fare qualunque operazione commerciale, e non era ristretta, come debbono essere le Banche bene ordinate, alle semplici operazioni di anticipazione e di sconto. Finché la Banca di Filadelfia si mantenne nelle attribuzioni proprie delle Banche, rese molti servizi, e credo che tutti gli storici americani riconoscano che il ritorno del credito dopo le guerre che avevano scosso quasi tutte le istituzioni di credito americane, siasi dovuto all'azione benefica della Banca di Filadelfia,

⁶ Cfr. F. Redlich, *The Moulding of American Banking: Men and Ideas*, Hafner Publishing Co., New York 1951.

che per alcuni anni fu ottimamente amministrata. Ma questa Banca, fatta assolutamente indipendente dal Governo, divenne stromento alle brame di capitalisti ambiziosi, che ne assunsero la direzione, ed invece di restringersi alle operazioni bancarie, tentò perfino il monopolio sovra tutti i cotoni dell'America, e finì miseramente con uno dei più grandi fallimenti che abbiano afflitto il mondo economico.

Ma lasciando in disparte quest'esempio, noi vediamo come le grandi istituzioni di credito sieno tornate utili, e se tornano utili nei tempi ordinari, credo che nei tempi straordinari tornano utilissime. Ce lo ha dimostrato l'esempio di questi ultimi anni. Tutti sanno di qual efficace aiuto sia stata la Banca d'Inghilterra al Governo inglese; io non so se Pitt con tutto il suo genio, avrebbe potuto mantenere la lotta contro Napoleone, se non avesse avuto il sussidio della Banca⁷.

La Banca di Francia ha pur reso grandissimi servigi al suo Governo; e pur troppo, a nostre spese, abbiamo imparato di quale aiuto la Banca di Vienna⁸, sia stata al Governo austriaco. Non si potrebbe ottenere lo stesso sussidio dall'istituzione del credito, se invece di uno stabilimento alquanto potente ve ne fosse una gran quantità di deboli: questo è evidente.

Io credo che se da noi nell'anno 1848, invece di una sola Banca ve ne fossero state tre o quattro, con un capitale del terzo o del quarto di quello della Banca di Genova, il Governo non avrebbe potuto valersene come se ne valse con grandissimo suo vantaggio.

Io so che contro le grandi istituzioni di credito esistono molte prevenzioni (non voglio dire pregiudizi); si teme con queste di elevare, dirò così, una potenza rivale del Governo nello Stato, ma io ritengo che quando gli statuti della Banca sono chiaramente definiti, quando la legge dà al Governo la facoltà d'intervenire in tutte le operazioni, e gli dà un'azione di sindacato e di sorveglianza, questo non sia da temersi. E in verità io non vedo che gli esempi storici ci dimostrino che vi sia stata sovente questa lotta tra le istituzioni del credito e i Governi.

Il solo esempio è quello della Banca americana; ma, lo ripeto,

⁷ Cfr. Clapham, op. cit.

⁸ Cfr. C. Nemec, La Banque austro-hongroise et sa liquidation, Paris 1924.

la Banca americana era assolutamente indipendente; il Governo aveva preso l'impegno di consegnare a lei i fondi che aveva disponibili, ma non aveva nessun'azione diretta sulla sua amministrazione; non nominava né il direttore, né i commissari, e non poteva restringere in alcun modo le operazioni di questa Banca.

Noi scorgiamo invece che la Banca d'Inghilterra, la quale sino ad un certo punto è sicuramente indipendente dal Governo, nulladimeno è sempre stata in ottima relazione con questo, e gli prestò sempre il suo sussidio, sia che il Ministero appartenesse al partito *tory*, sia che appartenesse al partito *whig*.

Lo stesso si può dire della Banca di Francia, la quale si mostrò pronta a sussidiare il Governo di Luigi Filippo, come quello della Repubblica, e si mantenne del pari in buone relazioni con i finanzieri di questa, come Garnier-Pagés; che con Humman e con Lacave-Laplagne.

Né mi è avviso che l'Austria possa lamentarsi della Banca.

Con uno statuto restrittivo è evidente che la Banca non può in verun modo emanciparsi né esercitare alcun'altra azione tranne quella che è dalla legge statuita, e conseguentemente non vi è alcun motivo per cui possa stabilirsi un antagonismo col Governo.

Da ultimo, taluni stimano che stabilendo una Banca sopra basi un po' larghe, si renda impossibile la creazione di Banche minori, e massimamente di Banche locali.

Questo, a parer mio, è un gravissimo errore. Io credo anzi che non si possa fondare una Banca locale, o d'ordine minore, se non vi è nel paese stesso uno stabilimento di credito di qualche considerazione.

In un paese dove esiste un grande stabilimento di credito riesce molto meno difficile il creare stabilimenti di un ordine secondario, con che la legge si mostri meno severa verso detti stabilimenti. Egli è evidente che se per esempio il Parlamento fosse disposto a permettere ad uno stabilimento in una data località, oppure che ha una missione speciale di crediti, di stabilirsi con condizioni meno sfavorevoli, meno ristrette di quelle della Banca centrale, se, per esempio, si permette a questi stabilimenti di scontare della carta a solo due firme, se loro si concede di emettere carta di minor valore di quella della Banca centrale, questi fonderanno con molta maggiore facilità, e, mercé lo stabilimento centrale, potranno estendere di molto le loro operazioni.

Questo si verifica in Inghilterra, ed io sono d'avviso che senza il sussidio che la Banca d'Inghilterra ha sempre accordato alle Banche locali, la massima parte di esse non potrebbe sussistere. Difatti, la più gran parte delle operazioni delle Banche locali consiste nello scontare carta a due firme, e di mandare poi questa carta a due firme, alle quali si aggiunge la firma della Banca locale, alla Banca di Londra che la sconta e loro somministra i mezzi di condurre innanzi le loro operazioni9; poiché se queste Banche non avessero nessun centro a cui rivolgersi, le loro operazioni sarebbero talmente ristrette che non si potrebbero riconoscere veramente giovevoli. Io sono talmente convinto di questa verità, che certamente non avrei giammai prestato il mio assenso alle persone che si diressero a me onde ottenere la concessione di stabilire una Banca a Annecy¹⁰, se non avessi avuto la certezza che questa Banca, stante la vicinanza di Ginevra, avrebbe sempre potuto ad ogni occorrenza fare scontare la sua carta presso le Banche e i capitalisti di Ginevra. Io credo fermamente che se la Banca di Savoia fosse lasciata alle proprie sue risorse, se non avesse il sussidio delle Banche ginevrine, o quello della Banca Nazionale subalpina, quello stabilimento il quale deve, a mio credere, rendere larghissimi servizi alla Savoia, riescirebbe di poca o nessuna utilità. Dico adunque che una Banca stabilita sopra larghe basi, lungi dall'essere nociva alle Banche minori, è loro molto favorevole.

Alcuni, senza negare questa verità, pensano che questa Banca centrale, direttrice in parte delle operazioni di credito, abbia da essere fondata dal Governo stesso, e che non abbia soltanto da avere il nome di nazionale, ma debba essere realmente nazionale, cioè fatta con capitali, con fondi al Governo appartenenti.

Io credo essere questo un gravissimo errore, e che il Governo non debba, non possa dirigere, né avere un'ingerenza troppo grande in una Banca di circolazione e di sconto. Le operazioni di una Banca di circolazione e di sconto sono delicatissime; conviene in certo modo regolare la misura del credito dalle circostanze

⁹ Cfr. C. Kindleberger, A Financial History of Western Europe, Allen & Unwin, London 1984, pp. 75-94.

¹⁰ Si fa riferimento alla Banca di Savoia, autorizzata con legge 26.4.1851, n. 1167. Per ciò che riguarda il dibattito politico relativo all'autorizzazione concessa all'istituto cfr. Rossi-Nitti, *op. cit.*, vol. II, pp. 669-864.

economiche le quali sono variabili da un giorno all'altro; bisogna misurare la larghezza del credito, e dalle condizioni presenti e dalle future. Si richiede perciò una grande pratica degli affari, grande abilità, ed in certo modo un allontanamento completo dalle preoccupazioni politiche. Io penso quindi che una Banca governativa sarebbe sempre poco ben diretta, poiché nel regolare queste operazioni si richiede assolutamente che chi è preposto a ciò non abbia nessuna prevenzione né per quello né per questo. Bisogna che le operazioni siano combinate nell'interesse della Banca e del commercio in generale, e non per favorire ora questo. ora quel partito politico. Ora, vi sarebbe molto a temere quando fosse una Banca puramente governativa, quando i suoi direttori fossero agenti diretti dal Governo, che le operazioni non fossero dirette unicamente da considerazioni economiche. I ministri sono uomini, ed è impossibile lo spogliarsi assolutamente di ogni simpatia, di ogni predisposizione in favore di coloro che professano le medesime opinioni, di coloro coi quali si hanno comuni i sentimenti, e che combattono nelle medesime file. Quindi io sono d'opinione che quando una Banca fosse diretta da un ministro, o dagli agenti del ministro, sarebbe una Banca che darebbe poca soddisfazione al pubblico, che inspirerebbe pochissima fiducia al commercio ed al paese.

Ed infatti noi non vediamo, almeno non credo, esservi esempio di una Banca di circolazione e di sconto puramente nazionale nel modo ora detto. I Governi hanno in certi casi favorito lo stabilimento di alcune Banche con somministrare dei fondi; in altri casi hanno preso una parte più diretta nello stabilimento di grandi istituzioni di credito; ma queste istituzioni, quantunque abbiano pur esse il nome di Banca, sono fondate su principii assolutamente diversi.

Per ciò che riflette questi stabilimenti, sia che si chiamino Banche territoriali, od agrarie, ovvero fondiarie, o con qualsiasi altro nome, io sono lontano dal professare la medesima opinione.

Io penso che il Governo possa, e in certe circostanze debba, prendere una parte attivissima nella fondazione, ed anche, se si vuole, nella direzione delle Banche territoriali.

L'inconveniente che io indicava, per ciò che riflette le Banche di circolazione e di sconto, non regge per quanto riflette le Banche territoriali. In queste le operazioni sono più semplici, richiedono bensì una grande regolarità, ma non hanno bisogno di

quel criterio, di quell'acume commerciale, di cui vi ha tanto bisogno per le operazioni di circolazione e di sconto. Una Banca territoriale non è che un modo di rendere il credito individuale dei proprietari collettivo, di far sì che una carta la quale essendo appoggiata sopra un'ipoteca speciale, sopra un dato fondo, si collocherebbe difficilmente, avendo per ipoteca il complesso della Banca, o degli affigliati della Banca, abbia lo stesso prezzo delle cartelle del debito pubblico, e talvolta un prezzo maggiore. Queste operazioni sono semplicissime; possono essere, e qualche volta sono, con molto vantaggio della società, dal Governo dirette.

Dico dunque che se per ciò che riflette le Banche territoriali si può con fondamento sostenere opportuno l'intervento del Governo, non si ha a dir lo stesso per ciò che riflette le Banche di circolazione.

Ciò essendo, se era necessario il promuovere nel paese una grande istituzione di credito, se questa istituzione non si doveva creare per mezzo del Governo, come mai si poteva raggiungere lo scopo? Non vi erano che due mezzi, o fondare una nuova Banca, o cercare di ampliare quella esistente.

Per fondare una nuova Banca s'incontravano molti ostacoli; non tanto però quello di radunare dei capitali. Io sono d'avviso che se non esistesse ancora una Banca, e la cosa fosse tuttavia vergine, non sarebbe poi molto difficile il radunare 16 ed anche 20 milioni per costituire una gran Banca Nazionale; ma io credo che sarebbe molto difficile di ciò fare in concorrenza di quella esistente.

La Banca esistente ha per sé il benefizio della priorità, ha per sé il vantaggio di avere per amministratori e per interessati quasi tutti coloro che nel nostro paese si occupano del commercio bancario. Non basta per una Banca di avere dei danari per avere credito ed influenza, ma bisogna altresì che sia diretta da coloro che hanno nel commercio bancario, una maggiore influenza.

Ora, o signori, in tutti i paesi il numero delle persone che si dedicano a quello che costituisce veramente il commercio bancario, è ristrettissimo. Per commercio bancario io ho indicato quello che si restringe al movimento dei fondi da un paese all'altro, sia direttamente, sia col mezzo delle cambiali. Ebbene, signori, questo numero è ristrettissimo.

Io non credo che a Torino vi possano essere più di quattro o cinque case che facciano veramente il commercio bancario; ve ne sarà un maggior numero a Genova, ma nemmeno colà questo numero è eccessivo, poiché non credo che ve ne siano più di quattordici o quindici che si possano dire vere case bancarie.

A Londra il numero ne è ristrettissimo relativamente a quello dei negozianti, in generale non potendo eccedere il numero di cento. Ora, quasi tutti coloro che fanno il commercio delle cambiali sono interessati in questa Banca, e sarebbe difficile che intervenissero altri capitalisti a fare concorrenza a questi che hanno nelle mani gran parte di movimento dei fondi.

Allontanata quindi la possibilità di stabilire una Banca più larga di quella che esiste, bisognava vedere che cosa fosse necessario per ottenere che la Banca attuale aumentasse il suo capitale in modo da porlo in armonia coi bisogni attuali del paese.

Io credo che una Banca con 16 milioni possa corrispondere ai bisogni presenti. Sono però d'avviso che se le forze produttrici del paese vanno oltre sviluppandosi, come è da sperare, anche questo capitale sarà presto riconosciuto insufficiente; ma per ora io lo credo assolutamente bastevole.

Dunque era necessario offrire qualche vantaggio a questa Banca, onde indurla ad aumentare il suo capitale.

Qui mi si dirà: che difficoltà incontravate per aumentare il capitale della Banca? La ragione è semplicissima. Di tutte le operazioni possibili, quella da cui rifuggono maggiormente gli azionisti di una Banca, si è l'aumento del capitale; perché è evidente che il profitto non cresce in ragione dell'aumento del capitale. Egli è evidente che se la Banca rimanesse sola con un capitale di otto milioni, essa potrebbe impiegare tutti i suoi fondi disponibili, mantenendo lo sconto più elevato.

Si supponga che con 8 milioni possa mantenere in circolazione 16 o 20 milioni, essa manterrà il suo sconto più elevato perché è sicura dell'impiego di questi 20 milioni.

Dunque io suppongo che per poter impiegare questi 20 milioni sia necessario che essa fissi il suo sconto al 4 per cento. Se questa Banca invece di 8 milioni porta il suo capitale a 16 milioni, e quindi invece di mantenere in circolazione 20 milioni potrà mantenerne 36 o 40, egli è evidente che per impiegarli la Banca sarà costretta a diminuire il suo sconto, quindi non potendo fare operazioni commerciali, e non potendo acquistare fondi pubblici se non nel limite ristretto pei suoi fondi di riserva, si troverà necessariamente nella condizione di non avere altro impiego dei

suoi fondi fuorché nello sconto stesso. Dunque la Banca deve proporzionare lo sconto alle domande ed ai bisogni del paese, e quando essa ha una quantità di fondi maggiore delle domande, abbassa lo sconto; quando invece le domande superano i fondi disponibili, allora lo rialza. Quindi è evidente che il benefizio della Banca non cresce in proporzione del suo capitale, ed una Banca con 16 milioni non otterrà probabilmente un profitto doppio di una Banca che ne abbia soltanto otto.

Però vi sono, anche sotto il punto di vista delle Banche stesse, dei motivi onde consigliarle ad aumentare il loro capitale, e sono motivi di prudenza non che di previdenza quanto allo avvenire. Quindi io penso che gli azionisti della Banca Nazionale dovevano già essere predisposti ad aumentare questo loro capitale. Tuttavia se non vi fosse stato verun corrispettivo, io dubito assai se avrebbero acconsentito a questo aumento; e ciò posso argomentarlo da che ho incontrata non poca difficoltà nel far accettare il presente progetto da molti membri del Consiglio di amministrazione, anzi posso dire che se il Consiglio di amministrazione di Torino vi aderì quasi senza difficoltà, il Consiglio di Genova non vi prestò il suo assenso se non quando ebbi a dichiarargli, che se rifiutava questo progetto, il Governo sarebbe stato costretto a cercare e a promuovere lo stabilimento di una altra istituzione di credito. Fu pertanto solo allora che il Consiglio di Genova accettò le basi di questa transazione¹¹.

Il favore che il Governo sarebbe disposto ad accordare alla Banca, è quello di dare ai suoi biglietti corso legale.

Qui sta il punto più delicato e importante della questione. Prego pertanto la Camera a volermi accordare qualche attenzione.

Non è mestieri che io faccia avvertire l'immensa differenza che passa tra il corso legale e il corso forzato. Ognuno sa che in questo ciascuno è obbligato a prendere in pagamento i biglietti senza avere mezzi sicuri di cambiare questi biglietti contro del numerario; col corso legale invece i particolari individui sono bensì obbligati a ricevere in carta il prezzo del loro avere, ma hanno il mezzo di ottenerne il cambio immediato in numerario,

¹¹ Cfr. ASBI, Segretariato, Verbali del Consiglio superiore, Verbali del Consiglio di reggenza della Banca Nazionale, sede di Torino 8.5.1851, sede di Genova 2-9.5.1851.

cosicché si può dire che il corso legale non fa che ritardare il cambio dei biglietti in numerario. Quindi non si saprebbe vedere quali gravi inconvenienti possa avere questo valore legale dato ai biglietti per coloro che abitano nelle città dove la Banca ha le sue sedi, oppure dove ha stabilite succursali.

Egli è evidente che, in tempi ordinari, il valore legale non ha, si può dire, inconvenienti, perché non può dirsi inconveniente l'obbligo di andare dalle loro case alla Banca per procurarsi il valore metallico. Vi potrebbe essere inconveniente per coloro che non abitano in quella città dove la Banca ha la sua sede, od una succursale, e che quindi non hanno un mezzo sicuro di procurarsi immediatamente il cambio dei biglietti contro il numerario.

Farò tuttavia avvertire alla Camera che questo inconveniente è più apparente che reale. Il Governo, l'erario essendo obbligati di ricevere in pagamento i biglietti della Banca, e quest'obbligo non avendo alcun inconveniente per lui, perché il Governo può sempre far venire i biglietti senza costo alla capitale ed a Genova, e nella città ove la Banca ha sede, e quindi procurarsi del numerario, ne avviene che in tutte le provincie vi hanno domande continue, perenni di biglietti, perché pur troppo il Governo è sempre perennemente nella condizione di chiedere dei danari, e queste domande fanno sì che i biglietti non scapiteranno in provincia.

Il Governo avrà interesse che i suoi averi gli siano pagati piuttosto in biglietti, che in numerario, poiché essendo noto che da quasi tutte le provincie una parte dei tributi si versa od alla capitale, od alla città di Genova, dove maggiori sono le spese dello Stato, egli è evidente che il Governo avrà interesse che nelle casse dello Stato, delle provincie vi entrino biglietti, anziché numerario, perché potrà con minor spesa, anzi senza spesa alcuna, far viaggiare questi biglietti dalle provincie alla capitale, o a Genova, che non fare viaggiare del numerario. Io dico quindi che questa richiesta continua per parte del Governo dei biglietti farà sì che nelle provincie le più lontane, questo non possa avere alcun inconveniente, e quando poi si manifestassero inconvenienti, io credo che sarebbero facilmente rimediabili, riordinando il servizio delle tesorerie.

Ma, signori, ci sarebbe grave inconveniente se tutta la circolazione attuale fosse una circolazione metallica, cioè se fosse una

circolazione uniforme in tutte le provincie dello Stato; ma voi sapete meglio di me, e i deputati che abitano le provincie le più lontane dalla capitale non mi disdiranno certamente, che la nostra circolazione si fa molto irregolarmente, cioè per mezzo di monete le quali non hanno un valore legale, oppure si smerciano abitualmente ad un corso abusivo.

Parmi di non andare errato col dire che i $\frac{2}{3}$, i $\frac{3}{4}$ della circolazione delle provincie si fa, per le somme di qualche considerazione, in oro. Io ho qualche conoscenza, per esempio del mercato di Vercelli, e so che su dieci contratti, nove si fanno pagabili in oro, e non è se non nelle circostanze in cui è d'uopo procacciarsi del danaro per andare a pagare l'esattore, che si fanno contratti in iscudi; ed io ritengo che quello che dico per la provincia di Vercelli, sussista ancora di più e per le provincie d'oltre Sesia, e per quelle della destra del Po da Alessandria alla frontiera¹².

Io dico quindi che la circolazione che noi vogliamo introdurre, e che si è già introdotta, della carta, non si sostituisce ad una moneta regolare, ma bensì ad una moneta abusiva.

Io stimo quindi che anche nei siti più lontani dal centro dove il cambio è obbligatorio, non si avrà mai lo scapito che si soffre al presente sulle monete abusive.

Non vi è certamente un negoziante a Torino, che faccia affari in provincia, il quale ogni anno non porti una somma notevole sopra i suoi libri sotto la categoria *Perdita sulle monete*. Similmente tutti gli agricoltori che tengono con cura i loro registri, debbono pure al finire dell'anno porre nella categoria avarie ed avanzi, *disagio valute*.

Se noi invece a quest'oro abusivo sostituiamo della carta, non vi sarà più veruno scapito, oppure quella perdita che occorrerà per il trasporto del numerario dalla capitale alle provincie sarà minima.

Non vi ha dubbio dunque che, col sostituire all'oro abusivo la carta, la circolazione si renderà molto più solida e regolare.

Si potrebbe aggiungere la considerazione che si può muovere contro la circolazione dell'oro per effetto del possibile accrescimento di quel metallo.

¹² Cfr. G. Felloni, Monete e zecche negli stati sabaudi dal 1816 al 1860, Archivio economico dell'unificazione italiana, voll. II-III, fasc. 5, ILTE, Torino 1956.

Sebbene io porti ferma convinzione che sia probabilissimo uno svilimento del medesimo, tuttavia siccome sarei tratto fuori dell'argomento che mi sono proposto di trattare, se io prendessi ad esporre ora le ragioni che mi muovono ad emettere questa opinione, io lascio in disparte l'anzidetta considerazione.

Farò solo osservare che da due anni l'oro presso noi è diminuito dall'uno all'uno e mezzo per cento, che quindi lo scapito dell'oro è stato maggiore di quello che non sia stato in media lo scapito dei biglietti, e che perciò la circolazione in oro ha prodotto maggiori inconvenienti che non la circolazione in biglietti, e questo è tanto vero, che nel nostro paese comincia a manifestarsi in generale una preferenza per la circolazione dei biglietti¹³.

Gran parte delle compre di bozzoli in quest'anno, se mal non mi appongo, sono state effettuate con biglietti; ed io so che molte case di Torino che negli altri anni mandavano sempre del numerario ai loro corrispondenti, in quest'anno ricevettero numerose richieste di biglietti. Egli è quindi evidente che questa circolazione può sostituirsi senza inconveniente alla circolazione attuale, e che anzi deve produrre un effetto benefico alla classe più numerosa, giacché mi conviene ancora avvertire, che questo corso abusivo delle monete torna di vantaggio agli speculatori delle piccole città, e di danno ai produttori, massime agli agricoltori.

L'agricoltore è quasi sempre vittima di questo commercio, poiché egli è obbligato di negoziare prima la derrata, quindi la moneta; è costretto a ricevere una moneta abusiva, e non può o non ha mezzi, e sovente neanco i lumi necessari per fare pesare queste monete, quindi accade ogni giorno, che soffra scapiti notevolissimi a cagione di monete che non hanno il peso legale, e che qualche volta si dovrebbero porre fuori corso. Quanto ai biglietti, ciò non può accadere; la circolazione si fa in modo regolare, e non vi può essere discussione; il biglietto ha un valore fisso, il suo peso è sempre lo stesso, quindi da questo lato la circolazione è molto più sicura, e la sicurezza della circolazione torna massimamente a vantaggio dei meno illuminati, quindi torna a vantaggio delle classi più numerose.

¹³ Cfr. G. Felloni, Corso delle monete e dei cambi negli stati sabaudi dal 1820 al 1860, Archivio economico dell'unificazione italiana, voll. III-IV, fasc. 5, ILTE, Torino 1956.

Si oppongono al sistema del corso legale i pericoli a cui può condurre; si teme che questo corso legale dia un troppo impulso alla circolazione, faccia sì che la Banca possa estendere oltre i limiti della prudenza richiesta la sua circolazione. Io ritengo questi timori per affatto infondati. La circolazione si regola non dai desiderii della Banca, ma dai veri bisogni. Un paese, per esempio, ha il bisogno di una certa somma per effettuare i suoi cambi abitualmente; più di questa somma una Banca non può tenere in circolazione. Egli è un errore grandissimo il credere che sia in facoltà di una Banca lo stabilire i limiti della sua circolazione. Vediamo ogni giorno che le Banche sono impotenti a superare i limiti fissati dai bisogni del paese.

Vediamo per esempio, che la Banca d'Inghilterra, la quale è quella che è forse regolata con maggiore abilità, non ha potuto da due anni, abbenché abbia ridotto successivamente il suo sconto, non ha mai potuto avere in circolazione la somma che i suoi statuti gli permettevano poiché, se non erro, in questo momento quella Banca potrebbe avere in circolazione in virtù del suo statuto, dai sette agli otto milioni sterlini di più di quello che ha effettivamente; eppure essa avrebbe interesse a che questi biglietti fossero in circolazione, perché così crescerebbero i suoi guadagni; ma le è impossibile il farlo, perché sarebbe in certo modo costretta a ritirare alla sera quello che metterebbe in circolazione la mattina.

Non parlo della Banca di Francia, la quale in questo momento ci dà il singolare spettacolo di una Banca, la quale ha un fondo in numerario di gran lunga superiore all'ammontare della sua circolazione.

Io sono persuaso che la Banca di Francia potrebbe senza dubbio aumentarlo, se fosse meno timida, se fosse, come penso più illuminata; ma la Banca di Francia non vuole uscire dalle tradizioni del passato e segue sempre la via che ha battuta. Essa crede che il principale suo dovere sia di mantenersi provveduta contro ogni evento, e quindi non fa nulla per aumentare la sua circolazione.

Ma quand'anche adottasse un altro sistema, per esempio, il sistema inglese, e diminuisse lo sconto dal 4 al 3, e dal 3 al 2, io non credo perciò che giungerebbe mai ad avere in circolazione tanti biglietti quanto i suoi statuti le consentono, poiché adesso potrebbe avere in circolazione, se non erro, un miliardo ed ot-

tocento milioni. Questa somma sicuramente non la potrebbe avere in circolazione, ma assai agevolmente settecento od ottocento milioni invece di non averne che cinquecento e venti; dico adunque che il corso legale non influisce essenzialmente nei tempi normali sull'ammontare della circolazione. Difatti, in tempi normali il corso legale esiste di fatto; nei tempi ordinari, quando una istituzione di credito ha esistito qualche anno, nessuno rifiuta la sua carta, anzi la carta ha la preferenza sul metallo, giacché la carta è più facile a trasportare, più comoda e dà minor disturbo.

(Il deputato Farina Paolo proferisce qualche parola a bassa voce.)

Non lo crede il signor Farina?

Ebbene io sono d'altra opinione. Io credo che l'esempio dell'Inghilterra dove esiste il corso legale lo provi ad evidenza. Quando vi si è adottato il corso legale, non è di molto aumentata la circolazione, ed io invoco l'opinione di quelli che abitavano l'Inghilterra prima che nel 1833 si stabilisse il corso legale, e loro dimando se il biglietto non aveva lo stesso valore delle ghinee, sia a Londra, sia nelle provincie: nessuno faceva difficoltà a ricevere della carta invece delle ghinee. Il corso legale non ha influenza che nei momenti di crisi economica; non ha poi nessuna influenza nei momenti di crisi politica, perché, io ripeto, nelle crisi politiche non vi è nessuna precauzione, nessuna misura che valga a mantenere la circolazione della carta.

Quando il pubblico teme per la stabilità dello Stato, della Società, non vi è né corso legale, né prudenza dello stabilimento che valga a far mantenere i biglietti in circolazione; se il cambio è obbligatorio, tutti vanno a cercare delle monete per sotterrarle, o per andarsene: quindi io escludo, ripeto, questa circostanza, perché è inutile il prevederla, non potendosi ad essa provvedere. Ma nei momenti di crisi economica, nei momenti in cui si manifesta un bisogno di numerario per fare delle operazioni commerciali, io credo che il corso legale sia di una grande utilità: la Banca sa che per fare fronte alle operazioni quotidiane abituali del paese, una certa quantità di biglietti si richiederà sempre, e che questi biglietti rimarranno in circolazione qualunque sia il bisogno di numerario: quindi la Banca non è costretta in quelle circostanze di ricorrere a mezzi così estremi per evitare la crisi. Io dico dunque, che il corso legale ha il vantaggio di assicurare la

circolazione, di mantenere in circolazione una data quantità di biglietti in momenti in cui è più desiderabile che i biglietti non affluiscano tutti assieme alla Banca.

Il corso legale, mentre non può aumentare la circolazione in tempi di prosperità, ha per effetto di rendere meno pericolose le crisi nei tempi difficili; io penso quindi che il corso legale, senza costituire un vantaggio abituale per le Banche, conferisce loro una molto maggior solidità, fornisce loro una garanzia contro i pericoli a cui esse sono esposte.

Il corso legale pertanto, se può essere favorevole alle Banche a cui esso si concede, è nello stesso tempo favorevolissimo al paese.

Nel consentire quindi a dare ai biglietti della Banca Nazionale il corso legale, io sono certo che si faccia nello stesso tempo e cosa utile alla Banca, e cosa utile per assicurare l'opinione degli azionisti, e per aumentare il credito dei portatori dei biglietti della Banca, anziché questo abbia ad aumentare abitualmente la sua circolazione, ma nello stesso tempo io ritengo che si faccia una disposizione utilissima per il nostro sistema economico, perché ciò mediante, sarà meno esposto alle perturbazioni che si vedono sovente accadere negli altri paesi. In compenso del corso legale si sono imposti alla Banca alcuni oneri, il primo de' quali si è quello di stabilire due succursali.

Egli è evidente che queste succursali saranno una sorgente di spesa e non di benefizio per la Banca, mentre è molto difficile che una succursale possa sopperire alle proprie spese.

Io non voglio qui calcolare a che possa ammontare questo sacrifizio, ma sicuramente questa sarà una spesa per la Banca mentre tornerà di non lieve utilità alle località nelle quali la succursale sarà stabilita, e specialmente alla città di Nizza, la quale per essa potrà essere compensata de' privilegi perduti, e di quelli che dovrà perdere. Difficilmente uno stabilimento di crediti si sarebbe elevato da sé nella città di Nizza. Una succursale potrà colà dare una grande attività al commercio.

Si è pure imposto alla Banca l'obbligo di fare il servizio di tesoriere dello Stato; ed io opino che, ove si venga a mandare ad effetto la riforma amministrativa ed a sopprimere, per esempio, le tesorerie d'azienda, sarà molto utile di avere uno stabilimento che possa facilitare le operazioni di cassa.

Sicuramente, se si sopprimessero le tesorerie d'azienda, sen-

za ampliare di molto le tesorerie generali, il servizio come è ordinato, si troverebbe assolutamente incagliato; ma in ciò la Banca potrà aiutare di molto la riforma in discorso.

Finalmente si è stabilito che la Banca dovrebbe, quando ne fosse richiesta, assumere il servizio del debito pubblico. Questa è una questione avvenire, perché richiede di essere studiata e maturata, onde poter essere mandata ad effetto.

Io stimo che sarebbe possibile l'incaricare la Banca di questo servizio e di procurare con ciò una non lieve economia allo Stato.

La Banca d'Inghilterra fa tutto il servizio di quell'immenso debito pubblico, con piena soddisfazione del paese e con grandissimo vantaggio del Governo. Tale sistema si potrebbe altresì attuare da noi con non poco utile, ma non era possibile lo stabilire le condizioni di questo servizio, perché, lo ripeto, è una questione grave che doveva essere studiata nei suoi particolari, mentre non avevamo degli elementi sufficienti né nel Governo, né nella Banca, per determinare le condizioni dietro le quali questo servizio doveva essere intrapreso.

Io confido di avere giustificato l'attuale misura e di avere dimostrato che il Ministero non poteva indugiare in ciò, e che il merito di questa misura sta massimamente nell'opportunità e nel far sì che il capitale della Banca si aumenti, e che i suoi biglietti abbiano corso legale appunto quando dovrà riassumere il pagamento in ispecie. Io mi conforto di avere dimostrato che gli inconvenienti che questa misura può avere, sono di poca mole, mentre i vantaggi sono grandissimi.

Ed ho ferma fiducia che il nostro paese progredirà rapidamente nella via del progresso intellettuale, politico e materiale, ma io penso che quanto riflette massimamente il progresso economico e materiale, abbia bisogno di essere stimolato alquanto mercé istituzioni speciali, e sono d'avviso che questo stimolo lo riceverà dall'ampliazione della Banca Nazionale.

Tali sono le considerazioni che ho ravvisato essere mio debito di sottoporre alla Camera in appoggio del progetto di legge in discussione.

7. Progetto di legge Cavour del 19 marzo 1852

Disposizioni relative alla Banca Nazionale (aumento del capitale sociale e concessione del corso legale ai suoi biglietti).

171

Progetto di legge presentato dal Ministro di Finanze nella tornata del 19 marzo 1852 per disposizioni relative alla Banca Nazionale.

Signori! Il progetto di legge relativo alla Banca Nazionale, che ho l'onore di sottoporre alle vostre deliberazioni, è, nella sua essenza, poco diverso da quello che vi presentai nella tornata del 24 maggio 1851, che fu esaminato dalla vostra Commissione, la quale produsse la sua relazione nella tornata del 9 giugno successivo, e su cui cominciaste le vostre discussioni nella tornata del primo luglio decorso¹.

Se non che, la Camera non essendosi più trovata in numero legale quando si stava per deliberare, e l'avanzata stagione avendo resa necessaria la proroga della Sessione, la legge restò per allora allo stato di semplice progetto.

E quando si riaprì la Sessione, affari della più urgente premura impiegarono tutto il tempo pel quale doveva ancora durare, e del progetto in discorso è stato impossibile che voi, signori, più vi occupaste.

Conservando l'essenza di codesto progetto di legge, come ebbi già l'onore di dirvi, ho per altro creduto d'introdurre alcuni cambiamenti in quello che oggi vi sottopongo, facendo per essi tesoro delle osservazioni che da ogni parte della Camera si fecero al precedente nella discussione del luglio 1851, che occupò ben quattro tornate.

Una delle opposizioni che si motivarono in quell'occasione quella si era che si trattava di fare una legge che autorizzasse la Banca Nazionale a cambiare il suo statuto, ad ampliare le sue operazioni, a correre nuove fortune, ad assumere diverse obbligazioni, senza sapere se gli azionisti della Banca Nazionale

AP, CD, Legislatura IV, sess. 3^a, 19.3.1852, pp. 125-26.
 Cfr. i docc. 5 e 6.

avrebbero sanzionato l'operato dei Consigli di reggenza coi quali il Ministero aveva trattato.

Non vi celerò, o signori, che codesto obbietto era, a mio parere, piuttosto specioso che giusto, poiché le sottopostevi modificazioni essendo state approvate all'unanimità dagli amministratori della Banca si poteva considerare come certa la sanzione dell'Assemblea generale.

Ad onta di ciò, l'urgenza che vi era nel decorso maggio, essendo cessata dal punto che non si poté deliberare prima che si prorogasse la Camera, io credetti mio dovere di mettere a profitto il tempo che questa circostanza mi lasciava, onde togliere l'obbietto.

I Consigli di reggenza della Banca Nazionale proposero ai soci, nell'adunanza generale straordinaria del 17 novembre decorso, le disposizioni della legge che ho l'onore di sottoporvi, e tutte furono dai soci a grande maggioranza accettate. Il protocollo di tale adunanza straordinaria fu stampato, e potrò comunicarlo alla Commissione che sarete per nominare².

Altro obbietto si faceva nella precedente Sessione a quell'articolo che concedeva il corso legale (*legal-tender*) ai biglietti di Banca senza limitazione di tempo, locché importava la conseguenza che dovesse durare quanto durerà l'autorizzazione impartita alla Banca, cioè a tutto l'anno 1880.

Dopo la luminosa prova che l'opportunità ed utilità (*legaltender*) fecero in Inghilterra, non troverei arrischiata soverchiamente una sì lunga concessione, per la considerazione che ciò non dispensa in modo alcuno la Banca di cambiare i suoi biglietti in contanti a presentazione sul loro valore nominale. Ad onta di ciò troverete, o signori, che l'articolo 3 dell'unito progetto limita il corso legale alla durata di soli 10 anni, con che spero di avere rimossi i dubbi anche dei più pavidi, dei più prudenti. Egli è certamente inutile, o signori, che io vi rammenti che l'articolo 6 della legge 14 dicembre 1849, che approvò lo statuto della Banca Nazionale, stabilisce chiaramente che «l'autorizzazione potrà essere rivocata in caso di violazione o d'inesecuzione dello statuto, senza pregiudizio dei terzi». Per conseguenza, nel non temuto caso che la Banca mancasse anche una sola volta all'obbligo che

² Cfr. Banca Nazionale, Adunanza straordinaria del 17.11.1851, Genova 1851.

le incombe di cambiare i suoi biglietti in contanti a presentazione pel loro valore nominale, il Governo avrebbe il diritto di far cessare immediatamente il *legal-tender*, rivocando l'autorizzazione della Banca.

Terza obbiezione che incontrò il precedente progetto era l'insufficienza di due succursali che si erano proposte, l'una a Nizza, a Vercelli l'altra, per facilitare il cambio dei biglietti in contanti a tutti i paesi del regno ai quali il corso legale venne esteso.

Certo, o signori, che la moltiplicazione delle casse di cambio gioverebbe al comodo dei cittadini, a cui meglio converrebbe di poter effettuare l'operazione in paese, che dovere ricorrere ad una delle sedi della Banca o ad una delle due succursali, per conseguire il cambio dei biglietti.

Non ho quindi mancato di tentare che la Banca aumentasse il numero delle succursali, ma su questo proposito trovai per parte sua molta renitenza sorretta da ragioni tali che voi, signori, non potrete a meno di apprezzare per importantissime quali esse sono.

Lo stabilimento di succursali è costoso, e dovendosene aprire in città dove il commercio e l'industria non sieno grandemente sviluppati non è possibile lo sperare che per vari anni almeno guadagnino neppure ciò che è indispensabile per coprire le spese effettive.

Dal rapporto che il governatore della Banca di Francia ha letto all'Assemblea generale degli azionisti il 29 gennaio scorso risulta che durante l'anno 1851 le succursali di Lione, Orléans, Limoges ed Angers non poterono coi loro utili coprire le proprie spese³. Tutte quattro anzi presentarono per quell'anno una perdita cioè:

Lione	di franchi	25.638
Orléans	id.	26.035
Limoges	id.	52.298
Angers	id.	69.913

A petto di questi fatti recenti e irrecusabili non era facile persuadere la Banca Nazionale ad aumentare il numero di due

³ Cfr. Patron, op. cit.

succursali, tanto più che essa, non senza ragione, poteva osservare che le città di Nizza e Vercelli hanno un commercio e un'industria ben inferiore alle città francesi che furono passive l'anno scorso alla Banca di Francia e per di più che le succursali di Nizza e Vercelli, essendo nuove, presenterebbero maggiori spese e minori operazioni in confronto delle quattro città francesi, in cui le succursali della Banca di Francia esistono già da qualche tempo, e prima del 1848 avevano le loro Banche provinciali che in quell'anno si unirono alla Banca di Francia.

Qualche cosa però ho potuto ottenere, e vedrete dall'articolo 2 che la Banca si obbligò d'istituire una succursale in altra città, appena che le due di Nizza e Vercelli potranno coi propri utili coprire le di loro spese.

Un obbligo però di ben maggior conseguenza assume la Banca, secondo l'articolo 4, ed è quello di eseguire il cambio dei biglietti, oltre che nelle sue succursali, di cui è parola all'articolo 2, eziandio in tutte le tesorerie provinciali dello Stato, ad eccezione naturalmente della Savoia e della Sardegna, perché in queste provincie i biglietti della Banca Nazionale non avranno il corso legale.

Nelle succursali il cambio in contanti dovrà farsi a vista per tutti i biglietti inferiori a lire 1000 e soltanto per quelli di 1000 lire potrà eccezionalmente venire differito di 5 giorni.

Eguale mora potranno domandare le tesorerie provinciali, oltre che pei biglietti di 1000 lire, eziandio per quelli di 500, fermo l'obbligo della Banca di fare il cambio a vista di tutti i biglietti che sono di somma inferiore. Questi termini brevissimi furono accordati alla Banca, onde essa possa avere il tempo necessario di provvedere il contante alle succursali ed alle tesorerie provinciali, in caso di domande straordinarie, ma io porto ferma fiducia che, all'atto pratico, potranno quasi costantemente essere cambiati a vista anche i biglietti di somme maggiori.

Questo complesso di disposizioni renderà il cambio dei biglietti assai comodo per tutti i paesi in cui il *legal-tender* sarà autorizzato, poiché nel nostro Stato, ad esclusione della Savoia e della Sardegna, vi saranno nientemeno di 32 casse in cui i biglietti potranno cambiarsi.

L'articolo 5 stabilisce che si combinerà un regolamento fra i modi e le condizioni pel cambio dei biglietti nelle tesorerie provinciali. Le basi di questo regolamento sono già accertate, ed io

mi onorerò di farle conoscere alla Commissione che sarete per nominare.

L'ultima delle più importanti obbiezioni che si è fatta al progetto di legge nell'anno scorso era di un ordine più elevato, ed abbisognerà perciò di un qualche svolgimento.

Noi accordiamo, diceva taluno, grandi vantaggi e grandi privilegi alla Banca, ma quali sacrifizi è essa disposta di fare a profitto dello Stato? È prudente il lasciare all'arbitrio degli azionisti della Banca il determinare il prezzo dei servigi che il Governo potrebbe richiederle in avvenire?

Io non divido certo in modo assoluto l'opinione del signor Régnault de S.-Jean d'Angely⁴, che incaricato di sostenere la legge 12 aprile 1806, colla quale si riorganizzava la Banca di Francia, diceva agli azionisti «che la proprietà della Banca è dello Stato quanto degli azionisti, e che costoro devono usare del privilegio che la legge loro concede nell'interesse del Governo e dei cittadini in prima, degli azionisti poi».

Senza però spingere cotanto le pretese verso la Banca, è giusto il riconoscere che la concessione di emettere biglietti al portatore, e quella di dar ai medesimi corso legale, sono privilegi importanti che solo lo Stato potrebbe accordare, e pei quali lo Stato a ragione può pretendere vantaggi corrispettivi.

Un vantaggio reale per lo Stato si trova nell'obbligo imposto alla Banca coll'articolo 6 di assumere senza corrispettivo le funzioni di cassiere dello Stato, ed operare gratuitamente il giro dei fondi dall'una all'altra delle città ove esistono le due sedi od una succursale. Oltre l'economia che lo Stato troverà in questo accordo, merita riflessione la sollecitudine e la facilità colla quale il Governo potrà concentrare i fondi dello Stato, e questa concentrazione potrà tanto più ragionevolmente operarsi, in quanto che, in caso di bisogno di spandere dei fondi nelle casse provinciali, l'accordo colla Banca lo mette in condizione di farlo senza il minimo ritardo e senza spesa.

Altro vantaggio per lo Stato è consacrato dall'articolo 7 dell'unito progetto di legge, secondo il quale la Banca dovrà fare delle anticipazioni alle finanze sino alla concorrenza di 5 milioni

⁴ L'esatta dizione del nome è Régnaud de St-Jean d'Angely. Sulle posizioni di quest'ultimo in relazione alla legge del 1806 si veda G. Ramon, *Histoire de la Banque de France*, Grasset, Paris 1929, pp. 77-8.

di lire, mediante il modico interesse del 3 per cento all'anno, contro deposito di titoli di fondi pubblici o di buoni del tesoro, a scelta del Governo.

Voi riconoscerete facilmente, o signori, di quanta utilità risulti per le nostre finanze il poter trovare impiego ad una somma di qualche entità dei nostri buoni del tesoro al minimo interesse di 3 per cento all'anno, riflettendo che in molti casi le finanze si assoggettano ad un interesse doppio (il 6 per cento), o quasi doppio (il 5 per cento). Riconoscerete l'utilità di potere, alla scadenza di cotesti buoni, pagarli, o rinnovarli, a scelta del Governo, secondo le condizioni del momento delle nostre finanze.

Credo che non sarebbe stato indiscreto pretendere dalla Banca un credito di una somma assai più estesa, doppia almeno di quella di 5 milioni, che è proposta dall'articolo 7; ma, trattandosi di una convenzione stabile ed ordinaria, ho creduto di limitarla a quella cifra per più ragioni, pensando che in circostanze straordinarie, quando lo Stato abbisognasse del sussidio della Banca, nuove intelligenze e nuove proposte legislative potrebbero servire in misura ben più generosa allo scopo, e provare luminosamente al paese di qual potente aiuto può essere una Banca grandiosa alle finanze dello Stato in momenti di crisi.

Per ora ho pensato che bastassero i 5 milioni al vantaggio dello Stato, e che convenisse di limitare così cotale convenzione, onde la Banca divenisse più certamente e più efficacemente giovevole ai cittadini, nel cui vantaggio s'incarna, per così dire, l'utilità dello Stato.

E per riguardo ai cittadini, sarà certamente assai giovevole lo stabilimento di due succursali della Banca per ora, di una terza fra non molto tempo nelle provincie, perché tre nuove città profitteranno per tal modo direttamente di questa utilissima istituzione, che, allontanando lo schifoso tarlo dell'usura, è promotrice immancabile del commercio, dell'industria e dell'agricoltura eziandio, dovunque viene attuata.

La Banca Nazionale, come si trova oggidì costituita, trova facilmente impiego ai suoi fondi scontando cambiali al 4 per cento all'anno, e facendo anticipazioni sopra deposito di fondi pubblici e di sete al 5 per cento all'anno. Questi limiti sono per la verità molto alti in confronto di quelli che si praticano altrove da consimili istituzioni che si trovano costituite con capitali più forti. Non c'è probabilità però di renderli diminuiti finché la Banca

Nazionale si mantenga nella condizione attuale, perché, conviene pur dirlo, si trovò finora nella condizione di non poter servire tutti i bisogni dell'industria e del commercio, anziché nell'imbarazzo di trovare impiego ai suoi fondi. Raddoppiando però il suo capitale effettivo ed ottenendo il *legal-tender*, è ben agevole di comprendere che le sue operazioni potranno ben presto essere più assai che raddoppiate. Ed allora, non solo la Banca potrà sopperire a tutti i bisogni attuali del commercio e dell'industria, ma si troverà nella necessità di studiare nuovi mezzi d'impiego, nuove facilitazioni, perché la specie attuale d'impieghi venga ad accrescersi.

Per conseguire quest'ultimo scopo una sola cosa è fattibile: l'abbassamento del tasso dell'interesse, che è il mezzo il più efficace per moltiplicare le operazioni. E quando la Banca diminuisca il suo sconto, si può nutrire certezza che il ribasso è generale, perché i particolari devono con essa competere ad una certa distanza che non istà però nel loro arbitrio di dilatare. L'abbassamento dello sconto porta lo stesso effetto che l'aumento del denaro; se ciò moltiplica le transazioni commerciali, se ciò rende possibile l'attuazione di nuove speculazioni ed industrie, ciò giova indirettamente sì, ma non meno potentemente anche all'agricoltura, che più facilmente trova i capitali che le abbisognano.

Eccovi spiegate, o signori, le ragioni per le quali non ho creduto di dare maggior latitudine alla cifra di anticipazioni che in via ordinaria la Banca dovrà prestare allo Stato; mi limitai ad accennarvele brevemente, reputando inutile di ripetere tutte le altre che si contengono nel mio rapporto del 24 maggio 1851.

La disposizione transitoria dell'articolo 8 vi dimostra, o signori, che non ho neppure obbliato le osservazioni che si fecero sul milione d'indennità agli azionisti della Banca di Genova che fu sborsato dalla Banca Nazionale, e che sarà ammortizzato in trent'anni a lire 33.333,13 per anno. Due rate di ammortizzazione essendo state versate, quella partita è oggidì ridotta a lire 933.333,345.

⁵ L'entità dell'importo era stata determinata considerando la diversa quotazione delle azioni della Banca di Genova e della Banca di Torino al momento della fusione che dette origine alla Banca Nazionale. I termini di estinzione del debito nei confronti degli azionisti della Banca di Genova erano regolati dall'art. 36 dello Statuto (cfr. doc. 3). Si veda inoltre Banca d'Italia, *Storia del capitale*, cit., pp. 38-40, 582-85.

Avrei voluto che si potesse accelerare l'estinzione di quel credito della Banca attuale, ma essendo stato approvato il piano di ammortizzazione suddetto, e dagli azionisti, e dal Governo, tornava impossibile di raggiungere lo scopo che io mi proponeva. L'articolo 8 però adotta un temperamento che mi pare il migliore che si potesse adottare secondo lo statuto della Banca, quando il fondo di riserva giunge a pareggiare il quinto del capitale (cioè lire 1.600.000 finora; lire 3.200.000 per l'avvenire), la ritenuta a favore di quel fondo deve cessare. Invece, coll'articolo 8 dell'unito progetto di legge, anche dopo completato detto fondo di riserva, si continueranno le ritenzioni fino a tanto che si abbia raccolta una ulteriore somma che eguagli quella di cui fossero tuttavia debitori gli azionisti verso la società per ammortizzare intieramente l'indennità pagata agli azionisti dell'antica Banca di Genova.

Rammento le gravi discussioni che si fecero l'anno scorso per combattere il *legal-tender*, ma non credo di doverle lungamente confutare, perché in generale si è fatta confusione fra il *corso forzato* dei biglietti di Banca ed il *corso legale*, che sono due cose affatto diverse. Il corso legale che io vi propongo è strettamente legato all'obbligo della Banca, che rimane invariabile, di cambiare in contanti i suoi biglietti.

Il corso legale sarebbe inutile affatto dove vi fosse il corso forzato. Al corso legale non si faceva altro obbietto concludente che la difficoltà per molti paesi di procurarsi il cambio in danaro; ma 32 casse di cambio per circa 3 milioni e mezzo di abitanti rimossero affatto questa difficoltà, ed è perciò che il Ministero confida che questo progetto verrà da voi favorevolmente accolto.

Progetto di legge

Art. 1 — Il capitale della Banca Nazionale istituita colla legge del 9 luglio 1850 sarà aumentato da 8 a 16 milioni di lire, mediante la creazione di altre 8000 azioni di lire 1000 ciascuna.

In conformità dell'articolo 69 dello statuto di detta Banca, tali nuove azioni saranno ripartite fra i possessori delle attuali 8000 azioni, i quali dovranno farne il pagamento alla pari nel termine non più lungo di un anno dalla data della presente legge e secondo che verrà stabilito dai Consigli di reggenza delle due sedi della Banca.

Art. 2 — La Banca, entro lo stesso termine di un anno, stabilirà due succursali: l'una in Nizza marittima e l'altra in Vercelli; e quando gli utili delle medesime arrivino ad agguagliarne almeno le spese, la Banca stessa istituirà una terza succursale in altra città, secondo i concerti che allora i Consigli di reggenza delle due sedi dovranno prendere col Governo.

Siffatte succursali saranno amministrate nei modi da stabilirsi con un regolamento che verrà proposto dai detti Consigli di reggenza e sarà approvato con reale decreto, previo il parere del Consiglio di Stato.

- Art. 3 Durante il periodo di dieci anni dalla data della presente legge, i biglietti della Banca Nazionale e quelli della cessata Banca di Genova, fino a tanto che rimarranno in corso, avranno in tutte le provincie dello Stato, ad eccezione della Savoia e della Sardegna, corso legale nelle transazioni fra il Governo ed i privati ed in quelle dei privati fra di loro, fermo però l'obbligo alla Banca di cambiarli in contanti a presentazione in ciascuna delle due sedi pel loro valore nominale.
- Art. 4 La Banca sarà però tenuta di eseguire lo stesso cambio, tanto nelle sue succursali, da stabilirsi giusta l'articolo 2, quanto in tutte le tesorerie provinciali, ad eccezione della Savoia e della Sardegna.

Il cambio però potrà essere differito di cinque giorni dalla domanda fatta alle succursali pei biglietti di lire 1000, e dalle tesorerie provinciali per quelli di lire 500 e di lire 1000.

In questo caso, all'atto della presentazione di tali biglietti, chi ne addomanderà il cambio dovrà iscriverne la richiesta in apposito registro, sia presso le succursali, che presso le tesorerie provinciali.

- Art. 5 Pel cambio dei biglietti nelle tesorerie provinciali, la Banca dovrà provvedere alle medesime gli opportuni fondi in numerario, sotto però la garanzia del Governo, e nei modi ed alle condizioni da stabilirsi con un regolamento che verrà concertato fra il Governo ed i Consigli di reggenza delle due sedi.
- Art. 6 La Banca dovrà assumere senza corrispettivo le funzioni di cassiere dello Stato ed operare gratuitamente il giro dei fon-

di da una all'altra delle città ove esistono le due sedi od una succursale.

Art. 7 — La Banca dovrà tenersi sempre in condizione da poter fare alle finanze dello Stato anticipazioni sino alla somma di 5 milioni di lire, contro deposito di titoli di fondi pubblici e di buoni del tesoro, e mediante l'interesse in ragione del 3 per cento all'anno, osservato sempre il disposto dell'articolo 15 della legge del 9 luglio 1850⁶.

Disposizione transitoria.

Art. 8 — La ritenzione sopra gli utili per costituire il fondo di riserva che, a termini dell'articolo 36 dello statuto della Banca, dovrebbe cessare allorquando tale fondo pareggierebbe il quinto del capitale, sarà invece continuata ulteriormente fino a tanto che giunga ad effettuare l'intiera estinzione di quella parte della indennità corrisposta agli azionisti della cessata Banca di Genova, che allora non si troverà per anco estinta nel modo stabilito in detto articolo 36 dello statuto.

⁶ Cfr. legge 9.7.1850, n. 1054, art. 15: «Le operazioni contemplate nell'art. 15 dello Statuto della Banca Nazionale si intenderanno soggette alle autorizzazioni e formalità prescritte dalle Leggi».

8.

Discussione parlamentare alla Camera dei deputati

Interventi di Mellana, Cibrario e Cavour (che illustra le sue idee favorevoli all'unicità degli istituti di emissione) durante la discussione sul progetto di legge del 19 marzo 1852.

Tornata del 23 giugno 1852

[Omissis]

Presidente. — L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per disposizioni relative alla Banca Nazionale¹.

Se niuno domanda la lettura del progetto, me ne terrò dispensato e dichiaro aperta la discussione generale.

La discussione generale è aperta.

Mellana. — Non mi attendevo di vedere passare in silenzio la generale discussione sopra così grave ed importante progetto di legge. Io non ero venuto disposto a prendere la parola, perché credevo doverla lasciare agli uomini più speciali nella materia in cui versa la presente legge. Ma ancorché niuno avesse domandata la parola, mi pareva che l'onorevole ministro delle finanze non poteva lasciare chiudere la discussione generale senza fare alla Camera, se non l'apologia del progetto di legge, almeno una breve narrazione dei fatti che hanno preceduto e motivato il progetto stesso.

8. — AP, CD, Legislatura IV, sess. 3ª, tornata del 23.6.1852, pp. 584-86 e 589.

¹ Il progetto in discussione è quello presentato dalla commissione della Camera, relatore V. Ricci, il 15.6.1852. L'insieme del disegno di legge costituisce una modifica di quello presentato da Cavour il 19.3.1852, dal quale si erano soppressi (in seguito all'intervento di Cibrario succeduto a Cavour nella direzione del Ministero delle Finanze) gli artt. 3, 4, 5 e 6 relativi al corso legale dei biglietti della Banca Nazionale e all'affidamento a quest'ultima del servizio di Tesoreria dello Stato.

Il testo del progetto di legge presentato da Cavour, e successivamente modificato dalla commissione, costituiva un ulteriore perfezionamento di quello

presentato nella sessione del 1º luglio 1851 (doc. 6).

Tutto il paese sa che il progetto primitivo del Governo era essenzialmente diverso da questo²; sa pure che la presentazione del primitivo progetto aveva bastato a risvegliare l'industria privata ed a creare una benefica concorrenza; che era sorta l'idea di una nuova società per una nuova Banca³; che i promotori di quella società sono stati in lunghe trattative col Governo; sa pure il paese che era bastata l'idea o dirò meglio l'eventualità di una nuova Banca per obbligare gli azionisti della Banca Nazionale a rimettere della primitiva grettezza. Si era veduto che, essendosi lasciata libera la lotta fra i vari interessati, ne conseguiva quel beneficio che non può mai mancare di derivare dalla libertà. Ouella medesima Banca Nazionale che nell'anno scorso e sul principio di questa Sessione era pertinace nel domandare privilegi e concessioni incomportabili, quale, per esempio, quello del corso legale ai biglietti, che insomma voleva per sé esorbitanti benefizi, senza farne alcuno a pro della nazione, appena si vide di fronte una nuova società, ancorché non ancora formata, subito gli azionisti della Banca Nazionale si ammansivano e davano piena facoltà a' suoi delegati di tutto concedere, purché si ponesse impedimento, ciò almeno io credo, a che ne sorgesse un'altra; e allora si vedeva che l'interesse generale può per tal modo accop-

² Ci si riferisce al progetto presentato da Cavour il 19.3.1852 (cfr. doc. 7).
³ Ci si riferisce al progetto della Banca Sarda (rogato il 3.5.1852 dal notaio Borsotto e sottoscritto dalle ditte Calosso, Parodi, Ricci, Oneto, Barbaroux, Spigna-Gastaldi, Cotta, Casana) che ebbe parere favorevole da parte del ministero delle Finanze, diretto da Cavour, e dalla sezione dell'interno del Consiglio di Stato, nella sess. 11.5.1852. Essendo invece successivamente respinto in sede di Consiglio di Stato a sezioni riunite (sess. del 18.5.1852), esso fu ritirato dai sottoscrittori. Pur concludendosi in un nulla di fatto il progetto ebbe una certa rilevanza per aver certamente influito, sebbene indirettamente, sul contemporaneo dibattito relativo al progetto di legge sul potenziamento della Banca Nazionale.

Non si è in grado di valutare se si trattasse di un'operazione fittizia mirata a far pressione sulla Banca Nazionale e/o sul Parlamento, come sembra suggerire Ferrara: «La legge degli 11 luglio 1852 ebbe per suo scopo principale di ingrandire e fortificare la Banca Nazionale, all'occasione di una Banca rivale che stava per sorgere o che più veramente si finse che stesse per sorgere.» Cfr. Ferrara, Notizia sui banchi degli Stati Sardi, Biblioteca dell'Economista, serie 2, vol. VI, Pomba, Torino 1857, p. CCCXXIII. L'ipotesi della volontà di una reale costituzione di un istituto bancario viene ritenuta possibile da R. Romeo che rimanda ad una lettera di Oldofredi a Cavour del 12 luglio 1852 in cui si afferma: «il progetto della Banca sarda è ito grazie alla poca avvedutezza di Cibrario», cfr. Romeo, op. cit., p. 507.

piarsi all'interesse parziale della Banca, da potersi intendere reciproci e cospicui vantaggi.

Ma, come suole pur troppo avvenire, quando si lascia trascorrere il tempo, che si dà occasione forse alle parti di intendersi, si vedeva scomparire l'idea di una nuova società, e quella medesima Banca Nazionale limitava quei benefizi in pro dell'interesse generale che dapprima era disposta a concedere. Desidererei sapere dall'onorevole signor ministro delle finanze il motivo per cui coloro i quali intendevano creare una nuova Banca si siano così di leggieri ritirati dal proposito loro.

Corre voce doversi ciò ascrivere a colpa del Governo il quale non voleva concedere a questa nuova società di poter alienare per conto suo proprio le azioni della nuova Banca, ed esigeva che almeno la metà di esse fosse venduta a beneficio del pubblico. Ne conseguitava quindi che, togliendosi senza alcun serio scopo la speranza del lucro ai promotori della nuova Banca, la neonata società ritornava nel nulla.

Se questa pubblica voce è veritiera, io sostengo che il Governo fu improvvido. Non nego però che in tesi generale non sia buono e giusto il sostenere che le azioni sieno vendute al pubblico: ma quando ciò non si poteva ottenere, non era prudente privarci di tutti gli altri benefici che avrebbe partorito la concorrenza. Per indurre gli uomini a fare finanziariamente de' benefici alla nazione, bisogna prenderli dal lato dell'interesse privato. Se toglievate alla nuova società la speranza dei lucri nell'alienazione delle loro azioni, qual pro per essi di correre i pericoli della creazione di una nuova Banca? D'altronde facendo loro una tale concessione, non si ledevano i diritti degli altri cittadini, essendo lecito a tutti di unirsi in società per istituire altre Banche. Invece con un tale rifiuto, cosa avete voi ottenuto? Avete ottenuto di porci un'altra volta a discrezione della Banca Nazionale. Ed essa di tale sua posizione se ne vale per domandarci una legge la quale assente pochi benefizi al pubblico, e ne esige molti in pro suo; una legge che per soprammercato tarpa le ali a future concorrenze.

E giacché tanto vi stava a cuore che le azioni della nuova Banca fossero vendute in parte al pubblico, dovevate por mente che in forza della primitiva concessione fatta alla Banca Nazionale, concessione che non avete neppur tentato di modificare nella presente legge, i nuovi 24 milioni di azioni che vuolsi ora concedere alla Banca Nazionale di emettere, saranno intieramente ripartiti fra gli antichi azionisti della Banca stessa. Almeno nella nuova Banca avrebbero concorso nuovi capitalisti, e se il beneficio non era generale, era almeno ripartito fra alcuni cittadini; invece ora si agglomera tutto in poche mani, in quelle cioè dei possessori delle antiche azioni della Banca Nazionale: è una vera aristocrazia bancaria che si crea.

Prego la Camera a voler riflettere all'importanza, massime per le future sue conseguenze, di questa legge; e di non lasciarsi illudere dai pochi vantaggi che essa ci presenta. A questo fine ricorderò alla Camera come, or fa un anno, sul finire della prima parte della scorsa Sessione si presentasse dal Governo un'altra legge in merito alla Banca Nazionale: si ricorderà inoltre che in quell'epoca vi era pure il fantasma della in allora prossima cessazione del corso obbligatorio dei biglietti. In allora io ed i miei amici politici abbiamo energicamente, e dicasi pure con pertinacia, combattuta la proposta del Governo, sostenuta con tanta copia di dottrina da un abile e popolare ministro. In allora io diceva che l'opposizione era ingovernamentabile, che voleva porre il Governo in duri imbarazzi. L'opposizione stette ferma nel combattere palmo a palmo quell'improvvida legge, ricorse perfino ad un mezzo estremo, che fu quello di disertare i banchi a fine la Camera non si trovasse in numero per la votazione: mezzo estremo, lo confesso.

Ora che il tempo ha dato forza irrefragabile ai nostri argomenti, avvi in quest'Aula, avvi sui banchi del Ministero, avvi un solo nel paese che possa disapprovare la condotta assennata dell'opposizione in quella circostanza? Niuno ve ne ha certamente: se mai vi fosse, basterebbe a convincerlo il presente progetto di legge che ora stiamo discutendo, progetto il quale se non può avere l'intiera mia approvazione, è già mille volte migliore di quello dello scorso anno. E questo beneficio si deve alla condotta della sinistra e deve aver fatta convinta la Camera che in merito a certe leggi non bisogna lasciarsi strascinare da piccoli vantaggi apparenti, ma che si deve aver di mira il futuro, al quale giammai si pregiudica quando si tengono per base i grandi principii della libera concorrenza, cioè della libertà.

Mi si dirà: giacché voi colla vostra opposizione avete ottenuto oggi il benefizio che vi si è presentata una legge migliore dell'altra, perché ora la combatterete? Per mio conto attenderò a

decidermi ulteriormente, sentite in primo luogo le spiegazioni che il signor ministro vorrà ben dare sull'interpellanza testé da me mossagli; in secondo luogo, quando siano state date alcune spiegazioni, che sono indispensabili.

La prima si è questa, che io veggo nell'insieme della legge che lo scopo unico della medesima si è quello di far sì che la Banca Nazionale sia arbitra, e non più il Parlamento, della convenienza o non di aumentare il capitale. La seconda si è che a me pare che questa legge ha tutta l'impronta di dare tali e tante armi alla Banca Nazionale, affinché essa possa ulteriormente valersene per rendere frustranei i conati di qualsiasi nuova società. Se almeno a quest'inconveniente si fosse in qualche modo dato un compenso, assicurando veri benefizi alla pluralità dei cittadini, ed un forte appoggio allo Stato in tempi difficili, si potrebbe in qualche modo passare sopra agli inconvenienti.

Ma qui non veggo che alla Banca si siano imposti oneri di sorta. È vero, noi concediamo alla Banca di portare il capitale a 32 milioni; ma dell'opportunità di farlo se ne lascia arbitra la Banca stessa. Se vi fossero due o più Banche, l'emulazione avrebbe apportato per primo e sicuro beneficio la riduzione dell'interesse del tre per cento e fors'anche del due. Restando una sola Banca, questa non ha bisogno di aumentare le sue operazioni, è già troppo largo il beneficio che ha d'impiegare al 12 per cento il suo capitale (dico il 12 per cento, giacché triplicando il suo capitale numerario, il 4 per cento conseguentemente si triplica) perché pensi ad aumentare gli affari col ribasso dell'interesse: quest'operazione utile e necessaria quando vi è conflitto, diventa una perdita reale quando vi sia una sola Banca. Di ciò ne hanno già fatti edotti gli antecedenti della Banca Nazionale. Ma, si dice, quando verrà il caso, giudicherà l'assemblea degli azionisti, ed il Governo si ripromette che questi faranno l'opportuno aumento. L'aumento dovrà essere decretato dall'assemblea generale degli azionisti. Che cosa sia l'assemblea generale degli azionisti lo dovrebbe sapere l'onorevole ex-ministro delle finanze, il quale nell'anno scorso lottava inutilmente per ottenere delle concessioni, e queste concessioni non si poterono mai dalla assemblea generale degli azionisti ottenere se non quando vi fu una nuova società la quale si faceva innanzi. Allora solo, stretti dal pericolo, diedero balìa ad alcuni loro mandatari di operare; è solo quando

quei delegati ebbero ottenuti pieni poteri che, facendo di necessità virtù, concedevano patti più vantaggiosi.

Forse la Camera potrà essere indotta a questa concessione dall'idea che la Banca Nazionale fa facoltà al Governo di poter esigere al 3 per cento in qualsiasi circostanza 15 milioni di prestito.

Io non parlerò qui di casi ordinari, sia perché in tempi di pace non mancheranno mai denari al Governo, sia perché facilmente si comprenderà come in tempi ordinari ciò ricada a beneficio della Banca. A farsene convinti, basti il riflettere che con 5 milioni di scudi, la Banca commette i 15 milioni pel Governo in biglietti i quali essendo al pari non vi ha ragione per rifiutarli; ora la Banca con 250 mila lire troverà ad imprestito questi 5 milioni, invece perceverà dallo Stato 450.000 lire, ammontare del 3 per cento sui 15 milioni, impiegherà cioè il suo capitale al 9 per cento.

Farò invece un'ipotesi di tempi difficili, di tempi burrascosi. Il Governo domanderà 15 milioni alla Banca Nazionale. Questa non avrà che 16 milioni in capitale metallico. Se darà i 15 milioni al Governo, non rimarrà nessuna garanzia per i biglietti che si trovano in circolazione. Ma si dirà: in tale circostanza gli azionisti, valendosi del disposto della legge, aumenteranno il ca-

pitale sino ai 24 o 32 milioni.

Io credo invece che se venissero questi tempi burrascosi, gli azionisti non farebbero un versamento che corrispondesse alla metà dell'intiero capitale. Subirebbero qualsiasi inconveniente ancorché la Banca dovesse sospendere i pagamenti, anziché duplicare il capitale in circostanze che questo avesse un valore duplo del valore che avrebbero le azioni od i fondi pubblici.

In tale circostanza, qual mezzo di coercizione avreste voi? Quello d'impossessarvi del capitale della Banca: ma in tal caso ciò non sarebbe un compenso alla grave perturbazione che ne conseguirebbe, all'avvilimento dei biglietti posti in circolazione, e, quello che più conta, nel momento supremo vi vedreste privi d'un capitale sul quale avevate fatto conto.

Comprenderà di leggieri la Camera che, per ovviare ad un tale stato di cose, non vi sarebbe altro mezzo fuor quello di dichiarare obbligatorio e forzato il corso dei biglietti, contemporaneamente alla domanda del prestito dei 15 milioni.

Ora il corso forzato dei biglietti è una necessità. E pur troppo in tempi difficili bisogna ricorrervi: ma io domando se sia con-

veniente mettere tale base in una legge e in tempi ordinari come sono questi, quando da questa base ne viene la certezza nella popolazione che al primo momento che il Governo avrà bisogno di ricorrere a questa Banca, dovrà per conseguenza inevitabile dichiarare il corso forzato dei biglietti.

Riservomi quando avrò udite le spiegazioni del signor ministro a prendere ulteriormente la parola, che ora aveva presa inopinatamente, pensando di non dover parlare se non dopo uditi alcuni discorsi, attendendo dall'onorevole ministro delle finanze una relazione storica sui fatti che hanno preceduto la legge attuale, ed una spiegazione sul modo con cui intenderà di poter ritirare in tempi difficili, quando fosse votata questa legge, i 15 milioni di numerario metallico dalla Banca, senza dover contemporaneamente chiedere al Parlamento il corso forzato dei biglietti.

Cibrario, ministro delle finanze. — Non ho bisogno di rammemorare alla Camera in quali circostanze l'onorevole mio predecessore abbia presentato al Parlamento un progetto di legge, secondo cui, in compenso di alcuni vantaggi che la Banca Nazionale stipulava in favore del Governo, egli era disposto ad assentire il corso legale dei biglietti della Banca medesima, ed alcune altre facilitazioni che ne erano la conseguenza, fra le quali l'eventualità di poter assumere le funzioni di cassiere dello Stato. La Camera non ignora come, dopo la presentazione di questo progetto, trascorso lungo tempo prima che venisse discussa, e mentre era ancora nelle mani della Commissione, essendosi formato il progetto della istituzione d'una nuova Banca da denominarsi Banca Sarda, lo stesso onorevole mio predecessore aveva dichiarato alla Commissione, e credo anche alla Camera, che non era più il caso del corso legale, e faceva istanza, perché si sospendessero i lavori, affine di prendere ulteriori concerti.

Nei primi giorni che io venni al Ministero, la Banca Nazionale, eccitata dall'onorevole conte di Cavour, aveva dichiarato di rinunciare al corso legale; però non aveva rinunciato a tre ulteriori articoli, fra cui alcuno che si poteva ravvisare come la necessaria conseguenza del corso legale, ed era l'obbligo al tesoriere di cambiare i biglietti della Banca medesima.

Non aveva neppure rinunciato ad altre disposizioni che io

ravvisava molto più gravi, cioè all'eventualità di assumere le funzioni di cassiere dello Stato.

Contemporaneamente quasi alla presentazione di questo recesso, e di un nuovo progetto di legge che la Banca stessa aveva formolato, mi venne presentato dalla *Banca Sarda* un progetto di statuto portante la creazione d'una nuova Banca sulle stesse basi della Banca Nazionale, cioè di sconti, di circolazione e di deposito, e per cui si facevano altresì molte facilitazioni al Governo.

In quanto a me, non ho creduto, e ben a ragione, di dovermi fidare de' miei lumi, e ho radunata una Commissione composta di persone autorevoli in questa materia, tra le quali anche alcuni membri delle due Camere del Parlamento.

In seguito all'avviso di questa Commissione, ammettendo esplicitamente il sistema della concorrenza in fatto di Banche, diceva che avrei procurato di regolare le condizioni di entrambe le Banche presso a poco sopra le basi medesime, e quindi domandava loro alcune modificazioni agli articoli inseriti nei due progetti.

Alla Banca Nazionale io domandava che si togliessero gli articoli relativi al cambio dei biglietti dalle tesorerie, perché ravvisava ciò come una conseguenza del corso legale che non poteva più aver luogo, non venendo stabilito questo. Io sono disposto ad ammettere il cambio dei biglietti presso le tesorerie provinciali finché conviene al Governo, ma non voglio sia reso obbligatorio in virtù di una legge.

Domandava poi alla stessa Banca Nazionale di sopprimere gli altri articoli relativi alle funzioni di cassiere dello Stato, perché, nel mio modo di vedere, questo sistema lo stimo pericoloso e non applicabile in pratica senza gravissimi inconvenienti. Nei paesi, come nel Belgio, in cui la Banca Nazionale fa le funzioni di cassiere dello Stato, essa Banca è una delle macchine governative⁴. Ora io penso che il fare della Banca Nazionale una macchina governativa non sia cosa utile. Stimo che convenga tenere distinto il credito privato dal pubblico, perché essi possono giovarsi a vicenda, ma non mi pare conveniente, né nell'interesse del Governo, né nell'interesse del commercio stesso e del pubblico che una Banca diventi un monopolio governativo.

⁴ Cfr. P. Kauch, *La Banque Nationale de Belgique*, 1850-1918, Banque Nationale de Belgique, Bruxelles 1950.

Nel Belgio, come diceva, la Banca Nazionale è una macchina governativa. Infatti il governatore di essa è nominato dal re, ed ha amplissimi poteri; anzi, per la prima volta, non solo il governatore ma anche il direttore venne pur nominato dal re.

Il governatore colà può impedire l'esecuzione di qualunque deliberazione che giudichi contraria all'interesse dello Stato ed ai generali interessi. È fatta anche la riserva di un maggior interesse stabilito in favore del Governo, quando il prodotto ecceda un certo limite.

Di più, la Banca del Belgio, la quale esercita realmente le funzioni di cassiere dello Stato, ha delle succursali in ogni capoluogo di provincia, e può funzionare con un sistema uniforme e regolare; laddove presso di noi, non avendo succursali, anche a tenore del progetto, che in due capoluoghi di provincia, e comprese quelle di Torino e Genova, non ascendendo che a quattro, bisognerebbe portare una perturbazione al nostro sistema di contabilità per concedere questo privilegio alla Banca.

Queste erano le obbiezioni che io faceva, e le modificazioni che io esigeva, e che ho continuato ad esigere, malgrado le contrarie osservazioni della Banca Nazionale, al suo progetto.

Dalla Banca Sarda poi si domandavano principalmente queste due condizioni: che tutte le azioni fossero a sua disposizione, e che non si concedessero alla Banca Nazionale maggiori favori che ad essa; avrebbe voluto cioè impegnare per il presente e per l'avvenire il Governo a non concedere mai nessun favore. Questa seconda domanda io non la poteva consentire, perché non stimava prudente impegnare l'avvenire, ed avendo aperto colla Banca Nazionale un conto corrente, non mi poteva obbligare a priori a tenerne uno aperto anche colla Banca Sarda.

In quanto all'altro punto, che concerneva la disponibilità di tutte le azioni, io, secondando il parere della Commissione, ho creduto che fosse più prudente lo stabilire che una parte di queste fosse riservata al commercio, ed avevo proposta la metà.

Una parte dei fondatori della Banca Sarda non era aliena dall'accettare questo partito; ed avvi una lettera di uno dei principali azionisti in cui si dice di consentire per un terzo e forse più. Siffatta domanda fatta dal Ministero alla Banca Sarda mirava a vedere se realmente essa fosse un'istituzione seria, e se le proposizioni fossero fatte con animo di dar seguito alla fondazione della Banca.

Se io avessi soltanto tenuto conto della stima individuale che io professava per i principali fondatori di essa, non avrei punto dubitato della loro lealtà e del desiderio di stabilire un principio di concorrenza che io approvava altamente; ma trattandosi di un affare di questa natura, io voleva impedire che si potesse mai cambiare in un giuoco di Borsa, e che con tutte queste azioni in mano si potesse influire sulla Banca Nazionale ed ottenere forse condizioni, in seguito alle quali i promotori della nuova Banca si sarebbero potuti ritirare.

Dalle discussioni che hanno avuto luogo, ed alle quali ho assistito senza interruzione (non ostante la mia breve malattia, perché era afflittissimo di vedere che si andavano già facendo quei giuochi di Borsa che io temeva, profittando dei rumori che correvano, delle incertezze e delle rivalità), dalle discussioni, dico, scambiate coi principali azionisti della Banca Sarda, io era ben lontano dall'aspettarmi la risposta che mi venne fatta, la dichiarazione cioè pura e semplice di volersi ritirare, perché una parte dei promotori non aveva stimato di accettare la proposta del Governo.

La Banca Nazionale, dopo avere reietta per molto tempo la mia domanda, dopo avere insistito perché l'aumento dei 32 milioni si facesse per decreto reale, come era autorizzata a farlo dall'articolo 69 degli statuti, ha finito col cedere, e coll'acconsentire che il progetto fosse presentato alla Camera, modificato qual è presentemente.

Vengo ora alla seconda parte delle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Mellana.

Egli pensa che coll'aumento a 32 milioni si lasci arbitraria la Banca d'impedire lo stabilimento di qualunque altra Banca di questa natura. Io non credo che questa ne debba essere la conseguenza; faccio osservare che all'articolo 1 è detto «I restanti 16 milioni saranno versati a misura che i Consigli di reggenza delle due sedi lo riconosceranno opportuno e dopo che ne avranno riportato l'approvazione dell'adunanza generale degli azionisti e l'autorizzazione del Governo a mente dell'articolo 69 dello statuto della Banca».

Se adunque quest'aumento è subordinato all'autorizzazione del Governo, non si può credere che abbia luogo senza un grave motivo. Io pel momento stimo che il primo aumento, non sarà ristretto a 16.000.000; ciò è desiderabile, ed anzi necessario nel-

l'interesse del commercio e dell'industria crescente, perché da ogni lato sorgendo costruzioni di nuove strade ferrate, e volendosi procedere ad imprese grandissime, per queste occorrerà certamente una grande circolazione di capitali.

Il deputato Mellana stima pure poco conveniente che si subordini all'approvazione dell'adunanza generale degli azionisti l'opportunità di versare nelle casse della Banca i sedici milioni, di cui dovrà aumentarsi il suo capitale. Egli cita un caso in cui quest'adunanza generale degli azionisti ha durato molta fatica ad intendersi e non ha potuto venire a conclusione veruna.

Ammettendo che questo caso si possa rinnovare, soggiungerò che il rimedio è pronto. Nello stesso modo che nella prima circostanza, in cui l'adunanza generale non poté intendersi, un gran numero di azionisti hanno fatto un compromesso e delegato i loro poteri a pochi uomini, perché li rappresentassero; così, se si rinnoverà il caso di questo disaccordo di voti, si potrà ricorrere allo stesso rimedio.

Il deputato Mellana ci fa ancora osservare che in tempi ordinari si trovano facilmente dal Governo 15 milioni.

Io contrappongo a quest'osservazione che è bensì vero che 15 milioni si possono facilmente trovare dal Governo, ma difficilmente alla condizione del 3 per cento, che viene offerta dalla Banca, e senza previe negoziazioni, le quali potrebbero per un'altra parte durare assai, mentre la Banca è sempre pronta a versarli, quando il Governo ne faccia istanza.

Il deputato Mellana dice che, se il capitale della Banca non sarà che di 16 milioni, essa non potrà imprestarne quindici al Governo senza lasciare scoperti gl'interessi delle persone che le hanno affidati i loro fondi.

Io rispondo che in tempi di crisi il Governo e la Banca si aiutano scambievolmente, e formano, per così dire, una società di mutua guarentigia. Questo si è veduto in tutti i paesi, ed anche nel nostro dove, in tempo di crisi, anche la Banca è stata utile assai al Governo. Egli mi dirà che bisogna ricorrere al rimedio di dare il corso forzato ai biglietti della Banca; questa è una necessità, come benissimo egli disse; ma c'è una gran differenza tra i biglietti emessi dalla Banca a corso forzato e la carta monetata che emana direttamente dal Governo. La carta che emana direttamente dal Governo scapiterà sempre del doppio, del triplo, se non di più, che quella emessa da un'istituzione di credito, la qua-

le non sia meramente una macchina governativa, ma che funzioni da sé, e che solo in date circostanze, in dati tempi sia protetta dal Governo, e lo protegga a sua volta.

Io credo con ciò d'aver risposto a tutte le osservazioni che mi venne facendo l'onorevole deputato Mellana, e spero alla breve storia da me premessa di quello che ho fatto, dopoché ho l'onore di sedere su questo banco, sarà supplito, in quella parte che per avventura fosse manchevole, dalla memoria dei signori deputati, i quali non ignorano quante lunghe discussioni si siano fatte e l'anno scorso e due anni fa in proposito del corso legale che si voleva dare ai biglietti.

Parmi di aver tolto dal progetto di legge che è attualmente sottoposto alla deliberazione della Camera tutto ciò che poteva esservi di pericoloso, di odioso, e che poteva aver aspetto di monopolio e di privilegio, e di aver conservato invece tutti i vantaggi che prima stavano per ottenersi.

[Omissis]

Cavour Camillo. — Signori, gli onorevoli oratori che hanno preso parte a questa discussione non hanno combattuto il principio del presente progetto di legge, ne hanno solo combattute alcune disposizioni. Fautori tutti del principio della libertà delle Banche, essi ravvisavano nella disposizione contenuta nell'articolo primo, cioè nella facoltà data alla Banca di poter aumentare il suo capitale da 16 a 32 milioni, un ostacolo alla creazione di altre Banche, e quindi hanno combattuto in pratica un principio ammesso in teoria tanto dall'onorevole signor ministro delle finanze, quanto dagli altri oratori.

Poiché si è parlato di principii, stimo di dover anch'io fare la mia professione di fede in ordine alle Banche.

Io credo che non esista sulla questione della libertà delle Banche un principio assoluto; la libertà delle Banche può tornare utilissima, ma in certe speciali condizioni; ove in un paese sorgesse una quantità di piccole Banche senza una Banca centrale potente, si avrebbe un sistema di circolazione molto pericoloso, un sistema che potrebbe dare forse buoni risultati in tempi normali, in tempi di prosperità, ma che non potrebbe resistere alla menoma crisi commerciale e politica. Se invece in un paese esiste una forte istituzione di credito che sia nello stesso tempo Banca

di circolazione, con vantaggio del commercio nei tempi normali e senza pericolo nei tempi di crisi, possono sorgere molte Banche minori. A mio avviso, l'esistenza di una Banca potente non è d'ostacolo alla creazione di Banche minori, e senza addurre argomenti teorici, lo proverò invece con argomenti pratici. Io vedo che l'esistenza della Banca d'Inghilterra, che è la più potente del mondo, poiché ha un capitale di 17 milioni sterlini, cioè di 400 milioni di lire, io vedo, dico, che l'esistenza di questa Banca e di tutte le sue succursali non ha impedito che nelle città dove la legge non vietava l'istituzione delle Banche di circolazione sorgessero parecchie di queste Banche minori; difatti ve ne sono a Manchester, a Liverpool e in tutto il nord dell'Inghilterra. Lo stesso può dirsi dell'America. Esisteva a Filadelfia una Banca potentissima, una Banca la quale, salvo quella d'Inghilterra, aveva il maggior capitale che mai istituzione bancaria abbia riunito, un capitale cioè di 200 milioni, e questo non impedì che un'infinità di Banche minori, anche di una certa considerazione, sorgessero, non solo nelle altre città degli Stati Uniti, ma eziandio in Filadelfia stessa.

Io dico adunque che, secondo la mia opinione, il migliore di tutti i sistemi bancarii si è quello di avere come malleveria una grande istituzione di credito, e attorno a questa varie istituzioni minori.

Non voglio ora attediare la Camera con farmi a provare la verità di questa sentenza, che, cioè, con questo sistema si evitano quasi tutti gl'inconvenienti delle Banche molteplici, e si hanno invece i vantaggi della concorrenza. Io ritengo essere cosa desiderabile non solo il raddoppiamento del capitale della Banca Nazionale, ma altresì l'aumento del suo capitale sino alla somma di 32 milioni; onde io avrei fatto plauso alla Banca Nazionale se con una risoluzione ardita, e che io credo anche nell'interesse degli stessi suoi azionisti, avesse immediatamente aumentato il suo capitale fino a 32 milioni. Io lo dico con piena convinzione, che quand'anche la Banca avesse aumentato o si faccia ad aumentare il suo capitale, portandolo fino alla somma di 32 milioni, ciò non sarà per impedire la creazione di altre istituzioni di credito.

Però il punto sul quale io mi trovo in dissenso coll'autore dell'attuale progetto di legge, si è sulla facoltà lasciata alla Banca di aumentare il suo capitale, senza determinare i casi in cui questo aumento debba aver luogo. Poiché non siamo ancora nel re-

gime di assoluta libertà, poiché la Banca Nazionale è la sola che esiste, io penso che questa facoltà, quando anche sia vincolata all'assenso del Governo, possa avere degli inconvenienti, e che quindi o non bisogna fare menzione nell'attuale progetto di legge di quei possibili aumenti, o quando si voglia contemplare il caso del possibile aumento, si debba determinare fin d'ora in quali circostanze debba quest'aumento necessariamente avere luogo.

Così facendo, mi è avviso che si eviterebbero tutti gli inconvenienti che erano stati indicati da alcuni onorevoli preopinanti e specialmente dai deputati Mellana e Lanza, e nello stesso tempo si procurerebbe anche un benefizio al paese, poiché avremo assicurato lo sviluppo dei mezzi di credito, quando il bisogno di maggiori mezzi si presenterà. Solo io non potrei convenire coll'onorevole deputato Mellana sul mezzo che egli propone. Se ho ben capito quanto egli diceva, egli voleva fissare un periodo di tempo entro il quale questo aumento dovesse aver luogo. A ciò rispondeva opportunamente l'onorevole deputato Farina, che non era questione di periodi di tempo, ma questione di affari, di bisogni di circolazione: se per disgrazia il movimento industriale si rallentasse o scemasse affatto; se, invece di avere maggior bisogno, diminuisse, io non veggo perché si dovrebbe costringere la Banca, quando le condizioni non fossero mutate, od anzi fossero peggiorate, ad aumentare il suo capitale.

Mellana. — Domando la parola.

Cavour Camillo. — Ma io sono d'avviso che l'aumento del capitale debba essere naturalmente vincolato all'aumento della circolazione; che si abbia quindi a stabilire che, allora ché la circolazione dei biglietti di Banca abbia raggiunta una determinata somma, debba la Banca aumentare il suo capitale da 16 a 24 milioni; e che allorquando la circolazione sia di nuovo aumentata ed abbia raggiunto per un dato determinato periodo un altro limite, debba il capitale essere portato a 32 milioni.

Egli è su queste basi che ha formulato un emendamento, che deporrò sul banco della Presidenza.

Vincolato l'aumento a certe determinate condizioni, le quali corrispondano ai veri bisogni del paese, non vi può più essere opposizione ragionevole contro l'attuale progetto di legge, giacché le altre obbiezioni che faceva l'onorevole deputato Mellana

in verità non mi muovono né punto, né poco. Mi pare che gli articoli da lui combattuti siano appunto quelli che meritano di essere più dalla Camera approvati. Diffatti egli parlava dell'obbligo imposto alla Banca di dare in anticipazione 15 milioni al Governo, come di un'arma fornita al Ministero; ma in verità ciò non sussiste affatto.

L'obbligo addossato alla Banca di fare anticipazioni al Governo non dà al Ministero la facoltà di ricevere queste anticipazioni se non è autorizzato eziandio dal Parlamento. Sicuramente. se il Ministero è autorizzato a negoziare dei buoni del tesoro, potrà, valendosi di questa facoltà, richiedere dalla Banca un'anticipazione al Governo; non dà al Ministero la facoltà di ricevere queste anticipazioni se non è autorizzato eziandio dal Parlamento. Sicuramente, se il Ministero è autorizzato a negoziare dei buoni del tesoro, potrà, valendosi di questa facoltà, richiedere dalla Banca un'anticipazione in deposito, o mediante lo sconto di questi buoni del tesoro; ma non è con questa legge che si dà al Governo la facoltà di procurarsi i 15 milioni, ma bensì colla legge che autorizza la creazione e negoziazione dei buoni del tesoro; cosicché l'articolo cui accennava l'onorevole deputato Mellana non dà nessuna facoltà al Governo, impone solo un onere alla Banca.

Così pure io non so vedere che cosa egli possa trovare di male nell'articolo relativo allo stabilimento delle casse di sconto; io lo riguardo invece come l'articolo più pregevole di questa legge, poiché le casse di sconto, come veniva avvertito dall'onorevole Farina, fanno pel piccolo commercio l'ufficio che fa la Banca per l'alto commercio.

Se la Banca concorrerà alla creazione di queste casse di sconto, essa farà un ottimo affare; ma, facendo il suo pro, essa procurerà un immenso vantaggio al commercio del nostro paese.

Finalmente io non vedo perché egli abbia fatto un rimprovero al ministro delle finanze di non aver richiesto la Banca di corrispondere una somma per mettere dei commissari presso le succursali. Io debbo dire la verità, dei commissari presso la Banca ne abbiamo già troppi; v'è un vero lusso di commissari presso le Banche. (Sì! sì! al centro)

Io stimerei piuttosto, se si stabilisse il principio della libertà delle Banche in pratica, che sarebbe il caso di diminuire anziché di accrescere questi commissari.

D'altronde presso le succursali, dove tutte le operazioni devono essere immediatamente riferite alla sede principale, non è necessario un commissario, salvo che si credesse che in queste succursali si commettesse qualche cosa contraria alle leggi; ma in questo caso il Ministero, che ha degli agenti in tutte le città dove vi sono delle succursali, potrebbe fare verificare i fatti denunziati siccome colpevoli da questi agenti.

L'anno scorso, nell'autorizzare la Banca di Savoia, le si sono imposte lire 2000 per i commissari, ma io credo che i direttori demaniali possano benissimo adempiere l'ufficio di commissari presso quella Banca, e finora lo hanno adempiuto. Così credo che i direttori demaniali potranno, senza inconveniente, esercitare quella poca sorveglianza che possa occorrere per le succursali.

Io quindi conchiudo col dire che non vedo motivo di modificare questa legge, se non che per ciò che riflette all'aumento del capitale della Banca; epperciò io mi sono proposto all'articolo 1 di presentare un emendamento col quale si stabiliscano i casi in cui l'aumento dovrà aver luogo dai 16 ai 24 milioni, e dai 24 ai 325.

[Omissis]

⁵ L'emendamento proposto da Cavour il 24.6.1852 era formulato nei termini seguenti: «Il capitale della Banca Nazionale costituita con la Legge 9 luglio 1850, n. 1054, sarà aumentato da 8 a 32 milioni di lire col portare le azioni da 8 mila a 32 mila. Gli azionisti della Banca riceveranno in cambio di ciascheduna azione quattro nuovi titoli del valore di lire 1000 in pagamento dei quali verrà imputato il valor nominale dell'azione cambiata. Le restanti lire 750, dovute a saldo dei nuovi titoli, verranno pagate nel modo seguente: 250 lire entro sei mesi; 250 lire entro l'anno 1853; 250 lire quando i Consigli di Reggenza delle due sedi lo riconosceranno opportuno previa l'autorizzazione del Governo». Cfr. AP, CD, Legislatura IV, sess. 3ª, tornate del 23, 24 e 25.6.1852, Emendamenti, p. 362.

197

9.

Regio Decreto n. 3622 del 1° ottobre 1859

Approvazione del nuovo statuto della Banca Nazionale che prevede, fra l'altro, l'aumento del capitale della Banca e l'istituzione del Consiglio superiore.

Relazione del ministro delle Finanze Oytana al re

Sire! Col R. Decreto dell'11 giugno di questo anno V.M.¹, estendendo alle nuove Provincie il corso obbligatorio dei biglietti della Banca Nazionale, dispose d'estender loro anche i benefizi di questa principale istituzione di credito, mediante un aumento del suo capitale sociale fatto con azioni alienate in preferenza a capitalisti lombardi e lo stabilimento d'una sede d'essa Banca in Milano.

Questo modo di provvedere prontamente alla introduzione delle istituzioni bancarie nelle nuove Provincie è senza dubbio consentaneo al sistema fin oggi seguito dal Governo e dal Parlamento nell'ordinare simili istituzioni.

Occorreva intanto che il Governo di V.M., per mandare ad effetto questo provvedimento, si accordasse colla Società della Banca. Questo accordo non ha potuto compiersi prima d'oggi; perciocché, dopo averne poste le basi cogli attuali Consigli di reggenza, è stato d'uopo consultare l'Assemblea generale degli azionisti, la quale conferiva a' Consigli medesimi le facoltà necessarie per intendersi col Governo intorno alla riforma degli Statuti.

Questi Statuti modificati, o per meglio dire questi nuovi Statuti, sono principalmente, quanto alla loro sostanza, ricavati dagli Statuti primitivi e dalle riforme o aggiunte che di mano in mano vi si sono venute introducendo per legge. Ma sono stati in alcune parti grandemente migliorati. Perciocché al Riferente è

^{9. —} Relazione Oytana: Raccolta di leggi, decreti, circolari ed altri provvedimenti dei magistrati ed uffizii pubblicati negli Stati sardi nell'anno 1859, vol. XXIII, serie V, pp. 1005-23. — Regio Decreto: Raccolta degli Atti di Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna, vol. XXVIII, pp. 1219-60, Stamperia Reale, Torino 1859.

¹ Cfr. R.D. 11.6.1859, n. 3427.

sembrato che non potesse ragionevolmente lasciarsi sfuggire questa propizia occasione senza cercare d'introdurvi e di far accettare agli interessati quelle modificazioni che l'esperienza di dieci anni ha chiarite necessarie sia per rendere sempre più utili all'universale le operazioni bancarie, sia per guarentire ognora meglio l'Amministrazione della Banca dal pericolo di deviare, per ispeciali riguardi o per privati interessi, dallo scopo principale dell'istituzione, sia per evitare possibilmente gli inconvenienti che sogliono accompagnare i vantaggi offerti al commercio da un grande e solido Stabilimento di credito, com'è la nostra Banca Nazionale. Una più disinteressata distribuzione de' fondi addetti agli sconti ed alle anticipazioni, tenendo conto anche de' bisogni del piccolo commercio, un maggior concorso d'azionisti nelle assemblee, ottenuto coll'abbassare da 30 a 15 il numero delle azioni che danno diritto ad intervenirvi, e certe incompatibilità prestabilite ne' membri dei Consigli e ne' Direttori sono, fra le altre modificazioni, quelle da cui più efficacemente potranno derivare i favorevoli effetti testé accennati.

Oltre che lo stabilimento d'una terza sede è tale ampliazione che ha fatto sentire la necessità d'ordinare l'Amministrazione della Banca in modo che abbia un centro, il quale possa imprimerle una certa unità senza offendere quella giusta libertà d'azione di ciascuna sede, che è pur essa una condizione necessaria al buon andamento della Società.

Un Consiglio superiore ed un Direttore generale rappresentano quell'unità d'amministrazione e d'azione che risponde alla unità sociale della Banca; i Consigli di reggenza delle tre sedi ed i Direttori locali provvedono a quelle speciali esigenze delle quali può solamente tener ragione l'Amministrazione locale, senza però che quelle esigenze trasmodino in parziali abusi contrarii all'indole dello Stabilimento. Ciò offenderebbe gl'interessi generali della Banca, sui quali fondasi l'unità della sua amministrazione, e però verrebbe impedito dal Consiglio superiore, il quale emana dalla elezione dei Consigli di reggenza eletti dall'Assemblea degli azionisti.

Sicché per varii modi sembra che gli Statuti riformati ed il nuovo ordinamento amministrativo della Banca debbano, a' benefizii che lo stabilimento della nuova sede arrecherà alle nuove Provincie, aggiungere altresì quelli che deriveranno alla Società della Banca medesima ed al Commercio dalla migliorata sua am-

ministrazione, non che dalla maggior sicurezza e dal maggior credito che naturalmente ne conseguitano.

Una modificazione sostanziale ed estranea all'ordinamento interno della Banca, ma di grave importanza, è stata pure introdotta ne' suoi Statuti.

I biglietti di 20 lire che erano già per modo d'eccezione permessi entro certi limiti nell'isola di Sardegna² e che vennero straordinariamente creati in terra ferma ad occasione del corso forzato dei biglietti della Banca, sarebbero ora introdotti in tutto lo Stato e pei tempi normali della circolazione.

Già da più anni il Commercio, che in queste materie è certo il più competente, aveva fatto giungere al Governo istanze per l'abbassamento della misura minima del biglietto di Banca.

E per vero, se vuolsi che realmente il Pubblico si abitui all'uso delle cedole bancarie, ci fa d'uopo offrire al minuto commercio ed alle quotidiane contrattazioni private l'opportunità di saldare i loro piccoli conti in carta, col sussidio di poca e spicciola moneta contante. Ciò non si otterrebbe presso noi se i biglietti non iscendessero sino alla misura delle 20 lire.

In effetto tali biglietti sono stati con generale istanza richiesti durante questi ultimi mesi, e lo sono tuttora. Il che gioverà a farli entrare nella consuetudine ordinaria e rimanervi, anche quando cesserà il corso obbligatorio.

L'esperienza d'altri paesi ha oramai provato quello che la scienza già insegnava, cioè che è per lo meno esagerata la tema che questi biglietti provochino l'esportazione del denaro, o che espongano la Banca ad un improvviso rimborso in caso che sopraggiunga una crisi monetaria.

L'esportazione del denaro è l'effetto d'altre cause. Essa avviene indipendentemente dai biglietti di 20 lire: e produce effetti tanto più disastrosi quanto più generale è l'uso che si fa pei quotidiani bisogni della vita di moneta contante.

Il corso dei biglietti di piccolo valore può solamente occasio-

² In relazione all'autorizzazione ad emettere biglietti da lire venti cfr. legge 27.2.1856, n. 1500, il cui art. 3 autorizzava la Banca ad «emettere, fino alla concorrente di due milioni di lire, [...] biglietti da lire venti nella succursale di Cagliari pagabili a presentazione in tutte le casse della Banca ed aventi corso legale in Sardegna per lo spazio di venti anni». Con l'introduzione del corso forzoso questa facoltà venne estesa a tutto il territorio nazionale fino a un massimo di sei milioni. Cfr. R.D. 27.4.1859, n. 3354, art. 3.

nare una qualche maggiore affluenza di danaro nelle casse della Banca. Ma questo è un bene: e spetta alla prudenza de' suoi amministratori di non abusarne.

D'altra parte è pure smentito dall'esperienza che il rimborso dei biglietti di piccolo valore sia proporzionatamente maggiore ne' momenti di crisi. La somma dei minuti commerci privati che quotidianamente si compie per mezzo di quei biglietti è la meno soggetta a variazioni; e perciò il bisogno che se ne ha è il meno esposto a mutamenti; oltre che il timor panico che fa richiedere il rimborso dei biglietti è per ciascun individuo proporzionato al valore di quelli che egli possiede. Ora i biglietti di 20 lire quando entrano in circolazione, quantunque siano i più diffusi, pure ciascuno in particolare non ne possiede che un piccolo valore: sicché anche per questo rispetto il subito rimborso nei momenti di crisi non è gran fatto da temere, se, come sperasi, l'uso di quei biglietti penetra nelle abitudini generali.

E sotto questo rispetto la loro utilità è grandissima, né occorre che a tale proposito sieno qui ripetute cose che sono universalmente note, sui vantaggi derivanti dal credito, allorché diviene popolare, e sulla parte che l'uso generale delle cedole bancarie ha nella diffusione del credito e de' suoi benefizii.

In ogni modo, per temperare gli effetti che nell'opinione di molti potrebbe avere l'eccessiva circolazione dei biglietti di minuto valore, si è stabilito, che la loro somma non potrà mai oltrepassare gli otto milioni.

Questo maximum, non potendo essere raggiunto se non nei momenti in cui la circolazione bancaria sarebbe in favore, corrisponderebbe ad una parte poco considerevole di essa; ed in ogni modo non supererebbe il quinto del capitale della Banca.

Certo una simile somma non potrebbe in alcun caso mettere a repentaglio il credito d'un così solido Stabilimento, qual è la Banca Nazionale.

Le riforme sin qui toccate essendo di molto rilievo, infondono, per così dire, una vita novella a questa grande istituzione di credito. Si è quindi creduto ragionevole d'assicurarle, a contare da oggi, la durata che le fu già conceduta a tempo della sua fondazione, quella cioè di trent'anni. La vita dei grandi Stabilimenti non può esser breve: una Società solidamente costituita ha d'uopo di certi elementi di stabilità, tra i quali senza dubbio primeggia quello del tempo.

Notisi pure che la Banca Nazionale, non godendo d'alcun privilegio, per effetto di Legge, gli effetti della sua durata non possono essere di grave importanza; mentre che, dall'altra parte, il prolungamento concedutole ha di molto agevolato le trattative e l'accordo per le varie importanti modificazioni apportate a' suoi Statuti.

Lo schema di Decreto che il Riferente ha l'onore di sottomettere alla M. V. contiene non solo l'approvazione di questi nuovi Statuti, ma ben anche le norme le quali debbono assicurare la vigilanza che per parte del Governo eserciteranno sull'amministrazione della Banca i regi Commissarii.

I principii regolatori di questa vigilanza sono quelli che preesistevano, da poche variazioni in fuori, le quali sono principalmente necessitate dalle modificazioni che sono state introdotte negli Statuti.

Si è preferito di unire insieme queste principali norme in un solo atto, acciocché l'universale possa formarsi un'idea netta e precisa della vigilanza governativa, la quale non comprende alcuna ingerenza diretta nell'amministrazione, e però non entra in nulla mallevadrice né verso i membri della Società, né verso i terzi dei loro privati interessi. Essa riducesi a tener d'occhio l'andamento generale dell'impresa per evitare che devii dalle regole stabilite nei suoi Statuti per quanto concerne l'interesse generale e quello del Governo.

Nel tempo medesimo, rendendo più spedito e più utile l'esercizio eventuale della facoltà già per legge conceduta al Governo, d'ottenere dalla Banca una anticipazione proporzionata a' suoi capitali, si è questa aumentata da 15 a 18 milioni. Quest'aumento è alquanto minore di quello che risponderebbe proporzionalmente a quello del capitale che da 32 milioni è stato elevato a 40, il che torna a favore della Banca.

Sire, lo stabilimento di una sede della Banca Nazionale in Milano è atteso con favore nelle nuove Provincie, ed il Riferente confida che con favore saranno accolte nelle vecchie non meno che nelle nuove Provincie le riforme che si propongono agli Statuti di quella importante Società di credito e che l'esperienza sarà per confermare non meno vantaggiose a lei medesima che all'universale.

Ond'è che il Riferente prega la M. V. di concedere la sovrana Sua approvazione allo anzi accennato schema di Decreto, che contiene di quegli Statuti, le norme della vigilanza governativa sulla loro esecuzione, e delle relazioni tra il Governo e la Banca apponendovi la Reale Sua sottoscrizione.

R.D. 1.10.1859, n. 3622

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1859;

Veduti gli art. 2 e 3 del Reale Decreto 11 giugno ultimo scorso³;

Vedute le proposte rassegnate dall'Amministrazione della Banca Nazionale relativamente alle modificazioni da introdursi negli Statuti della Banca stessa in dipendenza del disposto del citato Decreto;

Veduto il parere del Consiglio di Stato emesso in adunanza del 13 agosto 1859;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1 — Sono approvati gli Statuti per la Società Anonima della Banca Nazionale annessi al presente Decreto e muniti d'ordine Nostro del visto del Ministro delle Finanze.

Art. 2 — Il Governo veglia all'osservanza delle Leggi e degli Statuti della Banca così nelle sedi che nelle succursali per mezzo di Regi Commissari investiti delle facoltà ed attribuzioni stabilite negli articoli 9 e 10 della Legge 9 luglio 1850.

Nessuna deliberazione sia delle Adunanze generali sia dei Consigli di reggenza delle sedi ed amministrativi delle succursali sarà valida senza l'intervento del Commissario Regio.

Il Regio Commissario presso la sede di Torino eserciterà le

³ Cfr. R.D. 11.6.1859, n. 3427, art. 2: «Sarà stabilita nella città di Milano un'altra sede della Banca Nazionale, mediante un proporzionato aumento del capitale della Banca stessa, il quale si effettuerà con l'emissione di un corrispondente numero di nuove azioni. I capitalisti lombardi avranno la prelazione per l'acquisto delle azioni medesime»; art. 3: «Il Governo provvederà ulteriormente previ concerti coll'Amministrazione della Banca Nazionale, per riguardo alle modificazioni occorrenti agli Statuti ed al reggimento di essa».

facoltà ed attribuzioni sopradette anche presso il Consiglio superiore della Banca, per la validità delle cui deliberazioni si richiederà pure l'intervento di esso Regio Commissario.

Art. 3 — In conseguenza del disposto dai citati articoli della Legge 9 luglio 1850, i Regi Commissarii hanno facoltà di visitare gli Uffizii, i registri e le carte tutte del Consiglio superiore delle sedi e delle succursali, e di prendervi le note che loro possano occorrere, come pure di farsi rimettere note, specchi, del pari che copie autentiche di documenti onde abbisognino per l'adempimento del loro ufficio.

Gl'Impiegati di detti Uffizii debbono dare ai Regi Commissarii i chiarimenti e le spiegazioni che loro siano domandate.

Art. 4 — Ai Regi Commissarii sarà dato un esemplare del conto semestrale e delle relazioni del Direttore generale e dei Censori.

Sarà pure rimessa a ciascun Regio Commissario copia autentica dei verbali delle sedute del Consiglio presso cui esercita le proprie funzioni.

- Art. 5 Le osservazioni e le istanze che dai Regi Commissarii siano fatte nei Consigli dovranno essere inserte nei verbali delle sedute secondo le note che ne daranno per la formazione di essi verbali da sottoporsi all'approvazione del Consiglio.
- Art. 6 I Regi Commissarii hanno facoltà di far convocare straordinariamente il Consiglio presso cui sono destinati.
- Art. 7 Pel servizio della vigilanza governativa, la Banca d'or innanzi verserà nelle Casse dello Stato la complessiva annua somma di L. 35.000.

Occorrendo, questa somma potrà essere aumentata dal Governo di concerto col Consiglio superiore della Banca.

Art. 8 — L'Amministrazione di ciascuna sede e succursale della Banca dovrà rimettere al Regio Commissario al fine di ogni settimana uno specchio di situazione indicante il montare, nella sera di cadun sabato, delle somme esistenti in Cassa, in numerario e in biglietti, dei biglietti in circolazione, e delle partite dovute in conti correnti tanto disponibili, quanto non disponibili, col Bilancio del dare e dell'avere.

L'Uffizio della contabilità centrale presso il Consiglio superiore formerà una situazione ebdomadaria complessiva della Banca Nazionale secondo i conti chiusi simultaneamente al sabato d'ogni settimana tanto dalle sedi quanto dalle succursali.

Tale situazione sottoscritta dal Direttore generale sarà consegnata al Regio Commissario, che la trasmetterà al Ministro delle Finanze per essere pubblicata nel Giornale Uffiziale del Regno.

Art. 9 — La Banca dovrà fare alle Finanze dello Stato, quante volte possa occorrere, anticipazioni sino alla somma di 18 milioni di lire contro deposito di titoli di fondi pubblici o di buoni del Tesoro, mediante l'interesse in ragione del 3 per cento all'anno.

In caso che la Banca abbassasse l'interesse sulle anticipazioni al disotto del 3 per cento, lo Stato godrà pur esso di tale benefizio.

La Banca dovrà essere sempre in condizione di poter fare, quante volte possa occorrere, l'anticipazione del terzo di detta somma, cioè di sei milioni; per gli altri dodici milioni dovrà esserle dato un avviso preventivo di un mese almeno.

- Art. 10 I Membri componenti il primo Consiglio di reggenza della sede di Milano saranno nominati dal Governo per Decreto Reale fra i principali sottoscrittori Lombardi alle nuove azioni emesse dalla Banca.
- Art. 11 Le prescrizioni ora in vigore relativamente alla Banca Nazionale sono mantenute in tutto ciò che non è contrario agli Statuti approvati con questo Decreto ed al disposto dal Decreto medesimo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 1° ottobre 1859.

VITTORIO EMANUELE Oytana

STATUTO DELLA BANCA NAZIONALE

CAPO I. DELLA FONDAZIONE E DURATA DELLA SOCIETÀ

Art. 1 — La Banca Nazionale, autorizzata con Legge del 9 luglio 1850, avrà una sede in ciascuna delle città di — Genova, — Milano, — Torino;

Avrà inoltre una succursale in ciascuna delle città di — Alessandria, — Cagliari, — Cuneo, — Nizza, — Vercelli.

- Art. 2 Oltre a tali sedi e succursali la Banca potrà, per deliberazione dell'adunanza generale degli azionisti, e mediante l'approvazione del Governo, stabilirne altre in quelle città dello Stato dove sarà giudicato conveniente, e così pure trasferire da una ad altra città le succursali già esistenti.
- Art. 3 Le sedi sono amministrate giusta i presenti Statuti, e le succursali in conformità del Regolamento approvato con Reale Decreto del 24 aprile 1853 in quanto non è contrario agli Statuti medesimi.

Tanto le sedi quanto le succursali sono poste sotto la dipendenza di un Consiglio superiore, il quale ne centralizza la contabilità ed ha sede in Torino.

- Art. 4 La durata della Società anonima costituente la Banca Nazionale avrà termine con tutto dicembre 1889 tranne i casi previsti dai seguenti articoli 5 e 6.
- Art. 5 Quando però accadesse che il capitale della Banca si trovasse ridotto alla metà, la Società dovrà sciogliersi, eccetto che gli azionisti si sottomettano a reintegrare il capitale entro il termine di tre mesi. Qualora poi alla scadenza di questo termine il capitale non sia reintegrato, sarà provveduto immediatamente alla liquidazione della Società.
- Art. 6 L'autorizzazione della Banca Nazionale potrà essere rivocata per legge, in caso di violazione o d'ineseguimento dei suoi Statuti, e salvi sempre i diritti dei terzi.

Art. 7 — La Società potrà essere rinnovata, quando a ciò concorra il consenso dei possessori di due terzi almeno delle azioni.

Nel caso di rinnovamento della Società, essa dovrà rimborsare ai socii disenzienti, oltre al capitale corrispondente a' versamenti fatti sulle loro azioni, quanto loro potrebbe spettare dell'effettivo riparto degli utili dell'ultimo anno e del fondo di riserva.

Art. 8 — La Società non potrà essere né prorogata né rinnovata, né potrà essere recata alcuna modificazione ai suoi Statuti, senza un'apposita autorizzazione emanata per legge.

CAPO II. DEL CAPITALE DELLA BANCA E DELLE SUE AZIONI

Art. 9 — Il capitale della Banca Nazionale sarà di quaranta milioni di lire mediante l'aggiunzione di otto milioni a' trentadue milioni che costituiscono il suo capitale attuale.

Questo capitale di quaranta milioni di lire è rappresentato da quarantamila azioni di lire mille cadauna, di cui trentaduemila già in corso, per ognuna delle quali furono versate lire settecentocinquanta, e da ottomila nuove azioni per cui saranno pure versate lire settecentocinquanta alle epoche infradesignate.

La distribuzione delle nuove ottomila azioni da emettersi si farà secondo le norme e le condizioni che saranno stabilite dal Governo.

I versamenti su queste ottomila azioni saranno fatti, per

- L. 250 all'atto della sottoscrizione;
- » 250 alla fine di novembre 1859;
- » 250 alla fine di gennaio 1860;
- » 250 quando il Consiglio superiore della Banca giudicherà opportuno di richiedere il quarto versamento su tutte le quarantamila azioni, e previa autorizzazione del Governo per Decreto Reale.

Il premio di cui è parola nell'art. 101 sarà pagato due mesi dopo il terzo versamento.

Art. 10 — Le azioni della Banca saranno nominative. Esse saranno rappresentate da un'iscrizione sopra appositi registri della Banca tenuti a doppio.

Un certificato di tale iscrizione sottoscritto da due Reggenti in esercizio e dal Direttore sarà in ciascuna delle sedi di Genova, Milano e Torino spedito ai proprietari delle azioni.

- Art. 11 Le persone domiciliate all'estero che vorranno rendersi proprietarie di azioni dovranno eleggere il loro domicilio in una città dello Stato, dove esista una delle sedi o delle succursali della Banca.
- Art. 12 Il trapasso delle azioni dovrà eseguirsi per mezzo d'una dichiarazione sui registri della Banca fatta dal proprietario o da un suo procuratore. Tale dichiarazione sarà autenticata da uno degli Agenti di cambio a ciò debitamente autorizzati dal Ministro delle Finanze; inoltre sarà vidimata dal Direttore.

In caso di successione, il trapasso avrà luogo previo l'adempimento delle formalità richieste dalle leggi.

Qualora vi fosse opposizione, debitamente significata alle sedi della Banca, il trapasso non potrà avere luogo se non dopo tolta l'opposizione.

Art. 13 — Le azioni della Banca ed i certificati che le rappresentano debbono essere iscritte sotto un solo nome, comunque la loro proprietà possa essere divisa fra più persone.

In questo caso perciò i comproprietarii dovranno determinare quali fra essi abbia ad essere il titolare delle azioni e relativi certificati.

- Art. 14 Per l'iscrizione ed il trapasso delle azioni della Banca nelle succursali si osserveranno le norme prescritte dagli art. 10, 11, 12 e 13 del citato Regolamento per le succursali approvato con Real Decreto del 24 aprile 1853.
- Art. 15 Gli azionisti della Banca non saranno tenuti per gli impegni della medesima che sino a concorrenza dell'ammontare delle loro azioni.

Ogni domanda di fondi in aumento all'ammontare delle azioni è vietata.

CAPO III. DELLE OPERAZIONI DELLA BANCA

Sezione I. Della natura delle operazioni.

Art. 16 — Le operazioni della Banca consistono:

- 1º Nello sconto di lettere di cambio o d'altri effetti di commercio a ordine che riuniscano i requisiti di cui nell'articolo 24.
- 2º Nell'incaricarsi per conto dei particolari e dei pubblici Stabilimenti dell'esazione gratuita d'effetti esigibili nelle rispettive sedi e succursali.
- 3º Nel ricevere in conto corrente senza interessi (salvo quanto è disposto dalla Legge del 27 febbraio 1856 per la succursale di Cagliari) e senza spese le somme che le saranno versate, e nel pagare i mandati ed assegni che, a fronte delle medesime e sino a concorrenza del loro ammontare, verranno emessi da chi ne avrà avuto il credito.

Allorquando però la Banca si trovasse per circostanze straordinarie in bisogno di aumentare temporariamente il suo fondo, essa potrà pagare un interesse sopra le somme che riceverà in conto corrente non disponibile.

4º Nel tenere una cassa di depositi volontarii per titoli e documenti qualunque, verghe e monete d'oro e d'argento d'ogni specie, gioie ed altri oggetti preziosi.

Art. 17 — La Banca potrà fare anticipazioni:

- 1º Sovra deposito di verghe e monete d'oro e d'argento.
- 2º Sovra deposito di cedole e di obbligazioni del Debito pubblico dello Stato, degli imprestiti di tutte le città dello Stato e di cedole emesse con autorizzazione legislativa dai Consigli divisionali e provinciali.
- 3° Sovra deposito di buoni del Tesoro a qualunque scadenza emessi dal Governo per legge.
- 4° Sovra deposito di sete tanto grezze che lavorate in organzino o trame nei limiti ed alle condizioni stabilite nei successivi articoli.
- 5° Sovra deposito di cambiali pagabili in piazze estere alle condizioni di cui nell'art. 40.

6° Sovra deposito d'azioni od obbligazioni d'intraprese industriali, delle quali lo Stato abbia guarentito un interesse.

Art. 18 — La Banca potrà egualmente fare impieghi in fondi pubblici dello Stato od in quelli delle città di Genova, Milano e Torino, per una porzione del suo capitale non maggiore del quinto.

Occorrendo di sorpassare questo limite, la Banca dovrà ri-

portare l'autorizzazione del Ministro delle Finanze.

Art. 19 — Per quelle operazioni di cui la Banca potesse venire incaricata per conto delle Finanze dello Stato, ne saranno determinate le condizioni d'accordo col Consiglio superiore.

Tali operazioni s'intenderanno soggette alle autorizzazioni e

formalità prescritte dalle leggi.

Art. 20 — La Banca emetterà biglietti pagabili in contanti, al portatore, a vista, i quali saranno di lire mille, di lire cinquecento, di lire duecentocinquanta, di lire cento, di lire cinquanta e di lire venti.

L'ammontare dei biglietti in circolazione, cumulato con quello dei conti correnti pagabili a semplice richiesta non potrà eccedere il triplo del fondo disponibile in ispecie metalliche esistenti materialmente in cassa.

L'ammontare dei biglietti da lire *venti* in circolazione non potrà eccedere la somma di otto milioni di lire.

I biglietti dovranno essere confezionati in modo da impedire qualunque abuso, e dietro le norme stabilite dal Consiglio superiore, previa l'approvazione del Ministro delle Finanze.

- Art. 21 Per facilità e sicurezza di circolazione nei limiti delle operazioni autorizzate dei presenti Statuti, ciascuna sede e succursale della Banca potrà emettere, secondo le forme da approvarsi dal Ministro delle Finanze, biglietti a ordine la cui proprietà non potrà essere trapassata che per mezzo di girata.
- Art. 22 La Banca potrà impiegare una porzione del suo capitale, non eccedente però il decimo, nell'acquisto di edifizii onde collocare gli Uffizi delle sue sedi e succursali, e le dipendenze dei medesimi.

Nel suddetto decimo sarà compreso il fondo già impiegato

nell'acquisto e nelle costruzioni degli edifizii attualmente posseduti dalla Banca per suo uso.

Art. 23 — Ogni operazione non contemplata nei presenti Statuti è espressamente vietata alla Banca.

SEZIONE II. Delle condizioni delle operazioni.

Art. 24 — Gli effetti da ammettersi allo sconto dovranno essere muniti del bollo, avere una scadenza non maggiore di tre mesi ed essere rivestiti della firma di tre persone almeno notoriamente solvibili, di cui una per lo meno abbia eletto il suo domicilio legale nella città dove si effettua lo sconto, sia presso una delle sedi della Banca, sia presso una delle sue succursali.

Alle dette condizioni saranno ammessi allo sconto gli effetti pagabili in una delle città dello Stato e quelli pagabili in Parigi, Lione, Marsiglia e Ginevra.

I buoni del Tesoro emessi dal Governo per legge, i quali abbiano una scadenza non maggiore di tre mesi, saranno ammessi allo sconto mediante la girata del possessore a favore della Banca.

La Banca potrà ammettere però allo sconto gli effetti a due sole firme notoriamente solvibili, ove alla guarantigia di queste due firme si aggiunga un deposito d'azioni della Banca Nazionale o di quella di Savoia, d'effetti pubblici dello Stato, di cedole delle città dello Stato e di quelle dei Consigli divisionali e provinciali emesse con autorizzazione legislativa, d'azione e d'obbligazioni industriali delle quali lo Stato abbia guarentito un interesse, e finalmente di dichiarazioni (warrants) di merci o cereali esistenti nei pubblici magazzini (docks) legalmente autorizzati.

Le azioni e gli altri titoli nominativi dati in deposito come sopra dovranno venir trapassati alla Banca nelle debite forme.

Tutti i valori sopraddetti non potranno mai essere calcolati al di sopra del capitale effettivamente versato; ed ove il loro corso fosse inferiore saranno calcolati in ragione del loro valore corrente.

Lo sconto sarà percepito in ragione del numero dei giorni ed anche di un sol giorno se occorre.

Art. 25 — Gli effetti pagabili fuori delle città ove la Banca ha una

sede od una succursale potranno essere rimessi per l'incasso ad un corrispondente scelto dal Consiglio superiore e potrà la Banca farsi spedire l'effettivo ed i biglietti dipendenti da tale incasso.

Art. 26 — Gli effetti che la Banca è autorizzata a scontare sull'estero potranno dalla medesima essere negoziati su piazza, o rimessi per l'incasso o la negoziazione nelle indicate piazze di Parigi, Lione, Marsiglia e Ginevra.

La Banca è autorizzata a farsi venire la *voltura* delle cambiali in effettivo, tanto per via di terra che per via di mare.

- Art. 27 Nel caso di non pagamento degli effetti a due sole firme garantiti (onde supplire al difetto della terza firma) da un trapasso d'azione della Banca o di altri effetti accennati nell'art. 24, la Banca potrà, dopo la semplice denunzia dell'atto di protesto, far procedere immediatamente, per mezzo d'un Agente di cambio, alla vendita degli effetti trasferiti in garanzia, senza che questa vendita possa sospendere gli altri incumbenti sino ad intiero rimborso degli effetti protestati in capitale, interessi e spese.
- Art. 28 La Banca rifiuterà di scontare gli effetti così detti di circolazione, che apparissero non avere per fondamento un'operazione reale di commercio.
- Art. 29 A qualunque persona domiciliata nei Regi Stati, che ne faccia la domanda, la Banca potrà accordare l'apertura d'un conto corrente.
- Art. 30 Pei depositi volontarii di cui al n. 4 dell'art. 16 dei presenti Statuti, la Banca emetterà una ricevuta che esprimerà la natura ed il valore degli oggetti depositati, il nome e l'abitazione del depositante, la data del giorno in cui il deposito sarà stato fatto, ed indicherà il giorno fissato pel ritiro del deposito e finalmente il numero del registro d'iscrizione.

La ricevuta non potrà essere all'ordine né circolare per via di girata.

La Banca percepirà sui depositi sui quali non avrà fatte anticipazioni, un diritto di custodia in ragione del valore dichiarato e da tassarsi dal Consiglio superiore.

Art. 31 — Le anticipazioni sovra i depositi effettuati presso la Banca in verghe o monete d'oro e d'argento avranno esecuzione secondo le norme stabilite dal Regolamento interno, che fisserà il modo di valutare questi depositi, e di percepire gli interessi dovuti dai depositanti mutuatarii, ed il termine in cui i depositi medesimi potranno o dovranno essere ritirati.

Art. 32 — Le anticipazioni contro il deposito di fondi pubblici specificate nell'art. 17 dei presenti Statuti avranno luogo in ragione dei quattro quinti del valore delle cedole depositate, raguagliato al corso medio del giorno anteriore a quello in cui verrà fatta l'anticipazione.

In ogni evento questa non potrà eccedere il valore nominale. Le cedole nominative depositate alla Banca dovranno essere munite d'attergato di cessione in bianco spedito nelle debite forme.

Art. 33 — Chi riceve l'anticipazione sottoscriverà a favore della Banca l'obbligazione di rimborsarnela entro un termine non maggiore di tre mesi; si obbligherà altresì a compiere, ogni qualvolta il corso delle cedole depositate venisse a soffrire uno scapito del dieci per cento, un supplemento di cauzione in ragione dello avvenuto ribasso.

Art. 34 — Qualora la persona a cui venne fatta l'anticipazione non adempia alla suddetta obbligazione del rimborso nel giorno successivo alla scadenza, o non provveda il supplemento di deposito sovra contemplato, la Banca, senza che occorra veruna costituzione in mora od altra formalità, nei tre giorni successivi al semplice avviso, che verrà dato per atto stragiudiciale al debitore, potrà far vendere in tutto od in parte le cedole depositate per mezzo d'uno degli Agenti di cambio riconosciuti dall'Amministrazione del Debito pubblico ed autorizzati dal Ministero delle Finanze presso la Banca medesima.

La Banca col prodotto dell'eseguita vendita si rimborserà dell'importare del suo avanzo in capitale interessi e spese ed ove vi fosse una deficienza il depositante sarà tenuto a rimborsarla, e per contro gli verrà restituito ogni sovrappiù che potesse risultarvi, senza intendersi con ciò rinunciare al beneficio dell'articolo 2136 del Codice civile.

Queste condizioni saranno espresse e consentite da chi riceve le anticipazioni nelle dichiarazioni di deposito.

- Art. 35 Le anticipazioni sovra deposito di sete grezze e lavorate in organzini o trame saranno consentite a negozianti, od a persone notoriamente risponsabili, domiciliate o che abbiano appositamente eletto domicilio in una delle città dove esiste una sede od una succursale della Banca; il depositante dovrà dichiarare se il deposito è fatto per conto proprio, o per conto d'altre persone, il cui nome dovrà essere enunciato nelle dichiarazioni di deposito.
- Art. 36 La Banca non riconoscerà altro proprietario delle sete depositate, se non la persona che ha domandato l'anticipazione o quella per di cui conto venne dichiarato il deposito: quindi le sete depositate alla Banca contro anticipazioni s'intenderanno unicamente ed espressamente vincolate a favore della medesima, e nessun privilegio né di proprietà, né altro qualsiasi potrà essere invocato da chicchessia sulle sete depositate.
- Art. 37 Le anticipazioni saranno fatte per un tempo non più lungo di tre mesi, e la somma da anticiparsi non potrà eccedere i tre quarti del valore della seta accertato dai Mediatori dalla Banca designati, alle condizioni e nei modi che verranno stabiliti nel Regolamento interno della stessa.
- Art. 38 La Casa di commercio o la persona che riceve l'anticipazione dovrà sottoscrivere a favore della Banca l'obbligazione di rimborsarla entro un termine non maggiore di tre mesi dalla data dell'anticipazione ricevuta e si obbligherà inoltre di fare alla Banca il supplemento relativo, ogniqualvolta il valore della seta depositata venisse a subire un ribasso del 10%.
- Art. 39 Qualora la Casa di commercio o la persona cui venne consentita l'anticipazione contro il deposito di sete mancasse di fare la pronta restituzione delle somme anticipate, o di provvedere il supplemento contemplato nell'articolo precedente, potrà la Banca far procedere alla vendita delle sete depositate per mezzo di pubblici Mediatori giurati, a tale effetto autorizzati dal Ministro delle Finanze, sulla proposizione del rispettivo Consiglio di reggenza o d'amministrazione.

Ove il netto prodotto di siffatta vendita non fosse sufficiente a rimborsare la Banca del suo credito in capitale, interesse e spese, essa avrà ricorso per la deficienza verso il depositante. Ed in caso d'eccedenza, questa verrà rimborsata o al depositante od alla persona per conto di cui il deposito venne eseguito, senza intendere con ciò rinunciare al beneficio dell'art. 2136 del Codice civile.

Art. 40 — Le cambiali pagabili in piazze estere sul cui deposito la Banca è autorizzata al n. 5 dell'art. 17 a fare anticipazioni, dovranno riunire le stesse condizioni richieste per lo sconto di quelle pagabili nello Stato.

Tali depositi dovranno essere accompagnati da un *pagherò* emesso dal presentatore all'ordine della Banca, onde assicurare per l'epoca convenuta il rimborso delle somme anticipate dalla Banca medesima.

Qualora il *pagherò* non venisse dal depositante soddisfatto a sua scadenza, la Banca potrà disporre delle cambiali depositate, sia negoziandole su piazza, sia col procurarsene l'incasso a spese del debitore.

Il Consiglio di Reggenza fisserà il cambio al quale detti effetti sono accettati in deposito, fissandone la ragione dello sconto, e determinerà ogni settimana in categoria separata la somma da destinarsi a simili anticipazioni.

SEZIONE III. Della distribuzione del fondo disponibile.

Art. 41 — Il Consiglio superiore assegnerà a ciascuna sede ed a ciascuna succursale la somma complessiva da impiegarsi per ogni quindicina, metà per settimana, in isconti ed in anticipazioni.

Nel fare tale assegnazione il Consiglio superiore terrà conto dei bisogni che in certe epoche dell'anno ed in certe circostanze occorrono più all'una che alle altre sedi succursali.

Art. 42 — La somma così assegnata tanto per gli sconti, che per le anticipazioni, sarà quindi dai Consigli di ciascuna sede e succursale distribuita secondo i bisogni locali, tenuto conto di quelli del piccolo commercio, e giusta le norme che verranno date dal Consiglio superiore.

CAPO IV.

Art. 43 — I profitti che verranno semestralmente distribuiti fra gli azionisti saranno rappresentati dagli utili, sottrattene le perdite, le spese di amministrazione e quelle occorse per provvista di numerario.

Sarà pure dedotta dagli utili di ciascun semestre la rata al medesimo afferente delle somme ripartibili sovra tutti i semestri della durata della Società, cioè:

1e Delle spese di primo stabilimento;

2° Dell'indennità agli azionisti della cessata Banca di Genova, giusta il contratto del 26 settembre 1849 d'unione della medesima con quella pur cessata di Torino;

3° Di quelle altre che il Consiglio superiore giudica ripartibili nel modo medesimo.

Art. 44 — Allorquando dopo le suddette deduzioni i profitti semestrali ascenderanno a più del due per cento sul capitale versato, si farà sull'eccedente la ritenzione del venticinque per cento per la formazione della riserva.

Se invece i profitti d'un semestre non giungessero al due per cento del capitale versato, si preleverà sul fondo di riserva quanto manchi per dare agli azionisti siffatta quota.

Art. 45 — Quando il fondo di riserva sarà giunto a pareggiare il quinto del capitale sociale cioè otto milioni di lire, la ritenzione di cui al precedente articolo dovrà cessare e tutti i profitti netti del semestre saranno distribuiti agli azionisti.

Ove poi il fondo di riserva, atteso il prelevamento previsto in detto precedente articolo, venisse ad esser ridotto ad una proporzione inferiore al quinto del capitale, la ritenzione sui profitti semestrali dovrà ricominciare, per aver termine, quando nuovamente sarà compiuta la riserva di otto milioni.

CAPO V.

Art. 46 — Sarà formato un fondo di riserva col mezzo della ritenzione ordinata dall'art. 44 del venticinque per cento sovra i

profitti semestrali eccedenti il due per cento sul capitale versato.

Farà parte di tale riserva il fondo acquistato al momento in cui i presenti Statuti comincieranno ad avere effetto, come pure il premio di lire duecento, di cui all'art. 101 sovra ciascuna delle nuove ottomila azioni.

Art. 47 — La riserva è destinata:

1° A reintegrare il capitale in caso di perdita;

2° A compiere, giusta l'art. 44, il due per cento semestrale sul capitale versato quando a tanto non giungano gli utili del semestre.

Art. 48 — Il fondo di riserva potrà essere impiegato in rendite del Debito pubblico indipendentemente dal quinto del suo capitale di cui nell'art. 18.

CAPO VI. DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA

Sezione I. Della composizione dell'amministrazione.

Art. 49 — All'amministrazione della Banca si provvede: dall'Adunanza generale degli azionisti; — da un Consiglio superiore; — da un Direttore generale; — da un Consiglio di reggenza per ciascuna sede; — dai Censori presso ciascuna sede; — da una Commissione di sconto presso ciascuna sede; — da un Direttore di ciascuna sede; — da un Consiglio amministrativo e da un Direttore per ciascuna succursale.

Ciascuno esercita le proprie incombenze giusta il prescritto dalla Sezione II a IX del presente Capo.

Sezione II. Dell'adunanza generale degli azionisti.

Art. 50 — La Società della Banca sarà rappresentata dall'adunanza generale degli azionisti da tenersi annualmente in Genova, Milano e Torino.

Quest'adunanza sarà composta di tutti gli azionisti possessori da sei mesi almeno di un numero d'azioni non inferiore a quindici.

Non sarà valida alcuna deliberazione se gl'intervenienti non sieno in numero di cinquanta e non rappresentino un ventesimo del capitale sociale.

Nel caso che in una prima convocazione non si riesca ad ottenere l'intervento di cinquanta azionisti rappresentanti almeno la detta quota di capitale, l'adunanza generale s'intende trasportata alla distanza di quindici giorni, ed allora un numero anche minore di azionisti, potrà deliberare, qualunque sia la quantità delle azioni rappresentate.

Non si potrà trasportare un'adunanza per le ragioni testé indicate se non dopo aver atteso un'ora e mezzo dopo quella indicata nell'avviso di convocazione.

Gli azionisti dovranno intervenire personalmente alle adunanze generali o farsi in esse rappresentare da un procuratore munito di mandato speciale, che potrà anche spedirsi mediante scrittura privata, secondo i moduli dalla Banca prescritti.

Uno stesso individuo non può rappresentare che un solo degli azionisti chiamati all'adunanza.

Ciascuno de' votanti avrà un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Occorrendo il caso che i voti dell'adunanza generale fossero egualmente divisi, quello del Presidente sarà preponderante.

Art. 51 — Ogni anno nel mese di gennaio vi sarà un'adunanza generale presso la sede di Genova e nel seguente mese di febbraio un'altra presso la sede di Milano.

Ciascuna di queste adunanze generali avrà per Presidente e per Segretario, il Presidente ed il Segretario del rispettivo Consiglio di reggenza; il qual Consiglio dovrà intervenire nella assemblea.

In esse adunanze si procederà alla elezione dei membri del Consiglio di reggenza della rispettiva sede uscenti d'ufficio per la rinnovazione del terzo de' Reggenti e de' Censori o per la surrogazione di quelli che cesseranno per qualunque altra causa dal far parte del Consiglio medesimo.

Ove in dette adunanze venissero presentate proposizioni ed

osservazioni, queste non possono essere discusse; ma l'Assemblea può deliberare per prenderle in considerazione.

Le proposizioni prese in considerazione saranno rimandate all'adunanza generale che si terrà in Torino, ed a tal fine comprese nell'ordine del giorno di tale adunanza.

Art. 52 — Oltre alle due adunanze generali suddette ve ne sarà annualmente una terza in Torino nel mese di marzo.

Quest'adunanza avrà due sedute. Nella prima seduta interverrà il Consiglio di reggenza presso la sede di Torino.

Essa avrà per Presidente e per Segretario, il Presidente ed il Segretario del Consiglio di reggenza, e procederà all'elezione dei Reggenti e Censori presso la sede di Torino, conformemente al disposto dell'articolo precedente per le altre sedi.

In questa seduta non potranno essere fatte proposizioni d'interesse sociale di qualsiasi natura.

Nella seconda seduta, che occorrendo potrà tenersi immediatamente dopo la prima, interverrà il Consiglio superiore ed uno almeno dei Censori di cui è parola nell'art. 84. In questa seduta saranno Presidente e Segretario dell'adunanza generale, il Presidente ed il Segretario del Consiglio medesimo.

Questa seduta è destinata alla presentazione del conto di tutte le operazioni dell'annata, non che alla discussione delle proposizioni d'interesse sociale d'ogni natura e massime di quelle rimandate dalle adunanze tenute in Genova ed in Milano.

Non possono essere discusse fuorché le materie indicate nell'ordine del giorno.

Nell'ordine del giorno saranno comprese le proposizioni, che sottoscritte da dieci azionisti almeno, di cui ciascuno sia proprietario di non meno di quindici azioni, fossero fatte pervenire al Consiglio superiore prima della fine di febbraio.

Art. 53 — Le elezioni dei funzionarii della Banca si faranno per scrutinio segreto all'assoluta maggioranza dei voti.

In caso di rifiuto dell'individuo che avrà ottenuto il maggior numero di voti, sarà chiamato a surrogarlo quell'altro che immediatamente dopo di lui avrà ottenuto la maggioranza relativa, purché consti almeno d'un numero di 26 voti.

Art. 54 — Oltre le adunanze generali annuali vi potranno essere

adunanze generali straordinarie e ciò, sia nei casi previsti dagli articoli 7, 72, 97 e 98 dei presenti Statuti, sia ancora che vengano chieste da uno dei Consigli di reggenza o da due Censori facienti parte d'un medesimo Consiglio di reggenza.

Le adunanze generali straordinarie oltre ai casi sovra previsti potranno anche essere convocate a richiesta del Ministro delle Finanze.

Le adunanze generali straordinarie che hanno unicamente per iscopo di compiere il Consiglio di reggenza nel caso previsto all'art. 72 saranno tenute presso la sede cui concerne la elezione da farsi. In ciascuna di queste adunanze interverrà il rispettivo Consiglio di reggenza. Esse avranno per Presidente e per Segretario, il Presidente ed il Segretario del Consiglio medesimo.

Tutte le altre adunanze straordinarie si terranno in Torino colle norme stabilite nell'art. 52.

Art. 55 — Le adunanze ordinarie e quelle straordinarie saranno convocate per mezzo di lettera circolare diretta a ciascun azionista e mediante annunzio sulla Gazzetta officiale del Regno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Questo annunzio sarà ripetuto tre volte. In esso sarà compreso l'ordine del giorno delle materie di cui dovrà occuparsi l'adunanza.

Nel caso di seconda convocazione, per mancanza di numero d'azionisti nella prima, si ripeterà l'annunzio sulla Gazzetta officiale in cui si esprimerà che trattasi di una seconda convocazione. Questo annunzio sarà fatto e ripetuto tre volte nei quindici giorni dal rinvio della adunanza.

Ove in una sola tornata l'adunanza generale non possa compiere la discussione delle materie comprese nell'ordine del giorno, potrà la tornata prorogarsi dal Presidente per uno dei giorni successivi.

SEZIONE III. Del Consiglio Superiore.

Art. 56 — La Banca sarà amministrata da un Consiglio superiore che avrà sede in Torino, composto di nove membri scelti nel seno dei Consigli di reggenza delle sedi di Genova, Milano e Torino.

Ciascuno dei tre Consigli di reggenza eleggerà perciò annualmente come all'art. 77 tre dei suoi Reggenti con l'incarico d'intervenire durante l'anno alle adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio superiore in Torino.

Nel caso in cui nel corso dell'anno qualcuno di detti tre Reggenti si dimetta da tale incarico, oppure venga a cessare dal far parte del Consiglio di reggenza cui appartiene, sarà da questo tosto surrogato con altra elezione come all'art. 77. Il nuovo eletto rimarrà in carica solo per quel tempo che il surrogato doveva ancora rimaner in ufficio.

Art. 57 — Ove accidentalmente alcuno di detti tre Reggenti non potesse intervenire all'adunanza del Consiglio superiore, potrà essere surrogato da quello fra i Reggenti del Consiglio cui appartiene, che verrà destinato dal Consiglio stesso o dal suo Presidente.

Art. 58 — Il Consiglio superiore in ogni anno dopo la elezione de' suoi membri, a farsi come al primo alinea dell'art. 56, appena entrati in carica eleggerà fra i medesimi il suo Presidente, un Vice-Presidente, il suo Segretario, ed un Vice-Segretario. Potranno tutti essere rieletti, ma quanto al Presidente ed al Segretario dopo tre elezioni consecutive sarà necessario un anno almeno d'intervallo prima che possano essere rieletti alla loro stessa precedente carica.

Nel caso di assenza o d'impedimento del Vice-Presidente o del Vice-Segretario il primo verrà surrogato dal membro maggiore d'età, ed il secondo da quello fra i membri che sarà eletto dal Consiglio superiore.

Art. 59 — Le funzioni di membri del Consiglio superiore sono gratuite. Essi non avranno diritto che ad una medaglia di presenza.

I membri non residenti in Torino riceveranno inoltre una indennità per le spese di trasferta.

Una medaglia d'egual valore ed una simile indennità di trasferta spettano ai Censori che nei casi previsti dagli art. 62 e 84 sono chiamati ad intervenire nell'adunanza del Consiglio superiore.

Art. 60 — La nomina del Direttore generale sarà fatta dal Consiglio superiore.

Il Direttore generale non potrà essere nominato né rivocato che per deliberazione del Consiglio superiore presa a maggioranza dei due terzi dei votanti se sono presenti almeno sette membri, ovvero alla unanimità se in minor numero.

Art. 61 — Il Consiglio superiore ha la direzione e la sorveglianza di tutte le operazioni della Banca, e ne determina le condizioni. Sulla proposizione del rispettivo Consiglio di reggenza nomina ed occorrendo revoca i Direttori delle sedi; nomina, ed altresì occorrendo, revoca sulla proposizione del Direttore generale gl'Impiegati degli Uffizii dal medesimo dipendenti; forma la Giunta generale del personale e fissa gli stipendi ed i salarii degli Impiegati.

Stabilisce le cauzioni da prestarsi dai Cassieri; approva gli stati presunti delle spese d'amministrazione di ciascuna sede e succursale; estende e delibera i Regolamenti interni; stabilisce la forma ed i distintivi dei biglietti salva l'approvazione del Ministro delle Finanze; e determina le firme di cui devono essere rivestiti; delibera la creazione, l'emissione, il ritiro e l'annullamento di essi: stabilisce la misura dello sconto e l'interesse delle anticipazioni contro deposito di titoli di cui ai numeri 2, 3 e 6 dell'art. 17 di verghe e monete e di sete; stabilisce le assegnazioni alle diverse sedi e succursali per ogni quindicina, salvo al Direttore generale di restringerle nel caso che la situazione della Banca lo esigesse; delibera e conchiude i contratti, i quali poi verranno firmati in nome della Banca dal Direttore generale, ovvero dal Presidente, e dal Segretario del Consiglio di reggenza della sede ovvero del Consiglio amministrativo della succursale a cui appartengono e dal Direttore della sede e della succursale stabilita nella città ove sarà stipulato l'atto.

I trapassi dei titoli del Debito pubblico od altri iscritti a nome della Banca, verranno firmati dal Presidente del Consiglio superiore o da chi ne farà le veci e dal Direttore generale.

Non sono comprese nella disposizione del precedente alinea i trapassi d'azione che la Banca dovesse fare in restituzione di quelle azioni trapassate alla Banca medesima per eventuale garanzia di effetti a due firme; questi trapassi saranno soltanto firmati dal Reggente di servizio e dal Direttore delle rispettive sedi e succursali.

Art. 62 — Allorché trattasi di creazione ed emissione di biglietti

sarà chiamato da ciascuna delle sedi uno de' Censori, secondo il loro rispettivo turno, per assistere alla deliberazione del Consiglio superiore. Il rifiuto unanime di questi Censori che assistono alla deliberazione ne sospenderà l'effetto.

Art. 63 — Dal Consiglio superiore dipendono le succursali. Esso nomina gli Amministratori, i Censori, i Direttori e gli Impiegati delle medesime sulla proposizione del Direttore generale il quale ove trattisi di nomina d'Amministratori o Censori dovrà sottoporgli due candidati almeno per ogni ufficio al quale occorre di provvedere.

Art. 64 — Il Consiglio superiore esamina ed approva i conti semestrali, e stabilisce i dividendi da pagarsi agli azionisti. I detti conti saranno sottoscritti dal Direttore generale ed in calce ai medesimi sarà trascritta la deliberazione del Consiglio superiore con cui li approva. Al conto del secondo semestre, che comprende l'intero esercizio dell'anno, saranno unite la relazione annuale del Direttore generale e quella dei Censori delle sedi di cui all'art. 84.

Esemplari del conto del primo semestre e di quello annuale con le sopraindicate relazioni saranno trasmessi tanto alle Autorità che presiedono al commercio nel luogo ove esiste una sede o succursale della Banca, quanto a ciascuno degli azionisti.

Art. 65 — Le tornate del Consiglio superiore avranno luogo periodicamente una volta ogni quindici giorni, e straordinariamente ogni volta che una delle sedi ne domanderà la convocazione. Le sue deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti.

Nel Consiglio superiore il Direttore generale avrà voto deliberativo, ma soltanto consultivo quando trattasi di deliberare sovra le di lui proposte. Si asterrà dal voto nell'approvazione dei conti. Egli però, anche in questi due casi, assisterà alle adunanze e vi avrà la parola.

Art. 66 — Per la validità delle adunanze del Consiglio superiore basterà l'intervento di sei membri compreso il Direttore generale o chi ne farà le veci, in conformità dell'art. 70 dei presenti Statuti. Le deliberazioni seguiranno alla maggioranza assoluta di vo-

ti. In caso di parità di voti quello del Presidente o di chi ne farà le veci sarà preponderante.

Le votazioni si faranno segretamente per via di schede, ovvero per alzato o seduto.

Ogni altro modo di votazione è vietato.

Qualora un membro del Consiglio superiore ne faccia la domanda dovrà deliberarsi a voti segreti, non ostante si tratti di oggetto pel quale tal modo di votazione non sia prescritto dai presenti Statuti.

Tutte le elezioni, e nomine, compresevi quelle de' membri di semplici Commissioni saranno sempre fatte per votazione segreta, e così pure le revoche che occorressero d'Impiegati di qualunque grado.

Sezione IV. Del Direttore generale.

Art. 67 — Il Direttore generale è delegato a rappresentare la Banca in faccia ai terzi. Egli è incaricato dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio superiore, le comunica alle rispettive sedi e succursali a cui riguardano colle istruzioni che crede opportune, ed invigila a che vengano eseguite.

Interviene alle tornate del Consiglio superiore, e può assistere a quelle dei Consigli delle sedi e delle succursali. A seguito di deliberazioni del Consiglio superiore provvede agli acquisti di cambiali sull'estero ed altri valori in proporzione dei bisogni dello Stabilimento per le importazioni di numerario che occorressero: propone al Consiglio superiore la nomina degli Amministratori, Censori ed Impiegati delle succursali: propone parimenti la nomina degli Impiegati che occorreranno per gli Uffizii di cui infra da lui direttamente dipendenti: firma la corrispondenza e la girata degli effetti rimessi per l'incasso o per la negoziazione all'interno od all'esterno.

Art. 68 — Vi saranno presso il Direttore generale della Banca Uffizii speciali incaricati della direzione della contabilità centrale e dell'ispezione delle succursali.

Il Direttore generale potrà richiedere dalle Amministrazioni delle sedi e delle succursali tutti quegli schiarimenti e quelle nozioni che crederà opportune. Spetterà pure a lui solo il proporre le norme da seguirsi nella formazione degli stati che servir debbono alla compilazione del conto generale.

Art. 69 — Prima d'entrare in funzione il Direttore generale dovrà giustificare la libera proprietà di cinquanta azioni della Banca. Queste dovranno rimanere inalienabili per tutto il tempo che rimarrà in carica.

Il Direttore generale non può appartenere ad altre istituzioni di credito, esercitare commerci, né versare abitualmente in operazioni di borsa.

Art. 70 — In caso d'assenza o d'impedimento del Direttore generale, il Consiglio superiore delega uno de' suoi membri a farne le veci.

Sezione V. Dei Consigli di reggenza.

Art. 71 — Ciascuna sede avrà un Consiglio di reggenza di dodici Reggenti e di tre Censori.

Non potranno far parte dei Consigli di reggenza i non regnicoli che non abbiano cinque anni di domicilio nello stato.

Art. 72 — I Reggenti ed i Censori dureranno in carica per tre anni, e saranno rinnovati per un terzo ogni anno.

Essi potranno però essere rieletti.

Se per causa di ritiro o di morte il numero dei Reggenti d'alcuno dei Consigli fosse ridotto ad otto, e quello dei Censori ad uno, sarà tosto convocata l'adunanza generale degli azionisti nella città ove il Consiglio si trovasse incompleto, all'oggetto di procedere alla surrogazione dei Reggenti e Censori mancanti.

I membri rinnovati dureranno in carica per quel tempo che sarebbe restato a consumarsi dal rispettivo predecessore.

I Reggenti ed i Censori di ogni sede dovranno essere eletti fra gli azionisti od altri individui aventi residenza nella città ove esiste la sede.

Art. 73 — Il padre ed il figlio, il suocero ed il genero, i fratelli,

lo zio ed il nipote da fratello, ed i socii solidali della stessa Casa di commercio non potranno fare simultaneamente parte dello stesso Consiglio.

- Art. 74 Tra i Reggenti, la metà almeno non dovrà far parte dell'amministrazione di altri Istituti di credito.
- Art. 75 Le funzioni di Reggenti e di Censori sono gratuite; essi riceveranno soltanto medaglie di presenza.
- Art. 76 I Reggenti ed i Censori prima d'entrare in carica dovranno essere proprietarii di trenta azioni della Banca, anche quando ne sarà chiamato il quarto versamento, le quali dovranno essere libere e rimanere inalienabili per tutta la durata delle loro funzioni.
- Art. 77 In ogni anno ciascun Consiglio di reggenza, tostoché i nuovi membri saranno in carica, eleggerà il suo Presidente, un Vice-Presidente, il suo Segretario ed un Vice-Segretario, i quali non potranno essere scelti che fra i dodici Reggenti. Essi potranno essere rieletti, ma non al di là di tre anni consecutivi, dopo dei quali vi vorrà almeno un anno d'intervallo. Questa restrizione non si applica al Vice-Presidente ed al Vice-Segretario i quali potranno sempre essere rieletti.

Nel caso di assenza o d'impedimento del Vice-Presidente, o del Vice-Segretario, il primo sarà surrogato dal Reggente maggiore d'età, ed il secondo da quello fra i Reggenti che il Consiglio eleggerà.

Quando per qualcuno di detti tre Reggenti si verifichi il caso previsto nell'ultimo alinea dell'art. 56, il Consiglio di reggenza cui appartiene lo surroga con altra elezione.

Art. 78 — Ogni Consiglio di reggenza è incaricato dell'amministrazione del rispettivo Stabilimento. Esso delibera il riparto nelle diverse categorie d'impieghi del fondo assegnato dal Consiglio superiore, osservate le istruzioni del medesimo — forma il progetto dello stato annuale delle spese d'ufficio per sottoporlo all'approvazione del Consiglio superiore — riceve il conto delle operazioni della propria sede — propone al Consiglio superiore il candidato alla carica di Direttore della propria sede — propone

al Consiglio superiore i provvedimenti che crede utili allo Stabilimento.

Art. 79 — Per essere giornalmente rappresentato alla propria sede, ciascun Consiglio deputa tre Reggenti che assumeranno il titolo di Reggenti in esercizio e rispettivamente per turno, quello di Reggente di servizio, i quali comporranno la Commissione amministrativa per provvedere all'apertura dei conti correnti, dirigere le altre operazioni, e concorrere coi Consiglieri di sconto a costituire la Commissione chiamata a deliberare sulle operazioni dello sconto giusta l'art. 86.

Art. 80 — Ogni Consiglio di reggenza nomina e, occorrendo, revoca il Cassiere principale della sede, e sulla proposta del Direttore fissa l'ordinamento degli Uffizi della medesima, e nomina ed anche, occorrendo, revoca tutti gli altri impiegati ed inservienti. Provvede all'esecuzione di tutte le operazioni permesse dai presenti Statuti e secondo le norme del Regolamento e le istruzioni del Consiglio superiore.

Art. 81 — I Consigli di reggenza si aduneranno almeno una volta per settimana e tutte le volte che il Presidente lo giudicherà necessario.

Art. 82 — Non sarà valida alcuna deliberazione senza il concorso di sette Reggenti e la presenza d'un Censore.

Le deliberazioni seguiranno alla maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, quello del Presidente o di chi ne farà le veci sarà preponderante.

Tutte le prescrizioni dei quattro ultimi alinea dell'art. 66 relative alle votazioni del Consiglio superiore saranno pure osservate dai Consigli di reggenza nelle loro votazioni, e l'obbligo della votazione segreta sulla domanda di un sol membro s'intende esteso alla domanda non soltanto di un Reggente ma anche di un Censore.

I Reggenti hanno voto deliberativo.

I Censori hanno voto consultivo tanto nelle votazioni per alzato e seduto, quanto nelle votazioni segrete. Il loro consultivo sarà dato nell'uno o nell'altro modo prima che dai Reggenti si proceda alla votazione.

Sezione VI. Dei Censori.

227

Art. 83 — Sarà speciale incarico dei Censori delle rispettive sedi lo invigilare all'esecuzione degli Statuti, delle Leggi e del Regolamento della Banca. La loro sorveglianza s'estenderà a tutte le parti dello Stabilimento. Ogni qualvolta lo giudicheranno conveniente, richiederanno i registri, i portafogli della Banca e lo stato delle casse e dei magazzini delle sete per farne la verificazione. Essi proporranno tutte quelle misure che crederanno utili, e qualora non venissero adottate potranno esigere che se ne faccia menzione nel registro delle deliberazioni.

Ogni anno nell'adunanza generale alla rispettiva sede i Censori renderanno conto della sorveglianza da essi esercitata con apposita relazione, di cui sarà trasmessa copia al Consiglio superiore.

Art. 84 — Appena formati i conti di cui nell'art. 64 saranno convocati tre Censori per turno, uno da ciascuna sede, i quali esamineranno i conti suddetti e faranno su quello che comprende le operazioni dell'anno intiero una relazione scritta, nella quale esporranno pure quelle osservazioni che crederanno opportune sul servizio generale della Banca.

Questi Censori saranno chiamati ad intervenire nell'annua adunanza generale ordinaria che si terrà in Torino sotto la presidenza del Presidente del Consiglio superiore per la presentazione del detto conto dell'intiero anno.

Sezione VII. Della Commissione di sconto.

Art. 85 — Saranno nominati in ognuna delle sedi della Banca nove Consiglieri di sconto fra i commercianti delle rispettive città.

I Consiglieri di sconto saranno scelti dai Censori sopra una lista tripla presentata dai Reggenti; saranno nominati per tre anni, in guisa che il numero dei Consiglieri di sconto sia rinnovato per terzo ogni anno: essi potranno essere rieletti prima d'entrare in carica ciascuno di essi dovrà dare prova della libera proprietà di cinque azioni della Banca, le quali resteranno inalienabili per tutta la durata delle loro funzioni.

Art. 86 — Nessuna cambiale od effetto potrà essere ricevuto allo sconto, se non sulla deliberazione della Commissione mista di Reggenti e di Consiglieri di sconto.

Tale Commissione prende nome di Commissione di sconto.

Sezione VIII. Dei Direttori delle sedi.

Art. 87 — La Direzione delle operazioni di ciascuna sede della Banca Nazionale e de' suoi Uffizii sarà esercitata da un Direttore in nome del rispettivo Consiglio di reggenza sotto la sorveglianza del Direttore generale.

I Direttori faranno rispettivamente nelle sedi in cui risiedono le proposizioni agli impieghi, firmeranno la corrispondenza, le quitanze degli effetti su piazza e le girate per gli altri, avranno diritto di assistere con voce consultiva nella propria sede alle adunanze della Commissione di sconto, non che a quelle del Consiglio di reggenza, eccettuato il caso in cui queste ultime fossero dichiarate segrete.

Art. 88 — Ciascun Direttore, nell'atto d'assumere le sue funzioni, dovrà far prova della libera proprietà di quaranta azioni della Banca, che dovranno rimanere inalienabili finché durerà in carica.

Art. 89 — Il divieto di cui all'articolo 69 relativo al Direttore generale presso il Consiglio superiore è applicabile egualmente ai Direttori delle sedi.

Sezione IX.

Dei Consigli amministrativi e dei Direttori delle succursali.

Art. 90 — L'amministrazione delle succursali è affidata ad un Consiglio amministrativo, e ad un Direttore per ciascuno di esse

conforme al Regolamento per le succursali medesime, approvato con R. Decreto del 24 aprile 1853.

Ciascuna succursale sarà posta sotto la più speciale vigilanza d'una delle tre sedi a determinazione del Consiglio superiore, il quale ne fisserà le norme.

Art. 91 — È comune ai Direttori delle succursali il divieto contenuto nell'art. 69.

CAPO VII. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 92 Al solo fine di provvedere alle importazioni di numerario che potrebbero occorrere, la Banca è autorizzata a procurarsi carta sull'estero sia facendone acquisto sia procurandosi aperture di crediti temporarii, ed anche, occorrendo, ad emettere assegni sopra piazze estere.
- Art. 93 Le azioni giudiziarie saranno esercitate, previa autorizzazione del Consiglio superiore, in nome della Banca dal Direttore della sede o della succursale cui riguardano, che intendesi a ciò delegato dal Direttore generale, al quale ne riferirà.
- Art. 94 I certificati rappresentanti le azioni che debbono possedersi dagli individui scelti alle cariche della Banca e conservarsi inalienabili per tutto il tempo che rimangono in ufficio, verranno custoditi in deposito nelle casse delle rispettive sedi e succursali, e quelli appartenenti al Direttore generale ed altri Ufficiali della contabilità centrale verranno depositate nella cassa della sede di Torino.
- Art. 95 Nel caso di mancanza al commercio od anche di semplice sospensione di pagamento per parte di qualcuno dei funzionarii della Banca, s'intenderanno di pien diritto cessate le attribuzioni di lui presso la medesima.
- Art. 96 Un anno prima che spirino i trenta anni fissati con l'art. 4 per la durata della società, saranno interpellati tutti gli azionisti affine di raccogliere il loro voto sulla rinnovazione o

scioglimento di essa. L'interpello inserto tre volte nella Gazzetta ufficiale del Regno terrà luogo di notificanza legale.

Gli azionisti che non avessero risposto allo interpello s'intenderanno far adesione alle deliberazioni dell'adunanza generale.

L'adunanza generale accerterà il risultamento dei voti manifestati degli azionisti per deliberare in conformità dell'art. 7.

Art. 97 — Non si potrà fare istanza perché dal Potere esecutivo siano approvate le modificazioni ai presenti Statuti, di cui l'esperienza facesse conoscere la necessità o l'utilità, se non dopo che il Consiglio superiore le avrà approvate, e saranno state deliberate dall'adunanza generale convocata straordinariamente a tale effetto.

Art. 98 — Allorquando l'esperienza dimostrasse che il capitale della Banca, dopo essere stato interamente versato, sia insufficiente per le sue operazioni, potranno emettersi, previa deliberazione dell'adunanza generale, ed autorizzazione governativa, nuove azioni, che saranno di preferenza ed a prorata ripartite fra gli azionisti.

Art. 99 — I presenti Statuti determinano le obbligazioni tra gli azionisti e saranno sottoposti alle formalità necessarie e registrati presso i Tribunali di commercio di Genova, Milano e Torino.

CAPO VIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 100 — I sottoscrittori o concessionarii delle nuove ottomila azioni s'intenderanno aver fatta adesione ai presenti Statuti.

Essi parteciperanno egualmente che i proprietarii delle prime trentaduemila azioni all'attivo ed al passivo della Società, compreso il fondo riserva, quali saranno all'epoca della sottoscrizione o concessione delle nuove azioni.

Art. 101 — I sottoscrittori o concessionarii delle nuove ottomila azioni pagheranno un premio di lire duecento su ciascuna di esse, il quale andrà in aumento del fondo di riserva, come all'art. 46.

Art. 102 — Per il secondo semestre 1859 i nuovi azionisti non

percepiranno che l'interesse del quattro per cento sulla somma pagata all'atto della sottoscrizione, gli interessi sugli altri due versamenti si compenseranno tra di loro.

Art. 103 — Il Consiglio superiore formerà al più presto possibile un nuovo Regolamento interno.

Intanto si seguiteranno le tracce di quello ora in vigore, in quanto non osti alle disposizioni dei presenti Statuti.

Art. 104 — I Reggenti ed i Censori onde sono formati gli attuali Consigli di reggenza di Genova e di Torino continueranno a rinnovarsi seguitando l'ordine dell'anzianità di nomina.

Gli attuali membri del Consiglio di reggenza di Torino, il cui ufficio in ragione della data di loro elezione scadrebbe in avvenire nel mese d'agosto, vi s'intenderanno mantenuti sino al marzo successivo. Questa disposizione si applica altresì ai quattro Reggenti ed al Censore che già sarebbero scaduti d'ufficio se nell'agosto 1859 avesse avuto effetto l'adunanza generale degli azionisti per le relative nomine.

Il Consiglio di reggenza di Milano nei primi due anni si rinnoverà mediante l'estrazione a sorte d'un terzo per cadun anno. Quindi le innovazioni procederanno per anzianità di nomina.

Art. 105 — Il divieto di cui è parola negli articoli 69 e 89 non si estende ai Direttori che presentemente sono in carica ed appartengono ad altre Società di credito per la durata dell'attuale loro carica.

V. d'ordine di S.M. - Il Ministro OYTANA

10. Progetto di legge Manna del 3 agosto 1863

Fusione tra la Banca Nazionale e la Banca Nazionale Toscana e approvazione dello statuto della Banca d'Italia.

Progetto di legge *per la fondazione della Banca d'Italia* presentato in iniziativa al Senato dal Ministro d'agricoltura e commercio (Manna) nella tornata del 3 agosto 1863.

Signori,

Nel tempo stesso che i due poteri legislativo ed esecutivo sono occupati a discutere le leggi d'imposta per portare il tanto desiderato equilibrio fra le entrate e le spese e ristorare le nostre finanze, noi crediamo non aversi a trascurare lo studio e l'uso di quei provvedimenti generali che sono indirizzati a promuovere fra noi lo svolgimento delle forze produttive del paese e quindi l'incremento della ricchezza nazionale. Quando si ottenga questo intento, noi non solo avremo reso più leggiere le nuove tasse, e cresciuta la prosperità universale, ma avremo altresì consolidata e fatta più forte e sicura la nostra potenza politica.

L'impulso dato alle costruzioni delle strade ferrate e strade comuni, e di porti, il miglioramento dello insegnamento tecnico, aiutano potentemente a questo scopo, col facilitare i trasporti e col diffondere le conoscenze applicate nel nostro popolo. Ma il primo motore dello svolgimento industriale di uno Stato è il capitale, e quando vuolsi veramente dare a quello un potente impulso, è mestieri di ricercare per quali modi possa ottenersi più prontamente il capitale e con quali congegni si possa renderlo più libero e spedito ne' suoi movimenti e quindi più fruttuoso.

Questi mezzi la esperienza di moltissimi Stati li ha già indicati, e sono gli Istituti di credito. Essi riuniscono le piccole e grosse somme che altrimenti sarebbero custodite negli scrigni, per farle valere come capitale. Aprendo un più largo campo alla operosità industriale, ne accrescono i profitti, di cui una parte diventa capitale novello. Facilitando poi le compre-vendite delle

merci, danno a' capitali un movimento più celere e spedito. Sicché gl'istituti di credito non solo rendono più facile e pronto l'aumento de' capitali, ma ne rendono maggiore l'efficacia e la produttività a vantaggio dell'universale.

Tutte le istituzioni di credito offrono questi benefizi, ma sopra di esse primeggiano quelle che hanno facoltà di emettere biglietti di banca. Il credito che esse danno ad altri, mediante lo sconto delle cambiali, sostituisce a tutti cotesti titoli di valore sempre dubbio e di una ristretta circolazione, un titolo universalmente accettato e riconosciuto; e poiché questo titolo è convertibile in moneta ad ogni istante, quando gli altri non sono tali, prende il posto della moneta nella società e rende disponibile tutta quella parte del capitale sociale che era necessario all'uffizio della circolazione, oppure (il che più spesso avviene), dando una maggiore attività al commercio ed all'industria, rende inutile l'aumento della moneta per soddisfare i cresciuti bisogni della circolazione.

Ma appunto perché queste Banche rendono tali immensi servigi, ogni disordine nella loro amministrazione è causa di gravi e larghe perturbazioni negl'interessi del commercio e delle industrie. Coprendo esse col loro credito il credito individuale e sostituendovisi, ogni scossa di quello non può rimanere senza una ripercussione nell'altro.

Sicché tutti i Governi si sono sempre seriamente preoccupati di tali istituti, cercando per ogni maniera di renderli solidi e sicuri e di sottrarne l'amministrazione agli ardimenti di una esagerata speculazione o alle frodi a danno dell'universale. Qualunque sia il principio che si è adottato in ciascuno Stato, quello della pluralità o della unità delle Banche di circolazione, in nessuno mai si è creduto doversi il loro esercizio abbandonare del tutto al libero volere de' loro fondatori o azionisti, e non essere necessarie delle garanzie più o meno severe da imporsi per leggi. Fino negli Stati settentrionali dell'America del Nord, e nella Scozia, provincie dove le Banche hanno maggiore libertà di azione, vi hanno delle leggi speciali per esse, diverse da quelle che regolano ogni altra maniera di società.

Nel regno d'Italia non vi ha che i soli antichi Stati Sardi, ne' quali fosse stato stabilito che Banche di circolazione con emissione di biglietti non potessero istituirsi che per legge (Legge 9 luglio 1850).

Nelle altre provincie, i Governi si erano riservati il diritto di autorizzarle, come avevano il diritto di autorizzare ogni altra Società anonima. Nell'esame degli Statuti di tali Società giudicavasi se era opportuno il caso di autorizzare l'emissione di biglietti.

Prima della riunione di tutte le provincie nel presente nostro regno, avevamo le seguenti Banche:

Quella così detta Nazionale nata dalla fusione delle due Banche di Torino e di Genova, con un capitale di otto milioni di lire e senza verun privilegio di emissione di biglietti¹.

Nel Ducato di Parma era stata autorizzata, con decreto de' 13 aprile 1858, una Banca, col capitale di un milione di lire, con privilegio di emissione di biglietti e con obbligo alle Casse dello Stato di riceverli in pagamento².

Nelle Romagne trovavasi la Banca delle quattro Legazioni, la quale era surta nel 1855 dalla separazione da quella di Roma e con un capitale di scudi 200,000, senza verun privilegio³.

La Toscana aveva essa pure la sua Banca Nazionale, surta dalla riunione delle due Banche di Firenze e di Livorno. Il loro capitale riunito era di 10,000,000 di lire italiane. I loro biglietti erano ricevuti nelle casse pubbliche4.

² La Banca Parmense, istituita con decreto 13.4.1858, n. 82, fu incorporata dalla Banca Nazionale nel 1861. Cfr. ASBI, Segretariato, cart. 120 (Atto di cessione della Banca Parmense, 14 febbraio 1861).

³ Il capitale nominale della Banca per le Quattro Legazioni, al 31.12.1859, risultava pari a 1.064.000 lire italiane. Sulla fondazione e l'attività della Banca cfr. G. Porisini, Condizioni monetarie e investimenti nel bolognese - La Banca per le Quattro Legazioni, Zanichelli, Bologna 1969. Per i valori di ragguaglio tra la moneta locale e la lira italiana cfr. De Mattia, L'unificazione monetaria, cit.

⁴ Al momento dell'unificazione la Banca Nazionale Toscana aveva un capitale versato di 9.410.000 lire toscane che espresso in lire italiane risultava pari a 7.904.400. Cfr. G. Mantellini, La Banca Toscana, Firenze 1860. Per i valori di ragguaglio tra la moneta locale e la lira italiana cfr. De Mattia, L'unificazione monetaria, cit.

¹ La Banca Nazionale fu istituita con capitale di 8 milioni di lire con R.D. 14.12.1849, n. 969 poi convertito nella legge 9.7.1850, n. 1054. Successivamente con la legge 11.7.1852, n. 2397 la Banca fu autorizzata ad elevare il proprio capitale nominale a 32 milioni; tale disposizione si tradusse negli anni seguenti in progressivi versamenti che portarono il capitale dell'istituto, al 31 dicembre 1853, ad un valore di 24 milioni. Non vi furono ulteriori cambiamenti fino al R.D. 11.6.1859, n. 3427 che autorizzò la Banca ad aprire una sede a Milano e ad aumentare il proprio capitale al valore nominale di 40 milioni. Anche in questo secondo caso l'emissione delle azioni venne distribuita nell'arco di alcuni anni. Il capitale versato era di 30 milioni alla fine del 1859 e di 40 milioni alla fine del 1864. Cfr. Banca d'Italia, Storia del Capitale cit.

In Napoli e Sicilia mancavano di tali istituti; ma fino ad un certo punto ne adempivano l'uffizio i Banchi delle due Sicilie⁵.

Questi ricevevano danaro de' privati in conto corrente e facevano lo sconto delle cambiali; ma non davano biglietti di banco al latore, ma soli certificati di deposito o *fedi di credito* nominativi e circolabili per girata.

Né avevano essi un capitale sociale. I Banchi di Napoli avevano un patrimonio in rendite iscritte sul Debito Pubblico ed in beni fondi, di proprietà dell'istituzione, e nascente da donazioni avute nei tempi passati e da acquisti fatti co' lucri del Banco; giacché i Banchi esercitavano principalmente l'opera pia della pignorazione di oggetti d'oro, d'argento e di altri metalli e di tessuti diversi. Aveano poi un capitale, ora restituito, che era stato anticipato dal Tesoro per la fondazione di una Cassa di Sconto.

I Banchi di Palermo e di Messina erano stati dotati dal Tesoro con lire 1,700,000 circa e gl'impiegati erano a carico dello Stato.

In questo stato erano gli istituti di credito in Italia nell'anno 1859.

Avvenuta la riunione della Lombardia agli Stati Sardi, non essendo in Milano una Banca, il Governo coi poteri straordinari di cui era investito, autorizzò una estensione della Banca Nazionale alla Lombardia, con decreto del primo ottobre 1859, il quale regola anche oggidì la Banca.

Allora il suo capitale fu portato a lire 40 milioni, somma cui è rimasto finora fissato, ed oltre la sede di Milano furono aperte in processo di tempo le succursali di Brescia, Como, Bergamo, Cremona e Pavia.

Ma a misura che nuove provincie si univano agli antichi Stati Sardi sotto lo scettro di Vittorio Emanuele, la Banca vi stabiliva nuove sedi e succursali con autorizzazione del Governo. Sicché tra gli anni 1861, 1862 e 1863 venivano istituite le sedi di Napoli e di Palermo e le succursali di Parma, Bologna, Modena, Perugia, Ravenna, Ancona, Messina, Ferrara, Catania, Forlì, Piacenza, Reggio di Calabria e Bari⁶.

⁵ In riferimento ai banchi meridionali cfr. D. Demarco, Banca e congiuntura nel Mezzogiorno d'Italia, 1809-1863, E.S.I., Napoli 1963.

⁶ L'elenco non è completo. Le sedi e succursali della Banca istituite negli anni 1861, 1862 e 1863 (fino alla presentazione del progetto Manna) erano le

Le Banche di Parma e delle quattro Legazioni si ritirarono innanzi alla Banca Nazionale, accettando da questa il rimborso delle loro azioni con un premio⁷.

Per tal modo la Banca Nazionale, il cui Consiglio superiore risiede in Torino, trovasi abbracciare quasi tutta l'Italia, tranne la Toscana e le provincie non ancora comprese nel nostro Regno.

E così è avvenuto che i biglietti della Banca hanno acquistato una circolazione generale, perché sono ricevuti tanto in Toscana, quanto nelle Provincie Napolitane e Siciliane, non ostante la concorrenza che v'incontrano nelle *fedi di credito* di que' Banchi, le quali perché meglio conosciute dall'universale sono più facilmente accettate.

Stando così le cose, qual era l'obbligo del Governo per cercare di dare al *credito* commerciale ed industriale il massimo svolgimento? Evidentemente quello di procurare che fosse accresciuto il capitale degli istituti di credito, agevolata la circolazione dei biglietti di banca, e la loro espansione in tutto il Regno, e che fossero circondate ad un tempo le operazioni delle Banche di tutte le garanzie necessarie ad evitare che abusi non vi s'introducessero e si generassero quegli scompigli nella circolazione che lasciano dietro di loro tante ruine e arrestano il movimento economico di uno Stato. In altri termini, quello cui noi dovevamo mirare era: 1° vedere accresciuto il capitale in garanzia degli istituti di credito; 2° facilitare la circolazione in tutto il Regno di biglietti di banca; 3° stabilire le cautele necessarie perché di queste facoltà di emissione non si abusasse.

Se noi avessimo trovato in Italia parecchie Banche con sufficienti capitali, sparse in tutte le Provincie, null'altro sarebbesi potuto far di meglio che cercare una certa associazione e corrispondenza fra loro in guisa che i biglietti fossero stati ricevuti dappertutto a qualunque delle banche appartenessero. Ma anche in ciò si sarebbero incontrate difficoltà, in primo luogo perché non potendosi presumere che tutte le Banche fossero state regolate colla stessa avvedutezza, non sarebbero stati rari i casi in cui

seguenti: Ancona e Perugia (R.D. 20.1.1861, n. 4612); Bologna, Ferrara, Forlì, Parma, Ravenna (R.D. 24.2.1861, n. 4664); Aquila, Bari, Catania, Catanzaro, Chieti, Cremona, Foggia, Napoli, Messina, Palermo, Pavia, Reggio Calabria, Sassari (R.D. 18.8.1861, n. 173); Piacenza (R.D. 8.3.1862, n. 524).

⁷ Le incorporazioni della Banca per le Quattro Legazioni e della Banca Parmense furono autorizzate con R.D. 24.2.1861, n. 4664.

i biglietti di alcune Banche non si sarebbero voluti ricevere presso altre Banche; in secondo luogo perché non potendo vietarsi a ciascuna Banca di porre succursali nei luoghi stessi dove altre Banche funzionano, si sarebbe generata una concorrenza locale, che sarebbe finita colla soppressione delle Banche più deboli a vantaggio delle altre più fortemente costituite.

Ma come abbiam detto, in Italia non sussistono che due Banche con capitali privati, suscettive di una espansione; la Banca Nazionale di Torino e la Banca Nazionale di Toscana. I Banchi di Napoli e di Sicilia non sono suscettivi d'incremento delle operazioni non avendo capitali propri⁸.

Ora nessuno avrebbe potuto consigliare di creare nuove Banche in ciascuna provincia d'Italia, perché gli inconvenienti di sopra ricordati sarebbero avvenuti. Oltre di che ogni nuovo Istituto ha bisogno di qualche tempo per costituirsi e per acquistare quella solidità e sicurtà che sono le prime condizioni del suo incremento.

D'altra parte, qualunque sia l'opinione che si porti sulla utilità del sistema delle Banche moltiplici o delle Banche uniche, la teorica pura non essendo qui d'accordo col fatto, né trovandosi pieno consentimento anche fra teorici, egli è indubitato che la Banca unica ha dei vantaggi immensi, sopratutto nelle condizioni in cui noi ci troviamo di essere riuniti politicamente ed economicamente da pochi anni appena, e di non aver ancora fra tutte le Provincie d'Italia uno scambio continuo e frequente di relazioni commerciali ed industriali. Con molte Banche locali noi manterremmo in vita le barriere che separavano l'una dall'altra le provincie, i biglietti di ciascuna Banca circolerebbero facilmente nella propria regione e sarebbero poco o nulla conosciuti altrove. Noi vedremmo ancora il saggio dello sconto variare secondo le diverse Provincie, e frapporremmo impedimenti al facile passaggio dei capitali dai luoghi dove abbonda a quelli ove scarseggia.

Vi è forse da temere che l'unità della Banca abbia a recare nocumento allo svolgimento di speciali istituti di credito nelle

⁸ I banchi meridionali erano enti morali e non società anonime costituite con capitale azionario. Essi quindi non avevano un capitale ma solo un patrimonio che veniva incrementato grazie agli utili annuali non distribuiti, con una capacità di espansione limitata.

diverse provincie del Regno? Io credo di no. Quello solo che distingue la Banca di circolazione dalle altre sta nella facoltà di emettere biglietti al latore in luogo di pagare in moneta. Ma le sue operazioni di sconto, di anticipazioni e di deposito sono comuni a tutte le Banche, sia di una sola o più firme, sia di una società in comandita o anonima. Anzi la Banca col ricevere essa stessa in isconto le cambiali già scontate da queste altre Banche, ne accresce e ne rende più agevoli le operazioni. Le numerose Banche inglesi, le Joint-Stock Banks, non potrebbero sussistere se non ricevessero tali servigi dalla Banca di Londra; anzi esse sono il principale mezzo pel quale i biglietti della Banca sono versati nella circolazione.

Tutti coloro che mi hanno preceduto nel Ministero che ho l'onore di dirigere sono stati di questo avviso che si avesse a procurare l'istituzione di una Banca unica in Italia; e dal 1861 fin oggi le pratiche per riuscirvi non sono state mai interrotte, comunque diverse congiunture ne abbiano impedito il desiderato successo.

Base del nuovo ordinamento delle Banche era la fusione delle due Banche di Torino e di Firenze, l'aumento del capitale fino a 100 milioni ed ordini tali che avessero assicurato a ciascuna provincia del Regno una sede o una succursale. Erasi pur posta un'altra condizione che il Banco di Napoli colla sua succursale di Bari avesse dovuto cessare dalle operazioni della Cassa di Sconto⁹, per la ragione che avendo il Tesoro in quella cassa un capitale di lire 4,250,000, ed emettendosi da essa dei *biglietti*, la finanza aveva il mezzo di disporre e regolare lo sconto nelle Provincie napolitane e quindi avversare od almeno perturbare le operazioni della Banca Nazionale.

Quando io prendeva a dirigere il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, considerai come uno dei primi miei doveri quello di menare a buon termine le dette pratiche per non ritardare ulteriormente la istituzione della Banca; e detti opera seria e continua a ciò. Per verità le trattative per la fusione delle due Banche Nazionale e Toscana erano rimaste sempre nel vago, e nulla di preciso erasi sopra ciò convenuto. Il perché come primo atto io qui convocava i rappresentanti della Banca Toscana e li

⁹ Cfr. R.D. 27.4.1863, n. 1226 (riordino del Banco di Napoli).

metteva in relazione con quelli della Banca Nazionale, acciocché si fossero formulate le condizioni dell'accordo e si fosse preso su di esse definitive determinazioni dalle due Società. Ciò fu fatto, e comunque su tutte le condizioni del nuovo ordinamento da darsi alla Banca non fossero stati consenzienti tutti quei rappresentanti, pure vi erano alcuni punti accettati, ed erano i più importanti, cioè il modo come le azioni della Banca Toscana sarebbero entrate a parte del capitale sociale, e come si sarebbero create le nuove azioni per formarsi il capitale di 100 milioni di lire della nuova Banca. Le adunanze dei soci di Livorno e di Firenze della Banca Toscana, convocate espressamente nel mese di aprile, accettarono quelle basi.

Ma sopra i principii che costituir doveano l'ordinamento della nuova Banca erano ancora gravi divergenze.

I rappresentanti della Banca Nazionale desideravano che, stante la fusione, gli antichi statuti della Banca Toscana disparissero del tutto e fossero surrogati da quelli della Banca Nazionale, quali erano stati approvati col R. Decreto del primo ottobre 1859, salvo alcune leggiere modificazioni.

I rappresentanti della Banca Toscana per lo contrario insistevano per la conservazione quasi totale del loro statuto del 1857, e desideravano che nello estendersi ad altre provincie d'Italia la Banca si togliesse il soverchio accentramento che si trovava nello statuto del 1859, e fosse data una maggiore autorità alle sedi sulla loro amministrazione propria e su quella delle succursali che dovrebbero essere nella loro dipendenza.

Io allora feci compilare un nuovo progetto di statuto. Del Banco di Napoli colla sua succursale di Bari non era più mestieri d'intrattenersi, perché col Decreto Regio del 27 aprile era stata tolta ogni dipendenza del Banco dal Ministero delle finanze, e dichiarato un istituto di credito come ogni altro, posto sotto l'alta vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, con un'amministrazione propria. Sicché erano tolte di mezzo le difficoltà poste alla continuazione delle operazioni di quella Cassa di Sconto. Essa continuerà a fare lo sconto e le anticipazioni secondo i suoi regolamenti, senza verun privilegio e favore.

Quanto alle reciproche pretese delle due Banche, io in verità trovai che in ambedue vi era alcunché di vero, e quindi cercai di conciliarle.

Colla cooperazione di persone eminenti e riputate per scienza

e pratica delle faccende di Banca e di finanza appartenenti alle due Camere del Parlamento, e della cui opera mi sono grandemente giovato, io ho lungamente studiato intorno a questo progetto, ed è il risultato di tali studi che ho l'onore di presentare al Senato nel progetto di legge e di statuto della nuova Banca d'Italia.

Senza entrare in lunghi particolari dirò sommariamente dei principii sopra i quali la novella Banca sarebbe ordinata, e poi dirò del progetto di legge che lo accompagna.

La Banca Nazionale avrà un capitale di 100 milioni di lire, diviso in cento mila azioni di mille lire l'una.

Questo capitale sarà rappresentato per 50 mila azioni da 40 mila della Banca Nazionale e 10 mila della Banca Toscana.

Delle altre 50 mila azioni, 25 mila saranno date ai detti azionisti in ragione di una azione per ogni due azioni che hanno; 20 mila saranno assegnate alla pubblica soscrizione nelle provincie meridionali, nel Modenese, nelle Marche e nell'Umbria colle condizioni da stabilirsi dal Consiglio superiore della Banca di accordo col Governo. Le rimanenti 5 mila saranno tenute in serbo in previsione dello ingrandimento che potrà avere la Banca, vale a dire quelle azioni sono riservate principalmente al caso in cui altre provincie unite al Regno, verranno ad allargare il campo delle operazioni della Banca.

Le operazioni che potrà fare la Banca sono principalmente lo sconto, le anticipazioni, i depositi di danaro ed i conti correnti.

Sopra questo punto non si è creduto superfluo l'usare il massimo rigore.

Una Banca la quale ha facoltà di emettere biglietti propri in tutto il Regno, e che per la importanza del suo capitale renderà assai difficile la concorrenza di altri somiglianti istituti, non deve impegnarsi in operazioni rischiose. Per avere larghi profitti, basta la vastità delle sue operazioni, senza che occorra per ciò di arrischiarsi in imprese meno che solide.

Conveniva pure lasciare molte operazioni, non istrettamente legate alla Banca, alla operosità di altre società di credito.

Quindi si è esclusa la facoltà di fare anticipazioni sopra deposito di sete e di altre mercatanzie come ora fa la Banca nazionale, o di warrants di magazzini generali o di azioni ed obbligazioni di società commerciali che non abbiano una garantia o un premio dallo Stato. Tutte queste operazioni vanno fatte assai

meglio da altri istituti di credito, le cui perdite possibili non possono ingenerare gravi incagli alla circolazione dello Stato.

È parimenti esclusa per ora la facoltà di fare sconti sopra cambiali a due firme, come la Banca toscana avrebbe voluto; è permesso ciò in Toscana per un altro quinquennio; ed intanto considerato che lo Statuto della nuova Banca ha a durare fino al finire di questo secolo, e che in questo frattempo può avvenire che si trovi convenevole di estendere a tutta la Banca il sistema delle due firme, si è introdotta una clausola (art. 11), per la quale, sulla proposta dell'adunanza generale e del Consiglio superiore, e udito il Consiglio di Stato, può la Banca essere autorizzata con R. Decreto, a fare gli sconti a due firme soltanto.

Potrà intanto la Banca fare sconti anche oggi su cambiali a due firme, purché sieno accompagnate da un altro titolo di credito, come azioni della Banca e di altre Società, certificati di rendita del Debito pubblico ed anche *warrants* di magazzini generali.

La Banca è pure autorizzata ad assumere l'esercizio delle Zecche dello Stato. Oggi la Banca nazionale di Torino trovasi già in questo esercizio¹⁰, e sebbene a ciò non sia autorizzata dal presente suo statuto, pure nessun inconveniente è nato, e la Commissione della Camera dei Deputati incaricata di riferire su questa autorizzazione, non si è mostrata avversa al principio. Per verità, nessuno meglio che la Banca, la quale ha sempre un deposito importante di monete e di verghe, può offerire solide garanzie al Tesoro e più accettevoli condizioni.

Si propone di dare facoltà alla Banca di assumere in tutto o in parte il servizio del Tesoro, ma le condizioni ne saranno determinate con legge speciale. Approvando questo articolo, il Senato avrà tolto di mezzo una difficoltà negli Statuti, ma non comprometterà per nulla la questione se convenga oppur no affidare alla Banca questo servizio.

Infine propongo che la Banca possa essere incaricata di aprire

¹⁰ Cfr. R.D. 20.10.1861, n. 288 (concorso pubblico di appalto per la fabbricazione delle monete nelle zecche dello Stato). L'appalto fu vinto dalla Banca Nazionale che firmò il 21.12.1861 una convenzione con il Governo per occuparsi del servizio nel periodo 1°.1.1862-31.12.1873. Cfr. AP, CD, Legislatura X, sess. 1867-68, Documenti, n. 215-A, Relazione della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul corso forzoso dei biglietti di banca, 3 voll., Eredi Botta, Firenze 1868-69.

per conto del Governo soscrizioni di rendita pubblica dello Stato e di negoziare buoni del Tesoro.

Ed affine d'impedire che la Banca non s'impegnasse in rischiose speculazioni sulle rendite pubbliche, o tenesse vincolato in esse il suo capitale, invece di volgerlo a benefizio del commercio, si è vietato di poter tenere investito in esse più del quinto del capitale sociale versato.

L'essersi seguitata altra via dalla Banca di Francia mise a grave repentaglio quell'istituto nel 1846, e se l'imperatore di Russia non avesse acquistato cinquanta milioni di consolidati francesi, l'intensità di quella crisi sarebbe stata anche maggiore¹¹. Infatti, la Banca, la quale avesse impiegato gran parte del suo capitale in rendita pubblica, si vedrebbe costretta a venderla allora appunto in cui per una crisi qualunque la circolazione de' suoi biglietti si restringe; ora in questi momenti di crisi la rendita pubblica ribassa, e se la Banca deve porre in vendita una gran somma, il ribasso si farà anche più sensibile; donde non solo perdita per lei, ma anche per tutti gli altri possessori di rendita.

Per tutte le sue operazioni la Banca avrà la facoltà di emettere biglietti al latore.

Regolare questa emissione è una delle opere più malagevoli nelle Banche di circolazione. La teorica nulla ancora ha saputo formulare di chiaro e preciso, e la pratica è ancora incerta e vagante. Se prendonsi a studiare le due più grandi Banche dell'Europa, quella di Londra e l'altra di Francia, si vede che, se questa non ha ne' suoi statuti alcun limite, pure nel fatto si cerca sempre di tenersi in una certa proporzione colla riserva metallica che non supera il triplo di questa.

Sta nella prudenza de' Consigli che reggono la Banca il prevenire tutti i disastri, e restringere a tempo le operazioni per non trovarsi in fallo in un momento di crisi.

Nella Banca di Londra per lo contrario, l'atto di sir Roberto Peel del 1844 ha stabilito un'altra ragione fra la riserva metallica e la quantità di biglietti in circolazione¹².

Il capitale sociale della Banca è di lire sterline 14,000,000 di cui lire sterline 11 milioni sono state date in prestito allo Stato.

¹¹ Cfr. Patron, op. cit.

¹² Cfr. Morgan, op. cit.; Clapham, op. cit.

Ora coll'atto del 1844 fu stabilito che ogni nuova quantità di biglietti che superasse la somma di 14 milioni di lire sterline portata di poi a 14,537,000 non potesse essere emessa se non in cambio di altrettanta quantità di monete o di verghe d'oro e d'argento esistenti nelle casse della Banca; cosicché l'allargamento o la restrizione della circolazione dei biglietti è regolato strettamente su questa misura.

Molte disputazioni sonosi fatte sull'efficacia di questo sistema, il quale riduce in somma il biglietto di banca ad essere un rappresentante della moneta esistente in cassa o anticipata al Tesoro. Né è da negare che un forte restringimento ne sarebbe dovuto venire nella circolazione se regnassero nella Gran Brettagna le stesse abitudini che sono sul continente e in Italia segnatamente.

Fra noi ognuno tiene presso di sé non poca parte del suo danaro, e quando lo tiene alla Banca fa ogni suo pagamento con biglietti che riceve dalla Banca. Sono assai rare le transazioni nelle quali non vi sia uno scambio di monete, di biglietti o anche di cambiali. In Inghilterra per lo contrario tutte le famiglie hanno il loro danaro presso i banchieri, e quasi tutti i pagamenti si fanno con mandati su costoro. Tutti questi mandati sono soddisfatti senza l'intermediario di moneta o di biglietti mediante riporti sopra altri banchieri. Di tal che la moneta ed il biglietto diventano superflui in tutte queste operazioni. Ma ad onta di ciò, l'atto di Roberto Peel non ha resistito alle dure prove in cui fu posto dalle profonde crisi del 1847 e del 1857. Tutte le due volte il Governo inglese assunse su di sé la responsabilità di sospenderne l'esecuzione e di lasciare maggior libertà di azione a' direttori della Banca.

Innanzi a questi fatti, ognun vede quanto arduo sia il prendere un partito.

Nello Statuto della Banca toscana era prescritto che la totalità de' biglietti in circolazione non potesse superare il terzo del capitale versato, ed i rappresentanti di quella avrebbero voluto tenervi fermo. Ma ciò non era possibile. Sarebbe stato un imporre un vincolo che non era in nessuna ragione colla riserva metallica, la quale sola ha da regolare il movimento di espansione o di restrizione del credito. Sarebbe stato un andare contro all'indole della Banca ch'è appunto quella di rendere fruttiferi, mediante gli sconti e le anticipazioni, non solo il capitale sociale ma anche, il danaro depositato.

Per lo contrario negli statuti della Banca nazionale di Torino nessun limite era imposto, e i rappresentanti di questa non ne volevano accettare veruno, tranne se ne fosse posto uno agl'impieghi che far potesse la Banca, e ch'essi portavano al sestuplo del capitale.

Io propongo di stabilirsi che la quantità dei biglietti in circolazione compresa quella dei conti correnti pagabili a richiesta e i mandati all'ordine non possa superare il triplo del danaro o verghe nella cassa.

L'esperienza ha dimostrato che questo termine offre sufficienti garanzie. Ma ad evitare che possa artificialmente formarsi una riserva con cambiali all'estero, come ha usato spesso di fare la Banca di Francia, e quindi tener viva una circolazione estesa a danno delle vere garanzie dell'universale, propongo che in ogni caso la quantità dei biglietti in circolazione non possa eccedere il quintuplo del capitale versato, salvo che l'eccedenza in biglietti o mandati all'ordine non sia rappresentata da pari eccedenze in riserva metallica.

Rimaneva a determinarne la cifra che ciascun biglietto può rappresentare.

Esso è di L. 1000; L. 500; L. 200; L. 100; L. 50 secondo gli statuti attuali della Banca nazionale.

Queste sono le operazioni della Banca.

Conveniva ordinarne l'amministrazione. E qui incontravasi la massima divergenza fra le Banche Nazionale e Toscana¹³.

La Banca Toscana avrebbe voluto dare alla nuova Banca piuttosto il carattere di una federazione di Banche che di una Banca unica. Sarebbesi desiderato che l'amministrazione fosse stata concentrata quanto meno era possibile, costituendo nel Regno tanti subcentri, che avessero esercitata la loro azione sulle succursali dipendenti, lasciandosi all'Amministrazione superiore piuttosto un controllo che un indirizzo.

¹³ In riferimento alle posizioni sul progetto di statuto per la costituzione della Banca d'Italia espresse dalla Banca Nazionale e dalla Banca Nazionale Toscana cfr., fra gli altri, Banca Nazionale Toscana, *Manifesto diretto agli Azionisti*, in «Gazzetta di Firenze», 2.4.1863; Banca Nazionale, Assemblea straordinaria degli azionisti, 7.10.1863.

La Banca Nazionale per l'opposto esprimeva il voto di doversi accentrare presso il detto Consiglio tutta la direzione della Banca, non potendosi, a suo giudizio, permettere in un istituto qual'è la Banca il discentramento che si vuole introdurre in alcuni rami dell'Amministrazione pubblica.

Non tacerò, Signori, che questo argomento è stato quello che ha maggiormente preoccupato me e le onorevoli persone che ho convocato intorno a me per porgermi l'aiuto delle loro conoscenze e della loro esperienza e che è frutto di lunghe e laboriose discussioni ed anche delle osservazioni che abbiamo richieste ai rappresentanti delle due Banche l'ordinamento che ora vi propongo.

Ho tenuto per fermo che noi non potremmo seguitare in tutto l'esempio della Francia, dove tutta l'amministrazione è affidata al Consiglio de' reggenti ed al Governatore.

Parigi non è soltanto la città capitale politica della Francia, ma anche la capitale commerciale ed industriale. I capitali di colà si disseminano nella Francia e quivi si riuniscono di nuovo. Il movimento economico trova quivi un centro dal quale parte la vita.

In Italia per lo contrario la vita economica, come la vita politica, è più sparsa e disseminata, e manca un centro che assorbisca tutte le forze del Regno e le diffonda a suo giudizio. Genova, Milano, Livorno, Torino, Napoli, Messina e Palermo hanno ciascuna una importanza propria ed una vita quasi indipendente. Inoltre i capitalisti, commercianti ed industrianti delle diverse provincie non hanno ancora fra loro tali intime ed antiche relazioni da ben conoscersi fra loro ed apprezzarsi reciprocamente. Le comunicazioni pure fra le diverse parti non sono ancora rese tanto spedite e facili che da un centro possa esercitarsi una agevole e pronta vigilanza su tutte le dipendenze di un istituto.

Ma se manca un sol centro di attività di capitali, come in Francia, ci ha tanti centri in Italia stabiliti dalle condizioni politiche ed economiche delle sue diverse regioni, nelle quali era per lo innanzi divisa. Per esempio, nella Lombardia troviamo questo centro in Milano; pel Piemonte in Torino; per le Romagne in Bologna; per le Marche in Ancona; per la Toscana in Firenze ed in Livorno; per le Puglie in Bari; per le altre provincie napolitane in Napoli; per la Sicilia in Messina e Palermo. Genova ha un raggio di azione anche più largo del territorio Ligure. Tutte

le dette città concentrano presso di loro il movimento commerciale ed industriale delle rispettive regioni sicché coloro che vi risiedono e vi fanno operazioni di commercio sono i soli in grado di ben regolare le operazioni bancarie, sotto l'alta e suprema vigilanza e direzione di un Consiglio superiore. Quelli hanno maggiori e più intime conoscenze delle persone cui possono venire affidate le funzioni dei Consigli amministrativi dai quali si danno gli sconti e le anticipazioni tanto nei detti centri che nelle succursali della Banca.

Stando così le cose, sarebbe stata somma imprudenza il non tenerne conto affatto, e procedere innanzi a dare un ordinamento tale alla Banca, che tutta l'amministrazione fosse affidata al Consiglio centrale ed all'adunanza generale dei soci. Sarebbesi così usato violenza alle nostre presenti condizioni economiche, e tolti i vantaggi che si hanno da questa maggiore diffusione della vita in tutte le provincie del Regno.

Per altro negli stessi presenti ordinamenti delle Banche Nazionale e Toscana noi trovavamo qualche cosa che rispondeva a queste esigenze. Trattavasi soltanto di meglio coordinarne le parti e di darvi maggiore svolgimento in vista dello ingrandimento che la Banca acquista.

La Banca Toscana si compone, a parlare propriamente, di due Banche riunite, di cui una ha la sede in Firenze, l'altra in Livorno. Esse hanno i direttori propri, nominati senza ingerenza dell'uno sull'altro, e le loro assemblee generali di azionisti.

La Banca Nazionale ha tre sedi, in Torino, Genova e Milano, oltre le sue succursali. Nelle sedi ci ha delle adunanze di azionisti che nominano i Consigli amministrativi della propria sede; e questi Consigli amministrativi non solo regolano le operazioni ma deputano altresì alcuni dei loro componenti a costituire il Consiglio superiore della Banca e nominano tutti gli impiegati delle sedi, compreso il direttore. La sola amministrazione delle succursali dipende essenzialmente da questo Consiglio superiore, sia per la nomina dei Consigli amministrativi che per quella di tutti gli impiegati. Il Consiglio superiore è così (cosa di somma importanza) il risultato non già dell'Adunanza generale dei soci, come in tutte le altre Società anonime avviene, ma di una elezione dei Consigli amministrativi delle sedi¹⁴.

¹⁴ Cfr. doc. 9. In riferimento alle norme che regolavano l'attività della Banca Nazionale Toscana cfr. Mantellini, *op. cit.*

Questi ordinamenti speciali, ch'erano stati l'effetto delle condizioni proprie in cui trovavansi le provincie alloraché le Banche suddette istituivansi o allargavansi, indicavano al Governo la linea da seguitare nel presente riordinamento. Soltanto era necessario di coordinarli in miglior guisa.

Nell'amministrazione di una Banca ci ha l'indirizzo generale da darsi a tutto l'istituto; le norme generali per le sue operazioni, la fissazione della ragione dello sconto e delle anticipazioni sopra deposito, e le assegnazioni di fondi disponibili alle diverse operazioni; la determinazione dei dividendi e della riserva; la vigilanza generale sull'andamento dell'istituto. Tutte queste cose non possono appartenere che ad un Consiglio centrale, il quale col Governatore o direttore generale che sia, rappresenti tutta la Banca.

Ma al disotto di queste parti generali dell'amministrazione, ce ne ha altre le quali sono locali, quale è quella di dare gli sconti e le anticipazioni, aprire dei conti correnti, ecc. Tutto ciò non può esser fatto che da Consigli locali. Avviene di una grande Banca, come di un Governo. Si governa bene da lontano, non si amministra bene che da vicino. Quanto meglio gl'interessi locali sono rappresentati in queste diverse dipendenze, tanto più lo scopo della fondazione della Banca è raggiunto. Da ciò la necessità dei Consigli amministrativi locali.

Persuasi intanto che colla fondazione di 59 stabilimenti (ché la Banca dovrà averne almeno uno in ciascuna provincia) riuscirebbe difficile al Consiglio superiore lo esercitare una vigilanza assidua e ripartire fra tutti le assegnazioni per le diverse operazioni della Banca e nominarne i Consigli amministrativi, noi siamo venuti nel concetto di alterare in ciò i presenti ordinamenti della Banca Nazionale e di creare *undici* così dette *sedi* nelle città che sono oggi il centro dei traffichi di diverse regioni, come di sopra si è indicato, dalle quali dipendessero gli stabilimenti detti *succursali* che saranno creati o oggi sussistono in altri luoghi di minore importanza, sottraendoli, com'è oggidì, all'azione diretta del Consiglio superiore.

I Consigli delle sedi ripartiranno fra le succursali le assegnazioni che il Consiglio superiore farà ogni mese; essi vigileranno la loro amministrazione, verificheranno i conti, proporranno i ruoli dei loro impiegati e i bilanci preventivi delle spese, e nomineranno i Consigli amministrativi.

Si è dovuto dare ai Consigli delle sedi questa nomina, perché nelle città dove sono succursali sarebbe stato spesso impossibile di riunire adunanze di soci per la loro mancanza, ovvero essendovene pochi, si sarebbe creato nelle mani loro una quasi oligarchia di soci.

Per lo contrario i Consigli amministrativi delle sedi saranno nominati dai soci iscritti presso le medesime e riuniti in adunanza locale. Ed il Consiglio superiore sarà nominato dai Consigli delle sedi, mediante la destinazione di uno dei loro componenti.

Questo ordinamento è il solo che a mio giudizio, risponde alle presenti condizioni economiche di Italia, come quello che conserva a' principali centri del movimento commerciale ed industriale la loro importanza nella Banca, senza produrre un dissesto nella direzione di tutto l'istituto. La Banca per tal modo non rappresenterà soltanto gli interessi di un numero di azionisti, ma riceverà l'influsso dei bisogni del credito di ciascuna provincia d'Italia e si affretterà una più compiuta fusione d'interessi.

Tutti questi consigli però rappresentano la parte deliberante dell'istituto. Occorre quindi ordinare la parte esecutiva.

La Banca toscana e la Banca nazionale hanno entrambe accettato che a capo dell'amministrazione sia un Governatore con due vice-governatori, nominati dal Re. La divergenza fra le due stava in ciò: che la prima ne lascia la scelta al Governo, la seconda voleva che fosse fatta sulla proposta del Consiglio superiore. Questo Governatore, essendo nominato dal Re, renderà superflua l'istituzione di commissari regi che ora sono tanto presso il Consiglio superiore quanto presso le sedi e succursali.

Per quanto lodevoli sieno i servigi che non pochi fra' detti commissari esercitano, pure non è da negarsi che assai più semplice ed efficace è il sistema di un Governatore nominato dal Governo il quale è risponsabile verso lo stesso dell'andamento della Banca che quello dei commissari regi, i quali non possono avere che un'azione estrinseca e di solo controllo. Un Governatore indipendente pel suo avvenire dal Consiglio della Banca rappresenterà assai meglio nel suo seno gl'interessi generali dello Stato che non un Commissario governativo che non ha nessun potere. Esso sarà il custode della integrità dello statuto. D'altra parte la direzione vera delle faccende della Società è data al Consiglio superiore. Il Governatore ne eseguisce le deliberazioni, ne

presiede le adunanze e lo rappresenta innanzi al Governo ed ai terzi.

Ma appunto perché il Governatore è chiamato ad eseguire le deliberazioni del Consiglio, non deve esserne dipendente per la sua nomina, pe' suoi emolumenti e per la sua conservazione in uffizio. Né è a temere che esso abbia ad operare in danno della Banca, perché oltre l'interesse che ha ogni onest'uomo a far fiorire lo stabilimento che egli dirige, il Governatore è anche tenuto ad avere in suo possesso *cento* azioni della Banca, il che lo costituisce uno dei principali interessati.

Sotto gli ordini di lui sono nelle sedi e nelle succursali i direttori, i quali, facendo parte dei Consigli amministrativi, eseguiscono le deliberazioni non solo di questo, ma anche del Consiglio superiore.

Io ho creduto che avessero da riservarsi al Consiglio superiore le nomine di tutti i direttori, dei cassieri e dei ragionieri in Capo e di tutti gl'impiegati dell'uffizio dell'amministrazione centrale, perché se nelle deliberazioni è utile che agl'interessi locali sia data larga influenza è poi necessario che la parte esecutiva più alta sia sottratta a questa stessa influenza. Se si facesse altrimenti, l'autorità del Consiglio superiore e del Governatore sarebbe scemata, o tanto valore avrebbe quanto lasciar gliene volessero i Consigli delle sedi. L'avvenire della Banca sarebbe grandemente compromesso. Allorché invece i direttori, i cassieri, i capi-ragionieri sanno di avere un'autorità superiore che può punirli o ricompensarli, allora essi si mostreranno più attenti a' loro doveri e le passioni e le deferenze o ire locali perderanno d'importanza.

Non si toglie così ogni ingerenza a' Consigli amministrativi, perché essi avranno sempre la facoltà di rimostranze per questi impiegati. Ed a crescere la loro autorità, ho divisato che per gli altri impieghi inferiori, le nomine si abbiano a fare da loro oppure dal Consiglio superiore sulle loro proposte, secondo l'importanza delle funzioni da esercitare.

Oggi il Consiglio superiore della Banca nazionale nomina a tutti gl'impieghi nelle succursali, ed a quelli delle sedi di Milano, Genova e Torino provveggono i rispettivi Consigli amministrativi. Or bene, mentre i primi hanno fatto una rapida carriera, i secondi sono rimasti immobili ai loro posti ed hanno fatto vive istanze per essere uguagliati agli altri.

Col sistema che vi ho proposto è evidente che nelle nomine a gradi inferiori i Consigli amministrativi sceglieranno gl'impiegati sopra luogo e quindi si eviterà che coloro che risiedono presso la sede centrale abbiano maggiori mezzi da entrare a stipendi della Banca. Sicché il personale si recluterà ugualmente da tutte le parti d'Italia; e tutte le promozioni fino a quelle ai gradi superiori saranno sempre garentite contro l'abuso che possa farne il Consiglio superiore.

È questo nei suoi lineamenti generali l'ordinamento che ven-

go a proporre per la nuova Banca d'Italia.

Nel progetto di legge che lo accompagna ho riunito le disposizioni generali le quali hanno bisogno di una speciale disposizione legislativa, sia perché sono eccezioni al diritto comune, sia perché riguardano interessi del Tesoro.

E cominciando da questi, si propone di autorizzarsi (art. 4) le casse dello Stato a ricevere in pagamento i biglietti della Banca.

Questo oggi si fa per un ordine ministeriale, e nessuna difficoltà si è verificata.

La Banca toscana ricevette questo favore col suo Statuto. Anche il Governo delle Due Sicilie riceveva nelle sue casse le *fedi* di credito del Banco.

Nell'approvare questa proposta, il Senato non farebbe altro che consentire ad un fatto già diventato generale.

D'altra parte se noi vogliamo che la Banca acquisti tutta la possibile espansione a benefizio del credito nel Regno, deve il Governo essere il primo a mostrarle pubblicamente la sua fiducia.

Noi non siamo venuti a proporre verun privilegio di emissione di biglietti per la Banca; ciò sarebbe contrario ai principii che informano la nostra amministrazione. Ma non perciò dobbiamo rifiutare alla Banca il ricevere i suoi biglietti in pagamento. La nomina di un governatore Regio accresce di molto la nostra garanzia contro ogni possibile abuso, ed è una ragione di più per dare pubblico attestato di fiducia a questo istituto.

Per altro questo vantaggio che noi offriamo alla Banca non sarà senza un qualche ricambio da sua parte.

Essa dovrebbe esser tenuta (art. 9) a fare anticipazioni alla finanza dello Stato fino alla somma di 40 milioni di lire sopra deposito di titoli di fondi pubblici o di buoni del Tesoro coll'interesse del 3 per 100 all'anno da diminuirsi se la Banca diminuisse al disotto di questa ragione l'interesse sulle anticipazioni. Og-

gi la Banca Nazionale ha quest'obbligo per 18 milioni soltanto e la Banca Toscana tiene nel Tesoro 2 milioni di lire per garanzia di biglietti ch'esso riceve in pagamento.

Per tal modo noi siamo in qualche modo garentiti contro un impreveduto bisogno di denaro ed a buoni patti.

Le eccezioni al diritto comune che si propongono sono formolate negli art. 5, 6, 7, 8 di detto progetto.

All'art. 1 della legge 9 luglio 1850 concernente la Banca Nazionale si legge:

«Niuna Banca di circolazione potrà d'ora innanzi attuarsi nello Stato, né quelle che esistono confondersi con altre se non in forza di una legge.»

Questa disposizione diretta a sancire espressamente il principio che la facoltà di emettere biglietti non può essere in alcun caso accordata dal solo potere esecutivo appare abbastanza utile per essere riprodotta all'art. 5 del presente schema, ed applicata in tutto il Regno.

Coll'art. 6 dello schema di legge si comminano in modo espresso le meritate pene contro i contraffattori e falsificatori di biglietti della Banca e contro coloro che scientemente introducessero dall'estero o facessero uso di biglietti contraffatti. È nato il dubbio se il Codice penale vigente in tutto il Regno tranne la Toscana, colle parole «carte di credito pubblico equivalenti a moneta» adoperate agli art. 329 e seguenti comprenda anche i biglietti di Banca (1). Persone competenti interrogate in proposito opinarono che i biglietti della nuova Banca per quanto il Governo prometta di accettarli nelle sue casse non cessano per ciò di essere semplici buoni o pagherò commerciali di una società privata, e tali non compresi sotto la denominazione di carte di credito pubblico quali sarebbero per esempio i buoni del Tesoro e ad ogni modo conchiusero che per l'importanza di provvedersi in tal parte nel modo il più efficace e sicuro si rendesse indispensabile apposita disposizione di legge (2), per cui rimanga stabilito che

⁽¹⁾ Il Codice penale toscano all'art. 230 stabilisce che per carta pubblica di credito debbe intendersi ogni specie di cedole al portatore emesse od autorizzate dal Governo.

⁽²⁾ L'art. 12 della legge 9 luglio 1850, tuttavia in vigore per la Banca nazionale stabilisce: «I fabbricatori di biglietti falsi e quelli che fabbricassero i biglietti della Banca nazionale e coloro che introducessero nello Stato biglietti falsi o falsificati incorreranno nelle pene stabilite dall'art. 346 del Codice penale.»

detti contravventori sarebbero soggetti alle pene comminate ai falsificatori di monete d'oro e d'argento (3).

L'articolo 7° trova la sua ragione nella necessità di assicurare alla Banca la più pronta ed efficace riscossione dei recapiti ad essa trasferiti, escludendo da una parte che possa essere trascinata in ripetuti e lunghi giudizi al di fuori della giurisdizione commerciale e dall'altra sottoponendo il debitore non commerciante a tutti gli effetti della legge commerciale pei recapiti che abbia comunque sottoscritto o girato alla Banca così direttamente come indirettamente. Giusta gli articoli 672 e 718 del Codice di commercio sardo modificato colla legge del 14 aprile 1853, «sono reputati atti di commercio le lettere di cambio e le rivalse e girate delle medesime ed i biglietti all'ordine sottoscritti anche da persona non commerciante.» Ma la esecuzione personale non può essere pronunciata per tali ricapiti se non in quanto dipendano da causa commerciale (4).

Coll'articolo in parola si libererebbe la Banca della molestia di tali indagini nei vari casi in cui il recapito contenga, oltre le firme di commercianti anche la firma di chi non eserciti abitualmente il commercio. Con esso si fa un nuovo passo nella legislazione civile col far scomparire gradatamente le eccezioni per cui i non commercianti sono inabilitati a valersi della cambiale e del biglietto all'ordine, che pure veggiamo adoperati con immenso profitto e in proporzioni ragguardevoli presso parecchie casse di risparmio, e più specialmente presso la Banca toscana. Con esso infine non si fa che ritornare ai tempi dell'amministrazione francese in Italia, nei quali la legge francese del 15 Germinale anno VI (5) che modificava l'art. 637 di quel Codice di commercio trovò facile e piena applicazione.

Che se nella Toscana ove continua ad essere in vigore la legislazione francese, la Banca abbisognò delle speciali disposizioni

⁽³⁾ La carta pubblica di credito contraffatta o alterata, è equiparata alla moneta d'oro o d'argento contraffatta o alterata.

⁽⁴⁾ Coteste disposizioni trovansi pressoché riprodotte nel progetto di legge testé approvato dal Senato e dal proponente Ministro di grazia e giustizia già presentato alla Camera elettiva nella tornata del 6 luglio al num. 84.

^{(5) «}Dalla data della presente legge, lo arresto personale avrà luogo... contro ogni persona la quale firmerà delle lettere o biglietti di cambio; quelle che vi metteranno il loro avallo, che prometteranno di somministrarlo con rimesse da piazza a piazza, e che faranno delle promesse per lettere di cambio ad esse date o che dovranno esserlo... (cit. legge art. 1).»

sancite agli articoli 192 e 193 del suo Statuto per avere l'esecuzione parata e personale contro i debitori della Banca siano o no commercianti, proceda il debito da causa commerciale o meno, la ragione è da ricercarsi nell'editto Granducale del 5 settembre 1814, il quale abrogando in tal parte il codice francese, dichiarava la cambiale atto di commercio *pel commerciante*, e perciò il solo commerciante soggetto all'esecuzione personale.

In ordine all'art. 8, col quale si dichiara che in nessun caso sarà permesso di apporre sequestro o altro vincolo qualunque sulle somme depositate alla Banca in conto corrente, si è riprodotto semplicemente l'articolo 13 della sopracitata legge 9 luglio 1850 sulla Banca nazionale, il quale è conforme all'art. 66 dello statuto della Banca toscana.

Coll'art. 10 vi propongo di estendere alla nuova Banca d'Italia la tassa cui la Banca nazionale è soggetta fino dal 1850 per i biglietti e mandati all'ordine il diritto annuale di centesimi cinquanta per ogni mille lire di biglietti e mandati in circolazione.

Questo anziché un favore è un mezzo spedito e semplice di valutare la tassa dovuta.

Non occorrono osservazioni intorno ai due ultimi articoli del progetto. La Banca verserà la somma di cento mila lire all'anno nelle casse governative, e lo Stato porterà sul proprio bilancio la spesa dei governatori e vice-governatori, come pure le pensioni di riposo che possano esser dovute agli attuali impiegati della Banca toscana di regia nomina che ora passano al servizio della nuova Banca.

Lo statuto della nuova Banca che ho l'onore di presentare alla sanzione del Senato è stato accettato dalle Amministrazioni delle due Banche Toscana e Nazionale, benché quest'ultima abbia fatto riserva di ratifica per parte dell'assemblea generale degli azionisti, dubitando che il mandato conferito al Consiglio superiore non potesse bastare all'accettazione incondizionata del progetto.

Io non ho creduto di fare difficoltà potendosi agevolmente tenere la adunanza prima che il Parlamento sia riunito di nuovo.

Signori Senatori,

Io prego istantemente il Senato di voler prendere ad esame colla maggior sollecitudine possibile questo progetto al quale il Governo del Re attribuisce la massima importanza, come quello che mira alla definitiva organizzazione del credito in tutto il regno.

Gioverebbe grandemente che la discussione potesse aver luogo al primo aprirsi del secondo periodo della presente sessione, e che potesse così attuarsi il nuovo ordinamento della Banca al 1 gennaio 1864.

Progetto di legge

- Art. 1 È approvato l'annesso Statuto della società anonima per una Banca nazionale col titolo di Banca d'Italia.
- Art. 2 Non si potrà apportare modificazione allo Statuto, né prolungare la durata della società oltre il termine stabilito, se non per legge dello Stato.
- Art. 3 L'autorizzazione della Banca potrà essere revocata per legge in caso di violazione od ineseguimento del suo Statuto e della presente Legge, e salvi sempre i diritti dei terzi.
- Art. 4 I biglietti della Banca d'Italia saranno ricevuti in pagamento in tutte le casse dello Stato, dove esiste una sede o una succursale della Banca medesima. Il Governo può anche ordinare che si ricevano in altre casse dello Stato.
- Art. 5 Nessun'altra società potrà essere autorizzata ad emettere biglietti al portatore se non per legge.
- Art. 6 I contraffattori o falsificatori di biglietti della Banca d'Italia, e coloro che scientemente introducessero dall'estero o facessero uso di biglietti contraffatti o falsificati, incorreranno nelle pene stabilite dalle leggi penali contro i fabbricatori di false monete d'oro e d'argento.
- Art. 7 Tutti coloro che avranno comunque firmato, o girato cambiali o altri recapiti all'ordine, i quali costituiscano crediti della Banca, o che avranno sottoscritte obbligazioni di corredo a

pegni presso la Banca, non possono opporre la qualità di non commercianti.

- Art. 8 Non è permesso in nessun caso apporre sequestro o altro vincolo qualunque sulle somme depositate alla Banca in conto corrente.
- Art. 9 La Banca assume l'obbligazione di fare alle Finanze dello Stato anticipazioni sino alla somma di quaranta milioni di lire contro deposito di titoli di fondi pubblici o di buoni del tesoro, all'interesse del 3 per cento all'anno. L'anticipazione di quindici milioni di lire dovrà farsi a richiesta: per gli altri venticinque milioni di lire dovrà esser dato avviso preventivo di due mesi almeno.

Nel caso che la Banca abbassasse l'interesse per le anticipazioni al di sotto del 3 per cento, lo Stato godrà di questo beneficio.

I due milioni di lire toscane ritenuti dal cessato Governo toscano in garantia dei biglietti ricevuti in pagamento nelle Casse erariali a' termini del Decreto Leopoldino delli 8 luglio 1857, saranno dal Tesoro rimborsati alla Banca.

Art. 10 — La Banca, oltre le tasse generali comuni a tutte le società anonime, pagherà annualmente allo Stato, a titolo di tassa di bollo, l'annuo diritto di centesimi cinquanta per ogni mille lire di biglietti e mandati in circolazione, da calcolarsi sulla circolazione media avveratasi nell'anno precedente. Il pagamento sarà fatto in due rate eguali nei mesi di marzo e settembre di ciascun anno.

La somma dovuta sui biglietti che hanno circolato nel primo anno, sarà pagata nel gennaio dell'anno seguente.

- Art. 11 Pel rimborso alle Finanze dello Stato della spesa occorrente per gli stipendi del Governatore e dei Vice-Governatori della Banca, dovrà la Società versare, a semestri anticipati, nelle casse governative, la complessiva somma di lire centomila.
- Art. 12 Gli attuali impiegati della Banca toscana a nomina regia passano al servizio della nuova Banca, conservando i diritti d'impiegati governativi.

STATUTO DELLA BANCA D'ITALIA

Della fondazione e delle operazioni della Banca.

Art. 1 — È istituita una società anonima per una Banca nazionale sotto il titolo di Banca d'Italia.

Il suo domicilio legale è nella capitale del Regno.

Art. 2 — La Banca può

- 1. Scontare cambiali, biglietti e altri recapiti di commercio all'ordine e buoni del Tesoro;
- 2. Incaricarsi gratuitamente per conto dei particolari e dei pubblici stabilimenti della riscossione di titoli esigibili nelle sedi e succursali;
- 3. Ricevere in conto corrente, con interesse o senza, le somme che le saranno versate, e pagare i mandati ed assegni sulle somme medesime, per le quali operazioni non è dovuto compenso alcuno;
- 4. Tenere una cassa per custodire titoli e documenti di qualunque specie, verghe e monete d'oro e d'argento, gioie ed altri oggetti preziosi.
- Art. 3 La Banca può fare anticipazioni sopra deposito:
 - 1. Di verghe e monete d'oro e d'argento;
- 2. Di titoli di rendita del Debito Pubblico dello Stato, e di titoli di prestito regolarmente emessi dai Comuni e dalle Provincie:
 - 3. Di buoni del Tesoro;
 - 4. Di cambiali;
- 5. Di azioni ed obbligazioni d'imprese industriali, alle quali lo Stato abbia guarentito un interesse o un prodotto determinato;
- 6. Di azioni, di cartelle ipotecarie ed obbligazioni emesse da Società di credito fondiario approvate con legge.
- Art. 4 La Banca può assumere l'esercizio delle zecche dello Stato.

Quando il Governo lo richiegga, essa assumerà in tutto o in parte il servizio delle tesorerie dello Stato, secondo le norme che saranno stabilite con legge.

Potrà con decreto reale essere incaricata d'aprire per conto del Governo soscrizioni di rendita pubblica dello Stato e di negoziare buoni del Tesoro.

- Art. 5 La Banca non può impiegare in fondi pubblici dello Stato più del quinto del capitale sociale versato oltre il fondo di riserva. Non può impiegare o tenere più del decimo del capitale in acquisto di edifizi ad uso dell'Amministrazione delle sedi e delle succursali.
- Art. 6 La Banca ha facoltà di emettere biglietti al portatore, e mandati ad ordine pagabili a vista in contanti. Essi sono di L. 1000, di L. 500, di L. 200, di L. 100, di L. 50.
- Art. 7 Le sedi e succursali della Banca possono emettere mandati all'ordine, la proprietà de' quali si trasferisce per mezzo di gira.
- Art. 8 La somma dei biglietti in circolazione, compresa quella dei conti correnti pagabili a richiesta e dei mandati all'ordine, non può eccedere il triplo del fondo metallico in cassa. In ogni caso non può essere maggiore del quintuplo del capitale sociale versato salvo che l'eccedenza in biglietti o mandati all'ordine non sia rappresentata da pari eccedenza in riserva metallica.

Fa parte del fondo metallico disponibile il valore delle paste d'oro e d'argento tariffate e destinate dalla Banca per l'esercizio delle zecche.

- Art. 9 È vietata alla Banca ogni operazione non indicata nel presente Statuto.
- Art. 10 I recapiti da ammettersi allo sconto debbono essere pagabili in una città del regno, essere muniti del bollo, avere una scadenza non maggiore di tre mesi e la firma di tre persone notoriamente solventi, di cui una almeno abbia domicilio reale o elettivo nella città dove si effettua lo sconto.

I buoni del Tesoro emessi dal Governo per legge, i quali abbiano una scadenza non maggiore di tre mesi, sono ammessi allo sconto, con la gira del possessore a favore della Banca.

La Banca può ammettere allo sconto i recapiti a due firme di

persone notoriamente solventi, quando si aggiunga un deposito di azioni della Banca, di altri titoli indicati nell'art. 3, di certificati di docks o magazzini generali approvati dal Governo.

Le azioni e gli altri titoli nominativi dati in deposito sono trasferiti alla Banca nelle debite forme.

Tutti i titoli dati in garantia per recapiti a due firme non possono essere calcolati al di là del prezzo corrente, e non mai per una somma maggiore di quella effettivamente versata.

- Art. 11 Sulla deliberazione dell'Assemblea generale la Banca potrà essere autorizzata con R. Decreto, sentito il Consiglio di Stato, a fare gli sconti a due firme soltanto.
- Art. 12 Per le cose date a custodire giusta il § 4 dell'articolo 2, la Banca dà una ricevuta, che non può essere all'ordine, né trasferirsi per gira. Essa percepisce un diritto di custodia, il quale sarà determinato dal Consiglio superiore.
- Art. 13 Per le anticipazioni sopra depositi preveduti dall'art. 3, il depositante sottoscrive l'obbligazione di rimborsarle alla Banca entro un termine non maggiore di tre mesi, e di dare in ogni caso di ribasso del corso dei titoli eccedente il 10 per 100, un supplemento di garantia.
- Art. 14 Se la persona che ha ricevuto l'anticipazione non compie il rimborso nel giorno successivo alla scadenza, o non provvede al supplemento di garantia, la Banca, senza che occorra costituzione in mora o altra formalità, può far procedere, dopo trascorsi cinque giorni, alla vendita degli oggetti dati in garantia, per mezzo di agente di cambio o mediatore pubblico, senza che questa vendita possa sospendere gli altri procedimenti.

Col prodotto della vendita la Banca si rimborsa del suo credito in capitale, interessi e spese, e tiene il di più, se vi sia, a disposizione del depositante, salvo il caso di compensazione per altri debiti che questi abbia verso la Banca.

Se il prodotto della vendita non basta ad estinguere il debito, il depositante è obbligato a pagare il saldo.

La Banca ha eguale facoltà nel caso di non effettuato pagamento dei recapiti a due firme, di cui è parola all'articolo 10.

Art. 15 — Le cambiali, sul deposito delle quali la Banca è auto-

rizzata dall'articolo 3, num. 4, a fare anticipazioni, hanno una scadenza non maggiore di sei mesi, oltre le condizioni indicate all'art. 10 per i recapiti da ammettersi allo sconto.

Sono anche ammesse le cambiali esigibili all'estero, purché a scadenza non maggiore di tre mesi.

Se la somma anticipata non è restituita alla scadenza, la Banca può disporre delle cambiali depositate, sia negoziandole, sia procurandone l'incasso a spese del debitore.

Art. 16 — L'assegnazione del fondo da impiegarsi in sconti ed anticipazioni è deliberata ogni mese dal Consiglio superiore, il quale lo ripartirà fra le sedi. Ciascuna sede fa il reparto delle quote alle succursali, dandone immediatamente conoscenza al Governatore.

Il Governatore ha facoltà di modificare per motivi d'urgenza il reparto delle sedi, riferendone al Consiglio superiore; ed il Consiglio amministrativo di ciascuna sede quello delle succursali, dandone immediata notizia al Governatore.

Del capitale della Banca e delle azioni sociali.

Art. 17 — Il capitale sociale della Banca è di cento millioni di lire, rappresentato da centomila azioni di lire mille ciascuna.

Il primo versamento è di lire settecento per azione, salvo il disposto dall'art. 64. Le altre lire trecento sono versate in una o più volte per deliberazione del Consiglio superiore. L'azione debb'essere intieramente pagata non più tardi del 31 dicembre 1866.

Sui versamenti in ritardo oltre il termine che sarà stabilito dal Consiglio superiore, è dovuto un interesse a ragione del sei per cento all'anno.

Trascorso un mese dal termine stabilito pel versamento, la Banca, senza che occorra costituzione in mora o altra formalità, ha facoltà di far vendere alla Borsa per mezzo d'agente di cambio, per duplicato, le azioni a rischio e pericolo degli azionisti in ritardo de' versamenti.

Art. 18 — L'azione è rappresentata da un'iscrizione sopra appositi registri della Banca tenuti a doppio.

Un certificato di tale iscrizione, sottoscritto da due Ammi-

nistratori e dal Direttore della sede o succursale è spedito ai proprietari delle azioni.

Le azioni della Banca sono nominative. Quelle appartenenti a stranieri debbono indicare il domicilio in una città del Regno.

Art. 19 — La proprietà di un'azione importa adesione agli Statuti della Banca.

Ogni azione dà diritto ad una parte uguale del capitale e degli utili sociali.

L'azione è indivisibile ed è rappresentata da un solo individuo.

L'azionista è obbligato soltanto pel capitale nominale rappresentato dall'azione.

Art. 20 — Il trasferimento delle azioni si fa dal proprietario o da un suo procuratore, per mezzo di dichiarazione sui registri della sede o succursale della Banca.

Questa dichiarazione è autenticata da uno degli agenti di cambio, e dove mancano, da un notaio.

In caso di successione, il trasferimento è fatto colle formalità richieste dalla legge.

Se vi è opposizione debitamente significata alla sede o alla succursale della Banca ove l'azione è inscritta, il trasferimento è fatto dopo tolta l'opposizione.

Il Regolamento determina le forme della registrazione presso le sedi e succursali, ed i modi con cui le azioni possono trasferirsi dall'una all'altra di esse.

Del dividendo e della riserva.

Art. 21 — Gli utili repartibili per ciascun semestre si compongono dei benefizi derivanti dall'esercizio, dedotte le spese di amministrazione e le perdite verificate, e quelle prevedibili per recapiti o crediti non pagati a tempi debiti. I recapiti non pagati alla scadenza non figurano nell'attivo che per deliberazione motivata del Consiglio superiore, ed in quella quota che è da esso determinata.

È pure dedotta dai profitti di ciascun semestre la rata di ammortimento delle spese di primo stabilimento, e di quelle altre che il Consiglio superiore giudicasse repartibili fra più semestri.

Art. 22 — Sugli utili netti stabiliti in conformità dell'articolo precedente si preleva l'interesse da distribuirsi agli azionisti in ragione del 2 per 100 per semestre sul capitale versato per ciascuna azione. Le tre quarte parti di ciò che rimane sono distribuite agli azionisti insieme all'interesse, e l'altra quarta parte è destinata alla riserva.

Art. 23 — La riserva è destinata principalmente a reintegrare il capitale in caso di perdita, e secondariamente a compiere l'interesse da distribuirsi in ciascun semestre agli azionisti, se gli utili non raggiungano il 2 per 100 del capitale versato su ciascuna azione.

Art. 24 — L'impiego della riserva è regolato dal Consiglio superiore, e può farsi in rendita sul gran libro del Debito pubblico del Regno.

I frutti della riserva fanno parte dei benefizi indicati all'art. 21.

Quando la riserva abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, cessa la ritenzione di cui è parola all'art. 22, e tutti i profitti netti del semestre si distribuiscono agli azionisti.

Dell'amministrazione della Banca.

Art. 25 — La Banca ha un'Amministrazione centrale nella città capitale del Regno: ha una sede in Ancona, in Bari, in Bologna, in Firenze, in Genova, in Livorno, in Messina, in Milano, in Napoli, in Palermo ed in Torino, e una succursale almeno in ciascuna provincia, ove non è una sede. Le succursali debbono essere stabilite nel corso di cinque anni.

Dopo cinque anni dalla costituzione della nuova Banca, l'assemblea generale può modificare il numero delle sedi. Tale modificazione dev'essere approvata con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Il Regolamento determina la circoscrizione di ciascuna sede.

Art. 26 — L'amministrazione della Banca è commessa ad un Governatore, a due Vice-Governatori e ad un Consiglio superiore.

L'amministrazione di ciascuna sede e succursale è affidata ad un Direttore e ad un Consiglio amministrativo. Tre Censori vigilano l'amministrazione di ciascuna sede e succursale.

Art. 27 — Il Governatore ed i Vice-Governatori sono nominati dal Re.

I Direttori delle sedi e i Direttori delle succursali sono nominati dal Consiglio superiore.

I Consigli amministrativi delle sedi ed i Censori sono eletti dagli azionisti, in conformità dell'articolo 57, e sono sempre rieleggibili.

I Consigli amministrativi ed i Censori delle succursali sono nominati dai Consigli delle sedi, e sono anche rieleggibili.

Art. 28 — I componenti i Consigli delle sedi e delle succursali, ed i censori stanno tre anni in ufficio, e si rinnovano per terzo ogni anno, secondo l'ordine dell'anzianità, o per estrazione a sorte.

Art. 29 — Il Governatore è il rappresentante della società. Ne dirige e regola gli affari, e sopraintende all'osservanza dello Statuto.

Convoca e presiede le adunanze degli azionisti e del Consiglio superiore, e può convocare i Consigli amministrativi delle sedi e delle succursali, intervenire alle loro adunanze, e presiederle;

È incaricato dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli azionisti e del Consiglio superiore;

Ha facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni de' Consigli Amministrativi, per quindi sottoporle al giudizio del Consiglio superiore;

Ordina il servizio amministrativo e la computisteria secondo le norme stabilite nel Regolamento; prepara i bilanci di previsione;

Può sospendere gl'impiegati di qualunque grado;

Finalmente fa al Consiglio superiore le proposte che reputa tornare utili alla società.

Art. 30 — Se il Governatore è assente od indisposto, ne fa le veci uno dei Vice-Governatori secondo l'ordine stabilito nel decreto di nomina.

Il Governatore può delegare ai Vice-Governatori parte delle sue attribuzioni.

Art. 31 — Il Governatore darà in garantìa cento azioni della Banca, ed i Vice-Governatori venticinque ciascuno

Art. 32 — Il Consiglio superiore si compone del Governatore, che ne ha la presidenza, e di un deputato di ciascuna sede.

Il Consiglio superiore risiede nella capitale del regno e si aduna una volta ogni quindici giorni e più sovente se la gravità degli affari lo richiegga.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore è necessaria la presenza della metà almeno dei suoi componenti, oltre il Presidente.

I Vice-Governatori intervengono alle adunanze del Consiglio superiore ed hanno voto consultivo.

Art. 33 — Il Consiglio superiore amministra e sopravigila gli interessi della società;

Cura il collocamento delle azioni, e ne chiama e regola i versamenti;

Stabilisce con approvazione del Governo la forma dei biglietti, ne determina la quantità e ne regola la emissione, il ritiro e l'annullamento;

Approva i Regolamenti generali della Banca, e le massime direttive dell'amministrazione;

Approva o riforma le deliberazioni dei Consigli amministrativi che gli vengono denunciate dal Governatore, e pronunzia sui reclami e sulle mozioni di essi Consigli;

Approva i bilanci di previsione ed i ruoli degli impiegati;

Determina le cauzioni da prestarsi dai cassieri, e da altri impiegati;

Nomina i Direttori delle sedi e delle succursali, gli Aiuti-Direttori ove lo creda necessario, i cassieri, i capi-ragionieri e gl'impiegati dell'Ufficio centrale, e, sulla proposta dei Consigli amministrativi delle sedi gli altri impiegati delle sedi e delle succursali, salvo le eccezioni che si fanno dal Regolamento per le nomine riservate esclusivamente ai Consigli predetti;

Revoca sulla proposta del Governatore tutti gl'impiegati dipendenti dalla Banca; Stabilisce la ragione dello sconto e quella degl'interessi sulle anticipazioni;

Repartisce il fondo disponibile per gli sconti e per le anticipazioni, giusta l'art. 16;

Delibera sulle transazioni e sui contratti d'interesse generale, che saranno sottoscritti dal Governatore o da chi sarà da lui delegato;

Esamina ed approva i conti semestrali, e sulla proposta del Governatore stabilisce i dividendi;

Quando sia urgente fornire la cassa di denaro o di verghe d'oro o d'argento, può decidere che sieno acquistate cambiali o altri valori pagabili all'estero, salvo al Governatore, nei casi di maggior urgenza, a provvedere a questo acquisto, referendone subito al Consiglio che convocherà straordinariamente.

Art. 34 — I Consigli amministrativi delle sedi si compongono, oltre il Direttore, di nove a dodici membri, secondo che sarà stabilito nel Regolamento.

I Consigli amministrativi delle succursali si compongono di sei membri oltre il Direttore.

Per la validità delle deliberazioni dei Consigli è necessaria la presenza di quattro membri pe' Consigli delle sedi e di tre per quelli delle succursali, oltre i Direttori. A parità di voci quella del Direttore è preponderante.

I Consigli amministrativi delle sedi e delle succursali danno immediato avviso delle loro deliberazioni al Governatore della Banca; quelli delle succursali lo trasmettono in pari tempo al Consiglio della sede da cui dipendono.

Art. 35 — I Consigli amministrativi delle sedi concorrono nell'amministrazione generale della Banca, dirigono rispettivamente gli affari delle sedi e ne vigilano le succursali.

I Consigli delle sedi scelgono tra i loro componenti il Deputato al Consiglio superiore; propongono al Governatore i bilanci di previsione ed i ruoli degli impiegati; nominano i componenti i Consigli ed i Censori delle succursali; propongono la nomina degli impiegati di cui è detto all'art. 33; nominano e revocano gl'impiegati indicati nel Regolamento; curano l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio superiore e delle istruzioni del Governatore; verificano i conti della propria sede e delle succursali; deliberano le assegnazioni dei fondi giusta l'art. 16.

Art. 36 — I Consigli amministrativi scelgono nel loro seno mensualmente per turno tre membri, i quali insieme al Direttore compongono la Commissione amministrativa che delibera sulle domande di sconto, di anticipazioni e di conti correnti, e provvede agli affari d'urgenza.

Il Consiglio superiore può decidere che la Commissione amministrativa di una sede nelle deliberazioni sullo sconto possa aggiungere a' suoi componenti un azionista scelto da un ruolo formato ogni anno dal Consiglio amministrativo.

La Commissione amministrativa non può deliberare senza il concorso di tre almeno de' suoi componenti, compreso il Direttore.

Art. 37 — I Censori invigilano l'esecuzione dello statuto e dei Regolamenti della Banca. Hanno facoltà d'intervenire con voto consultivo alle tornate dei Consigli amministrativi; di esaminare i registri e i portafogli; di verificare le casse, e di fare le proposte che credono utili al pubblico e alla Banca.

Chiuso il conto dell'esercizio annuale, ogni sede invia presso il Consiglio superiore un Censore. Questi Censori uniti in Comitato esaminano il conto, per riferirne all'adunanza generale degli Azionisti.

Il Comitato è legalmente costituito col numero di cinque.

- Art. 38 Il Consiglio amministrativo di ciascuna succursale ne regola gli affari conforme alle deliberazioni del Consiglio superiore, e del Consiglio della sede e alle istruzioni del Governatore; fa al Consiglio della sede, da cui dipende, le proposte che crederà utili al migliore andamento del servizio.
- Art. 39 I Direttori rappresentano la Banca per la rispettiva sede o succursale, ne hanno l'amministrazione, firmano la corrispondenza, vigilano gli impiegati.
- Art. 40 Il Governatore, i Vice-Governatori e i Direttori non possono appartenere all'amministrazione di altre istituzioni di credito, né esercitare commerci o industrie.
- Art. 41 Le azioni date in garantia da coloro che esercitano uffizi o concorrono nell'amministrazione della Banca sono inalie-

nabili per tutto il tempo dell'uffizio, e custodite in deposito nelle sue casse rimanendo vincolate con privilegio alla Banca.

Il Regolamento determina il numero delle azioni che debbono essere depositate.

- Art. 42 Gli stranieri non possono essere nominati Direttori o Censori, né chiamati a far parte del Consiglio superiore e de' Consigli amministrativi, se non abbiano almeno tre anni di domicilio nello Stato.
- Art. 43 Il padre ed il figlio, il suocero ed il genero, i fratelli, lo zio ed il nipote di fratello, i soci solidali non possono simultaneamente far parte del Consiglio superiore, di uno dei Consigliamministrativi, o del Comitato di censura, né esercitare l'ufficio di Censori nella stessa sede o succursale.
- Art. 44 In caso di fallimento o di sospensione di pagamenti gli Amministratori e Censori decadono di diritto dal loro ufficio.
- Art. 45 Se il Consiglio superiore cessa dal suo ufficio innanzi il tempo stabilito, il Governatore convoca immediatamente i Consigli delle sedi perché eleggano i nuovi componenti. Frattanto il Governatore e i Vice-Governatori deliberano intorno ai modi di provvedere ai bisogni del servizio, riferendone nella prima tornata al nuovo Consiglio.
- Art. 46 Se il Consiglio amministrativo di una sede cessa dal suo ufficio, il Governatore convoca senza ritardo l'Assemblea locale per le nuove nomine.

Se il numero dei componenti il Consiglio amministrativo di una sede diminuisce, il Consiglio superiore può ordinare simile convocazione per nominare i membri mancanti.

Art. 47 — Per deliberazione del Consiglio superiore può essere istituita una cassa di previdenza a favore degli impiegati della Banca inabili al servizio mediante ritenute sugli stipendi, sulle gratificazioni o altri emolumenti, e somme assegnate dalla Banca. Questa istituzione può collegarsi con altre istituzioni di previdenza.

Dell'assemblea generale.

Art. 48 — L'Assemblea generale rappresenta l'universalità degli azionisti.

Si riunisce nell'ultima quindicina del marzo di ciascun anno nella capitale del Regno. Può essere convocata straordinariamente a richiesta del Consiglio superiore, o di tre Consigli amministrativi delle sedi. Il Ministro ha sempre facoltà di convocarla.

Si compone di tutti gli azionisti possessori da tre mesi di non meno di venti azioni, le quali possono anche essere inscritte in diverse sedi e succursali.

Il Consiglio superiore interviene all'Assemblea.

Il Governatore ed il Segretario del Consiglio, o i loro supplenti, esercitano rispettivamente l'ufficio di Presidente e di Segretario dell'Assemblea.

Art. 49 — L'elenco degli azionisti, che possono intervenire nell'Assemblea generale, è formato dal Governatore trenta giorni prima dell'adunanza. Indica il cognome, il nome, la qualità e la residenza degli iscritti, e il numero delle azioni da ciascun di loro possedute. Un esemplare dell'elenco è affisso in tutte le sedi e succursali della Banca.

Art. 50 — Il giorno in cui dovrà tenersi l'Assemblea generale sarà dal Governatore annunziato almeno venti giorni prima nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Quest'annunzio sarà ripetuto tre volte.

Sarà pure inserito nella Gazzetta Ufficiale l'ordine del giorno degli affari da trattarsi nell'Assemblea.

Quando sia necessario una seconda convocazione, si ripete pure tre volte l'annunzio nella Gazzetta ufficiale, coll'espressa dichiarazione, che, trattandosi di una seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 51 — Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea generale richiedesi un numero di votanti presenti o rappresentati non minore di cento, senza annoverare il Governatore, i Vice-Governatori, i Membri del Consiglio superiore e del Comitato di censura, e gl'impiegati della società. In ogni caso la somma delle azioni rappresentate dai primi non può essere minore del ventesimo del capitale sociale.

Se un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione non si abbia il numero legale, l'adunanza s'intende rinviata al successivo quattordicesimo giorno. La nuova adunanza è legale qualunque sia il numero degli azionisti che v'intervengono e la somma delle azioni rappresentate.

Art. 52 — Gli azionisti possono farsi rappresentare da procuratori muniti di mandato speciale, il quale può essere fatto anche in forma di lettera.

Il procuratore dev'essere azionista che abbia almeno cinque azioni, né può rappresentare più di un mandante.

Venti azioni danno diritto a un voto. Per ogni cinquanta azioni oltre le venti si ha diritto ad un voto. Un azionista non può avere in proprio più di cinque voti, qualunque sia il numero delle azioni che possiede.

Art. 53 — L'Assemblea generale esamina ed approva definitivamente il conto dell'esercizio;

Delibera sull'aumento del capitale sociale, sulle variazioni da introdursi nel suo Statuto, sulla proroga o scioglimento anticipato della Società, salva l'approvazione legislativa;

Può discutere altri affari, purché sieno portati all'ordine del giorno.

- Art. 54 Sono presentate all'Assemblea generale le proposte di qualunque specie che sieno sottoscritte da trenta o più azionisti possessori ciascuno di venti azioni almeno. La comunicazione di esse al Consiglio superiore deve farsi dentro i primi quindici giorni di febbraio. Il Consiglio superiore le sottopone al giudizio dell'Assemblea col suo parere.
- Art. 55 Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale prese in conformità dello Statuto obbligano tutti gli azionisti.

L'azionista non assume rispetto alle azioni maggiori obblighi di quelli determinati con l'art. 19.

Delle Assemblee locali.

Art. 56 — Nelle città ove la Banca ha una sede, si tengono annualmente nel giorno stabilito dal Regolamento Assemblee locali degli azionisti.

Queste Assemblee si compongono degli azionisti iscritti in ciascuna sede e nelle succursali dipendenti.

Sono valide col concorso di venti azionisti, oltre quelli che sono amministratori, censori, ed impiegati della Società, e quando il numero delle azioni rappresentate dai primi è almeno 500.

Per essere ammesso alle Assemblee locali è necessario di possedere da tre mesi almeno quindici azioni iscritte nella stessa sede o nelle succursali dipendenti.

Quindici azioni danno diritto a un voto. Per ogni venti azioni oltre le quindici si ha diritto ad un voto. Un azionista non può avere più di cinque voti, qualunque sia il numero delle azioni che possiede.

L'azionista può farsi rappresentare per mandato, secondo le norme stabilite all'articolo 52, anche in più sedi, purché iscritto in ognuna di esse o nelle dipendenti succursali pel numero di azioni richiesto.

Il Direttore ed il Segretario della sede, o i loro supplenti, esercitano rispettivamente l'ufficio di Presidente e di Segretario dell'Assemblea.

L'annunzio di convocazione delle Assemblee locali dev'essere inserito una volta nella Gazzetta ufficiale e tre volte nel giornale destinato agli annunzi giudiziari nella città ove si raduna l'Assemblea.

Art. 57 — Le Assemblee locali nominano i Membri dei Consigli amministrativi e i Censori delle sedi, scegliendo gli uni e gli altri fra gli azionisti residenti da due anni nelle città ove sono poste la sede e le succursali che ne dipendono. Le Assemblee locali non possono discutere proposte estranee a queste nomine.

Le nomine si fanno per scrutinio segreto, a maggiorità assoluta di voti.

Art. 58 — Se il numero degli azionisti iscritti in tempo utile per essere ammessi alla prossima Assemblea locale non è di venti oltre gli Amministratori, i Censori e gl'Impiegati della Società, ov-

vero, essendo di venti o di più, non rappresenta almeno cinquecento azioni, il Governatore farà l'elenco degli azionisti iscritti tre mesi prima in qualunque delle sedi o succursali per quindici azioni, ed ognuno di questi azionisti sarà ammesso all'Assemblea locale.

L'annunzio della convocazione esprimerà in questo caso la ragione per la quale estendesi l'invito agli azionisti iscritti nelle altre sedi e succursali.

Art. 59 — Se nel caso preveduto dall'art. 56 non si abbia il numero legale un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione, l'adunanza s'intende rinviata al ventottesimo giorno. In questa seconda adunanza possono intervenire oltre gli azionisti iscritti nella sede e nelle succursali dipendenti, tutti gli altri azionisti inscritti da tre mesi in qualunque sede o succursale per quindici azioni.

Art. 60 — Se nella prima adunanza convocata conforme al disposto dall'art. 58 non si abbia il numero legale prescritto dall'art. 56, la seconda adunanza s'intende rinviata a tre giorni. E tanto in questo come nel caso contemplato all'articolo precedente, la seconda adunanza sarà legale qualunque sia il numero degli azionisti che intervengono, e la somma delle azioni rappresentate.

Della durata e della liquidazione della società.

Art. 61 — La società durerà sino a tutto il 31 dicembre 1899.

Quando si verichi [sic] il capitale della Banca ridotto alla metà, la società è sciolta, a meno che gli azionisti si obblighino a reintegrare il capitale nel termine di tre mesi. Trascorso questo termine, se il capitale non sia reintegrato, la società sarà messa immediatamente in liquidazione.

Art. 62 — La società può essere rinnovata col consenso dei possessori di due terzi delle azioni.

Ciò avvenendo, la società rimborsa ai socii dissenzienti, oltre i versamenti sulle azioni, tutto quello che possa loro spettare degli utili dell'ultimo anno e del fondo di riserva.

Art. 63 — Al termine della società o per anticipato scioglimento,

l'Assemblea generale regola il modo di liquidazione e nomina tre liquidatori con facoltà di alienare, tanto per private trattative quanto per licitazione o incanto pubblico, i beni della società.

I liquidatori possono, in virtù di una deliberazione dell'Assemblea generale approvata dal Governo, trasferire ad altre società i diritti e gli obblighi della società disciolta.

L'Assemblea generale, durante la liquidazione, conserva i suoi poteri.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 64 — Gli azionisti delle presenti Banche nazionale e toscana concorrono allo stabilimento della Banca d'Italia. Ad essi è concessa un'azione nuova alla pari per ogni azione vecchia, cioè 40,000 ai primi, e 10,000 ai secondi.

Sono parimenti assegnate a' detti azionisti, nella proporzione di un'azione nuova per due azioni vecchie, altre venticinque mila azioni.

Gli azionisti delle due Banche possono compiere il primo versamento, di cui nell'art. 17, in tre rate bimestrali dal 1 gennaio 1864, corrispondendo il 6 per cento.

Sono per ora tenute in riserva, in previsione dell'estensione che la Banca potrà prendere in avvenire, altre cinquemila azioni.

Sono messe alla pubblica sottoscrizione nelle Provincie Meridionali, nel Modenese, nelle Marche e nell'Umbria, alle condizioni e con un premio da stabilirsi dai Consigli superiori delle due Banche coll'approvazione del Governo, le ultime ventimila azioni.

Se oltre le cinquemila azioni riservate rimanessero disponibili altre azioni, il Consiglio superiore provvede al collocamento di esse nel modo che crederà più conveniente e nel termine non maggiore di due anni.

Art. 65 — Le presenti Banche distribuiscono rispettivamente ai loro azionisti gli utili dell'esercizio 1863 verificati a' termini dei loro Statuti, e danno i loro fondi di riserva alla nuova Banca.

Il Governo ha facoltà di far verificare i conti finali delle due Banche prima che sieno definitivamente stabiliti i *dividendi*.

Detti fondi, unitamente al prodotto dei premi ritratti dalla vendita delle nuove azioni, formano il primo fondo della riserva della nuova Banca.

Art. 66 — Nelle Provincie Toscane, in vece delle tre firme prescritte per lo sconto, bastano due sole firme che abbiano tutti gli altri requisiti voluti dal presente Statuto, e vi sarà conservato il Castelletto.

Dopo cinque anni, queste disposizioni possono essere revocate per deliberazione dell'Assemblea generale, e coll'approvazione governativa, laddove siansi in quelle Provincie costituite sufficienti casse di sconto a due firme.

- Art. 67 Il presente Statuto avrà vigore dal 1 gennaio 1864, e dallo stesso giorno cesseranno di esistere le due Banche nazionale e toscana, salvo per l'approvazione dei conti dell'esercizio 1863, per la quale saranno osservate le norme de' loro Statuti.
- Art. 68 I Consigli delle sedi e delle succursali delle vecchie Banche durano in ufficio finché non sia messo in esecuzione il nuovo ordinamento del presente Statuto.
- Art. 69 La nuova Banca terrà conto della posizione che presentemente hanno gl'impiegati delle due Banche.
- Art. 70 Un Regolamento approvato con decreto reale stabilirà le altre norme per l'amministrazione della Banca. Questo Regolamento sarà presentato al Governo dai Consigli superiori delle due Banche non più tardi del 30 novembre del corrente anno.

Dichiarazioni fatte sui due originali dello Statuto.

V. Avv. Mantellini - V. Giovan Gualberto Bertini

Accettiamo il presente progetto di Statuto, con riserva di ratifica dell'Assemblea generale degli azionisti.

I membri della Commissione della Banca Nazionale

firm. F. Nigra - Carlo Ceriana - Bombrini Il Direttore Capo della Div. Comm. e Industria

B. SERRA

11. Progetto di legge Sella-Torelli del 13 marzo 1865

Fusione tra la Banca Nazionale e la Banca Nazionale Toscana e approvazione dello statuto della Banca d'Italia.

Progetto di Legge presentato dal ministro delle finanze (Sella) di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio (Torelli) nella tornata del 13 marzo 1865.

Fondazione della Banca d'Italia

Signori! Tutti sanno che la Banca nazionale sarda, i cui statuti furono riordinati il 1859, si estende già da più anni a tutte le provincie del regno, dalle toscane in fuori.

Questa estensione seguì in parte per effetto di assorbimento di alcune Banche locali nelle provincie dell'Emilia, ed in parte per virtù di regi decreti nelle napolitane e nelle siciliane.

Avendo però la legge fissato il capitale e statuito che l'amministrazione centrale fosse confidata ad un Consiglio superiore composto d'individui eletti dai Consigli delle tre sedi di Genova, di Milano e di Torino¹, ne seguì che l'ampliazione ebbe luogo senza che il capitale della Banca aumentasse, e senza che le amministrazioni filiali da essa stabilite in città cospicue, come Napoli e Palermo, potessero partecipare all'amministrazione superiore.

Il Governo del re avvertì quindi la necessità di far uscire la Banca da questa condizione alquanto anormale, in cui col suo consentimento era entrata cedendo al corso naturale del nostro politico rivolgimento.

Ma contemporaneamente la Banca sarda, già tanto ampliata, e la Banca toscana, che operava nei confini dell'antico territorio granducale, trattavano per unirsi fra loro e chiedere dal potere legislativo l'approvazione dello statuto di una nuova società che,

AP, CD, Legislatura VIII, sess. 2^a, Documenti, n. 207-B.
 Cfr. R.D. 1.10.1859, n. 3622 (doc. 9).

sorta ad occasione della fusione delle due Banche e del riordinamento della Banca sarda, fondasse una Banca generale, denominata Banca d'Italia, col capitale di cento milioni.

Le condizioni topografiche del regno e la sede dell'amministrazione centrale posta in una delle estremità del suo territorio, facevano incontrare molte difficoltà così alle due Banche contraenti, come al Governo, nell'ordinarne l'amministrazione.

La quale nondimeno fu nelle sue parti principali architettata conforme a quella che regge presentemente la Banca nazionale sarda, e ch'è prescritta dagli statuti del 1859. Vale a dire con un Consiglio superiore a capo dell'amministrazione generale, uscito da Consigli locali delle sedi, e con Consigli locali eletti da assemblee d'azionisti nel luogo delle sedi, e nominati dal Consiglio superiore nelle succursali.

Se non che le due Banche tra loro, e le Banche ed il Governo non si accordavano intieramente intorno a due parti principali: cioè alla qualità degli azionisti che avrebbero dovuto prender parte alla elezione dei Consigli delle sedi, ed alla dipendenza più o meno immediata sia delle succursali dalle sedi, sia delle sedi dal Consiglio superiore. Né veramente s'era concordi del tutto sulla composizione di questo Consiglio, dopo l'aumento considerevole del numero delle sedi, ed a cagione della grande distanza di alcune di esse da Torino.

In ogni modo il Ministero nell'agosto del 1863 introdusse in Parlamento una certa proposizione di statuti, che furono sopra alcuni punti modificati dall'altra Camera del Parlamento; e quindi presentati alla Camera elettiva².

Le parti contraenti non si tenevano pertanto definitivamente vincolate, e riserbavansi di ben ponderare prima di concorrere col loro finale consentimento ad assumere come propri gli statuti a quel modo compilati ed emendati, quando avvenne quella gran novità del trasporto della sede centrale del Governo a Firenze.

Con questo mutamento cangiarono le condizioni reciproche delle due Banche, e variarono altresì i riguardi del Governo verso

² Si fa riferimento al progetto di legge presentato al Senato il 3 agosto 1863 da G. Manna (cfr. doc. 10). Il progetto, approvato dal Senato il 21.3.1864 e presentato alla Camera il successivo 18 aprile, fu in seguito ritirato e sostituito dal disegno di legge in esame.

le sedi e le succursali disseminate sulla intera superficie del territorio dello Stato.

La Banca toscana, che cessava dall'essere centro delle succursali in quelle provincie, e che nel fondersi con l'altra Banca convertivasi in una delle due sedi, instava prima di questo mutamento perché ciascuna sede fosse come un centro secondario di più succursali, e avesse una tal quale autonomia amministrativa. Ma naturalmente ora che la sede dell'amministrazione centrale sarà in Firenze, abbandona le prime pretensioni. E dall'altra parte cotesta amministrazione centrale essendo più alla portata delle varie sedi, e meno remota dalla massima parte delle succursali, non eravi più alcuna sufficiente ragione per rallentare i legami che stringono intorno ad un centro comune le varie parti dell'amministrazione della Banca, la quale è essenzialmente una, come una è la società da cui è fondata.

Hanno perciò le due Banche, con l'assenso del Governo, riveduti i loro accordi, e consentito a modo di definitivo contratto fra loro ed il Ministero, gli statuti che ora noi sottoponiamo alla vostra approvazione, sostituendoli a quelli che per le cagioni sopradette abbiamo ritirati.

Questi nuovi statuti adunque si accostano di vantaggio a quelli del 1859 della Banca nazionale sarda per ciò che concerne il congegno amministrativo³.

I precedenti che erano in corso di discussione se ne dipartivano principalmente in ciò che i Consigli amministrativi delle sedi sarebbero stati eletti da azionisti iscritti localmente. Erano però questi azionisti obbligati a scegliere sopra luogo i membri dei Consigli tra gli azionisti medesimi già inscritti da più mesi.

Coi nuovi statuti si dà alle assemblee locali la facoltà di scegliere anche tra i non azionisti, purché gli eletti sieno del luogo, e purché nello entrare in carica dieno la guarentia delle azioni prescritta dagli statuti.

Questo conferisce meglio alla buona ed efficace rappresentanza degl'interessi locali.

Ma perché questi interessi non debbano poi in fin dei conti poter mettere a cimento quelli dell'intera società, ci è sembrato più logico e più giusto che elettori dei Consigli locali potessero

³ Cfr. doc. 9.

essere tutti gli azionisti che hanno voce nella assemblea generale.

Affine di ottenere più facilmente il loro concorso nelle assemblee locali, si è consentito che possano farsi rappresentare da chi meglio loro aggrada, mediante speciale procura.

Nel disegno di statuto votato in Senato alla composizione presente del Consiglio superiore, che è di tre membri eletti da ciascuna sede, erasi sostituita quella di un deputato per ciascuna sede, e di un altro deputato per ogni 5000 azioni iscritte localmente: arrestandosi a 4 il numero dei deputati d'una sede.

Nel presente contratto si ritiene che ciascuna sede nomini un deputato al Consiglio superiore; e che ne nomini due se ha iscritte ne' suoi registri 4000 o più azioni. Potendo solo nominarne tre, e non mai più di tre, quella che ha iscritte 12,000 o più azioni.

A questo modo par meglio temperato il riguardo che devesi alla rappresentanza dei bisogni e degli interessi locali, con le vedute generali che aver deve l'amministrazione centrale.

Uno de' mutamenti più considerevoli che siasi da noi fatto introdurre in questa parte degli statuti è quello che concerne la nomina del governatore, e la vigilanza del Governo sull'amministrazione della Banca.

Veramente la *Banca d'Italia* è una società privata formata per azioni, e perciò abbiamo giudicato poco conforme all'indole sua che avesse ad essere amministrata da un uffiziale nominato dal Governo.

Un governatore regio converte troppo la Banca in un ufficio governativo, e lega strettamente nell'opinione generale le sorti della Banca e quelle del credito, non solo alle vicende politiche dello Stato, ma sì ancora alle vedute d'un ministro.

Oltre di che basta il dubbio che in certi casi il governatore della Banca abbia da osservare piuttosto gli ordini ministeriali, che gli interessi della società, perché sorga una diffidenza, la quale in emergenze anche non gravi, può convertirsi in esagerata apprensione, ed indurre la Banca a chiedere ed il Governo a concedere di quei provvedimenti eccezionali che possono riuscire funesti.

È pur degno di nota che il governatore e i vice-governatori della Banca d'Italia non essendo nominati direttamente dall'assemblea degli azionisti, non è neppur da temere che rappresen-

tino troppo esclusivamente gl'interessi sociali, che potrebbero in alcuni casi non essere concordi cogli interessi generali.

Essi sono nominati dal Consiglio superiore, dove entrano i deputati eletti dai Consigli locali, i quali escono veramente dal suffragio delle assemblee degli azionisti, ma sono scelti tra gli individui del luogo, e perciò rappresentano i bisogni e gli interessi del commercio dei vari punti del territorio italiano, nel tempo stesso che rappresentano gl'interessi degli azionisti.

Rimosso il governatore regio, non potevano più sussistere i direttori locali di nomina mista.

Questi direttori e tutti gli altri impiegati è sembrato agli interessati che avessero ad essere nominati dal Consiglio superiore; alcuni, come i direttori ed i cassieri principali delle sedi, dopo aver sentito il parere dei Consigli locali, e tutti sulla proposizione del governatore.

L'origine del Consiglio superiore e del governatore ed in certi casi il parere del Consiglio amministrativo sono guarentia sufficiente che saranno osservati i riguardi dovuti agl'individui ed alle condizioni speciali di ciascun luogo, mentre che le nomine fatte tutte dal Consiglio superiore danno agli uffiziali della Banca speranza di un più largo avvenire, il che è sprone a bene operare.

Se non che a noi è sembrato (ed i contraenti medesimi ne hanno convenuto) che l'ordinamento generale della Banca e la natura delle operazioni in cui è chiamata a versare, esigono da parte del Governo una vigilanza assidua ed efficace.

Si è quindi nei nuovi statuti compreso un capitolo specialmente destinato alla vigilanza governativa.

Nel qual capitolo è stabilito il principio che il Governo possa vigilare l'amministrazione della Banca e riscontrarne le operazioni; ed è accennato lo scopo di questa vigilanza e di questo riscontro, che è quello di opporsi alla esecuzione di quei provvedimenti che potessero offendere gli statuti della Banca medesima o le leggi e gl'interessi dello Stato.

E già s'intendeva, ma si è fatto per maggior cautela esprimere che questa suprema vigilanza non esclude quella più speciale che, sotto determinate forme, è prescritta dalle leggi che regolano quei servizi pubblici i quali possono dal Governo essere affidati alla Banca, come sono, a cagion d'esempio, le zecche e le tesorerie.

Nondimeno questa facoltà generale d'un'alta vigilanza rimar-

rebbe vuota di effetto se mai non fosse ordinata in modo di esercitarla, e se non fossero indicate le sanzioni che solo possono renderla operativa.

L'ordinamento della vigilanza che vi si propone è semplicissimo.

Un censore centrale con due ispettori ch'egli può delegare alla ispezione delle sedi o delle succursali, costituirebbero una specie di Consiglio di censura. Il censore presidente di questo Consiglio avrebbe ordinariamente la vigilanza del Consiglio superiore della Banca, e potrebbe essere supplito da uno degli ispettori centrali. Questi ispettori, che diremmo ordinari, e quegli altri individui, che in modo più o meno temporaneo potranno essere delegati dal Ministero alla ispezione locale delle sedi o delle succursali, dipenderanno dal censore.

Così determinato il numero ed ordinata la gerarchia di coloro a cui la vigilanza è commessa, questa può assai più facilmente diventare autorevole.

Ma perché questa autorità censoria possa utilmente e con efficacia spiegarsi, sarebbe conferita al censore o a chi lo rappresenta la facoltà di ottenere dalla Banca le informazioni che desidera, di prendere cognizione degli affari sui quali deve invigilare, e di verificare lo stato delle casse; il che è indispensabile per accertarsi della esattezza degli specchi che pubblica la Banca, e del rapporto che la circolazione deve avere coll'incasso metallico.

Ciò non basterebbe se il censore o chi ne fa le veci non potesse intervenire nelle tornate del Consiglio superiore, e in quelle dei Consigli amministrativi locali quante volte gli aggrada; o se non intervenisse nelle assemblee degli azionisti. Perciocché in queste assemblee ed in quei Consigli si deliberano cose che interessano l'andamento della società, e che indirettamente o direttamente riguardano le operazioni della Banca.

Né veramente tornerebbe utile cotesto intervento se da una parte non fosse dato al Governo per mezzo del censore il far deliberare sopra argomenti che allo Stato ed alla retta amministrazione della Banca importa di veder trattati e risoluti; e se dall'altro canto il Governo non potesse sospendere nei casi meno gravi ed annullare nei più gravi le deliberazioni contrarie agli statuti, alle leggi ed agl'interessi dello Stato.

Vero è pertanto che cotesta sanzione arbitraria potrebbe in

pratica riuscire di nocumento alla Banca, se la sua applicazione non fosse sottoposta a forme e procedimenti che ne guarentissero la ragionevolezza, allontanando ogni pericolo di poca ponderazione o di ingiustizia.

Perciò proponiamo che il censore possa sospendere soltanto momentaneamente le deliberazioni del Consiglio, ed il Ministero confermare la sospensione. Dopo di che il Consiglio superiore dovrà essere invitato ad accordarsi col Governo.

Il più delle volte nei rari casi in cui la sospensione potesse mai aver luogo, il dissenso finirebbe in questo primo stadio. Ma ove il Consiglio superiore rifiutasse ogni accordo, ed il Governo persistesse nel suo proposito, la sospensione potrebbe convertirsi in annullamento della deliberazione sospesa, previo avviso del Consiglio di Stato e con decreto deliberato in Consiglio dei ministri.

Questo medesimo potrebbe avvenire per deliberazioni illegali delle assemblee degli azionisti, le quali occorrendo possono essere riconvocate. Potrebbe difatti accadere, a cagion d'esempio, che assemblee illegalmente composte eleggessero Consigli amministrativi di sede, e questi nominassero perciò illegittimamente i membri del Consiglio superiore.

In questo caso non vi sarebbe altro rimedio possibile che la riconvocazione delle assemblee.

La quale ipotesi fa pur sentire come vi possono essere casi in cui debba il Governo aver la facoltà di sciogliere il Consiglio superiore, a prescindere anche dalla supposizione di gravi errori o colpe, o per lo meno di dissensi poco prevedibili.

Come sapete, o signori, anche presso le Banche nelle quali i Governi nominano i principali amministratori, la vigilanza è esercitata con facoltà e con mezzi presso a poco simili a quelli che sarebbero compresi nelle disposizioni testé rammentate.

Si può dire che non abbiamo fatto altro che proporzionare questi mezzi e queste facoltà all'ordinamento speciale che avrà in Italia questa gran Banca, la cui amministrazione centrale è distinta da quella di ciascuna sede, e mentre sorge per elezione dai Consigli delle sedi, soprintende alle sedi medesime ed alle succursali.

Nessun'altra Banca in Europa è così architettata, ond'è che a questo congegno dev'essere conformato quello della vigilanza governativa.

Avendo a dire della principale occasione per la quale sono

stati ritirati e rifatti gli statuti della Banca d'Italia, non ne abbiamo esposto i mutamenti nell'ordine stesso delle materie in essi comprese; ma abbiamo fatto precedere la disamina della parte formale, cioè del congegno amministrativo, alla parte intrinseca e sostanziale, che concerne le operazioni, il capitale e la durata della società.

Quanto alle operazioni ordinarie vi son poche variazioni. Si permette lo sconto e l'anticipazione sopra pegno di cedole per gl'interessi semestrali del debito pubblico; il che può conferire a meglio diffondere il biglietto di Banca, e ad agevolare in certi casi i pagamenti che talvolta i privati possono essere costretti a fare sia per soddisfare le pubbliche contribuzioni, sia per privati negozi, prima che scada il semestre della rendita a cui hanno diritto. Può anche facilitare certe operazioni di cassa nell'interesse del Tesoro e della Banca stessa, ove mai venisse ad imprendere alcuno dei servizi governativi di cui toccheremo più appresso. Né può temersi che ecceda certi discreti confini; perciocché la misura dello sconto o degli interessi è sempre abbastanza alta relativamente all'assoluta certezza del pagamento d'una cedola, perché si voglia senza necessità scontarla o depositarla in pegno di anticipazioni.

Si è pure conceduta la facoltà di fare anticipazioni sopra titoli ipotecari emessi per operazioni di credito fondiario, e sopra certificati di magazzini di deposito per merci assicurate e poco deperibili.

Da una parte questi titoli sono abbastanza sicuri per guarentire le anticipazioni che la Banca potrà farvi sopra, e dall'altra è certo che per agevolare nel nostro paese la fondazione delle istituzioni di credito fondiario ed i magazzini di deposito, giova offrire a chi acquista quei titoli la possibilità di farli valere come pegno presso la Banca nel caso che abbia necessità di danaro.

Alla straordinaria facoltà di aprire con approvazione del Governo un conto corrente con altri stabilimenti analoghi nazionali od esteri per fornire la cassa di riserva metallica; la quale facoltà era ammessa nel precedente disegno di statuti, ora è sostituita una facoltà speciale bensì, perché sottoposta all'approvazione governativa, ma non straordinaria, di aprire un conto corrente con altri stabilimenti bancari per il solo cambio reciproco di quelle loro carte o biglietti che facciano l'ufficio di moneta fiduciaria.

Questo cambio di polizze può essere di utilità generale, e può

segnare un vero progresso nelle relazioni bancarie; mentre nei limiti prestabiliti non può esporre a rischi la Banca, né può mascherare negoziazioni di natura diversa dalle apparenti.

Oltre le operazioni più direttamente confacenti al suo privato istituto, la Banca nazionale delle antiche provincie poteva assumere ed aveva già in parte assunto l'esercizio delle zecche, e di fatto poi prestò qualche volta la sua cooperazione allorché aprironsi soscrizioni di rendita pubblica, e provvide occorrendo al Governo recapiti commerciali su piazze estere.

A noi è sembrato utile che fosse tenuta a prestare questi servigi al Governo per obbligo di contratto; e che conservandole la facoltà d'imprendere l'esercizio delle zecche avesse anche quella di assumere la fabbricazione di alcune impronte o carte che, come i francobolli, rappresentino un valore pagato al Governo per imposta o premio di un pubblico servigio.

Queste impronte soglionsi fare o per mezzo d'industria governativa o per appalto. La Banca è tra gli appaltatori quella che può offrire al Governo una grandissima guarentia contro le frodi.

Nello schema di statuto già votato dal Senato del regno erasi tra le altre aggiunte a' precedenti statuti delle due Banche introdotta una clausola per virtù della quale la Banca d'Italia si dichiarava tenuta ad assumere il servizio delle tesorerie sempre quando il Governo credesse utile di affidarglielo. Ma riserbavasi alla legge lo affidarglielo e stabilirne le condizioni.

Allorché questa clausola fu discussa chiedevasi da taluno che la Banca fosse tenuta ad assumere cotesto servizio gratuitamente; ma altri credettero che questa condizione non consentita dalle parti fosse troppo dura e perciò non fu ammessa.

Dopo lunghe discussioni coi delegati delle due società ci riescì di ottenere quello che per lunga pezza rifiutarono, cioè che la nuova Banca dovesse fare gratuitamente il servizio di quelle tesorerie che il Governo giudicasse conveniente di affidarle.

Si concesse per contro nell'articolo 9 degli statuti un favore alla Banca. Nella seconda parte di questo articolo è detto in primo luogo che i biglietti della Banca saranno ricevuti in tutte le casse dello Stato poste là dove è una sede o una succursale.

Non è questo îl patto a cui facevamo allusione. Perciocché già una identica clausola era inscritta negli statuti presentati precedentemente dal Governo al Senato del regno; e sebbene ve ne fosse sostituita un'altra che dava al ministro delle finanze la fa-

coltà di ordinare che i biglietti della Banca fossero ricevuti nelle casse dello Stato, pure le parti contraenti non accettavano la modificazione.

Questo non pertanto offriva sotto un certo rispetto alla Banca la possibilità di veder accolti i suoi biglietti in un maggior numero di casse, non essendo la facoltà del ministro ristretta alle sole casse poste nei luoghi dove fossero sedi o succursali.

A noi parve che in queste materie il poter fare, o il dover fare per disposizione di legge sieno cose assai vicine fra loro. E d'altra parte ricevere i biglietti là dove possono essere immediatamente cambiati in danaro ci parve un beneficio per la Banca corrispondente a così lieve incomodo per lo Stato, che non metteva conto ricusarglielo: massimamente in vista del buon effetto che può produrre nella opinione generale, e del credito che può dare ai biglietti di Banca l'esempio del Governo che li riceve nelle sue casse, il che conferisce a diffonderne l'uso.

Quindi è che questa prima parte del capoverso dell'articolo 9 degli statuti era da noi consentita indipendentemente dalla gratuità del servizio delle tesorerie.

Non così la seconda parte in cui si fa parola delle casse dello Stato poste dove la Banca non ha una sede o una succursale.

Chiedevasi che almeno in compenso di quella promessa gratuità fossero immediatamente i biglietti della Banca ammessi in tutte le casse dello Stato indistintamente.

Ma noi credemmo non poter condiscendere ad altra concessione che a quella di ammetterli nelle sole casse che sieno in quelle provincie dove verrà affidato il servizio delle tesorerie alla Banca.

A questo modo il Governo non si espone a fare quella spesa a cui può per avventura costringerlo un qualche maggior invio di danaro colà dove i cassieri non possono sopra luogo fare i pagamenti loro ordinati per una men conveniente combinazione di biglietti che ricevono, senza che nella provincia medesima non ritragga il beneficio assai più largo del servizio gratuito della tesoreria.

Siamo certi che la Camera terrà questa nuova combinazione come utile allo universale non meno che profittevole al pubblico tesoro, perché gioverà nel tempo stesso ad alleviare le spese dello Stato e a far penetrare fra gli abitanti delle contrade più remote dai centri commerciali l'uso della moneta fiduciaria.

Non diciamo di alcune variazioni secondarie che sono facilmente giustificate da sé medesime: e tocchiamo soltanto della riproduzione dei biglietti da 20 lire che non si erano compresi nell'ultimo disegno di statuti.

Avevamo per conservarli il suffragio della esperienza fattane dalla Banca nazionale sarda.

Certo nei tempi ordinari e con un sistema monetario di cui è parte principale la moneta da 20 lire in oro, non sarà grande il valore dei biglietti da 20 lire che rimarranno in circolazione.

Ma questo non prova che sia un male che ci siano in piccol numero, e che il pubblico li conosca come una delle ordinarie cedole di Banca. Perciocché i precedenti del nostro proprio paese, e i casi già avverati altrove ci fanno certi che in emergenze possibili, ed al certo non tanto rare da non aversi in considerazione, i biglietti di piccolo valore possono rendere non lievi servizi così al pubblico come alla Banca medesima. Né vale il dire che a questi casi si provvederebbe straordinariamente, perciocché i rimedi che appariscono straordinari recano soventi volte più danno che giovamento al credito; né i biglietti di Banca possono essere in breve tempo fabbricati.

Tutti rammentano l'immenso servigio che in una grave circostanza rendettero alla Banca d'Inghilterra alcuni manipoli di biglietti di piccole valute, che trovaronsi quasi dimenticati ne' suoi scrigni.

Quanto al capitale della futura Banca nulla è innovato.

Se non che lo stato presente della circolazione fiduciaria ci fa persuasi che possa senza tema alcuna consentirsi che il versamento di settecento lire per azione sia compiuto sino a marzo 1866, cioè fra tre mesi dopo che la nuova Banca avrà cominciate le sue operazioni, e che le altre trecento lire sieno pagate a richiesta del Consiglio superiore.

Solo dopo il 1870, cioè dopo cinque anni dalla costituzione della Banca, il Governo potrà anch'egli ordinare che questa rimanente somma sia pagata, se la reputerà necessaria a guarentire le aumentate operazioni della Banca.

Questa medesima considerazione che per alcun tempo i cento milioni di capitale abbiano a riuscire soperchi, ha consigliato alle Banche contraenti di non emettere in una volta sola tutte le azioni, e di ritenerne dodici mila cinque cento, perché possa la emissione e la destinazione loro essere determinata in seguito, con l'approvazione del Governo.

E per vero, potrebbe avvenire che o fossero tutte destinate più tardi alla soscrizione, o in parte adoperate a combinazioni non dissimili da quelle che dopo il 1859 ha fatte per inopinati eventi la Banca nazionale sarda, e che ora fanno ed essa medesima e la Banca nazionale toscana nel costituire una Banca d'Italia.

Tra le disposizioni transitorie è pure un altro mutamento da essere notato.

Nel precedente progetto di statuti erasi introdotto, ma non concordato dai contraenti, un articolo che autorizzava con certe precauzioni la Banca a chiedere ed il Governo a concedere che in alcune sedi fosse permesso lo sconto delle cambiali con due firme.

Intanto questo permesso davasi fin da ora per le provincie toscane, salvo all'assemblea degli azionisti il diritto di rivocarlo dopo cinque anni, se mai si fossero in quelle provincie introdotte sufficienti casse di sconto.

Occasione prossima di queste disposizioni fu certamente il pensiero che le casse di sconto, le quali ammettono cambiali con due firme, potessero tardare ad estendere le loro operazioni in Toscana, e che colà fosse troppo bruscamente avvertita la mancanza del beneficio di scontare simili cambiali alla Banca siccome ora si pratica.

Ma col trasferimento della sede del Governo a Firenze il quale trarrà seco quello di parecchie istituzioni di credito già in vigore, e servirà di spinta a farne sorgere delle altre nelle provincie toscane, vien meno la occasione prossima di quella riserva quanto alla Toscana.

E perciò abbiamo ammesso che lo sconto a due firme in quelle provincie fosse tollerato come temperamento transitorio, e ristretto alla liquidazione del portafoglio della Banca toscana, cioè alle rinnovazioni a cui siffatta liquidazione potrà dar luogo, secondo le norme che stabilirà il Consiglio superiore della Banca d'Italia.

Fuori di questi termini la possibilità di scontare cambiali con due firme è stata risolutamente respinta dalla nuova società i cui statuti vi presentiamo.

E per vero questo punto, al certo importante e grandemente

disputato, si connette intimamente all'ardua quistione intorno alla relativa utilità della istituzione d'una gran Banca generale, o di molte e libere banche.

Ma questa quistione non ha per noi al presente alcuna pratica utilità, poiché trattasi in gran parte di ordinare quel che già è, piuttosto che di prestabilire il da farsi: e per ciò diciamo che non può negarsi come sia contrario all'indole stessa d'una grande Banca il contentarsi delle due firme. Essa è costituita per operare in una sfera nella quale non le sono consentite troppe minuziose e personali indagini: e però deve di necessità richiedere maggiori guarentigie estrinseche ed apparenti dal titolo stesso che le si porta a scontare.

Oltre di che le cambiali che sono tratte per grandi affari commerciali hanno d'ordinario tre interessati, i quali, se sono tre commercianti, possono apporvi le loro sottoscrizioni, e quando avvenga che sieno create per dare a chi le trae il mezzo di procacciarsi danaro per fare pagamenti in contanti, è il caso che costui ottenga in appoggio del suo credito quello di un banchiere o di una cassa di sconto che, mediante la propria sottoscrizione, gli apra l'adito alla Banca.

Essendo quindi consentanea alla natura di una grande Banca la repugnanza che la nostra incontra ad accettare cambiali con due firme, ci è sembrato non dover essere questo un grave argomento di dissenso.

Solo aggiungiamo che, avendo ristretto alla liquidazione del portafoglio della Banca toscana lo sconto con due firme, abbiamo nei termini medesimi limitata la facoltà per la Banca toscana di far valere le prerogative che oggi le sono concedute contro i suoi debitori, quantunque non commercianti, e che senza limitazione le si accordavano col disegno di legge che approvava gli statuti, a' quali sostituisconsi i presenti.

Da ultimo si è in questi nuovi statuti preveduto il modo onde effettuare la fusione delle due Banche ed eleggere i Consigli ed i principali uffiziali che debbono amministrare la nuova Banca, la quale acquisterà l'esser suo proprio e comincierà le sue operazioni il 1° gennaio 1866.

Questo modo consiste nella formazione d'un Consiglio superiore provvisorio, il quale praticherà quanto occorre per ottenere l'intento sopradetto.

E perché escludendo i possessori di azioni da meno di sei

mesi, le prime assemblee non si sarebbero potute convocare se non sei mesi almeno dopo l'intero collocamento delle nuove azioni, si è pensato che per intervenire in queste prime assemblee basti il possesso delle azioni da tre mesi.

Provvedendo con gli statuti medesimi alla composizione normale della nuova Banca, mediante il concorso di un Consiglio uscito dalle amministrazioni delle due Banche cessanti, ci è sembrato far cosa preferibile alla riserva che era stata già fatta nei precedenti statuti di provvedervi con decreto reale. Questo metodo poteva valere quando il Governo si proponeva di prender parte all'amministrazione della Banca, nominando il governatore e i direttori, non oggi che si riserba unicamente di vigilarla e di emendarne i trascorsi.

Signori! Riordinando una nuova Banca in un tempo in cui da ogni parte si ragiona intorno al miglior modo di costruire e di adoperare queste macchine di credito, perché rispondano a' presenti bisogni economici della società, credevamo che fosse conveniente prevedere il caso di una riforma degli statuti a capo ad un certo numero d'anni, siccome fu praticato in Francia nel 1840 e poi in Inghilterra nel 1844.

Ma le due Banche contraenti avevano già ottenuto dal precedente Ministero la promessa di far durare la nuova Banca sino a tutto il corrente secolo, ed il Senato aveva col suo voto confortata questa concessione.

Dall'altro canto la Banca nazionale sarda, ove rimanesse qual'è al presente, avrebbe a durare sino a tutto dicembre 1889.

In ogni modo la durata della nuova Banca si è ridotta a 25 anni, e sebbene questo termine sia già troppo lungo, perché non si possa prevedere che utili riforme abbiano ad essere introdotte nelle Banche prima che sia compiuto, pure noi pensiamo che l'esempio stesso delle due Banche e specialmente della sarda, i cui statuti furono in pochi anni riveduti e rifatti più volte, ci sia garante che possano i nuovi statuti essere anche in seguito riformati di comune accordo tra la Banca d'Italia e lo Stato, quando la necessità delle cose o l'utilità comune il richiedesse.

In ogni modo, signori, questo riordinamento della Banca è diventato urgente.

È già quasi un lustro dacché la Banca nazionale sedente a Torino è stata a poco a poco posta dalla necessità delle cose in una condizione poco normale.

Ora che il Governo è presso a trasferirsi in Firenze, è indispensabile che sappiasi, e presto, se il centro di questa, che è pure la maggiore delle Banche italiane, debba ivi trasportarsi, unendosi alla Banca locale, e convertendosi in una sola e vasta Banca d'Italia.

La legge, costituendo questa Banca, e ponendo termine ad incertezze già troppo prolungate, farà cessare uno stato di perplessità che nuoce non tanto agl'interessi delle Banche che concorrono a formarla, quanto a quelli del commercio di cui è sì gran parte il credito.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

- Art. 1 È approvato l'annesso statuto della società anonima per una Banca nazionale col titolo di Banca d'Italia.
- Art. 2 I contraffattori o falsificatori di biglietti della Banca d'Italia, e coloro che scientemente introducessero dall'estero o facessero uso di biglietti contraffatti o falsificati, incorreranno nelle pene stabilite dalle leggi penali contro coloro che fabbricano false monete di oro o di argento del regno, o fanno scientemente uso delle medesime.
- Art. 3 Con decreto reale sarà ordinato il modo onde il Governo eserciterà la facoltà di vigilare sopra l'amministrazione della Banca, conformemente alle disposizioni contenute nello statuto sopraindicato.

Convenzione per la formazione della Banca d'Italia

L'anno mille ottocento sessantacinque, addì undici marzo, in Torino, fra i ministri delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio contraenti in nome dello Stato, e la Banca Nazionale avente la sua sede centrale in Torino, rappresentata dai signori commendatore Carlo Bombrini, commendatore Felice Nigra, cavaliere Giulio Bellinzaghi e cavaliere Antonio Rossi, come da poteri loro conferiti dal Consiglio superiore con la deliberazione del dì tredici dicembre mille ottocento sessantaquattro, debitamente autorizzato a trattare e concludere la fusione dall'adunanza generale degli azionisti del dì ventidue giugno stesso anno;

La Banca Nazionale Toscana, rappresentata dai signori cavalieri avvocato Giuseppe Servadio e commendatore Cristiano Appelius, come da poteri loro conferiti con la deliberazione del dì quattordici febbraio mille ottocento sessantacinque del Consiglio superiore debitamente autorizzato a trattare e concludere la fusione dalle adunanze generali degli azionisti tenute in Firenze e Livorno il nove e quattordici febbraio mille ottocento sessantacinque, è stato convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1 — La Banca Nazionale avente la sua sede centrale in Torino e la Banca Nazionale Toscana si dichiarano fuse insieme per formare la Banca d'Italia ai patti ed alle condizioni risultanti dallo Statuto unito alla presente.

Art. 2 — Questa convenzione avrà efficacia solo quando venga adottato dal Parlamento prima del trenta aprile mille ottocento sessantacinque il progetto di legge di approvazione dello Statuto suddetto, in difetto del che si avrà come nulla e non avvenuta.

Fatta la presente per triplo originale alla presenza delle Parti e di due testimoni che insieme ad esse la sottoscrissero.

Il ministro delle finanze, a nome anche del ministro d'agricoltura, industria e commercio, firmato: Quintino Sella. —
Per la Banca Nazionale avente la sua sede centrale in Torino, firmati: Bombrini, F. Nigra, A. Rossi, Giulio Belinzaghi. —
Per la Banca Nazionale Toscana, firmato: avvocato G. Servadio, a nome anche del commendatore Cristiano Appelius —
Firmati: Teodoro Alfurno, testimonio, Lorenzo De Margherita, testimonio.

STATUTO PER LA BANCA D'ITALIA

Della fondazione e delle operazioni della Banca

Art. 1 — È istituita una Società anonima per una Banca Nazionale sotto il titolo di Banca d'Italia.

Il suo domicilio legale è nella capitale del regno.

Art. 2 — La Banca può:

- 1° Scontare cambiali, biglietti ed altri recapiti di commercio all'ordine, cedole del Debito pubblico (*coupons*) e buoni del Tesoro;
- 2º Incaricarsi gratuitamente per conto di particolari, e di pubblici stabilimenti, della riscossione di recapiti esigibili nelle Sedi e Succursali;
- 3° Ricevere in conto corrente con interesse, o senza, le somme che le saranno versate, e pagare, secondo le norme che verranno stabilite per regolamento, i mandati ed assegni sulle somme medesime, per le quali operazioni non è dovuto compenso alcuno;
- 4º Tenere una Cassa per custodire titoli e documenti di qualunque specie, verghe e monete d'oro e di argento, gioie ed altri oggetti preziosi.
- Art. 3 La Banca può pure in casi straordinari, e per fornire la Cassa di riserva metallica, fare acquisto di denaro e verghe d'oro e d'argento, tanto nell'interno dello Stato, quanto all'estero, e può procurarne il pagamento mediante acquisto di recapiti commerciali pagabili sia in Italia, che all'estero.
- Art. 4 La Banca può, mediante speciale autorizzazione del Governo, aprire, sino alla misura di una somma determinata, un conto corrente con altri stabilimenti bancari pel cambio dei biglietti di banca o di altre carte di credito pagabili a vista, e ricevute nella circolazione come moneta fiduciaria.
- Art. 5 La Banca può fare anticipazioni sopra deposito ad un termine non maggiore di mesi tre:
- 1° Di verghe e monete d'oro e d'argento al valore di tariffa della Zecca;

- 2° Di cedole del Debito pubblico e di buoni del Tesoro al loro valore nominale;
- 3° Di titoli di rendita del Debito Pubblico dello Stato; di obbligazioni emesse da Società private o corpi morali, sulle quali lo Stato abbia guarentito, un interesse; di azioni di Società alle quali lo Stato abbia guarentito, sia un interesse, sia un prodotto netto determinato, ed anche di titoli di prestito regolarmente emessi dai comuni e dalle provincie, e presentati alla Banca da terzi possessori.

Le anticipazioni sopra i titoli compresi in questo numero possono estendersi fino a 4/5 del loro valore ragguagliato al corso medio del giorno precedente;

- 4° Di cambiali pagabili nel regno o all'estero, sino a 3/4 del loro valore;
- 5° Di titoli ipotecari emessi da società o corpi morali per operazioni di credito fondiario, e di certificati emessi da società per deposito di merci assicurate e non soggette a facile deperimento.

Le anticipazioni sopra i titoli compresi in questo numero, possono estendersi sino a 3/4 del valore di questi titoli ragguagliato al corso medio del giorno precedente;

6° Di sete greggie e lavorate in organzini o trame sino a 3/4 del loro prezzo corrente.

I titoli, sui quali la Banca fa anticipazioni, debbono essere integralmente pagati.

Art. 6 — La Banca può assumere l'esercizio delle zecche e la fabbricazione di francobolli e di altre impronte o carte di valore.

A richiesta del Governo, la Banca mediante un equo compenso è tenuta ad aprire soscrizioni di rendita pubblica, e provvedere recapiti commerciali su piazze estere.

Assumerà gratuitamente il servizio delle Tesorerie a misura che gli verrà affidato dal Governo, e può, ai patti da stabilirsi, assumere la percezione delle imposte.

Può, con autorizzazione del Governo, aprire sottoscrizione di prestiti od obbligazioni per conto di società e corpi morali residenti nello Stato.

Art. 7 — La Banca può impiegare in fondi pubblici dello Stato il quinto del capitale sociale versato oltre il fondo di riserva. Oc-

correndo di sorpassare temporaneamente questo limite, la Banca dovrà averne autorizzazione Ministeriale.

Può impiegare non più del decimo del capitale in acquisto di edifizi ad uso dell'amministrazione delle sedi e succursali.

Art. 8 — Sulla richiesta del Ministro delle finanze, la Banca farà allo Stato anticipazioni fino alla somma di 40 milioni di lire, contro deposito di titoli di rendita pubblica al corso medio, o di buoni del Tesoro al pari, coll'interesse del 3 per cento all'anno.

L'anticipazione per 15 milioni di lire dovrà farsi a richiesta; per gli altri 25 milioni di lire dovrà essere dato avviso preventivo di due mesi almeno.

Nel caso che la Banca abbassasse l'interesse per le anticipazioni al disotto del 3 per cento, lo Stato godrà di questo benefizio.

Art. 9 — La Banca ha facoltà di emettere biglietti al portatore di lire 1000, 500, 200, 100, 50, 20 pagabili, a vista ed in contanti.

Essi saranno ricevuti in tutte le Casse dello Stato poste nei luoghi ov'è una sede od una succursale della Banca, ed in tutte le altre Casse dello Stato poste nelle provincie, nelle quali il servizio di tesoreria è affidato alla Banca.

- Art. 10 La Banca può emettere biglietti nominativi di qualunque somma trasmissibili per via di girata, pagabili a vista.
- Art. 11 Le sedi e le succursali della Banca possono emettere tratte a vista tra di loro, la proprietà delle quali si trasferisce per mezzo di girata, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio superiore.
- Art. 12 La somma dei biglietti in circolazione, dei biglietti all'ordine ed a vista, delle tratte e dei conti correnti pagabili a richiesta, non può eccedere il triplo del fondo metallico in cassa, né il quintuplo del capitale sociale versato, salvo che la eccedenza sul quintuplo suddetto non sia rappresentata da pari somma di riserva metallica in cassa oltre il terzo stabilito come proporzione normale.

Fa parte del fondo metallico disponibile il valore di tariffa

delle paste d'oro e d'argento destinate dalla Banca all'esercizio delle Zecche.

Art. 13 — È vietata alla Banca ogni operazione non indicata nel presente Statuto.

Art. 14 — Per ammettersi allo sconto i recapiti debbono essere pagabili nei luoghi dove sia una sede o succursale della Banca; debbono essere muniti del bollo; avere una scadenza non maggiore di tre mesi, e la firma di tre persone notoriamente solventi, di cui una almeno abbia domicilio reale o elettivo nelle città ove si effettua lo sconto;

Le cedole del Debito pubblico non debbono essere a più di tre mesi dalla scadenza;

I buoni del Tesoro debbono avere una scadenza non maggiore di tre mesi ed essere muniti della firma del possessore.

La Banca può ammettere allo sconto i recapiti a due firme di persone notoriamente solventi, quando si aggiunga un deposito di azioni della Banca, di altri titoli indicati nell'articolo 5 o di ordini in derrate ed in zolfi.

Le azioni e gli altri titoli nominativi dati in deposito debbono essere trasferiti alla Banca.

I titoli dati in garanzia per recapiti a due firme non possono essere calcolati al di là del prezzo corrente, e mai per una somma maggiore di quella effettivamente versata.

- Art. 15 La Banca rifiuterà di scontare i recapiti così detti di circolazione o di comodo, quelli cioè che si reputano non avere per fondamento un'operazione reale di commercio.
- Art. 16 Per le cose date a custodire, giusta il § 4 dell'articolo 2, la Banca dà una ricevuta che non può essere all'ordine, né trasferirsi per girata. Essa percepisce un diritto di deposito, la misura del quale sarà determinata dal Consiglio superiore.
- Art. 17 Per le anticipazioni sopra i depositi preveduti dall'articolo 5, il depositante sottoscrive l'obbligazione di dare un supplemento di garanzia in caso di ribasso del corso dei titoli eccedente il 10 per cento, o di rimborsare la differenza.

Art. 18 — Se la persona che ha ricevuto l'anticipazione non compie il rimborso nel giorno successivo alla scadenza, o non provvede al supplemento di garanzia, la Banca senza che occorra costituzione in mora, o altra formalità, può far procedere dopo trascorsi cinque giorni alla vendita degli oggetti dati in garanzia, per mezzo di agente di cambio o mediatore pubblico, senza che questa vendita possa sospendere gli altri procedimenti.

Queste condizioni saranno consentite da chi riceve le antici-

pazioni nella dichiarazione di deposito.

Col prodotto della vendita la Banca si rimborsa del suo credito in capitale, interessi e spese, e tiene il di più, se vi sia, a disposizione del depositante, salvo il caso di compensazione di altro debito che questi abbia verso la Banca, il quale sia divenuto esigibile prima che si faccia luogo alla restituzione dell'anticipazione effettuata sopra il deposito.

Se il prodotto della vendita non basta ad estinguere il debito, il depositante è obbligato a pagare il saldo.

La Banca ha eguale facoltà nel caso di non effettuato pagamento dei ricapiti a due firme, di cui è parola all'articolo 14.

Art. 19 — Le cambiali, sul deposito delle quali la Banca è autorizzata dall'articolo 5, n° 4, a fare anticipazioni, debbono avere una scadenza che non sia lontana più di sei mesi dal giorno del deposito, oltre le condizioni indicate all'articolo 14 per i recapiti da ammettersi allo sconto.

Se la somma anticipata non è restituita alla scadenza convenuta, la Banca può disporre delle cambiali depositate sia negoziandole, sia procurandone l'incasso a spese del debitore.

Art. 20 — L'assegnazione del fondo da impiegarsi in isconti ed anticipazioni è deliberata ogni quindicina dal Consiglio superiore, il quale lo ripartirà fra le sedi e le succursali.

Il Governatore ha facoltà di modificare per motivi di urgenza il riparto delle sedi e delle succursali riferendone al Consiglio superiore.

Del capitale della Banca e delle azioni sociali

Art. 21 — Il capitale sociale della Banca è di 100 milioni di lire rappresentate da 100,000 azioni di lire 1000 cadauna.

Il primo versamento è stabilito in lire 700 per azione, e sarà fatto nei modi e nel tempo che saranno prefissi dal Consiglio Superiore, purché sia interamente effettuato pel 31 marzo 1866.

Il versamento delle rimanenti lire 300 potrà venir chiesto in una, o più volte, e dietro preavviso di tre mesi, dal Consiglio Superiore.

Potrà il Governo dopo il 31 dicembre 1870 con decreto reale, e sentito il parere del Consiglio Superiore della Banca, ordinare il versamento in una o più volte dell'anzidetto residuo di lire 300.

Sui versamenti in ritardo è dovuto un interesse non minore del 2 per cento oltre il saggio di sconto della Banca.

Trascorso un mese dal termine stabilito per il versamento, la Banca, senza che occorra costituzione in mora o altre formalità, ha facoltà di far vendere alla Borsa per mezzo di agente di cambio; *per duplicato*, le azioni a rischio e pericolo degli azionisti in ritardo dei versamenti.

Art. 22 — L'azione è rappresentata da una inscrizione sopra appositi registri della Banca, tenuti a doppio, di cui l'uno presso ciascuna sede e succursale, e l'altro presso l'Amministrazione Centrale.

Un certificato di tale inscrizione, sottoscritto da due membri del Consiglio Amministrativo e dal Direttore della sede o succursale, è rilasciato ai proprietari delle azioni.

Le azioni della Banca sono nominative. Sopra quelle appartenenti a stranieri deve essere indicata l'elezione del domicilio in una città del regno.

Art. 23 — La proprietà anche di una azione importa adesione agli Statuti della Banca.

Ogni azione dà diritto ad una parte uguale del capitale e degli utili sociali.

L'azione è indivisibile, ed è rappresentata da un solo individuo o persona morale, comunque la proprietà possa appartenere a più individui o a più persone morali.

L'azionista è obbligato soltanto per il capitale nominale rappresentato dall'azione.

Art. 24 — Il trasferimento delle azioni si fa dal proprietario, o da

un suo procuratore per mezzo di dichiarazione sui registri della sede o della succursale della Banca.

Questa dichiarazione è autenticata da un agente di cambio, e dove manca, da un notaio, che in questo caso osserverà le sole formalità richieste per l'agente di cambio.

In caso di successione, il trasferimento è fatto colle formalità richieste dalla legge.

Se vi è opposizione debitamente significata alla sede o succursale della Banca ove l'azione è inscritta, il trasferimento è fatto dopo tolta l'opposizione.

Il regolamento determina le forme della registrazione presso le sedi e succursali, ed i modi con cui le azioni possono trasferirsi dall'una all'altra di esse.

Art. 25 — Verificandosi il caso di smarrimento di certificati di azioni, o di erronea intestazione, il Consiglio Superiore potrà ordinare, o l'emissione del duplicato del certificato smarrito, o la rettificazione della intestazione, con che si faccia precedere di due mesi almeno una relativa pubblicazione nel giornale ufficiale del Regno ed in quello destinato agli annunzi giudiziari della città ove risiede od ha eletto il suo domicilio l'azionista, che ne fa la domanda.

Questa pubblicazione sarà ripetuta tre volte durante i due mesi, dopo di che, non essendo presentata opposizione alcuna al Consiglio Superiore, si procederà al rilascio, o alla rettificazione di cui sopra.

Del dividendo e della riserva

Art. 26 — Gli utili repartibili per ciascun semestre si compongono dei benefizi derivanti dall'esercizio, dedotte le spese di amministrazione, e le perdite verificate e quelle prevedibili per recapiti, o crediti non pagati a tempo debito. I recapiti non pagati alla scadenza non figurano nell'attivo che per deliberazione motivata del Consiglio Superiore, ed in quella quota che è da esso determinata.

È pure detratta dai profitti di ciascun semestre la rata di ammortizzazione delle spese di montatura e di quelle altre che il Consiglio Superiore giudicasse repartibili fra più semestri.

Art. 27 — Sugli utili netti stabiliti in conformità dell'articolo precedente si preleva l'interesse da distribuirsi agli azionisti in ragione del 2 per cento per semestre sul capitale versato per ciascuna azione. Le tre quarte parti di ciò che rimane sono distribuite agli azionisti insieme all'interesse, e l'altra quarta parte è passata alla riserva.

Art. 28 — La riserva è destinata principalmente a reintegrare il capitale in caso di perdita, e secondariamente a compiere l'interesse da distribuirsi in ciascun semestre agli azionisti se gli utili non raggiungano il due per cento sul capitale versato su ciascuna azione.

Art. 29 — L'impiego della riserva è regolato dal Consiglio superiore.

I frutti della riserva fanno parte dei benefizi indicati all'articolo 26.

Quando la riserva abbia raggiunto il quinto del capitale sociale cessa la prelevazione di cui è parola all'articolo 27, e tutti i profitti netti del semestre si distribuiscono agli azionisti.

Dell'amministrazione della Banca

Art. 30 — La Banca ha una amministrazione centrale nella città capitale del regno.

Ha sede in Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo e Torino.

Se in alcune di queste provincie non sarà un numero di azionisti possessori della quantità di azioni che gli Statuti richiedono, e capaci a comporre il Consiglio amministrativo della sede, la costituzione di questa sarà differita fino al tempo in cui tale condizione sarà avverata.

La Banca potrà creare sedi nelle città di Bari e Cagliari tosto che il numero delle sue azioni collocate presso persone dimoranti nelle rispettive provincie sia giunto al numero di mille.

Il numero delle sedi potrà essere aumentato, o diminuito per deliberazione dell'assemblea generale approvata dal Governo.

La Banca ha una succursale almeno in ciascuna provincia ove

Tutte le succursali debbono essere stabilite nel corso di dieci anni.

Art. 31 — L'amministrazione della Banca è commessa ad un Consiglio superiore, ad un Governatore, e ad un Vice-Governatore o due secondo i bisogni della Società.

L'amministrazione di ciascuna sede e succursale è affidata ad un Consiglio amministrativo e ad un Direttore.

Due censori vigilano l'amministrazione di ciascuna sede e succursale.

Art. 32 — I Consigli amministrativi ed i censori delle sedi sono eletti dagli azionisti in conformità dell'articolo 63.

Il governatore, il vice-governatore, i Consigli amministrativi ed i censori delle succursali sono nominati dal Consiglio superiore.

I consiglieri ed i censori delle sedi e delle succursali uscendo di carica sono sempre rieleggibili.

Art. 33 — I componenti i Consigli amministrativi delle sedi e delle succursali, ed i censori stanno quattro anni in ufficio, e si rinnovano per metà ogni due anni, la prima volta ad estrazione, ed in seguito secondo l'ordine di anzianità della loro elezione.

La prima rinnovazione si farà per alcune sedi entro due anni, e per le altre nell'anno successivo secondo verrà stabilito dal Consiglio superiore.

Art. 34 — Il Consiglio superiore si compone del Governatore e di un deputato per ciascuna sede.

Ciascuna sede nominerà un secondo deputato, quando avrà 4000 o più azioni iscritte ne' suoi registri da sei mesi almeno.

Ne nominerà un terzo quando le azioni iscritte come sopra ascenderanno a 12,000 o più.

Queste nomine non potranno farsi fuori del tempo ordinario delle elezioni annuali de' deputati al Consiglio superiore.

Il Consiglio superiore si aduna ogni 15 giorni, e più sovente se la gravità degli affari lo richiede.

I componenti il Consiglio superiore dovranno per metà essere cambiati ogni anno e sono rieleggibili.

I Vice-Governatori possono prendere parte alle adunanze del

Consiglio superiore. Ha voto deliberativo quello che rappresenta il Governatore ai casi previsti dall'art. 38.

- Art. 35 In principio di ogni anno il Consiglio superiore elegge tra i suoi membri il Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Vice-Segretario, i quali non potranno restar in carica più di quattro anni di seguito.
- Art. 36 Il Consiglio superiore amministra e sopravigila gli interessi della Società.

Le sue attribuzioni sono le seguenti:

- 1° Nomina e revoca il Governatore, ed i Vice-Governatori;
- 2º Approva o riforma le deliberazioni dei Consigli amministrativi delle sedi e delle succursali, che gli vengono denunciate dal Governatore, e pronuncia sui reclami e sulle mozioni di essi Consigli;
- 3° Nomina sulle proposte del Governatore e revoca gli impiegati dell'amministrazione centrale, i Direttori e gli altri impiegati delle sedi e delle succursali, salvo a sentire il parere del Consiglio Amministrativo per la nomina del Direttore e del Cassiere principale della rispettiva sede;
- 4º Stabilisce la ragione dello sconto e degli interessi e delle provvisioni per le operazioni cui la Banca è autorizzata;
- 5° Ripartisce il fondo disponibile per gli sconti e per le anticipazioni alle sedi ed alle succursali a norma delle disposizioni dell'articolo 20;
- 6° Delibera sulle transazioni e sui contratti d'interesse generale che saranno poi stipulati dal Governatore, o da quel funzionario della Banca che sarà da lui delegato;
- 7º Riconosce e dichiara la necessità di fornire la Cassa di danaro o di verghe di oro e d'argento, e delibera come provvederne al pagamento;
 - 8° Chiama e regola i versamenti delle azioni;
- 9° Stabilisce con approvazione del Governo la forma dei biglietti, ne determina la quantità, e ne regola la emissione, il ritiro e l'annullamento;
- 10. Approva i regolamenti generali della Banca e le massime direttive della Amministrazione;
 - 11. Approva i bilanci di previsione ed i ruoli degl'impiegati;
- 12. Determina le cauzioni da prestarsi dai Cassieri e dagli altri impiegati;

13. Esamina i conti semestrali, e i documenti ad essi relativi, approva detti conti, ne ordina la pubblicazione e stabilisce i dividendi;

14. Delibera sopra tutte le materie che non sono specialmente riservate all'Assemblea generale.

Le deliberazioni del numero primo dovranno essere prese col voto favorevole di due terzi almeno dei componenti il Consiglio.

Per le deliberazioni relative ai numeri 2 a 7, basta la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio.

Per le deliberazioni relative ai numeri 8 a 14, è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.

Se per insufficienza del numero ne' votanti o ne' voti non si potessero prendere le deliberazioni di cui è detto precedentemente, si convocherà una seconda adunanza del Consiglio, nella quale le deliberazioni medesime saranno prese a maggioranza di voci qualunque sia il numero de' votanti.

Art. 37 — Il governatore ha la rappresentanza della Società, ne dirige e regola gli affari, sopraintende alla osservanza dello Statuto, e convoca il Consiglio superiore tutte le volte che lo creda opportuno.

Convoca dietro deliberazione del Consiglio superiore l'assemblea generale degli azionisti.

Può convocare i Consigli amministrativi delle sedi e delle succursali, e intervenire alle loro adunanze.

È incaricato dell'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli azionisti e del Consiglio superiore.

Può sospendere l'esecuzione delle deliberazioni dei Consigli amministrativi per sottoporle al giudizio del Consiglio superiore nella tornata immediatamente successiva.

Propone al Consiglio superiore la nomina dei direttori e degli altri impiegati, e può sospenderli riferendone al Consiglio superiore nella prima tornata.

Deve il governatore almeno una volta l'anno e può, ogni volta lo creda opportuno, fare da persona di sua confidenza ispezionare i locali delle singole sedi e succursali, verificare le casse ed i portafogli delle medesime, ispezionare i libri e le corrispondenze, i magazzini, e fare fornire alla persona medesima copia di documenti, e tutte quelle più circostanziate e minute indicazioni a voce ed in iscritto, che ravviserà opportuno.

Di tali ispezioni si dovrà redigere apposito verbale, che, sottoscritto dall'ispettore delegato, dal direttore della sede o succursale, e dal governatore, dovrà conservarsi negli archivi della Banca.

Art. 38 — Se il Governatore è assente, o impedito, ne fa le veci un Vice-Governatore.

Il Governatore può delegare al Vice-Governatore parte delle sue attribuzioni.

Art. 39 — Il Governatore darà in garanzia numero 100 azioni della Banca.

I Vice-Governatori 50.

Il Direttore di sede 40.

Il Direttore di succursale 15 a 25 a determinazione del regolamento ed a seconda della classe cui appartiene la succursale.

Ciascun Membro d'un Consiglio amministrativo di sede 30.

Ciascun Membro d'un Consiglio di succursale 10.

Ciascun Censore di sede 15.

Ciascun Censore di succursale 5.

Ciascun Consigliere di sconto 5.

Tutte le azioni date in garanzia dai suddetti titolari sono inalienabili per tutto il tempo dello ufficio, e custodite in deposito nelle Casse della Banca, rimanendo vincolate con privilegio alla medesima.

Art. 40 — I Consigli amministrativi delle sedi si compongono di nove a dodici Membri, e quelli delle succursali di sei a nove, sempre oltre il Direttore secondo che sarà stabilito dal Consiglio superiore.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei Membri oltre il Direttore.

Le deliberazioni dei Consigli amministrativi dovranno essere comunicate al Governatore.

Art. 41 — Al principio di ogni biennio e dopo che sono entrati in carica i Membri eletti, ciascuno dei Consigli Amministrativi procede a costituire il proprio Ufficio di Presidenza scegliendo tra i suoi Membri un Presidente ed un Segretario, i quali non potranno rimanere in carica più di 4 anni di seguito.

Art. 42 — I Consigli Amministrativi delle Sedi e delle Succursali dirigono gli affari del proprio stabilimento.

Deliberano il riparto nelle diverse categorie d'impieghi del fondo assegnato dal Consiglio Superiore osservando le istruzioni del medesimo: propongono al Governatore i bilanci di previsione ed i ruoli normali degl'impiegati; sorvegliano e sospendono occorrendo gl'impiegati della propria sede o succursale riferendone immediatamente al Governatore.

Curano l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Superiore, e delle istruzioni del Governatore, e verificano i conti del proprio stabilimento.

I Consigli delle sedi scelgono inoltre tra i loro componenti i Deputati al Consiglio Superiore; provvedono alla loro supplenza in caso d'impedimento temporaneo e li surrogano a misura che cessano dalle loro funzioni.

Danno il loro parere sulla scelta del Direttore e del Cassiere principale della propria sede.

Art. 43 — Il Consiglio superiore potrà ammettere presso ognuna delle sedi della Banca Consiglieri di sconto.

I Consiglieri di sconto saranno scelti annualmente dai Censori fra i commercianti della rispettiva città sopra una lista tripla presentata dai Consigli amministrativi. Essi sono rieleggibili.

Art. 44 — Nessun recapito potrà essere ricevuto allo sconto, né si potrà fare anticipazioni sopra deposito di cambiali, se non dopo favorevole deliberazione della Commissione di sconto, che si comporrà nel modo stabilito dal Regolamento.

Art. 45 — I Censori invigilano la esecuzione dello Statuto e dei Regolamenti della Banca. Hanno facoltà d'intervenire con voto consultivo alle riunioni dei Consigli Amministrativi; di esaminare i Registri ed i Portafogli; di verificare le casse, e di fare le proposte che credono utili al pubblico ed alla Banca.

Chiuso il conto dell'esercizio annuale, ogni sede invia presso il Consiglio Superiore un Censore.

Questi Censori uniti in comitato esaminano il conto per riferirne all'Assemblea Generale degli Azionisti.

Il Comitato è legalmente costituito col numero di 3.

Art. 46 — In ogni sede e succursale della Banca, ed almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Generale dovrà trovarsi a disposizione degli azionisti una copia del conto dell'esercizio annuale già esaminato dai Censori.

Sarà cura dei Censori di compilare una relazione sul conto medesimo, che verrà distribuita agli Azionisti.

Art. 47 — I Direttori rappresentano la Banca, sì in giudizio che fuori per la rispettiva sede o succursale, ne hanno l'amministrazione, firmano le corrispondenze e vigilano gl'impiegati.

Essi hanno voto deliberativo nei rispettivi Consigli Amministrativi.

Art. 48 — Il Governatore, Vice-Governatori, e Direttori non possono appartenere per qualsiasi titolo alla amministrazione di altre istituzioni di credito, né esercitare commerci o industrie.

Essi dovranno parimente astenersi da qualunque operazione di Borsa.

- Art. 49 Gli stranieri non possono essere nominati Direttori o Censori, né coprire altra carica, se non abbiano almeno tre anni di domicilio nello Stato.
- Art. 50 Il padre ed il figlio, il suocero ed il genero, i fratelli, lo zio ed il nipote di fratello, i soci solidali non possono simultaneamente far parte del Consiglio Superiore, di uno dei Consiglio Amministrativi, del Comitato di censura, e della Commissione di sconto, né esercitare l'ufficio di Censori nella stessa sede o succursale.
- Art. 51 In caso di fallimento o di sospensione di pagamento i Membri del Consiglio Superiore, dei Consigli delle sedi e succursali e Censori, ed i Consiglieri di sconto decadono di diritto dal loro ufficio.
- Art. 52 Se il Consiglio Amministrativo d'una sede cessa dal suo ufficio, il Consiglio Superiore convoca senza ritardo in via ordinaria l'Assemblea locale per le nuove nomine.

Se il numero dei componenti il Consiglio Amministrativo di una sede diminuirà di un terzo, il Consiglio Superiore può ordi-

nare una simile convocazione per devenire alla nomina dei Membri mancanti.

Art. 53 — Per deliberazione del Consiglio Superiore può essere istituita una cassa di previdenza a favore degli impiegati della Banca inabili al servizio, mediante ritenuta sugli stipendi, sulle gratificazioni o altri emolumenti e somme assegnate dalla Banca. Questa istituzione può collegarsi con altre istituzioni di previdenza.

Dell'Assemblea generale

Art. 54 — L'Assemblea generale rappresenta l'universalità degli azionisti.

Si riunisce ordinariamente non più tardi del mese di marzo di ciascun anno nella capitale del Regno, e può essere convocata straordinariamente a richiesta del Consiglio Superiore o della maggioranza dei Consigli amministrativi delle sedi.

Il Governo ha sempre facoltà di ordinarne la convocazione.

Si compone di tutti gli azionisti possessori da sei mesi o più di non meno di 15 azioni, qualunque sia la sede o succursale nella quale figurino inscritte.

Il Consiglio Superiore interviene all'Assemblea generale degli azionisti, ed il suo Presidente e Segretario esercitano rispettivamente l'ufficio di Presidente e Segretario della Assemblea.

Art. 55 — L'elenco degli azionisti che possono intervenire nell'Assemblea generale è formato dal Governatore 30 giorni prima dell'adunanza. Indica il cognome, nome, qualità e residenza degli inscritti ed il numero di voti che spettano a ciascuno.

Un esemplare di detto elenco è affisso in tutte le sedi e succursali della Banca 15 giorni prima dell'adunanza medesima.

Art. 56 — A cura del Governatore sarà annunziato almeno 20 giorni prima nella Gazzetta Ufficiale del Regno il giorno in cui dovrà tenersi l'Assemblea generale. Questo annunzio sarà ripetuto tre volte.

Sarà pure inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* l'ordine del giorno degli affari da trattarsi nell'Assemblea.

Qualora si renda necessaria una seconda convocazione, anche per questa si ripete tre volte l'annunzio nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* coll'espressa dichiarazione che trattandosi d'una seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 57 — Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea generale richiedesi un numero di votanti presenti o rappresentati non minore di 50, senza computare il Governatore, i Vice-Governatori, i membri del Consiglio Superiore, il Comitato di censura e gli impiegati della Società. In ogni caso la somma delle azioni rappresentate non può essere minore del ventesimo del capitale sociale.

Se un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione non si abbia il numero legale, l'adunanza s'intende rinviata al successivo 14° giorno. La nuova adunanza è legale qualunque sia il numero degli azionisti che v'intervengono e la somma delle azioni rappresentate.

Art. 58 — Gli azionisti possono farsi rappresentare da procuratori muniti di mandato speciale, il quale può esser dato anche per lettera.

Numero 15 azioni danno diritto a un voto. Per ogni 30 azioni oltre le 15 si ha diritto a un altro voto. Nessun votante può avere più di 5 voti, qualunque sia il numero delle azioni che possieda o che rappresenti.

Art. 59 — L'Assemblea generale esamina ed approva definitivamente il conto dell'esercizio.

Delibera sull'aumento del capitale sociale, sulle variazioni da introdursi nei presenti Statuti, sulla proroga o scioglimento anticipato della Società, salva l'approvazione legislativa.

Può discutere tutti gli altri affari, purché a cura del Consiglio Superiore sieno stati portati all'ordine del giorno.

Art. 60 — Sono inscritte nell'ordine del giorno e presentate all'Assemblea generale ordinaria quelle proposte che fossero sottoscritte da 30 o più azionisti aventi diritto di intervenire alla adunanza. Il Consiglio superiore nel sottoporle al giudizio dell'Assemblea, le accompagna con un suo parere.

Art. 61 — Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti quello del Presidente ha la preponderanza.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale prese in conformità dello Statuto obbligano tutti gli azionisti.

L'azionista non assume, rispetto alle azioni, maggiori obblighi di quelli determinati coll'art. 23 dei presenti Statuti.

Delle Assemblee locali

Art. 62 — In ciascuna delle città ove la Banca ha una sede, si tiene ogni due anni nel tempo stabilito dal Regolamento un'Assemblea locale degli azionisti.

Il Presidente ed il Segretario del Consiglio amministrativo locale, o loro supplenti, esercitano rispettivamente l'ufficio di Presidente e di Segretario dell'Assemblea.

L'annunzio di convocazione delle Assemblee locali deve essere inserito una volta nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e tre volte nel giornale destinato agli annunzi giudiziari nella città ove deve adunarsi l'Assemblea.

Quanto al resto, la convocazione, il rinvio dell'adunanza e la composizione delle Assemblee locali sono regolati dalle norme stabilite per l'Assemblea generale.

Art. 63 — Le Assemblee locali nominano i Membri degli Consigli amministrativi e i Censori delle sedi, scegliendo gli uni e gli altri fra gl'individui residenti da due anni almeno nella provincia ov'è posta la sede. Le Assemblee locali non possono discutere proposte estranee a queste nomine. Possono bensì prenderle in considerazione perché siano ammesse nell'ordine del giorno da sottoporsi all'Assemblea generale, per la discussione e la deliberazione.

Le nomine si fanno per scrutinio segreto a maggiorità assoluta di voti.

L'Assemblea convocata nella capitale del Regno nell'anno in cui occorrerà nominare membri del Consiglio d'Amministrazione della sede locale terrà due sedute.

Nell'una si conformerà a quanto è disposto con gli articoli 54

a 61 inclusivamente, e nell'altra a quanto è disposto con gli articoli 62 sino al presente.

Delle due sedute precederà quella che tien luogo di Assemblea locale.

Della durata e della liquidazione della Società

Art. 64 — La Società durerà 25 anni, a contare dal 1° gennaio 1866.

Quando si verifichi che il capitale della Banca sia ridotto alla metà, la Società è sciolta, a meno che gli azionisti si obblighino a reintegrare il capitale nel termine di tre mesi.

Trascorso questo termine senza che il capitale sia reintegrato, la Società sarà messa immediatamente in liquidazione.

Art. 65 — La Società può essere rinnovata col consenso dei possessori dei due terzi delle azioni, salva l'approvazione legislativa.

Ciò avvenendo, la Società rimborsa ai soci dissenzienti, oltre i versamenti sulle azioni, tutto quello che possa loro spettare degli utili dell'ultimo anno e del fondo di riserva.

Art. 66 — Al termine della Società, o per anticipato scioglimento, l'Assemblea generale regola il modo di liquidazione, e nomina tre liquidatori con facoltà di alienare tanto per private trattative, quanto per licitazione od incanto pubblico, i beni della Società.

I liquidatori possono, in virtù di una deliberazione dell'Assemblea generale approvata dal Governo, trasferire ad altra Società i diritti e gli obblighi della Società disciolta. L'Assemblea generale durante la liquidazione conserva i suoi poteri.

Vigilanza governativa

Art. 67 — Il Governo ha la facoltà di vigilare sopra l'Amministrazione della Banca, di riscontrare le sue operazioni e di opporsi alla esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti contrari agli Statuti della Banca, alle leggi ed agli interessi dello Stato. Questa facoltà non esclude il riscontro dei servigi governativi a termini delle relative leggi.

Art. 68 — La facoltà indicata nel precedente articolo sarà dal Governo esercitata per mezzo di un Regio Censore e di due Ispettori centrali da questo dipendenti, che formeranno con lui un Consiglio di censura da lui presieduto e convocato per avvisare intorno agli argomenti pei quali egli giudicherà consultarlo.

Potranno inoltre essere incaricati della ispezione delle sedi e delle succursali impiegati governativi od altri individui a ciò de-

legati dal Ministero.

Questi incaricati locali dipendono dal Regio Censore e lo rappresentano localmente.

Art. 69 — Il Regio Censore può anche essere rappresentato da uno degli Ispettori centrali presso il Consiglio superiore o presso qualunque sede o succursale.

Art. 70 — Il Regio Censore, o chi lo rappresenta, ha diritto di avere dalla Amministrazione della Banca tutte le informazioni che desidera, di prendere direttamente cognizione degli affari, di esaminare i registri e di verificare lo stato delle casse.

Ha diritto d'intervenire alle tornate del Consiglio superiore e dei Consigli amministrativi, di far proposte ed emettere pareri nell'interesse del Governo, e di richiedere l'osservanza delle leggi e degli Statuti.

Art. 71 — Il Regio Censore ha facoltà di sospendere provvisoriamente le deliberazioni del Consiglio superiore che reputi contrarie agli Statuti ed a' regolamenti della Banca, alle leggi ed agli interessi dello Stato, riferendone immediatamente al Ministro.

Il Ministro conferma o revoca la sospensione.

Nel caso di conferma, il Consiglio superiore sarà immediatamente convocato dal Censore per accordarsi col Governo. Se l'accordo non ha luogo, il Governo con deliberazione presa in Consiglio dei Ministri, previo avviso del Consiglio di Stato, può annullare la deliberazione la cui esecuzione era stata sospesa.

Art. 72 — Con Decreto Reale emanato sopra proposizione deliberata nel Consiglio dei Ministri, e previo avviso del Consiglio di Stato, può essere sciolto il Consiglio superiore della Banca. In questo caso i Consigli delle sedi sono di diritto convocati per procedere immediatamente alla scelta di nuovi deputati al Consiglio superiore.

Il Decreto stesso determinerà se nel tempo intermedio tra lo scioglimento del Consiglio e la sua nuova formazione debba continuare provvisoriamente il Consiglio disciolto, ovvero provvedere all'andamento della Società il solo Governatore sotto la sua propria responsabilità.

Nel Decreto saranno accennate le cause dello scioglimento.

- Art. 73 Il Regio Censore può fare inserire nell'ordine del giorno che formerà il Consiglio superiore gli argomenti sui quali reputa che l'Assemblea generale abbia a deliberare.
- Art. 74 Se le Assemblee degli azionisti non fossero regolarmente convocate o composte, o deliberassero in modo contrario alle Leggi od agli Statuti, il Consiglio superiore, o d'uffizio il Regio Censore provocheranno dal Governo un decreto di annullamento delle deliberazioni illegali. Scorsi due mesi da che furono prese, le deliberazioni suddette non potranno più essere impugnate.
- Art. 75 Il Regio Censore, gli Ispettori e gli incaricati della ispezione non possono essere azionisti della Banca, né aver con essa alcun interesse.
- Art. 76 L'autorizzazione della Banca potrà essere revocata per legge in caso di violazione o in ineseguimento del suo Statuto o delle leggi dello Stato, e salvi i diritti dei terzi.
- Art. 77 Le spese per la vigilanza saranno a carico della Banca, e verranno rimborsate al Tesoro nella misura stabilita per Decreto Reale sentito il Consiglio della Banca.

Disposizioni generali

- Art. 78 Nessun'altra Società potrà essere autorizzata ad emettere biglietti di Banca se non per legge.
- Art. 79 Non è permesso in nessun caso apporre sequestro o altro vincolo qualunque sulle somme depositate alla Banca in conto corrente.

Art. 80 — La Banca, oltre le tasse generali comuni a tutte le Società anonime, pagherà annualmente allo Stato per tassa di bollo sui proprii titoli l'annuo diritto di centesimi 50 per ogni mille lire di biglietti sia al portatore sia all'ordine da calcolarsi sulla circolazione media avveratasi nell'anno precedente. Il pagamento sarà fatto in due rate uguali nei mesi di marzo e settembre di ciascun anno.

Il pagamento del diritto dovuto sui biglietti che hanno circolazione nel primo anno sarà effettuato nel gennaio dell'anno seguente.

Art. 81 — A cura dell'Amministrazione centrale sarà compilata ogni settimana la situazione complessiva della Banca.

Tale situazione verrà trasmessa al Ministero dal Governatore per essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Art. 82 — Qualora sia deliberato l'aumento del presente capitale siccome è previsto dall'articolo 59, le nuove azioni che dovranno emettersi saranno di preferenza ripartite proporzionalmente fra gli azionisti.

Disposizioni transitorie

Art. 83 — Gli azionisti della Banca Nazionale che ha sede centrale a Torino e quelli della Banca Nazionale Toscana concorrono alla formazione della Banca d'Italia. Ad essi sono concesse tre azioni nuove alla pari per ogni due azioni vecchie, cioè 60,000 ai primi e 15,000 ai secondi. Il pagamento occorrente al conguaglio fra le azioni nuove e le vecchie sarà determinato dal Consiglio superiore.

Numero 12,500 azioni saranno messe alla pubblica sottoscrizione nelle Provincie Meridionali alle condizioni e con un premio da stabilirsi dal Consiglio superiore.

La emissione e la destinazione delle rimanenti 12,500 azioni sarà secondo i bisogni e gli interessi della Società determinata dal Consiglio superiore coll'approvazione del Governo.

Art. 84 — Le due Banche distribuiscono rispettivamente ai loro azionisti gli utili dell'esercizio annuale liquidandoli al 31 dicembre 1865.

Il Governo ha facoltà di far verificare i conti finali delle due Banche prima che siano definitivamente stabiliti i dividendi.

I fondi di riserva delle due Banche, sottratte le spese ch'erano destinate ad estinguersi con rate annuali, unitamente agli utili ritratti dall'alienazione delle azioni non distribuite agli Azionisti delle due Banche formano il primo fondo della riserva della Banca d'Italia.

L'attivo, compresi gl'immobili, ed il passivo delle due Banche, non che i diritti verso i terzi competenti alla Banca per le Quattro Legazioni già rilevati dalla Banca Nazionale nel 1861, passano alla Banca d'Italia giusta il bilancio che sarà chiuso il 31 dicembre 1865.

Art. 85 — Gli impiegati delle due Banche passano al servizio della Banca d'Italia, tenendosi conto per parte di questa ultima della posizione che occupano presentemente finché rimangono nell'impiego.

Quelli della Banca Toscana a nomina Regia continuano inoltre ad avere rispetto al Governo i medesimi diritti ed obblighi che loro furono fin qui conservati.

Il Consiglio superiore potrà modificare a riguardo degli attuali impiegati della Banca Toscana le disposizioni contenute nell'articolo 39 relativo alle garanzie.

Art. 86 — I Consigli delle sedi e delle succursali delle Banche cessanti durano in ufficio finché non siano nominati i nuovi Consigli, in conformità del presente Statuto.

Art. 87 — Sino a tutto dicembre 1868 nelle provincie toscane per quanto riguarda la liquidazione del portafoglio della Banca nazionale toscana da operarsi secondo le norme che verranno prescritte dal Consiglio superiore, invece delle tre firme stabilite per lo sconto bastano due sole che abbiano tutti i requisiti voluti dallo Statuto.

Durante lo stesso periodo e rispetto ai recapiti a due firme nulla è innovato nelle provincie toscane a quanto riguarda i diritti della Banca contro i suoi debitori anche non commercianti.

Art. 88 — Il primo Consiglio superiore della Banca d'Italia è composto di tre membri nominati dal Consiglio superiore della

Banca Nazionale avente sede centrale in Torino, di due membri nominati dal Consiglio superiore della Banca Nazionale Toscana, nonché di un deputato scelto nel proprio seno da ciascuno degli attuali Consigli delle sedi della Banca nazionale in Napoli ed in Palermo, e della persona cui saranno provvisoriamente affidati i poteri di Governatore.

Questo Consiglio durerà in carica finché non sieno costituiti i nuovi Consigli delle sedi, e questi non abbiano nominato i loro deputati.

- Art. 89 Il primo Consiglio superiore della Banca d'Italia:
- 1° Delega provvisoriamente a persona di sua fiducia i poteri del Governatore;
- 2° Delibera l'emissione delle nuove azioni ed i termini del pagamento del loro ammontare;
 - 3° Forma il regolamento interno;
- 4° Determina le epoche della convocazione delle prime assemblee locali per la nomina dei nuovi Consigli amministrativi delle sedi;
- 5° Provvede alla formazione dei biglietti al portatore e nominativi della Banca d'Italia;
- 6° Provvede a quanto altro è necessario per l'organizzazione e l'installazione della Banca d'Italia;
- 7° Ha in ultimo tutte le attribuzioni indicate nell'art. 36 del presente Statuto finché non avvenga la costituzione del Consiglio definitivo, la quale non potrà essere ritardata al di là del 31 dicembre 1866.

Per le deliberazioni di questo Consiglio si richiedono almeno cinque votanti e la maggioranza dei voti dei presenti.

- Art. 90 Per essere ammessi alle assemblee locali che si raduneranno per la prima volta basterà possedere 15 o più azioni da non meno di tre mesi.
- Art. 91 Cinque anni dopo che saranno messi in circolazione biglietti della Banca d'Italia, non avranno più corso i biglietti delle Banche cessanti né quelli delle già cessate, Banca di Genova, Banca di sconto di Firenze, Banca di sconto di Livorno, Banca per le Quattro Legazioni, e Banca Parmense.

Cessa dall'attivazione del presente statuto l'obbligo del deposito imposto alla Banca Toscana dal Decreto 8 luglio 1857. Art. 92 — La Banca d'Italia comincerà le sue operazioni il 1° gennaio 1866.

Torino, 11 marzo 1863.

Firmati all'originale: QUINTINO SELLA — BOMBRINI — F. NIGRA — A. ROSSI — G. BELINZAGHI — avvocato G. SERVADIO a nome anche del commendatore CRISTIANO APPELIUS — TEODORO ALFURNO, testimonio — LORENZO DE MARGHERITA, testimonio.

12. Progetto di legge Sella-Torelli del 21 novembre 1865

Fusione tra la Banca Nazionale e la Banca Nazionale Toscana e approvazione dello statuto della Banca d'Italia.

Progetto di legge per la Fondazione della Banca d'Italia presentato in iniziativa al Senato dai Ministri delle Finanze e di Agricoltura e Commercio (Sella e Torelli) nella tornata del 21 novembre 1865.

Signori Senatori,

La Banca nazionale sarda, i cui statuti furono riordinati nel 1859¹ estendevasi già da più anni a tutte le provincie del regno, dalle toscane in fuori

Questa estensione avvenne in parte per effetto di assorbimento di alcune Banche locali nelle provincie dell'Emilia², ed in parte per virtù di regi decreti nelle napolitane e nelle siciliane.

Quest'ampliazione seguì senza che il capitale della Banca aumentasse, senza che le amministrazioni figliali da essa stabilite in città cospicue, come Napoli e Palermo, partecipassero all'amministrazione superiore³, e senza che, per le mutate vicende, potesse affermarsi che gli statuti primitivi rispondessero alle nuove esigenze.

Il Governo del re avvertì quindi la necessità di far uscire la Banca da questa condizione alquanto anormale in cui col suo consentimento era entrata cedendo al corso naturale del nostro politico rivolgimento.

Ma contemporaneamente la Banca sarda, già tanto ampliata, e la Banca toscana, che operava nei confini dell'antico territorio granducale, trattavano per unirsi fra loro e chiedere dal potere

^{12. —} AP, SR, Legislatura IX, sess. 1^a, Documenti, n. 5.

¹ Cfr. doc. 9.

² Ci si riferisce all'assorbimento della Banca Parmense e della Banca per le Quattro Legazioni. Cfr. R.D. 24.2.1861, n. 4664.

³ Le sedi di Napoli e Palermo, istituite successivamente all'approvazione dello statuto del 1859, non erano state autorizzate ad eleggere propri rappresentanti in seno al Consiglio superiore della Banca.

legislativo l'approvazione dello statuto di una nuova società che, sorta ad occasione della fusione delle due Banche e del riordinamento della Banca sarda, fondasse una Banca generale, denominata Banca d'Italia, col capitale di cento milioni⁴.

Le condizioni topografiche del regno e la sede dell'amministrazione centrale posta in una delle estremità del suo territorio, facevano incontrare molte difficoltà così alle due Banche contraenti, come al Governo nell'ordinarne l'amministrazione.

La quale nondimeno fu nelle sue parti principali architettata conforme a quella che reggeva la Banca nazionale sarda, e ch'era prescritta dagli statuti del 1859. Vale a dire con un Consiglio superiore a capo dell'amministrazione generale, uscito da Consigli locali delle sedi, e con Consigli locali eletti da assemblee d'azionisti nel luogo delle sedi, e nominati dal Consiglio superiore nelle succursali.

Se non che le due Banche tra loro, e le Banche ed il Governo non si accordavano intieramente intorno a due parti principali: cioè alla qualità degli azionisti che avrebbero dovuto prender parte alla elezione dei Consigli delle sedi, ed alla dipendenza più o meno immediata sia delle succursali dalle sedi, sia delle sedi dal Consiglio superiore. Né veramente s'era concordi pel tutto sulla composizione di questo Consiglio, dopo l'aumento considerevole del numero delle sedi, ed a cagione della grande distanza di alcune di esse da Torino.

In ogni modo il Ministero nell'agosto del 1863 introdusse in Parlamento una certa proposizione di statuti, che furono sopra alcuni punti modificati dal Senato del Regno e quindi presentati alla Camera elettiva.

Le parti contraenti non si tenevano pertanto definitivamente vincolate, e riserbavansi di ben ponderare prima di concorrere col loro finale consentimento ad assumere come propri gli statuti a quel modo compilati ed emendati, quando successe il grande avvenimento del trasporto della sede centrale del Governo a Firenze.

Con questo mutamento cangiarono le condizioni reciproche delle due Banche, e variarono altresì i riguardi del Governo verso

⁴ Ci si riferisce al progetto di legge Manna del 3.8.1863 (doc. 10).

le sedi e le succursali disseminate sulla intera superficie del territorio dello Stato.

La Banca toscana, che cessava dall'essere centro delle succursali in quelle provincie, e che nel fondersi con l'altra Banca convertivasi in una delle sue sedi, instava prima di questo mutamento perché ciascuna sede fosse come un centro secondario di più succursali, e avesse una tal quale autonomia amministrativa. Ma quando la sede dell'amministrazione centrale diventava Firenze non vide inconveniente nell'abbandonare queste idee. Infatti cotesta amministrazione centrale essendo più alla portata delle varie sedi, e meno remota dalla massima parte delle succursali, non eravi più alcuna sufficiente ragione per rallentare i legami che stringono intorno ad un centro comune le varie parti dell'amministrazione della Banca, la quale è essenzialmente una, come una è la società da cui è fondata.

Le due Banche con l'assenso del Governo modificarono le loro convenzioni, e consentirono a modo di definitivo contratto fra loro ed il Ministero gli statuti che furono presentati alla Camera elettiva, in sullo scorcio della precedente legislatura, in sostituzione di quelli che erano già stati sottoposti alle sue deliberazioni⁵. La Commissione della Camera deputata a riferire non ebbe tempo di farlo prima della chiusura della sessione, ed il progetto di legge relativo non poté essere approvato dal Parlamento.

Intanto la sede del Governo era per trasferirsi a Firenze ed il Ministero delle Finanze e quello di Agricoltura e Commercio che sono in continue relazioni con la Banca Nazionale Sarda, sia per operazioni di credito e di Tesoreria, sia per lo servizio della Zecca, erano costretti non solo a rimaner lontani dalla sede dell'amministrazione centrale della Banca, ma bensì a stabilirsi nel centro della nuova contrada d'Italia dove quella non aveva né sede né succursale di sorta.

In questo stato di cose il Ministero ebbe a chiedersi se poteva approvare la fusione delle due Banche, già dal Senato ammessa in principio, e non rifiutata dall'altra Camera, salvo poi a chiedere al Parlamento un bill di indennità per quanto, stretto dall'urgenza del servizio, avrebbe operato. Ma anzitutto il Ministero provava ripugnanza estrema nel prendere un provvedimento avente

⁵ Ci si riferisce al progetto di legge Sella-Torelli del 13.3.1865 (doc. 11).

carattere legislativo portandolo allo stadio di fatto compiuto senza che il Parlamento avesse modo e tempo di opporvisi quando non lo avesse ravvisato conveniente. Inoltre la Banca Toscana per la sua particolare organizzazione soddisfaceva a taluni desideri locali in una maniera che non sarebbe più stata ammessa nei nuovi statuti della Banca d'Italia. Quindi sebbene perdurassero nell'amministrazione della Banca Toscana gli stessi propositi di fusione colla Banca Sarda ai patti sanciti colla Convenzione dell'11 marzo 1865, il Governo non credette di poter provvedere alle necessità del servizio attuando fin dal momento del trasporto della Capitale la fusione delle due Banche e la formazione della Banca d'Italia.

Si pensò invece di soddisfare ai bisogni della pubblica Amministrazione autorizzando la Banca Sarda ad instituire in Firenze una sede, ed a trasportarvi l'amministrazione centrale, ingiungendole intanto di crescere il suo capitale, di aumentare la somma che le può essere chiesta dal Governo, e di ordinare le sedi di Napoli e Palermo giusta i suoi statuti. Tutto ciò si ottenne col Reale Decreto del 29 giugno 1865, N. 2376, il quale mentre è nei limiti delle facoltà consentite dagli statuti della Banca e della legge autorizzante il trasferimento della sede della società, lasciava impregiudicate tutte le questioni relative alla fusione.

Il Decreto del 29 giugno non fu accolto con favore in Toscana, ove si temette che la fusione delle due Banche potesse non aver più luogo e rimanesse così grandemente danneggiata e sconquassata la Banca Toscana. Indi sorsero numerose petizioni, perché la fusione delle due Banche fosse assicurata ed operata il più presto possibile⁶.

Intanto dagli studi che si facevano per rendere il servizio del Tesoro il più semplice ed il meno costoso possibile, emergeva chiarissima la opportunità di affidare il servizio di Tesoreria alla Banca. Questo provvedimento parve anzi di così evidente utilità, che il Ministero non esitò a prendere le disposizioni occorrenti perché fosse attuato fino dal 1. gennaio 1866, come consta dal

⁶ Cfr. R.D. 29.6.1865, n. 2376, con il quale si autorizzava la Banca Nazionale ad operare un aumento del proprio capitale da 40 a 100 milioni — riservando 15 mila delle nuove 60 mila azioni emesse all'eventuale operazione di fusione con la Banca Nazionale Toscana — e a trasferire la propria sede centrale a Firenze, divenuta capitale del regno.

relativo disegno di legge, che in questa stessa tornata è sottoposto alla vostra saviezza⁷.

Ma perché la Banca Nazionale potesse disimpegnare il servizio di Tesoreria in tutto il Regno occorreva che essa avesse succursali in tutte le provincie. Quindi ove essa non si fosse fusa colla Banca Toscana, o non avesse potuto procedere di accordo con questa, sarebbe stato necessario che essa instituisse succursali anche in tutte le provincie Toscane con nocumento grandissimo della Banca Toscana senza utile corrispondente del pubblico.

In questa condizione di cose parve al Ministero che si potesse aderire ai desideri da tutti i lati manifestati, anche con molta vivacità, perché si accelerasse la fusione delle due Banche e si procedesse alla formazione di quella Banca d'Italia che da tanti anni si reclama, che il Senato dopo mature discussioni già approvava, e che oggidì, per la mutata capitale del Regno, si è fatta una necessità.

Il Governo del Re non esitò quindi ad assumere la responsabilità del Regio Decreto del 23 ottobre 1865 per cui sarebbe eseguita la Convenzione dell'11 marzo 1865, vale a dire attuata la fusione delle due Banche Sarda e Toscana, e la formazione della Banca d'Italia a partire dal 1° febbraio 18668. E tanto meno esitò il Governo nel prendere questo partito, dacché, mentre le due Banche pongono in opera quanto occorre perché la Banca d'Italia operi fino dal 1 febbraio 1866, il Parlamento, quando non divida l'opinione del Ministero intorno alla somma convenienza di questa istituzione, può in tempo utile opporre il sovrano suo veto alla esecuzione del Decreto del 23 ottobre 1865.

Rimane ora a dirsi delle disposizioni principali degli statuti che avrebbe la Banca d'Italia.

Questi statuti si accostano di vantaggio a quelli del 1859 del-

⁷ Si fa riferimento al R.D. 23.10.1865, n. 2586, con cui si affidava alla Banca Nazionale il servizio di tesoreria in tutto lo Stato. Sospeso in seguito all'interrogazione parlamentare presentata da Nisco il 19.12.1865, il decreto fu successivamente discusso e approvato dalla Camera il 1°.2.1866, ma non ottenne poi l'assenso del Senato.

⁸ Cfr. R.D. 23.10.1865, n. 2585; la convenzione dell'11.3.1865 è alla fine del doc. 11

la Banca nazionale sarda per ciò che concerne il congegno amministrativo⁹.

I precedenti che erano in corso di discussione¹⁰ se ne dipartivano principalmente in ciò che i Consigli amministrativi delle sedi sarebbero stati eletti da azionisti iscritti localmente. Erano però questi azionisti obbligati a scegliere sopra luogo i membri dei Consigli tra gli azionisti medesimi già inscritti da più mesi.

Coi nuovi statuti si dà alle assemblee locali la facoltà di scegliere anche tra i non azionisti, purché gli eletti sieno del luogo, e purché nello entrare in carica dieno la guarentia delle azioni prescritte dagli statuti.

Questo conferisce meglio alla buona ed efficace rappresentanza degl'interessi locali.

Ma perché questi interessi non debbano poi in fin dei conti poter mettere a cimento quelli dell'intera società, ci è sembrato più logico e più giusto che elettori dei Consigli locali potessero essere tutti gli azionisti che hanno voce nella assemblea generale.

Affine di ottenere più facilmente il loro concorso nelle assemblee locali, si è consentito che possano farsi rappresentare da chi meglio loro aggrada, mediante speciale procura.

Nel disegno di statuto votato in Senato alla composizione presente del Consiglio superiore, che è di tre membri eletti da ciascuna sede, erasi sostituita quella di un deputato per ciascuna sede, e di un altro deputato per ogni 5000 azioni inscritte localmente: arrestandosi a 4 il numero dei deputati d'una sede.

Nel presente contratto si ritiene che ciascuna sede nomini un deputato al Consiglio superiore; e che ne nomini due se ha iscritte ne' suoi registri 4000 o più azioni. Potendo solo nominarne tre, e non mai più di tre, quella che ha iscritte 12.000 o più azioni.

A questo modo par meglio temperato il riguardo che devesi alla rappresentanza dei bisogni e degli interessi locali, con le vedute generali che aver deve l'amministrazione centrale.

Uno de' mutamenti più considerevoli che siasi da noi fatto introdurre in questa parte degli statuti è quello che concerne la

⁹ Cfr. doc. 9.

¹⁰ Si fa riferimento al progetto di legge Manna (doc. 10).

nomina del governatore, e la vigilanza del Governo sull'amministrazione della Banca.

Veramente la *Banca d'Italia* è una società privata formata per azioni, e perciò abbiamo giudicato poco conforme all'indole sua che avesse ad essere amministrata da un uffiziale nominato dal Governo.

Un governatore regio converte troppo la Banca in un ufficio governativo, e lega strettamente nell'opinione generale le sorti della Banca e quelle del credito, non solo alle vicende politiche dello Stato, ma sì ancora alle vedute d'un ministro.

Oltre di che basta il dubbio che in certi casi il governatore della Banca abbia da osservare piuttosto gli ordini ministeriali, che gli interessi della società, perché sorga una diffidenza, la quale, in emergenze anche non gravi, può convertirsi in esagerata apprensione, ed indurre la Banca a chiedere ed il Governo a concedere provvedimenti eccezionali che possono riuscire funesti.

È pur degno di nota che il governatore e i vice-governatori della Banca d'Italia non essendo nominati direttamente dall'assemblea degli azionisti, non è neppur da temere che rappresentino troppo esclusivamente gl'interessi sociali, che potrebbero in alcuni casi non essere concordi cogli interessi generali.

Essi sono nominati dal Consiglio superiore, dove entrano i deputati eletti dai Consigli locali, i quali escono veramente dal suffragio delle assemblee degli azionisti, ma sono scelti tra gli individui del luogo, e perciò rappresentano i bisogni e gli interessi del commercio dei vari punti del territorio italiano, nel tempo stesso che rappresentano gl'interessi degli azionisti.

Rimosso il governatore regio, non potevano più sussistere i direttori locali di nomina mista.

Questi direttori e tutti gli altri impiegati è sembrato agli interessati che avessero ad essere nominati dal Consiglio superiore; alcuni, come i direttori ed i cassieri principali delle sedi, dopo aver sentito il parere dei Consigli locali, e tutti sulla proposizione del governatore.

L'origine del Consiglio superiore e del governatore ed in certi casi il parere del Consiglio amministrativo sono guarentia sufficiente che saranno osservati i riguardi dovuti agl'individui ed alle condizioni speciali di ciascun luogo, mentre che le nomine fatte tutte dal Consiglio superiore danno agli uffiziali della

Banca speranza di un più largo avvenire, il che è sprone a bene operare.

Se non che a noi è sembrato (ed i contraenti medesimi ne hanno convenuto) che l'ordinamento generale della Banca e la natura delle operazioni in cui è chiamata a versare, esigono da parte del Governo una vigilanza assidua ed efficace.

Si è quindi nei nuovi statuti compreso un capitolo specialmente destinato alla vigilanza governativa.

Nel qual capitolo è stabilito il principio che il Governo possa vigilare l'amministrazione della Banca e riscontrarne le operazioni; ed è accennato lo scopo di questa vigilanza e di questo riscontro, che è quello di opporsi alla esecuzione di quei provvedimenti che potessero offendere gli statuti della Banca medesima o le leggi e gl'interessi dello Stato.

È già s'intendeva, ma si è fatto per maggior cautela esprimere, che questa suprema vigilanza non esclude quella più speciale che, sotto determinate forme, è prescritta dalle leggi che regolano quei servizi pubblici i quali possono dal Governo essere affidati alla Banca, come sono, a cagion d'esempio, le zecche e le tesorerie.

Nondimeno questa facoltà generale d'un'alta vigilanza rimarrebbe vuota di effetto se mai non fosse ordinata in modo di esercitarla, e se non fossero indicate le sanzioni che solo possono renderla operativa.

L'ordinamento della vigilanza che vi si propone è semplicissimo.

Un censore centrale con due ispettori ch'egli può delegare alla ispezione delle sedi o delle succursali, costituirebbero una specie di Consiglio di censura. Il censore presidente di questo Consiglio avrebbe ordinariamente la vigilanza del Consiglio superiore della Banca, e potrebbe essere supplito da uno degli ispettori centrali. Questi ispettori, che diremmo ordinari, e quegli altri individui, che in modo più o meno temporaneo potranno essere delegati dal Ministero alla ispezione locale delle sedi o delle succursali, dipenderanno dal censore.

Così determinato il numero ed ordinata la gerarchia di coloro a cui la vigilanza è commessa, questa può assai più facilmente diventare autorevole.

Ma perché questa autorità censoria possa utilmente e con efficacia spiegarsi, sarebbe conferita al censore o a chi lo rappre-

senta la facoltà di ottenere dalla Banca le informazioni che desidera, di prendere cognizione degli affari sui quali deve invigilare, e di verificare lo stato delle casse; il che è indispensabile per accertarsi della esattezza degli specchi che pubblica la Banca, e del rapporto che la circolazione deve avere coll'incasso metallico.

Ciò non basterebbe se il censore o chi ne fa le veci non potesse intervenire nelle tornate del Consiglio superiore, e in quelle dei Consigli amministrativi locali quante volte gli aggrada; o se non intervenisse nelle assemblee degli azionisti. Perciocché in queste assemblee ed in quei Consigli si deliberano cose che interessano l'andamento della società, e che indirettamente o direttamente riguardano le operazioni della Banca.

Né veramente tornerebbe utile cotesto intervento se da una parte non fosse dato dal Governo per mezzo del censore il far deliberare sopra argomenti che allo Stato ed alla retta amministrazione della Banca importa di veder trattati e risoluti; e se dall'altro canto il Governo non potesse sospendere nei casi meno gravi ed annullare nei più gravi le deliberazioni contrarie agli statuti, alle leggi ed agl'interessi dello Stato.

Vero è pertanto che cotesta sanzione arbitraria potrebbe in pratica riuscire di nocumento alla Banca, se la sua applicazione non fosse sottoposta a forme e procedimenti che ne guarentissero la ragionevolezza, allontanando ogni pericolo di poca ponderazione o di ingiustizia.

Perciò proponiamo che il censore possa sospendere soltanto momentaneamente le deliberazioni del Consiglio, ed il Ministero confermare la sospensione. Dopo di che il Consiglio superiore dovrà essere invitato ad accordarsi col Governo.

Il più delle volte nei rari casi in cui la sospensione potesse mai aver luogo, il dissenso finirebbe in questo primo stadio. Ma ove il Consiglio superiore rifiutasse ogni accordo, ed il Governo persistesse nel suo proposito, la sospensione potrebbe convertirsi in annullamento della deliberazione sospesa, previo avviso del Consiglio di Stato, e con decreto deliberato in Consiglio dei ministri.

Questo medesimo potrebbe avvenire per deliberazioni illegali delle assemblee degli azionisti, le quali occorrendo possono essere riconvocate. Potrebbe difatti accadere, a cagion d'esempio, che assemblee illegalmente composte eleggessero Consigli amministrativi di sede, e questi nominassero perciò illegittimamente i membri del Consiglio superiore.

In questo caso non vi sarebbe altro rimedio possibile che la riconvocazione delle assemblee.

La quale ipotesi fa pur sentire come vi possano essere casi in cui debba il Governo aver la facoltà di sciogliere il Consiglio superiore, a prescindere anche dalla supposizione di gravi errori o colpe, o per lo meno di dissensi poco prevedibili.

Come sapete, o signori, anche presso le Banche nelle quali i Governi nominano i principali amministratori, la vigilanza è esercitata con facoltà e con mezzi presso a poco simili a quelli che sarebbero compresi nelle disposizioni testé rammentate.

Si può dire che non abbiamo fatto altro che proporzionare questi mezzi e queste facoltà all'ordinamento speciale che avrà in Italia questa gran Banca, la cui amministrazione centrale è distinta da quella di ciascuna sede, e mentre sorge per elezione dai Consigli delle sedi, soprintende alle sedi medesime ed alle succursali.

Nessun'altra Banca in Europa è così architettata, ond'è che a questo congegno dev'essere conformato quello della vigilanza governativa.

Avendo a dire della principale occasione per la quale sono stati ritirati e rifatti gli statuti della Banca d'Italia, non ne abbiamo esposto i mutamenti nell'ordine stesso delle materie in essi comprese; ma abbiamo fatto precedere la disamina della parte formale, cioè del congegno amministrativo, alla parte intrinseca e sostanziale, che concerne le operazioni, il capitale e la durata della società.

Quanto alle operazioni ordinarie vi son poche variazioni. Si permette lo sconto e l'anticipazione sopra pegno di cedole per gl'interessi semestrali del debito pubblico; il che può conferire a meglio diffondere il biglietto di Banca, e ad agevolare in certi casi i pagamenti che talvolta i privati possono essere costretti a fare sia per soddisfare le pubbliche contribuzioni, sia per privati negozi, prima che scada il semestre della rendita a cui hanno diritto. Può anche facilitare certe operazioni di cassa nell'interesse del Tesoro e della Banca stessa, venendo ad imprendere alcuno dei servizi governativi di cui toccheremo più appresso. Né può temersi che ecceda certi discreti confini; perciocché la misura dello sconto o degl'interessi è sempre abbastanza alta relativa-

mente all'assoluta certezza del pagamento d'una cedola, perché si voglia senza necessità scontarla o depositarla in pegno di anticipazioni.

Si è pure conceduta la facoltà di fare anticipazioni sopra titoli ipotecari emessi per operazioni di credito fondiario, e sopra certificati di magazzini di deposito per merci assicurate e poco deperibili.

Da una parte questi titoli sono abbastanza sicuri per guarentire le anticipazioni che la Banca potrà farvi sopra, e dall'altra è certo che per agevolare nel nostro paese la fondazione delle istituzioni di credito fondiario ed i magazzini di deposito, giova offrire a chi acquista quei titoli la possibilità di farli valere come pegno presso la Banca nel caso che abbia necessità di danaro.

Alla straordinaria facoltà di aprire con approvazione del Governo un conto corrente con altri stabilimenti analoghi nazionali ed esteri per fornire la cassa di riserva metallica, la quale facoltà era ammessa nel precedente disegno di statuti, ora è sostituita una facoltà speciale bensì perché sottoposta all'approvazione governativa, ma non straordinaria, di aprire un conto corrente con altri stabilimenti bancari per il solo cambio reciproco di quelle loro carte o biglietti che facciano l'ufficio di moneta fiduciaria.

Questo cambio di polizze può essere di utilità generale, e può segnare un vero progresso nelle relazioni bancarie; mentre nei limiti prestabiliti non può esporre a rischi la Banca, né può mascherare negoziazioni di natura diversa dalle apparenti.

Oltre le operazioni più direttamente confacenti al suo privato istituto, la Banca nazionale delle antiche provincie poteva assumere ed aveva già in parte assunto l'esercizio delle zecche¹¹ e di fatto poi prestò qualche volta la sua cooperazione allorché aprironsi soscrizioni di rendita pubblica, e provvide occorrendo al Governo recapiti commerciali su piazze estere.

A noi è sembrato utile che fosse tenuta a prestare questi servigi al Governo per obbligo di contratto, e che conservandole la facoltà d'intraprendere l'esercizio delle zecche avesse quella di assumere la fabbricazione di alcune impronte o carte che, come i francobolli, rappresentino un valore pagato al Governo per imposta o premio di un pubblico servigio.

¹¹ Cfr. nota 10 al doc. 10.

Queste impronte soglionsi fare o per mezzo d'industria governativa o per appalto. La Banca è tra gli appaltatori quella che può offrire al Governo una grandissima guarentia contro le frodi.

Nello schema di statuto già votato dal Senato del regno erasi tra le altre aggiunte ai precedenti statuti delle due Banche introdotta una clausola per virtù della quale la Banca d'Italia si dichiarava tenuta ad assumere il servizio delle tesorerie sempre quando il Governo credesse utile di affidarglielo. Ma riserbavasi alla legge lo affidarglielo e stabilirne le condizioni.

Allorché questa clausola fu discussa chiedevasi da taluno che la Banca fosse tenuta ad assumere cotesto servizio gratuitamente; ma altri credettero che questa condizione non consentita dalle parti fosse troppo dura e perciò non fu ammessa.

Dopo lunghe discussioni coi delegati delle due Società ci riescì di ottenere quello che per lunga pezza rifiutarono, cioè che la nuova Banca dovesse fare gratuitamente il servizio di quelle tesorerie che il Governo giudicasse conveniente di affidarle.

Si concesse per contro nell'art. 9 degli statuti un favore alla Banca. Nella seconda parte di questo articolo è detto in primo luogo che i biglietti della Banca saranno ricevuti in tutte le casse dello Stato poste là dove è una sede o una succursale.

Non è questo il patto a cui facevamo allusione. Perciocché già una identica clausola era inscritta negli statuti presentati precedentemente dal Governo al Senato del regno; e sebbene ve ne fosse sostituita un'altra che dava al ministro delle finanze la facoltà di ordinare che i biglietti della Banca fossero ricevuti nelle casse dello Stato, pure le parti contraenti non accettavano la modificazione.

Questo non pertanto offriva sotto un certo rispetto alla Banca la possibilità di veder accolti i suoi biglietti in un maggior numero di casse, non essendo la facoltà del ministro ristretta alle sole casse poste nei luoghi dove fossero sedi o succursali.

A noi parve che in queste materie il poter fare, o il dover fare per disposizione di legge sieno cose assai vicine fra loro. E d'altra parte ricevere i biglietti là dove possono essere immediatamente cambiati in danaro ci parve un beneficio per la Banca corrispondente a così lieve incomodo per lo Stato, che non metteva conto ricusarglielo: massimamente in vista del buon effetto che può produrre nella opinione generale, e del credito che può dare ai

biglietti di Banca l'esempio del Governo che li riceve nelle sue casse, il che conferisce a diffonderne l'uso.

Quindi è che questa prima parte del capoverso dell'articolo 9 degli statuti era da noi consentita indipendentemente dalla gratuità del servizio delle tesorerie.

Non così la seconda parte in cui si fa parola delle casse dello Stato poste dove la Banca non ha una sede o una succursale.

Chiedevasi che almeno in compenso di quella promessa gratuita fossero immediatamente i biglietti della Banca ammessi in tutte le casse dello Stato indistintamente.

Ma noi credemmo non poter condiscendere ad altra concessione che a quella di ammetterli nelle sole casse che sieno in quelle provincie dove verrà affidato il servizio delle tesorerie alla Banca.

A questo modo il Governo non si espone a fare quella spesa a cui può per avventura costringerlo un qualche maggior invio di danaro colà dove i cassieri non possono sopra luogo fare i pagamenti loro ordinati per una men conveniente combinazione di biglietti che ricevono senza che nella provincia medesima non ritragga il beneficio assai più largo del servizio gratuito della tesoreria.

Siamo certi che la Camera terrà questa nuova combinazione come utile allo universale non meno che profittevole al pubblico tesoro, perché gioverà nel tempo stesso ad alleviare le spese dello Stato e a far penetrare fra gli abitanti delle contrade più remote dai centri commerciali l'uso della moneta fiduciaria.

Non diciamo di alcune variazioni secondarie che sono facilmente giustificate da sé medesime: e tocchiamo soltanto della riproduzione dei biglietti da 20 lire che non si erano compresi nell'ultimo disegno di statuti¹².

Avevano per conservarli il suffragio della esperienza fattane dalla Banca nazionale sarda.

Certo nei tempi ordinari e con un sistema monetario di cui è parte principale la moneta da 20 lire in oro, non sarà grande il valore dei biglietti da 20 lire che rimarranno in circolazione.

Ma questo non prova che sia un male che ci siano in piccol numero, e che il pubblico li conosca come una delle ordinarie

¹² Lo statuto del 1859 (art. 20) autorizzava la Banca Nazionale all'emissione di biglietti da lire 20 fino alla somma di 8 milioni (doc. 9).

cedole di Banca. Perciocché i precedenti del nostro proprio paese, e i casi già avverati altrove ci fanno certi che in emergenze possibili, ed al certo non tanto rare da non aversi in considerazione, i biglietti di piccolo valore possono rendere non lievi servizi così al pubblico come alla Banca medesima. Né vale il dire che a casi si provvederebbe straordinariamente, perciocché i rimedi che appariscono straordinari recano soventi volte più danno che giovamento al credito; né i biglietti di Banca possono essere in breve tempo fabbricati.

Tutti rammentano l'immenso servigio che in una grave circostanza rendettero alla Banca d'Inghilterra alcuni manipoli di biglietti di piccole valute, che trovaronsi quasi dimenticati nei suoi scrigni.

Quanto al capitale della futura Banca nulla è innovato.

Se non che lo stato presente della circolazione fiduciaria ci fa persuasi che possa senza tema alcuna consentirsi che il versamento di settecento lire per azione sia compiuto sino a marzo 1866, cioè fra tre mesi dopo che la nuova Banca avrà cominciate le sue operazioni, e che le altre trecento lire sieno pagate a richiesta del Consiglio superiore.

Solo dopo il 1870, cioè dopo cinque anni dalla costituzione della Banca, il Governo potrà anch'egli ordinare che questa rimanente somma sia pagata, se la reputerà necessaria a guarentire le aumentate operazioni della Banca.

Questa medesima considerazione che per alcun tempo i cento milioni di capitale abbiano a riuscire soperchi, ha consigliato alle Banche contraenti di non emettere in una volta sola tutte le azioni, e di ritenerne dodici mila cinque cento, perché possa la emissione e la destinazione loro essere determinata in seguito, con l'approvazione del Governo.

È per vero, potrebbe avvenire che o fossero tutte destinate più tardi alla soscrizione, o in parte adoperate a combinazioni non dissimili da quelle che dopo il 1859 ha fatte per inopinati eventi la Banca nazionale sarda, e che ora fanno ed essa medesima e la Banca nazionale toscana nel costituire una Banca d'Italia.

Tra le disposizioni transitorie è pure un altro mutamento da essere notato.

Nel precedente progetto di statuti erasi introdotto, ma non concordato dai contraenti, un articolo che autorizzava con cer-

te precauzioni la Banca a chiedere ed il Governo a concedere che in alcune sedi fosse permesso lo sconto delle cambiali con due firme.

Intanto questo permesso davasi fin da ora per le provincie toscane, salvo all'assemblea degli azionisti il diritto di rivocarlo dopo cinque anni, se mai si fossero in quelle provincie introdotte sufficienti casse di sconto.

Occasione prossima di queste disposizioni fu certamente il pensiero che le casse di sconto, le quali ammettono cambiali con due firme, potessero tardare ad estendere le loro operazioni in Toscana, e che colà fosse troppo bruscamente avvertita la mancanza del beneficio di scontare simili cambiali alla Banca siccome ora si pratica.

Ma col trasferimento della sede del Governo a Firenze il quale trarrà seco quello di parecchie istituzioni di credito già in vigore, e servirà di spinta a farne sorgere delle altre nelle provincie toscane, vien meno la occasione prossima di quella riserva quanto alla toscana.

E perciò abbiamo ammesso che lo sconto a due firme in quelle provincie fosse tollerato come temperamento transitorio, e ristretto alla liquidazione del portafoglio della Banca Toscana, cioè alle rinnovazioni a cui siffatta liquidazione potrà dar luogo, secondo le norme che stabilirà il Consiglio superiore della Banca d'Italia.

Fuori di questi termini la possibilità di scontare cambiali con due firme è stata risolutamente respinta dalla nuova società i cui statuti vi presentiamo.

E per vero questo punto, al certo importante e grandemente disputato, si connette intimamente all'ardua quistione intorno alla relativa utilità della istituzione d'una gran Banca generale, o di molte e libere Banche.

Ma questa quistione non ha per noi al presente alcuna pratica utilità, poiché trattasi in gran parte di ordinare quel che già è, piuttosto che di prestabilire il da farsi: e perciò diciamo che non può negarsi come sia contrario all'indole stessa d'una grande Banca il contentarsi delle due firme. Essa è costituita per operare in una sfera nella quale non le sono consentite troppo minuziose e personali indagini: e però deve di necessità richiedere maggiori guarentigie estrinseche ed apparenti dal titolo stesso che le si porta a scontare.

Oltre di che le cambiali che sono tratte per grandi affari commerciali hanno d'ordinario tre interessati, i quali, se sono tre commercianti, possono apporvi le loro sottoscrizioni, e quando avvenga che sieno create per dare a chi le trae il mezzo di procacciarsi danaro per fare pagamenti in contanti, è il caso che costui ottenga in appoggio del suo credito quello di un banchiere o di una cassa di sconto che, mediante la propria sottoscrizione, gli apra l'adito alla Banca.

Essendo quindi consentanea alla natura di una grande Banca la repugnanza che la nostra incontra ad accettare cambiali con due firme, ci è sembrato non dover essere questo un grave argomento di dissenso.

Solo aggiungiamo che, avendo ristretto alla liquidazione del portafoglio della Banca toscana lo sconto con due firme, abbiamo nei termini medesimi limitata la facoltà per la Banca toscana di far valere le prerogative che oggi le sono concedute contro i suoi debitori, quantunque non commercianti, e che senza limitazione le si accordavano col disegno di legge che approvava gli statuti, a' quali sono sostituiti i presenti.

Da ultimo si è in questi nuovi statuti preveduto il modo onde effettuare la fusione delle due Banche ed eleggere i Consigli ed i principali uffiziali che debbono amministrare la nuova Banca, la quale acquisterà l'esser suo proprio e comincerà le sue operazioni il 1° febbrajo 1866.

Questo modo consiste nella formazione d'un Consiglio superiore provvisorio, il quale praticherà quanto occorre per ottenere l'intento sopradetto.

E perché escludendo i possessori di azioni da meno di sei mesi, le prime assemblee non si sarebbero potute convocare se non sei mesi almeno dopo l'intero collocamento delle nuove azioni, si è pensato che per intervenire in queste prime assemblee basti il possesso delle azioni da tre mesi.

Provvedendo con gli statuti medesimi alla composizione normale della nuova Banca, mediante il concorso di un Consiglio uscito dalle amministrazioni delle due Banche cessanti, ci è sembrato far cosa preferibile alla riserva che era stata già fatta nei precedenti statuti di provvedervi con decreto reale. Questo metodo poteva valere quando il Governo si proponeva di prender parte all'amministrazione della Banca, nominando il governatore

e i direttori, non oggi che si riserba unicamente di vigilarla e di emendarne i trascorsi.

Signori! Riordinando una nuova Banca in un tempo in cui da ogni parte si ragiona intorno al miglior modo di costruire e di adoperare queste macchine di credito, perché rispondano a' presenti bisogni economici della società, credevamo che fosse conveniente prevedere il caso di una riforma degli statuti a capo ad un certo numero d'anni, siccome fu praticato in Francia nel 1840 e poi in Inghilterra nel 1844.

Ma le due Banche contraenti avevano già ottenuto dal precedente Ministero la promessa di far durare la nuova Banca sino a tutto il corrente secolo, ed il Senato aveva col suo voto confortata questa concessione.

Dall'altro canto la Banca nazionale sarda, ove rimanesse qual'è al presente, avrebbe a durare sino a tutto dicembre 1889.

In ogni modo la durata della nuova Banca si è ridotta a 25 anni, e sebbene questo termine sia già troppo lungo, perché non si possa prevedere che utili riforme abbiano ad essere introdotte nelle Banche prima che sia compiuto, pure noi pensiamo che l'esempio stesso delle due Banche e specialmente della sarda, i cui statuti furono in pochi anni riveduti e rifatti più volte, ci sia garante che possano i nuovi statuti essere anche in seguito riformati di comune accordo tra la Banca d'Italia e lo Stato, quando la necessità delle cose o l'utilità comune il richiedesse.

In ogni modo, signori, questo riordinamento della Banca è diventato urgente.

È già quasi un lustro dacché la Banca nazionale sarda è stata a poco a poco posta dalla necessità delle cose in una condizione poco normale.

Ora che il Governo è trasferito in Firenze e si tratta di affidare alla Banca il servizio di tesoreria la urgenza si è fatta d'assai maggiore.

La legge, costituendo questa Banca, e ponendo termine ad incertezze già troppo prolungate, farà cessare uno stato di perplessità che nuoce non tanto agl'interessi delle Banche che concorrono a formarla, quanto a quelli del commercio di cui è si gran parte il credito.

Progetto di Legge

- Art. 1 È convertito in legge il Regio Decreto del 23 ottobre 1865, N. 2585, per cui fu approvata la Convenzione in data 11 ottobre 1865, fra i ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, e la Banca nazionale avente attualmente la sede centrale in Firenze e la Banca nazionale toscana per la fusione di queste due Banche e la formazione della Banca d'Italia.
- Art. 2 I contraffattori o falsificatori di biglietti della Banca d'Italia, e coloro che scientemente introducessero dall'estero o facessero uso di biglietti contraffatti o falsificati, incorreranno nelle pene stabilite dalle leggi penali contro coloro che fabbricano false monete d'oro o di argento del regno, o fanno scientemente uso delle medesime.
- Art. 3 Con Reale Decreto sarà ordinato il modo onde il Governo eserciterà la facoltà di vigilare sopra l'amministrazione della Banca, conformemente alle disposizioni contenute nello statuto sopra indicato.

N° 2585. REGIO DECRETO approvativo della Convenzione per la formazione della Banca d'Italia.

23 ottobre 1865

VITTORIO EMANUELE II Per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia

Sulla proposta dei Ministri delle Finanze e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Sentito il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1 — È approvata la Convenzione in data 11 ottobre 1865 tra i Ministri delle Finanze e di Agricoltura, Industria e Commercio, contraenti in nome dello Stato, e la Banca Nazionale,

avente attualmente sede centrale in Firenze, e la Banca nazionale toscana, mediante la quale le due Banche si dichiarano fuse insieme per formare la Banca d'Italia ai patti e condizioni risultanti dallo statuto unito alla convenzione suddetta e datato da Torino 11 marzo 1865, salvo all'art. 92 ove alle parole — 1° gennaio 1866 — si sostituiscono quelle — 1° febbraio 1866.

Art. 2 — Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento nella prossima sessione per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di

farlo osservare.

Dato a Firenze addì 23 ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE V. Il Guardasigilli Cortese

> Quintino Sella Luigi Torelli

* * *

Convenzione per la formazione della Banca d'Italia

L'anno 1865, e questo dì undici ottobre, in Firenze; Fra i Ministri delle Finanze, e di Agricoltura, Industria e Commercio, contraenti in nome dello Stato, e

La Banca Nazionale avente attualmente la sua sede centrale in Firenze, rappresentata dai signori commendatore Carlo Bombrini, commendatore Felice Nigra, cavaliere Giulio Belinzaghi e cavaliere Antonio Rossi, come da poteri loro conferiti dal Consiglio superiore con la delibera del dì 13 dicembre 1864, debitamente autorizzato a trattare e concludere la fusione dall'adunanza generale degli azionisti del dì 22 giugno 1864,

La Banca nazionale toscana rappresentata dai signori cavaliere Cesare Conti e cavaliere avv. Giuseppe Servadio, come da poteri loro conferiti dal Consiglio superiore nell'adunanza del 5 agosto 1865, debitamente autorizzato a trattare e concludere la fusione dalle adunanze generali degli azionisti tenute in Firenze e Livorno il 9 e 14 febbraio 1865,

È stato convenuto e stipulato quanto appresso:

Art. 1 — La Banca Nazionale avente attualmente sede centrale a Firenze e la Banca nazionale toscana si dichiarano fuse insieme per formare la Banca d'Italia ai patti e condizioni risultanti dallo Statuto unito alla presente e datato da Torino 11 marzo 1865, salvo all'art. 92 ove alle parole «1° gennaio 1866» si sostituiscono quelle «1° febbraio 1866».

Art. 2 — La presente Convenzione dovrà essere approvata come di legge.

Fatta la presente per triplo originale alla presenza delle parti e di due testimoni, che insieme ad esse la sottoscrivono.

Il Ministro delle Finanze, firmato: Quintino Sella. firmato: Luigi Torelli,

Ministro di Agricoltura e Commercio.

Per la Banca Nazionale avente sede centrale in Firenze,

firmati: Bombrini, F. Nigra, A. Rossi, G. Belinzaghi.

Per la Banca Nazionale Toscana, firmati: Cesare Conti, avv. Giuseppe Servadio.

Firmati: avv. Adriano Mari, testimonio, Teodoro Alfurno, testimonio.

13. Relazione della commissione parlamentare d'inchiesta sul corso forzoso dei biglietti di banca

La commissione esprime la sua preferenza per un sistema basato sulla pluralità degli istituti di emissione.

28 novembre 1868

[Omissis]

In nessun paese meno che in Italia può parlarsi di una Banca unica: in un paese, com'è l'Italia, in cui gli affari, tutt'altro ch'essere riuniti in un solo centro, sono tanto divisi tra le varie Provincie del Regno, senza che ancora siensi formate se non poche relazioni e scarsi legami tra esse, ed in cui l'associazione dei capitali, se pure non manca per qualche grande impresa, lascia però in generale soli e da parte il commercio e l'industria; in cui finalmente troppe forze intellettuali, civili, economiche, hanno un'orbita di moto lor propria, da non lasciarsi trascinare dalla gravità ad un centro comune, poiché vi è come istintiva la repulsione all'accentramento.

Si può ancora discutere sulle teorie e sui principii, che già la necessità delle cose e dei fatti ha risolto per noi la questione. Ben prima del corso forzoso eranvi in Italia parecchi Istituti bancarii: e di questi, almeno taluni, tutt'altro che disposti a perdere la loro vita propria ed indipendente, per fondersi nella *Banca Nazionale*. Durante il corso forzoso, le popolazioni si sono ancora più abituate a considerare l'emissione della carta della *Banca Nazionale*, niente altro che per un *privilegio* od un *monopolio*¹.

13. — AP, CD, Legislatura X, sess. 1867-68, Documenti, n. 215-A, Relazione della commissione parlamentare d'inchiesta sul corso forzoso dei biglietti di banca, Eredi Botta, Firenze 1868, vol. I, pp. 443-47, 452.

¹ Cfr. R.D. 1.5.1866, n. 2873. Con questo si stabilivano: 1) la concessione di un mutuo della Banca Nazionale al Tesoro per il valore di 250 milioni di lire; 2) il corso forzoso dei biglietti della Banca Nazionale (restava comunque valido — nonostante la sospensione del cambio dei biglietti — l'obbligo di mantenere a un terzo il rapporto tra riserve e passività a vista non comprese nel mutuo alle Finanze). Il decreto prevedeva inoltre la possibilità per gli altri istituti di emis-

Sappiamo benissimo, come puranco insigni amici di libertà economiche vorrebbero distinta la *emissione dei biglietti* dalle altre operazioni bancarie: e mentre le altre operazioni bancarie le considerano libere come ogni industria, giudicano l'emissione dei biglietti come una concessione che deve emanare dallo Stato; e quindi, acconsentendo che le prime debbano regolarsi coi principii generali del diritto commerciale, vorrebbero regolata la seconda dalle leggi che reggono la fabbricazione della moneta. E non solo considerano distinta l'emissione dei biglietti dalle operazioni bancarie, ma stimano i limiti, le restrizioni, le cautele, che l'emissione dei biglietti trova in sé stessa o nelle leggi, non avere punto né poco attinenza con un accrescimento sempre maggiore delle altre operazioni di credito.

Si adduce in prova che la National Provincial Bank of England, la cui circolazione, autorizzata per l'Act del 1844, era di 442,371 lire sterline (11 milioni, circa di lire) la somma più forte dopo quella del Banco di Londra, e la cui circolazione reale oltrepassava 400,000 lire sterline (10 milioni di lire) rinunciò essa medesima al diritto di fabbricare biglietti, diritto che pure le dava un beneficio di circa 300,000 lire l'anno; e questo onde poter aprire a Londra un Istituto per le altre sue operazioni bancarie. Si osserva inoltre che, nonostante il continuo ed immenso accrescimento della produzione e del commercio, diminuisce progressivamente in Inghilterra l'emissione di biglietti, e questo non già per divieti, ma per un naturale andamento delle cose, sostituendosi al biglietto altri più perfezionati mezzi di credito. Così pure in Iscozia ed in Irlanda non si emettono dai Banchi nemmeno tanti biglietti, quanti pur ne avrebbero facoltà.

Il biglietto, ad ogni modo, è pur sempre in sé stesso una promessa di pagamento. Quando si cerchi un carattere qualsiasi del biglietto di Banca, per cui essenzialmente si distingua dalle altre promesse di pagamento, questo carattere non lo si trova, qualora non si voglia ravvisarlo in quelle qualità tutto proprie e speciali che ha il biglietto al portatore, come ne ha la cambiale, come ne ha

sione (Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca Nazionale Toscana, Banca Toscana di Credito) di cambiare i propri biglietti e fedi di credito con metallo o con i biglietti della Banca Nazionale.

il biglietto all'ordine, senza che per questo cessino di sostanzialmente esprimere questo, e non altro: la promessa, cioè, d'una certa somma in contante².

Una differenza nei termini, nelle guarentigie e nelle condizioni, non può dirsi differenza essenziale; tanto che, se si volesse in questa differenza fondare un criterio di distinzione, per verità non si saprebbe dove fermarsi. Ciò vale vieppiù dacché queste stesse differenze non sono assolute, ma vanno anzi di giorno in giorno diminuendo; nella legge germanica di cambio, la cambiale è ben più vicina al biglietto di Banca, che non lo fosse la cambiale regolata dal Codice Napoleonico e dai Codici che lo hanno preso per esemplare; e nello stesso Codice di Commercio italiano, essendosi introdotta la girata senza garanzia, trovasi per questo solo la cambiale avere perduto uno dei caratteri che più nettamente la distinguevano dal biglietto. Se la cambiale ha una scadenza a termine fisso, e il biglietto è scaduto sempre, non si può dire che ciò costituisca un intrinseco divario, come non è intrinsecamente diversa una cambiale che ha un termine di un mese piuttosto che di tre mesi.

Per ora non parliamo di quelle norme speciali che dal legislatore devonsi adottare riguardo al biglietto di Banca per le qualità sue proprie, come per le qualità loro proprie non sono le stesse le norme della cambiale e del biglietto all'ordine. Solo non vediamo come, ascrivendosi alle operazioni bancarie e la cambiale e altri titoli fiduciarii, si possa separarne assolutamente il biglietto al portatore, considerandolo come l'emanazione di un diritto regale, gli altri come un esercizio della libertà di commercio. Ci sembra, all'opposto, che, ammettendosi la libertà delle altre operazioni bancarie, e non della emissione dei biglietti, ciò equivalga, almeno in certe condizioni, a compromettere seriamente anche quello che pur si desidera.

Chi può dire che l'emissione dei biglietti non sia pei Banchi un mezzo potente con cui alimentano le altre loro operazioni? È vero che, in causa di un maggiore perfezionamento degli altri congegni del credito, va sempre più diminuendo, nonché la cir-

² Per un riferimento al significato comunemente attribuito dalla letteratura coeva ai termini biglietto al portatore, biglietto ad ordine, cambiale cfr. G. Boccardo, *Dizionario della economia politica e del commercio*, Sebastiano Franco & Figli, Torino 1857, vol. I, pp. 340-43, 402-409.

colazione metallica, la stessa circolazione dei biglietti. Può però dirsi che l'Italia sia in condizioni da potersi dispensare da questa circolazione, od anzi da non dovere tenerne conto principalissimo? Ouando in Italia, come in Inghilterra, saranno aumentati gli affari, e cogli affari l'uso e le industrie del credito, allora alla circolazione, alla currency, potranno qui pure sostituirsi in gran parte i giri di partite, i ceeks [sic], i conti correnti. Com'è possibile che diventi generale l'uso dei ceeks [sic] finché non è largamente applicato il conto corrente a interesse, che ne è la vita ed il movimento, finché anzi il deposito stesso è tutt'altro che entrato nelle consuetudini siccome altrove? Come è possibile che d'un tratto in Italia un Istituto di comune liquidazione e compensazione, una Clearing-house qualsiasi, acquisti quell'importanza che ha altrove, finché gli affari maggiormente non siensi accresciuti, e, creando appunto molteplici relazioni e legami, facciano sorgere quella necessità e possibilità di una frequente liquidazione reciproca e di uniforme semplificazione, che evidentemente non v'ha finché sono pochi e dispersi?

Allorché, come la *National Provincial Bank*, si ha un capitale di 2,100,000 lire sterline (52,500,000 lire) e si è versato per 1,080,000 lire sterline (27,000,000 di lire) con una riserva di 225,452 (quasi 6,000,000 di lire); quando, per giunta, si tratta di avere in compenso la piena libertà delle altre operazioni bancarie, in una città com'è Londra, dove fanno capo e si liquidano non solo quasi tutti gli affari del commercio interno, ma quelli ancora di un commercio oltremare, immenso, e si può dire del mondo, si comprende benissimo come si possa fare buon mercato della libertà d'emissione. Ben diverse sono le condizioni del credito in Italia; e quindi il dare piena libertà che sorgano Istituti bancarii, ma sprovveduti della facoltà di emissione, sarebbe, nella più parte dei casi, come non darne veruna.

Una legge, d'altronde, che si è votata dalla Camera dei Deputati, ha dato facoltà agli Istituti di *credito agricolo* di emettere *Buoni agrarii*, pagabili a vista³. Noi potremmo osservare che una facoltà concessa ad Istituti che giovano al credito in una certa direzione, dovrebbe, per questo solo, concedersi a quelli che giovano al credito in direzioni diverse; e ciò tanto più dacché per

³ Ci si riferisce alla legge 21.6.1869, n. 5160, la quale fu approvata dalla Camera il 23.6.1868.

l'agricoltura, meno assai che per le altre industrie, era il biglietto la forma di credito più adatta, imperocché le operazioni agricole d'ordinario richiedono un certo periodo. Potremmo ancora osservare che questa distinzione di un credito agricolo, di un credito industriale, insomma di un credito rivolto in una sola e speciale direzione, può forse per ora verificarsi in Italia meno che altrove. se è vero che nel credito, come nelle industrie, la divisione del lavoro suppone copia e ricchezza di affari. Questo però ci sembra essenzialissimo, per la questione che ora prendiamo in esame: che, cioè, una volta emesso il Buono al portatore, provenga esso da un Istituto di credito agricolo, o da qualsiasi altro Istituto, viene trasmesso e ricevuto indipendentemente affatto dalle speciali operazioni che vi hanno dato occasione, ma, né più né meno, per questo solo che è Buono al portatore. Quindi non tanto trattasi per noi di chiedere alla Camera il riconoscimento di un principio nuovo, quanto nulla più che l'applicazione di un principio già dalla Camera stessa sancito; non trattasi di introdurre in Italia un fatto nuovo, quanto di riconoscere un fatto che in parte è già riconosciuto dalla legge, in parte si è in certa guisa imposto da sé, e finora non si è manifestato se non nei vantaggi che ne derivarono.

È ben vero che l'emissione di biglietti al portatore non va, nemmen essa, scevra di pericoli, ed ha, in sostanza, bisogno d'una legge che ne determini le condizioni, né più né meno come la legge determina le condizioni d'ogni atto della vita civile. Non è che il legislatore crei egli, di suo capo, queste condizioni: non fa che stabilire quelle che gli usi stessi del commercio, e lo scopo proprio ed essenziale di ciascun atto e di ciascuna operazione, designano. Ma questo appunto accadde di strano in Italia, che, non essendo concessa per massima generale l'emissione di biglietti al portatore, e non venendone quindi regolate da una legge generale le condizioni, nondimeno essa, che pure avvenne e si fece strada da sé, a differenza di qualsiasi altro atto della vita civile ed economica, si trovò sciolta da qualsivoglia guarentigia.

Vedemmo quanto si sia preoccupato di questo fatto il Governo, ma nello stesso tempo vedemmo che tutte le sue premure riuscirono inefficaci. Una Commissione, da ultimo, istituita dal *Ministero di agricoltura, industria e commercio*, riconosce essa medesima la illegalità di queste emissioni, ma, con tutto questo, non si provvide né a proibirle né a sistemarle. Se fu mai necessaria

una legge, si è in questo stato di cose, in cui, da un canto, non può che scapitare l'autorità del Governo, dall'altro pericoli i più gravi possono compromettere la sorte degli Istituti di credito e la fortuna di tante famiglie. Non può, non deve la Camera indugiare più oltre, e lasciare così sprovveduto il paese di una legge che regoli una delle più importanti funzioni economiche. Le leggi vigenti o sono soverchie, ovvero non bastano: sono soverchie perché la conseguenza logica non ne potrebbe essere che l'assoluta proibizione dell'emissione non autorizzata per legge; non bastano, poiché naturalmente non contengono disposizioni per determinare le condizioni in cui possa compiersi un atto che esse proibiscono.

Infatti non può finora legittimamente aver luogo una emissione di biglietti al portatore se non in forza di una legge speciale, che ne dia l'autorizzazione di volta in volta. Questa condizione si mostrò nel fatto troppo rigida per potere essere osservata; tanto che vedemmo da ogni parte avvenire l'emissione di biglietti al portatore, non solo senza una legge, ma senza nemmeno una autorizzazione governativa, anzi contro i divieti governativi.

Non sembra, d'altronde, opportuno di richiedere una legge apposita, di volta in volta, per l'autorizzazione ad emettere biglietti al portatore, se la legge lascia al Governo la facoltà di autorizzare ad operazioni ben più pericolose, come sono quelle del Credito Mobiliare. È sempre più adatto alla Camera il determinare le condizioni generali, secondo cui il Governo deve poscia dirigersi di caso in caso, di quello che riservarsi essa medesima di verificare, di caso in caso, quelle condizioni. Stabilite una volta in via di legge, costituiscono una norma sicura, per cui è tolto il pericolo che sia favorito l'uno più dell'altro; e tutti sono certi del loro diritto, quando si assoggettino alle norme generali e comuni. Riservandosi invece l'approvazione a leggi speciali, non solo si creano lungaggini e perditempo, ma si lascia tutto in quella incertezza che sovente basta a paralizzare ogni affare.

La Commissione quindi fu unanime [...] nel ravvisare la ne-

⁴ Ci si riferisce ai problemi suscitati dalla tesaurizzazione della moneta metallica divisionaria seguita all'introduzione del corso forzoso. La carenza determinatasi fu compensata con la creazione di biglietti di piccolo taglio (da 10 a 1 lira) la cui emissione — non essendo prevista dagli statuti delle banche di emissione — richiedeva di essere autorizzata di volta in volta con specifiche norme legislative.

cessità che, rifatti prontamente gli Statuti della Banca Nazionale del Regno, regolati per legge i di lei rapporti con lo Stato sopra basi più profittevoli allo Stato ed al pubblico, si provvegga, pure per legge, alle norme con cui, sulla base della libertà e pluralità delle Banche, possano sorgere e funzionare in Italia gli Istituti di credito e di circolazione.

E questi suoi convincimenti la Commissione d'Inchiesta ha tradotto nei due primi *Ordini del giorno*, che essa sottopone, o Signori, alla vostra sanzione pregandovi di non volerla ricusare, profondamente convinta, com'è, della loro indeclinabile necessità.

[Omissis]

- I. La Camera, udita la Relazione della Commissione Parlamentare d'Inchiesta, la quale accenna alla illegittimità di alcuni speciali rapporti che si sono verificati fra lo Stato e la Banca, ed alla onerosità di alcuni altri, ravvisa la necessità che tali rapporti vengano modificati sopra basi amministrative più profittevoli per lo Stato e pel pubblico, ed invita il Governo a presentare quanto prima un analogo disegno di legge.
- II. La Camera, udita la Relazione della Commissione Parlamentare d'Inchiesta, invita il Governo ad esibire quanto prima una legge, la quale, informandosi ai principii della pluralità e della libertà delle Banche, stabilisca le norme con cui possano sorgere ed operare in Italia le Banche di credito e di circolazione.
- III. La Camera, udita la Relazione della Commissione Parlamentare d'Inchiesta, ravvisa con essa la necessità e la possibilità della abolizione del corso forzoso, ed invita il Governo a presentare, entro il primo quadrimestre del 1869, un progetto di legge, col quale sia provveduto alla convertibilità in valuta metallica dei biglietti di Banca.

[Omissis]

14. Progetto di legge Cambray-Digny del 24 maggio 1869

Approvazione di tre convenzioni (passaggio del servizio di tesoreria ad alcuni istituti di credito e cessazione del corso forzoso dei biglietti di banca; fusione tra la Banca Nazionale Toscana e la Banca Nazionale nel Regno; operazione finanziaria sui beni demaniali).

Progetto di legge presentato dal ministro delle finanze (Cambray-Digny) nella tornata del 24 maggio 1869.

Approvazione di tre convenzioni concluse l'una il 24 maggio 1869 per il passaggio del servizio di tesoreria ad alcuni istituti di credito, e per la cessazione del corso forzato dei biglietti di Banca, l'altra il 10 ottobre 1866 per la fusione della Banca Toscana colla Banca Nazionale nel Regno d'Italia, e la terza il 19 aprile 1869 per un'operazione finanziaria sui beni demaniali.

Signori! In adempimento delle dichiarazioni da me fatte alla Camera nella tornata del 21 aprile, sottopongo alla vostra approvazione le tre unite convenzioni, che ottennero già l'assenso delle assemblee generali degli azionisti delle società contraenti.

L'una è la convenzione che porta la data d'oggi, e concerne il passaggio di servizio di Tesoreria alla Banca Nazionale nel regno d'Italia, l'aumento del suo capitale ed il ritorno alla circolazione metallica.

Il servizio di Tesoreria dovrebbe essere assunto dalla Banca Nazionale e dal Banco di Napoli, ciascuno dentro un determinato perimetro. È perciò che stipulando la predetta convenzione con la Banca, il Governo del Re si è riservato la facoltà di affidare in parte al Banco di Napoli il servizio medesimo alle condizioni pattuite. Dal passaggio di questo servizio a quegli istituti di credito, mentre si otterrebbe una considerevole semplificazio-

ne nella pubblica amministrazione, si procurerebbe alla finanza il vantaggio di rendere disponibile una parte non lieve del fondo di cassa, e si conseguirebbe una importante economia per la diminuzione delle spese dell'azienda del Tesoro, e per il risparmio delle provvisioni che si corrispondono alla Banca per servizi che diverrebbero gratuiti.

Nella stessa convenzione si stabilisce definitivamente la fusione della Banca Toscana: ma è data facoltà alla Banca Nazionale nel regno d'Italia di promuovere e di concorrere coi suoi capitali alla formazione di casse di sconto e di società cointeressate all'oggetto di sussidiare e di sostenere nelle provincie toscane e fuori di esse quei minori interessi, che non possono direttamente ricorrere a lei per ragione della sua costituzione.

Il capitale della Banca Nazionale è portato a duecento milioni di lire, dei quali cento dovranno essere versati nelle casse dello Stato a garanzia della gestione del servizio di Tesoreria, senza pregiudizio di quelle somministrazioni, che la Banca Nazionale a norma dei suoi statuti è tenuta a fare ad ogni richiesta della finanza. Questi cento milioni concorreranno a formare con le anticipazioni dipendenti dall'altra convenzione conclusa con la società dei beni demaniali, la somma necessaria per pagare il debito dello Stato verso la Banca stessa, la quale si obbliga sin d'ora a riprendere il cambio dei suoi biglietti in valuta metallica nel termine di sei mesi dopo il rimborso del suo credito.

Questa convenzione era già stata stipulata il 19 aprile passato, prima cioè che io facessi l'ultima esposizione finanziaria; ma essendosi creduto opportuno fare alla convenzione alcune modificazioni, invece di farle risultare da un atto addizionale, si è proceduto oggi alla nuova stipulazione, nella quale sono introdotte quelle modificazioni.

La seconda convenzione è quella già stata presentata alla Camera, stipulata il 10 ottobre 1866¹, e prorogata nei suoi effetti con dichiarazione del 14 gennaio 1869²; con quella convenzione, tra i delegati della Banca Nazionale nel regno d'Italia e i delegati

² Ci si riferisce al precedente progetto Cambray-Digny, che fu ritirato e sostituito da quello in discussione.

¹ La convenzione, che sostituiva le due precedenti del 1865, fu stipulata dopo l'introduzione del corso forzoso dei biglietti della Banca Nazionale e prevedeva una vera e propria incorporazione della Banca Nazionale Toscana da parte della Nazionale (cfr. l'allegato 2 al presente documento).

della Banca Nazionale Toscana fu stipulata la unione e la fusione delle due Banche.

Per l'approvazione di questa convenzione, io aveva già presentato apposito progetto, che prese fra gli atti della Camera il n° 249; ma in seguito alla convenzione fatta colla Banca Nazionale nel regno d'Italia, mi parve non potesse essere disgiunta da questa, di cui è quasi un corollario.

Ripeterò qui ciò che diceva nella relazione presentata il 21 gennaio 1869, cioè che l'approvazione della convenzione fra le due Banche è un atto di giustizia, ed un omaggio al principio di libertà.

La terza è una convenzione da me sottoscritta nel 19 del decorso mese con la società per la vendita dei beni demaniali. Scopo di questa convenzione è di affidare alla società incaricata dell'alienazione dei beni demaniali, in ordine alla legge del 24 novembre 1864, la vendita dei beni dello Stato nelle provincie della Venezia e di Mantova, e l'alienazione dei beni divenuti demaniali al seguito delle leggi del 7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867, non che l'esazione dei residui prezzi dei beni stessi già direttamente alienati dal demanio. La società col concorso di capitalisti italiani e stranieri si obbliga a portare il suo capitale a 30 milioni, dieci dei quali dovranno essere depositati per garanzia nella cassa del Tesoro, e ad eseguire un'anticipazione di trecento milioni effettivi sopra emissione di obbligazioni ammortizzabili e guarentite dallo Stato. Essa si incarica altresì, seguendo le norme stabilite dai regolamenti sulle casse dei depositi e prestiti, di somministrare somme ad imprestito alle provincie ed ai comuni per le spese occorrenti alla costruzione di grandi e di piccoli mezzi di comunicazione, e mediante l'emissione di apposite obbligazioni non eccedenti nel loro valore nominale complessivo la somma dei crediti risultante dai prestiti medesimi.

Del resto con la nuova convenzione si è procurato di coordinare le disposizioni di quella precedentemente conclusa con la stessa società nel 31 ottobre 1864 con le disposizioni della legge del 15 agosto 1867. A tale effetto fu stabilito che le obbligazioni create in esecuzione dell'articolo 17 di questa ultima legge continueranno ad essere ricevute in pagamento dei beni alienati, e che nelle vendite seguiteranno ad osservarsi i modi e le forme dalla legge medesima stabilite, che saranno applicate anco alle alienazioni dei beni demaniali, affidate alla stessa società dalla

predetta convenzione del 31 ottobre 1864, e di quelli delle provincie della Venezia e di Mantova, ad eccezione della determinazione del prezzo d'asta, per la quale, rispetto ai beni provenienti dall'antico demanio, mancherebbe l'elemento desunto dalla tassa di manomorta.

Ebbi altra volta occasione d'avvertire come le tre convenzioni, che vi presento, siano fra loro strettamente collegate. Il passaggio del servizio di tesoreria agli istituti di credito è preordinato a rendere più facile il ritorno al baratto dei biglietti di Banca: ma ciò non può farsi senza che l'altra operazione con la società dei beni demaniali fornisca il mezzo di pagare il debito verso la Banca. Questi provvedimenti non bastano a coprire il disavanzo degli anni successivi, ed a tale uopo dovrò sottoporre alle vostre deliberazioni altre proposte. Frattanto è di sommo interesse che le operazioni suddette acquistino sollecitamente la loro eseguibilità.

Io confido, mi sia lecito di ripeterlo, che, sino dal momento della loro approvazione, incomincieranno a farsi risentire sul mercato gli effetti utili della soppressione del corso forzato dei biglietti di Banca, e ne conseguirà un impulso nuovo al movimento industriale e commerciale, che refluirà a benefizio dei nostri bilanci. In questo intendimento raccomando ai vostri suffragi il seguente schema di legge.

Progetto di legge

Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per la volontà della nazione Re d'Italia.

Art. 1 — È approvata l'annessa convenzione stipulata nel giorno 23 maggio 1869, fra il Ministero delle finanze ed il direttore generale della Banca Nazionale nel regno d'Italia per il passaggio del servizio di tesoreria dello Stato alla Banca medesima, e per il ritorno al baratto dei biglietti in valuta metallica. (Allegato n° 1.)

Art. 2 — È approvata l'altra convenzione stipulata fra la Banca Nazionale nel regno d'Italia e la Banca Nazionale toscana il 10 ottobre 1866, e prorogata a tutto luglio 1869, con atto dell'11 gennaio dell'anno corrente, la quale entrerà in vigore col 1° gennaio 1870. (Allegato n° 2.)

Art. 3 — La circolazione dei biglietti della Banca Nazionale nel regno d'Italia, limitata dalla legge del 3 settembre 1868, numero 4579, a 750 milioni di lire, potrà essere accresciuta della somma di biglietti che la Banca Nazionale toscana è ora autorizzata a tenere in circolazione.

Quando però il Governo restituisca alla Banca i 100 milioni di cui all'articolo 3 della convenzione con essa stipulata il 19 aprile 1869, potrà per decreto reale essere diminuita d'altrettanto la somma de' suoi biglietti in circolazione.

Art. 4 — È pur approvata l'annessa convenzione per l'alienazione dei beni demaniali non ancora venduti, e per la esazione dei residui prezzi di quelli già alienati, sottoscritta nel 19 aprile 1869, fra il ministro delle finanze ed i signori commendatore Domenico Balduino, commendatore Carlo Bombrini ed Edmondo Joubert. (Allegato n° 3.)

L'ipoteca concessa alla società sui beni demaniali da alienarsi, e la surrogazione della società stessa nelle ipoteche inscritte a favore del demanio sui beni già alienati, avranno efficacia ai termini della convenzione suddetta, senza le forme prescritte dalle leggi civili vigenti nel regno.

Art. 5 — Le predette convenzioni saranno registrate colla tassa fissa d'una lira.

Art. 6 — Il Governo del Re provvederà con decreti reali all'esecuzione della presente legge.

Allegato nº 1.

Convenzione

Tra S. E. il conte Guglielmo De Cambray-Digny, ministro delle finanze, ed il commendatore Carlo Bombrini, direttore generale della Banca Nazionale nel regno d'Italia, autorizzato alla stipu-

lazione della presente convenzione dal Consiglio superiore della Banca stessa in tornata 14 aprile 1869.

È stato convenuto e stabilito quanto in appresso:

Art. 1 — Alla Banca Nazionale nel regno d'Italia sarà affidato il servizio di tesoreria, che sarà da lei esercitato gratuitamente in tutto lo Stato, salvo il disposto dell'articolo 25 della presente convenzione.

Il Governo s'impegna ad eseguire il passaggio di questo servizio alla Banca il 1° gennaio 1870, e in ogni caso non più tardi del giorno in cui le rimborserà i 278 milioni di cui nel decreto legislativo 1° maggio 1866 e nel decreto ministeriale 5 ottobre stesso anno, ed il saldo dell'anticipazione di 100 milioni sul deposito di obbligazioni dell'asse ecclesiastico.

- Art. 2 Il servizio di tesoreria affidato alla Banca consisterà nel fare, secondo le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti, le operazioni seguenti in ogni capoluogo di provincia:
- a) l'incasso delle entrate dello Stato dai contabili e debitori verso il Tesoro, e il pagamento delle spese dello Stato, comprese le entrate e le spese d'ordine per vaglia e Buoni del Tesoro;
 - b) il servizio del debito pubblico nell'interno del regno;
- c) il ricevimento dei depositi e dei versamenti in contanti, ed i pagamenti per conto dell'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti;
- d) l'incasso delle entrate dell'amministrazione del fondo pel culto, dai contabili incaricati della loro esazione, ed il pagamento delle spese che verranno ordinate per conto delle medesime;
- e) il servizio delle obbligazioni e cartelle di società o corpi morali, che il Governo fosse a tutt'oggi impegnato a fare gratuitamente con le sue casse, e ciò nei tempi, luoghi e modi convenuti.

La Banca, presi i concerti opportuni col ministro delle finanze, potrà di una parte di queste operazioni, o di tutte, incaricare gli esattori delle imposte dirette fuori dei capoluoghi di provincia.

Art. 3 — A garanzia del Governo, la Banca dovrà versare nelle casse dello Stato la somma di cento milioni di lire per rimanervi

fino a che la Banca sarà incaricata di tale servizio, e da esserle rimborsata contemporaneamente alla sua cessazione.

Il Governo si obbliga, dal giorno in cui avrà ricevuta la somma, di corrispondere alla Banca sulla medesima l'interesse del 5 per cento annuo a semestri maturati.

La Banca non potrà ripetere la somma di 100 milioni, della quale è creditrice per la convenzione del 12 ottobre 1867, se non dopo il versamento predetto.

Art. 4 — Per l'effetto di cui all'articolo precedente la Banca porterà il suo capitale a duecento milioni di lire colla creazione di centomila nuove azioni da lire mille ciascuna, nei modi ed alle condizioni che verranno determinate dall'amministrazione della Banca. Però dovranno essere versate all'epoca dell'emissione non meno di lire duecento per azione, ed altre lire trecento non più tardi di un anno successivo al primo versamento. Il versamento del saldo di cento milioni, da distribuirsi a termini dei propri statuti, che potrà essere fatto in più rate, non potrà essere protratto al di là del semestre in cui la Banca riprenderà il pagamento dei suoi biglietti in numerario.

Questa somma potrà essere limitata dal Consiglio superiore della Banca, verificandosi il caso previsto all'articolo 25.

- Art. 5 Quando in pendenza della concessione della Banca avvenisse il caso di rimborso dei cento milioni, il Governo del Re potrà autorizzare la Banca a ricondurre il suo capitale a cento milioni rimborsando agli azionisti gli altri cento milioni.
- Art. 6 Per l'attuale aumento di capitale la Banca non sarà tenuta ad aumentare il suo fondo di riserva. Sarà però in facoltà della medesima di formare un fondo di riserva speciale.
- Art. 7 La Banca terrà nella sua amministrazione centrale, presso la sede del Governo due conti, cioè: un conto corrente di debito e credito verso il Tesoro e un conto definitivo di debito e credito rispetto allo Stato, il quale sarà presentato alla Corte dei conti per la debita revisione e per il legale accertamento.

Nel conto corrente del Tesoro si porteranno a debito della Banca le somme effettivamente incassate nelle varie provincie, il

giorno successivo a quello in cui pervenne alla sede del Governo la notizia del fatto versamento.

Si porteranno a credito della Banca le somme per le quali venne spedito ordine di pagamento, a partire dal giorno stesso in cui l'ordine venne trasmesso alla Banca se a vista, oppure dal giorno della scadenza del debito se a termine.

Questo conto corrente verrà chiuso giornalmente fra il Tesoro e la Banca.

La differenza fra il debito e il credito costituirà il fondo a disposizione del ministro delle finanze. Nel conto definitivo da presentarsi alla Corte dei conti figureranno e si giustificheranno le somme effettivamente incassate e quelle effettivamente pagate. Questo conto sarà presentato ogni mese.

La differenza fra le somme effettivamente incassate, e quelle effettivamente pagate, che risulterà dall'esame della Corte dei conti, costituirà un resto attivo dell'erario.

Art. 8 — Il conto corrente rispetto al Tesoro dovrà sempre presentare una eccedenza a credito del Governo non inferiore a quaranta milioni di lire.

Il bronzo sarà calcolato come fondo a credito del Tesoro, soltanto fino alla concorrenza di due milioni: della esuberanza potrà disporre il Governo nel modo che reputerà più opportuno.

Per le monete divisionarie che sono ricevute nei pagamenti soltanto in certe proporzioni, saranno presi accordi fra il Tesoro e la Banca.

Accordi speciali saranno pure presi relativamente al bronzo finché durerà il corso forzoso.

- Art. 9 Parimente finché durerà il corso forzoso la Banca sarà tenuta a fare in valute metalliche d'oro, d'argento o di bronzo quei pagamenti che le verranno ordinati dal ministro delle finanze entro i limiti degli incassi nelle valute stesse, che la Banca avrà fatti pel servizio di Tesoreria.
- Art. 10 Pel servizio del debito pubblico il ministro delle finanze, 10 giorni prima della scadenza di una rendita, fornirà alla Banca fondi in somma non inferiore ai due terzi di quella che fu pagata nello Stato pel servizio della rendita stessa nel semestre precedente.

Il rimanente della somma sarà provveduto secondo il bisogno, ed in modo che le anticipazioni occorrenti precedano l'esaurimento degli ultimi fondi anticipati.

Art. 11 — Le spese per locali, mobili, oggetti di cancelleria ed altro per il servizio di Tesoreria, sono a carico della Banca, eccetto le stampe occorrenti alle operazioni derivanti da prescrizioni regolamentarie e disciplinari.

Il Governo dovrà provvedere gratuitamente a ciascun stabilimento della Banca la forza armata necessaria per la custodia dei fondi e la scorta armata occorrente per il trasporto dei fondi da uno all'altro stabilimento della Banca quando da essa venga richiesta.

Il locale, l'illuminazione e gli arredi pei corpi di guardia negli stabilimenti della Banca saranno a carico di questa.

Art. 12 — La Banca sarà tenuta ad eseguire gratuitamente, a richiesta del Governo, la esazione delle cambiali o di altri titoli di credito spettanti allo Stato e pagabili sulle diverse piazze ove esiste una sede o succursale della Banca e l'acquisto di cambiali sull'estero, quando non sia impegnata la sua responsabilità.

Sarà inoltre tenuta a ricevere gratuitamente sottoscrizioni a Buoni del Tesoro entro i limiti fissati dal ministro delle finanze.

Sarà tenuta eziandio sotto la sua responsabilità a ricevere le sottoscrizioni a prestiti pubblici, acquistare od alienare per conto del Tesoro rendita pubblica, trasmettere o ritirare fondi all'estero, o dall'estero per mezzo di cambiali, e ciò mediante una provvigione che in niun caso potrà eccedere il quarto per cento.

- Art. 13 Il ministro delle finanze avrà facoltà d'ordinare che somme determinate non siano riversate alla Banca, ma tenute in riserva nella cassa del Tesoro nei modi da determinarsi col regolamento.
- Art. 14 È riservata al Governo la facoltà di rivedere per legge la presente convenzione in quanto concerne il servizio di Tesoreria affidato alla Banca, alla fine di un triennio, secondo i suggerimenti dell'esperienza, salva nelle due parti la facoltà di rescindere la convenzione stessa, con preavviso di sei mesi.
- Art. 15 L'obbligo della Banca di cui nell'articolo 7 del regio decreto 29 giugno 1865, rimane in vigore, ristrettivamente però

alla somma di quaranta milioni, corrispondente a due quinti del capitale nominale delle prime cento mila azioni.

Art. 16 — La Banca è autorizzata a concorrere, per una somma da non eccedere il decimo del suo capitale, nelle istituzioni di Casse di sconto da stabilirsi nelle provincie del regno, tanto per società in accomandita che per società anonime.

La somma per la quale la Banca potrà interessarsi in simili stabilimenti non dovrà però oltrepassare la metà del capitale col quale essi saranno costituiti.

Il Consiglio superiore della Banca stabilirà le condizioni di tale concorso.

- Art. 17 La Banca potrà altresì stabilire speciali agenzie cointeressate nelle città ove non avrà una succursale.
- Art. 18 La Banca prenderà parte alla formazione di una nuova società anonima per la vendita di beni demaniali, o all'ingrandimento dell'attuale per una somma non maggiore di sette milioni e cinquecento mila lire.
- Art. 19 La durata della concessione della Banca è prorogata a tutto l'anno millenovecento.
- Art. 20 La Banca Nazionale nel regno d'Italia riprenderà il cambio, in valuta metallica, dei suoi biglietti entro il termine di sei mesi, dopo aver ricevuto dal Governo il pagamento dell'intero ammontare dei suoi crediti, tanto per il mutuo di 278 milioni, quanto per l'anticipazione di 100 milioni sul deposito di obbligazioni dell'asse ecclesiastico.
- Art. 21 Dal giorno in cui la Banca riprenderà il cambio dei suoi biglietti in valuta metallica, non rimetterà più in circolazione biglietti dei tagli non autorizzati dai suoi statuti, cioè quelli da 40, 25, 10, 5, 2 e 1, di mano in mano che li abbia ritirati e non ne metterà in circolazione dei nuovi.

La circolazione dei biglietti da lire 20 sarà ridotta nel più breve tempo possibile a 20 milioni di lire, limite che non potrà in seguito venir superato.

Sarà in facoltà della Banca di conservare nelle sue casse, nei

modi da concertarsi tra il Ministero delle finanze e la Banca quelli fra i predetti biglietti tolti dalla circolazione che essa non reputasse conveniente di annullare.

- Art. 22 Inoltre fino a tanto che resti affidato alla Banca il servizio di tesoreria, i suoi biglietti saranno ricevuti come moneta legale in tutte le riscossioni e in tutti i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
- Art. 23 Il cambio degli attuali biglietti in valuta metallica avrà luogo in tutte le sedi e succursali della Banca. Nelle sedi e in quelle succursali che saranno determinate per regio decreto, in numero non minore di sette, il cambio dovrà farsi sempre immediatamente. Nelle altre succursali la Banca avrà facoltà di frapporre al cambio il breve indugio necessario al trasporto del numerario dalla sede più vicina.
- Art. 24 Però se la Banca col consenso del Ministero delle finanze come all'articolo 20 dei suoi statuti, cambierà la forma dei propri biglietti al portatore, ed i nuovi biglietti indichino il luogo dell'emissione, il cambio in valute metalliche sarà sempre obbligatorio immediatamente nel luogo medesimo.
- Art. 25 Fino alla definitiva sanzione di questa convenzione, è riservata al Governo la facoltà di affidare al Banco di Napoli il servizio di Tesoreria nelle provincie di Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Caserta, Cosenza, Foggia, Lecce, Napoli, Potenza e Salerno, alle stesse condizioni e colle stesse norme stabilite colla Banca Nazionale.

In questo caso, la garanzia che dovrà dare il Banco di Napoli andrà in diminuzione di quella della Banca Nazionale, e sarà calcolata in ragione dell'importanza del movimento delle Tesorerie da esso esercitate in confronto colle altre.

Parimente nelle stesse proporzioni sarà calcolata l'eccedenza che dovrà presentare il conto corrente del Tesoro col Banco, la quale andrà in diminuzione dell'eccedenza nel conto del Tesoro colla Banca, di che all'articolo 8.

Art. 26 — Quando il Governo si valga della facoltà, di cui nel precedente articolo, darà corso legale, colle norme dell'articolo

22, alle fedi di credito e polizzini del Banco di Napoli nelle provincie dove eserciterà il servizio di Tesoreria, cessando di averlo nelle medesime i biglietti della Banca Nazionale.

Art. 27 — In tal caso la Banca Nazionale ed il Banco di Napoli faranno, il mercoledì ed il sabato di ogni settimana, od il giorno precedente, se il giorno prefisso fosse festivo, la riscontrata delle fedi e polizzini e dei biglietti rispettivamente incassati. Stabilita la somma dei titoli fiduciari rispettivamente posseduti, l'istituto che ne avrà meno passerà all'altro, nel giorno stesso, i titoli fiduciari di emissione di quest'ultimo, e riceverà in cambio altrettanta somma in titoli fiduciari di propria emissione. All'istituto cui rimarrà un'eccedenza di titoli fiduciari dell'altro, questa dovrà essere rimborsata in valute metalliche legali, prima del giorno in cui dovrà aver luogo la riscontrata successiva.

Il Governo sta garante di questa eccedenza rispettivamente per l'uno verso l'altro istituto; e qualora le predette disposizioni non fossero compiutamente eseguite, il Governo per regio decreto, dietro proposta deliberata in Consiglio dei ministri, revocherà la concessione all'istituto che sarà mancante.

Art. 28 — La presente convenzione non avrà effetto se non dopo l'approvazione del Parlamento.

Fatto a Firenze, addì 24 maggio 1869.

Firmati: L.G. CAMBRAY-DIGNY, ministro delle finanze. - C. Bombrini, direttore generale della Banca. - Gaspare Finali, Testimonio. - Adolfo Sanguinetti, Testimonio.

Allegato nº 2

Convenzione del 10 ottobre 1866 per la fusione della Banca Nazionale Toscana colla Banca Nazionale nel regno d'Italia.

Fra la Banca Nazionale nel regno d'Italia, rappresentata dai signori cavaliere Carlo Ceriana, cavaliere Antonio Rossi, cava-

liere Giulio Belinzaghi, cavaliere Giovanni Battista Fossi e commendatore Carlo Bombrini, come da poteri loro conferiti dal Consiglio superiore, con la deliberazione del 19 settembre 1866, e la Banca Nazionale Toscana rappresentata dai signori cavaliere avvocato Giuseppe Servadio e Moisè Padova, come da poteri loro conferiti dal Consiglio superiore, debitamente autorizzato, rimane convenuto e stabilito che al primo gennaio mille ottocento sessantasette la Banca Nazionale Toscana si unisce e si fonde colla Banca Nazionale nel regno d'Italia, ed a questo effetto ora per allora i rappresentanti della Banca Nazionale Toscana cedono e trasferiscono ai rappresentanti della Banca Nazionale nel regno d'Italia tutti i diritti e tutti gli obblighi, insieme con tutto l'attivo e tutto il passivo della Banca Nazionale anzidetta e risultante dal bilancio, che chiuderà tutti i conti al 31 dicembre prossimo, per l'effetto che lo stralcio e la liquidazione di questa si assuma e si operi per conto e interesse proprio della Banca Nazionale nel regno d'Italia, coi patti però e condizioni seguenti e non altrimenti.

Art. 1 — Gli azionisti della Banca Nazionale Toscana formeranno parte della Banca Nazionale nel regno d'Italia, accettandone lo statuto e i regolamenti in vigore e godranno di tutti i diritti, e rispettivamente sopporteranno tutti gli obblighi in modo eguale e colle stesse condizioni come tutti gli altri azionisti di essa.

Art. 2 — In coerenza al paragrafo 3 dell'articolo 10 del regio decreto 29 giugno 1865, agli azionisti della Banca Nazionale Toscana verranno ripartite e concesse alla pari tre azioni nuove della Banca Nazionale nel regno d'Italia per ogni due azioni vecchie della Banca Nazionale Toscana, e così numero quindicimila azioni nuove in cambio di diecimila azioni della Banca Nazionale Toscana, sulle quali però nell'atto del cambio per ogni due azioni toscane occorrerà lo sborso di lire cento, per essere equiparate nei versamenti alle azioni della Banca Nazionale nel regno d'Italia sulle quali non sono state finora versate che lire settecento per ciascuna.

Art. 3 — La Banca Toscana fino al 31 dicembre 1866 continuerà le operazioni per conto proprio, e così distribuirà ai suoi azionisti, colle norme del proprio statuto, gli utili risultanti dall'intero

esercizio dell'anno corrente, derogandovi solo per il riscontro degl'impieghi scadenti dopo il 31 dicembre 1866 che dovrà pure essere dedotto dai benefizi.

- Art. 4 La Banca Nazionale Toscana cesserà di esistere al suddetto giorno 31 dicembre 1866, e quindi cesserà da ogni operazione per conto ed interesse proprio, e da ogni obbligazione e responsabilità tanto in faccia agli azionisti quanto in faccia ai terzi; obbligazioni e responsabilità che a tutti gli effetti di ragione passeranno nella Banca Nazionale nel regno d'Italia.
- Art. 5 Tutto l'attivo e passivo della Banca Nazionale Toscana, compresa la massa di rispetto comprendente l'esercizio del 1866, passerà nella Banca Nazionale nel regno d'Italia secondo i risultamenti del bilancio, che verrà chiuso al 31 dicembre 1866, prelevati gli utili come sopra a favore degli azionisti toscani, e del quale bilancio sarà data a suo tempo alla Banca Nazionale nel regno d'Italia copia autentica dai funzionari della Banca Toscana suddetta.
- Art. 6 Il cambio delle azioni toscane colle azioni nuove della Banca Nazionale nel regno d'Italia, di cui all'articolo 2, non avrà cominciamento che al primo gennaio 1867, dalla cui epoca soltanto comincieranno a decorrere gli utili a favore dei possessori delle quindicimila azioni cambiate.
- Art. 7 Lo stralcio della Banca Toscana si opererà per conto e nell'interesse della Banca Nazionale nel regno d'Italia, nella quale passeranno tutti i diritti e tutti i privilegi di quella per tutta la durata dello stralcio. Quindi la Banca Nazionale nel regno d'Italia, per la realizzazione del portafoglio della Banca Nazionale Toscana, potrà continuare ad accettare i recapiti a due firme aventi tutti i requisiti che erano richiesti dallo statuto della Banca Toscana.
- Art. 8 Onde facilitare alla Banca Nazionale nel regno d'Italia lo stralcio dello stato attivo della Banca Nazionale Toscana, è convenuto che lo stralcio medesimo e sue relative operazioni, non che i privilegi che vi sono inerenti, possano protrarsi a tutto

l'anno 1869, purché se ne ottenga l'approvazione governativa, ed ove tale approvazione venisse a mancare, debbasi in questo caso eseguire lo stralcio nel termine fissato dallo statuto toscano.

Art. 9 — Venendo a cessare al 31 dicembre 1866 tutte le sedi e succursali della Banca Nazionale Toscana, a cura della Banca Nazionale nel regno d'Italia sarà provveduto nei modi di ragione, perché prima di quel termine, in luogo e vece delle sedi e succursali che vanno a cessare, vengano sostituite negli stessi luoghi altrettante succursali della Banca Nazionale nel regno d'Italia, talché l'effetto sia che le succursali suddette si trovino in ciascun luogo in pieno esercizio al 1° gennaio 1867. A questo effetto la Banca Nazionale Toscana dovrà prestarsi a che si diano dalla Banca Nazionale nel regno d'Italia le occorrenti disposizioni nei di lei uffizi anche prima del gennaio 1867.

Art. 10 — Rimane pure stabilito e convenuto che gl'impiegati della Banca Nazionale Toscana tanto delle sedi quanto delle succursali, venendo parificati agli impiegati della Banca Nazionale nel regno d'Italia, passeranno al servizio di essa; ed ai medesimi impiegati di detta Banca Toscana sarà tenuto conto del trattamento a loro favore, risultante dallo stato concordato nel marzo 1865, ed al quale le due Banche intendono di riportarsi non tanto per le persone in quello comprese, quanto per gli emolumenti che vi si riferiscono. Tale trattamento però, conforme è convenuto nei capitolati di questo stesso giorno, sarà ad essi dovuto finché rimangono nell'impiego, e ciò indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti ed obblighi che alcuni di essi già a nomina regia possono avere rispetto al Governo.

Art. 11 — Se colla cessazione della Banca Nazionale Toscana non convenisse altrimenti ai signori direttori delle sedi di Firenze e Livorno di rimanere nell'ufficio, in questo caso la Banca Nazionale nel regno d'Italia concorda fino da ora di fare ai signori cavaliere Bertini e cavaliere Mayer un assegnamento annuo loro vita natural durante di lire 8000, da tenersi però a calcolo su detta somma, o da stare in diminuzione di essa quella qualunque cifra che a titolo di pensione avrà diritto il predetto signor cavaliere Bertini di ottenere dal regio Governo.

Art. 12 — La presente convenzione non avrà efficacia se non quando sia in tempo emanato il decreto reale che ne renda possibile la esecuzione.

Fatta la presente in tre originali, da rimanere uno presso il Ministero delle finanze, e gli altri a ciascuna delle parti contraenti.

Firenze addì 10 ottobre 1866.

Cavaliere GIOVANNI BATTISTA FOSSI nei nomi. Commendatore CARLO BOMBRINI a nome proprio, e per incarico avutone dai signori cavaliere CARLO CERIANA, cavaliere ANTONIO ROSSI e cavaliere GIULIO BELINZAGHI. Cavaliere MOISÈ PADOVA. Cavaliere avvocato G. SERVADIO.

Coerentemente alla lettera del dì 14 novembre 1868 trasmessa dal direttore generale della Banca Nazionale nel regno d'Italia alla direzione della Banca Toscana, salvi e riservati i diritti tutti competenti alle riferite due Banche, rispetto alla causa pendente in appello davanti la Corte di Firenze dalla sentenza del tribunale civile di Firenze del dì 28 gennaio 1867, i sottoscritti, in ordine ai poteri ricevuti, dichiarano che gli effetti della convenzione del 10 ottobre 1866 vennero prorogati a tutto il 31 luglio 1869. Quindi si riservano di regolare con separato atto gli altri termini che all'esecuzione della convenzione stessa si riferiscono.

Firenze, addì 14 gennaio 1869.

Avvocato G. Servadio a proprio nome e per conto dell'altro commissario della Banca, signor cavaliere Moisè Padova. Bombrini.

15.

Bozza di progetto della Banca Nazionale

Istituzione di una banca unica di emissione.

3 dicembre 1889

Basi per la istituzione di una Banca dello Stato

Il nuovo Istituto prenderà il nome di «Banca d'Italia».

Avrà una durata di 34 anni, dal 1º gennaio 1891.

Possederà un capitale di 250 milioni di lire, distribuito in 250.000 azioni di 1000 lire l'una.

Al suddetto capitale di 250 milioni di lire contribuiranno:

- i 150 milioni della Banca Nazionale attuale, interamente versati;
- il versamento a saldo delle azioni che formano l'attuale capitale di 200 milioni della stessa Banca;
 - il ricavato da 50.000 azioni nuove da emettersi.

Il versamento di 50 milioni a saldo del capitale attuale dovrà essere effettuato nel primo anno della concessione, ossia dentro l'anno 1891.

Le nuove 50.000 azioni dovranno essere liberate per quinto dentro ciascuno dei cinque anni successivi.

La riserva metallica della Banca sarà nella proporzione di un terzo della circolazione fino al doppio del capitale, ossia finché la circolazione non sorpasserà i 500 milioni.

Al di là di questa somma, la riserva sarà in proporzione del 45% della circolazione eccedente.

Nel primo anno della concessione la circolazione della Banca

15. — ACS, Carte Crispi - Roma, scat. 6, fasc. 147, s.fasc. II. Originale manoscritto. Si tratta di un progetto inviato da Grillo, direttore generale della Banca Nazionale nel Regno, a Crispi, presidente del Consiglio. Nelle carte Crispi è anche conservata la lettera d'accompagnamento del progetto scritta direttamente dallo stesso Grillo. Il documento è stato pubblicato da T. Canovai in appendice al volume *Le banche di emissione in Italia*, Casa Editrice Italiana, Roma 1912. In quella sede tuttavia Canovai — a causa di una errata indicazione dell'avv. Palamenghi-Crispi, che gli aveva fornito il documento — attribuisce erroneamente il documento allo stesso Crispi.

sarà ragguagliata al triplo del capitale, ossia sarà di 600 milioni.

Nei quattro anni successivi, la circolazione della Banca potrà aumentare di 100 milioni di lire per ogni anno in corrispondenza colle diminuzioni che dovranno avvenire nella circolazione degli Istituti cessanti.

Trascorso il primo quinquennio della concessione cesserà la proporzione della circolazione col capitale, e la circolazione della Banca sarà ragguagliata all'importo della riserva metallica nei modi indicati.

La Banca dovrà formarsi un fondo di riserva eguale al quinto del capitale prelevando annualmente una determinata percentuale dagli utili.

La Banca assumerà in tutto od in parte il servizio delle tesorerie quando questo le venga affidato per legge, ed alle condizioni stabilite da essa.

Col servizio totale assumerà anche il cambio dei biglietti di Stato.

In luogo delle tasse di circolazione dei biglietti e altri titoli a vista, di negoziazione delle azioni e di ricchezza mobile, la Banca corrisponderà al Governo annualmente la somma di 10 milioni, che sarà impiegata nel ritiro di una egual somma di biglietti di Stato.

La Banca assumerà direttamente l'anticipazione di 68 milioni per la liquidazione della Regìa dei tabacchi.

La Banca anticiperà al Tesoro dello Stato somme fino a due quinti del capitale alla ragione di un interesse ragguagliato alla metà del saggio dello sconto in vigore nel giorno della domanda o del preavviso.

Però finché dura l'anticipazione dei 68 milioni, le suddette somme non potranno eccedere quella complessiva di 50 milioni.

Di una metà dell'anticipazione il Tesoro potrà disporre a vista; per l'altra metà dovrà dare un preavviso.

Per la parte disponibile a vista, la Banca sarà liberata dall'obbligo della riserva.

La Banca d'Italia potrà essere incaricata di altri servizi e operazioni, sia per conto del Tesoro dello Stato, sia per conto di altre Amministrazioni dipendenti dal Governo.

Il Commissario governativo delegato alla vigilanza della Banca, il Direttore Generale del Tesoro, il Presidente del Consiglio Superiore e il Direttore generale della Banca costituiranno sotto

la presidenza del Ministro del Tesoro, o del Ministro del Commercio, un Comitato di alta direzione per esaminare di quando in quando la situazione della Banca e discutere e deliberare su oggetti di speciale importanza, e su quelli che possono interessare maggiormente il commercio e la circolazione.

Il Comitato si riunirà quante volte l'uno o l'altro dei due Ministri lo crederà opportuno.

Ai cinque istituti che hanno, con la Banca Nazionale la facoltà dell'emissione sarà accordata una proroga di concessione di cinque anni dal 1891 per abilitarli a fare la liquidazione come Banche d'emissione.

La circolazione alla quale resteranno autorizzati singolarmente sarà quella che risulterà per ciascuno dalla situazione al 30 novembre 1889.

In ciascuno dei cinque anni della proroga, gli Istituti dovranno ritirare almeno un quinto della propria circolazione.

Le nuove 50.000 azioni da emettersi dalla Banca d'Italia saranno assegnate ai detti cinque Istituti in compenso della cessazione della facoltà dell'emissione dei biglietti.

Le azioni saranno date al prezzo di lire 1200 l'una, ivi compresa la quota del fondo di riserva già costituito sulle attuali 200 mila azioni, e ripartite fra i cinque Istituti in proporzione dei capitali versati e patrimoni accertati.

Le azioni così collocate verranno messe a libera disposizione degli Istituti in proporzione di un quinto per anno.

Le Banche per azioni dovranno mutarsi in Casse di sconto e continuare come tali le loro operazioni per un tempo non minore di 20 anni.

I Banchi di Napoli e di Sicilia riprenderanno il loro primo ufficio di Banchi di deposito, continueranno ad esercitare lo sconto delle cambiali al commercio e all'industria e si dedicheranno specialmente all'esercizio del Credito fondiario e agrario.

Come Istituti di deposito, continueranno ad emettere fedi di deposito alle condizioni che saranno stabilite dalla legge.

L'autorizzazione alla Banca Nazionale di esercitare il credito fondiario potrà essere revocata.

16. Verbale del Consiglio superiore della Banca Nazionale

Relazione del direttore generale Grillo sulla convenzione per la fusione con la Banca Nazionale Toscana e testo della convenzione.

Firenze, tornata del 21 gennaio 1891

[Omissis]

Compromesso con la Banca Nazionale Toscana

Il Direttore Generale intrattiene il Consiglio sulle pratiche da lui fatte d'accordo con l'Ufficio di Presidenza per riuscire ad una unione della nostra Banca con la Banca Nazionale Toscana affine di costituire una Banca unica di emissione con lo sperato concorso della Banca Romana e della Banca Toscana di Credito. Intraprendendo queste pratiche il riferente sapeva di entrare nelle vedute del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale da tempo si mostra convinto¹ che la sola soluzione del problema bancario che possa ristorare il nostro credito all'estero e promuovere il ritorno della fiducia all'interno sia la costituzione della Banca Unica. Queste idee furono dal Capo del Governo più volte manifestate al riferente e in epoca recente ripetute a lui e manifestate al Direttore della Banca Nazionale Toscana.

Queste comunicazioni facilitarono l'opera dei rappresentanti i due istituti; le trattative approdarono con relativa facilità ad un accordo il quale venne riassunto in un compromesso da approvarsi dai rispettivi Consigli Superiori e dalle rispettive Assemblee Generali degli Azionisti e da avere vigore solo quando le altre due Banche di emissione, la Romana e la Toscana di Cre-

¹ Ci si riferisce a Francesco Crispi. Sulle posizioni di quest'ultimo, cfr. doc. 15.

^{16.} — ASBI, Segretariato, Verbali del Consiglio superiore, 1891, pp. 86-90 e 104-8. Manoscritto su registro tenuto a termini di legge.

dito, vi avessero aderito e quando il Parlamento avesse sanzionato per legge la costituzione della Banca Unica. La quale Banca, secondo le idee scambiate in questa occasione, dovrebbe sorgere con un capitale nominale di 300 milioni, dei quali sul principio si verserebbero soli 195 milioni, ossia una somma poco discosta da quella costituita dai capitali versati delle quattro Banche², che è di 191 milioni, salvo ad aumentare il capitale versato quando o per maggiori bisogni dei servizi bancari o per l'affidamento alla nuova Banca di servizi pubblici ciò fosse riconosciuto utile e conveniente.

Legge gli articoli del compromesso³.

Fatta la lettura il Direttore Generale prosegue.

È chiaro che le condizioni risultanti da questo compromesso sono tutte a vantaggio degli azionisti delle banche minori e che guardando i risultati presenti si troverebbe più facilmente uno scapito che un vantaggio per gli azionisti della nostra Banca, ma io credo che la combinazione va considerata più dall'alto; si tratta di ottenere un grande scopo, di ordinare veramente il credito, di far cessare la confusione e il disordine nella circolazione bancaria, di impedire quella moltiplicazione di fidi che deriva dalla pluralità delle banche di emissione e dalle loro gare e che è causa di crisi nel paese e di gravi perdite agli Istituti, di presentare all'estero il nostro paese (che del credito dell'estero ha bisogno più d'ogni altro) forte ed ordinato economicamente come lo è sotto altri aspetti. I benefizi che verranno a tutti dal nuovo ordine di cose comproveranno i sacrifizi presenti e i nostri azionisti non vorranno rimproverarci se altri profitterà più di loro, perché non dovranno dimenticare che ai più forti spetta anche di essere i più generosi.

Dopo ciò il Direttore Generale domanda al Consiglio se approva il suo operato.

Dopo uno scambio di domande dai Consiglieri e di spiegazioni dal Direttore Generale, il Consiglio, convenendo interamente nello avviso che la Banca Unica sia la soluzione del problema bancario che meglio risponda alla necessità del nostro

² Ci si riferisce ai seguenti istituti: Banca Nazionale nel Regno, Banca Nazionale Toscana, Banca Toscana di Credito, Banca Romana.

³ Si tratta del testo della convenzione del 16.1.1891, riportato in allegato al presente documento.

paese, persuaso che a raggiungere questo alto scopo la Banca Nazionale, come primo istituto, non debba rifuggire da sacrifizi, approva l'operato del Direttore Generale e consente che le trattative siano continuate colle altre due banche.

[Omissis]

Art. 1 — La Banca Nazionale nel Regno d'Italia e la Banca Nazionale Toscana si obbligano ad unire e fondere il rispettivo patrimonio attivo e passivo per apportarlo nella istituenda Banca Unica di emissione.

Questa fusione e questo apporto saranno fatti a forfait.

Art. 2 — La Banca Nazionale nel Regno d'Italia e la Banca Nazionale Toscana cesseranno di esistere e di operare come istituti autonomi il giorno in cui, a norma della legge da approvarsi dal Parlamento, comincerà ad operare la Banca Unica.

Art. 3 — Il personale degli impiegati della Banca Nazionale nel Regno d'Italia e della Banca Nazionale Toscana, come dai rispettivi ruoli che saranno forniti il 31 dicembre 1891, passerà alla nuova Banca, salvo a destinarne occorrendo una parte agli istituti di credito che sorgessero sotto gli auspici e col concorso della Banca Unica di emissione allo scopo di facilitare il ricorso al credito ai commercianti ed industriali dei luoghi dove verrebbe a cessare l'azione delle attuali banche autonome che hanno la facoltà di scontare a due firme e a più di tre mesi di scadenza.

Il personale di grado superiore avrà nella Banca Unica una posizione possibilmente analoga a quella attuale.

Nelle nomine dei funzionari saranno preferiti gli attuali Reggenti, Amministratori, Censori e Consiglieri delle due Banche, per quanto ciò possa dipendere dalla Amministrazione, tenuto conto delle disposizioni della legge e degli statuti della Banca Unica.

Art. 4 — Le Casse di Previdenza degli impiegati della Banca Nazionale nel Regno d'Italia e della Banca Nazionale Toscana saranno fuse per formare una unica Cassa di Previdenza alla quale parteciperanno e della quale potranno usufruire, con eguali doveri e con eguali diritti, gli impiegati della Banca Unica, salvo

bene inteso a stabilire le norme e le modalità per le quali gli impiegati tutti della nuova Banca vengano a trovarsi in condizione di perfetta uguaglianza rispetto alla Cassa, tenendo conto dei diritti acquisiti da tutti e da ognuno.

Art. 5 — Relativamente alla quantità delle Azioni della nuova Banca da assegnarsi a ciascuna delle due Banche contraenti, si è convenuto quanto segue.

Ridotte a lire mille di versato le azioni che costituiscono l'attuale capitale versato delle due Banche risultano per la Banca Nazionale nel Regno 150/m azioni e per la Banca Nazionale Toscana 21/m azioni.

Considerato il premio molto maggiore che le Azioni della Banca Nazionale nel Regno hanno sul mercato in confronto delle Azioni della Banca Nazionale Toscana, la valutazione delle Azioni di questa rispetto a quelle della prima sarà fatta nella proporzione di tre azioni della Banca Nazionale nel Regno per ogni quattro azioni della Banca Nazionale Toscana.

Le azioni della nuova Banca che risulteranno mancanti a formare il numero di 300 mila dopo fatte le convenute assegnazioni alle Banche contraenti e le assegnazioni a convenirsi colle altre due Banche romana e toscana di credito saranno assunte alla pari della Banca Nazionale nel Regno.

Le quantità delle azioni con lire mille di versato risultanti assegnate come sopra saranno elevate alle quantità occorrenti per formare la stessa somma di capitale complessivo versato con Azioni aventi un versamento iniziale di L. 650.

Art. 6 — A seguito degli accordi intervenuti fra le due Banche contraenti avendo esse un comune interesse alle trattative ulteriori, si conviene che gli accordi colle altre due Banche per Azioni non saranno conchiusi senza il consenso delle banche contraenti.

Art. 7 — La presente convenzione è sottoscritta con la riserva della approvazione dei rispettivi Consigli Superiori e delle rispettive Assemblee degli Azionisti.

Roma 16 gennaio 1891

firmato G. Parodi, G. Grillo, L. Cavallini, Appelius.

17. Progetto di legge Rudinì-Luzzatti-Colombo del 1° aprile 1892

Creazione di un consorzio fra gli istituti di emissione e riordinamento della circolazione fiduciaria.

Disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli Affari Esteri interim dell'Agricoltura, Industria e Commercio (Di Rudinì) di concerto col Ministro del Tesoro (Luzzatti) e col Ministro delle Finanze (Colombo) nella seduta del 1º aprile 1892

Riordinamento degli Istituti di emissione

Τ. Il progetto di legge e le condizioni di fatto

Onorevoli signori! Presentando questo disegno di legge e raccomandandolo vivamente alla vostra benevola attenzione, il Governo si è proposto lo scopo di dare un assetto normale alla circolazione fiduciaria.

I lunghi e maturi studi che si son fatti sull'argomento, e le ultime disposizioni da voi approvate in occasione della proroga del corso legale, costituiscono una preparazione efficace e un avviamento a quella soluzione ch'è nei nostri voti e che proponiamo al vostro suffragio. Oramai, eliminate le prime difficoltà e provveduto alle più urgenti necessità degli istituti, ci pare giunto il momento opportuno per discutere con animo sereno e risolvere maturamente l'arduo problema. Il Governo ha compreso il dovere preciso che gli era imposto dai voti ripetuti del Parlamento e sopratutto dai bisogni imperiosi della economia nazionale, della quale è parte così cospicua l'ordinamento delle banche di emissione.

17. — AP, CD, Legislatura XVII, sess. unica, Documenti, n. 333.

Non crediamo necessario di entrare in un esame minuto delle circostanze molteplici che per vari anni arrecarono disordine alla nostra circolazione. La diagnosi dei mali è stata fatta con sufficiente larghezza ed esattezza; né vi ha alcuno che siasi occupato di questa materia, il quale non ne conosca le cause remote e prossime. Ma poiché le disposizioni più importanti del presente disegno di legge ci furono dettate principalmente dalle condizioni attuali, poste a riscontro coi principii essenziali della scienza e dell'arte bancaria; e poiché, nelle nostre intenzioni, esse non costituiscono, più che altro, che un sistema efficace di cura dei mali che si lamentano, così ci pare utile un breve ricordo di quelle circostanze dalle quali presero le mosse i nostri studi e a cui si riferiscono le nostre proposte.

La perturbazione degli istituti di emissione, che data dal 1885, e si è accentuata nel 1887, è andata di pari passo con una forte depressione economica, che affligge da parecchi anni il nostro non meno che gli altri paesi; ma si congiunge più intimamente con la vasta estensione delle spese improduttive e con un indirizzo non sempre proficuo, o del tutto fallace, che si è dato agli impieghi del capitale e del lavoro. Essa può riassumersi nei seguenti fatti: 1º diminuzione dello stock metallico; 2º eccedenza dei biglietti di banca oltre il limite fissato dalla legge del 30 aprile 18741; 3° immobilizzazioni del capitale bancario in impieghi a lunga scadenza, o di esito dubbio: 4º ragione costantemente elevata dello sconto e notevoli difficoltà nel mercato monetario: 5° corso dei cambi a noi sfavorevole. E da ciò è derivato. come ultima conseguenza, un conflitto d'interessi fra banca e banca, fra istituti maggiori e istituti minori, che non ha meno nuociuto al buon andamento delle operazioni bancarie.

Ora, questi effetti connessi e reciprocamente influenti, comunque disgiunti o anche disparati nella loro origine, dipendono sostanzialmente da una cagione generale, che si può esprimere in questi termini semplicissimi: l'uso non sempre provvido ed economico del capitale e del lavoro.

Si avverta, che qui accenniamo a un fatto il quale ha avuto un'azione predominante ed in massima parte è dipeso dall'opera

¹ L'art. 7 della legge limitava la circolazione massima degli istituti di emissione al triplo delle riserve detenute e al triplo del capitale versato degli istituti stessi.

nostra, prescindendo, per ora, da quel complesso di influenze sfavorevoli provenienti dall'estero o da fatti naturali per sé stessi inevitabili. E invero, solo che si pensi alla natura dei fenomeni accennati e voglia rifarsi il nesso delle cause immediate e degli effetti dannosi, si vedrà come gli istituti bancari venissero dagli eventi travolti in quella «bufera infernale» che ha travagliato il regime della nostra economia, seguendo la prevalente «tendenza di sacrificare le leggi della prudenza... e di volgere i capitali già scarsi a imprese ornamentali o infeconde, piuttosto che a quelle che rappresentano le naturali vocazioni economiche del paese.»

L'azione multiforme della causa a cui accenniamo, alimentata da una speculazione irrefrenata, si appalesa chiaramente in tutto il corso degli avvenimenti nel periodo non breve della crisi. Perocché mentre s'immobilizzava in imprese a lunga scadenza una parte considerevole del capitale, si elevava la ragione dello sconto e, per non privare l'industria ed il commercio dei sussidi ordinari, appariva urgente la necessità di estendere la circolazione oltre il limite legale. Parimenti se da un lato si provvedeva alle ingenti spese, in tutto o in massima parte improduttive, con capitali forestieri, pagando con nuovi debiti gli interessi dei debiti vecchi, dall'altro lato crescevano le passività del nostro bilancio commerciale, e con esse le cause del corso dei cambi sfavorevole e del depauperamento delle scorte metalliche del paese. Tutti gli altri fatti che accompagnarono la crisi non sono che accessorii o conseguenze mediate dello stesso ordine di cause. Il vero si è che la febbre dei subiti guadagni invase la nostra attività economica, venne meno l'equilibrio necessario fra i vari elementi del mercato e fu alterato il regime naturale della economia, secondo il quale gli sforzi devono gradatamente adattarsi e proporzionarsi ai bisogni.

Queste considerazioni sono intese a dimostrare il carattere e i limiti della crisi bancaria nella crisi generale economica; ma non sarebbe equo l'attribuire alle sole banche gli errori, da cui traggono origine i mali accennati e chiamarle responsabili del perturbamento avvenuto nella circolazione. E se non si deve nascondere la parte di responsabilità che spetta loro quali regolatori del mercato monetario, è giustizia il riconoscere che sovente agirono sotto l'impulso di fatti di ordine generale e s'ispirarono a ragioni di ordine pubblico.

Le banche, come canali di trasmissione del capitale, subiscono l'influenza delle cause più generali, che determinano l'uso della ricchezza e l'indirizzo della produzione; come istituti di emissione e circolazione in parte subiscono i detti influssi e in parte esercitano una azione loro propria. Quantunque debba ammettersi che la circolazione monetaria riflette le condizioni generali della economia, prospere o tristi, e che le banche di emissione agiscono secondo l'ambiente sociale e politico nel quale si trovano, pure essendo gli organi di una circolazione fiduciaria suscettibile di maggiore espansione, esse diventano mezzo o causa di nuovi fatti e di più forti perturbazioni.

Ouanto agli influssi esterni che le banche talora subiscono, e che di fatto subirono le banche italiane, sono noti e numerosi gli esempi che ci fornisce l'esperienza degli ultimi anni. Se esse rimasero impigliate in operazioni estranee al còmpito loro, furono spesso sospinte con le migliori intenzioni da chi avrebbe dovuto frenarle. «Così avvenne quando la Banca Nazionale, per assecondare le domande del Governo, ammise allo sconto i certificati dei costruttori ferroviari, che attendevano gli stanziamenti del bilancio per essere pagati, come avvenne del pari quando la carta edilizia nella crisi del 1885, tornando dall'estero, fu per la prima volta riscontata dalla Banca Nazionale, col doppio intento di non lasciar sorgere dubbi intorno alla solidità del nostro credito e deprimere il cambio che era salito a 2.50 per cento. Riprodottisi nel 1887, col ritorno della carta edilizia e con l'inacerbimento del cambio, gli stessi fenomeni perturbatori, il Governo si credette in obbligo di intervenire, provocando dalla Banca Nazionale e dalle altre banche di emissione aiuti diretti per sostenere imprese e istituti pericolanti.»

Secondo le migliori autorità, la somma delle cambiali scontate all'estero nei tempi felici in cui era piena la fiducia nella stabilità della circolazione metallica e nel potere economico del nostro paese, si calcola fino a 400 milioni di lire. Era dunque un capitale circolante considerevole che ci veniva dato in prestito a ragioni mitissime fra il 2 e mezzo e il 4 e mezzo per cento. Si aggiunga a ciò la quantità grande e sempre crescente di consolidato, titoli pubblici e valori industriali, che nel tempo stesso erano accolti all'estero con sufficiente favore, e si avrà una massa ingente di fondi messi a disposizione nostra dai paesi forestieri, fra le risorse ordinarie e straordinarie della economia nazionale.

Ebbene una parte cospicua e sempre maggiore di questo capitale nel periodo consecutivo di sfiducia, a cui abbiamo accennato, ci viene rifiutata ed è di volta in volta ritirata dai mercati esteri, con grave danno pel nostro credito, pel nostro commercio e per le nostre industrie.

Ma non conviene dimenticare che anche all'estero avvennero contemporaneamente gravi mutazioni, le quali valsero ad attenuare il capitale disponibile per noi e a restringere la capacità recettiva, che prima era larghissima, dei nostri titoli e valori.

Per intendere completamente la ragione della crisi che abbiamo attraversata, bisogna considerarla così dal punto di vista dell'Italia, quale nazione debitrice, come da quello degli altri Stati creditori, e ricongiungere le nostre condizioni speciali a quelle generali del mercato europeo. In parte per effetto di circostanze straordinarie, di grandi catastrofi finanziarie, e in parte per l'influenza maggiore di una causa più profonda che si è appalesata in tutta l'Europa occidentale nelle conseguenze della concorrenza transatlantica, l'impiego di capitali ha dovunque subìto scosse fortissime e perdite ragguardevoli. Si consideri il grande deprezzamento dei terreni e di molti investimenti capitalistici in Inghilterra, in Francia, in Italia e altrove, si ponga mente ai danni assai gravi, che son derivati dalla crisi acuta della Repubblica Argentina, del Brasile e degli altri paesi dell'America meridionale e centrale e si comprenderà facilmente il mutamento avvenuto nel mercato dei capitali anche a nostro svantaggio, e la minore inclinazione che gli altri paesi dimostrano ad accogliere i nostri valori.

Nessuna meraviglia, quindi, se si estese la circolazione dei biglietti al di là dei limiti legali; le stesse domande e gli uffici del Governo ne costituirono il motivo immediato, mentre le banche erano a ciò spinte da un interesse massimo, che si connette con la circolazione fiduciaria. Così è comparsa e cresciuta quella eccedenza di biglietti, che ha formato oggetto di vive discussioni nella stampa e nel Parlamento, e sui limiti della quale, come sulle sue oscillazioni, non è necessario di esporre cifre e commenti, tanto il fatto è notorio per manifestazioni ufficiali.

Tali sono le condizioni sommariamente delineate, alle quali deve provvedere il presente disegno di legge sugli istituti d'emissione. Inspirandoci ai ripetuti voti espressi dal Parlamento, noi intendiamo che gli istituti di emissione siano o ridiventino gli strumenti poderosi e genuini del credito e della circolazione nazionale; strumenti forti e disciplinati che adempiano bene al loro ufficio naturale, e che siano ad un tempo tutelati da influssi perniciosi estranei, ai quali si devono in parte i loro deviamenti, e non possano esercitarne a loro volta. Messo in disparte ogni preconcetto, abbiamo cercato nel ricco patrimonio della scienza e della più vasta esperienza le norme più acconcie alle condizioni presenti dell'economia nazionale, quali ci erano rivelate dallo studio diligente dei fatti.

E poiché la cagione prima della perturbazione, che alterò l'ordinamento dei nostri istituti di emissione, è l'uso meno provvido del capitale disponibile, che, dando luogo a immobilizzazioni più o meno lunghe e a impieghi malsicuri o non prontamente solvibili, ha determinato l'eccesso della circolazione cartacea e produsse la insufficienza delle scorte metalliche, l'elevazione degli sconti e altri fatti somiglianti; così è d'uopo anzitutto di aprire con la presente legge «un periodo di liquidazione» durante il quale le banche debbano sciogliersi a mano a mano dagli impegni non naturali, realizzare le loro attività, e rientrare nell'orbita di quelle operazioni, che si addicono al credito commerciale, associato a una sana circolazione.

E però le linee fondamentali del nuovo disegno di legge appaiono nette e precise. Determinare i limiti e le modalità della circolazione; stabilire le guarentigie più efficaci alla conservazione delle riserve metalliche; disciplinare rigorosamente le operazioni bancarie, in guisa che rispondano alla natura e agli uffici degli istituti di emissione: chiarire gli obblighi e la responsabilità e ravvalorarli con sufficienti sanzioni; definire esattamente le relazioni degli istituti col tesoro dello Stato rispetto alle prestazioni e ai servigi che debbono rendergli in correspettivo della concessione loro fatta e coordinarli opportunamente fra di loro così riguardo alle funzioni della circolazione, come alle richieste del tesoro: ecco gli scopi che ci siamo proposti e confidiamo di raggiungere col disegno di legge sottoposto ai vostri suffragi. Non poche disposizioni di esso sono comuni agli altri progetti, che furono studiati precedentemente; perché comune è l'intento e non dissimili le circostanze alle quali vuolsi provvedere, e perché oramai si è formata su questo argomento una tradizione legislativa e parlamentare, nella quale ci troviamo e vogliamo perseverare. Ma alcune modificazioni e innovazioni, che abbiamo cre-

duto necessarie e utili, ci furono dettate dagli avvenimenti degli ultimi anni, dagli esempi di altri paesi o dalle necessità imprescindibili del momento che attraversiamo. Facendo tesoro degli insegnamenti che l'esperienza nostra ci suggerisce, non abbiamo dimenticato i risultati migliori di una esperienza più vasta; e cercando di arrecare un riparo efficace a una condizione di cose disagiata, abbiamo anche mirato a quel forte e sano regime della circolazione, ch'è proprio dei popoli operosi e robusti, e che dev'essere pur nostro in un non lontano avvenire.

Il maggior rigore di alcune nuove disposizioni, la responsabilità più rigida attribuita agli istituti, i migliorati rapporti fra di essi e col tesoro dello Stato devono intendersi in questo senso. E soprattutto ci è parso che le varie parti del progetto potessero raccogliersi intorno al concetto fondamentale del Consorzio, di cui abbiamo divisato le prime basi; di un Consorzio che valga a dirimere le controversie fra le varie banche e a conciliarne gl'interessi: a disciplinare l'emissione dei biglietti, le guarentigie, i limiti e le forme legali, a provvedere ai servigi e ad adempiere agli obblighi assunti verso lo Stato. Ciò che oggi forma una cagione di contrasti e dell'indirizzo diverso, talora seguìto dai singoli istituti, dovrà scomparire gradatamente con l'istituzione del Consorzio. Perocché, tolta la causa principale del dissidio mercé i nuovi legami che li riuniranno in un interesse comune, cesseranno i motivi della diffidenza, e prevarranno le ragioni di una vigilanza e di un sindacato reciproco nell'adempimento dei loro uffici e doveri. Insomma il nostro pensiero è, che pur facendo opera di conservazione, si debba migliorare l'ordinamento bancario fino a quel punto che i tempi e le circostanze lo consentono ed avviarlo per un sentiero di notevoli e sicuri progressi.

Delineato in questa guisa il concetto del presente disegno di legge, ne verremo esponendo nelle pagine seguenti le varie parti, chiarendo il significato e adducendo i motivi delle singole disposizioni.

II. I provvedimenti adottati

Le deliberazioni che furono già prese coll'ultima legge di proroga della facoltà di emissione, erano nelle nostre intenzioni una «preparazione e un avviamento a un regime di circolazione più chiaro e più sano»; esse devono considerarsi, a un dipresso, quali fatti compiuti, e un primo passo verso la riforma bancaria, che abbiamo in animo di recare a effetto. Giova qui ricordare i provvedimenti adottati con la vostra approvazione e con esito soddisfacente, i quali, con qualche lieve modificazione, vennero incorporati nel nuovo progetto di legge. Innanzi tutto si è stabilito il limite normale della circolazione cartacea, fissandolo intorno a 1,064 milioni, che è la media dell'anno 1890, a fine di por termine a una contraddizione così dannosa fra lo stato di diritto e lo stato di fatto. Così fu data una forma legale alla emissione eccedente dei biglietti, riconoscendola come necessaria; perché si ritenne che nelle condizioni attuali della economia e del credito era vano lo sperare che la circolazione potesse restringersi entro limiti meno larghi di quelli che aveva raggiunto. E invero, se da una parte sentesi la scarsità del capitale disponibile e si reclamano gli aiuti del credito in ogni manifestazione dell'attività economica italiana; dall'altra parte, essendo forti le somme che gli istituti di emissione hanno immobilizzate e vengono liquidando gradatamente in uno spazio non breve di tempo, i sussidi ch'essi possono fornire al commercio non sono grandi, né continuamente aumentabili. E poiché nemmeno il nuovo limite, che corrisponde alla media dell'ultimo anno, sarebbe sufficiente ai bisogni del mercato in quei mesi in cui è più intenso il movimento degli scambi e maggiore il risveglio degli affari, come avviene in giugno, in settembre e in dicembre, così fu stabilito di tenere in conto separato quella parte di circolazione che corrisponde alle anticipazioni fatte dagli istituti al tesoro. Si è voluto in questo modo assegnare alla circolazione un limite adeguato alle esigenze del presente e ai bisogni possibili del mercato, togliendo in pari tempo ogni motivo o pretesto per cui le disposizioni della legge vengano distrutte da uno stato contrario della realtà.

I mutamenti avvenuti nella eccedenza della circolazione fino a tutto giugno 1891 appaiono dal seguente prospetto.

Un altro provvedimento, che si collega con quello precedente e ne forma il complemento necessario, fu preso per regolare la riserva metallica e far cessare la grande anomalia prima esistente. La circolazione dei nostri istituti distinguevasi formalmente in tre specie: la circolazione *ordinaria* entro il limite fissato dalla legge del 30 aprile 1874, coperta dalla riserva metallica del terzo;

		Circolazione eccedente	Circolazione non computabile	Totale
Al 30 novembre	1889	130,294,708	70,193,155	200,487,863
» 31 dicembre	»	152,172,697	75,968,200	228,140,897
» 31 gennaio	1890	127,468,337	73,360,540	200,828,877
» 28 febbraio	»	110,237,988	70,195,375	180,433,363
» 31 marzo	»	109,560,497	70,774,225	180,334,722
» 31 dicembre	»	210,135,230	60,127,000	270,262,230
» 31 marzo	1891	132,971,628	60,127,000	193,098,628
» 30 aprile	»	133,199,981	60,127,000	193,326,981
» 31 maggio	»	117,885,586	60,127,000	178,012,586
» 10 giugno	· »	116,390,352	60,127,000	176,517,352
» 30 giugno	»	202,804,488	60,127,000	262,931,488

la straordinaria coperta da piena riserva ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 giugno 18852; e l'eccedente sfornita di qualsiasi riserva metallica, contrariamente a ogni precetto di legge. Secondo queste distinzioni arbitrarie e facilmente ingannatrici, mentre una parte di circolazione era priva di qualunque scorta metallica, un'altra figurava come intieramente difesa dalla riserva. Ma con tutto ciò rimaneva immutata la condizione delle cose relativamente al pubblico o ai portatori di biglietti, rispetto ai quali la distinzione non aveva alcun valore, e si aveva, così in fatto come in diritto, da una parte tutta la circolazione, e da un'altra tutta la riserva metallica, non sempre sufficiente nell'insieme, di fronte alla quantità di biglietti in circolazione. Ora, con la ultima legge di proroga, cercandosi di ripristinare lo stato legale, si è applicata la disposizione della legge del 1874 alla nuova accresciuta circolazione, compresa anche quella per conto del tesoro, stabilendosi che la totalità di essa debba essere coperta da una riserva non minore di un terzo. Si avverta che con ciò non venne abolita la disposizione della legge 28 agosto 1885, riguardante la circolazione a piena riserva; ma implicitamente fu stabilito ch'essa po-

² Cfr. legge 28.6.1885, n. 3177 (proroga del corso legale dei biglietti degli istituti di emissione al 30.6.1886), art. 4: «Durante il corso legale non si intenderanno compresi nel limite fissato per l'emissione dall'art. 7 della legge 30.4. 1874 [vedi nota 1] i biglietti messi in circolazione dagli istituti e rappresentati da eguale fondo metallico nelle rispettive riserve, che essi sono obbligati a mantenere sotto vigilanza del Governo».

trà avere effetto soltanto allorché gli istituti avranno provveduto della scorta metallica di un terzo la circolazione totale, fissata al nuovo e più esteso limite.

Al metodo rigido, non scevro di danni e pericoli, da altri proposto e difeso, e che consiste nel restringere la circolazione cartacea entro il limite fissato dalla legge del 1874, abbiamo preferito un metodo più efficace e opportuno, il quale consiste nel rinforzare le riserve metalliche, preparare la liquidazione dei portafogli e mettere in grado le banche di adempiere ai propri uffici e doveri. Si comprende facilmente che imposto l'obbligo rigoroso di una riserva determinata per l'intiera circolazione, se questa è veramente eccessiva, superiore ai bisogni del mercato, deve scemare in proporzione analoga.

A coloro che attribuivano in anticipazione gli effetti più dannosi ai provvedimenti adottati e preannunziavano il dilagare della circolazione con tutte le sue sinistre conseguenze, noi possiamo ora rispondere coi fatti, come abbiamo risposto prima colle ragioni. E i fatti sono appunto un aumento della riserva e una diminuzione della circolazione, come appare dai seguenti dati:

	Circolazione totale	Riserva metallica delle Banche	
Al 31 ottobre 1890	1,108,418,333	410,579,584.10	
» 30 giugno 1891	1,138,965,569	425,629,126.88	
» 31 ottobre »	1,102,233,144	444,813,516.26	
» 31 dicembre »	1,121,601,079	442,762,541.37	
» 31 gennaio 1892	1,082,628,671	440,760,695.52	
» 29 febbraio »	1,030,717,155	435,589,861.97	

E parimente con la stessa legge di proroga furono definite le relazioni fra le banche di emissione e il tesoro per ciò che riguarda le sovvenzioni e gli oneri relativi. Com'è noto, il tesoro aveva facoltà di chiedere alle banche, in virtù di impegni da esse assunti o con gli statuti propri, o per particolari convenzioni, o per legge, anticipazioni ordinarie fino a un massimo di lire 103,500,000. Oltre di ciò la anticipazione straordinaria, stipulata con gli istituti medesimi il 25 settembre 1884 e da essi fatta il 1° aprile 1885 per il pagamento delle scorte (stock) e di crediti diversi alla cessata Regìa dei tabacchi, ascendeva a lire 68,183,152.24. L'in-

teresse annuo sulle anticipazioni ordinarie era in ragione del 3 per cento lordo o del 2,60 netto dall'imposta di ricchezza mobile; quello per l'anticipazione straordinaria fu convenuto alla ragione del 3,60 per cento, al netto dall'imposta anzidetta e dalla tassa sulle anticipazioni. Per iniziativa della Commissione del bilancio e per procurare un risparmio al tesoro, nell'aprile del 1888 fu convenuto cogli istituti che, a partire dal 1º luglio successivo, si pagasse sull'anticipazione straordinaria l'interesse del 3 per cento netto, e che, a compenso di questa riduzione d'interesse, il tesoro, fino a concorrenza della metà dell'anticipazione straordinaria, rinunciasse alla disponibilità di altrettanta somma su quella ordinaria, la quale rimase così ridotta a un massimo di 69 milioni.

Avuto riguardo alle condizioni e ai bisogni del tesoro, si credette necessario di accrescere l'elasticità dei suoi mezzi pecuniari, e si stabilì di fondere le due specie di anticipazioni dovute dalle banche in un'unica somma di 171,683,152.24, alla ragione uniforme del 2.50 per cento lordo o del 2.17 netto dall'imposta della ricchezza mobile. Si intende che il nuovo mutuo di 172 milioni (massimo) sarebbe ripartito fra gli istituti in proporzione del rispettivo capitale, senza che potesse farsi più cessione o passaggio di alcuna quota da uno ad altro di essi. Fu disposto altresì che i biglietti emessi da ciascun istituto per corrispondere all'obbligo di questo mutuo, nella misura in cui lo Stato vi attinge di volta in volta, dovessero essere ugualmente garantiti da una riserva metallica di un terzo, e non dovessero essere computati nella circolazione ordinaria rispettiva, come è stabilita dal nuovo limite legale. In tal guisa i bisogni e le richieste del tesoro non potranno trovarsi in conflitto con quelli del commercio, limitandone le legittime e naturali esigenze; né l'emissione per conto dello Stato varrà a infirmare le basi e le guarentigie della circolazione ordinaria, rientrando anch'essa nell'orbita della legge comune. Altri vantaggi del provvedimento in discorso furono dimostrati nella breve relazione che accompagna il progetto di proroga dello scorso anno.

Quali siano stati i risultati degli ultimi provvedimenti legislativi per i singoli istituti si trae facilmente dalle seguenti notizie. La circolazione per conto del commercio fu ripartita fra di e col decreto 5 luglio 1891 in questo modo:

Banca Nazionale		L.	600,000,000
Banco di Napoli		>>	242,160,597
Banca Nazionale Toscana		>>	84,299,927
Banca Romana		>>	70,019,444
Banco di Sicilia		>>	48,000,000
Banca Toscana di Credito		>>	20,000,000
	Totale	L.	1,064,479,968

La circolazione per conto del tesoro era determinata per ciascun istituto dall'ammontare delle anticipazioni statutarie o convenzionali da esso dovute, aumentato della quota rispettiva del mutuo per lo *stock* dei tabacchi. Or bene, in questi ultimi mesi, mentre si sono aumentate le riserve metalliche, scemò anche la circolazione dei biglietti, per conto del commercio, al disotto del limite stabilito, come appare da questo prospetto, che si riferisce alla data del 20 marzo 1892:

	Circolazione per conto del commercio	Circolazione per conto del tesoro	Riserva metallica
Banca Nazionale	462,436,685	65,188,063	215,392,560.81
Banco di Napoli	227,446,975	20,271,104	102,632,595.41
Banca Naz. Toscana	84,927,634	9,187,572	45,312,207.29
Banca Romana	69,688,993	2,000,000	25,392,302.29
Banco di Sicilia	52,413,466	4,750,041	36,926,420.33
Banca Tos. di Credito	14,774,536	1,854,184	6,144,793.69
Totale	911,688,289	103,250,964	431,800,879.82

Nella stessa relazione sul progetto di proroga si è accennato a un fatto della massima importanza, effetto e ad un tempo nuova cagione del disordine della circolazione e degli attriti frequenti e dannosi fra istituti e istituti; vogliamo dire quello della «riscontrata» ch'era la vexata quaestio del problema bancario, irta di difficoltà e di contrasti. E si è espresso il fermo proposito di risolverla in modo soddisfacente.

Le relazioni ministeriali e parlamentari sui precedenti disegni di legge hanno più volte richiamato la vostra attenzione sull'importante e scabroso argomento, chiarendone sufficientemente i punti essenziali. Le disposizioni stabilite col decreto reale del 23 settembre 1874, in esecuzione dell'articolo 15 della legge 30

aprile dello stesso anno, si riferivano, com'è noto, al periodo del corso forzato³. Indi l'articolo 16 della legge 7 aprile 1881, con cui questo venne abolito, diede facoltà al Governo di determinare con decreto reale la riscontrata fra i sei istituti4: facoltà della quale il Governo non ha creduto di valersi. E intanto la Camera dei deputati, esaminando i diversi disegni di legge presentati dal Governo, si è sempre mostrata favorevole a proposte intese a regolare la riscontrata dei biglietti fra le banche di emissione e a temperarne gli effetti. La Commissione parlamentare che prese in esame l'ultimo progetto di legislazione bancaria, vi aggiunse una serie di disposizioni riguardanti questo argomento destinate specialmente a regolare il periodo transitorio per il passaggio al corso fiduciario⁵. Le principali fra esse riducevano più o meno sensibilmente la proporzione dei biglietti che un istituto avrebbe potuto presentare al baratto, riserbavano in misura più o meno larga agli istituti minori l'emissione dei biglietti di minor valore ed escludevano questi biglietti dalla riscontrata. Comunque, noi abbiamo creduto debito dello Stato di por fine a una tale condizione di cose nel modo più conforme agli interessi pubblici e all'ordinamento stabile della circolazione. «È mestieri, dicevamo, che agli attriti frequenti e dannosi si sostituisca un sistema di rapporti informato a criteri di equità e coordinato al principio fondamentale della legislazione vigente, che pur volendo la coesistenza di sei istituti, che hanno forze e potenzialità disuguali, intende a coordinarne l'azione per conseguire i benefici effetti dell'unità nella varietà.»

Confidando di poter adottare questi provvedimenti col pieno consenso degli istituti, abbiamo domandato le facoltà necessarie

⁵ Si riferisce al progetto del 30.11.1889 e alla successiva «Relazione» presentata da Ferraris (cfr. nota 7).

³ Cfr. R.D. 23.9.1874, n. 2221; l'art. 15 della legge 30.4.1874, n. 1920 stabiliva che «i sei Istituti saranno ad ogni richiesta obbligati al rimborso dei loro biglietti in biglietti consorziali o in moneta metallica. Durante il corso forzoso tale rimborso ed anche lo scambio dei rispettivi biglietti avranno luogo fra i sei istituti scambievolmente, nei modi che saranno stabiliti con apposite loro convenzioni da approvarsi dal Governo». Non essendo stata definita alcuna convenzione tra gli istituti, la materia fu regolata d'autorità dal Governo con R.D. 23.9.1874, n. 2221.

⁴ L'art. 16 della legge 7.4.1881 prorogava a tutto l'anno 1883 il corso legale dei biglietti riservando al Governo «la facoltà di determinare con decreto reale la riscontrata fra i sei Istituti di emissione, e fra essi e il Tesoro dello Stato, con le norme stabilite dal citato articolo 15 della legge 30 aprile 1874».

per determinare le norme del baratto e correggerne gli effetti nell'interesse del pubblico e delle banche medesime. Pertanto alla legge 30 giugno 1891, con cui venne approvata la proroga della facoltà di emissione, tenne dietro il regio decreto 30 agosto 1891 che regola la riscontrata⁶. Le norme ch'esso contiene sono le seguenti: 1º ciascun istituto può, a intervalli non minori di 10 giorni, chiedere agli altri istituti il baratto dei rispettivi biglietti esistenti nelle sue casse al giorno della richiesta: 2º il baratto ha luogo fino alla concorrenza dei biglietti o altri titoli di credito a vista dell'istituto richiedente, i quali si troveranno nelle casse dell'istituto debitore il giorno della richiesta; 3° i biglietti rimasti in possesso dell'istituto creditore, dopo effettuato il baratto, sono da esso nuovamente spesi nelle proprie operazioni; 4º il baratto deve essere domandato con preavviso di un giorno, denunciando i valori che l'istituto presenta alla riscontrata, e si effettua, salvo accordi speciali, da ciascuno stabilimento o rappresentanza locale dell'istituto richiedente presso le sedi, le succursali, le agenzie o rappresentanze dell'istituto al quale viene domandato; 5° è obbligatoria per ciascun istituto l'accettazione dei biglietti degli altri istituti anche nelle operazioni facoltative.

Questi provvedimenti si sono chiariti buoni tanto nell'interesse di tutti gli istituti quanto in quelli del pubblico, essendo cessati gli attriti infecondi di una riscontrata, la cui storia rappresenta sperdimento di forze vive e conflitti notevoli al patrimonio delle banche e all'economia nazionale.

Tutto ciò abbiamo voluto ricordare per diversi motivi. Anzitutto, ci preme di dimostrare coi fatti e con le precedenti disposizioni, quali sono i propositi fermi del Governo riguardo al vasto tema che occupa la nostra attenzione e il nostro studio. Perocché il nuovo disegno di legge non è nel suo spirito e nelle sue linee fondamentali che una continuazione dei provvedimenti già presi, uno svolgimento dei principii già stabiliti. Inoltre le disposizioni accennate, in quanto cominciarono ad avere un'applicazione pratica, costituiscono una prova di fatto, un esperimento fecondo di utili ammaestramenti nella discussione di una legge nuova sull'ordinamento delle banche di emissione. Non vi

⁶ Questo decreto limitava la riscontrata fra le banche fino alla concorrenza dei biglietti dell'istituto richiedente che si trovavano nelle casse dell'istituto debitore il giorno della richiesta.

parrà dunque singolare se, nella compilazione del nuovo progetto di legge, noi abbiamo seguìto le traccie già segnate, non tanto per essere fedeli a una coerenza che in queste materie sarebbe eccessiva, quanto per far tesoro della nostra esperienza e di alcune premesse che hanno avuto nella pratica un esito soddisfacente.

III. Limite e guarentigie dell'emissione

Le prime disposizioni del disegno di legge riguardano le condizioni speciali per la rinnovazione del privilegio dell'emissione agli istituti che ne hanno goduto finora. È fissato il periodo e sono determinate le proporzioni quantitative e le guarentigie della circolazione fiduciaria. Tale dev'essere il compito principale e la meta ultima d'ogni legge di questo genere: assicurare ai biglietti di banca, convertibili a vista in moneta metallica, il corso normale e le funzioni naturali.

Messe da parte le quistioni, non opportune oggidì in tema di politica e di legislazione, circa l'unità o la pluralità delle banche, la libertà o il monopolio bancario, abbiamo seguito le tradizioni del Parlamento, cercando di regolare e migliorare lo stato attuale.

Nei paesi dov'è più svolto e specializzato l'uso del credito e dove lo sconto delle cambiali ha caratteri puramente commerciali ed è sciolto da vincoli estranei, per modo da assicurare un portafoglio prontamente e facilmente realizzabile, la emissione dei biglietti, che ne forma il correlativo necessario, è diventata o va diventando attribuzione di pochi e grandi istituti. Sia che si tratti della banca unica, come esiste nel Belgio, in Olanda, in Francia, in Danimarca, in Norvegia; sia che si tratti di un sistema di banche molteplici, come in Inghilterra, in Germania, nella Svizzera, la circolazione più larga e più solida dei biglietti ha per fondamento la grandezza e importanza degli istituti.

Il che ci dimostra parecchie cose, di cui bisogna tener conto nell'esame di questo disegno di legge. In primo luogo il concetto della pluralità delle banche, applicato ad istituti di emissione, deve intendersi in un senso limitato e relativo; in quanto che dev'essere sempre ristretto e determinato il numero di quelle a cui può attribuirsi questo carattere e la facoltà corrispondente. Certo diversificano per tale rispetto notevolmente le circostanze di fatto, le consuetudini e le condizioni speciali, in cui si applica e si svolge la specificazione del credito e in cui sorgono istituti con iscopi e funzioni differenti. Confrontando, ad esempio, altri paesi, come la Francia, il Belgio, l'Inghilterra, con l'Italia, o anche la parte settentrionale della nostra penisola col mezzogiorno, quelle differenze risaltano in modo speciale, perché quivi difettano ancora veri e propri istituti di deposito e di sconto, adeguati ai bisogni locali, né le applicazioni del credito sono o possono essere così varie e specifiche come nel settentrione. Di guisa che in molte provincie italiane gli istituti di emissione e le loro ramificazioni devono per necessità sopperire alla mancanza di altri organi più appropriati del credito e adattarsi ad operazioni che non sarebbero del tutto conformi alla loro natura.

Ma ciononostante rimane sempre vero che l'emissione dei biglietti, come operazione riguardante l'interesse e l'ordine generale della economia, anche nel sistema di banche molteplici, deve essere affidata ad un ente che per forza sovrasti agli altri, non a fine di concorrenza, ma per compiere quelle funzioni che toccano più direttamente l'economia monetaria del paese; cioè ad un ente che possieda maggiore forza di resistenza e mezzi più copiosi per frenare o impedire l'uscita della specie metallica, e possa rendere servigi più cospicui allo Stato.

Checché possa dirsi in generale e in astratto, chi considera le condizioni speciali, in cui ha luogo l'emissione, gli istituti ai quali si riferisce, la vastità degli interessi privati che essa abbraccia, il privilegio da cui è naturalmente rivestita, non dubita menomamente della necessità di norme legislative e di una rigorosa disciplina di tutto il sistema bancario, che vi si connette. Da ciò il còmpito di una legge bancaria, in un regime di banche molteplici, è reso delicato e assai difficile; imperocché il legislatore non può esimersi dal tener conto delle forze impari degli organismi ai quali affida il privilegio dell'emissione e dal dettare norme tali che permettano la convivenza di istituti minori con uno potente. Non s'intende però di impedire quella selezione naturale per virtù della quale sopravvivono gli elementi più idonei; ma si vuole che la selezione sia un fatto naturale, che risulti da condizioni intrinseche e non dalla coazione arbitraria degli organismi più forti o da quella indiretta del legislatore. Questo compito è agevolato dalla istituzione del Consorzio fra gli istituti di emissione.

Le considerazioni precedenti trovano un'applicazione immediata all'Italia, dove esiste la pluralità delle banche di emissione, per le quali il bisogno di un riordinamento più opportuno è riconosciuto da tutti. La legge del 30 aprile 1874 concedette, com'è noto, a sei istituti di emettere biglietti (art. 1), riserbandosi lo Stato facoltà di accordarla ad altri mediante nuova legge ed autorizzò le singole banche di estendere la loro azione a tutte le Provincie del Regno, accordando loro libera facoltà di aprirvi sedi e succursali ed estendendo il corso legale dei biglietti di ciascuna alle provincie nelle quali vi fosse anche una sola rappresentanza.

Questa legge fu nella sostanza confermata dalla legge consecutiva del 7 aprile 1881, per l'abolizione del corso forzato, e da tutti i progetti ministeriali e parlamentari che si sono succeduti da quel tempo fino ad oggi⁷; ma di ciò avremo occasione di parlare in appresso. Si è sempre ritenuto ed affermato esplicitamente, che il sistema delle banche molteplici dovesse conservarsi, pure modificandolo in varie parti e disciplinandolo, perché consentaneo alle diverse condizioni delle varie parti della penisola e a certe consuetudini e istituzioni tradizionali. Peraltro basterà ricordare le differenze che passano fra istituti e istituti e che risalgono all'origine loro, per persuadersi della necessità di quel fatto riconosciuto dalle nostre leggi. I banchi di Napoli e di Sicilia hanno una costituzione così speciale e così salda, che la loro esistenza autonoma, anche come istituti di emissione, deve considerarsi oramai come un fatto indiscutibile. Quanto agli istituti

- AP, CD, Legislatura XVI, sess. 2^a, Documenti, n. 12, «Riordinamento degli Istituti di Emissione», presentato da Grimaldi (ministro di Agricoltura, Industria e Commercio) e Magliani (ministro delle Finanze), il 19.11.1887;

— AP, CD, Legislatura XVI, sess. 4ª, Documenti, n. 73-A, relazione della commissione sul disegno di legge per il «Riordinamento degli Istituti di Emissione» presentato il 30 novembre 1889.

I progetti cui si fa riferimento nel testo sono i seguenti:
 AP, CD, Legislatura XV, sess. unica, Documenti, n. 154, «Ordinamento degli Istituti di Emissione», presentato dal ministro di Agricoltura, Industria e Commercio Berti, il 26.11.1883;

[—] AP, CD, Legislatura XVI, sess. 3ª, Documenti, n. 125, «Riordinamento degli Istituti di Emissione», presentato da L. Miceli (ministro di Agricoltura, Industria e Commercio) e da Giolitti (ministro del Tesoro) il 22.11.1889; il disegno venne ripresentato sostanzialmente immutato il 30.11.1889, cfr. sess. 4^a, Documenti, n. 73;

per azioni, così diversi di grandezza e d'importanza, non mancano ragioni molteplici, che ne hanno consigliato la conservazione per l'economia della regione in cui da moltissimo tempo svolgono opera utile e necessaria.

Se non che l'esperienza degli ultimi anni giova a spargere luce sulla costituzione e sulla vita dei singoli istituti. Il periodo, che trascorre dal 1874 fino a oggi, è, può dirsi, un periodo di prova per essi, che ci dimostra le diverse loro attitudini.

Ecco perché, senz'alterare nelle sue basi il sistema vigente delle banche di emissione, abbiamo creduto necessario di aprire col nuovo disegno di legge un altro periodo in cui l'ordinamento bancario si venga elaborando e perfezionando. Conformandosi alla pratica bancaria dei paesi che hanno circolazione salda e regolare, il nostro disegno di legge definisce nettamente i confini entro cui l'azione delle banche potrà legittimamente svolgersi con beneficio proprio, designa le condizioni di una vita proficua e irreprensibile; ma non vieta la trasformazione di quegli istituti, che reputino opportuno di associare le loro forze per svolgere più efficacemente la loro operosità, e nel tempo stesso non tollera che vivano quegli istituti che si mostrano inosservanti delle prescrizioni di legge e delle norme ordinarie d'ogni sana politica bancaria.

A ciò contribuiscono direttamente le disposizioni che riguardano i seguenti punti: 1° il periodo della concessione fatta agli istituti di emettere biglietti; 2° il limite normale dell'emissione complessiva o la massima estensione della circolazione fiduciaria; 3° la ripartizione dei biglietti fra i singoli istituti che godono del privilegio; 4° le guarentigie immediate dell'emissione, ossia della pronta convertibilità degli stessi biglietti. Tutte queste disposizioni sono il risultato di maturi studi e si riferiscono alle funzioni proprie e speciali delle banche di circolazione.

Per ciò che concerne il periodo della concessione, differiscono grandemente le proposte fatte nei precedenti disegni di legge, e non è uniforme l'opinione degli uomini autorevoli che li esaminarono, né la pratica dei vari Stati. Mentre i primi progetti del 1883 e del 1887 fissavano un periodo non maggiore di 30 anni, la commissione parlamentare del 1888 lo riduceva a 25 anni, il nuovo disegno di legge del 22 giugno 1889 a 15 anni e infine quello del 30 novembre 1889 a 10 anni. Le ragioni che si sono addotte di questa limitazione sono a un di presso le seguenti.

Anzitutto è sembrato opportuno di non vincolare l'azione dello Stato per uno spazio di tempo più lungo in materia così delicata e importante, che collegasi strettamente coll'economia nazionale e cogli interessi dell'erario. In secondo luogo non si è voluto precludere la via per un tempo considerevole a quelle innovazioni e a quei miglioramenti che la scienza e la pratica suggeriscono di giorno in giorno nell'ordinamento delle banche. E se da prima il periodo di 15 anni pareva adatto ad assicurare agli istituti una sufficiente stabilità senza privare lo Stato per molti anni del suo diritto di riformare la legge a seconda delle nuove idee ed esigenze, si osservò che una durata di 15 anni poteva costituire un vincolo troppo forte e un ostacolo a ottenere quei perfezionamenti e vantaggi, che in un paese giovane come il nostro possono conseguirsi in breve tempo. In questo senso, per avere una nuova conferma della proposta limitazione, accennavasi agli Stati esteri, che studiano di continuo una migliore soluzione del problema bancario, e non impegnano che per brevi periodi il loro diritto di concessione. Così l'Austria-Ungheria si è appagata di restringere a 10 anni la proroga della concessione alla banca dell'Impero; la Germania ha modificato la legge del 1875, imponendo nuovi oneri alla banca Imperiale, e non ne ha prorogato il privilegio che per un tempo assai limitato, per un decennio; la Svizzera cerca di riformare la sua legge del 1875; e tutti gli Stati seguono la massima di proporzionare la durata del tempo della concessione ai correspettivi e vantaggi che ne ricevono.

Ma ciò non può dirsi in modo assoluto, né sempre nel senso, che debba abbreviarsi il periodo in cui deve durare il privilegio bancario. Può darsi talvolta che questo si allunghi oltre il limite normale, precisamente col fine di ottenere dalle banche maggiori compensi e vantaggi a beneficio dello Stato. Così, per esempio, recentemente il ministro Rouvier ha proposto di prorogare fino al 31 dicembre 1920 il privilegio della banca di Francia, che dovrebbe scadere il 31 dicembre 1897, per conseguire una maggior somma di utili e migliorare notevolmente lo stato del bilancio. Ma, lasciando da parte per ora la questione dei beneficî e dei correspettivi finanziari, di cui diremo appresso, è certo che il periodo più o meno lungo della concessione deve coordinarsi allo scopo principale per cui è fatta la legge bancaria. Non solo motivi di immediata utilità fiscale, ma ragioni più importanti ed intrinseche di economia generale, debbono tenersi in conto nello sta-

bilire la durata della concessione. E se, nel caso nostro, un periodo troppo lungo, di 20 o più anni non sarebbe conveniente, perché chiuderebbe l'adito alle modificazioni e ai miglioramenti che il tempo e le circostanze suggeriscono negli anni futuri, un periodo troppo breve, poniamo inferiore ai 15 anni, sarebbe forse insufficiente a quell'opera di liquidazione e di coordinamento, a cui è principalmente consacrata la presente legge. È necessario, che i nostri istituti di emissione riacquistino via via la pronta disponibilità di tutte le loro attività, liquidando le immobilizzazioni, e rinforzino le scorte metalliche.

Per tutto ciò occorre certamente del tempo, ed è richiesto, a nostro avviso, quel periodo di 15 anni, che abbiamo stabilito, e che può dirsi di transizione fra lo stato presente e quel regime intieramente regolare, ch'è nei nostri voti e forma la meta dei nostri sforzi.

Argomenti assai più gravi e controversi sono quelli che riguardano i limiti, la ripartizione e le guarentigie della circolazione fiduciaria. Potrebbe anzi giustamente affermarsi che l'intiero problema delle banche di emissione, tecnicamente parlando, consiste nel proporzionare costantemente la riserva alla circolazione e questa ai bisogni del mercato. Di guisa che le disposizioni legislative debbono direttamente o indirettamente coordinarsi a questo scopo supremo.

Quanto al limite normale della circolazione, stabilito per legge, differiscono naturalmente le opinioni espresse e le proposte fatte nei vari progetti ministeriali e parlamentari. Si è anzitutto osservato che questo limite, irrazionale in principio, non può non essere arbitrario ed empirico nella sua pratica determinazione: perché i mezzi di scambio, richiesti all'attività economica di ciascun paese, non sono suscettibili di una misura astratta e immutabile. L'esperienza quotidiana e lo svolgimento naturale della economia suggeriscono di volta in volta quale dev'essere la somma necessaria di quei mezzi. «Allorché il biglietto di banca è serbato alla sua naturale funzione economica, quando cioè è emesso, come dev'essere, in correspettivo di sconti di cambiali, che rappresentino vere operazioni di commercio, oppure di anticipazioni sopra titoli, operazioni tutte regolarmente liquidabili a scadenza relativamente breve, il limite della emissione è indicato naturalmente dagli affari; esso si estende o si restringe a misura che l'attività commerciale del paese aumenta o diminuisce, e au-

mentano o diminuiscono le domande di sconti e di anticipazioni. (1)» Ciononostante, avuto riguardo alle condizioni speciali dell'Italia, in cui la circolazione dev'essere ripartita fra sei istituti di forze disuguali e tenendo conto altresì dei precedenti legislativi, ci pare migliore consiglio di designare quel limite in modo conforme alle esigenze della pratica e alla relativa capacità degl'istituti.

Trattandosi di più banche disuguali e concorrenti è maggiore il pericolo di eccessi abusivi e dannosi della emissione, ed è giustificata la fissazione di un limite opportuno, non restrittivo; limite che per un solo e grandissimo istituto sarebbe forse inutile o dannoso. Il limite normale della circolazione ch'era fissato a 755,250,000 lire dalla legge 30 aprile 1874, combinata col regio decreto 23 settembre 1874, fu portato a 1,050 milioni nel progetto del 1883; e nuovamente ribassato a 755 milioni nel disegno consecutivo del 1887, venne riportato di nuovo a 1,050 milioni dalla commissione parlamentare che lo prese in esame, sotto condizione che per la parte corrispondente all'aumento totale di 294,750,000 ogni istituto si provvedesse del capitale del quarto e di una riserva metallica della metà. Il nuovo limite fu in massima accettato dal progetto del 1889, a condizione ch'esso non eccedesse il triplo del capitale versato e fosse per 2/5 coperto dalla riserva. E però, ad eccezione di un solo, tutti gli altri progetti ministeriali e parlamentari si accordano nel riconoscere necessario un aumento della circolazione e nel fissarne il limite normale molto al di sopra di quello stabilito dalla legge del 1874. Anzi la commissione parlamentare la quale esaminò il disegno di legge del 1883 arrivò ad un limite massimo di 1,300 milioni, dei quali 1175 dovevano appartenere agli istituti esistenti, e 125 sarebbero stati disponibili, per quelli che potevano sorgere dopo la promulgazione della legge, e non dovevano mettersi in circolazione se non per altrettanta somma in biglietti di Stato, che fossero tolti di circolazione. Inoltre i 1,300 milioni si sarebbero successivamente potuti accrescere fino a 1,500, ma riservandone la concessione di volta in volta a leggi speciali e sempre che venissero posti fuori di circolazione biglietti di Stato per una somma equivalente. Infine la commissione che ha esaminato l'ultimo

⁽¹⁾ Relaz. ministeriale, progetto 22 giugno 1889, p. 5.

progetto del 1889, propone un aumento della circolazione da 755 milioni a 1,215, aumentando in pari tempo il capitale versato da 251 a 405 milioni e la riserva metallica da 251 a 607, in guisa che la circolazione allo scoperto fosse di 607 milioni.

Tutto ciò appare dal seguente prospetto, che contiene i dati fondamentali dei singoli progetti⁸:

	Capitale versato o patrimonio posseduto	Circolazione consentita milioni di lire	Riserva	
Legge 1874 e prog. 1887	251	755	251	
Progetto 1883	350	1,050	350	
Commissione 1887	325	1,050	398	
Progetto 1889	350	1,050	420	
Commissione 1890	405	1,215	607	
Stato di fatto 31 dic. 1889	251	1,059	438	
Stato di fatto 31 mar. 1890	251	1,003	431	

Adunque le varie proposte miravano al medesimo scopo o implicavano lo stesso risultato di accrescere la quantità dei biglietti in proporzione dell'accresciuto bisogno di medio circolante. Differivano i modi con cui si cercava di ottenere l'intento, e diversificavano le forme di garanzia, come vedremo appresso; ma era concorde il pensiero di riconoscere e sancire il fatto compiuto di una più estesa circolazione fiduciaria. Solo il progetto del 1887 è rimasto fermo al limite antico dei 755 milioni, principalmente a causa della scarsità delle nostre riserve metalliche in relazione con l'accresciuta emissione cartacea; quantunque anch'esso ammettesse la possibilità di allargare detto limite mercé una circolazione straordinaria per le esigenze del commercio. Si avvertiva che per difendere e rinforzare le scorte metalliche e per ovviare al grave pericolo di un nuovo corso forzato con tutte le sue conseguenze disastrose, era mestieri restringere la circolazione fiduciaria nei limiti dello stretto necessario. In fine si intendeva di dimostrare che il limite dei 755 milioni era ancora sufficiente mercé il confronto del capitale monetario del nostro paese con quello di alcuni Stati esteri e il confronto della emis-

⁸ Per una descrizione più analitica dei progetti citati cfr. nota 7 a questo doc.

sione delle banche italiane con quella delle banche di altri paesi.

Nel fare questi confronti forse non si è tenuto conto abbastanza delle differenze considerevoli ch'esistono fra lo stato del credito e della circolazione in Italia e in altri paesi, ad esempio, in Inghilterra, nell'Austria-Ungheria e in Germania. Le banche di emissione nei paesi citati hanno generalmente oltrepassato quel primo periodo di svolgimento, che ancora attraversano nel nostro. Perocché la moneta di carta che qui è emessa per supplire alla deficienza della moneta metallica, indispensabile all'effettuazione degli scambi o al capitale monetario di cui abbisogna l'economia nazionale, viene altrove surrogata a mano a mano e in grandi proporzioni dai nuovi e più perfetti mezzi di scambio come i conti correnti, gli *chéques* e le compensazioni.

Non è possibile un perfetto confronto fra paesi ricchi, di largo sviluppo commerciale e dotati di organismi economici perfezionati, come la Gran Bretagna, pei quali l'evoluzione degli istituti di credito è pressoché compiuta, e si è specificata in forme e ramificazioni svariate che si adattano ai vari bisogni dell'industria e del commercio; e paesi simili al nostro, di limitata attività industriale e commerciale, in cui le stesse banche di emissione devono acconciarsi a funzioni diverse, e dove il biglietto non trovasi sussidiato abbastanza largamente dagli altri mezzi di scambio e di compensazione.

Ciò che si afferma delle banche di emissione all'estero, vale a dire alla quantità immutata dei loro biglietti nonostante l'incremento della popolazione e della ricchezza, non sembra perfettamente esatto. E, tacendo per ora dell'Inghilterra, dove l'atto di Peel è stato più volte sospeso nei momenti di maggiore e più urgente bisogno, e anche dell'Austria-Ungheria dove oltre la circolazione cartacea della Banca fino al limite di 200 milioni di fiorini, esiste quella dello Stato per una cifra molto maggiore, e dove vige ancora un regime di corso forzato, che impone le più grandi riserve e cautele nell'aumento della carta, vogliamo fermarci all'esempio della Germania. Quivi la banca dell'Impero, dopo la legge del 1875, non solo è venuta aumentando il contingente di circolazione cartacea di quel tanto che spettava alle banche minori le quali rinunziavano al privilegio, in guisa che passato appena un anno era arrivata a 272,720,000 di marchi, e nel 1889 a 288,025,000 di emissione allo scoperto; ma negli ultimi anni ha sorpassato il limite normale, nonostante il rigore della tassa del 5 per cento, a cui è soggetta la circolazione eccedente, che ha dovuto pagare per somme non lievi.

D'altronde una certa espansione della circolazione corrispondente all'incremento naturale della ricchezza e degli scambi, è incontestabile, quantunque variino le proporzioni, soprattutto se si tien conto degli altri sussidi e mezzi di pagamento. Basterà ricordare che il limite della emissione per la banca di Francia era fissato a 525 milioni nel 1849, a 1,800 nel 1870, passò a 2,400 nel 1871, a 3,200 nel 1872, a 3,500 nel 1884, ed è portato a 4,000 nel nuovo progetto del ministro Rouvier. E sarebbe difettoso, mancherebbe al suo còmpito principale, come vedremo innanzi, quel sistema bancario che non permettesse un aumento di circolazione corrispondente ai bisogni e violentasse la natura delle cose. Considerando le condizioni nostre speciali, i bisogni del mercato, gli uffici molteplici delle banche e le esigenze del tesoro, abbiamo fissato quel limite che l'esperienza degli ultimi anni ci suggeriva.

Ma ciò non toglie che mutate in meglio le circostanze e ripristinato lo stato normale degli istituti, per effetto della presente legge, e soprattutto liquidate le loro immobilizzazioni presenti, che hanno reso necessari nuovi sussidi e temperamenti, possa esaminarsi il quesito: se sia utile ed opportuno per l'economia del paese di restringere la circolazione cartacea.

In un paese che esce da crisi ripetute e che mostra tendenze a una mutata e accresciuta attività economica, non sarebbe saggio provvedimento di restringere a un tratto la circolazione fiduciaria e porre ostacoli all'incremento degli scambi e alla diffusione del credito. Quivi è più che altrove necessario quell'ordinamento della circolazione che ad una grande solidità congiunga la massima elasticità, e adempiendo al proprio ufficio, abbia il potere di adattarsi ai bisogni, alle esigenze naturali del mercato, il potere di allargarsi o restringersi a seconda delle circostanze. Le più sane dottrine si accordano con la pratica, nell'assegnare alle banche di emissione questo còmpito moderatore e questo carattere di grande flessibilità nelle loro funzioni. La questione delle guarentigie e delle riserve metalliche è un'altra; né pare dimostrato che con una più larga emissione di biglietti non possano conciliarsi provviste monetarie sufficienti e durevoli.

Le correnti metalliche fra paesi e paesi sono determinate da quelle cause molteplici, che stabiliscono le partite passive ed at-

tive del bilancio dei pagamenti internazionali, e che riguardano i debiti e crediti anteriori, i servigi reciproci, le spese private e pubbliche, fatte all'estero, l'importazione e l'esportazione delle merci e simili. Ciò che decide della quistione in discorso o dei rapporti monetari dei vari Stati è la misura relativa degl'impegni assunti, la quale dipende dalla proporzione più generale fra la produzione e il consumo della ricchezza.

Se è vero che una circolazione cartacea eccessiva, in quanto si deprezza, produce l'uscita o la scomparsa della moneta metallica, per la nota legge del Gresham, non è ugualmente vero l'opposto, che restringendo la circolazione di carta si attira in copia moneta, quando manchi l'azione delle cause economiche, da cui dipende l'abbondanza di scorte metalliche.

Per ciò che riguarda in ispecie le nostre condizioni attuali, si può tracciare il corso naturale dei fatti nel modo seguente. La gravità degli impegni assunti verso l'estero, principalmente con la stipulazione di forti prestiti, ha prodotto la necessità di pagamenti cospicui fuori d'Italia, e quindi una insistente domanda di moneta, che ha dato luogo al premio dell'oro e al cambio sfavorevole. A ciò non potendo supplire la esportazione corrispondente delle merci, da prima servì il metallo procurato col mutuo di 644 milioni e quindi l'emissione continua di nuovi titoli pubblici. Com'è noto, ogni prestito contratto all'estero ha questo effetto immediato, che promuove l'entrata delle merci o moneta nel paese senza correspettivo onde giova in quel momento a mantenere il cambio favorevole. Ma gli effetti mediati e non lontani sono del tutto opposti; perché da un lato il pagamento degl'interessi annui, e da un altro la rivendita eventuale dei titoli per parte dell'estero, esigono, a parità di condizioni, moneta, e determinano un mutamento nelle correnti monetarie e nel cambio, sfavorevole al paese debitore. Per controbilanciarne gli effetti occorre o una forte esportazione di merci nazionali, o l'influenza compensatrice delle banche di emissione, le quali esercitano una funzione di resistenza al cambio sfavorevole, sia disponendo di copiose riserve metalliche, sia di tratte e di recapiti sull'estero. Ma tutto ciò richiede, come condizione indispensabile, che vi sia una certa proporzione fra le cause produttrici del cambio sfavorevole e la reazione esercitata dagli istituti di credito e dall'attività dei risparmi nazionali. Che se invece è ingente la massa dei debiti contratti all'estero, e preponderante la somma degli impegni assunti, come avviene nel caso nostro per l'Italia, è poco efficace ogni resistenza, e debolissima l'azione compensatrice del credito all'interno.

Ecco quali furono i pagamenti fatti dallo Stato all'estero soltanto per la rendita e per altri titoli nel triennio 1888-91:

Esercizio finanziario	Pagamenti per la rendita	Altri pagamenti	
1888-89	163,211,095.36	131,702,069.49	
1889-90	169,000,971.63	117,492,985.17	
1890-91	179,963,753.78	112,353,439.74	

Or bene il premio dell'oro, prodotto da queste cause e dalla necessità di grandi pagamenti all'estero, a cui non possono resistere le banche, determina la diminuzione delle loro riserve monetarie e di quelle del paese, e, indebolendo le basi metalliche della circolazione, arreca i primi danni, e frappone gravi difficoltà a mantenere intatto l'equilibrio fra moneta e biglietti. Il che accade specialmente in quei momenti, in cui non trattasi soltanto degli interessi da pagarsi, ma si accentua fortemente la rivendita dei nostri titoli, si accrescono le differenze fra i corsi all'estero e quelli all'interno, le quali fanno nascere e alimentano gli arbitraggi e la speculazione, e si aumenta del pari la domanda dell'oro. Ma in ogni caso sarebbe erroneo attribuire senz'altro alle banche l'eccedenza della emissione e una situazione di cose. che proviene direttamente da cagioni superiori e segnatamente dai rapporti economici che passano fra l'Italia e gli altri paesi europei.

Il confronto fra il corso de' cambi e l'eccedenza della circolazione dimostra che non vi fu connessione fra i due fatti. Giovano a dimostrarlo le cifre dei mesi dal giugno all'ottobre 1887, nei quali l'eccedenza crebbe con grande rapidità fino a raggiungere il limite massimo di 202 milioni, ed il cambio si tenne sempre al disotto della pari, mentre salì al disopra e spesso sensibilmente, allorché la eccedenza decresceva. Ma la più completa dimostrazione di ciò che affermiamo, ossia della mancanza di coincidenza fra il cambio coll'estero e la quantità dei biglietti circolanti all'interno si ha nelle seguenti cifre:

	Media mensile dei Cambi	Media della
	su Parigi	circolazione
1889 gennaio	100.64	1,060,512,073.16
1889 febbraio	100.36	1,016,215,539. »
1889 marzo	100.35	1,004,277,263.17
1889 aprile	100.28	1,008,020,112.35
1889 maggio	100.19	993,529,808.67
1889 giugno	100.25	1,031,323,282.12
1889 luglio	100.50	1,091,010,625.07
1889 agosto	100.71	1,075,249,399.12
1889 settembre	101.52	1,074,692,487.70
1889 ottobre	101.05	1,101,434,151.72
1889 novembre	100.99	1,089,079,477.65
1889 dicembre	100.97	1,089,043,399.03
1890 gennaio	101.01	1,092,792,077.29
1890 febbraio	101.20	1,059,333,792.78
1890 marzo	101.72	1,045,511,887.08
1890 aprile	101.52	1,036,573,950.18
1890 maggio	100.99	1,026,484,811.76
1890 giugno	100.69	1,084,849,224.89
1890 luglio	100.93	1,129,088,052.64
1890 agosto	100.95	1,099,214,280.50
1890 settembre	100.55	1,098,372,016.37
1890 ottobre	100.75	1,132,497,615.84
1890 novembre	101.14	1,097,487,241.82
1890 dicembre	101.25	1,096,070,689.18
1891 gennaio	101.29	1,097,178,088.55
1891 febbraio	100.96	1,063,881,812.40
1891 marzo	100.78	1,045,865,367.33
1891 aprile	101.05	1,047,889,600.66
1891 maggio	101.35	1,045,933,296. »
1891 giugno	100.90	1,078,052,846.50
1891 luglio	101.03	1,129,178,183.22
1891 agosto	101.70	1,108,353,847.96
1891 settembre	101.71	1,085,547,444.50
1891 ottobre	101.87	1,104,203,660.24
1891 novembre	102.81	1,090,575,019. »
1891 dicembre	102,58	1,089,354,629.08
1892 gennaio	102,40	1,093,734,134. »
1892 febbraio	103.21	1,046,764,500.80

L'opinione contraria, che attribuisce alla semplice quantità dei biglietti gli effetti del disagio e del cambio sfavorevole, e trova in un forte ristringimento della stessa circolazione fiduciaria il rimedio efficace ai mali che si lamentano, deve considerarsi come un avanzo di quella dottrina quantitativa, che, applicata a tutte le forme del regime monetario, è argomento di grave controversia.

È mestieri distinguere nettamente i due fatti: la scomparsa della moneta per cagione di un deprezzamento che colpisce la circolazione eccessiva e la scarsità di moneta, che principalmente proviene da una forte e continua domanda per pagamenti, che devono farsi all'estero. Di guesta non occorre dir altro, dopo le cose accennate, perché non riguarda direttamente le banche, le quali sono semplici organi di trasmissione nei pagamenti internazionali; e dell'altra non può neanche parlarsi nell'ordine delle idee, che stanno a base del nostro progetto, secondo il quale, dovrà rientrarsi a mano a mano nel regime della circolazione puramente fiduciaria. Che la circolazione sia più o meno estesa, stabilita a un limite più o meno largo, è cosa che riguarda i bisogni del commercio, e che deve desumersi di volta in volta dall'esperienza: ma ciò che tocca l'ordinamento bancario, e ne costituisce il pernio, la solidità, sono le guarentigie, corrispondenti all'emissione. È qui il punto essenziale della quistione, il lato debole o forte d'ogni sistema o progetto bancario; ed è da questo aspetto che debbonsi esaminare e giudicare le nuove proposte di legge.

Non crediamo mai d'insistere abbastanza su ciò, e pensiamo che a questo fine debbano mirare soprattutto le disposizioni della nuova legge, dirigersi tutti gli sforzi del Governo. Accrescere la forza di resistenza dei nostri istituti e ridonare loro in più larga misura il potere moderatore del cambio e del mercato monetario, è precisamente il còmpito di una legge bancaria. Ogni altro mutamento benefico nelle condizioni generali della economia, dev'essere opera del tempo e della nostra prudente e indefessa operosità.

E però, ammettendo nell'interesse generale una circolazione più copiosa di quella permessa dalla legge del 1874, e fissando un limite che corrisponde a quello raggiunto negli ultimi anni dalla circolazione fiduciaria, intendiamo di adottare in pari tempo i provvedimenti necessari ad assicurare la convertibilità dei bi-

glietti, stabilendo norme severe circa la riserva metallica, e disciplinando rigorosamente le altre operazioni bancarie.

Quistione predominante nell'ordinamento degli istituti di emissione è quella delle riserve metalliche. Sono note le ferree restrizioni, stabilite in Inghilterra col famoso atto del Peel nel 1844; restrizioni che vennero dopo vari anni di perturbazioni monetarie, ma che non valsero a prevenire le crisi, e furono sospese più volte, perché le aggravarono. Né qui sarebbe opportuno di riprodurre la celebre controversia fra i seguaci del *currency principle* e i fautori del *banking principle*; tanto più che gli argomenti molteplici, addotti dall'una e dall'altra parte non reggono tutti ad un esame severo e spregiudicato.

L'errore fondamentale del *currency principle* è di non riconoscere la funzione propria e speciale dei biglietti, ch'è di «fornire il medio circolante in quantità sufficiente e variabile per i bisogni mutabili del commercio,» presupponendo che la circolazione fiduciaria debba accrescersi o diminuirsi nella stessa guisa e misura della circolazione metallica. Il che significa disconoscere uno dei fatti più importanti della evoluzione generale del credito, uno dei principali uffici e forse il principalissimo d'ogni completo sistema bancario. L'emissione dei biglietti con le necessarie garanzie è divenuta oramai una quistione di ordine pubblico; non si cerca soltanto con le leggi esistenti in Europa di fornire una sufficiente guarentigia ai singoli creditori, ma di mettere le [sic] anche in grado di adempiere al còmpito loro d'interesse generale o nazionale.

Nondimeno in Inghilterra il sistema del contingente diretto fu attuato nel 1844 con sufficiente larghezza e il limite dell'emissione venne fissato ad un punto, che può bastare per i bisogni ordinari del mercato. Solo in momenti di crisi e di bisogni straordinari, in cui la banca per calmare il panico deve fare maggiori concessioni e aumentare l'emissione, dimostrasi la sua insufficienza; ma in simili casi, l'atto del Peel vien sospeso, come accadde nel 1847, 1857 e 1866.

E parimente in Germania, dove vige il sistema del contingente indiretto non è fissato limite alcuno per l'emissione dei biglietti; ma stabilita una quantità di biglietti, che possono emettersi allo scoperto (385 milioni di marchi per tutte le banche, e 250 in principio per la banca imperiale), ogni eccedenza di circolazione sulla riserva metallica e il contingente assegnato, presi insieme,

sono assoggettati al pagamento di un'imposta del 5 per cento. In questa guisa si è voluto temperare la rigidezza del sistema inglese, che non offre alcun margine ad un aumento straordinario di emissione altrimenti che con la sospensione della legge; e pure frenando energicamente ogni abuso e ogni eccesso arbitrario, si è reso più elastico il meccanismo della circolazione, offrendo la possibilità di un aumento di biglietti circolanti a condizioni più onerose per gli istituti e pei loro clienti, e una garanzia molto efficace.

Al sistema inglese, così rigido e regolamentare, si può contrapporre l'esempio della banca di Francia, la quale non è soggetta a particolari prescrizioni legislative circa la riserva metallica; ciò non toglie, che presso di essa le valute giacenti in cassa raggiungano sempre una ragguardevole cifra. Del resto, l'obbligo della riserva, uguale almeno ad un terzo della circolazione, trovasi sancito nella legge germanica del 1875, e negli statuti della banca nazionale belga per tutti i debiti a vista; più del terzo, cioè il 40 per cento è richiesto dalla legge federale svizzera, dell'8 marzo 1881, e dagli statuti della banca dei Paesi Bassi, i quali danno però al Governo la facoltà di ribassarlo. E benché in Inghilterra non esista la designazione di una quota proporzionale per la riserva; pure era massima tradizionale di amministrazione presso le banche inglesi, che dovesse tenersi il terzo di riserva per tutti i debiti a vista. Quanto alla banca privilegiata austro-ungarica, l'articolo 14 dei suoi statuti lascia alla direzione di stabilire di volta in volta il rapporto opportuno; tuttavia è prescritto che ogni emissione eccedente i 200 milioni di fiorini dev'essere coperta intieramente da metallo.

Ora per quanto sia evidente la importanza del principio, ch'esige una sufficiente riserva metallica per gl'istituti di emissione, altrettanto arbitraria e inefficace sarebbe ogni determinazione assoluta di essa, qualunque sia. A seconda dei tempi e delle circostanze, dei periodi di calma o di sfiducia è variabile la proporzione del metallo che occorre alla garanzia della circolazione fiduciaria; e non è possibile desumere questa proporzione che dall'esperienza, la quale in questa materia è la vera maestra della vita. Non di rado banche fornite di tenui riserve si son rette egregiamente, mentre fallirono allo scopo istituti che disponevano di scorte metalliche molto più ricche.

Si può ripetere l'aurea massima, formulata dal Palgrave in

questi termini: «trattandosi di istituti di emissione la sola posizione sicura è quella della forza, e questa forza si connette intimamente col mantenimento di un'adeguata riserva.» Ma quale sia la giusta misura di una simile forza, dobbiamo apprenderlo di volta in volta dalle condizioni di fatto, dallo stato della circolazione cartacea posta a riscontro colle altre operazioni bancarie. L'ordinamento degli istituti di emissione deve essere connesso e armonico in tutte le sue parti, per modo che si aiutino scambievolmente nell'intento comune di assicurarne l'ordine e la solidità. È necessario ch'essi abbiano da una parte nelle loro casse una quantità considerevole di moneta metallica per provvedere al cambio dei biglietti in proporzione non lieve e in qualunque momento; e da un'altra parte possiedano un portafoglio sicuramente e prontamente realizzabile.

È questo il criterio fondamentale, secondo cui abbiamo divisato le varie parti del presente disegno di legge, in guisa che si completino a vicenda e sieno coordinate al medesimo scopo.

Ciò che vi ha di vero e d'importante nel concetto più comune delle guarentigie bancarie, è il principio pratico di una certa progressività della riserva metallica relativamente all'aumento della circolazione. A misura che si accresce la quantità dei biglietti, e diviene meno facile la loro convertibilità, deve aumentarsi la ragione delle garenzie immediate e la quota relativa delle scorte monetarie. Egli è per ciò che abbiamo stabilito nel nuovo disegno di legge il 40 per cento della riserva per la circolazione assegnata agli istituti. Di più si è riserbata la facoltà al Governo di prescriverne, dopo sei anni, secondo le circostanze, una quota maggiore fino al massimo del 45 per cento. Il decreto reale rispettivo sarà promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio di accordo con quello del tesoro, udito l'avviso del Consorzio delle banche. In tal guisa non solo è stabilito il modo opportuno di proporzionare la riserva alle condizioni del mercato, ma reso possibile quell'aumento successivo, ch'è nei nostri voti, risponde alla maggiore solidità degl'istituti e può essere necessario al momento dell'abolizione del corso legale dei biglietti.

Per eliminare ogni influenza dannosa d'un aumento troppo rapido della riserva, che forse non potrebbe aver luogo senza un onere grave per le banche e qualche inasprimento del cambio coll'estero, abbiamo divisato di effettuare la prima disposizione di legge gradatamente nel periodo di due anni mediante accordi fra Governo e istituti, come apparisce da apposita disposizione posta fra le transitorie.

In sostanza, adottando il principio di una riserva crescente e progressiva e facendo larga parte alle deliberazioni eventuali del Governo e agli accordi fra Governo e istituti, secondo che le circostanze e i bisogni del mercato domanderanno, abbiamo ottemperato a quelle norme di opportunità, che in questa materia hanno una importanza decisiva. E ci ha confermato in questi divisamenti l'esempio di paesi, che per tradizioni e pratiche antiche si considerano come maestri nelle discipline bancarie. Così le leggi del 1863 e 1888 in Olanda, mentre non fissano alcun limite all'emissione della banca, regolano la questione della riserva metallica dei biglietti, lasciando che la proporzione sia stabilita di volta in volta e mutata mediante decreti governativi, e previo accordo con la direzione della stessa banca. La proporzione, che ancora vige dal 16 aprile 1864, è di due quinti di metallo per l'ammontare complessivo dei biglietti e degli altri debiti a vista.

La quistione della riserva si connette intimamente con quella del capitale assegnato ai singoli istituti. Il capitale delle banche, secondo la legislazione del 1874 non adempie solo all'ufficio di fondo di esercizio, come prescrivono legislazioni di altri paesi. ma concorre con la riserva a determinare il limite della circolazione, la quale, non poteva essere maggiore del triplo. Il disegno di legge del 1883 aveva conservato questo sistema, il quale ottenne l'approvazione della commissione parlamentare. Segue da ciò che nei nostri istituti di emissione la proporzione del capitale è maggiore che non sia nelle banche estere, come fu dimostrato chiaramente nella relazione, posta innanzi al mentovato disegno di legge del 1883. Ma la commissione parlamentare che di poi esaminò il disegno del 1887, avendo ammesso un limite più esteso della circolazione di quello fissato dal Governo, proponeva che, tenuta ferma la proporzione del capitale stabilita dalla legge del 1874 per la circolazione esistente degli istituti, fosse domandato soltanto il quarto del capitale come base della nuova circolazione loro concessa. Di guisa che la maggiore circolazione di 294,750,000 importava un aumento di capitale di 73,687,500; e di fronte alla circolazione complessiva di 1,050 milioni si sarebbe avuto un capitale di 325,437,500 che trovavasi, non più nella proporzione di un terzo, ma del 30.99 per cento. Ciò parve ca-

gione di disparità fra le condizioni dei singoli istituti, pei quali diversificava il limite del capitale, ed anche di un certo indebolimento delle garanzie necessarie alla circolazione fiduciaria; per modo che nel disegno ministeriale del 1889, concedendosi agli istituti un'emissione più larga, fu ristabilito l'obbligo di proporzionarla sempre ad un terzo del capitale versato.

Il massimo aumento del capitale sarebbe stato da 251,2 a 350 milioni, ripartiti in vario modo fra i singoli istituti, a cui faceva riscontro l'aumento della circolazione da 755 milioni a 1.050 (2). In via proporzionale l'aumento proposto differiva notevolmente. dal 33 per cento dalla Banca Nazionale al 66 per cento della Banca Romana. E la commissione parlamentare, che prese in esame quest'ultimo disegno di legge, elevando ancora più il limite della circolazione fino a 1,215 milioni, stabiliva una riserva metallica uguale del 50 per cento, ed aumentava il capitale a 405 milioni, che voleva ripartiti fra gli istituti in maniera diversa (3). Regolando l'aumento del capitale in armonia con le condizioni presenti di ciascun istituto e con la necessità di assicurare ad ognuno di essi un'esistenza sicura, e una potenza di mezzi sufficiente all'adempimento degli uffici propri delle banche di emissione, si credeva di provvedere ad un aumento graduale dei loro mezzi disponibili, e ad una più efficace guarentigia della circolazione fiduciaria. La quantità dei biglietti emessi allo scoperto, ch'era di 504 milioni, secondo la legge del 1874, e salì a 621 il 31 dicembre 1889, non sarebbe stato che di 607 milioni, mentre coll'ultimo progetto ministeriale sarebbe arrivato a 630. Per ogni 100 lire di capitale versato si avevano 200 lire di circolazione allo scoperto con la legge del 1874, ve ne erano in fatto 267 al 31 dicembre 1889; e ne sarebbero rimaste 180, secondo il progetto ministeriale, e 150 secondo quello della commissione. E infine la riserva metallica, ch'era stabilita al 33 per cento nel 1874, che arrivava al 39 per cento in media il 31 dicembre 1889, sarebbe stato del

⁽²⁾ Banca Nazionale da 150 a 200 milioni — Banco di Napoli da 48,7 a 71,6 milioni — Banca Nazionale Toscana da 21 a 30 milioni — Banca Romana da 15 a 25 milioni — Banco di Sicilia da 12 a 18,3. Nessun aumento per la Banca Toscana di Credito.

⁽³⁾ Banca Nazionale da 150 a 200 milioni — Banco di Napoli da 48,75 a 80 milioni — Banca Nazionale Toscana da 21 a 50 milioni — Banca Romana da 15 a 50 milioni — Banco di Sicilia da 12 a 20 milioni.

40, secondo il progetto del ministero e del 50 per cento, secondo quello della commissione.

Queste proposte che avrebbero dovuto attuarsi gradatamente in un periodo transitorio di cinque anni, erano coordinate allo scopo di «rafforzare l'organismo bancario e monetario del paese in tutte le sue parti più deboli; di accrescere i veri aiuti al commercio, non con l'espansione di carta allo scoperto, ch'è fonte di discredito, ma con l'aumento di capitale effettivo, ch'è prima e vera sorgente di credito; di compensare le banche dei maggiori oneri che loro s'impongono, ad essi contrapponendo nuovi vantaggi; di consentire una distribuzione del capitale e della circolazione fra le diverse banche atta a rispettare i diritti di ciascuna e ad esplicare il sistema di una vera e forte pluralità.» (4).

Ora gioveranno poche considerazioni per dimostrare che la maggior parte dei risultati, che la commissione ripromettevasi dalle sue proposte speciali, sembrano difficilmente conseguibili. Anzitutto bisogna avvertire che l'aumento graduale della riserva in soli cinque anni fino al 50 per cento, ossia da 431 milioni. com'era al 31 marzo 1890 a 607 milioni, e del capitale da 251 milioni a 405; aumento che è la base, a cui si appoggiano tutti i calcoli dei miglioramenti sperati, pare molto difficile, date le condizioni attuali dei nostri istituti e quelle più generali della nostra economia monetaria. Anche a prescindere dalle cause, già accennate, che hanno determinato l'uscita del metallo, e ci rendono sfavorevole il cambio coll'estero, non si deve trascurare un altro fatto ugualmente importante. Nel confronto fra le cifre, che rappresentano le riserve metalliche delle banche in vari paesi, non vuolsi dimenticare il saggio corrispondente dei dividendi o la ragione generale dell'interesse. Quanto è più bassa questa, e quanto è più forte la sua tendenza a deprimersi, altrettanto è maggiore la proporzione del capitale monetario che può conservarsi giacente e improduttivo, come garanzia dell'emissione. Ma nei paesi meno ricchi, nei quali la ragione dell'interesse normale mantiensi elevata e dev'essere pure alta la quota dei dividendi, la proporzione della riserva è necessariamente minore, perché, a parità di condizioni, riesce più grave ed onerosa agli istituti.

Si noti ancora, in tesi generale, che non vi è rapporto diretto

⁽⁴⁾ Relazione M. Ferraris p. 17.

fra il capitale delle banche e la loro emissione. Come guarentigia dell'emissione, come mezzo per assicurarne la maggiore solidità, il capitale è oramai posto in disparte così nella dottrina, come nelle legislazioni più progredite. Esso può servire in un sistema di banche molteplici e disuguali, solo ad attenuare gli effetti nocivi di una forte concorrenza e a frenare la tendenza e influenza reciproca per eccedere il giusto limite nella emissione. Ma anche in tal caso se giova alle banche ed è misura di equo trattamento il ripartire fra di esse la circolazione in proporzione del capitale posseduto; non è ugualmente utile ed opportuno lo stabilire come condizione di un aumento della emissione relativa un aumento corrispondente del capitale, che riesce più o meno difficile, e per cui i varî istituti non hanno le stesse attitudini e i mezzi proporzionati. L'obbiezione fondamentale che suol farsi al sistema di proporzionare la circolazione ad una parte considerevole del capitale, ha, per le condizioni particolari, in cui versano i nostri istituti, un'importanza che par decisiva.

Si ponga mente anzitutto alla cifra cospicua alla quale arrivano le somme immobilizzate e che bisogna gradatamente liquidare perché le banche riacquistino la naturale elasticità e disponibilità delle proprie risorse. Ora non è coll'imporre un onere più grave e sottoporre l'aumento della circolazione loro concessa alla condizione rigorosa di un aumento di capitale, che si agevola quell'arduo còmpito e si ridà maggior elaterio a ciascun istituto. Si consideri poi il grande divario, che corre per questo rispetto fra istituti e istituti, e che dovrebbe rendere molto diverso per ognuno di essi l'incremento del capitale e della circolazione. Mentre i patrimoni dei banchi di Napoli e di Sicilia si accrescono di per sé cogli utili annuali; il capitale degli istituti per azioni è suscettibile di maggiore o minore aumento solo in quanto venga attratto dalla prospettiva di lucri e dalla sicurezza dell'impiego. Oual confronto potrebbe farsi fra istituti così diversi per assegnare loro un limite relativo di circolazione proporzionato ad una cifra prestabilita di capitale? La realtà delle cose imporrebbe necessariamente una direzione diversa da quella stabilita dalla legge.

E finalmente conviene ricordare un fatto importante, a cui accenna la relazione ministeriale del progetto del 1887, pur ricavandone conseguenze diverse: la parte sempre minore che il capitale proprio delle banche viene a rappresentare nel fondo di

esercizio. Dal 1882 al 1887 le banche di emissione italiane accrebbero la loro circolazione di biglietti da 732 milioni, a 1,065, e gli altri debiti a vista da 139 a 163 milioni, e quindi la somma complessiva del debito a vista da 872 a 1,228 milioni; e in pari tempo aumentarono la riserva metallica o considerata come tale da 303 a 403 milioni. Ma mentre la riserva è sempre superiore al terzo della circolazione o dei debiti a vista, pari al 34,8 per cento nel 1874 e al 35,1 per cento nel 1887; la proporzione del capitale, che in questo intervallo di tempo non fu aumentato, è scemata da 28,6 per cento a 20,5.

Il medesimo fatto, si ripete negli anni successivi ed è pienamente confermato dai dati seguenti:

	Circolazione dei sei Istituti (a)	Ammontare degli altri debiti a vista (b)	Ammontare totale (di a e b)	Ammontare della riserva metallica	Capitale o patrimonío	Riserva percentuale	Capitale percentuale
Al 31/12/1882	732,374	139,753	872,127	303,503	251,750	34%	29%
Al 31/12/1883	793,915	134,250	928,165	449,530	»	48%	27%
AI 31/12/1884	899,097	144,585	1,043,682	476,207	»	45%	24%
AI 31/12/1885	948,452	155,278	1,103,730	433,695	»	39%	23%
Al 31/12/1886	1,031,870	181,741	1,213,611	451,507	»	37%	21%
AI 31/12/1887	1,075,743	157,139	1,232,882	378,723	»	31%	20%
Al 31/12/1888	1,074,877	153,548	1,228,425	435,434	»	35%	20%
Al 31/12/1889	1,116,591	161,855	1,278,446	438,778	»	34%	19%
Al 31/12/1890	1,126,440	153,274	1,279,714	409,681	»	32%	19%
Al 30/08/1891	1,057,035	150,903	1,207,938	416,171	»	38%	21%
Al 31/10/1891	1,102,223	137,548	1,239,781	444,813	»	36%	20%
Al 31/12/1891	1,121,601	149,117	1,270,718	442,762	»	35%	20%
Al 31/01/1892	1,082,629	143,163	1,225,792	440,761	»	36%	21%
Al 29/02/1892	1,030,717	140,089	1,170,806	435,590	»	37%	21%

A misura che la circolazione dei biglietti venne crescendo e che insieme ad essa crebbero i debiti a vista degli istituti di emissione, la parte di garanzia fornita dal capitale ai terzi venne scemando; quantunque l'incremento del fondo di riserva non sia stato sufficiente a colmarne le differenze.

Laonde ci è parso che dovesse modificarsi la massima tradizionale, comune a tutti i progetti anteriori, secondo la quale l'aumento del capitale sarebbe condizione indispensabile d'ogni au-

mento di emissione nella proporzione di un terzo, a fine di agevolare il còmpito difficile degli istituti di estendere le operazioni bancarie a beneficio del commercio, usufruire tutta la potenza dei depositi e dei risparmi che vi affluiscono e procedere gradatamente alla liquidazione delle somme immobilizzate. E stabilendo come fissa la cifra del capitale, corrispondente al loro stato attuale o alla loro potenzialità relativa, abbiamo confermato come limite per la circolazione quello fissato dalla legge del 30 giugno 1891, soltanto arrotondandone le cifre. In pari tempo abbiamo stabilito una riserva metallica, crescente e che risponde alle rigorose esigenze di una completa e sicura guarentigia. È questo il fondamento a cui deve appoggiarsi ogni regolare sistema bancario, che abbia in sé la virtù di assicurare la pronta convertibilità dei biglietti. Avuto riguardo agli esempi utili, che ci porgono gli altri paesi, allo svolgimento naturale degli istituti di credito e alle condizioni presenti delle nostre banche, ci è sembrato necessario di introdurre questa modificazione facendo assegnamento più sulla riserva, che non sul capitale per la garanzia dell'emissione. Se le banche debbono uscire dallo stato attuale è necessario ch'esse siano poste in grado di avvantaggiarsi di tutte le risorse possibili e di attirare i risparmi del paese e i capitali disponibili dell'estero, senza doverne impegnare anticipatamente una parte cospicua nei versamenti come fondamento dell'emissione.

Le stesse relazioni fra istituti di diversa natura sono meglio regolate con questo sistema, e le loro condizioni rispettive mantenute uniformi, secondo lo spirito della legge 30 aprile 1874, che voleva stabilita fra essi «una parità di diritti e doveri.» Eliminate le difficoltà di un aumento preliminare di capitale, e stabilita come fissa la cifra della circolazione per ciascuna banca, in realtà è determinato l'aumento di essa in modo proporzionale, a condizione che si provveda alla riserva metallica nella misura voluta dalla legge.

Il nostro progetto adunque non è inteso, che a stabilire fra le varie banche di emissione una gara proficua in termini equi e ragionevoli per isvolgere le loro forze e promuovere gl'interessi del paese. Entro la sfera più vasta di un Consorzio, che vorremmo istituito nei modi convenienti di cui diremo appresso, è riserbato a ciascun istituto un largo campo d'azione, in cui potrà dimostrare le sue attitudini e la propria forza di espansione. In sostanza, noi vogliamo che nel nuovo periodo bancario che sta

per aprirsi, sia eliminata l'influenza di ogni causa o combinazione artificiosa. I rapporti, che legheranno fra di loro gli istituti nel concetto del Consorzio, invece d'impedire, agevoleranno e promuoveranno questo progresso decisivo e questa trasformazione necessaria delle nostre banche. È mestieri che gli istituti minori allarghino la cerchia delle loro operazioni, e acquistino il carattere di vere e proprie istituzioni nazionali, mercé gli accordi e sussidi del Consorzio.

Un istituto che abbia una larga sfera di azione, un carattere nazionale per i vari luoghi a cui estende le sue operazioni, può resistere meglio a quelle crisi intense ma locali, che colpiscono alcune regioni soltanto, perché cagionate da mancanza di raccolti, da epidemie o da gravi e speciali rovesci economici. Ecco perché fa d'uopo, specialmente in Italia, che gli istituti di emissione si rafforzino e si espandano nelle varie regioni, e soprattutto in quelle maggiormente industriali e commerciali, a fine di poter efficacemente sostenere la propria circolazione. Non si tratta di sedi o succursali, propriamente dette, la cui istituzione col diffondersi delle casse di risparmio e delle società ordinarie e cooperative di credito, non è sempre vantaggiosa e proficua per una banca di emissione, specialmente nei luoghi in cui manca la carta commerciale, indispensabile al suo portafoglio; ma di corrispondenze e rappresentanze varie, che ne facciano opportunamente le veci. È dovuto a questo sistema dei corrispondenti, se l'azione delle banche è penetrata nelle più piccole località; così che si è verificata nel fatto una rapida espansione del sistema bancario italiano. E nulla vieta che questa espansione si accresca negli anni avvenire, a beneficio degli stessi istituti e del paese, e in conformità delle disposizioni e degl'intenti del presente disegno di legge.

Chi voglia giudicare delle condizioni che sono create dalla legge italiana agli istituti minori, relativamente a quello maggiore, e quindi anche delle proposte da noi fatte, non deve che istituire un confronto con le prescrizioni delle leggi forestiere. Nel sistema inaugurato in Germania con la legge del 1875, ad esempio, si riconobbero bensì le banche minori, accanto all'istituto maggiore, divenuto banca dell'Impero, ma furono sottoposte a tali restrizioni, che in massima parte hanno dovuto soccombere. La metà circa degli istituti rinunciò subito al privilegio, reputandolo troppo oneroso e insostenibile: sedici banche si assoggetta-

rono alla ferrea legge, e quantunque per dieci il Governo abbia raddolcito il rigore delle accennate disposizioni, pure l'una dopo l'altra hanno dovuto fare il gran rifiuto, perché in quelle condizioni non potevano sostenere la concorrenza formidabile della banca imperiale. Tali furono le conseguenze di una legge emanata col proposito di rendere difficile la vita degli istituti minori e promuovere l'incremento di quello maggiore.

Nulla di tutto ciò può riscontrarsi nelle tradizioni e nei progetti legislativi italiani, che sempre hanno mirato a rinvigorire l'assetto delle banche esistenti. Invece di impedire o restringere per forza di legge l'attività degli istituti minori, noi vogliamo ch'essa si svolga liberamente in tutti i modi e in tutte le forme possibili. Abbiamo perciò assicurato a ciascun istituto entro termini di una rigorosa e legittima parità, una sfera d'azione, suscettibile di continua espansione e consentanea alla sua propria capacità e alle condizioni varie del nostro paese. E posto ciò, quella evoluzione o trasformazione bancaria, che potrà col tempo derivarne, sarà non solo il risultato spontaneo di cause naturali a cui non potrebbe farsi violenza, ma il mutamento più conforme agli interessi della economia nazionale, e al progresso reale degli ordinamenti del credito.

IV. Disciplina delle operazioni bancarie

Le guarentigie dirette della circolazione fiduciaria, di cui si è discorso finora, non avrebbero alcun effetto, e certo non quello di assicurare la pronta convertibilità dei biglietti, se in pari tempo le operazioni di credito delle banche non fossero rette da norme rigorose, ben determinate e consentanee alla natura degli istituti di emissione. Oramai è un principio ammesso con consenso di opinioni e confermato dall'esperienza di vari paesi, che la stabilità della circolazione e le sorti liete delle banche dipendono principalmente dalla regolarità delle operazioni attive. Teorici e pratici affermano concordemente ch'esse non possono e non devono impiegare i propri mezzi che in operazioni facilmente realizzabili, a breve scadenza, e principalmente nello sconto di vere e proprie cambiali commerciali. Perocché la convertibilità dei biglietti è sempre il cardine della circolazione veramente fiduciaria

e un impegno gravissimo, difficile, ma preciso delle banche di emissione. Ottenere ciò con la semplice riserva metallica sarebbe assurdo, non essendo questa riserva che ragguagliata ad una parte, ad un terzo, a due quinti, alla metà della somma complessiva dei biglietti; né potendo farsi altrimenti senza distruggere la natura, i caratteri essenziali della circolazione fiduciaria. Tale è la quistione intorno a cui si sono affaticate in ogni tempo le menti dei politici e degli scrittori: assicurare la convertibilità e il corso normale dei biglietti nonostante la parziale, inferiore proporzione di riserva metallica.

Ora se ad una adeguata riserva che valga a provvedere ai primi e più urgenti bisogni del cambio, fanno riscontro operazioni sicure e solvibili a breve scadenza, la garanzia dei biglietti di banca può dirsi completa ed è assicurata la stabilità della circolazione cartacea.

Se non si trattasse che dell'interesse privato che immediatamente si connette con gli sconti, con le anticipazioni e simili, come si collega coi depositi e coi conti correnti, non vi sarebbe ragione alcuna d'intervento governativo e di speciali prescrizioni di legge, e dovrebbe bastare il diritto comune; ma poiché le stesse banche hanno il privilegio dell'emissione e sono i centri legali dell'intiera circolazione, per garentire l'adempimento di queste funzioni e l'obbligo della convertibilità dei biglietti, è mestieri regolare quelle operazioni che ne impegnano in varia guisa il capitale e ne vincolano l'attività. Il biglietto deve soprattutto rappresentare valori reali, e valori la riscossione dei quali sia pronta e sicura; in ciò sta la sua guarentigia migliore e più salda.

Ecco perché trattandosi di banche di emissione, le operazioni devono essere, non solo solide, ma stipulate a breve scadenza e compiute in breve giro di tempo. O, in altri termini, non possono essere loro consentite altre operazioni, che quelle conciliabili coll'impegno assunto della pronta convertibilità dei biglietti emessi.

Il credito delle banche di emissione è speciale ed «eletto», risultato di un notevole progresso economico e di una grande specificazione di organi e funzioni. Esso ha per base le relazioni di commercio e non quelle di produzione o di consumo. E quindi non il sussidio diretto all'industria o all'agricoltura, non l'incoraggiamento e l'aiuto alle imprese a lunga scadenza, comeché buone e proficue, costituiscono il còmpito naturale delle banche di emissione. Ufficio di queste è di agevolare e promuovere quel-

le operazioni e quei rapporti di commercio, in virtù dei quali la ricchezza prodotta è distribuita e scambiata nel modo più sollecito. In conformità di ciò che diciamo, lo sconto delle cambiali a brevi termini e veramente commerciali è l'operazione più consentanea alle banche di emissione. Così esse diventano i centri del mercato monetario e capitalistico, e i regolatori dello scambio nelle sue forme più perfette.

È evidente e ben determinato il rapporto fondamentale, che intercede tra la circolazione fiduciaria e le operazioni attive delle banche, da cui dipende principalmente la stabilità della prima e la solidità di ogni istituto. Ora, la legge del 30 aprile 1874 non contiene disposizioni particolari e tassative circa l'impiego dei fondi degli istituti di emissione. Solo l'articolo 22 vi ha la seguente prescrizione negativa, la quale non ha giovato certamente ad evitare gli abusi più deplorevoli. Essa dice: «Gli istituti indicati nell'articolo 1 non potranno d'ora in poi fare impieghi diretti senza formale autorizzazione del Governo, tranne che per l'investimento del loro fondo di riserva, ossia massa di rispetto, e per operazioni sui buoni del tesoro.» Tutta la materia delle operazioni bancarie è rimasta finora regolata dagli statuti delle singole banche.

Ma è questa una fra le cagioni delle attuali disagiate condizioni della circolazione: i nostri istituti hanno investito somme notevoli in impieghi a lunga scadenza, e non conformi all'ufficio loro.

Crediamo che non occorra insistere maggiormente su questo punto, oramai chiarito abbastanza; ma reputiamo necessaria la cura del legislatore ad ottenere la completa guarigione dei mali che ancora sussistono, e a prevenire efficacemente la possibilità che si riproducano.

Egli è perciò, che ammaestrati dall'esperienza nostra, e dall'esempio delle legislazioni forestiere, abbiamo creduto necessario di disciplinare per legge le operazioni delle banche, stabilendo a tal uopo disposizioni precise e categoriche. Ciò risponde pienamente allo spirito e agli intenti speciali di questo disegno, ed è pure conforme alle proposte contenute nei precedenti progetti di legge.

Infatti tanto il progetto del 1883 coll'articolo 11, quanto il progetto del 1887 coll'articolo 9 divisavano di regolare le opera-

zioni bancarie, determinando quelle consentite per legge e quelle vietate, e stabilendo per tutte la durata di tre mesi. Le operazioni permesse erano distinte in due gruppi: sconti e anticipazioni; proibiti assolutamente i così detti impieghi diretti; e scelti come oggetto delle banche di emissione quei titoli che nella sostanza e nella forma presentano le maggiori garenzie, indispensabili per assicurare ai biglietti emessi una solida copertura e ai portatori dei biglietti un pronto baratto. Le norme circa l'impiego del capitale utile alla circolazione e della somma rappresentata dai biglietti in circolazione erano intese ad evitare quegl'impieghi a lunga scadenza o quelle immobilizzazioni che contraddicono alla natura e al fine degli istituti. E quindi non solamente escludevasi il vincolo imposto al capitale dal sistema bancario americano, e s'impediva che il capitale venisse assorbito da prestiti semiconsolidati allo Stato, come avviene in Inghilterra e in Austria-Ungheria; ma voleva evitarsi il pericolo eventuale, che le banche sottraessero parte del capitale sociale o del loro patrimonio agli uffici loro propri, quali sono gli sconti e le anticipazioni non soggetti ad alea e di facile e pronta riscossione, per destinarla ad impieghi diversi, non conformi all'indole loro. Rispetto alle altre somme disponibili, dovevano aver vigore le disposizioni statutarie, consentanee al carattere speciale d'ogni singolo istituto e all'ambiente nel quale deve operare.

Era però imposto al Governo l'obbligo di assicurarsi che le operazioni, le quali sfuggivano alle prescrizioni tassative della legge non fossero di tal natura e non avessero tale importanza da infirmare i buoni effetti di quelle, che la legge designava, e sulle quali doveva fondarsi l'assetto normale della circolazione cartacea. Di guisa che il Governo doveva accertarsi almeno una volta all'anno dello stato reale degli istituti di emissione; e se dall'accertamento sarebbe risultata perduta o vincolata in impieghi diretti una parte del capitale per qualche banca, far ridurre la circolazione per una somma tripla, e ordinare di reintegrarla entro un tempo determinato. Si era escogitata questa forma di sindacato, nuova nella legislazione bancaria, sia per ovviare efficacemente ai lamentati inconvenienti ed abusi, di cui si è parlato, sia per supplire alla deficienza di altri mezzi e guarentigie che pur esistono nei paesi forestieri.

Se non che, accettando in massima le prescrizioni accennate, come utili ed opportune, il progetto del 1889 reputò insufficienti

le sanzioni, e stabilì un nuovo freno che dovrebbe agire in maniera diversa, ma non meno efficace. Si accennava alla legge tedesca del 1875 e a quella austro-ungarica del 1887, le quali hanno attribuito ad una imposta speciale l'ufficio di moderatore della circolazione fiduciaria: queste leggi colpiscono con la tassa di 5 per cento l'ammontare dei biglietti in circolazione e degli altri debiti a vista, non coperto dalla riserva metallica, che non abbia un perfetto riscontro negli sconti e nelle anticipazioni.

In questo sistema vi è un sindacato continuo una sanzione efficace e immediata, tanto contro gl'impieghi diretti, quanto contro la emissione eccessiva; perché la tassa che deve pagarsi rende ad un tempo non proficui gli uni e pone un freno all'altra. In ciò sta l'innovazione proposta nell'ordinamento delle nostre banche di emissione dal progetto del 1889. E avuto riguardo al saggio dello sconto, molto più elevato in Italia che all'estero, si proponeva che la tassa per essere efficace fosse stabilita al 10 per cento.

Agli stessi criteri s'informano in massima le disposizioni del presente disegno di legge; le quali non differiscono da quelle dei precedenti se non in alcuni punti speciali, che abbiamo creduto di precisare meglio o di completare, facendo tesoro dell'esperienza degli ultimi anni, e delle proposte e degli avvertimenti contenuti nella relazione parlamentare del 1890. Anzitutto, distinguendo lo stato presente della circolazione e del patrimonio delle banche, da quello normale e semplice che vogliamo ristaurare nell'avvenire, abbiamo divisato per tale rispetto i fini della presente legge nel modo che segue: 1º liquidare gradatamente, le immobilizzazioni in corso ed epurare il portafoglio delle banche dagli elementi estranei; 2º impedire che nel futuro si ripetano gli stessi errori nell'uso del capitale sociale.

Al primo scopo sono coordinate le disposizioni transitorie, con le quali vuolsi operare la liquidazione del passato con la maggiore cautela e prudenza, e di cui diremo a suo luogo: e al secondo scopo le prescrizioni categoriche degli articoli 8 e 9, nei quali sono indicate precisamente le operazioni permesse e quelle vietate agli istituti di emissione. La sanzione completa e rigorosa di queste disposizioni legislative trovasi nell'articolo 38, il quale colpisce di una tassa pari all'ammontare della rispettiva ragione di sconto la somma impiegata in operazioni fatte contro il divieto

della legge, come se questa somma rappresentasse biglietti in circolazione oltre i limiti fissati dalla legge.

Facendo il novero delle operazioni permesse agli istituti, abbiamo avuto di mira da una parte il carattere proprio di essi e le norme generali a cui devono soggiacere, e da un'altra i bisogni del commercio ai quali devono servire. Il termine di tre mesi, stabilito dai progetti anteriori, tanto per gli sconti quanto per le anticipazioni ci parve troppo rigoroso; e lo abbiamo portato a quattro mesi, avuto riguardo alle condizioni attuali non facili del mercato, e a fine di conciliare le esigenze delle banche con gli interessi della economia nazionale. Certamente la massima della scadenza breve delle operazioni bancarie deve intendersi ed applicarsi con maggiore o minor rigore a seconda delle circostanze e dello stato generale del credito e del commercio. Il termine ordinario (massimo) che vale per i più grandi e solidi istituti che si trovano in una condizione normale e sicura, e possono disporre di mezzi e titoli copiosi e facilmente realizzabili (5), sarebbe troppo ristretto per le nostre banche, e per un periodo di così grave crisi, che affligge i nostri commerci. Abbiamo valutato le obbiezioni che possono farsi a questa disposizione, ma riteniamo che in tale materia, più che il rigore di una massima legislativa. valga l'osservanza rigorosa della legge, la quale non stabilisce che un limite entro cui si svolge l'opera responsabile degli istituti. E del resto il termine, ch'è fissato a tre mesi per le banche di Francia, di Germania ed altre, va fino a sei mesi per quelle di Norvegia e di Svezia. Ci parve altresì opportuno, seguendo l'esempio della ultima commissione parlamentare, di allargare la sfera delle operazioni lecite, senza alterarne il carattere generale o menomarne le garanzie. Bisogna distinguere a tal uopo gli sconti dalle anticipazioni relativamente ai titoli che ne formano l'oggetto, e che sono suscettibili di una liquidazione più o meno facile e pronta. Trattandosi di sconti propriamente detti, i quali si operano su

⁽⁵⁾ Esempio tipico di un portafoglio veramente normale e *liquido* è quello della Banca Imperiale tedesca, la quale al 31 dicembre 1888 aveva impiegata la somma disponibile di 514,856,000 marchi in cambiali e titoli scadenti come segue:

fra 15 giorni	167,762,600
16-30 »	96,746,200
31-60 »	561,956,300
61-90 »	88,391,400

titoli valutati per l'intero valore e aventi per base una ragione generale, devono limitarsi necessariamente alle cambiali di natura commerciale e a pochi altri documenti assimilati, come i buoni e le obbligazioni del tesoro, le cedole e le note di pegno.

Ouanto alle anticipazioni, si può ammettere una maggiore larghezza, sia perché vi ha sempre una cagione speciale, un titolo determinato che ne forma la garanzia reale, sia perché non si fanno che per una parte più o meno grande del valore dell'oggetto che serve di pegno. Questo valore è ridotto di un quinto per i titoli pubblici o privati garantiti dallo Stato; è ridotto di un terzo sui depositi di sete e di verghe d'argento; e della metà sulle fedi di deposito dei magazzini generali e sugli ordini in derrate e zolfi. Con tali riduzioni e cautele è non solo assicurata la solvibilità dei crediti delle banche, ma resa agevole la pronta riscossione delle somme anticipate e scontate. In pari tempo si provvede, ai molteplici e rinascenti bisogni del commercio e a quelli non meno apprezzabili del tesoro. Insomma il concetto fondamentale, che ci ha servito di guida così nella scelta delle operazioni bancarie, come nel fissare i limiti della circolazione fiduciaria, è un concetto di opportunità pratica, desunto dalle condizioni di fatto in cui versa l'economia nazionale, poste a riscontro colle norme di una saggia politica bancaria. Crediamo necessario ed altamente proficuo che si offra il modo alle banche di emissione di espandere e moltiplicare la loro attività, le loro benefiche funzioni fino al punto, che non ne sia compromessa la solidità e l'ordine; vi ha qui, come si vede, precisamente una quistione di limiti, lo scioglimento della quale dev'essere dettato dalla esperienza. Le concessioni e gli aiuti che le banche possono prestare all'industria ed al commercio differiscono secondo lo stato del credito generale; e varia la proporzione degli impieghi a scadenza più o meno lunga. Ecco perché abbiamo stabilito una larga sfera d'azione per gli istituti fino al limite estremo compatibile con gli uffici e con gli obblighi ch'essi debbono pur adempiere, come centri ed organi della circolazione fiduciaria. La disciplina così necessaria e l'ordine legale ed economico che ad ogni costo vogliamo ristaurati, non devono convertirsi in restrizioni inopportune, né impedire lo svolgimento naturale del credito, ch'è tanta parte della vita sociale.

Per gli stessi motivi abbiamo accettato la proposta di permettere alle banche di emissione l'acquisto di tratte ed assegni di cambiali sull'estero, muniti di due o più firme notoriamente solvibili, aventi causa commerciale, a scadenza non maggiore di tre mesi e pagabili in oro in paesi a circolazione metallica stabile. La proposta, quantunque non abbia da per tutto la stessa importanza, e per noi, nelle attuali condizioni economiche, non possa averne che una assai limitata, mira evidentemente a due scopi: l'uno è di permettere alle banche un utile impiego di capitali disponibili nei momenti di minore domanda all'interno. Si allarga in tal guisa il mercato con la compra di titoli migliori realizzabili su piazze estere, e si evitano repentine e dannose restrizioni. L'altro, ancora più importante, consiste in ciò che gli istituti, con l'acquisto dei titoli anzidetti, si procurano un elemento efficace di difesa delle loro riserve metalliche. In momenti di crisi, o di contingenze contrarie al credito del paese, il possesso di una certa quantità di quei titoli che si mettono in vendita, tempera il corso dei cambi sull'estero, previene o diminuisce il baratto dei biglietti in metallo e la sua esportazione, ed eccita o mitiga il rialzo del saggio dello sconto. Il che fu dimostrato egregiamente dalla relazione parlamentare del 1890, con l'esempio di altri paesi, e segnatamente con quello del Belgio, né qui occorre aggiungervi altro.

Qualche osservazione ci pare necessaria intorno alle operazioni di deposito e conti correnti, assegni, vaglia cambiari e simili, che pur sono consentite alle banche.

Il progetto del 1883 distingueva fra i depositi non soggetti a immediata domanda di rimborso, perché a termine o da ripetersi dietro preavviso, che lasciava liberi o sotto l'impero del diritto comune; e i depositi o conti correnti a semplice richiesta, che hanno tutti i caratteri del debito a vista e somigliano per tal rispetto alla emissione dei biglietti, per i quali riconosceva la necessità di speciali prescrizioni e guarentigie. Era quindi proposto, che per i debiti a vista fosse richiesta una riserva metallica di un terzo almeno, come per l'emissione dei biglietti, con questa differenza soltanto che fra la valuta legale dovevano comprendersi anche i biglietti di Stato, esclusi dalla riserva metallica della circolazione.

Non pochi statuti e leggi riguardanti le banche estere di emissione proibiscono di pagare un interesse sui depositi e conti correnti a vista, o di ricevere depositi ad interesse od a scadenza

fissa. È innegabile che queste operazioni sono, in generale, poco conformi alla natura e agli uffici degli istituti di emissione, e appartengono invece alle funzioni delle banche di credito ordinario, segnatamente a quelle degli istituti di depositi e conti correnti. Ma due considerazioni principali ci hanno indotto a derogare in questo punto alla massima adottata da quelle banche: da una parte, la convenienza ch'essi contribuiscano a diffondere, coi mezzi di cui dispongono, le buone abitudini del credito nella penisola, venendo in gara con gli altri istituti; e dall'altra l'opportunità che allarghino la sfera dei loro affari a vantaggio del pubblico separatamente là dove altri istituti mancano o sono insufficienti.

Se noi abbiamo esteso da un lato le operazioni attive, senza però venir meno al rigore dei principii che devono governare la materia, ragion vuole che non si sia eccessivamente rigorosi rispetto alle operazioni passive. L'esempio della Francia e dell'Inghilterra, che suolsi arrecare per negare alle banche di emissione i depositi e conti correnti fruttiferi, non può applicarsi all'Italia. Ivi esistono istituti di deposito potentissimi, che, pagando l'1 e mezzo, l'1 o meno, raccolgono ingenti somme di risparmi; ciò che non avviene certo presso di noi. I depositi e conti correnti di 103 banche inglesi, escluse le scozzesi e irlandesi, arrivavano nella primavera del 1890 a 352,568,071 lire sterline, mentre quelli della Banca d'Inghilterra ammontavano a 34,106,639 lire sterline (6). Dinanzi a tanta potenza di risparmi e a così vasta diffusione di credito si comprende, ed è naturale una limitazione in questa parte del massimo istituto. In Germania e nel Belgio le banche di emissione ricevono depositi; ed è l'esempio che sembra convenire alle speciali condizioni del nostro paese. Ma perché i depositi presso le banche di emissione siano completamente assicurati, devono considerarsi in generale, tranne quelli a termine

(6) Si veda in proposito il *supplemento* 17 maggio 1890 dell'«Economist» di Londra. I dati relativi alle maggiori banche sono i seguenti:

London and Westminster Bank Ls. 25,501,545 London Joint Stock Bank 12,574,467 London and County Banking Co. 33,005,727 Glyn, Mills, Currie and Co. 12,967,590 Lloyds Bank 16,671,157 39,310,728 National Provincial Bank of England Manchester and Liverpool District Co. 12,809,532 14.040.581 Union Bank

fisso, come pagabili a vista, e fornirsi della riserva: e perché non si noccia agli istituti ordinari di credito, devono limitarsi nell'ammontare e nel saggio dell'interesse. Ammettendo perciò i depositi e conti correnti fruttiferi e infruttiferi, li abbiamo sottoposti alla condizione che la somma sia garantita da una riserva metallica del 40 per cento, eccettuati i depositi a termine. Ed inoltre per quelli fruttiferi proponiamo che il loro ammontare complessivo non superi il capitale versato o il patrimonio posseduto dagli istituti d'emissione; e che la ragione dell'interesse pagata per essi non sia superiore al terzo di quella dello sconto. In tal modo limitati e disciplinati, i depositi e i conti correnti nelle banche di emissione non daranno motivo agl'inconvenienti che si temevano; e potranno costituire un utile complemento delle altre operazioni bancarie.

Quanto ai vaglia cambiari, la questione è stata ancor più viva e controversa. La proposta fatta nel precedente disegno di legge, di non permettere l'emissione di vaglia inferiori a 500 lire sollevò numerose e vivaci obbiezioni negli Uffici della Camera; per modo che la commissione parlamentare credette opportuno di accordare maggiori agevolezze per questo servizio, ch'è ormai penetrato nelle consuetudini più comuni del commercio e della vita ordinaria.

L'emissione totale dei vaglia cambiari, delle fedi di credito e degli altri titoli analoghi, non si discosta di molto nel corso di ciascun anno dai 5 miliardi di lire in Italia per i soli istituti di emissione. Sarebbe quindi dannoso il perturbare con nuove e più restrittive disposizioni di legge un servizio così importante e così profondamente radicato nelle abitudini nostre. E però non potendo assimilare in tutto i vaglia cambiari agli assegni bancari, i quali vanno soggetti alle prescrizioni dell'articolo 342 del Codice di commercio, che non devono estendersi ai primi, si sono stabiliti alcuni limiti solo per evitare il pericolo che entrino nella circolazione e sostituiscano il biglietto di banca. Si è poi proposta per ragioni di equità e di convenienza una tassa assai mite di un quarto per cento, sulla circolazione dei vaglia, dei pagherò e simili, in corrispondenza con quella dell'uno per cento sulla circolazione dei biglietti, di cui diremo appresso.

Ad estendere le operazioni delle banche, a renderle più efficaci e consentanee ai vari bisogni giovano alcune disposizioni di legge, le quali riguardano le istituzioni di sedi, succursali ed agen-

zie, e mirano a risolvere il difficile problema della maggiore e più opportuna diffusione del credito, conciliabile col carattere degli istituti di emissione. Mentre gli istituti hanno la tendenza ad allargare la sfera della loro azione e moltiplicare i loro uffici; le naturali esigenze dell'industria e del commercio, così disformi in un paese vario, qual'è l'Italia, richiedono istituzioni flessibili, che possano adattarsi a circostanze tanto diverse. Senza invadere il campo degli altri istituti di credito, o menomarne le attribuzioni, si possono domandare alle banche di emissione tutti gli aiuti e sussidi che non contraddicano al loro ufficio essenziale. E ciò varrà, specialmente da noi, a supplire in gran parte alla deficienza degli altri istituti.

In molte legislazioni estere esistono prescrizioni categoriche su questo punto. La legge tedesca del 1875 stabilisce, che la banca dell'Impero deve istituire sedi nelle maggiori piazze indicate dal Consiglio federale. La banca austriaca è fin dalla sua origine obbligata a fondare succursali nei luoghi ov'esse siano riconosciute necessarie dal Governo. La legge francese del 1857 diede facoltà al Governo di esigere l'istituzione di una succursale in ogni dipartimento. E il numero delle succursali, che ora arriva a 94, dovrebbe, secondo il progetto Rouvier, essere portato a 112, numero accresciuto ancor più dalla commissione parlamentare. E poiché la questione è d'interesse pubblico, sembra legittima e giustificata l'ingerenza dello Stato. Si avverta però che oltre le sedi e succursali, agli istituti di emissione dev'essere permesso di stabilire agenzie di sconto e di anticipazioni ed anche corrispondenti, che valgano ad estendere la loro attività con minore spesa e maggiore agevolezza. Per ciò che riguarda le agenzie è classico ed utilissimo l'esempio che ci forniscono le banche del Belgio e dell'Olanda, le quali con uffici di sconto cointeressati, senza gravi rischi e responsabilità, aumentano gli affari e rendono servigi importanti al paese.

Rispetto al sistema dei corrispondenti, più limitato nei suoi effetti, ma più facile e meno dispendioso, basterà ricordare l'iniziativa e l'esempio lodevole della nostra Banca Nazionale, che ha saputo estenderlo e perfezionarlo notevolmente. Stipulando numerose convenzioni con banche popolari, società ordinarie di credito e casse di risparmio per azioni, e affidando loro l'esazione di cambiali scontate, essa si è posta in grado di ammettere allo sconto anche titoli pagabili in luoghi dove non abbia sede o suc-

cursale, e di svincolare i suoi clienti dall'obbligo di domiciliare le cambiali in quei medesimi luoghi. Ed inoltre stabilendo rapporti bancari fra le località dove esistono succursali e quelle dove sono i corrispondenti, la banca emette assegni sui suoi corrispondenti, e questi sono autorizzati in massima ad emetterne su tutte le sedi e succursali nei limiti del credito loro aperto. Si accresce in tal modo la potenzialità dell'istituto, e si ottiene la maggiore diffusione del credito con mezzi semplici e poco costosi, rispondenti alla grande varietà di bisogni e di circostanze.

E però le disposizioni di legge che abbiamo creduto di adottare emergono chiaramente dalle cose discorse. Per la istituzione di sedi e succursali dovranno valere in massima generale le norme stabilite negli statuti delle banche; mentre per le agenzie di sconto e di anticipazione occorrono le prescrizioni speciali del regolamento. Soprattutto ci è parso meritevole di particolare considerazione l'ordinamento di quegli uffici di sconto, così numerosi e fiorenti nel Belgio, e che troveranno un terreno propizio anche da noi, dopo che il servizio di tesoreria sarà affidato alle banche. Non è chi non veda la necessità ed utilità grandissima di promuovere la cooperazione del capitale locale alla maggiore diffusione del credito. Mentre gli istituti potenti possono largheggiare di mezzi e godono la fiducia dell'universale, gli amministratori delle casse di sconto possono agevolar loro il difficile còmpito, sia colla responsabilità ch'essi assumono, sia colla conoscenza che possiedono delle condizioni e persone dei singoli luoghi. E quindi stabilita nel disegno di legge la massima e segnato il limite di questa partecipazione delle banche alle casse cointeressate di sconto, ci riserbiamo di determinarne le applicazioni nel regolamento, a fine di renderla pratica e feconda.

In tal guisa si apre la via alla soluzione più opportuna e sicura di un importantissimo problema, che ha fatto nascere studi e proposte varie, e che consiste nel miglior modo di conciliare le funzioni degli istituti di emissione coll'esercizio indiretto del credito agrario e coi sussidi reclamati da industrie speciali. Sia che si tratti di un vero e proprio istituto di credito agrario, o di casse municipali o di agenzie, sia di un coordinamento dell'azione delle banche di emissione colle banche cooperative o popolari, o di casse speciali di sconto e di anticipazione, lo scopo che vorrebbe raggiungersi, è di rendere accessibile il credito a luoghi, industrie e persone, lontani dai centri commerciali, e riannodare intorno ai

più potenti istituti una fitta rete d'interessi. Ora se in questa parte dev'essere limitata necessariamente e circondata delle maggiori cautele l'azione delle banche di emissione e segnatamente di quelle per azioni, pare tuttavia che potrebbe affidarsi un còmpito più largo ai banchi meridionali, che per la loro costituzione hanno un cospicuo capitale gratuito. Una volta ch'essi abbiano raggiunto il limite legale della massa di rispetto qual uso dovrebbero fare di quegli utili netti che non devono pagare ad azionisti? La risposta naturale è, che ne costituiscano un fondo da destinarsi a quella forma di produzione che più ne abbisogna, e a cui non affluiscono in copia sufficiente i capitali, segnatamente nelle provincie del mezzogiorno. Ci parve perciò necessario di stabilire nella legge il principio, e porgere l'addentellato ad istituzioni che crediamo di primaria importanza, quali sono quelle che servono a promuovere il credito agrario e cooperativo.

Finalmente le operazioni non consentite alle banche di emissione sono anch'esse specificate in termini precisi, non solo pel necessario riferimento alle disposizioni transitorie, che ne prescrivono la liquidazione, ma altresì perché sia tolto ogni dubbio intorno a ciò, che non è mai lecito alle stesse banche senza offesa della legge e con pericolo pel loro assetto normale. Uniformandoci in massima parte alle proposte contenute nel progetto di legge del 1883 e in quello del 1889, abbiamo compreso nel novero delle operazioni proibite tutte quelle che rispondono a un fine di speculazione pericolosa, quali l'emissione di obbligazioni. l'accettazione allo scoperto di cambiali; quelle operazioni che implicano una diretta partecipazione a imprese industriali, un vero impiego di capitale; e quelle che sarebbero coperte soltanto da garanzie immobiliari. Il criterio che informa queste disposizioni appare evidente, ed è la conseguenza logica di tutto ciò che si è detto intorno alla natura, agli uffici ed ai doveri degli istituti di emissione. E intorno a questo punto non vi ha divergenza notevole di opinioni, ed è quasi unanime il parere degli uomini competenti.

Oggetto di vive dispute è invece un'altra specie di operazioni, che alcuni vorrebbero assolutamente vietata alle banche di emissione, e che altri ammettono con qualche limitazione; vale a dire la partecipazione loro all'emissione di rendita pubblica e l'acquisto di titoli pubblici dello Stato o da esso garentiti.

L'argomento, che si connette intimamente con la riserva e le guarentigie dell'emissione, ha una importanza speciale in tutti i sistemi bancari, i quali per questo rispetto differiscono grandemente fra essi. Da una parte abbiamo le banche tedesche, la banca olandese e la Banca nazionale belga, in cui prevalgono di gran lunga gli impieghi commerciali ossia gli sconti e le anticipazioni. Nella banca olandese come in quella del Belgio, i prestiti allo Stato non formano che una piccola parte delle operazioni attive ed hanno una grande prevalenza gli sconti. E similmente nella banca imperiale germanica, nonostante le sue intime relazioni collo Stato, le anticipazioni al tesoro e gli impieghi in titoli pubblici serbano una tenue proporzione relativamente alla somma delle operazioni comuni.

Da un'altra parte, nella banca d'Inghilterra e in quella di Francia assumono proporzioni considerevoli gl'impieghi in titoli pubblici⁹. Già, secondo il sistema inglese, essendo divisa l'emissione dei biglietti dalle operazioni bancarie, non poteva esservi altra copertura, oltre la riserva, che l'investimento in titoli dello Stato. La Banca d'Inghilterra, con un capitale di 14,553,000 lire sterline e un fondo di riserva di 3 milioni circa, ne aveva impiegati nel dicembre 1890 in titoli dello Stato 21,156,533 lire sterline, oltre 5,434,300 di altri titoli dell'issue departement, mentre gl'investimenti del banking departement arrivavano a 28,602,775 (7). Il sistema è anche più accentuato in Francia, dove la banca

⁽⁷⁾ In Inghilterra suolsi distinguere fra il capitale della banca e i depositi circa l'uso migliore che se ne può fare, come riguardo alle garenzie si distingue fra quelle del Governo e le «altre» private. Così l'Hankey (*The Principles of Banking*, London 1887, pag. 13-14) osserva, che mentre i depositi della Banca devono impiegarsi in buoni di commercio, cambiali e prestiti a scadenza breve e facilmente liquidabili; il capitale può essere investito in altri modi di carattere più duraturo, collocato in impieghi d'indubitabile sicurezza, ma non di così pronta convertibilità, com'è richiesto per i depositi, che possono ritirarsi di volta in volta. E il Palgrave (*Bank Rate*, pp. 112-13) soggiunge, che le «Other Securities» consistono, non solo in cambiali ed effetti privati di commercio, ma altresì in «loans to corporations for local improvement, to railways on their debentures, perhaps in securities of colonial governments and in other securities more or less of a permanent character». È dunque conforme al sistema inglese e ai copiosi mezzi, di cui dispone, questa larga parte fatta ai titoli pubblici nell'impiego del capitale.

⁹ Per un primo riferimento ai caratteri normativi e alle scelte di politica economica adottati dalla Banca di Inghilterra e dalla Banca di Francia cfr. Clapham, op. cit.; Morgan, op. cit.; Patron, op. cit.; Saint Marc, op. cit.

ha impiegato in rendita pubblica una somma molto maggiore del proprio capitale, che è di 182,500,000 franchi. La legge 9 giugno 1857 l'obbligava a comperare 100 milioni di rendita francese, e le leggi 10 luglio 1875 e 29 maggio 1878 a fare anticipazioni allo Stato per 120 milioni, che il nuovo progetto eleva a 180 milioni (8). Ciononostante essa può investire negli sconti ordinari una somma cospicua, maggiore dell'intera circolazione scoperta, e di quella che può impiegarvi la banca d'Inghilterra. Ed è massima tradizionale, espressa ripetute volte dai direttori della banca, che il capitale col fondo di riserva devono tenersi fino al possibile separati dalle operazioni bancarie come un fondo speciale di garanzia.

Ciò naturalmente ci richiama al sistema americano, il quale non è, salve le forme diverse, che l'ampliamento di quello praticato in Inghilterra e in Francia, traducendosi nell'impiego di tutto il capitale delle banche in rendita pubblica.

La rigidezza del sistema americano, specialmente nei tempi in cui è maggiore il bisogno di medio circolante, sarebbe pericolosa nel nostro paese. Per altro verso si comprende il largo uso che fanno nell'acquisto di titoli dello Stato la banca d'Inghilterra e quella di Francia, avuto riguardo, non solo ai loro rapporti col Governo, ma alla copia dei fondi e dei mezzi disponibili. Quanto a noi, la questione si presenta in termini più semplici e modesti; né la soluzione può essere diversa da quella adottata dalle leggi dell'Olanda, del Belgio e della Germania. Nondimeno le obbiezioni non mancano a simili operazioni, anche ammesse in limiti ristretti.

Si dice, infatti, che queste operazioni sono veri impieghi diretti di capitali, non consentanei alla natura degli istituti, e cagione di danni e pericoli per un regime bancario normale. E certo quando fossero permesse in larga misura e senza le necessarie garanzie, potrebbero avere gravi conseguenze sulle banche e sulla circolazione. Da altra parte osservano i fautori della proposta

(8) Nel dicembre del 1890 la Banca di Francia possedeva:

 Rentes de la réserve
 12,980,750 frcs.

 Rentes disponibles
 99,626,220 »

 Rentes immobilisées
 100,000,000 »

ossia in tutto 212,606,970 franchi in titoli dello Stato, oltre i 140 milioni di anticipazioni.

favorevole alla loro ammissione, che le operazioni accennate permettono un investimento regolare e proficuo di quella parte del capitale versato, che fosse esuberante all'esercizio bancario, mentre ha per effetto non solo di costituire un fondo parziale di garanzia dell'emissione, ma anche una specie di riserva latente, che può servire nei momenti di eventuali strettezze del mercato monetario. In tali condizioni straordinarie, che talora possono diventare vere crisi, le banche, realizzando o dando a pegno consolidato, anche su piazze estere, si procurano notevoli somme disponibili, con cui possono attenuare le difficoltà del mercato nazionale e mitigare il corso sfavorevole dei cambi. Ouesti argomenti, nelle condizioni attuali del credito e del tesoro dello Stato, hanno un gran peso e debbono apprezzarsi al loro giusto valore. Né le obbiezioni che si fanno alle operazioni in discorso conservano l'intero significato e tutta quanta la loro importanza, quando si tratta di acquisti limitati e sottoposti a determinate condizioni di guarentigia.

Egli è perciò che noi abbiamo proposto la disposizione di legge, secondo la quale gli istituti possono impiegare non solo la massa di rispetto, riguardo alla quale non vi ha quistione, ma una somma pari alla quinta parte del capitale versato o patrimonio posseduto nell'acquisto di titoli e valori, sui quali sono autorizzati a fare anticipazioni. Quantunque la disposizione abbia un senso più largo, riguarda in particolar modo i titoli pubblici. Ma l'essere limitato l'acquisto a quei valori sui quali le banche sono autorizzate a fare anticipazioni dalla stessa legge, è segno che non mancano le condizioni volute e le garanzie necessarie. E poiché si tratta di un quinto del capitale, oltre la massa di rispetto, che possono destinare a simili operazioni, vi ha la certezza che non sarà compromesso il buon andamento dell'istituto, ov'esso sia regolare in tutto il resto, conformemente alle disposizioni della legge. Posto dunque che un vero pericolo non vi è nelle operazioni accennate, consentite entro i limiti indicati, ci è parso utile ed opportuno il permetterle per i due motivi seguenti. In primo luogo è necessario e generalmente proficuo che gli istituti di emissione esercitino la debita influenza sul mercato monetario e capitalistico a vantaggio del credito pubblico nazionale; influenza che non sarebbero in grado di esercitare a tempo opportuno, se non potessero acquistare rendita pubblica, o l'acquistassero soltanto con la massa di rispetto. Secondariamente, se ai

medesimi Istituti verrà affidato, come noi proporremo, il servizio di tesoreria, e se continueranno, come al presente, ad esercitare ricevitorie provinciali delle imposte dirette, secondo la facoltà che espressamente loro riserviamo per una ragione di pubblico interesse sanzionata dall'esperienza, saranno anche in obbligo di prestare cauzioni: a tale uopo avranno bisogno di comperare rendita pubblica, che a questo ufficio si presta convenientemente. Le disposizioni che abbiamo accolto, lungi dal contraddire i fini e i caratteri del nuovo disegno di legge, sono in perfetta armonia con quei principì che ne costituiscono la base e ne determinano la struttura.

Una menzione speciale dobbiamo fare di quel fondo particolare che dicesi massa di rispetto, e che ha intimi rapporti con le operazioni e col capitale delle banche, ed una funzione moderatrice e riparatrice nell'ordinamento bancario. Perocché esso, mentre agevola o permette in più larga misura quegli acquisti di rendita pubblica, di cui si è detto, o certi investimenti a lunga scadenza, serve a riparare alle perdite eventuali dell'esercizio, a procurare un aumento o una reintegrazione del capitale o del fondo di esercizio, e ad assicurare agli azionisti il pagamento di dividendi uniformi o un aumento degli utili ordinari. Proponiamo perciò, non solo che venga imposto alle banche l'obbligo della costituzione di una massa di rispetto, ma eziandio che vengano fissate le norme precise dell'uso che potrà farsene.

L'articolo 182 del nostro Codice di commercio prescrive a tutte le società per azioni di prelevare ogni anno non meno di un ventesimo degli utili netti per formare un fondo di riserva fino al quinto del capitale.

Da questa prudenziale misura imposta dalla nostra legislazione a tutte le società private, non potrebbero essere esclusi gli istituti d'emissione; nel presente disegno di legge è stato dunque stabilito, che questi istituti dovranno prelevare dagli utili annuali una somma destinata a costituire gradatamente una massa di rispetto, finché questa non raggiunga il quinto del capitale versato o del patrimonio posseduto. Abbiamo seguito la massima già adottata dalla Banca Nazionale; perché non ci è parso insufficiente il decimo prescritto per la Banca Nazionale Toscana, e soverchio il quarto a cui è giunto il Banco di Sicilia. Ciascun prelevamento dovrà essere ragguagliato almeno al decimo degli

utili, dedotte tutte le spese fisse, quelle di ammortamento di passività e gl'interessi al 5 per cento sulle azioni. Ed è del pari prescritto, che la massa di rispetto possa essere impiegata dagli istituti in acquisto di titoli e valori sui quali sono autorizzati a fare anticipazioni, ed eccezionalmente in acquisto di beni immobili, che servano all'uso dei medesimi istituti. L'impiego più libero delle somme che costituiscono il fondo di riserva corrisponde precisamente alla funzione a cui esso deve adempiere. E le modificazioni che abbiamo creduto opportuno d'introdurvi durante il periodo transitorio, nel quale bisogna trarre partito anche dalla massa di rispetto esistente per affrettare la liquidazione dei portafogli delle banche, saranno accennate appresso, ma corrispondono perfettamente al concetto sovraccennato. Intanto riferiamo le cifre relative alla massa di rispetto dei nostri istituti nell'ultimo quinquennio:

	31/12/1887	31/12/1888	31/12/1889	31/12/1890	31/12/1891
Banca Nazionale	38,356,000. »	39,588,000. »	40,000,000. »	40,000,000. »	40,000,000. »
Banca Naz. Tos.	2,147,871.27	2,204,186.57	2,260,793.52	2,317,788.90	2,379,715.80
Banca Tosc. di Cr.	460,000. »	485,000. »	510,000. »	535,000. »	560,000. »
Banca Romana	3,915,593.72	4,436,978.86	4,618,424.30	5,069,977.46	5,000,000. »
Banco di Napoli	16,700,000. »	20,950,000. »	22,750,000. »	22,750,000. »	22,750,000. »
Banco di Sicilia	3,800,000. »	3,000,000. »	5,000,000. »	5,000,000. »	5,500,000. »
Totale	65,379,464.99	70,664,565.43	75,139,217.82	75,672,766.36	76,189,715.80

Tutto ciò che compone il sistema normale degli istituti di emissione, cospira al medesimo intento, di assicurare loro l'adempimento degli uffici che devono esercitare come organi e centri della circolazione. E questa influenza reciproca fra l'emissione e le operazioni bancarie, si appalesa specialmente in alcuni atti, che meglio degli altri dimostrano i fini e le norme della politica bancaria. Ciò che ora chiamasi «difesa delle scorte metalliche», e che in sostanza significa guarentigia della circolazione fiduciaria, è il principale criterio che determina la scelta e la missura di alcune fra le più importanti operazioni di banca.

Si permettono agli istituti di emissione le compre di tratte e assegni pagabili all'estero, e si considerano questi titoli come parte della riserva; perché, essendo agevole e pronta la loro liquida-

zione, essi costituiscono un mezzo efficace di attrarre moneta metallica dall'estero, un mezzo che serve a mitigare l'aumento nella ragione di sconto e a controbilanciare gli effetti di un corso sfavorevole di cambi. La divisa estera, come suolsi chiamare, è fra le molteplici operazioni bancarie, la privilegiata, in quanto che ha il suo posto nella composizione della riserva. Infatti rappresentando essa pagamenti che debbono farsi dagli altri paesi, equivale ad un'entrata di moneta, ad un aumento delle scorte metalliche interne. Così la banca del Belgio in momenti di bisogno e prima di ricorrere ad elevate ragioni di sconto, aliena in gran parte il portafoglio sull'estero e ricupera la quantità di metallo che occorre a riassicurare la circolazione e modificare il cambio internazionale. Mentre le offerte e le alienazioni eccessive della nostra rendita e dei nostri valori alle Borse estere ne fanno ribassare il corso e lo mantengono al disotto dei corsi esistenti nelle Borse italiane, spogliandoci delle nostre riserve metalliche ed accrescendo il corso sfavorevole dei cambi. Se i nostri istituti, seguendo il sistema della banca belga avessero potuto contrapporre un'offerta sufficiente di titoli e valori esteri, ne avrebbero mitigato notevolmente le conseguenze dannose.

E ritornando al nostro argomento, egli è certo che lo stesso concetto della difesa energica delle scorte metalliche determina in particolar modo la politica dello sconto. L'esempio classico ci viene dall'Inghilterra, dove le variazioni dello sconto sono un indice esatto dei rapporti che passano fra la riserva e la circolazione.

È noto com'essa, a misura che vede diminuire la proporzione del suo fondo di cassa, ch'è qualche cosa più della pura riserva metallica, in confronto con la somma dei debiti a vista, rialza la ragione dello sconto. In tal modo, opponendo forti ostacoli alla principale fra le operazioni bancarie attive, restringe indirettamente l'emissione e provvede a ristabilirne l'equilibrio. Si comprende come debbano essere forti e repentine le oscillazioni della ragione di sconto; acciocché abbiano per effetto la voluta restrizione. Ma è significante l'energia, con cui la banca lotta mediante successivi rialzi di sconto per difendere le scorte metalliche contro un'improvvisa esportazione.

Oltre di ciò la banca d'Inghilterra, per raggiungere lo stesso scopo, talvolta rialza ad un saggio relativamente superiore l'interesse sulle anticipazioni a brevissima scadenza per liquidazioni di borsa o per operazioni internazionali, cercando d'impedire la speculazione che ha per risultato l'uscita della moneta; e tal'altra stipula essa prestiti sul mercato per fare incetta di metalli col suo patrimonio cospicuo di fondi pubblici. In tal guisa ad essa riesce di deprimere il cambio sull'estero e impedire o attenuare la esportazione della moneta, vuoi distruggendo gli arbitraggi sfavorevoli al paese, vuoi provocando una nuova importazione di metalli dall'estero. E non è diversa la politica dello sconto, seguita dall'Olanda e dal Belgio.

Nulla di tutto ciò è avvenuto in Italia. Vero è che la legge del 1874 fu fatta in conformità del principio, secondo il quale, la ragione dello sconto avrebbe dovuto regolare la circolazione. Le disposizioni dell'articolo 13 sono abbastanza chiare; e furono importanti ed esplicite su questo punto le discussioni che la precedettero. Parimenti il primo progetto di riordinamento degli istituti di emissione, presentato nel 1883 dai ministri Berti e Magliani, ammetteva il rialzo dello sconto come difesa delle riserve metalliche. Non occorre ricordare quanto siasi discostata da questo principio la pratica italiana negli ultimi anni. Le medesime cause, che hanno prodotto le eccedenze dell'emissione e gli impieghi diretti di capitale, dovevano togliere alla misura dello sconto ogni efficacia per la difesa delle riserve e mantenerla al di sotto del punto, che questa difesa avrebbe domandato. Date le condizioni attuali in cui versa l'economia nazionale e la finanza pubblica, non sarebbe opportuno di adottare ad un tratto una politica dello sconto rigida e forte. Bisogna procedere gradatamente acciocché i nostri istituti ricuperino quel capitale disponibile di cui abbisognano nelle operazioni ordinarie, e si riforniscano delle scorte metalliche, che sono la prima garanzia della circolazione fiduciaria.

Restaurato così l'assetto normale degli istituti di emissione, la politica dello sconto deve anche in Italia costituire il mezzo più valido di difesa delle scorte metalliche e lo strumento regolatore delle correnti monetarie. Ma, dicendo ciò, non vogliamo dar luogo ad equivoci e a facili illusioni. È certo che un rialzo opportuno della ragione dello sconto, in momenti difficili, è un avvertimento salutare per tutte le imprese industriali e commerciali, e un freno necessario delle speculazioni o delle domande eccessive di sovvenzioni; e quindi indirettamente giova a limitare l'emissione e a difendere le riserve. Ma non è men vero, ch'essa deve anche

uniformarsi, nelle sue varie gradazioni, allo stato economico del paese, e diventare più o meno rigida, e contemperarsi con altri elementi utili, a seconda delle circostanze.

Che anzi la politica dello sconto perde gran parte della sua efficacia e diviene anche impraticabile, quando si è creato alle banche un ambiente sfavorevole nella economia nazionale, in cui predominano cagioni di forte depressione nel credito e uno squilibrio continuo di forze e di elementi. Mutare queste condizioni di fatto, non è dato agli istituti bancarî, comunque potenti; ma essi possono modificarne via via le cause, esercitare influssi moderatori sull'intiero processo, onde emanano le correnti monetarie e il corso dei cambi, in guisa da mantenere l'equilibrio necessario nella circolazione. Sarebbe pressoché vana l'opera loro, se non fosse accompagnata e coadiuvata da circostanze propizie, da un regime industriale più robusto, da un'attività economica più efficace e meglio diretta e regolata. È in questo senso che deve apprezzarsi la importanza innegabile di una prudente politica dello sconto.

V. Consorzio delle Banche e vigilanza governativa

Il proposito di rinforzare il nostro ordinamento bancario in modo conforme ai bisogni della economia nazionale e alle legittime esigenze dello Stato, ci ha non solo fatto accogliere norme e disposizioni più efficaci a disciplinare le operazioni e a regolare la circolazione, ma suggerito altresì alcuni provvedimenti riguardanti la coesistenza e l'accordo degli istituti. È certo cagione d'inevitabili conflitti il sistema della pluralità delle banche di emissione, segnatamente quando fra di esse è grande la sproporzione di potenza.

Data pertanto la pluralità delle banche, come esiste da noi, e volendo migliorarne l'assetto, estenderne la sfera di attività e rinvigorirne la struttura in guisa da resistere alle avverse influenze e adempiere sicuramente e bene al compito loro assegnato dalla legge, non restano che due vie: una di mezzi rivolti energicamente a creare un grande e forte istituto a svantaggio degli altri minori, ai quali si rende difficile la vita, e inevitabile la liquidazione; ed è quella seguìta dalla legge tedesca del 1875: l'altra, di

equi e concilianti provvedimenti con cui vuolsi, non solo garantire l'esistenza dei singoli istituti, ma promuovere fra di essi gli accordi vicendevoli, ed è precisamente quella seguìta da noi in conformità delle tradizioni legislative italiane.

Ciascuno comprenderà facilmente le ragioni di preferenza per questa seconda maniera di risolvere il problema dell'ordinamento bancario, segnatamente in Italia; in cui il concetto di una qualche unione fra i vari istituti non solo fu espresso nella legge del 1874, ma ripetute volte è stato intravveduto o lumeggiato nei progetti consecutivi.

Indipendentemente dal concetto della fusione degli istituti di emissione, la quale non potrebbe avvenire senza l'approvazione del Parlamento, abbiamo divisato una specie di Consorzio fra tutti gli istituti, il quale, mentre non vincola in nessun modo l'azione di alcuno di essi e lascia intatta la responsabilità relativa, stabilisce rapporti scambievoli e norme di reciproco sindacato. Nella relazione parlamentare, già ricordata, del 1890, furono esposti i motivi della innovazione che proponevasi al progetto ministeriale, dandosi facoltà da una parte ai due banchi meridionali, e da un'altra ai tre istituti minori per azioni di unirsi in libera e volontaria associazione od in consorzio permanente delle loro forze, nel comune interesse. E benché non fossero stabilite le norme particolari, regolatrici del Consorzio, si divisava una specie di accordo fra due o più istituti per l'esercizio del commercio bancario, quasi nella forma del contratto di società particolare, a' termini del nostro Codice civile. Voleva introdursi nell'ordinamento bancario quel principio di associazione, di cui sono così importanti e varie le applicazioni nel campo industriale, dove due o più società si accordano spesso o si uniscono nell'esercizio di una data impresa o per iscopi particolari determinati. Ad esso s'informa, dicevasi in quella relazione, la facoltà che intendiamo concedere ai diversi istituti affini di associarsi liberamente per l'esercizio delle loro funzioni bancarie, in determinate località o nel Regno in genere, conseguendo così un'espansione ed un'attività razionale colla massima economia di mezzi. Questa proposta, soggiungevasi, si coordina a tutto il complesso delle disposizioni che regolano il baratto col pubblico durante il periodo transitorio e che restringono l'obbligo di ciascun istituto ad aver un ufficio od una rappresentanza sua propria in sole 11 o 12 località. Se ad esempio i tre istituti minori per

azioni vorranno operare direttamente a Torino, a Venezia, a Palermo, a Napoli od altrove, perché dovranno aprirvi tre uffici distinti, mentre uno solo, esercitato a profitto e perdita comuni, presenterà maggiori utili alle Banche associate e maggior comodità al pubblico? I vantaggi della proposta erano evidenti e notevoli, come quelli che derivano sempre alle imprese industriali e commerciali dalla più vasta associazione di mezzi e di poteri, che, dove arreca un aumento di utilità, dove un risparmio di spese.

Ma più largo, diverso e coordinato a scopi più numerosi ed elevati è il concetto del Consorzio divisato nel presente disegno di legge. Abbraccia tutti gli istituti, compreso il maggiore; è stabilito per legge e quindi obbligatorio per ciascuno di essi; è inteso, non solo ad agevolare e semplificare le loro operazioni, ma a migliorarne i rapporti reciproci, ad accrescere le guarentigie della circolazione, ed assicurare l'adempimento degli uffici ed obblighi propri relativamente al pubblico e al tesoro dello Stato. Insomma ci pare che, rendendo completo ed effettivo il Consorzio delle banche di emissione, si possa garantire maggiormente l'osservanza delle disposizioni di legge, rafforzare notevolmente l'ordinamento bancario e supplire al difetto di unità nell'indirizzo degli istituti. Non volendo costituire un grande istituto sulla rovina di quelli minori, come si è fatto altrove, per non offendere interessi pubblici, costumanze e tradizioni rispettabili; bisogna opportunamente far capo all'associazione o al Consorzio di tutti gli istituti, come l'unica forma attuabile di coordinamento bancario. Il sistema federativo, ch'è tradizionale nelle nostre leggi e consuetudini, prenderebbe corpo reale e proporzioni concrete, e darebbe a tutte le banche di emissione un carattere nazionale.

Prima di tutto si avverta che il Consorzio delle banche, che vogliamo costituire, non è un ente giuridico, non implica solidarietà piena, e non distrugge né menoma la responsabilità dei singoli istituti, i quali rispondono sempre del loro operato, della loro circolazione, dei loro debiti e servigi tanto ai privati quanto allo Stato. La individualità di ciascun istituto rimane intiera, come restano intatte le facoltà nei limiti segnati dalla legge. Ma vi sono quistioni particolari, che toccano, per così dire, tutti gli istituti in comune, e riguardano o l'indirizzo generale della politica bancaria, o le garanzie indispensabili della circolazione, o i rapporti delle banche fra di esse e col tesoro dello Stato. A tutto ciò dovrà provvedere il Consorzio nell'interesse generale. Farà opera utile,

assicurando una certa uniformità nel tenore delle operazioni bancarie e l'ordine nella circolazione, e risolvendo di volta in volta quistioni particolari, che non possono definirsi per legge e che lasciate all'arbitrio dei singoli istituti possono esser cagione di gravi conflitti. Un breve esame delle attribuzioni che sono assegnate al Consorzio giova a chiarirne la natura e l'importanza, ossia il posto che intendiamo di ascrivergli nel riordinamento bancario da noi divisato.

Vengono deferite al Consorzio la fabbricazione dei biglietti, la distribuzione di essi ai singoli istituti, e la ripartizione della circolazione complessiva di ciascun istituto fra i diversi valori dei biglietti ammessi dalla legge. Vi sono in questa disposizione le garanzie formali, e diremmo quasi materiali, del limite e delle modalità dell'emissione propria di ciascun istituto.

È noto che la legge del 1874 non conteneva alcuna norma preventiva o formale circa le garanzie della fabbricazione e distribuzione dei biglietti. Il regolamento 21 gennaio 1875, conforme allo spirito della stessa legge, si limitò a stabilire, che ogni istituto ha l'obbligo di far nota al Governo la quantità di biglietti che esso ha fatto fabbricare e che possiede oltre alla emissione. ancorché siano serbati in deposito come semplice scorta. Forse è dovuto in parte alla insufficienza delle disposizioni legislative quel perturbamento del nostro sistema bancario, a cui si è più volte accennato. E però nell'ultimo progetto del 1889, per ovviare a così gravi inconvenienti, anche in via preventiva e puramente formale, fu creduto opportuno di adottare un provvedimento, in virtù del quale fosse reso impossibile, senza un atto diretto del Governo, l'emettere in circolazione una somma di biglietti maggiore di quella segnata dal limite stabilito. Ed era proposto, non solo che i biglietti spettanti ai singoli istituti fossero somministrati dallo Stato, ma che la forma dei biglietti di ciascun istituto, il riparto di essi per valori e la suddivisione in serie e in numeri fossero approvati con decreto reale e descritti esattamente in esso. Il progetto della Commissione parlamentare convertì la somministrazione per parte dello Stato nel controllo, ma lasciò intatte le altre disposizioni. Reputavasi tale sistema il solo per cui fosse possibile di guarentire l'esatto e costante rispetto del limite stabilito dal legislatore alla circolazione fiduciaria.

Si trattava a un dipresso di fare anche da noi quel che si pratica negli Stati Uniti d'America, dove un ufficiale pubblico

(Comptroller of the Currency) distribuisce i biglietti alle varie Banche, che si sono uniformate alle prescrizioni della legge, facendo il deposito richiesto del capitale in rendita pubblica. Ma questa forma di emissione ch'è pienamente consentanea al sistema americano, informato al principio di una completa garanzia dei biglietti di banca, non si adatta egualmente ad altri sistemi, e non ci pare conforme alle nostre leggi e istituzioni bancarie, in cui prevalgono principì diversi, e nelle quali è lasciata una larga sfera di libertà e di responsabilità alle banche.

Se non che mentre è difficile eliminare tutte le difficoltà che presenta nella sua pratica attuazione questo sistema, una via di soluzione più facile e naturale ci era offerta dalla istituzione del Consorzio com'è da noi ideata. Fu già avvertito, che gli istituti, dovendo avere disponibile una somma di biglietti molto maggiore di quella fissata dal limite dell'emissione, a fine di poter ritirare dalla circolazione e cambiare a richiesta i biglietti logori. deteriorati e in qualsivoglia modo guasti, male potrebbe fissarsi di volta in volta dallo Stato questa proporzione, senza soverchia ingerenza nelle faccende particolari d'ogni istituto. Inoltre la somministrazione diretta dei biglietti per parte dello Stato e la loro ripartizione alle singole banche ci sembrano funzioni che per molti rispetti non si addicono al còmpito del Governo. Certamente la vigilanza governativa è indispensabile, e dev'essere esercitata con efficacia ed energia, ma non deve oltrepassare certi limiti, entrando nella parte tecnica degli istituti ed esercitandone le funzioni. Ci pare invece opportuno e del tutto conveniente che il Consorzio delle banche, una volta costituito, attenda alla fabbricazione e distribuzione dei biglietti, tutelando gli interessi della circolazione e attribuendo a ciascun istituto quel che gli spetta. In tal guisa si evita da un lato l'arbitrio dei singoli istituti, si stabilisce un mezzo efficace di freno e sindacato reciproco, e si libera lo Stato da un ufficio che non potrebbe esercitare senza un'intromissione eccessiva del Governo negli affari delle banche.

Oltre di ciò le disposizioni proposte dall'ultimo progetto ministeriale e dalla stessa commissione parlamentare circa la ripartizione dei biglietti e i biglietti di scorta sembrano forse troppo assolute e restrittive, in quanto prescrivono di computare nella circolazione propria di ciascuna banca quella somma di biglietti che serve di fondo di cassa e che è impiegata nel movimento

continuo delle operazioni. Per persuadersi di ciò, basterà considerare come debbano essere diverse e variabili le proporzioni della scorta per i singoli istituti, secondo le mutabili esigenze della pratica, le condizioni del mercato, il numero delle sedi e delle succursali e via dicendo.

Il Consorzio è in grado di conoscere e di valutare le condizioni e i bisogni dei singoli istituti, per proporzionare alla circolazione di essi i biglietti di scorta, e può esercitare un sindacato completo ed efficace intorno a ciò. È anzi da ritenersi che, mediante i nuovi rapporti stabiliti fra gli istituti riuniti in Consorzio, e le continue e vicendevoli comunicazioni e discussioni, vengano eliminate le cause di attriti e cementato l'accordo durevole nella osservanza della legge e in una condotta uniforme e vantaggiosa per tutti.

Qui avvertiamo soltanto, come in un sistema di banche molteplici e diverse sia assolutamente necessario un accordo reciproco e permanente, una specie di associazione per ottenere questi risultati: uniformità di emissione entro i limiti fissati dalla legge; equa e regolare distribuzione dei biglietti di diverso valore fra i singoli istituti; cambio più facile e meglio ordinato. La migliore conferma di ciò viene dall'esempio della Svizzera, il quale dimostra appunto la necessità di un Consorzio fra le banche sotto l'impero di disposizioni legislative più rigorose. È noto come la legge svizzera del 1881 stabilì l'unità dei biglietti, e obbligò reciprocamente le banche alla conversione, facendo di esse un corpo solo dinanzi al pubblico. I biglietti son ricevuti indistintamente, e gli uni valgono gli altri, qualunque sia la banca emittente; e la circolazione si è notevolmente accresciuta in conformità dei bisogni del mercato. Ma tutto ciò fu agevolato e in gran parte reso possibile da un concordato, stipulato il 10 giugno 1882, mediante il quale si unirono la maggioranza delle banche, per agevolare il còmpito loro imposto dalla legge.

Non minore importanza ha l'attribuzione assegnata al Consorzio di regolare le modificazioni della ragione dello sconto. In un regime di banche molteplici, com'è il nostro, questo sembra il mezzo migliore per avere l'uniformità necessaria in una funzione così essenziale, i cui influssi si avvertono in tutto l'ordinamento bancario. Non occorre qui ripetere quel che abbiamo detto circa la politica dello sconto e le sue attinenze con la difesa delle ri-

serve metalliche, e con la solidità della circolazione. Ma è certo, che se questa politica dovrà pure adottarsi dalle nostre banche con gli opportuni temperamenti, acciocché esse di fronte alle vicende del mercato monetario riacquistino la virtù della resistenza oculata e il potere regolatore e moderatore, la condizione necessaria è che si trovino riunite in un Consorzio, al quale sia data la facoltà di deliberare le variazioni della ragione dello sconto. Così, mentre si evita l'arbitrio dei singoli istituti e una ingiustificabile disparità di trattamento, che nuoce all'efficacia dei provvedimenti presi, viene eliminata l'influenza di elementi estranei, che non è consentanea ad una buona politica dello sconto. All'azione governativa, i cui effetti non sono sempre vantaggiosi e conformi all'interesse reale e duraturo del regime bancario, si sostituisce in tal modo l'azione del Consorzio, che dev'essere l'interprete naturale dei bisogni del mercato e l'organo comune di difesa degli istituti. Solo nei casi in cui vi sia dissenso fra i rappresentanti dei singoli istituti sull'opportunità e sulla misura d'una variazione nella ragione dello sconto, è necessaria e legittima la decisione suprema del Governo.

Infine il Consorzio deve rappresentare le banche nei rapporti col tesoro pubblico, e provvedere a quei servigi ch'esse devono rendere per disposizione di legge allo Stato. Così esso delibera sull'esercizio del servizio di tesoreria per parte degli istituti e sulle operazioni da esso derivanti e da eseguirsi per conto dello Stato. Non solo si eviteranno in questa guisa i facili sospetti di preferenze, e gli inevitabili lamenti di arbitrio governativo; ma la esecuzione delle operazioni e la ripartizione del servizio affidato fra i singoli istituti avverranno in modo conforme alla capacità e alle condizioni loro nelle varie parti del Regno. E mentre verrà assicurata la piena efficacia delle nuove disposizioni riguardanti le relazioni stabilite fra le banche e il tesoro, saranno rispettate le norme della parità effettiva e cementata l'unione degli istituti. Il servizio di tesoreria, che sarà affidato al Consorzio, gioverà a consolidarne le basi, ad estendere l'azione, a dare un carattere nazionale più vigoroso al nostro regime bancario.

Pertanto appaiono evidenti gli scopi del Consorzio, al quale sono deferite quelle attribuzioni che riguardano interessi generali ed uffici comuni degli istituti. Vogliamo con questo mezzo eliminare le difficoltà inerenti al sistema delle banche molteplici, rinvigorirne l'assetto, così di fronte ai privati come dinanzi allo Stato, accrescerne e avvalorarne le garanzie, e dare alla politica bancaria un indirizzo uniforme, regolare e severo. L'autorità del Consorzio, mentre serve a frenare gli istituti e a mantenerli nell'orbita della legge e di una misurata prudenza, li difende ad un tempo da quegli influssi esteriori, che ne alterano le funzioni e ne perturbano l'intero organismo. La compagine delle nostre banche diventa per tal guisa più omogenea, forte e perfetta.

Ora, mentre nella composizione del consiglio del Consorzio e nel modo con cui devono essere prese le deliberazioni si è cercato di garantire i diritti di tutti gli istituti interessati e di fare prevalere l'avviso della maggioranza, abbiamo provveduto alla pronta esecuzione delle deliberazioni stesse, istituendo un ufficio, che sia come l'organo esecutivo del Consorzio, ed al quale sia deferita la fabbricazione e la distribuzione dei biglietti, e le altre attribuzioni che gli verranno assegnate dal regolamento.

A rendere più facile ed efficace la vigilanza governativa e a ravvalorare le relazioni che passano fra il Consorzio delle banche e lo Stato, abbiamo divisato di collocare presso l'ufficio anzidetto un ufficiale del Governo col titolo di controllore della circolazione, al quale sia data tutta l'autorità necessaria per l'adempimento del suo importante e difficile còmpito. Non è l'istituzione del *Comptroller of the Currency* americano, che vogliamo introdurre in Italia, perché, come fu avvertito, sono molto diversi i principî e le condizioni del nostro sistema bancario; ma quella di un organo potente di sindacato governativo, vigilante, continuo, efficace sull'intiero andamento delle banche.

La istituzione del Consorzio ci offre il terreno adatto alla nuova istituzione, la quale ne costituisce, per così dire, il complemento. Infatti il controllore della circolazione controfirma i biglietti degli istituti, senza impegnare in alcun modo la responsabilità dello Stato, ma per accertare e dimostrare che l'emissione di essi ebbe luogo in conformità della legge, dei regolamenti e delle deliberazioni del consiglio consorziale; sorveglia la circolazione d'ogni istituto acciocché sia tenuta nei limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari; esamina e sottoscrive le situazioni periodiche delle banche; ha facoltà di esaminare e di riscontrare tutti i registri e i documenti dell'ufficio centrale del Consorzio; ha facoltà di eseguire ispezioni presso le direzioni ge-

nerali e gli uffici dipendenti dagli istituti, di accertare l'esistenza delle riserve e delle scorte dei biglietti, e di assistere alle adunanze generali e ai consigli superiori delle banche; ed ha ancora altre simili attribuzioni che gli sono conferite dal regolamento. Tutto ciò gli è grandemente agevolato dall'esistenza del Consorzio, e segnatamente dall'ufficio centrale, a cui mettono capo le cose sulle quali delibera il Consorzio. E dell'opera sua, la cui importanza si comprende agevolmente, esso deve rendere conto annualmente al Parlamento, come risponde sempre e continuamente al Governo.

Importantissima, fra le altre, è la disposizione nell'articolo 34 del disegno di legge, secondo la quale è commesso al controllore della circolazione, non solo di invigilare sull'andamento degli istituti e sull'osservanza delle disposizioni contenute nella legge bancaria e nel codice di commercio ma eziandio di sorvegliare quanto riguarda l'accertamento degli utili e la loro distribuzione. Quest'ultimo ufficio del controllore della circolazione si connette colle provvisioni che noi proponiamo a favore di quegli istituti i quali stringeranno le spese o assottiglieranno i dividendi, per riparare più prontamente alle conseguenze delle immobilizzazioni di capitale.

Se avverranno contestazioni o sorgeranno quistioni fra il Consorzio e il controllore, o fra istituti e istituti, il giudizio è deferito a un Collegio arbitrale.

E però tutelando ed accrescendo l'autonomia degli istituti di emissione, mercé la costituzione di un Consorzio, al quale è assegnata una larga sfera di azione nell'ordinamento bancario, abbiamo anche provveduto alla vigilanza del Governo, rendendola più efficace e rigorosa, come gli interessi della nazione richiedono.

Le facoltà riserbate al Governo di prescrivere con decreto reale un aumento, sul limite minimo fissato dalla legge, della riserva metallica, di stabilire la forma e la ripartizione dei biglietti, di modificare le norme del cambio e simili, non che l'insieme delle disposizioni transitorie tendenti al consolidamento degli istituti, s'informano al principio di quella sana e opportuna ingerenza dello Stato, che serve ad adattare le prescrizioni legislative ai casi concreti e alle mutabili circostanze della pratica. Di che le ragioni furono esposte in vari luoghi di questa relazione. E parimenti le modificazioni agli statuti delle banche per azioni

dovranno essere approvate con decreto reale sentito il parere del Consiglio di Stato.

Allo stesso fine sono coordinate le disposizioni di legge in virtù delle quali la nomina dei direttori generali degli istituti è riservata al Governo; ed è inoltre prescritto che alla direzione di essi sia preposto un comitato, ai voti e consigli del quale dovranno conformarsi gli stessi direttori. Considerando l'esempio dei migliori e più solidi istituti stranieri, ci è parso utile ed opportuno introdurre questa innovazione in Italia; acciocché il governo delle banche sia più forte, ponderato e sicuro.

Oggetto principale del sindacato governativo è l'accertamento dei capitali versati o dei patrimoni posseduti dai sei istituti di emissione; accertamento che dovrà farsi in principio della nuova concessione, e ripetersi non meno di una volta ogni biennio. Aggiungasi che le funzioni esercitate dal controllore della circolazione, di cui si è parlato, costituiscono una forma speciale di assidua vigilanza sull'intiero andamento degli istituti, e un mezzo efficace di garanzia e di sindacato governativo. Può dirsi che ad ogni istante il Governo sarà così in grado di conoscere le infrazioni della legge e di provvedervi.

VI. Relazioni delle Banche col Tesoro dello Stato

Le relazioni delle banche di emissione col tesoro dello Stato, sono parte necessaria e importantissima di qualunque sistema bancario, e diventano sempre più intime e varie nei grandi Stati moderni. È già conforme alla natura del privilegio, inerente ad ogni regime di emissione limitata, che una parte dei beneficî sia devoluta al potere collettivo; ed è inoltre necessità indeclinabile della finanza pubblica di valersi dei grandi istituti per molte operazioni di credito e di amministrazione ordinaria. Ecco perché da per tutto sono stabiliti i correspettivi della concessione fatta alle banche, e perché vengono ad esse attribuiti non pochi uffici, che devono esercitare per conto dello Stato. E si avverta che noi non intendiamo qui di parlare della vigilanza che il Governo deve esercitare sugli istituti di emissione; ma parliamo invece dei rapporti particolari, economici e finanziari che intercedono fra essi e il tesoro, e si riferiscono ai seguenti oggetti: 1° Le tasse o i

contributi pagati sulla circolazione fiduciaria; 2° Le anticipazioni ed altre operazioni di credito per conto dello Stato; 3° Il servizio di tesoreria affidato alle banche. Questo insieme di prestazioni e di relazioni costituisce la parte finanziaria nel vasto ambiente economico degli istituti di emissione.

Per ciò che riguarda i contributi pagati in varia forma allo Stato, non può stabilirsi una regola generale, perché differiscono da paese a paese, secondo le diverse condizioni economiche e secondo l'assetto particolare e le funzioni degli istituti, quantunque sia vero che tutte le legislazioni bancarie attribuiscono all'erario una parte più o meno cospicua dei beneficî, che quelli ricavano dall'emissione. Nondimeno esiste da per tutto una tassa sulla circolazione ordinaria dei biglietti di banca, ed è confortata da buone ragioni finanziarie.

Non sarebbe invero ragionevole ch'essi ne fossero esenti, mentre tutti gli altri titoli di credito vanno soggetti ad una simile contribuzione. Né ci par valida l'obbiezione che si è fatta, dicendosi che si aggravano con essa le ragioni dello sconto e dell'interesse per le anticipazioni; perché, tenuta in limiti di moderazione, non serve che a stabilire la parità dinanzi al fisco delle varie operazioni di credito. Su questo punto la pratica degli Stati può dirsi conforme ad una giusta teoria, in quanto assoggetta gli istituti di emissione al pagamento di un tributo. La legge italiana del 1874, riferendosi per le modalità ad una legge precedente del 19 luglio 1868, stabiliva la tassa sulla circolazione normale in ragione di una lira per ogni cento di biglietti o titoli equivalenti. pagabili al portatore e a vista, detratto il terzo per la riserva. Col progetto ministeriale del 1883, si proponeva che la tassa fosse ridotta al 1/2 per cento. Una tale proposta fu però abbandonata nel progetto del 1887, il quale accettò semplicemente la tassa in vigore dell'1 per cento. La commissione parlamentare che lo esaminò, ammetteva invece una tassa del mezzo per cento sulla circolazione ordinaria consentita alle banche, dedotta la parte corrispondente alla riserva; una tassa del 2 per cento sulla circolazione straordinaria che fosse concessa; ed una tassa di 1/4 per cento sulla emissione di pagherò, vaglia cambiari, assegni bancari e fedi di credito. Le proposte contenute negli ultimi progetti di legge furono modificate in questo senso, che, restando fermo l'1 per cento sulla circolazione ordinaria o normale senz'altre distinzioni, si voleva stabilita una penale del 10 per cento sulla circolazione non coperta a termini di legge o, secondo la commissione parlamentare, del 2 per cento all'anno in più della ragione dello sconto; ed inoltre veniva elevata al mezzo per cento la tassa sull'emissione dei pagherò, vaglia cambiari e simili. E la commissione parlamentare domandava eziandio che la partecipazione dello Stato agli utili delle banche cominciasse solo quando la ragione dello sconto superasse il 5 per cento, e non il 4 per cento, come aveva stabilito il progetto ministeriale.

In queste ed altrettali proposte si trovano riuniti elementi diversi che è opportuno distinguere, perché differiscono grandemente le ragioni che stanno in favore dell'uno o dell'altro, e gli scopi a cui devono servire. Invero, altra cosa è una semplice tassa sulla circolazione, ed altra cosa quella specie di multa imposta sulla circolazione eccedente.

Quanto alla semplice tassa sulla circolazione dei biglietti abbiamo creduto conveniente di proporre il ritorno alla tassa di uno per cento; per la circolazione dei pagherò, vaglia cambiari e simili, abbiamo accolto la proposta del primo progetto ministeriale, prescrivendo la tassa di 1/4 per cento, dedotto il 40 per cento coperto dalla riserva metallica. Ma poiché motivi di ordine finanziario e di bilancio, ben noti, c'impongono le maggiori cautele nella diminuzione dei tributi, sebbene riconosciuti assai gravi, proponiamo che la tassa di circolazione sui biglietti di banca sia ricondotta normalmente alla misura di uno per cento soltanto dopo sei anni dall'attuazione della legge: nel primo anno di applicazione di questa la tassa sarà conservata nelle misure di lire 1.44 per cento, e nei cinque anni successivi sarà ridotta, transitoriamente, a lire 1.20 per cento. L'alleviamento, che ne verrà alle banche di emissione, ci fu consigliato da ragioni di ordine economico generale, e sopratutto dal fine di agevolare una diminuzione nella ragione dello sconto. Ci pare che in tal modo siano conciliati opportunamente gli interessi dell'erario con quelli delle banche e della stessa circolazione.

Più grave e controversa è la quistione riguardante quella tassa straordinaria sulla circolazione eccedente od abusiva, la quale imposizione, per lo scopo a cui deve servire, si può considerare come parte integrante dell'ordinamento bancario. Non si tratta più di un interesse fiscale, ma di un interesse economico generale; perché si avrebbe qui una delle più efficaci garanzie della

circolazione normale e della convertibilità dei biglietti. Questo sistema, come è stato detto, funziona assai bene in Germania. Gli scopi che si propose in questa parte la legge tedesca del 1875 risultano dall'esposizione dei motivi: evitare che si sorpassi il contingente dei biglietti assegnato agli istituti mediante una elevazione dello sconto; aumentare lo sconto al 5 per cento od anche più per rifornire le riserve decrescenti o stremate, e per abbassarlo di poi al livello normale. Il pagamento della tassa induce le banche a soddisfare gli accresciuti bisogni del mercato, elevando il compenso del servizio reso; le mette in grado di fornire le maggiori somme necessarie al pubblico, però ad una più alta ragione di sconto, che valga a indennizzarle della tassa pagata: e intanto l'aumento dello sconto attira i capitali, restringe la domanda e modera lo spirito delle imprese speculatrici. Quando tutto è rientrato nell'ordine usuale, le banche ritirano l'avanzo dei biglietti emessi, e ogni eccesso della circolazione fiduciaria scompare. Tale è l'ufficio importante assegnato ad una tassa straordinaria nell'ordinamento bancario della Germania; il quale, senza avere l'eccessiva rigidezza del sistema inglese, possiede la forza necessaria e i mezzi per contenere la circolazione nei limiti naturali e difenderla dagli influssi deprimenti di ogni causa perturbatrice.

L'istituzione di una simile tassa in Italia ci pare non solo utile e necessaria per se stessa, ma conforme alla natura del nostro ordinamento bancario, come è finora esistito e segnatamente come sarà riformato dalla nuova legge. Perocché anche noi intendiamo seguire quella via media-ch'è lontana ugualmente dalle restrizioni assolute e dalle concessioni arbitrarie e indefinite; e cerchiamo in un insieme di disposizioni organiche la base più salda e la più sicura guarentigia della circolazione fiduciaria. Piuttosto che stabilire regole astratte e fisse o prescrizioni ineseguibili, ci sembra ragionevole e conveniente di fare assegnamento sulle stesse relazioni d'interesse, sullo svolgimento naturale degli affari, e indurre le banche ad essere guidate di comune accordo dal principio del tornaconto, vero e durevole, inteso bene e con sufficiente cognizione di causa.

Vero è, che, relativamente a quella tassa che vogliamo introdurre come elemento integrante e moderatore del nuovo ordinamento bancario, una differenza salta subito agli occhi, confrontando il regime italiano con quello tedesco. In Germania può esservi circolazione eccedente, ma non mai circolazione illegale o abusiva, come vi è o vi sarebbe in Italia; perché la legge non proibisce, come da noi, un'eccedenza di circolazione, ma la assoggetta soltanto al pagamento dell'imposta. Il sistema tedesco sarebbe certamente preferibile al nostro, perché più conforme al principio di rendere possibile una certa elasticità nella circolazione. Però se noi non abbiamo proposto lo stesso sistema nella sua integrità, fu per due ragioni che ci sembrano convincenti. La prima è, che non abbiamo voluto neppure nelle semplici apparenze togliere efficacia alle disposizioni che fissano il limite normale della circolazione, sopprimendo quel carattere di obbligatorietà giuridica, ch'è conforme alle nostre tradizioni e necessario nelle condizioni attuali degli istituti italiani. E l'altra ragione ancora più concludente è che, avendo già permesso per legge un aumento della circolazione allo scopo di provvedere anche ai bisogni straordinari, diventa più che mai necessario di stabilire l'imposta sulla circolazione superiore ai limiti segnati dalla legge e su quella che, dentro gli stessi limiti, faccia riscontro ad operazioni non consentite dalla legge. Adunque l'eccedenza assoluta e quella relativa della circolazione saranno colpite in Italia da questa sanzione; mentre in Germania l'imposta non colpisce che l'eccedenza relativa. Ma, fatta ragione delle condizioni e delle forme differenti, la sostanza delle cose è la stessa, e identico l'ufficio di questo elemento moderatore, che in Germania è una imposta, e in Italia assume i caratteri di una multa.

Si avverta però, che essa, com'è da noi proposta, non perde nulla della sua efficacia e pratica attuabilità. La legge del 1874 devolveva totalmente all'erario gli utili netti derivanti dalla circolazione eccedente, e imponeva agli istituti una multa pari all'importare dei biglietti emessi abusivamente, se la eccedenza non fosse stata autorizzata dal Governo pei bisogni imperiosi del commercio. Siffatta disposizione, a causa della soverchia gravità, rimase lettera morta. I progetti che precedettero questo, proponevano una tassa elevata e più o meno difficile a riscuotersi comunque fosse stabilita. Noi ci contentiamo di chiedere una tassa straordinaria pari alla ragione normale dello sconto, tenendo per fermo che, nella sua praticabilità, è la migliore garanzia della sua efficacia, e della funzione moderatrice che deve esercitare in tutto l'ordinamento delle banche di emissione.

Rispetto alla partecipazione diretta dello Stato agli utili delle

banche, non ostante le divergenze ancora esistenti nella opinione dei teorici e dei pratici, ci sono esempi numerosi e cospicui che stanno in favore di essa. Anzi, com'è risaputo, nelle ultime leggi e in qualche progetto di legislazione bancaria estera si accentua sempre più questa tendenza ad attribuire allo Stato una parte maggiore dei beneficî, che derivano dagl'Istituti d'emissione (9).

In fatto gli Stati moderni, e soprattutto i più grandi e i più ricchi, adoperano i più sottili accorgimenti per far propria direttamente o indirettamente, una parte sempre maggiore dei guadagni, che le banche ricavano da un aggravamento nella misura dell'interesse. Il che da un lato è conforme alla natura del privilegio, di cui godono i capitali investiti negli istituti di emissione, e che si accoppia a molti e notevoli vantaggi; e dall'altro corrisponde al ribasso nella ragione dei profitti, il quale nei paesi più attivi e industriosi è un fatto costante e che rende possibile la limitazione o diminuzione dei dividendi delle banche per azioni.

Si ripete qui sotto altra forma, ma per effetto delle medesime cause, ciò che in altro ordine di istituzioni determina la conversione della rendita pubblica. Come in questo caso lo Stato gode il vantaggio di pagare una quota inferiore degli interessi stipulati per debito pubblico, attenuando il guadagno dei suoi creditori; così nell'altro caso riceve il beneficio di una maggiore partecipazione agli utili degli istituti bancari, limitando o restringendo il profitto degli azionisti. E in entrambi i casi è aiutato o favorito in questa duplice azione moderatrice, che esercita sulla distribuzione e sui profitti di monopolio, da quelle condizioni economiche, che nel mercato capitalistico determinano la diminuzione del saggio naturale dell'interesse. Ecco perché gli Stati più ricchi ed operosi seguono questo indirizzo nella politica finanziaria e nella legislazione bancaria, partecipando in certa guisa ai bene-

⁽⁹⁾ Nel nuovo progetto bancario francese del ministro Rouvier, gli utili che lo Stato dovrà ricevere dalla Banca di Francia, sono distinti in questa maniera. Oltre la tassa speciale sulla circolazione, che nel 1890 rese 900,000 franchi, lo Stato riceverebbe, come correspettivo del privilegio che sarebbe rinnovato per altri 23 anni, la somma di 1,700,000 fr. sino al 1897, (che la Commissione parlamentare ha elevato a 2 milioni) e di 2,500,000 a cominciare dal 1898, a titolo di partecipazione agli utili netti; e in pari tempo avrebbe condonato, per tutta la durata della concessione, il pagamento degli interessi per alcuni debiti (140 milioni che la Commissione ha elevato a 180) contratti con la Banca, che peserebbero sul bilancio per una spesa annua di 4,500,000 franchi.

ficî del progresso industriale, e profittando di ogni avanzo che deriva da un ribasso naturale dell'interesse.

Questa prospettiva è ora lontana dai nostri orizzonti finanziari. Il nostro paese va annoverato tra quelli debitori verso l'estero, tra quelli che hanno offerto largo campo alla colonisation des capitaux, e dove necessariamente la ragione dell'interesse mantiensi elevata. Mancano quindi le condizioni indispensabili per levare pretese di una compartecipazione diretta agli utili delle banche.

D'altro lato questa compartecipazione contraddirebbe agli scopi di una legge di *risanamento del credito*, la quale deve appunto favorire la liquidazione del passato con una provvida assegnazione degli utili prossimi e futuri.

Le altre prestazioni d'ordine diverso che le banche di emissione sono obbligate a fare al tesoro dello Stato, eccettuato il servizio di tesoreria ed altre operazioni per conto del tesoro, consistono nelle anticipazioni fissate dagli statuti loro o in seguito ad accordi speciali. Si è fatta la liquidazione definitiva di esse coll'ultima legge di proroga, e riducendole ad una cifra totale omogenea si è pure stabilita una ragione d'interesse uniforme. La nuova legge accetta in questa parte il fatto compiuto, mantenendo inalterata la cifra delle anticipazioni in lire 171,683,152.24 e del pari mantenendo intatta la ragione dell'interesse. La ripartizione fra i singoli istituti di questa somma sarà fatta in proporzione dell'emissione. Restano pure in vigore le disposizioni riguardanti la riserva corrispondente a questa speciale circolazione, e il pagamento della tassa, la quale, per essa rimane limitata all'uno per cento.

Le relazioni fra gli istituti bancari e lo Stato diventano sempre più intime e molteplici a misura che si allarga la sfera delle loro operazioni, e più complessa, più fitta diventa la rete degli interessi che serve loro di base. Quali si siano i desiderî d'indipendenza e le obbiezioni rinascenti all'intervento governativo, troviamo da per tutto, sia che si tratti di una banca unica o di più banche, sia di una banca privilegiata o di una banca semigovernativa, gli stessi rapporti col tesoro dello Stato. Ecco perché nei paesi più grandi e più ricchi, dove è maggiore e più complicato lo sviluppo del credito, si attribuiscono alle banche di emissione altri oneri ed uffici in servizio dell'amministrazione pubblica. Non si tratta solo di anticipazioni che esse devono fare al tesoro

e dell'obbligo che loro incombe di accettare somme in deposito gratuito ma si domandano ad esse altre prestazioni utili e talora importantissime, che riguardano le più importanti operazioni dell'amministrazione finanziaria. Le banche devono eseguire pagamenti degli interessi del debito pubblico per conto del tesoro, aprire i loro sportelli all'emissione di rendita e di altri valori pubblici, e così via dicendo.

Tale è l'indirizzo che si va accentuando sempre più nell'attività degl'istituti di emissione, e in virtù del quale si riannodano sempre più intimamente all'amministrazione dello Stato. Ed è conforme a ciò la pratica seguita in vari paesi di affidare, entro limiti determinati, il servizio di tesoreria, la rescossione delle entrate e l'esecuzione dei pagamenti per conto dell'erario. Modellandoci sugli esempi classici dell'Inghilterra e del Belgio, abbiamo divisato anche noi di proporre cosa somigliante. Motivi di convenienza, di uniformità e di maggiore semplificazione di tutto il servizio giustificano pienamente questo sistema e ci consigliano ad attuarlo presso di noi, dove da ogni parte si reclama un riordinamento razionale e più economico della pubblica azienda. Infatti nessun altro ente meglio delle banche di emissione, potrebbe esercitare quelle funzioni di tesoreria ed eseguire quelle operazioni di credito, delle quali abbisogna lo Stato. A misura che si accrescono le spese pubbliche, e diventa più considerevole la mole dei pagamenti che lo Stato deve fare e delle entrate che riscuote, il servizio di tesoreria acquista maggiori proporzioni, e richiede l'applicazione di norme tecniche, di pratiche facili, sicure e spedite, per modo che viene naturalmente devoluto agli uffici bancari, i quali hanno per oggetto appunto il maneggio del denaro.

Laonde abbiamo divisato di presentare un progetto di legge speciale per regolare questa importante materia: frattanto nella legge organica delle banche crediamo necessario di affermare che il Consorzio degli istituti di emissione, a richiesta del Governo, dovrà assumere il servizio di tesoreria e del debito pubblico, e dovrà compiere quelle altre operazioni delle quali fosse incaricato nell'interesse dello Stato. Ma prima di dar forma concreta a questo pensiero conviene di ottenere il riordinamento completo delle banche.

VII. Il cambio dei biglietti

Le relazioni delle banche di emissione col tesoro dello Stato e gl'impegni che assumono in servigio dell'amministrazione pubblica, presuppongono altri obblighi e rapporti, esistenti fra di esse reciprocamente e coi privati. Oggetto principale di questi rapporti e condizione fondamentale, indispensabile, a tutte le funzioni, operazioni e prestazioni che le banche possono fare, è il cambio dei biglietti, a cui sono coordinate la maggior parte delle disposizioni legislative. Sarebbe vana l'opera del legislatore, inutili le garanzie stabilite per la emissione e le norme riguardanti le operazioni bancarie, come verrebbe meno il còmpito sociale degli istituti, e i vantaggi che lo Stato e i cittadini debbono ricavarne potrebbero convertirsi in danni e disastri, se il baratto dei biglietti non procedesse regolarmente e non fosse sempre un fatto reale e incontestabile. E ciò significa due cose che si completano a vicenda e si risolvono nello stesso principio: da una parte la accettazione dei biglietti deve esser libera per i privati; e, dall'altra, la conversione degli stessi biglietti a vista deve essere obbligatoria per l'istituto emittente.

Questa massima così semplice, e per se stessa evidente, dà luogo a varie quistioni e incontra non lievi difficoltà nelle sue applicazioni, segnatamente in un sistema di banche molteplici.

Anzitutto giova chiarire la differenza che passa fra circolazione fiduciaria, propriamente detta, corso legale e corso forzato, differenza che si riflette nel cambio, il quale è o mantenuto intatto o modificato o distrutto. E tacendo di quest'ultimo caso, in cui cessa ogni specie di baratto e i biglietti diventano moneta cartacea, la differenza fra gli altri due casi è semplicemente questa; che nel primo vige con tutta la sua forza la massima dell'accettazione libera dei biglietti nei pagamenti fra privati; mentre nell'altro quest'accettazione è obbligatoria, salvo però il diritto che ha il ricevente di chiederne la pronta conversione in metallo alla banca. Una conversione «indugiata» è, come diceva il Cavour, il carattere particolare del corso legale. Certamente il principio dell'accettazione libera dei biglietti per parte dei privati, sancito in quasi tutte le legislazioni bancarie, corrisponde allo stato normale della circolazione, ed è conforme ad un regime sano e regolare degli istituti.

Nondimeno l'esempio dell'Inghilterra e della Francia, che in questa parte fanno eccezione alla regola generale, merita di esser notato e studiato. In Inghilterra dal 1º gennaio 1834 i biglietti della banca, finché sono convertibili a vista in moneta metallica, devono essere accettati per obbligo di legge nei pagamenti fra i privati, eccettuati soltanto i pagamenti che fa la stessa banca d'Inghilterra. I cittadini non possono rifiutarsi di accoglierli, benché abbiano la facoltà di portarli immediatamente alla banca per ricevere in cambio il metallo equivalente. E similmente in Francia la legge 12 agosto 1870 ordinò che i biglietti della banca dovessero accettarsi come moneta (monnaie légale) dai privati e dalle amministrazioni pubbliche, e sospese l'obbligo della conversione, dando luogo ad un regime di corso forzato. Indi con la legge 3 agosto 1875 fu revocata la sospensione e ristabilito il baratto dei biglietti; ma il corso legale è rimasto e ancora perdura. Si avverta però che qui la legge non fa che riconoscere e sanzionare un fatto, oramai normale e costante, quale è la regolarità e solidità della circolazione fiduciaria; perché trattandosi di grandi e solide banche, come quelle d'Inghilterra e di Francia, i biglietti delle quali sono accolti come moneta da tutte le classi e anche preferiti al metallo, il corso legale non può cambiarne il carattere, siccome poco aggiunge alla facilità con cui già sono universalmente accettati. Inoltre questo sistema giova a rafforzare la posizione delle banche di fronte al pubblico, ed «ha il vantaggio di assicurare la circolazione, di mantenere in circolazione una data quantità di biglietti in momenti in cui è più desiderabile che i biglietti non affluiscano tutti insieme alla banca.» E per tali motivi era propugnato dal conte di Cavour, il quale lo reputava un mezzo utile per consolidare la circolazione cartacea, e renderla più regolare, specialmente in tempi di crisi, né temeva che esso potesse mai dare impulso ad un eccesso di emissione.

Se non che nelle condizioni, nelle quali attualmente si presenta ora il problema bancario in Italia, non sarebbe opportuno un provvedimento che rendesse meno efficace o menomasse il principio della convertibilità immediata. Il corso legale può stabilirsi con giusti motivi o per istituti solidissimi, che si trovano in condizioni normali, e per cui equivale ad una semplice sanzione di fatti e rapporti reali; oppure per istituti deboli che si trovano in uno stato anormale ed hanno bisogno del sussidio delle leg-

gi che valgano a mantenerli in piedi, rinforzando la loro circolazione.

Ma il corso legale non sarebbe conforme allo spirito di una legge organica, che si propone di porre gli istituti in condizione di contribuire alla restaurazione della circolazione fiduciaria su saldo fondamento metallico. È necessario, se si vuol raggiungere lo scopo, che si affermi come principio, come meta da raggiungersi entro un dato termine, la piena libertà dell'accettazione o rifiuto dei biglietti.

È innegabile che il corso puramente fiduciario accresce la responsabilità degli istituti emittenti nella misura che corrisponde agli obblighi assunti; e, se non vale per se stesso a limitare l'emissione, la quale è determinata dai bisogni del mercato e dall'interesse stesso delle banche, obbliga queste a più rigorosa prudenza nelle operazioni attive, che costituiscono una garanzia indiretta dei biglietti. E non vi ha dubbio ch'esso è il mezzo più efficace, più energico per far cessare gli effetti dannosi del disagio finora esistente; perocché ristaurata la circolazione fiduciaria e assicurata la pronta convertibilità dei biglietti, non solo all'interno si avrà un movimento più naturale e moderato di prezzi e spariranno le conseguenze della passata inflation, ma il movimento commerciale con l'estero se ne risentirà per quella parte di anormalità che dipendeva dal disagio monetario.

Per queste ragioni, in parte di ordine generale e in parte di opportunità, non potevamo non accogliere e ristabilire in tutto il suo vigore la massima della libera accettazione, per parte dei privati e dello Stato, e del cambio immediato, dei biglietti, la quale è, non solo conforme alle più sane dottrine bancarie, ma eziandio consona a tutte le altre disposizioni del presente disegno di legge. Questo è il voto ripetutamente espresso nei progetti anteriori, e tale è la prescrizione categorica delle prime leggi sull'ordinamento bancario italiano.

Ma è noto come la legge in questa parte sia rimasta sempre lettera morta, e come di anno in anno il Governo sia stato costretto a proporre al Parlamento la proroga del corso legale, invocata specialmente dagli istituti minori, e il Parlamento ad approvarla senz'altro. Né occorre qui ricordare i motivi desunti dalle condizioni speciali della circolazione delle banche e da quelle della economia monetaria del paese, che hanno reso necessario questo provvedimento.

E sarebbe certamente un errore, quello di voler subitamente decretarne la cessazione, costringendo gli istituti ad un mutamento che non può compiersi senza sacrifici.

Bisogna procedere per gradi, tenendo conto delle condizioni del mercato e delle banche, e preparare il passaggio dal corso legale al corso fiduciario con le necessarie cautele, le quali valgano ad evitare un urto che nuocerebbe segnatamente agli istituti minori. Onde la necessità di distinguere l'intiera durata della concessione in due periodi, l'uno transitorio e l'altro normale, appare evidente, così riguardo al cambio dei biglietti, come riguardo ad altri argomenti connessi coll'ordinamento bancario. A tutto ciò che occorre per ricondurre le banche, a gradi, e quasi insensibilmente, a riacquistare la completa disponibilità dei loro mezzi e a riprendere con sicurezza il cambio normale dei loro biglietti, provvederanno le disposizioni transitorie, delle quali diremo appresso. Qui basta esporre i modi ordinarii con cui si dovrà effettuare il baratto dei biglietti in condizioni normali, e le cautele e sanzioni, dalle quali dovrà essere circondato.

Né questa dovrà sembrare opera intempestiva, giacché lo stabilire fin da ora come necessario il ristauro della circolazione fiduciaria, designandolo quale meta, a cui intendono gli sforzi del Governo e le prescrizioni della legge e fissandone le norme precise, eserciterà un'influenza vantaggiosa sulle operazioni e sui provvedimenti del periodo transitorio.

Certo non basta sancire il principio; ma bisogna determinare le norme e i mezzi che assicurino il baratto ed è mestieri fissare le regole e dettare le prescrizioni, che nella pratica devono seguirsi, conformemente a ciò, che l'esperienza dei maggiori istituti c'insegna. Le banche di emissione devono ricevere in pagamento i propri biglietti alla pari e debbono cambiarli a vista al portatore, con moneta legale del Regno, con moneta estera avente corso legale nel Regno, o, se il portatore vi acconsente, con verghe metalliche. È questa la prima disposizione di legge, intorno a cui non possono farsi quistioni, né sorgere dubbi di veruna sorta.

Le quistioni nascono intorno all'applicazione della massima, ai luoghi e ai modi, nei quali debba effettuarsi il baratto. E perché non si stabiliscano disposizioni, che poi incontrano grandi difficoltà nella pratica e corrono il rischio di rimanere inosservate, conviene precisare i termini ed anche limitare opportunamente l'esecuzione della massima legislativa. Seguendo l'esem-

pio dei principali istituti di emissione, è mestieri anzitutto concentrare il cambio dei biglietti in alcuni punti e non troppi, a fine di renderlo praticabile ed effettivo. Le più potenti banche di Europa non cambiano i biglietti illimitatamente che in poche località, anche quando possiedono numerosi uffici e succursali. La banca d'Inghilterra e quella di Francia non barattano che a Londra e a Parigi tutti i loro biglietti indistintamente; alle succursali barattano soltanto quelli, che siano stati emessi dalle succursali stesse. La banca dell'Impero germanico cambia illimitatamente a Berlino e a Francoforte; nelle provincie solo in proporzione dei fondi di cassa. E parimente i biglietti della banca nazionale del Belgio, che pur godono del corso legale, sono convertibili a Bruxelles e nelle agenzie di provincia; ma il pagamento in queste ultime può essere ritardato fino a che esse non abbiano ricevuto i fondi necessari. Le stesse disposizioni regolano il cambio della banca olandese.

Qualunque sia il giudizio che voglia darsi di queste ed altre simili disposizioni, è certo che la questione non è facile a risolversi completamente e senza qualche temperamento. Se da una parte è incontestabile il diritto dei privati al cambio dei biglietti. e questo forma un obbligo preciso, indeclinabile degli istituti, non è men vero, che, se essi dovessero effettuarlo illimitatamente in tutti i loro uffici, sarebbero costretti, con danno proprio e pregiudizio del credito, a frazionare eccessivamente e senza necessità la propria riserva metallica, a conservarne inutilmente oziosa una parte in alcune località, nelle quali sia minore o meno probabile la domanda della conversione, ad accrescere le spese delle succursali, oltre a rendere meno facile e pronta l'accumulazione di quelle somme di numerario, che occorrono di volta in volta, per i grandi pagamenti internazionali. E quindi, a conciliare possibilmente gl'interessi del pubblico con quelli delle banche di emissione, si sono proposte restrizioni diverse al cambio, sia limitandolo ai centri maggiori, sia differenziandolo secondo i tagli dei biglietti. Il sistema adottato in Italia col decreto del 25 marzo 1883, e con lieve modificazione accolto nel progetto di legge dello stesso anno e in quello del 1887, è semplicemente questo¹⁰. Ogni Istituto nella sede principale è obbligato al cam-

 $^{^{10}}$ Cfr. R.D. 25.3.1883, n. 1257 (cambio dei biglietti presso le succursali degli istituti di emissione).

bio a vista per qualunque somma; nelle altre sedi, nelle succursali e rappresentanze, ove le richieste del cambio eccedano il fondo ordinario di cassa, ha facoltà di ritardarlo per il tempo necessario al trasporto di valori dallo stabilimento principale; e il ritardo potrà durare da due a quattro giorni, secondo i mezzi di comunicazione e di trasporto dei vari luoghi. Il difetto più grave di questo sistema sta nella mancanza di una sanzione efficace, la quale valga a costringere gli istituti all'adempimento dell'obbligo loro nel termine prescritto.

E però, facendo tesoro dell'esperienza degli altri Stati, abbiamo stabilito, che gli istituti non siano obbligati al cambio illimitato a vista che alla loro sede principale. Negli altri luoghi, in cui esistono succursali o semplici agenzie, presentandosi richieste di cambio per somme rilevanti, che superino la riserva ordinaria di cassa, ogni istituto avrà facoltà di rilasciare al portatore dei biglietti una tratta a cinque giorni, pagabile a vista in moneta metallica e al portatore all'ufficio dal quale fu emessa, con interesse pari al saggio dello sconto di quell'istituto medesimo, sino al massimo del quattro per cento. Così, mentre la banca ha il tempo necessario e tutto l'impulso al trasporto dei fondi per effettuare il baratto, si evita, con la limitazione dell'interesse assegnato alle tratte, il pericolo che nei momenti di sconto elevato molti corrano agli sportelli per presentare i biglietti a fine di speculazione. La disposizione legislativa assicura dunque il cambio a vantaggio del pubblico senza nuocere agl'Istituti, e contiene uno stimolo efficace all'adempimento di questo altissimo dovere. Oltre di ciò abbiamo divisato una sanzione più rigorosa per quelle banche, che, nonostante le prescrizioni della legge, si rifiutassero ad operare il cambio, accogliendo in questa parte le proposte dell'ultima Commissione parlamentare. Mettendo in disparte ogni penalità eccessiva, come sarebbe, ad esempio, la decadenza, che in tal caso, o sarebbe impraticabile, o porterebbe seco una gravissima responsabilità, abbiamo creduto conveniente di adottare un provvedimento, ch'è conforme al diritto comune. Poiché il biglietto di banca si può considerare giuridicamente come una cambiale pagabile a vista, così, nel caso di mancato pagamento, devono applicarsi le disposizioni che regolano la procedura del protesto. E questo a un di presso il sistema ordinato dalla legge Svizzera del 1881, ed è questo che, ci pare, debba preferibilmente seguirsi.

Esso colloca sul terreno del diritto comune gli istituti e i possessori dei biglietti, presenta le garanzie sufficienti al cambio dei biglietti e schiva ogni arbitrio o responsabilità eccessiva del Governo.

Infine, per rendere più facile, più estesa e sicura la circolazione dei biglietti, e agevolare ad un tempo le operazioni del cambio, fu mantenuta alle banche di emissione la facoltà di istituire corrispondenti e affidare la rappresentanza pel cambio ad istituti di credito, di risparmio, oppure a ditte bancarie. Le rispettive attribuzioni e le forme da seguire per la costituzione delle rappresentanze saranno determinate nel regolamento.

Non è meno grave e complicata la quistione del cambio dei biglietti fra istituti e istituti, che costituisce una condizione necessaria di un sistema di banche molteplici. Perocché da una parte è indubitato che l'accettazione dei biglietti dev'essere obbligatoria per ciascuno di essi, a differenza dei privati; non essendo possibile altrimenti la loro coesistenza e una circolazione normale. E da un'altra parte non è men vero, che se all'accettazione obbligatoria dei biglietti non fa riscontro un baratto regolare, periodico, la più grande perturbazione ha luogo nel regime bancario, e i più gravi conflitti d'interesse. Dev'essere cura speciale del legislatore, dove esistono più banche con circolazione propria diversa, di assicurare la continua convertibilità e il cambio dei biglietti con efficaci disposizioni di legge. È necessario, per evitare urti ed incagli, che la circolazione di ciascun istituto non si estenda al di là di quei luoghi, nei quali vi sono i mezzi e gli organi per effettuare la conversione.

A temperare gli effetti del cambio, che, eseguito rigorosamente, potrebbe danneggiare gli istituti minori, giovano più che altro gli accordi fra banche e banche, e certe regole di condotta, osservate uniformemente e sindacate reciprocamente. L'istituzione del Consorzio, come fu già avvertito, dovrà giovare anche a stabilire questi accordi, e rendere obbligatoria per gli istituti l'osservanza delle norme comuni, in guisa che, regolata l'emissione, il cambio non presenti difficoltà e non dia luogo ad attriti. A tal uopo potranno servire le stanze di compensazione anche pei biglietti, secondo il sistema scozzese ed americano, oppure rappresentanze comuni nei maggiori centri, come avviene in Scozia e in qualche parte della Svizzera.

Nelle condizioni nuove, in cui si troverà il regime bancario per effetto di questa legge, la quistione del baratto reciproco fra

istituti non potrà più presentare la gravità e le difficoltà che ha avuto finora. Se la circolazione dei singoli istituti sarà tenuta, come dev'essere, entro i limiti legali; se i biglietti verranno forniti a ciascuno di essi dall'ufficio centrale del Consorzio, e distribuiti equamente fra i vari tagli, secondo le deliberazioni del Consiglio; se la riserva metallica sarà maggiore e più proporzionata ai bisogni eventuali del cambio; se le operazioni bancarie verranno sottoposte a quella disciplina che la legge prescrive; e, distinta la nuova gestione dall'antica, si liquideranno gl'impieghi diretti del capitale, e si estingueranno le sofferenze eccessive; dovranno certamente scomparire le cagioni di conflitto fra istituti e istituti, e quelle in ispecie che han reso così malagevole il baratto.

E però nel caso nostro la questione non può risolversi in modo assoluto, con disposizioni categoriche. Durante il periodo transitorio del corso legale, sarà opportuno che rimangano in vigore le norme adottate recentemente, e di cui si è discorso di sopra. Con la prescrizione che si è fatta agli istituti di rimettere in circolazione i biglietti degli altri, che si trovino in avanzo, dopo operato il baratto di biglietto contro biglietto, furono eliminate le più gravi difficoltà e venne mitigato quel rigore che fu cagione di tanti contrasti.

Mutare il sistema che vige ora, non pare cosa prudente. Quando sarà cessato il corso legale fra privati, il baratto reciproco fra istituti dovrà modificarsi conformemente alle nuove condizioni di fatto e di diritto.

A complemento di questo tema ricorderemo le disposizioni riguardanti i seguenti punti: 1° la ripartizione dei biglietti di diverso valore fra gli istituti; 2° la quistione dei biglietti logori e deteriorati; 3° la guarentigia reale dei portatori di biglietti in caso di fallimento o liquidazione di un istituto.

Per ciò che riguarda il primo punto, è noto come i biglietti di piccolo taglio siano preferiti dalle banche, perché si diffondono più facilmente nel pubblico, e ritornano più lentamente e difficilmente al cambio. Essi formano nella circolazione di tutti i paesi la parte relativamente maggiore, più vantaggiosa e sicura. Ma poiché, oltrepassato un certo limite, questa circolazione di biglietti inferiori può ingenerare abusi, ritardare gli effetti del cambio e indebolire le basi metalliche dell'emissione, così, com'è noto, le leggi di tutti gli Stati proibiscono l'emissione di

biglietti sotto un certo minimo di valore, ch'è in Germania di 100 marchi.

Fissando questo limite si vogliono ottenere i seguenti effetti: mantenere nella circolazione del paese una sufficiente quantità di moneta metallica, occorrente ai minuti pagamenti; e limitare la circolazione dei biglietti fra quelle classi, che possono meglio valutarne il grado di fiducia, cioè fra i commercianti, piuttosto che fra i consumatori.

Nel progetto bancario presentato alla Camera nel 1887 era stabilito: 1° che gl'istituti aventi un capitale versato di 30 milioni o più non potessero emettere biglietti da lire 25; 2° che gl'Istituti medesimi non potessero avere in circolazione biglietti da lire 50, se non per somma uguale al quinto dell'emissione consentita a ciascuno di essi. Queste due disposizioni erano a beneficio dei minori Istituti, la circolazione dei quali è meno larga. meno radicata e più soggetta alla concorrenza degli istituti maggiori. Però a giusta e necessaria tutela della circolazione metallica stabilivasi, che la somma dei biglietti circolanti da 25 lire non dovesse eccedere il decimo della circolazione totale di ciascun istituto, autorizzato all'emissione dei biglietti del detto taglio. Ma elevando il minimo dei biglietti che possono emettersi a 50 lire, queste disposizioni non avrebbero più ragione di essere, o dovrebbero modificarsi notevolmente. Vero è che l'articolo 19 della legge 7 aprile 1881, con la quale fu abolito il corso forzoso, dava facoltà al Governo di consentire agli istituti la emissione dei biglietti da lire 20 a 25, e in conformità di esso il decreto regio del 1º marzo 1883 li autorizzava ad emettere biglietti da lire 25 per una somma complessiva di 50 milioni. Questa concessione, fatta in via eccezionale e che può durare soltanto transitoriamente, non può essere accolta in una legge organica per l'ordinamento della circolazione fiduciaria. Dopo di avere fissato nel presente disegno di legge i tagli dei biglietti che le banche possono emettere e stabilito il minimo a 50 lire, che risponde alle condizioni economiche e commerciali del nostro paese, abbiamo anche divisato che la ripartizione dei biglietti per valori fra i singoli istituti sia fatta dal Consorzio, e sia soggetta all'approvazione del Governo, come fu detto di sopra. Al regolamento è riserbato il determinare la forma dei biglietti, la divisione e suddivisione di essi per valore, in serie e numeri, non che di stabilire le garanzie e il sindacato pel loro impiego.

Finché durerà l'ordinamento attuale dei biglietti di Stato potrà essere consentita alle banche l'emissione dei biglietti da lire 25. Essendo in vigore il regime del corso legale, il limite minimo dei biglietti può abbassarsi, come lo prova l'esempio di altri paesi, dove è ridotto fino a lire 5. Inoltre, finché presso di noi non si giungerà alla ristaurazione completa della circolazione fiduciaria, è savio consiglio mantenere i biglietti di Stato, i quali servono ai piccoli pagamenti e in una parte considerevole della circolazione fanno le veci della moneta metallica. Il che esige necessariamente che si lasci alle banche, pro tempore, la facoltà di emettere biglietti da lire 25, che ne formano il complemento. Né ci è parso utile ed opportuno di fissare regole e termini intorno al ritiro dei biglietti di Stato, nelle condizioni attuali della finanza e della economia. Ogni provvedimento sarebbe prematuro, e le previsioni più caute potrebbero essere smentite dai fatti. Checché avvenga, però, noi crediamo di poter affermare recisamente due cose. In prima questi biglietti, che rappresentano un debito fluttuante del tesoro e una forma transitoria della circolazione. dovranno riscattarsi cogli avanzi annuali del bilancio, ove non debbano trasformarsi in un debito consolidato; e, secondariamente, dovranno essere surrogati da moneta metallica, appena la nostra circolazione potrà riassumere il suo assetto normale.

Ecco intanto l'ammontare dei biglietti a debito delle Banche e dello Stato negli anni dal 1882 al 1891:

			Somma totale dei biglietti	Somma dei biglietti a debito dello Stato in circolazione		
			di Banca in circolazione	Consorziali	di Stato	
A1 :	31 dicemb	re 1882	732,373,667. »	940,000,000. »	»	
>>	»	1883	806,715,066. »	598,175,441. »	119,857,660. »	
»	»	1884	900,599,024.50	338,665,660. »	272,179,950. »	
»	»	1885	948,451,677. »	196,109,331.50	297,122,660. »	
»	»	1886	1,031,869,712.50	128,061,435. »	318,604,100. »	
>>	»	1887	1,075,743,152. »	73,431,642.50	321,753,615. »	
>>	»	1888	1,074,877,087. »	15,149,485. »	331,188,375. »	
>>	»	1889	1,116,591,935. »	11,993,992. »	332,190,575. »	
»	»	1890	1,126,440,443. »	10,202,059.50	332,607,175. »	
» 30 aprile 1891		891	1,057,035,448. »	9,770,159. »	332,694,135. »	
» .	31 dicemb	re 1891	1,121,601,079. »	9,125,912. »	332,823,325.	

Oltre di ciò abbiamo creduto opportuno, nell'interesse del pubblico, di regolare con precise disposizioni di legge la questione dei biglietti logori e deteriorati, la quale altrimenti potrebbe dar luogo ad inconvenienti. E le norme che servono a tal uopo sono su per giù, quelle stesse proposte nei progetti anteriori, e il cui significato è abbastanza evidente. Da una parte è necessario stabilire che tali biglietti, logori o deteriorati, una volta che siano entrati nelle casse degli istituti, non possano venir rimessi in circolazione; e da un'altra che gli stessi istituti debbano rimborsare i biglietti logori e deteriorati, purché il possessore ne presenti una parte non frazionata, che equivalga a più della metà del biglietto, dia sicurezza di autenticità e contenga l'indicazione della serie e del numero.

E infine, seguendo l'esempio dei precedenti progetti, e specialmente di quelli del 1883 e del 1887, abbiamo adottato la massima, che tanto il tesoro dello Stato, quanto i portatori dei biglietti, abbiano, in caso di fallimento o di liquidazione dell'istituto emittente, un diritto di prelazione sulla riserva metallica destinata a coprirli. Senza ripetere qui le ragioni che furono addotte in favore di questa disposizione, desunta dalla legge svizzera del 1881, basterà osservare ch'essa, mentre assicura meglio la posizione dei detentori dei biglietti, non indebolisce soverchiamente quella dei clienti della banca, ai quali rimane un diritto sulle rimanenti attività patrimoniali. Così la riserva metallica, com'è assegnata al baratto dei biglietti, viene riservata a beneficio speciale dei detentori; e diventa un istituto giuridico distinto dalle altre attività, avente carattere e funzione particolare.

VIII. Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie hanno nella presente legge un'importanza che non potrebbe mai apprezzarsi sufficientemente, e un significato che emerge chiaramente da tutto ciò che si è detto sulle condizioni attuali degl'istituti e sullo stato della circolazione. Sarebbe stata opera incompiuta quella di divisare soltanto un regime bancario perfetto, informato ai principii dettati dalla scienza e dalla più feconda esperienza, ma che non fosse interamente conforme alle condizioni nelle quali ora versano i nostri

istituti di emissione. È bene stabilire quelle norme indefettibili, secondo le quali dev'essere governato l'ordinamento bancario nel suo stato normale; ma è del pari necessario considerare attentamente la realtà, e tener conto dei fatti, per seguire la via che sola può condurci a risultati positivi ed utili. Prendendo le mosse dalle condizioni presenti dei nostri istituti, bisogna adottare quei provvedimenti, mercé i quali si ottenga un miglioramento graduale, e quasi insensibilmente si riconducano a quello stato che risponda alle intenzioni del legislatore e ai fini per cui sono formati. Ciò che si è fatto nella seconda metà dell'anno 1891, l'esito favorevole delle recenti prescrizioni legislative e degli sforzi assidui del Governo, additano un primo saggio di miglioramento, che c'incoraggia a perseverare nella via intrapresa, colla certezza

di raggiungere pienamente lo scopo.

Laonde ci parve, necessario di dividere l'intiera durata della concessione in due periodi distinti, l'uno transitorio, e che serva di preparazione feconda all'altro, in cui dovrà ristabilirsi lo stato normale delle banche e della circolazione. Facendo tesoro degli studi accurati e di alcune proposte opportune, presentate su questo punto dall'ultima commissione parlamentare, e tenuto conto dei risultati forniti dalla esperienza negli ultimi tempi, abbiamo divisato una serie di disposizioni transitorie, le quali valgano a ricondurre gradatamente e senza scosse gli istituti a quella regolarità che può metterli in grado di conformarsi alle prescrizioni rigorose della legge. Conoscendo la natura delle cause che hanno prodotto lo stato attuale del nostro regime bancario, non par difficile trovare i rimedi opportuni ed efficaci. E poiché al limite della circolazione, alla proporzione delle riserve, alla liquidazione delle immobilizzazioni, ai rapporti delle banche fra loro e col tesoro dello Stato, si è provveduto utilmente coll'ultima legge di proroga o si è cominciato a provvedere, abbiamo un addentellato per le disposizioni ulteriori, che intendiamo di adottare. La situazione anormale dei nostri istituti dipende soprattutto dalle immobilizzazioni, è quindi dalla assicurata liquidazione di queste che deve muovere come da opportuno principio ogni altro miglioramento. A tal uopo sono necessarie le seguenti operazioni, che bisogna rendere obbligatorie nei limiti del possibile con severe sanzioni, curate dalla più assidua vigilanza del Governo: 1º l'accertamento della precisa condizione di fatto di ciascun istituto all'atto della nuova concessione; 2° la separazione della gestione contabile e finanziaria dell'emissione dalle altre che riguardano il credito agrario e fondiario, l'esercizio delle casse di risparmio e dei monti di pegno; 3° la liquidazione degli impieghi diretti, non consentanei alla natura delle banche di emissione, eseguita gradatamente nei modi opportuni; 4° la graduale estinzione delle sofferenze, sia mediante un aumento di capitale, sia cogli utili annui, colla massa di rispetto o con fondi speciali.

E così, durante questo periodo transitorio, che abbiamo fissato a sei anni per poter condurre a termine la difficile impresa senza gravi sacrifici e perturbazioni delle banche, e senza restrizioni notevoli al credito nazionale, dev'essere più forte il rigore della legge, più assidua e severa la vigilanza del Governo, maggiori debbono essere gli obblighi degli istituti. Previo l'accertamento dello stato di fatto di ciascun istituto, delle attività sue. delle varie forme d'impiego del capitale, dei mezzi disponibili. delle riserve e della emissione, il Governo provvederà con decreto reale alla separazione della gestione contabile e finanziaria relativa all'emissione, da quelle che si riferiscono alle altre operazioni di credito fondiario, agrario, di cassa di risparmio e monte di pegno. Sarà stabilito nello stesso decreto quale parte del patrimonio rimane vincolato con privilegio in favore dei portatori di biglietti e degli altri creditori della banca e quale è riservata per le altre operazioni, restando fermo l'obbligo dell'istituto di destinare ogni avanzo eventuale di ciascuna speciale gestione a soddisfare gli altri impegni. Con questa disposizione legislativa si cominciano a distinguere le garanzie reali delle singole obbligazioni assunte dalle banche, e a costituire un primo fondo che valga esclusivamente per la circolazione. La separazione di cui si parla è dunque il primo passo decisivo verso quel riordinamento bancario ch'è lo scopo della legge.

A questo passo tien dietro l'altro più importante, che forma il caput et fundamentum di tutte le disposizioni transitorie, ed è la liquidazione graduale, prudente, ma sollecita e non interrotta, delle somme rappresentanti impieghi diretti e di quelle in sofferenze per immobilizzazioni, accertate presso ogni istituto. A tal uopo occorrono provvedimenti efficaci, così per la cancellazione delle sofferenze, come per la realizzazione sollecita delle somme impiegate a lunga scadenza, in forme non permesse dalla legge e non consentanee al carattere delle banche di emissione.

Onde abbiamo divisato di dare ad essi fin da principio la fa-

coltà di computare le somme che risulteranno immobilizzate nella massa di rispetto per la parte che vi corrisponde, e di provvedere alla reintegrazione del rimanente mercé richieste di nuovi versamenti agli azionisti od emissione di nuove azioni. Si tratta di restaurare un capitale che presentemente non soddisfa agli uffici, ai bisogni e agli impegni delle banche di emissione; e nulla vieta che a tale scopo possa adibirsi, oltre il maggior capitale richiamato con nuovi versamenti o nuove azioni, la massa di rispetto; essendo ciò conforme alla pratica dei migliori istituti, i quali hanno un fondo speciale di riserva, destinato a supplire alle perdite eventuali di capitale. Proponiamo però che le somme, le quali verranno man mano liquidate, una volta che il capitale utile alla circolazione arrivi alla cifra fissata dalla legge, debbano assegnarsi alla massa di rispetto, acciocché essa si ricostituisca nuovamente.

Per ciò che riguarda le operazioni di liquidazione, non abbiamo creduto opportuno di stabilire regole generali, né prescrivere termini artificiali e perentori entro il periodo utile, già fissato, d'anni sei. Crediamo che agli istituti, debba lasciarsi libertà sufficiente di governarsi secondo le condizioni loro speciali, e di eseguire quelle operazioni secondo la natura degli impieghi, la situazione del mercato, e via dicendo. Come essi hanno il dovere di conformarsi alle prescrizioni della legge, così spetta ad essi la facoltà di operare a norma del proprio interesse, traendo partito da tutte le occasioni favorevoli. Solo ad agevolare il difficile compito delle banche, abbiamo reputato conveniente di accogliere, portando però da tre a sei anni il periodo di durata, la proposta dell'ultima commissione parlamentare, che domandava che gli istituti di credito fondiario, nel primo triennio dall'attuazione della presente legge, fossero autorizzati ad acquistare, per via di cessione o di surrogazione, i crediti ipotecari o privilegiati degli istituti d'emissione, fino a concorrenza dell'intero valore dell'immobile ipotecato, salve le debite garanzie circa il pagamento degl'interessi e il rimborso del capitale.

Ci pare naturale che i crediti ipotecari delle banche, dipendenti da operazioni immobiliari, agrarie, edilizie, si trasformino in operazioni ordinarie di credito fondiario. Si ottiene in tal guisa una giusta e opportuna divisione di uffici e di attribuzioni, conformemente alla natura dei singoli istituti. E mentre sono garantiti da qualsiasi perdita gli istituti di credito fondiario, si può

più facilmente, e in un tempo più breve, conseguire il beneficio inestimabile della liquidazione degli impieghi diretti per le banche di emissione. Le quali entro due anni dalla cessione dei loro crediti dovranno alienare le cartelle fondiarie, ricevute in sostituzione di essi. E così in parte con questa cessione o trasformazione di capitali, in parte colla massa di rispetto, con nuovi versamenti o cogli utili eventuali, si potranno, non solo affrettare e compiere gradatamente le operazioni di liquidazione.

Seguendo quest'ordine d'idee, si è stabilito, che la Banca Nazionale venga autorizzata fin da principio a computare nella massa di rispetto il fondo di garanzia assegnato pel credito fondiario. Si fa poi obbligo preciso a tutti gli istituti di presentare al governo un prospetto delle somme liquidate alla fine di ogni esercizio, acciocché consti dell'osservanza della legge e delle migliorate loro condizioni. In tal guisa potrà esercitarsi rigorosamente il sindacato governativo e parlamentare che in questo periodo transitorio è più che mai necessario.

Però se lo Stato impone obblighi nuovi e vuol applicare rigorose discipline per ricondurre le banche di emissione al loro ufficio e per avviare la circolazione a condizioni normali, è opportuno, è necessario che esso concorra anche per via diretta in quest'opera di risanamento, aiutando gl'istituti a compierla senza sacrifizi eccessivi. Perciò proponiamo che la tassa di circolazione venga attenuata a favore di quegli istituti che promuovessero con maggiore energia la cancellazione delle sofferenze e la realizzazione dei capitali immobilizzati. Proponiamo cioè: 1° che gli istituti per azioni i quali anticiperanno nei modi richiesti dal Governo la liquidazione delle operazioni immobilizzate, mediante richieste agli azionisti di nuovi versamenti o con la emissione di nuove azioni, debbano godere di una riduzione ad uno per cento della tassa di circolazione, stabilita, come si è detto, in via normale, nella misura di una lira e centesimi venti; 2° che di una identica riduzione possano godere: a) i banchi meridionali che anticiperanno la liquidazione mediante notevole ristringimento delle spese di amministrazione; b) le banche per azioni che devolveranno a questa liquidazione una parte cospicua degli utili annuali. È giusto ed opportuno che la virtù della previdenza e il sacrifizio degli azionisti abbiano un premio e che tutto concorra ad affrettare quella nuova e migliore condizione di cose che è nel desiderio di tutti.

Ma un'altra agevolezza ci sembra necessaria: alludiamo al disgravio della tassa di registro imposta ai trasferimenti di proprietà immobiliare, che nella misura del 4,80 per cento costituirebbe un ostacolo grave alla liquidazione di gran parte delle somme immobilizzate dai nostri istituti di emissione.

Per ben comprendere l'ostacolo di cui discorriamo bisogna riferirsi alle condizioni effettive di tali immobilizzazioni; le quali hanno origine dalle anticipazioni cambiarie fatte dagli istituti all'industria edilizia. Questi crediti sono quasi tutti forniti di garanzia ipotecaria, che gli istituti di emissione hanno ottenuto, il più delle volte, indirettamente, cioè per mezzo delle società di credito o dei privati banchieri, che avevano fatte le sovvenzioni ai costruttori ricevendone in rappresentanza cambiali e che aveano poscia scontato queste cambiali presso gli istituti di emissione. Si tratta, come ognun vede, di una catena di rapporti, che dal costruttore, apparente proprietario dell'immobile, passano al sovventore e da questo agli istituti di emissione; e non è infrequente il caso in cui i sovventori siano più di uno, o che le cambiali siano pervenute agli istituti attraverso a più di un intermediario.

Si comprende da ciò quanto sia malagevole la liquidazione; la quale non può compiersi altrimenti che rendendo gli istituti proprietari di fatto e di diritto degli immobili sui quali essi vantano un credito cambiario ragguagliato a una somma nei più dei casi maggiore del valore attuale degl'immobili stessi. In tal modo la situazione dei portafogli degli istituti diviene più sincera, scomparendo da essi tutte le cambiali di questa natura che si rinnovano costantemente; può essere accertato l'ammontare delle perdite che gli istituti subiscono su questa parte delle loro attività; l'amministrazione degli immobili sarà meglio tenuta e fornirà agli istituti un reddito di riscossione sollecita e sicura; gli istituti potranno ipotecare questi beni al credito fondiario e liquidare così prontamente una parte notevole dei loro crediti.

La tassa di registro è un ostacolo al conseguimento di questo fine, imperocché essa costituisce un dispendio insopportabile pei due o tre successivi trapassi che occorrerebbero per il passaggio di quei beni nelle mani degli istituti. Un provvedimento inteso a eliminare quest'ostacolo, riducendo l'onere fiscale e indugiandone la riscossione fino al momento in cui i beni saranno definiti-

vamente alienati al pubblico, s'impone per evidenti ragioni di equità e di convenienza di ordine economico.

Senonché il Governo ha considerato che tale provvedimento non potrebbe aver carattere particolare per gli istituti di emissione, ma dovrà estendersi a tutti i casi identici, quali si siano le persone alle quali può interessare, quando il fine sia lo stesso, quello cioè di agevolare la liquidazione delle imprese edilizie. Per queste ragioni adunque il Governo deve per ora limitarsi ad annunziare il suo proposito di voler concedere questa nuova agevolezza agli istituti di emissione, riserbandosi di concretarla al più presto in un apposito disegno di legge di carattere generale, appena sieno compiuti gli studi in corso.

Alle disposizioni riguardanti la liquidazione, faranno riscontro durante il periodo transitorio altre provvisioni che si riferiscono al corso legale, all'osservanza della legge e alle indispensabili sanzioni penali.

È prescritto in modo assoluto, che se al termine dei sei anni un istituto qualsiasi non abbia reintegrato il capitale utile alla circolazione, né colla liquidazione delle somme immobilizzate, né col richiamo di versamenti sulle azioni o coll'emissione di nuove azioni, il Governo, con deliberazione presa in Consiglio dei ministri, e udito il consiglio del Consorzio, debba promuovere un decreto reale, con cui venga diminuita la circolazione definitivamente nella misura corrispondente alla somma immobilizzata. Dopo le cose dette intorno alle ragioni, che rendono necessaria la liquidazione, si comprende facilmente la forza della sanzione che abbiamo stabilito. In fatti le più importanti disposizioni di legge rimarrebbero lettera morta, e non potrebbe mai raggiungersi l'assetto normale degli istituti di emissione, o almeno mancherebbero di efficacia le altre garanzie, se, al termine di un dato periodo, non fosse data facoltà al Governo di proporzionare la circolazione al capitale disponibile posseduto da ciascuno di essi.

Non hanno minore importanza le norme riguardanti il baratto dei biglietti durante il periodo transitorio e la preparazione graduale ad un regime di circolazione fiduciaria. È questa la più grave e controversa quistione che ci presenti il nostro ordinamento bancario, e che intimamente si connette coll'altro quesito, di cui si è discorso, della realizzazione dei capitali, appartenenti ad ogni istituto. Le considerazioni che abbiamo fatte in vari luo-

ghi di questa relazione sullo stato attuale della circolazione e del cambio in Italia, bastano per farci valutare la gravità e difficoltà del problema, e le sue intime attinenze colle condizioni generali della economia e segnatamente con quelle dei nostri rapporti commerciali coll'estero. Un miglioramento sicuro e decisivo del nostro mercato monetario non potrà aversi, se non mutando in meglio quelle condizioni, cioè accrescendo la nostra capacità di acquisto e di risparmio o ristringendo il bisogno dei pagamenti all'estero. Nondimeno, anche un sistema bancario più severo, cauto e corretto, potrà contribuire allo scopo, in quanto serve ad eliminare l'influenza di cause perturbatrici e a trarre il miglior profitto dalle contingenze favorevoli, preparando a mano a mano il terreno alla completa convertibilità dei biglietti.

Certo il conseguimento dell'alta mèta richiede tempo e circostanze propizie, come esige una condotta oculata e prudente degli istituti e del Governo, che deve sorvegliarli e talvolta guidarli. E però nel periodo transitorio occorrono norme speciali, che valgano ad agevolare questo arduo compito, e rispondano alle condizioni particolari ed eccezionali in cui si trovano.

Fra le provvisioni temporanee di carattere necessario va annoverato il corso legale, che proponiamo di prorogare di altri sei anni, insieme colle disposizioni che vi si connettono. Per garanzia dei portatori dei biglietti, è prescritto, che questi abbiano corso legale solo in quelle provincie nelle quali esiste la sede, o una succursale, agenzia o rappresentanza dell'istituto che li ha emessi, la quale assuma l'impegno del cambio; ma è data facoltà agli istituti di prendere accordi per la rappresentanza reciproca per il cambio. Inoltre, durante il corso legale le banche di emissione non potranno variare la ragione dello sconto e dell'interesse senza autorizzazione del Governo. I motivi di questa disposizione, che costituisce una eccezione alla regola contenuta nella legge, sono desunti dalle condizioni speciali del periodo transitorio, a cui vuolsi provvedere. In un regime di corso legale e di convertibilità limitata, e nelle condizioni presenti nella nostra economia monetaria, la ragione dello sconto non può avere vera efficacia. Nel caso nostro, alle difficoltà del credito, provenienti da deficienza di capitali disponibili, si aggiungono le difficoltà proprie della circolazione, ossia la scarsezza del numerario, a cui deve supplire la carta; onde una forte restrizione del medio circolante cartaceo aggraverebbe la situazione malagevole del commercio. In tal caso un aumento nella ragione dello sconto potrebbe riuscire inefficace, come difesa bancaria, se moderato, e diventerebbe assai grave per le imprese industriali, se fosse troppo forte.

Infatti l'assottigliamento delle riserve monetarie dipende ora in Italia, non tanto da abuso di circolazione cartacea e da speculazione eccessiva, quanto dai cospicui pagamenti che dobbiamo fare all'estero, principalmente per il debito pubblico; come avviene talvolta in altri paesi, quando ricorrono all'estero per straordinarie provviste di grani e d'altre merci. In questo caso non vi è corrispondenza immediata tra la quantità delle scorte metalliche e l'ampiezza della circolazione all'interno, stanteché l'una subisce l'influsso di altre cagioni, che non mutano il bisogno di medio circolante. Nello stato attuale della economia monetaria, finché dovrà rimanere in vigore il regime del corso legale, e prevarrà la influenza delle cause accennate nella determinazione del cambio coll'estero, mancheranno le condizioni essenziali, perché la ragione dello sconto eserciti la sua funzione moderatrice sulla circolazione fiduciaria, e preservatrice delle riserve metalliche, funzione che presuppone una corrispondenza immediata fra questi due fatti. Per contro in tali circostanze anormali un rialzo soverchio della ragione dello sconto potrà forse ridurre la circolazione di quà dal limite del bisogno, danneggiando il mercato, ma non esercitare una influenza benefica e decisiva sulle scorte monetarie. Dovrebb'essere così forte, da deprimere di tanto il prezzo dei prodotti e dei titoli nazionali, di quanto sia necessario per determinare la loro esportazione o impedirne l'importazione in misura sufficiente a colmare il debito nostro verso l'estero. Insomma si tratta di uno strumento che non si può maneggiare senza grandi cautele e temperamenti, i quali valgano ad impedire i danni maggiori del bene che si vuol conseguire. Ecco perché abbiamo stabilito che gl'istituti non possono modificare il saggio dello sconto durante il periodo transitorio senza l'autorizzazione del Governo; mentre nel periodo normale sarebbe deferita questa facoltà intieramente al Consorzio delle banche, le cui deliberazioni tuttavia rimarranno generalmente soggette alla sanzione del Governo.

Similmente fra le disposizioni transitorie, intese allo scopo di regolare il baratto dei biglietti e ricondurre le banche a grado a grado allo stato normale, abbiamo accolto la proposta dell'ultima

commissione parlamentare, che durante il corso legale il cambio dei biglietti in metallo debba essere eseguito, oltreché in Roma, nelle città di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Venezia e Verona indicate dall'art. 5 della legge 7 aprile 1881 e successive disposizioni.

Ma un'altra proposta della stessa commissione, benché fosse largamente motivata dal suo egregio relatore, e sottoposta da noi a maturo esame, abbiamo esitato ad accogliere in questo disegno di legge. A fine di evitare i due estremi, egualmente dannosi, quello del cambio illimitato, incondizionato e quello di un baratto, soggetto a limitazioni arbitrarie, artificiali, la commissione aveva suggerito un provvedimento intermedio: ogni istituto sarebbe stato obbligato al cambio illimitato in metallo nelle città sovra indicate, ove il suo biglietto avesse avuto il corso legale nelle rispettive provincie, ma avrebbe potuto chiedere dal portatore dei biglietti un premio che, entro il limite massimo dell'uno per cento, doveva essere determinato per decreto reale. Si è invocato l'esempio conforme dell'Inghilterra dove la legge del 1819, emanata in un periodo in cui i biglietti erano in disagio relativamente all'oro, stabiliva al baratto un premio decrescente di anno in anno fino al 1823. A suffragio di questa proposta sono stati indicati i seguenti vantaggi: ch'essa assicura al paese e al tesoro un massimo di disagio per la carta, che non può salire al disopra del premio ufficiale del metallo, colle spese del trasporto in più, calcolate usualmente a 40 o 45 centesimi; che si dà alle banche un periodo sufficiente di preparazione per la ripresa libera e illimitata del baratto; che si evitano al paese forti e aspre ragioni di sconto, avendo le riserve bancarie una prima difesa nel premio sul metallo; che si previene ogni incetta di metallo a scopo di tesoreggiamento o di speculazione, attenuandone o sopprimendone la domanda mercé il pagamento del premio; che il cambio delle banche è ridotto a quei soli periodi, in cui i corsi sull'estero salgono al disopra del premio del metallo, combinato col prezzo di trasporto; e che si armonizzano gli interessi delle banche con quelli del tesoro e del commercio, per tutto ciò che occorre ad eseguire i pagamenti all'estero. Il relatore della commissione, svolgendo con molta dottrina la sua proposta, ammetteva pure ch'essa non è scevra d'inconvenienti, ma che sarebbe il rimedio più opportuno ad uno stato anormale di cose.

Ora, sebbene dobbiamo riconoscere che molti degli argomenti allegati hanno un gran peso, come del resto le considerazioni svolte s'informano al principio sano d'instaurare la verità nel nostro regime monetario; pure il divisato provvedimento pare a noi, che nel suo insieme non risponda alla natura speciale della questione, come esiste da noi, e non possa avere tutta la efficacia, che a esso si attribuisce. Noi non vogliamo insistere sovra una obbiezione pregiudiziale, che pure ha la sua importanza non trascurabile, segnatamente nei rapporti coll'estero e riguarda la fissazione di un premio sull'oro per opera della legge e del Governo, e la dichiarazione ufficiale di un disagio che colpisce la nostra carta. Ciò potrebbe far credere che preferiamo alla realtà delle cose motivi ideali e astratti; appunto guardando alle realtà, temiamo che, qualunque premio si scelga e in qualsiasi maniera si gradui, non potranno ottenersi gli effetti sperati. Se l'aggio fosse inferiore al premio stabilito pel cambio sarebbe completamente soppresso il baratto dei biglietti; se poi fosse superiore, le differenze fra il premio ufficiale e il cambio coll'estero potrebbero essere sufficienti ad agevolare gli arbitraggi e mantenere al baratto proporzioni considerevoli e sempre dannose. In fatto gli stessi fautori della proposta ammettono che col premio «il baratto delle banche è ridotto a quei soli periodi, in cui i corsi sull'estero salgono al disopra del premio sul metallo, combinato col prezzo di trasporto.»

L'altro argomento, che ci pare più decisivo contro l'istituzione di un premio sull'oro durante il periodo transitorio, è questo. Avuto riguardo alle condizioni attuali dei nostri istituti e alle cause che hanno prodotto la presente crisi monetaria, non è facile stabilire una scala discendente del premio che si approssimi ravvivamento e coordinamento di tutte le forze disponibili, che possono contribuire al migliore e più forte assetto degli istituti. Così più che alla realtà, né fissare in anticipazione una serie d'anni entro la quale debba cessare. È assai probabile che, comunque si voglia applicare, questo sistema incontri le più grandi difficoltà nella pratica e sia sopraffatto dagli influssi determinanti il corso dei cambi sfavorevole. Ed è certo che, alla fine del periodo indicato, potremmo ritrovarci nelle stesse condizioni di prima, se non mutassero favorevolmente le altre circostanze della economia nazionale.

Né l'esempio dell'Inghilterra ci pare che si adatti al caso nostro. Perocché, se è vero, che l'Inghilterra del 1819 non era l'Inghilterra d'oggi; è vero eziandio che le sue condizioni di allora nemmeno possono paragonarsi a quelle presenti d'Italia, che sono migliori, ma anche assai diverse. La massima parte dei debiti pubblici, contratti in quel tempo dal Governo inglese, vennero collocati all'interno, e prelevati sul capitale disponibile della nazione; mentre, una ingente massa di titoli pubblici, emessi negli ultimi anni in Italia, è collocata all'estero, e preme sul bilancio economico del nostro paese. E quindi le cause speciali, che hanno reso per noi così sfavorevole il corso dei cambi, non esistevano in Inghilterra o avevano importanza di gran lunga minore.

Però non disconosciamo la gravità del tema, e lo consideriamo come una quistione aperta e degna di profondo esame.

Adottando il sistema del corso legale, come necessità presente della economia monetaria e per assicurare agli istituti un periodo adeguato di preparazione, torna opportuno di prorogare per sei anni, cioè per il periodo di transizione e di risanamento dei nostri istituti, il corso legale dei biglietti, a partire dalla data della promulgazione della presente legge.

Conclusione

Ed ora appaiono evidenti i fini e le basi del nostro disegno di legge, e se ne comprende facilmente l'intiera struttura. Dinanzi a una condizione anormale degli istituti e della circolazione, di cui abbiamo apprezzato la importanza e le cause, ci siamo imposto il dovere di riformare l'ordinamento bancario in guisa che possa adempiere ai suoi alti uffici. E messe in disparte le misure artificiali, incerte o impraticabili, abbiamo proposto tutti quei provvedimenti, che alla grande efficacia uniscono una indiscutibile opportunità. E quindi non restrizioni mutevoli o concessioni abusive, ma l'aumento del capitale, abbiamo creduto necessario e opportuno l'aumento delle riserve metalliche; e, invece d'imporre una diminuzione violenta della circolazione, abbiamo preferito di accrescerne e ravvalorarne le guarentigie, sia colla più sollecita liquidazione dei portafogli, sia con una maggiore proporzione di riserva. Un mezzo efficacissimo di migliore ordinamento bancario ci sembra l'istituzione del Consorzio; il quale

non solo renderà più forti le altre garanzie e rafforzerà la posizione dei singoli istituti, ma cogli accordi reciproci, e con la uniformità in tutte le operazioni più importanti, ne aumenterà il potere di resistenza. In tal guisa le nostre banche acquisteranno una maggiore vitalità, un carattere veramente nazionale e quell'unità di indirizzo, ch'è indispensabile all'esercizio delle loro funzioni in una cerchia più vasta. Non vogliamo però arrogarci la pretesa di aver raggiunta la mèta completamente, né crediamo che possa mai raggiungersi per efficacia di leggi e per virtù di Governo. Gli ordinamenti bancari sono parte cospicua del regime economico, e mezzi validi a conseguire l'intento; ma la loro potenza è sempre subordinata a quelle cause più generali, da cui dipende la prosperità della economia nazionale. Consci di questa verità e alieni da qualsiasi illusione, mentre non abbiamo tralasciato nessun mezzo che valga a rinfrancare e migliorare lo stato dei nostri Istituti e della circolazione fiduciaria, noi dobbiamo fare assegnamento sulla operosità e sul senno della nazione, acciocché, eliminate le spese eccessive ed accresciuta la produzione, si accumulino i risparmi sufficienti per soddisfare i nostri impegni e provvedere ai nostri bisogni di capitale.

Adottati i provvedimenti che abbiamo creduto più efficaci per ristabilire l'ordine nel regime bancario, e determinate le più sicure garanzie alla emissione dei biglietti, e le norme più severe alle operazioni delle banche, abbiamo seguito un criterio di grande equità nei loro rapporti reciproci e nella loro costituzione del Consorzio.

Senza distruggere o menomare alcuna delle istituzioni bancarie, che il tempo e le vicende politiche ed economiche hanno fatto sorgere e fiorire nelle varie regioni d'Italia, abbiamo divisato i modi di fecondarle e promuoverle, mercé i sussidi e le nuove guarentigie che derivano dalla formazione del Consorzio. Colla unione delle forze, colla concordia degli intenti e colla efficacia di più severe ed opportune disposizioni di legge, crediamo che si possano vincere via via le difficoltà gravi della situazione presente e ristaurare un ordinamento bancario, che sia organo potente e presidio fedele della nostra circolazione. Egli è per ciò che raccomandiamo ai vostri suffragi questo disegno di legge, fiduciosi che il Parlamento farà opera grandemente giovevole al miglioramento e all'incremento della economia nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 La emissione dei biglietti pagabili a vista, al portatore, e le funzioni degli istituti autorizzati a tale emissione, sono regolate dalla presente legge.
- Art. 2 Il Governo per decreto reale, promosso dal ministro d'agricoltura industria e commercio d'accordo col ministro del tesoro, potrà concedere ai sei istituti di emissione esistenti, che si conformeranno a questa legge, la facoltà di emettere biglietti per un periodo di quindici anni.
- Art. 3 La facoltà di emettere biglietti potrà essere concessa a ciascuno degli istituti accennati nell'articolo 2 per un ammontare eguale a quello determinato in esecuzione della legge 30 giugno 1891, n. 314 (serie 3^a), cioè per

la Banca Nazionale nel Regno
il Banco di Napoli
la Banca Nazionale Toscana
la Banca Romana
il Banco di Sicilia
Banca Toscana di Credito

L. 600,000,000

» 242,160,600

» 84,299,900

48,009,000

» 48,000,000

» 20,000,000

oltre l'ammontare della circolazione per conto del Tesoro, a tenore dell'art. 24.

- Art. 4 Se due o più degli istituti di emissione costituiti per azioni si fondessero tra loro, la circolazione spettante a ciascuno di essi, ai termini dell'articolo 3 della presente legge, potrà essere assegnata all'istituto che conserverà la propria esistenza, purché il nuovo capitale di questo eguagli l'ammontare dei capitali appartenenti agli istituti fusi insieme. La fusione non potrà aver effetto senza la previa approvazione del Governo e del Parlamento.
- Art. 5 Il valore totale dei biglietti in circolazione deve essere rappresentato per non meno di 40 per cento da riserva metallica a norma dell'articolo seguente.

Il Governo potrà, dopo sei anni, prescrivere agli istituti un aumento della riserva metallica fino al massimo del 45 per cento, secondo le circostanze, con decreto reale promosso dal ministro di agricoltura industria e commercio, d'accordo con quello del tesoro, udito il consiglio del Consorzio degli istituti.

È poi sempre in facoltà degli istituti di emettere biglietti, oltre all'ammontare indicato all'articolo 3, purché l'eccedenza

sia interamente coperta da riserva metallica.

Art. 6 — La riserva, indicata nell'articolo precedente, dovrà essere costituita da monete e da verghe d'oro, da monete d'argento aventi corso legale nel Regno, in parte anche da fondi disponibili presso istituti di credito e banchieri primari esteri e da cambiali sull'estero munite di tre o più firme, delle quali una almeno di banchieri di prim'ordine, pagabili in oro, e da titoli emessi o garantiti dallo Stato in paesi con circolazione monetaria metallica.

Con decreto reale verrà determinata la composizione della riserva bancaria, saranno stabilite le garanzie che devono presentare e la proporzione che in essa debbono avere le cambiali e i valori esteri relativamente alla riserva effettiva in monete o verghe metalliche. Questa proporzione non potrà mai essere superiore al quinto della riserva totale.

- Art. 7 Il tesoro dello Stato e i portatori dei biglietti, in caso di liquidazione volontaria o forzata dell'istituto che li ha emessi, avranno diritto di prelazione sulla riserva metallica determinata dagli articoli precedenti e su tutte le proprietà immobiliari dell'istituto liquidato.
- Art. 8 Gli istituti di emissione possono fare soltanto le operazioni attive seguenti:

1° Sconto a non più di quattro mesi:

di cambiali munite di due o più firme notoriamente solvibili;

di buoni del tesoro;

di note di pegno emesse dalle società dei magazzini generali legalmente costituite;

di cedole di titoli sul pegno dei quali l'istituto può fare

anticipazioni.

2º Anticipazioni a non più di quattro mesi: sopra titoli del debito pubblico dello Stato; sopra titoli emessi dalle provincie e dai comuni;

sopra titoli delle società private, dei quali lo Stato abbia garantito l'interesse, tanto direttamente, quanto per mezzo di sovvenzioni, vincolate espressamente al pagamento degli interessi dei titoli medesimi;

sopra cartelle degli istituti di credito fondiario;

sopra titoli esteri emessi o garantiti dallo Stato e pagabili in oro.

Tutti questi titoli non potranno essere valutati per più di quattro quinti del rispettivo valore di borsa, purché questo non ecceda il valore nominale.

Entrano nella stessa categoria anche le operazioni di anticipazione:

sopra valute d'oro e d'argento, tanto nazionali quanto estere e sopra verghe d'oro al corso del mercato;

sopra sete greggie e lavorate in organzini o in trame e sopra verghe di argento valutate non oltre i due terzi del rispettivo valore commerciale;

sopra fedi di deposito dei magazzini generali, legalmente costituiti, sui depositi di spirito a norma delle disposizioni che regolano le imposte di fabbricazione, o sopra ordini in derrate o in zolfi, per non più di metà del valore della merce a cui si riferiscono.

3° Compera a contanti per proprio conto di cambiali sull'estero, munite di due o più firme notoriamente solvibili, aventi causa commerciale, a scadenza non maggiore di tre mesi, pagabili in oro; e vendita di assegni tratti dagli istituti di emissione su banche estere, presso le quali essi abbiano somme disponibili.

Oltre di ciò gli istituti potranno impiegare la massa di rispetto e una somma pari alla quinta parte del capitale versato o patrimonio posseduto, in acquisto di titoli e valori, sui quali sono autorizzati a fare anticipazioni, e in acquisto di beni immobili, purché questi debbano servire esclusivamente a uso degli istituti medesimi.

Potranno inoltre assumere l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

Art. 9 — Gli istituti di emissione non possono fare le operazioni seguenti:

- 1° risconto del portafoglio, eccetto per cambiali aventi non più di venti giorni di scadenza o per cambiali sull'estero;
 - 2° accettazione allo scoperto di cambiali;
- 3° assunzione in tutto o in parte di emissioni o prestiti di Governi esteri;
- 4° assunzione di emissioni o di prestiti di corpi ed enti morali, di società o di privati individui, senza autorizzazione del Governo, e ad ogni modo col divieto assoluto di parteciparvi;
 - 5° prestazione di garanzie di qualunque specie;
- 6° anticipazioni sopra merci o titoli, diversi da quelli indicati ai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente;
- 7° sconti, conti correnti e operazioni di credito in genere garantiti da ipoteche;
- 8º partecipazioni a imprese agrarie, commerciali e industriali.

I titoli, valori e mobili che sono per natura diversi da quelli, mentovati ai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, pervenuti a un istituto in esecuzione di un suo credito, dovranno essere liquidati entro due anni. Gli istituti possono accettare pure ipoteche o beni immobili a garanzia di crediti dubbi o in sofferenza, ma dovranno liquidare tali operazioni entro il termine di cinque anni.

Art. 10 — Gli istituti, soggetti alla presente legge, potranno emettere pagherò o vaglia cambiari, fedi di credito, mandati, assegni e altri titoli, diversi da quelli indicati all'articolo 1, ma pagabili a vista, e ricevere somme in conto corrente fruttifero e infruttifero, a semplice richiesta, con preavviso e a termine fisso.

Il debito derivante agli istituti per tali titoli, eccettuati i depositi a termine, dovrà essere coperto, per una somma pari almeno al 40 per cento del suo ammontare, da riserva metallica.

I pagherò, vaglia cambiari, assegni bancari e fedi di credito pagabili a vista in tutte le filiali di ciascun istituto, dovranno essere nominativi e non potranno emettersi per somma inferiore a lire 500.

Tuttavia potranno essere emessi titoli per una somma inferiore a lire 500 ma non inferiore a lire 100, purché nominativi e pagabili a un determinato ufficio dell'istituto emittente, oltre a quello da cui furono fatti.

L'ammontare dei conti correnti fruttiferi non potrà essere

maggiore dell'ammontare del capitale versato o del patrimonio posseduto; e la misura dell'interesse che l'istituto pagherà su di essi non potrà in nessun caso superare il terzo della ragione dello sconto.

Art. 11 — I biglietti di banca saranno fabbricati a cura del Consorzio fra gli istituti di emissione.

Il tipo dei biglietti dovrà essere eguale per tutti gli istituti; però i biglietti porteranno il nome e le firme dell'istituto emittente.

Art. 12 — I biglietti avranno il valore di lire 50 - 100 - 500 - 1000.

I diversi valori dei biglietti dovranno essere distinti l'uno dall'altro nel tipo, nel colore e nella dimensione della carta.

La forma dei biglietti, la ripartizione di essi per valore e la suddivisione dei biglietti in serie e in numeri saranno stabilite con decreto reale e descritte in esso esattamente.

Art. 13 — Gli istituti di emissione devono ricevere i biglietti propri in pagamento, al pari, e cambiarli a vista, al portatore, con moneta metallica avente corso legale nel Regno, e, ove il portatore vi consenta, con verghe metalliche o con effetti pagabili all'estero.

Nei luoghi dove non esiste la sede principale dell'istituto, presentandosi richieste di cambio rilevanti, che superino la riserva ordinaria di cassa, l'istituto avrà facoltà di rilasciare, invece dei biglietti a esso presentati, un assegno bancario a cinque giorni, pagabile in moneta metallica, al portatore e all'ufficio da cui esso fu emesso, con interesse di cinque giorni calcolato secondo la ragione dello sconto dell'istituto emittente fino al massimo del quattro per cento.

Art. 14 — Il portatore dei biglietti o degli assegni bancari a cinque giorni, convertibili in moneta metallica, che non ne ottenga il pagamento o il cambio a norma dell'articolo precedente, potrà far accertare la mancanza del pagamento o del cambio mediante atto regolare di protesto.

Al protesto dei biglietti o degli assegni e alla successiva procedura si applicano le norme del Codice di commercio.

- Art. 15 Ciascun istituto è obbligato a ricevere nei pagamenti i biglietti degli altri istituti anche nelle operazioni facoltative.
- Art. 16 I biglietti dell'istituto che non adempia puntualmente al cambio, al ritiro e rimborso di essi nei luoghi e modi prescritti, possono essere rifiutati dalle casse del tesoro.
- Art. 17 I biglietti logori o deteriorati, i quali rientrano nelle casse degli istituti, non possono essere rimessi in circolazione.

Gli istituti devono rimborsare integralmente i biglietti logori o deteriorati, purché il possessore presenti una parte del biglietto che equivalga a più della metà dell'intero, dia sicurezza di autenticità e contenga l'indicazione della serie e del numero.

- Art. 18 I biglietti di un istituto posti fuori di circolazione dovranno essere rimborsati dall'istituto medesimo durante il periodo di trent'anni dal giorno nel quale cessarono di aver corso.
- Art. 19 Gli istituti di emissione dovranno prelevare dagli utili annuali una somma destinata a costituire gradatamente una massa di rispetto, finché questa raggiunga il quinto del capitale versato.

Ciascun prelevamento dovrà essere ragguagliato almeno al decimo degli utili, dedotte tutte le spese fisse, quelle di ammortamento delle passività e gli interessi al cinque per cento sulle azioni.

Art. 20 — Le sofferenze dell'esercizio in corso devono passare a perdite e i ricuperi devono essere calcolati a benefizio del bilancio di quell'anno nel quale sono in tutto o in parte riscossi.

Trattandosi di casi straordinari nei quali le sofferenze assumono proporzioni considerevoli e sono pure fornite di sufficienti garanzie, il Governo, esaminato il portafoglio degli istituti, potrà con deliberazione presa dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro del tesoro, derogare alle disposizioni di questo articolo nei modi e termini che reputerà più opportuni. Di questa deroga il Governo darà conto al Parlamento nella relazione annuale del controllore della circolazione.

Art. 21 — Gli istituti di emissione hanno facoltà di fondare sedi e succursali colle attribuzioni e colle norme che saranno determinate nei rispettivi statuti.

Hanno pure facoltà di istituire agenzie di sconti e di anticipazioni, di avere corrispondenti o rappresentanti.

Previa autorizzazione del Governo, gli istituti potranno concorrere nella istituzione di casse cointeressate di sconto, di sodalizi cooperativi e di credito agrario per una somma non eccedente il quarto del capitale di ogni singola cassa, e per tutte le casse da ciascuno di essi sovvenzionate per somma non eccedente il decimo del proprio capitale.

Art. 22 — Gli istituti sono soggetti a una tassa ordinaria annuale, a favore dello Stato, stabilita in ragione di lire una e centesimi quarantaquattro nel primo anno di applicazione della presente legge, di lire una e centesimi venti nei cinque anni successivi e di lire una negli altri anni, per ogni cento lire del valore totale dei biglietti in circolazione non coperto da riserva metallica.

La somma annuale del contributo deve commisurarsi all'ammontare medio della circolazione di ciascun anno, calcolato sulle situazioni decadali, pubblicate dagli istituti ai termini del regolamento.

Sulla circolazione totale effettiva dei pagherò o vaglia cambiari, fedi di credito, mandati, assegni e altri titoli pagabili a vista, detratto l'ammontare della rispettiva riserva metallica, prescritta dall'articolo 10, gli istituti devono corrispondere allo Stato la tassa di un quarto per cento l'anno.

Art. 23 — Gli istituti pagheranno allo Stato una tassa straordinaria, corrispondente alla rispettiva ragione dello sconto per la circolazione dei biglietti e altri titoli a vista eccedente i limiti fissati da questa legge.

L'accertamento e la riscossione della tassa straordinaria si faranno nello stesso modo e con le stesse forme, che si adoperano per la tassa ordinaria di circolazione.

Art. 24 — Gli istituti di emissione sono obbligati a fare anticipazioni al tesoro dello Stato, dietro sua richiesta, fino all'ammontare di lire 171,683,152, comprese le lire 68,183,152.24, assegnate in pagamento alla cessata Regia cointeressata dei tabacchi, all'interesse lordo del 2,50 per cento all'anno. La ripartizione fra i singoli Istituti di questa somma sarà fatta in proporzione del capitale o patrimonio rispettivo. I biglietti che gli

istituti avranno in circolazione per effetto delle dette anticipazioni, fino al massimo di lire 171,683,152, non saranno compresi nei limiti fissati all'emissione dall'articolo 3, ma costituiranno una circolazione a parte, la quale dovrà essere ugualmente coperta da una riserva metallica in conformità all'articolo 5.

Questa emissione speciale, fatta per le anticipazioni allo Stato, andrà soggetta alla tassa di circolazione dell'uno per cento.

- Art. 25 Il tesoro dello Stato ha facoltà di depositare qualsiasi somma presso le sedi e succursali di ciascun istituto e di chiederne il pagamento totale o ripartito da qualunque altra sede o succursale o da più di esse.
- Art. 26 I sei istituti autorizzati all'emissione sono costituiti in Consorzio ai fini determinati dalla presente legge.
- Art. 27 Il Consorzio non implica la solidarietà degli istituti di emissione fra loro, né verso i terzi; per modo che ogni istituto risponde soltanto per la propria circolazione e per i propri impegni. Il Consorzio ha, di fronte al Governo, la responsabilità dei servizii di tesoreria e di debito pubblico che gli fossero affidati a tenore dell'articolo 29.
- Art. 28 Il Consorzio dovrà provvedere:
- a) alla fabbricazione dei biglietti e alla distribuzione di essi ai singoli istituti;
- b) alla ripartizione della circolazione di ciascun istituto fra i diversi valori di biglietti ammessi dalla legge;
- c) alle norme che ciascun istituto deve osservare per l'accettazione, il baratto reciproco e lo spendimento dei biglietti degli altri istituti;
- d) alle modificazioni della ragione dello sconto, salva la decisione del Governo nei casi di dissenso fra gli istituti;
 - e) all'amministrazione delle stanze di compensazione;
- f) a tutte le altre materie deferite all'esame dello stesso Consorzio dalla presente legge, dal regolamento o dal Governo.
- Art. 29 Il Consorzio, a richiesta del Governo, assumerà il servizio di tesoreria e del debito pubblico e compirà le altre operazioni, delle quali fosse incaricato nell'interesse dello Stato.

Una legge speciale regolerà questa materia.

Art. 30 — Il Consorzio è rappresentato da un consiglio speciale sedente in Roma, composto dei direttori generali degli istituti; ne avrà la presidenza il direttore generale della banca nazionale nel Regno e la vice-presidenza il direttore generale del banco di Napoli.

Potranno intervenire alle sedute del consiglio speciale del Consorzio, oltre ai ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, il direttore generale del tesoro e un ufficiale superiore del ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il consiglio si aduna ordinariamente una volta al mese, e straordinariamente dietro invito del ministro di agricoltura, industria e commercio o di quello del tesoro.

Art. 31 — Alle votazioni del consiglio prendono parte i soli rappresentanti degli istituti.

Le deliberazioni sono valide purché siano presenti alle adunanze i rappresentanti di almeno quattro istituti, raccolgano tre voti e siano sanzionate dal Governo.

Le deliberazioni, dopo approvate dal governo, impegnano tutti gli istituti.

Art. 32 — Il Consorzio avrà un ufficio centrale, il cui capo sarà nominato dal consiglio. La nomina dovrà essere approvata dal Governo.

Le spese dell'ufficio saranno sostenute dagli istituti rappresentati nella proporzione che sarà fra essi concordata.

L'ufficio provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio ed esercita le attribuzioni che gli fossero commesse pel servizio di tesoreria in conformità all'articolo 29 della presente legge.

- Art. 33 Il Governo è costantemente rappresentato presso l'ufficio centrale del Consorzio da un controllore della circolazione.
- Art. 34 Il controllore della circolazione è nominato per decreto reale sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio d'accordo con quello del tesoro, udito il consiglio dei ministri, e non può essere rimosso o collocato a riposo, se non

intervenga anche il parere concorde del collegio arbitrale, di cui tratta l'articolo 36.

Esso:

- a) invigila che la circolazione di ciascun istituto sia tenuta nei limiti fissati dalla legge e dal regolamento;
 - b) appone la firma ai biglietti degli istituti;
- c) ha facoltà di esaminare e ispezionare tutti i registri e i documenti dell'ufficio centrale del Consorzio;
- d) esamina e controfirma le situazioni periodiche degli istituti;
- e) ha facoltà di eseguire ispezioni presso le direzioni generali e gli uffici dipendenti degli istituti di emissione, di accertare l'esistenza delle riserve metalliche e delle scorte dei biglietti;
- f) invigila sull'andamento degli istituti e sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nel Codice di commercio, anche per quanto riguarda l'accertamento e la distribuzione degli utili;
- g) ha facoltà di assistere alle adunanze generali e ai consigli superiori degli istituti, e ha obbligo di intervenire a tutte le sedute del consiglio del Consorzio;
- b) ha infine tutte quelle altre attribuzioni e facoltà, che gli verranno conferite dai regolamenti.

Esso deve rendere conto annualmente dell'andamento del Consorzio e della circolazione per mezzo di relazione accompagnata al Parlamento col parere della Corte dei conti.

- Art. 35 La firma apposta dal controllore della circolazione sui biglietti, per l'osservanza della legge e dei regolamenti, non impegna in alcun modo la responsabilità dello Stato.
- Art. 36 Tutte le questioni che potessero sorgere fra gli istituti e che non venissero amichevolmente composte dal consiglio del Consorzio, e quelle che sorgessero fra il Consorzio e il controllore della circolazione sono deferite al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale composto del presidente del Consiglio di Stato, del presidente della Corte di Cassazione di Roma e del presidente della Corte dei conti.
- Art. 37 Le spese per la vigilanza e il sindacato degli istituti di emissione stanno a carico di questi.

Art. 38 — Il Governo procederà all'accertamento della situazione di ciascun istituto non meno di una volta ogni biennio.

Ove da tali ispezioni risulti perduta una parte del capitale versato o del patrimonio proprio degli istituti di emissione, riconosciuto utile per la circolazione a norma della legge 30 aprile 1874 n. 1920 (serie 2ª), il Governo applicherà alla circolazione corrispondente alla parte di capitale perduta, la tassa straordinaria, prescritta dall'articolo 23, con decorrenza dal giorno in cui si sia accertata la perdita, e ordinerà all'istituto di reintegrare il proprio capitale entro un termine non maggiore di mesi sei.

Qualora dalla ispezione, o in altro tempo qualsiasi, risulti che una parte del capitale o della circolazione dell'istituto sia impiegata contrariamente alle disposizioni della presente legge, il Governo ordinerà all'istituto di procedere alla liquidazione della somma impiegata illegalmente, entro un tempo non maggiore di due anni, e applicherà su di essa la tassa straordinaria prescritta dall'articolo 23 sulla circolazione eccedente.

In ogni modo è data facoltà al Governo, quando risulti perduta una parte del capitale di un istituto di emissione e questo non lo reintegri effettivamente nel termine prescritto, di assegnare ad altri fra gli istituti di emissione esistenti o a un nuovo istituto di emissione la parte di circolazione perduta, purché quello che la assume si conformi alle disposizioni della presente legge.

I risultati di ogni ispezione straordinaria saranno entro quattro mesi comunicati al Parlamento insieme alle prescrizioni fatte dal Governo agli istituti e ai provvedimenti da esso presi.

- Art. 39 Le modificazioni agli statuti delle banche per azioni esistenti verranno approvate con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato.
- Art. 40 I direttori generali degli istituti di emissione sono nominati con decreto reale su proposta dei rispettivi consigli superiori.

Ogni istituto avrà presso la direzione un comitato. Il modo di composizione dei comitati sarà determinato dai rispettivi statuti e approvato per decreto reale.

Art. 41 — Se un istituto di emissione contravverrà alle disposizioni della presente legge, dei regolamenti per la esecuzione di

essa e dei propri statuti, il ministro di agricoltura, industria e commercio d'accordo con quello del tesoro dovrà, entro quindici giorni dalla notizia dell'avvenuta infrazione, richiamarlo all'osservanza di esse disposizioni, con invito d'astenersi da ulteriori infrazioni e con ingiunzione di rientrare nella legalità in un termine non maggiore di sei mesi.

Qualora l'istituto contesti la violazione di leggi, di regolamenti o degli statuti, la quistione sarà deferita al giudizio inappellabile della quarta sezione del Consiglio di Stato.

Se questa riconoscerà esservi stata violazione di leggi, regolamenti e statuti, e l'istituto colpevole persista nelle infrazioni o non si conformi all'invito che gli fu rivolto, il ministro di agricoltura, industria e commercio d'accordo con quello del tesoro, e previa deliberazione del consiglio dei ministri, chiederà al consiglio d'amministrazione la revoca del direttore.

Ove il consiglio d'amministrazione si rifiutasse di procedere a tale revoca, il direttore potrà essere revocato dal Governo con decreto reale.

Art. 42 — In seguito a giudizio della quarta sezione del Consiglio di Stato e a deliberazione del consiglio dei ministri, il ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo con quello del tesoro, potrà promuovere per decreto reale lo scioglimento del consiglio d'amministrazione, qualora anche questo avesse partecipato ad atti di violazione della legge, dei regolamenti e statuti o ad altri abusi che potessero compromettere l'istituto.

Nel caso di scioglimento del consiglio d'amministrazione ne terrà le veci un commissario regio col concorso del collegio dei sindaci, i quali resteranno in carica e convocheranno entro un mese gli azionisti in assemblea generale straordinaria per eleggere la nuova amministrazione.

Del nuovo consiglio non potrà far parte che un terzo dei consiglieri cessati.

Art. 43 — Le disposizioni degli articoli 40, 41 e 42 non si applicano ai banchi di Napoli e di Sicilia, rispetto ai quali rimangono ferme le disposizioni della legge 23 agosto 1890, n. 7041 (Serie 3^a), e dello statuto rispettivo.

Art. 44 — Disposizioni regolamentari, approvate per decreti reali promossi dal ministro di agricoltura, industria e commercio

di concerto col ministro del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato, provvederanno all'esecuzione della presente legge.

Le disposizioni regolamentari provvederanno, fra l'altro, alle discipline riguardanti i biglietti di scorta, al loro uso e alle garanzie relative, alle norme per la surrogazione, l'annullamento e l'abbruciamento dei biglietti ritirati dalla circolazione, al modo uniforme di tenere in evidenza le operazioni degli istituti e di pubblicare le situazioni nella *Gazzetta Ufficiale*, all'ordinamento del Consorzio fra gli istituti, alle speciali discipline riguardanti la vigilanza dello Stato e l'ufficio del controllore della circolazione, alle forme di istituzione e alle attribuzioni delle agenzie di sconto e di anticipazione, alle discipline per il concorso degli istituti di emissione a favore del credito agrario e cooperativo.

Art. 45 — Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Entro sei mesi dalla sua promulgazione sarà stabilito con decreto reale il giorno in cui essa entrerà in vigore e il tempo utile per il cambio graduale dei biglietti di vecchio tipo in quelli di tipo nuovo.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 46 — All'atto della nuova concessione dell'emissione il Governo provvederà con decreto reale alla separazione delle gestioni contabili e finanziarie di ciascun istituto di emissione da quelle relative:

- 1° al credito fondiario;
- 2° al credito agrario;
- 3° alla cassa di risparmio;
- 4° al monte di pegno.

Il decreto reale indicherà quale parte del patrimonio d'ogni istituto dovrà considerarsi vincolata con privilegio a favore dei creditori per le operazioni dell'emissione dei biglietti e di quelli pertinenti a ciascuna delle altre separate operazioni di credito fondiario, agrario, cassa di risparmio e monte di pegno, ferma l'obbligazione dell'istituto per tutte indistintamente le operazioni riguardo a quella parte dei beni, che rimanesse disponibile in

ciascuna separata gestione, dopo saldati tutti i creditori, che a essa si riferiscono.

Con lo stesso decreto la banca nazionale nel Regno sarà autorizzata a computare nella massa di rispetto, di cui all'art. 19, il fondo da essa assegnato a garanzia del credito fondiario.

Art. 47 — Il primo esercizio della nuova concessione si chiuderà col 31 dicembre dello stesso anno, purché abbia durata non minore di sei mesi; gli altri esercizi cominceranno col 1° gennaio e avranno termine al 31 dicembre.

Art. 48 — L'ammontare delle sofferenze e degli impieghi, costituenti immobilizzazioni, nella somma accertata per ciascun istituto, prima dell'applicazione della presente legge, dovrà venire liquidato, al più tardi, entro sei anni.

È data peraltro facoltà agli istituti di emissione per azioni di computare fin d'ora le somme immobilizzate sulla massa di rispetto, per la parte ad essa corrispondente, e di provvedere all'immediata reintegrazione della parte che rimane scoperta mediante richieste di versamenti agli azionisti ed emissione di nuove azioni. Le somme che saranno liquidate andranno ad accrescere la massa di rispetto.

Gli istituti per azioni che anticiperanno nei modi richiesti dal Governo la liquidazione delle somme immobilizzate mediante i versamenti di capitale accennati sopra, godranno, dopo il primo anno d'applicazione della presente legge, della riduzione della tassa di circolazione all'uno per cento derogando alla disposizione dell'articolo 22.

Godranno di eguale riduzione di tassa di circolazione i banchi di Napoli e di Sicilia che anticiperanno la liquidazione delle somme immobilizzate mediante notevole ristringimento delle spese di amministrazione, e le banche per azioni che devolveranno a questa liquidazione una parte cospicua degli utili annuali.

Il governo darà conto dell'uso di queste facoltà nella relazione annuale del controllore della circolazione al Parlamento.

Art. 49 — Qualora il capitale versato o il patrimonio degli istituti di emissione non fosse reintegrato né con la liquidazione delle somme immobilizzate, né con nuovi versamenti sulle azioni o con l'emissione di nuove azioni entro il detto periodo, il Governo, con deliberazione presa in consiglio dei ministri e udito il

consiglio del Consorzio, promuoverà un decreto reale per ridurre il limite della circolazione stabilito all'articolo 3 della presente legge di una somma eguale a quella rimasta immobilizzata.

Art. 50 — Nei primi sei anni dall'attuazione della presente legge, gli istituti di credito fondiario sono autorizzati ad acquistare per via di cessione o di surrogazione i crediti ipotecari o privilegiati degli istituti di emissione per l'ammontare risultante nell'accertamento di cui trattano gli articoli 38 e 48, fino a concorrenza dell'intiero valore dell'immobile ipotecato, senza riguardo al grado dell'ipoteca o al possesso trentennario del proprietario dell'immobile, purché gli istituti cedenti assumano garanzia per il pagamento delle annualità e per il rimborso integrale dei crediti da essi ceduti, salvo regresso contro i debitori.

Gli istituti di emissione dovranno entro due anni dalla cessione dei loro crediti alienare le cartelle fondiarie ricevute in sostituzione dei crediti stessi.

Art. 51 — Il corso legale dei biglietti di banca è prorogato di sei anni dalla data accennata all'articolo 45, e sotto l'osservanza delle condizioni prescritte dal presente articolo.

I biglietti di ciascun istituto non avranno corso legale che nelle singole provincie nelle quali esista una sede, succursale, agenzia o rappresentanza di cambio dell'istituto medesimo, la quale assuma l'impegno del cambio dei biglietti dell'istituto rappresentato.

Gli istituti potranno prendere accordi per la rappresentanza reciproca agli effetti del cambio.

Qualora nell'accertamento prescritto dall'articolo 38, o in altro modo qualunque, risulti che un istituto non ha osservato le prescrizioni della presente legge, il corso legale dei biglietti da esso emessi e l'obbligo per gli altri istituti di accettarli in pagamento e di rispenderli, potranno con decreto reale, udito il consiglio del Consorzio, essere sospesi a datare dal 30 giugno successivo.

Il Consorzio durante il corso legale non potrà deliberare variazioni nella ragione dello sconto, o in quella dell'interesse sulle anticipazioni, senza autorizzazione del Governo.

Art. 52 — Con decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio di accordo col ministro del tesoro,

udito il consiglio del Consorzio, saranno determinate le norme per regolare il baratto dei biglietti fra gli istituti e gli effetti della riscontrata durante il regime del corso legale.

- Art. 53 L'aumento della riserva metallica dal terzo al 40 per cento risultante dall'articolo 5 e dall'articolo 10, avrà luogo gradatamente nel periodo di due anni dal giorno dell'applicazione della presente legge, previo accordo fra il Governo e il Consorzio degli istituti di emissione.
- Art. 54 Gli istituti di emissione conserveranno provvisoriamente la facoltà di porre in circolazione biglietti di banca da 25 lire. Questa facoltà potrà essere tolta per legge in ogni tempo.
- Art. 55 Durante i primi sei anni della nuova concessione, l'obbligo per ciascun istituto del cambio dei biglietti in moneta metallica, secondo gli articoli 13 e 14 della presente legge, avrà effetto, oltre che in Roma, nelle città indicate all'articolo 5 della legge 7 aprile 1881, n. 155 (serie 3^a), e dal reale decreto 17 dicembre 1882, n. 1153 (serie 3^a), sempre che i biglietti dell'istituto abbiano corso legale nelle rispettive provincie.
- Art. 56 Gli istituti che all'atto in cui andrà in vigore la presente legge fossero debitori per conti correnti fruttiferi di una somma maggiore di quella indicata all'articolo 10 dovranno rimborsarne la eccedenza in un periodo non più lungo di un anno.

Parimenti nel periodo di un anno dovranno ridurre la misura dell'interesse sui conti correnti fruttiferi nel limite prescritto dallo stesso articolo 10, se, quando andrà in vigore la presente legge, fosse maggiore.

CRONOLOGIA

1844

16 marzo Istituzione della Banca di Genova come banca di cir-

colazione.

1846

12 maggio Concessione da parte del Governo di un prestito di

lire 2 milioni alla Banca.

1847

16 ottobre Istituzione della Banca di Torino come banca di cir-

colazione.

1848

7 settembre In relazione alla prima guerra d'indipendenza viene

dichiarato il corso forzoso dei biglietti della Banca di Genova e la concessione — da parte di quest'ultima — di un mutuo di lire 20 milioni a favore del Gover-

no.

1849

29 settembre Fondazione di una nuova banca di circolazione de-

nominata Banca d'Italia.

14 dicembre Fusione della Banca di Genova e della Banca di To-

rino e istituzione della Banca Nazionale.

1850

11 marzo Scioglimento della Banca d'Italia.

9 luglio Approvazione del progetto di legge Nigra, che costi-

tuisce la prima legge bancaria del Regno di Sardegna.

1851

26 aprile Istituzione della Banca di Savoia come banca di cir-

colazione.

24 maggio Progetto di legge Cavour per il potenziamento della Banca Nazionale e la concessione del corso legale ai suoi biglietti. Abolizione del corso forzoso. 5 giugno 1852 19 marzo Secondo progetto di legge Cavour per il potenziamento della Banca Nazionale e la concessione del corso legale ai suoi biglietti. Approvazione, con modifiche, del progetto Cavour. 11 luglio 1853 Progetto di legge Cavour per l'affidamento del ser-7 maggio vizio di tesoreria alla Banca Nazionale. 1857 Abolizione della legge sull'usura. 5 giugno 1859 In relazione alla proclamazione della seconda guerra 27 aprile d'indipendenza viene dichiarato il corso forzoso dei biglietti della Banca Nazionale e la concessione di un mutuo di lire 30 milioni a favore del Governo. Approvazione del nuovo statuto della Banca Nazio-1° ottobre nale. 29 ottobre Abolizione del corso forzoso. 1861

24 febbraio Incorporazione della Banca Parmense e della Banca per le Quattro Legazioni da parte della Banca Nazionale.

1862

24 agosto Legge che unifica il sistema monetario nazionale uniformando le specie metalliche in circolazione.

1863

3 agosto Presentazione al Senato del progetto di legge Manna sulla fondazione della Banca d'Italia.

1864

21 marzo Approvazione del progetto Manna da parte del Senato.

18 aprile Presentazione del progetto Manna alla Camera.

Cronologia 479

11 marzo Convenzione per la fusione stipulata fra la Banca Na-

zionale e la Banca Nazionale Toscana.

13 marzo Progetto di legge Sella-Torelli per la fondazione della

Banca d'Italia, che recepisce la convenzione dell'11

marzo.

29 giugno Autorizzazione al trasferimento della sede centrale

della Banca Nazionale a Firenze e all'aumento del

suo capitale.

11 ottobre Nuova convenzione per la fusione stipulata fra le due

banche.

23 ottobre Approvazione con decreti legge della fusione e del-

l'affidamento del servizio di tesoreria alla nuova Ban-

ca d'Italia.

21 novembre Progetti di legge, non approvati dal Parlamento, per

la conversione in legge dei precedenti decreti.

1866

1º maggio Dichiarazione del corso forzoso dei biglietti della

Banca Nazionale nel Regno e concessione di un mutuo di lire 250 milioni al Governo da parte della stessa Banca Nazionale. È questo il primo documento ufficiale nel quale compare la denominazione «Banca

Nazionale nel Regno d'Italia».

10 ottobre Nuova convenzione tra la Banca Nazionale nel Re-

gno e la Banca Nazionale Toscana che prevede sostanzialmente l'incorporazione di quest'ultima da

parte della prima.

1868

10 marzo Istituzione della commissione parlamentare d'inchie-

sta per l'abolizione del corso forzoso.

3 settembre Limitazione a lire 750 milioni della circolazione mas-

sima della Banca Nazionale nel Regno.

28 novembre Pubblicazione dei risultati della commissione parla-

mentare d'inchiesta per l'abolizione del corso forzo-

so.

1869

14 gennaio Dichiarazione con la quale i delegati della Banca Na-

zionale nel Regno e della Banca Nazionale Toscana prorogano al 31 luglio 1869 gli effetti della conven-

zione del 10 ottobre 1866.

21 gennaio Primo progetto Cambray-Digny per l'approvazione

della convenzione del 10 ottobre 1866.

24 maggio Secondo progetto Cambray-Digny per l'approvazione della convenzione del 10 ottobre 1866.

ne della convenzione dei 10 ottobre 1866

1870

11 marzo Progetto di legge Sella sul riordinamento degli isti-

tuti di emissione, che prevede fra l'altro la libera co-

stituzione di nuove banche della specie.

24 ottobre Convenzione fra la Banca Romana e la Banca Nazio-

nale nel Regno con la quale la prima rinuncia al monopolio dell'emissione nel Lazio in cambio di un mi-

lione di lire.

9 dicembre Riproposizione del progetto di legge Sella.

1871

13 dicembre Nuova riproposizione del progetto di legge Sella.

1874

30 aprile Prima legge organica dello Stato italiano sull'ordina-

mento delle banche di emissione. Creazione di un Consorzio fra le predette banche con lo scopo di for-

nire biglietti al Tesoro.

1876

18 marzo La Destra storica è costretta a lasciare il potere alla

Sinistra, tendenzialmente favorevole alla pluralità

degli istituti di emissione.

1878

15 aprile Nuova tariffa doganale, moderatamente protezioni-

stica.

1879

21 febbraio Progetto di legge Majorana-Calatabiano. È il primo

tentativo della Sinistra di riordinare la circolazione

cartacea.

1881

7 aprile Approvazione del progetto di legge Magliani sull'a-

bolizione del corso forzoso, che prevede anche lo scioglimento del Consorzio fra gli istituti di emissio-

ne creato con la legge del 1874.

1883

12 aprile Entrata in vigore della legge Magliani.

12 agosto Si consente agli istituti di emissione di superare i li-

> miti della circolazione, riferiti al capitale versato, stabiliti dalla legge del 1874 a patto che le eccedenze

siano interamente garantite da riserva metallica.

26 novembre Progetto di legge Berti-Magliani che, oltre ad ammet-

tere la possibilità della creazione di nuovi istituti di emissione, mira a regolamentare la circolazione e l'o-

peratività delle predette banche.

1887

14 luglio Nuova tariffa doganale, altamente protezionistica.

19 novembre Progetto di legge Grimaldi-Magliani che conferma il

privilegio dell'emissione ai sei istituti già operanti e si propone di regolamentare la circolazione e la loro

operatività.

1889

30 aprile E decretata un'ispezione presso gli istituti di emis-

> sione. Per la Banca Romana l'incarico è affidato al sen. Alvisi, coadiuvato da due funzionari statali, Bia-

gini e Monzilli.

22 giugno Progetto di legge Miceli-Giolitti che, oltre a regolare

la circolazione e l'operatività delle banche di emissione, prevede anche la possibilità della istituzione di

nuovi istituti della specie.

30 novembre

Riproposizione del progetto di legge Miceli-Giolitti. 2 dicembre Relazione del sen. Alvisi al ministro di Agricoltura,

Industria e Commercio sulle condizioni della Banca

Romana.

1891

Convenzione per la fusione fra la Banca Nazionale 16 gennaio

nel Regno e la Banca Nazionale Toscana.

30 giugno Legge che legalizza, entro certi limiti, la circolazione

eccedente degli istituti di emissione e che aumenta

l'aliquota della tassa di circolazione.

Fissazione dei limiti massimi della circolazione per 5 luglio

ciascun istituto.

30 agosto Attenuazione dell'obbligo della riscontrata dei bi-

glietti fra gli istituti di emissione.

1892

1º aprile Progetto di legge Rudinì-Luzzatti-Colombo sul rior-

dinamento degli istituti di emissione.

MINISTRI RESPONSABILI DEI DICASTERI ECONOMICI

Data del decreto di nomina	Presidente del Consiglio	Ministro delle Finanze	Ministro Agricoltura, Industria e Commercio	Ministro del Tesoro
23.3.1861	C. Cavour ¹	P. Bastogi	G. Natoli	
12.6.1861	B. Ricasoli	P. Bastogi	F. Cordova	
3.3.1862	U. Rattazzi	Q. Sella	G.N. Pepoli	
8.12.1862	L.C. Farini	M. Minghetti	G. Manna	
24.3.1862	M. Minghetti	M. Minghetti	G. Manna	
28.9.1864	A. La Marmora	Q. Sella	L. Torelli	
31.12.1865	A. La Marmora	A. Scialoja	D. Berti ²	
20.6.1866	B. Ricasoli	A. Scialoja	F. Cordova	
		A. Depretis ³		
10.4.1867	U. Rattazzi	F. Ferrara	F. De Blasiis	
		U. Rattazzi4		
27.10.1867	L.F. Menabrea	L.G. Cambray- Digny	L.G. Cambray- Digny ⁵ E. Broglio ⁶	
5.1.1868	L.F. Menabrea	L.G. Cambray- Digny	E. Broglio ⁷	
			A. Ciccone	
13.5.1869	L.F. Menabrea	L.G. Cambray- Digny	M. Minghetti	
14.12.1869	G. Lanza	Q. Sella	S. Costagnola	
10.7.1873	M. Minghetti	M. Minghetti	G. Finali	
		A. Scialoja		
		G. Cantelli ⁸		
25.3.1876	A. Depretis	A. Depretis	S. Majorana- Calatabiano ⁹	
26.12.1877	A. Depretis	A. Magliani	Caratabiano	A. Bargoni ⁹
24.3.1878	B. Cairoli	F. Seismit-Doda	B. Cairoli ¹⁰	F. Seismit-Doda ¹¹
			E. Pessina ¹²	
19.12.1878	A. Depretis	A. Magliani	S. Majorana- Calatabiano	A. Magliani ¹¹
14.7.1879	B. Cairoli	B. Grimaldi	B. Cairoli ¹³	B. Grimaldi ¹¹
25.11.1879	B. Cairoli	A. Magliani	L. Miceli	A. Magliani ¹¹
29.5.1881	A. Depretis	A. Magliani	D. Berti	A. Magliani ¹¹
25.5.1883	A. Depretis	A. Magliani	D. Berti	A. Magliani ¹¹
30.3.1884	A. Depretis	A. Magliani	B. Grimaldi	A. Magliani ¹¹
29.6.1885	A. Depretis	A. Magliani	B. Grimaldi	A. Magliani ¹¹
4.4.1887	A. Depretis	A. Magliani	B. Grimaldi	A. Magliani ¹¹
29.7.1887	F. Crispí	A. Magliani	B. Grimaldi	A. Magliani ¹¹
		B. Grimaldi ¹⁴	L. Miceli ¹⁴	C. Perazzi ¹⁴

Data del decreto di nomina	Presidente del Consiglio	Ministro delle Finanze	Ministro Agricoltura, Industria e Commercio	Ministro del Tesoro
9.3.1889	F. Crispi	F. Seismit-Doda	L. Miceli	G. Giolitti
		G. Giolitti ¹⁵		B. Grimaldi ¹⁶
		B. Grimaldi ¹⁷		
6.2.1891	A. Rudinì	G. Colombo	B. Chimirri	L. Luzzatti
		L. Luzzatti ¹⁸	A. Rudinì ¹⁹	
15.5.1892	G. Giolitti	V. Ellena	P. Lacava	B. Grimaldi
		B. Grimaldi ²⁰		
		L. Gagliardo ²¹		

Morto il 6 giugno 1861.
 Interim.
 Dal 17 febbraio 1867.
 Reggente dal 5 luglio 1867.
 Interim sino al 28 novembre 1867.
 Interim dal 28 novembre 1867.
 Interim dal 29 novembre 1867.
 Interim dal 22 novembre 1867.
 Interim dal 22 novembre 1867.
 Interim dal 28 novembre 1867.
 Interim dal 28 novembre 1867.
 Interim dal 28 novembre 1867.
 Interim dal 6 febbraio 1874.
 Il ministero di Agricoltura, Industria e Commercio venne soppresso con R.D. 26.12.1877, n. 4220.
 I servizi relativi a banche di emissione, credito, società industriali e commerciali, camere di commercio, saggi dei metalli preziosi ecc. passarono al ministero del Tesoro, che venne istituito con R.D. 26.12.1877, n. 4219.
 Il ministri ovenne ricostituito con legge 30 giugno 1878, n. 4449 con competenze analoghe a quelle precedenti.
 Inti I ministri delle Finanze ressero ad interim il Tesoro dal 24.3.1878 al 29.12.1888.
 Dal 10 novembre 1878.
 Interim dal 14 settembre 1890 a seguito della destituzione di Seismit-Doda.
 Interim dal 9 dicembre 1890.
 Dal 9 dicembre 1890.
 Interim dal 7 luglio 1892.
 Interim dal 7 luglio 1892.
 Interim dal 7 luglio 1892.

CONSIGLIO SUPERIORE E DIREZIONE DELLA BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA CONSIGLIO SUPERIORE*

	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874
Alatri Samuele			_	_	_				_	_		-	_	_
Amato-Pojero Michele		-	-							_			_	_
Arlotta Mariano			-	_	_	_	c	c	_	_	С	c	c	c
Auverny Giovanni	-			_	-	c	c	c	c	c		_		
Balduino Giuseppe			_	-	_	-				-			-	
Balestra Giacomo	_			_	-	_	_	_			-			
Balsamo Luigi	_	-	-			c	-		¢	c	-			-
Belinzaghi Giulio	S	S	S	c	¢	S	S	S	c	c	С	S	c	c
Blumenthal Alessandro	_	-	_	-			_				-		-	
Blumenthal Sigismondo	_		****	_	-	-	_	c	c	c		_		-
Bonocore Salvatore	_	_		-	-	-	c	c			_	_	-	_
Borri Raffaele		_	-	_	-		_			c	c	С	c	c
Carobbi Giulio	-	_			-					_	_			_
Carrega-Bertolini Andrea			-	_	_			-	-	_	-		c	c
Cavajanni Francesco	c	с	¢	S	S	c	c	c	S	S	S	c	c	c
Cavallini Luigi	_					_		-	_			_	-	_
Ceresole Giuseppe	_			-	-	_	-						-	_
Ceriana Carlo	c	c	с	P	P	P	С	c	с	P	P	P	С	c
Ceriana Francesco		-				_	-	_	_	-			-	
Chiaramonte-Bordonaro G.			_	-				_	-		-	_		
Cilento Antonio	-			_		c	c	С	c	c	_	-	-	С
Colonna Fabrizio					-	-			-	-			_	-
Conti Cesare		_	_			V	-	_	_				-	
Conti Luigi	c					_		-	-	_			-	-
Cozzi Pio		-					_	_	****			_	c	c
Croce Giuseppe		_	_	-	-		-	_			-	_	-	
De Angeli Carlo						-	-				С	С	С	С
Della Verdura Giulio Benso	_	_				c	c	c	с	c	c	c	c	c
Du Fresne Luigi	-		-	-	-	-	e	С	c	c	c	С		
Dupré Giuseppe	c	c	c	c	c		_	_	-				_	_
Erba Carlo	-		_	-			-	-				_	¢	c
Errera Moisé		_				_	-		c	_	c	c	c	с
Florio Vincenzo		-	_	_		c	-	_	-			_	-	
Fossi Gio. Batta		_			_	c	c	c	c	_			_	
Fuzier Luigi	_	-	_	-		_	-	_	_			_	_	
Geisser Ulrico		-	_			c	c	c	c	c	с	С	c	с
Giannini Federico		_	_	_		_			_		с	С	с	_

1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1986	1887	1888	1889	1890	1891	1892
-	_		****		***	***	с	с	с					****	-		
-	_		-			-		_	-	-		-		_	c	c	
c	c	c	c	с	с	с	¢	с	с	c	С	С	c	С	С	c	c
		_		_	_								_			-	****
_		_			С	c	С	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c
				_	-		_										c
-	_			_	-		-	·	-		_		_	-	-		
c	c	c	P	P	P	V	P	P	P	V	P	P	P	V	P	P	
_			-		_	_			_			c				-	_
				-	-	-	-	-	-	_	_	-		_	_		_
	_		_	_				-	_		-	-	_		_		-
c	с	c	С	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	_
	_	-	-	-	-			_		-	_	-	-		_	c	c
c	c	c	c	c	c	С	c	c	c	c	c	c	С	с	c	c	¢
c	S	S	S	c	S	c	c	c	S	c	С	c	_			_	
-		-	-		-	_	-		_	c	c	С	c	c	S	S	S
_		-		-	c	C	c	С	V	P	V	V	V	c	c	_	
	-		_	_						-			-				_
		-			-					-						c	c
	-		_	_	-		-	c	С	С	c	c	С	С	c	c	c
c	c	c	С	c	С	S	S	S	c	S	S	S	c	c			
	-		_	-		_			-			-	-		С	c	-
	-		_	_			-		-		_		-		-		_
		_			_	-					-		_	-	-	-	
С	С	С	c	С	С	c									-		-
-	-	-		_				_	С	С	c	С	c	С	С	С	c
C	c	С	С	С	С	c	С	С	С	С	С	С	С	С	c	c	c
c	c	С	С	c	С	c	С	¢	c	¢	c	c	C	c	-		-
-			-		_		_		_		-	_	-	****	_		_
	-		_			-				_	_		_		_		-
С	С	С	С	С	-		_	-		_	_	_		-		-	-
С	С	c	С	С	С	С	С		-		_		_				-
		-				-			-				_		_		
_	***			-		-	_	-				-	-			-	
-					-	_	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	
С	С	С	С	с	С	С	c	С	С	С	С	С	С	_			
-			-			-						_			-		-

***************************************	1861	1862	1863	1864	1865	9981	1867	898	6981	870	871	872	1873	874
									=	=	=	=		=
Lancia di Brolo Corrado					_		_	_		-		_		
Lejnati Ignazio		c	c	c	c	c	c	c	С	С	c	c		
Levi David						с	V	V				_		_
Moschini Carlo				-			-	c	С	c	С	С	c	С
Nigra Felice	P	P	P	V	V	c	P	P	P	c	c	С	P	P
Noerbel Melchiorre			-		_	_	-	-				_		
Papadopoli Nicola				****				c		c	c	С	c	c
Parodi Giacomo	***			-		_		_			***			_
Pavoncelli Giuseppe	_	-	-			-		-				_		
Pignone Giuseppe	С	С	c	c	c	c	c	c	С	c	c	С		_
Pisa Luigi	-	_	-		_	-	-	_	_	-	_	_		_
Ratti Giuseppe				-		-	_	_			-			_
Riccò Giacomo				-		_		_	_		_	_	-	-
Rickenbach Federico				-	-	_		-		_	-		-	
Roggieri Giovanni	c	c	c	c	c	c	c	c	с	c	c	c	c	c
Rossi Antonio	V	V	V	c	c	С	¢	c	c	c	c	c	S	S
Schmitz Carlo							_		c	V	V	V	V	V
Senni Francesco	_	_	_	_	<u> </u>					-		_	-	
Simonetti Luigi	-	-	-	-	-					_		_		~~
Spada Alessandro		-					-	-	_	_		•		_
Spinelli Luigi							_	_	_					
Suppiej Giuseppe							~	***	-			_	_	
Todros Elia	-	-			_			_		_	_		-	
Valensin Moisé	_		-	_			-	-	-	_		-		
Varvaro-Pojero Francesco		-		-						_			_	_
Varvaro-Spataro Giuseppe		_			-	~~			c	c	c	С	c	c
Villa Riso Giovanni			-			c	С	С	С	С	С	С	с	c
Vitta Anselmo	_	_	_	-	-					-	_		_	_
Zannini Giuseppe						-		_	-			-		

^{*} P = Presidente; V = Vicepresidente; S = Segretario; c = Consigliere. Negli anni precedenti non esisteva un Consiglio superiore, ma solo i Consigli di reggenza delle sedi di Genova e di Torino.

DIREZIONE GENERALE

Bombrini Carlo (14 dicembre 1849 - 15 marzo 1882) Grillo Giacomo (23 marzo 1882 - 25 febbraio 1894)

1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1986	1887	1888	1889	1890	1891	1892
_			_		_		_		_		_	_	_	_			с
	-						-			_			_			_	_
-		-		_					_	-	-	_	_	-		-	
c	c	c	c	c	c	c	С		_				-	_	_		
P	V	V	c	c	-		_	-		-	-	-	_	-			
-	-	-	_			_	-			-	-	_		-			c
c	c	c	c	c			c	c	c	¢	c	С	С	С	c	c	c
-				-	-	c	c	c	c	c	c	c	S	S	V	V	P
-			_	_			-		_		-	-		-	c	c	c
	-	-	-				-			_		-		-			
_		_		-			-					_		-		-	c
_	-		_	-		_	-	-	-				~	c	c	c	c
_		-	_	-	-		_	-	_	-	_			С	c	с	C
-			-				-		_		-	-	С	c	c	c	c
С	c	c	V	_		_	-	_		_	-				-	-	
S	С	С	С	S	V	P	V	V	_		_	-			-	-	-
V	P	P	-	_		_			-		-	-			_	_	_
	_	_			_		С	c	c	-	-				_		
-	_	-		-		_	-			С	С	c	С	c	c	с	c
		-	-	_	_		С	С	С	С	c	С	c	c	_	_	_
С	c	c	С	c	С	С	С	С	С	c	c	c	c	P	С	c	С
-	-	-		-				_		_	-		c	С	С	С	c
	_	_			С	С	c	c	С	c	С		-				
-	_	_	C	c	-		_			-			-		-	-	-
	_		-		С	С	c	c	c	С	c	c	c	c	С	c	
С	С	С	c	С	-		-	-	-	-			_	-		-	-
С	c	c	С	С	С	С	C	_		-	_		-	-	-	~	
	-			-	С	С	С	С	С	c	с	С	с	c	С		****
-		-		-	-	_		c	c	c	c	c	c	-		_	_



BIOGRAFIE DEI PERSONAGGI CITATI*

Alfieri di Sostegno, Cesare (1799 - 1869)

Diplomatico, fu membro ordinario della sezione dell'interno del Consiglio di Stato dal 1838 e ministro della Pubblica Istruzione nel 1847. Assunse la presidenza del Consiglio dei ministri dal 15 agosto all'11 ottobre 1848. Senatore dal 1848, ricoprì l'incarico di vicepresidente del Senato dall'ottobre 1848 al dicembre 1849, e quella di presidente dal novembre 1855 al dicembre 1860.

Berti, Domenico (1820 - 1897)

Deputato dal 1849 al 1895, senatore dal 18 gennaio 1895. Esponente della destra moderata, fu ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e della Pubblica Istruzione nel Governo La Marmora (dicembre 1865 - giugno 1866); ministro della Pubblica Istruzione nel Governo Ricasoli (giugno 1866 - febbraio 1867); ministro di Agricoltura, Industria e Commercio nei Governi Depretis (maggio 1881 - marzo 1884).

Bombrini, Carlo (1804 - 1882)

Di origini borghesi, fu assunto nel 1844 dal Banco Parodi di Genova. Direttore della Banca di Genova fin dalla fondazione (1844), fu nominato nel 1849 direttore generale della Banca Nazionale, carica che mantenne fino alla morte. Fu nominato senatore nel 1871.

Cambray-Digny, Luigi Guglielmo (1820 - 1906)

Appartenente al gruppo politico-sociale dei «moderati toscani» collaborò con Ricasoli all'organizzazione politico-diplomatica dell'annessione della Toscana al Regno di Sardegna. Entrato a far parte del Parlamento italiano come senatore ricoprì successivamente l'incarico di ministro

^{*} Non sono incluse le biografie dei personaggi aventi scarsa rilevanza rispetto ai temi trattati, o per i quali non è stato possibile raccogliere informazioni.

delle Finanze dall'ottobre 1867 al dicembre 1869. Pur appartenendo allo schieramento di centro-destra fu fra i sostenitori di Crispi.

Cavour, Camillo Benso (1810 - 1861)

Deputato dal 1848, ricoprì numerosi incarichi di Governo. Limitando l'elenco a quelli di più spiccato carattere economico, fu ministro di Agricoltura, Industria e Commercio dall'agosto all'ottobre 1850, ministro delle Finanze dall'aprile 1851 al maggio 1852 e dal novembre 1852 al gennaio 1855, presidente del Consiglio dal novembre 1852 al luglio 1859 e dal gennaio 1860 alla sua morte (giugno 1861). Fu tra i promotori della Banca di Torino e membro del suo primo Consiglio di reggenza.

Cibrario, Luigi (1802 - 1870)

Procuratore generale del Re, consigliere alla R. Camera dei Conti. Venne nominato senatore il 17 ottobre 1848. Fu ministro delle Finanze dal maggio al novembre 1852 (ministero D'Azeglio) e ministro della Pubblica Istruzione dal novembre 1852 al 30 maggio 1855 (Ministero Cavour).

Colla, Federico (1790 - 1879)

Funzionario dello Stato, fu membro ordinario della sezione di finanza del Consiglio di Stato dal gennaio 1838. Nominato senatore nel 1848, fu ministro senza portafoglio nel Ministero Alfieri (agosto-ottobre 1848), presidente della Corte dei Conti dal dicembre 1859, e quindi ministro di Stato nel 1862.

Colombo, Giuseppe (1836 - 1921)

Deputato dal 1886 al 1900, fu presidente della Camera dal 15 novembre 1899 al 17 maggio 1900. Venne nominato senatore l'11 novembre 1900. Esponente della Destra contrario alla politica espansiva e colonialista della fine del secolo, fu ministro delle Finanze dal febbraio 1891 all'aprile 1892 e ministro del Tesoro dal marzo 1896 al luglio 1896 (Ministeri Rudini).

Crispi, Francesco (1819 - 1901)

Dopo essere stato uno dei protagonisti del Risorgimento in Sicilia, fu eletto deputato nel Parlamento italiano fin dal 1861. Divenuto ben presto uno dei leader della Sinistra, fu presidente della Camera dal marzo 1876 al dicembre 1877, ministro dell'Interno dall'aprile all'agosto 1877 e presidente del Consiglio dall'agosto 1877 al febbraio 1891 e dal dicembre 1893 al marzo 1896.

Depretis, Agostino (1813 - 1887)

Deputato fin dal 1848, fu protagonista della «rivoluzione parlamentare» del 1876 che portò al potere la Sinistra. Ricoprì numerosi incarichi di Governo. Fu ministro dei Lavori Pubblici dal marzo al dicembre 1862, ministro delle Finanze dal febbraio all'aprile 1867, ministro dell'Interno dal novembre 1879 al maggio 1881, presidente del Consiglio dal marzo 1876 al marzo 1878, dal dicembre 1878 al luglio 1879 e dal maggio 1881 al luglio 1887.

Farina, Paolo (1805 - 1871)

Deputato dal 1848, fu nominato senatore il 25 ottobre 1857. Esponente del centro, si oppose alla politica di Cavour.

Gallina di Guarene, Stefano (1802 - 1867)

Funzionario dello Stato, ricoprì incarichi nell'amministrazione centrale e nella diplomazia sarda. Senatore dall'ottobre 1848, fu titolare della Legazione sarda in Parigi nel 1851. Successivamente rientrato in Italia, svolse attività politica in Senato come esponente della Destra.

Galvagno, Giovanni Filippo (1801 - 1874)

Avvocato, sindaco di Torino, deputato nelle prime sei legislature, fu nominato senatore il 29 febbraio 1860. Ministro dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio dal marzo all'ottobre 1849; fu successivamente ministro dell'Interno dall'ottobre 1849 al febbraio 1852; ministro di Grazia e Giustizia e degli Affari Ecclesiastici dal febbraio al maggio 1852.

Giolitti, Giovanni (1842 - 1928)

Deputato dal 1882, divenne presto uno dei leader della Sinistra. Ministro del Tesoro dal marzo 1889 al settembre 1890 sotto il Governo Crispi, fu presidente del Consiglio dal maggio 1892 al dicembre 1893, periodo che lo vide particolarmente impegnato nel progetto di riforma bancaria che portò alla fondazione della Banca d'Italia. Dimessosi in seguito allo scandalo della Banca Romana, ritornò al Governo come ministro dell'Interno nel febbraio 1901, assumendo successivamente per molti anni la carica di presidente del Consiglio.

Grimaldi, Bernardino (1839 - 1897)

Esponente del centro-sinistra, fu eletto deputato nel 1876. Ricoprì più volte incarichi ministeriali. Fu ministro delle Finanze dal luglio al novembre 1879 e dal luglio 1892 al maggio 1893; ministro del Tesoro dal

luglio al novembre 1879, dal dicembre 1890 al febbraio 1891 e dal maggio 1892 al novembre 1893; ministro di Agricoltura, Industria e Commercio dal marzo 1884 al dicembre 1888.

Lampertico, Fedele (1833 - 1906)

Deputato dal 1865 al 1870, senatore dal 6 novembre 1873, appartenente alla Destra parlamentare. Esponente della scuola economica lombardo-veneta, fu docente all'Università di Padova per molti anni e autore di numerosi saggi.

Lanza, Giovanni (1810 - 1882)

Esponente della Destra piemontese e deputato dal 1848, ricoprì molteplici incarichi ministeriali. Fu ministro delle Finanze dal febbraio all'aprile 1856 e dal gennaio all'ottobre 1858; ministro dell'Interno dal settembre 1864 al settembre 1865, presidente del Consiglio dal dicembre 1869 al luglio 1873.

Luzzatti, Luigi (1841 - 1927)

Esponente del gruppo parlamentare democratico liberale, fu deputato dal 1870. Ricoprì gli incarichi di ministro del Tesoro dal febbraio 1891 al maggio 1892 e dal luglio 1896 al giugno 1898. Negli anni successivi fu più volte ministro e presidente del Consiglio dal marzo 1910 al marzo 1911. Fu l'animatore del movimento cooperativo in Italia.

Magliani, Agostino (1824 - 1891)

Funzionario dello Stato, venne nominato senatore il 15 marzo 1871. Ministro delle Finanze dal dicembre 1877 al marzo 1878; ministro delle Finanze e *interim* Tesoro dal dicembre al luglio 1879; ministro delle Finanze e del Tesoro dal novembre 1879 al dicembre 1888.

Manna, Giovanni (1813 - 1865)

Avvocato, fu nominato senatore il 16 novembre 1862. Ricoprì l'incarico di ministro di Agricoltura, Industria e Commercio dal dicembre 1862 al settembre 1864.

Mellana, Filippo (1810 - 1874)

Deputato dal 1848, si riconobbe nei gruppi politici guidati da Valerio e da Rattazzi, distinguendosi come fermo oppositore della politica di Cavour.

Messedaglia, Angelo (1820 - 1901)

Deputato dal 1865 al 1884, senatore dal maggio 1884. Laureato in legge a Pavia fu docente di economia politica nelle Università di Padova e di Roma. Esponente della scuola lombardo-veneta, fu autore di numerosi saggi.

Miceli, Luigi (1824 - 1906)

Deputato dal 1861 al 1897, senatore dal novembre 1898. Esponente della Sinistra, fu ministro di Agricoltura, Industria e Commercio nei periodi novembre 1879 - maggio 1881; dicembre 1888 - febbraio 1891.

Nigra, Giovanni (1798 - 1865)

Banchiere, fu sindaco di Torino nel 1847-1848. Nominato senatore nell'aprile 1848, fu ministro delle Finanze dal marzo 1849 all'aprile del 1851.

Oytana, Gian Battista (1809 - 1883)

Alto funzionario dello Stato e deputato dal 1853, fu ministro delle Finanze dal luglio 1859 al gennaio 1860.

Peel, Robert (1788 - 1850)

Esponente del partito Tory, sostenitore di una politica di moderato riformismo. Nel 1810 entrò a far parte del Governo come segretario alla Guerra e alle Colonie. Dalla fine degli anni venti alla metà degli anni Quaranta fu uno dei protagonisti della politica inglese impegnandosi in significativi progetti di riforma fra cui la legge per l'emancipazione dei cattolici (1828-1829), la riforma fiscale che introdusse l'imposta unica sul reddito (1842), il *Banking Act* (1844).

Pescatore, Matteo (1810 - 1879)

Magistrato, ordinario di filosofia del diritto civile all'Università di Torino, eletto deputato nel 1848, nominato senatore il 6 novembre 1873.

Petitti di Roreto, Ilarione (1790 - 1850)

Funzionario dello Stato, membro ordinario della sezione di Finanza del Consiglio di Stato dal 1831, senatore dal 3 aprile 1848.

Rudini, Antonio, marchese di (1839 - 1908)

Esponente della Destra, fu eletto deputato nel 1867. Fu ministro dell'Interno dall'ottobre al dicembre 1869 e successivamente presidente

del Consiglio dal febbraio 1891 al maggio 1892, dal luglio 1896 al dicembre 1897 e dal dicembre 1897 al giugno 1898.

Sella, Quintino (1827 - 1884)

Esponente della Destra industrialista, fu eletto deputato nel 1860. Fu ministro delle Finanze dal marzo al dicembre 1862, dal settembre 1864 al dicembre 1865 e dal dicembre 1869 al luglio 1873.

Thaon di Revel, Ottavio (1803 - 1868)

Funzionario del Regno di Sardegna e leader della Destra moderata, si oppose alla politica di Cavour. Fu nominato senatore nel 1861.

Torelli, Luigi

Esponente della Destra, fu deputato dal 1849, senatore dal 1860 e ministro di Agricoltura, Industria e Commercio dall'ottobre al dicembre 1848 e dal settembre 1864 al dicembre 1865.

Torre, Pietro

Giurista, eletto deputato nel luglio 1849, si dimise dall'incarico parlamentare il 26 settembre 1849 per assumere la cattedra di diritto criminale nell'Università di Genova.

OPERE CITATE

- Banca d'Italia, Storia del capitale della Banca d'Italia e degli istituti predecessori, a cura di R. De Mattia, Banca d'Italia, Roma 1977.
- Banca d'Italia, Storia delle operazioni degli istituti di emissione italiani dal 1845 al 1936 attraverso i dati dei loro bilanci, a cura di R. De Mattia, in corso di pubblicazione.
- G. Boccardo, La Banca d'Italia. Considerazioni, Tip. Pellas, Genova 1863.
- G. Boccardo, Dizionario della economia politica e del commercio, 4 voll., Sebastiano Franco e figli, Torino 1857.
- C. Cavour, Nouvelles lettres inédites recueillies et publiées avec notes historiques, par Amédée Bert, Torino 1889.
- J. Clapham, The Bank of England. A History, Cambridge 1944.
- C. Correnti, P. Maestri, Annuario statistico italiano del 1864, Tipografia letteraria, Torino 1864.
- C. Cuneo, Memorie sopra l'antico debito pubblico, mutui e compere del Banco di San Giorgio, Genova 1832.
- C. Decugis, Banca e credito nel decennio cavouriano, UNICOPLI, Milano 1979.
- D. Demarco, Banca e congiuntura nel Mezzogiorno d'Italia 1809-1863, E.S.I., Napoli 1963.
- R. De Mattia, Moneta, credito e finanza nel processo di formazione dello stato italiano (1845-1939), in corso di pubblicazione.
- R. De Mattia, L'unificazione monetaria italiana, ILTE, Torino 1959.
- G. Di Nardi, Le banche di emissione in Italia nel secolo XIX, UTET, Torino 1953.
- M. Fanno, Le banche e il mercato monetario, Athenaeum, Roma 1912.
- G. Felloni, Corso delle monete e dei cambi negli stati sabaudi dal 1820 al 1860, Archivio economico dell'unificazione italiana, voll. III-IV, fasc. 5, ILTE, Torino 1956.
- G. Felloni, *Monete e zecche negli stati sabaudi dal 1816 al 1860*, Archivio economico dell'unificazione italiana, voll. II-III, fasc. 5, ILTE, Torino 1956.
- F. Ferrara, Notizia sui banchi degli Stati Sardi, in «Biblioteca dell'economista», serie 2^a, vol. VI, Pomba, Torino 1857.

- A. Garelli, Le banche di emissione, Torino 1869.
- B. Gille, La Banque de Marseille, in Actes du 83^{eme} Congrés national des Sociétés savantes, Paris 1959.
- G. Guarnieri, Livorno marinara, gli sviluppi portuali, la funzione economica, la tecnica commerciale e marittima, Livorno 1962.
- F. Hayek, von, *Denationalisation of Money*, Institute of economic affairs, London 1976.
- J. Julliany, Essai sur le commerce de Marseille, Barile et Boulouch, Marseille 1842.
- P. Kauch, *La Banque Nationale de Belgique 1850-1918*, Banque Nationale de Belgique, Bruxelles 1950.
- C. Kindleberger, A Financial History of Western Europe, Allen & Unwin, London 1984.
- G. Mantellini, La Banca Toscana, Firenze 1860.
- M.C. Marcuzzo, A. Rosselli, La teoria del Gold Standard. Ricardo e il suo tempo, Il Mulino, Bologna 1986.
- E. Marengo, G. Persagno, C. Manfroni, Il Banco di San Giorgio, Genova 1911.
- A. Monzilli, Note e documenti per la storia delle banche di emissione in Italia, Lapi, Città di Castello 1896.
- E.V. Morgan, The Theory and the Practice of Central Banking 1797-1913, Cambridge 1943.
- C. Nemec, La Banque austro-hongroise et sa liquidation, Paris 1924.
- M. Patron, The Bank of France in its Relation to National and International Credit, in Banking in France and the French Bourse, National Monetary Commission, vol. XV, Government Printing Office, Washington 1911.
- V. Pautassi, Gli istituti di credito e assicurativi e la borsa in Piemonte dal 1831 al 1861, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Roma 1961.
- R. Peel, Memoirs, London 1856.
- G. Porisini, Condizioni monetarie e investimenti nel bolognese. La Banca per le Quattro Legazioni, Zanichelli, Bologna 1969.
- G. Prato, Risparmio e credito in Piemonte nell'avvento dell'economia moderna, in La Cassa di Risparmio di Torino nel suo primo centenario, Torino 1927.
- La questione bancaria, «L'Economista», anno XVII, vol. XXI, 26 gennaio 1890, n. 821.
- G. Ramon, Histoire de la Banque de France, Grasset, Paris 1929.
- F. Redlich, The Moulding of American Banking: Men and Ideas, Hafner Publishing Co., New York 1951.
- D. Ricardo, Oeuvres complètes, Guillaumin, Paris 1847.
- R. Romeo, Cavour e il suo tempo, vol. III, 1854-61, Laterza, Roma-Bari 1984.

Opere citate 497

E. Rossi, G.P. Nitti, Banche, Governo e Parlamento negli stati sardi. Fonti documentarie (1843-1861), 3 voll., Fondazione Luigi Einaudi, Torino 1968.

- C. Rotelli, Le origini della controversia monetaria (1797-1844), Il Mulino, Bologna 1982.
- G. Sacchetti, Della coniazione e delle monete italiane del secolo XIX, Vigevano 1873.
- M. Saint Marc, Histoire monétaire de la France 1880-1980, P.U.F., Paris 1983.
- V. Smith, The Rationale of Central Banking, P.S. King & Son Ltd., London 1936.
- O. Thaon di Revel, Relazione sulle condizioni delle finanze dal 1830 al 1846, Torino 1848.
- E. Vitale, La riforma degli istituti di emissione e gli «scandali bancari» in Italia 1892-1896, Archivio storico della Camera dei deputati, Roma 1972.

- The state of the s
 - en en la companya de la companya de la viva de la companya de la companya de la companya de la companya de la La companya de la co
 - A second of the s
 - and the control of th
 - and the second second

INDICI

INDICE CRONOLOGICO E SINTESI DEI DOCUMENTI

Data del documento		pag.
20.12.1843	2. Parere della sezione dell'interno del Consiglio di Stato Relazione sui vantaggi della costituzione della Banca di	62
	Genova.	
14.8.1849	1. Parere del Consiglio di Stato a sezioni riunite Deliberazione del Consiglio sulla costituzione della Banca Generale per il Piemonte.	55
14.12.1849	3. Regio Decreto n. 969 del 14 dicembre 1849 Istituzione della Banca Nazionale e approvazione del suo statuto.	68
31.1.1850 6.2.1850 8.2.1850	4. Discussione parlamentare alla Camera dei deputati Interpellanza Farina sulla istituzione della Banca Nazionale, replica del ministro della Finanze Nigra e selezione della discussione successiva.	89
24.5.1851	5. Progetto di legge Cavour del 24 maggio 1851 Disposizioni relative alla Banca Nazionale (aumento del capitale sociale e concessione del corso legale ai suoi biglietti).	141
1.7.1851	6. Discorso parlamentare di Cavour Illustrazione dei principi ispiratori del progetto di legge del 24 maggio 1851.	151
19.3.1852	7. Progetto di legge Cavour del 19 marzo 1852 Disposizioni relative alla Banca Nazionale (aumento del capitale sociale e concessione del corso legale ai suoi bi- glietti).	171

23.6.1852	8. Discussione parlamentare alla Camera dei deputati Interventi di Mellana, Cibrario e Cavour (che illustra le sue idee favorevoli all'unicità degli istituti di emissione) durante la discussione sul progetto di legge del 19 marzo 1852.	181
1.10.1859	9. Regio Decreto n. 3622 del 1º ottobre 1859 Approvazione del nuovo statuto della Banca Nazionale che prevede, fra l'altro, l'aumento del capitale della Ban- ca e l'istituzione del Consiglio superiore.	197
3.8.1863	10. Progetto di legge Manna del 3 agosto 1863 Fusione tra la Banca Nazionale e la Banca Nazionale To- scana e approvazione dello statuto della Banca d'Italia.	232
13.3.1865	11. Progetto di legge Sella-Torelli del 13 marzo 1865 Fusione tra la Banca Nazionale e la Banca Nazionale Toscana e approvazione dello statuto della Banca d'Italia.	273
21.11.1865	12. Progetto di legge Sella-Torelli del 21 novembre	313
	1865 Fusione tra la Banca Nazionale e la Banca Nazionale Toscana e approvazione dello statuto della Banca d'Italia.	717
28.11.1868	13. Relazione della commissione parlamentare d'inchiesta sul corso forzoso dei biglietti di banca La commissione esprime la sua preferenza per un sistema basato sulla pluralità degli istituti di emissione.	333
24.5.1869	14. Progetto di legge Cambray-Digny del 24 maggio 1869 Approvazione di tre convenzioni (passaggio del servizio di tesoreria ad alcuni istituti di credito e cessazione del corso forzoso dei biglietti di banca; fusione tra la Banca Nazionale Toscana e la Banca Nazionale nel Regno; operazione finanziaria sui beni demaniali).	340
3.12.1889	15. Bozza di progetto della Banca Nazionale Istituzione di una banca unica di emissione.	356
21.1.1891	16. Verbale del Consiglio superiore della Banca Nazionale Relazione del direttore generale Grillo sulla convenzione per la fusione con la Banca Nazionale Toscana e testo della convenzione.	359

1.4.1892 17. Progetto di legge Rudinì-Luzzatti-Colombo del 1º aprile 1892 363

Creazione di un consorzio fra gli istituti di emissione e riordinamento della circolazione fiduciaria.

and the property of the following

INDICE DEI NOMI

Alberti, Carlo, 63n. Albertini, 64n. Alfieri di Sostegno, Cesare, 62n. Alfurno, Teodoro, 288, 312, 332. Appelius, Cristiano, 288, 312, 362. Avogadro di Casanova, P., 62n.

Balduino, Domenico, 344.
Baralis, Gian Battista, 56n.
Belinzaghi, Giulio, 288, 312, 331-2, 352, 355.
Berlingeri, Lorenzo, 63n.
Berti, Domenico, 379n, 420.
Bertini, Giovan Gualberto, 272, 354.
Bismarck, Otto von, 43.
Blanqui, Louis August, 101, 102 e n.
Boccardo, Girolamo, 38n, 335n.
Bolmida (fratelli), 95n.
Bombrini, Carlo, 46, 272, 288, 312, 331-2, 344, 351-2, 355.
Borsotto (notaio), 182n.

Cabella, Cesare, 89. Callay, Domenico, 56n. Cambray-Digny, Luigi Guglielmo, 40, 340, 344, 351. Canovai, Tito, 356n. Carbonari, 64n. Carlo Alberto, di Savoia, 29. Carquet, Francesco, 122. Carretto di Balestrino, D., 62n. Cataldi, Giuliano, 63n. Cavallini, Luigi, 362. Cavour, Camillo Benso, conte di, 10, 21 e n, 29-30, 32-3, 35-7, 64n, 95n, 143n, 149n, 151-2, 153n, 181 e n, 182n, 192, 194, 196n, 438-9. Ceriana, Carlo, 272, 351, 355. Chimirri, Bruno, 43. Cibrario, Luigi, 37, 181 e n, 182n, 187.

Clapham, John, 101n, 145n, 157n, 242n, 414n.
Colla, Federico, 62 e n.
Colombo, Giuseppe, 44, 363.
Conti, Cesare, 331-2.
Cordova, Filippo, 21n.
Cornero, Gian Battista, 56n.
Correnti, Cesare, 15n.
Cortese, 331.
Costa di Beauregard, Luigi Pantaleone, 56n.
Crispi, Francesco, 42 e n, 43, 48-50, 356n, 359n.
Cuneo, C., 64n.

Dabormida, Giuseppe, 56n.
D'Azeglio, Massimo, 34, 37.
Decugis, Carlo, 30n.
De Ferrari Duca di Galliera, Raffaele, 63n.
De La Charriere, Bernardo, 56n.
De la Rue, Emile, 64n.
Demarco, Domenico, 235n.
De Margherita, Lorenzo, 288, 312.
De Mattia, Renato, 8n, 41n, 234n.
Depretis, Agostino, 42.
Despine, Carlo Maria, 56n.
De Viti De Marco, Antonio, 49.
Di Nardi, Giuseppe, 31n.

Farina, Paolo, 34, 89, 91n, 93-4, 99, 110-2, 116, 120-2, 132-3, 168, 194-195.
Felloni, Giuseppe, 165n, 166n.
Ferdinando, granduca di Toscana, 7.
Ferrara, Francesco, 37n, 41, 182n.
Ferraris, Maggiorino, 375n.
Ferreri, Attilio, 56n.
Finali, Gaspare, 351.
Fonteyrand, Alcide, 102n.
Fossi, Giovanni Battista, 352, 355.

Galvagno, Giovanni Filippo, 35, 56n, 114, 122, 125, 128, 135, 138-9. Garelli, Alessandro, 26n. Garibaldi, Giuseppe, 20. Garnier-Pagés, 158. Gille, Bertrand, 63n. Giolitti, Giovanni, 42-4, 49-50, 379n. Giraud, conte, 8. Giulio, Carlo Ignazio, 33. Gladstone, William, 41. Gresham, 387. Grillo, Giacomo, 42n, 46, 49, 356n, 359, 362. Grimaldi, Bernardino, 42, 49, 379n. Guarnieri, G., 64n.

Hankey, 414n. Hayek, Friedrich von, 3 e n. Hume, Joseph, 146. Humman, 158.

Jacquemoud, Giuseppe, 134. Joubert, Edmondo, 344. Julliany, Jules, 65, 66n.

Kauch, P., 188n. Kindleberger, Charles, 159n.

Lacava, Pietro, 49. Lacave-Laplagne, 158. La Marmora, Alfonso, 37. Lanza, Giovanni, 139-40, 194. Lobeleu, 146. Lutz, Vera C., *vedi* Smith, Vera. Luzzatti, Luigi, 43-4, 363.

Maestri, Pietro, 15n. Magliani, Agostino, 42, 379n, 420. Malaspina, 62. Malthus, Thomas Robert, 102n. Manfroni, C., 64n. Mangili, Cesare, 49. Manna, Giovanni, 38-9, 56n, 232, Mantellini, Giuseppe, 234n, 246n, Marchiori, Giuseppe, 49. Marcuzzo, Maria Cristina, 101n. Marengo, E., 64n. Mari, Adriano, 332. Mathieu, Carlo Antonio, 56n. Mayer, 354. Melano di Portula, A., 62n. Mellana, Filippo, 37, 133, 136, 139-140, 181, 190-2, 194-5.

Mestrezat, 95n.
Miceli, Luigi, 42, 379n.
Minghetti, Marco, 15, 21n.
Monzilli, Antonio, 43n.
Morgan, E.V., 101n, 145n, 242n, 414n.

Napoleone I Bonaparte, 5, 157. Nemec, C., 157n. Nigra, Felice, 272, 288, 312, 331-2. Nigra, Giovanni, 6, 34-5, 70, 88-9, 93, 98n, 110. Nisco, Nicola, 317n. Nitti, Gian Paolo, 29n, 31 e n, 32n, 55n, 62n, 147n, 159n.

Oldofredi, 182n. Oytana, Gian Battista, 197, 204.

Padova, Moisè, 352, 355. Palamenghi-Crispi, Tommaso, 356n. Palgrave, Robert, 392, 414n. Pallavicino, Francesco, 63n. Palliaciu della Planargia, Giuseppe Antonio, 56n. Parodi, Bartolomeo, 63n. Parodi, Giacomo, 362. Patron, M., 155n, 173n, 242n, 414n. Pautassi, Vincenzo, 29n, 143n. Peel, Robert, 36, 101 e n, 145-6, 242, 391. Pepoli, Gioacchino Napoleone, 11, Ĩ3. Pereire, fratelli, 6. Persagno, G., 64n. Pescatore, Matteo, 34, 113-4, 122-3, 129, 133-6. Petitti di Roreto, Ilarione, 62 e n. Pio IX, papa, 8. Pitt, William, 157. Plerreis, 146. Porisini G., 234n. Prato, Giuseppe, 64n. Provana di Collegno, C., 62n.

Quartara, Antonio, 63n.

Raggi, marchese, 59.
Ramon, G., 175n.
Redlich, F., 156n.
Revel, *vedi* Thaon di Revel, Ottavio.
Ricardo, David, 101, 102 e n, 109.
Ricasoli, Bettino, 7.
Ricci, Luigi, 63n.
Ricci, Vincenzo, 181n.

Rocca, Pellegro, 63n.
Romeo, Rosario, 21n, 149n, 182n.
Rosselli, A., 101n.
Rossi, 102n.
Rossi, Antonio, 288, 312, 331-2, 351, 355.
Rossi, Enrico, 29n, 31 e n, 32n, 55n, 62n, 147n, 159n.
Rotelli, Claudio, 101n.
Roubichon, 8.

Sacchetti, Giuseppe, 13, 26n.
Saint Marc, M., 155n, 414n.
Sanguinetti, Adolfo, 351.
Say, Jean Baptiste, 102n.
Seismit-Doda, Federico, 41.
Sella, Quintino, 39, 41, 273, 288, 312-3, 331-2.

Rouvier, 381, 386, 435n.

Rudinì, Antonio di, 44, 49, 363.

Serra, B., 272.
Servadio, Giuseppe, 288, 312, 331-2, 352, 355.
Signoretti, 55n.
Silvani, G., 55n, 56n.
Sismondi, Jean Sismonde de, 102n.
Smith, Vera, 3 e n, 6n, 41n.
St.-Jean d'Angely, Regnaud, 175 e n.

Thaon di Revel, Ottavio, 35, 89n, 129, 133-40, 143n.
Torelli, Luigi, 39, 273, 313, 331-2.
Torre, Pietro, 89 e n.
Torrigiani, Pietro, 41.

Umberto I, re d'Italia, 32.

Valerio, Lorenzo, 134, 138. Vitale, Eligio, 38n, 43n. Vittorio Emanuele II, re d'Italia, 70, 204, 331, 343.



INDICE DEGLI ENTI E ISTITUZIONI

1. Banche, organismi bancari e imprese

Banca del Belgio, 188-9, 419, 442.
Banca dell'Impero, vedi Banca Imperiale Tedesca.

Banca dello Stato Pontificio, vedi, Banca Romana.

Banca dei Paesi Bassi, 392.

Banca di Filadelfia, 156.

Banca di Firenze, *vedi* Banca di sconto di Firenze.

60, 62, 68, 69n, 70-1, 79, 87, 89 e n, 90, 91 e n, 92, 94 e n, 95 e n, 96, 99-100, 104-5, 106 e n, 107-13, 115-6, 117 e n, 118, 119 e n, 120 e n, 122-3, 124 e n, 125-7, 128 e n, 129-32, 138, 157, 177 e n, 178-80.

n, 122-3, 124 e n, 125-7, 128 e n, 129-32, 138, 157, 177 e n, 178-80, 215, 234, 311.
Banca di Germania, 406.

Banca di Lione, 60. Banca di Livorno, *vedi* Banca di sconto di Livorno.

Banca di Londra, vedi Banca d'Inghilterra.

Banca di Marsiglia, 33, 63 e n.

Banca d'Inghilterra, 101 e n, 109, 116, 143n, 154, 157-9, 167, 170, 193, 238, 242, 283, 326, 334, 409, 414 e n, 415, 419, 442.

Banca di Parigi, *vedi* Banca di Francia. Banca di Savoia, 4, 6, 33n, 36, 147n, 159 e n, 196.

Banca di sconto di Firenze, 234, 311. Banca di sconto di Livorno, 311.

Banca d'Italia, 3-4, 6, 24 e n, 25n, 28, 30, 34n, 38 e n, 39, 42, 44, 46-7,

49, 52, 177n, 232, 234n, 240, 244n, 253-4, 271, 273, 276, 280-1, 286-8, 309-13, 316-7, 322, 324, 329-32, 357-8.

Banca di Torino, 4-5, 33, 35, 47, 60, 68, 70 e n, 71, 87, 91, 94-6, 99-100, 104, 107-10, 112-3, 115, 117 e n, 124-8, 130-2, 138-9, 177n, 234, 238.

Banca di Vienna, vedi Banca Nazionale Austriaca.

Banca Generale per il Piemonte, 31, 55 e n, 59.

Banca Imperiale tedesca, 406n, 411, 442.

Banca Nazionale, *vedi* Banca Nazionale nel Regno d'Italia.

Banca Nazionale Austriaca, 4, 7, 13, 157.

Banca Nazionale di Firenze, vedi Banca Nazionale Toscana.

Banca Nazionale di Torino, *vedi* Banca Nazionale nel Regno d'Italia.

Ca Nazionale nei Regno d Italia.

Banca Nazionale nel Regno d Italia, 48, 13, 16, 17 e n, 18-9, 21, 24, 25n,
30, 33-6, 37 e n, 38, 40-2, 43 e n,
45-8, 50, 68-71, 85, 87, 89, 91-2,
95n, 105, 107-8, 109 e n, 110, 115,
117n, 119 e n, 120n, 127-8, 129n,
138-42, 144, 149, 151-2, 169-71,
173-4, 176, 177 e n, 178-9, 180n,
181 e n, 182 e n, 183-90, 193-4,
196n, 197-8, 200-1, 202 e n, 204-6,
210, 228, 232, 234 e n, 235-6, 237,
238-40, 241n, 244 e n, 245-8, 251 e
n, 253, 271-3, 281, 286, 288, 310,
313, 316n, 317 e n, 325n, 333n,
334n, 340, 341 e n, 342-5, 349-54,
356, 358, 360n, 361-2, 366, 374,
395 e n, 411, 417-8, 452, 461, 474.

Banca (Nazionale) Sarda, *vedi* Banca Nazionale nel Regno d'Italia.

Banca Nazionale Toscana, 4, 7, 13, 18-9, 24, 38, 40, 43, 46, 64n, 232, 234 e n, 237-41, 244 e n, 246 e n, 248, 250-3, 271-3, 275, 284-5, 288, 310-1, 313, 315, 316 e n, 317, 326-328, 330-2, 334n, 340, 341 e n, 342-4, 352-5, 359, 360n, 361-2, 374, 395n, 417-8, 461. Banca Parmense, 4, 6, 13, 18, 234n, 236 e n, 311, 313n. Banca per le Quattro Legazioni, 4, 6, 13, 18, 234 e n, 236 e n, 310-1, 313n. Banca Romana, 4, 6, 8-9, 13, 19, 28, 32, 43 e n, 46, 359, 360n, 362, 374, 395n, 418, 461. Banca Toscana di Credito, 4, 7, 24, 43 e n, 334n, 359, 360n, 362, 374, 395n, 418, 461. Banco delle Due Sicilie, vedi Banco di Napoli. Banco dei Reali Dominii al di là del Faro, vedi Banco di Sicilia. Banco di Londra, vedi Banca d'Inghil-Banco di Napoli, 4, 6, 9, 13, 21, 41, 46, 237, 238 e n, 239, 250, 334n, 340, 350-1, 358, 374, 379, 395n, 397, 418, 461, 472, 474. Banco di S. Giorgio, 64 e n. Banco di Sicilia, 4, 6, 9, 13, 237, 334n, 358, 374, 379, 395n, 397, 417-8, 461, 472, 474. Banque du Royaume de Sardaigne, vedi Banca Generale per il Piemonte. Barbaroux & Tron, ditta, 29, 182n. Calosso, ditta, 182n. Casana, ditta, 182n. Cassa di Riserva, 119n, 143n. Cassa di Sconto, 238-9. Consorzio bancario, 17, 393, 423-9, 437, 444, 446, 456, 459-60, 468-470, 475-6. Cotta, ditta, 182n. Glyn, Mills, Currie and Co., 409n. Lloyds Bank, 409n. London and County Banking Co., 409n. London and Westminster Bank, 409n. London Joint Stock Bank, 409n. Manchester and Liverpool District Co., 409n. National Provincial Bank of England,

Nigra & Fratelli e Figli, 29.

Oneto, ditta, 182n.
Parodi, ditta, 182n.
Reichsbank, vedi Banca Imperiale Tedesca.
Ricci, ditta, 182n.
Società Reale di Sconto e Garanzie, 65n.
Spigna-Castaldi, ditta, 182n.
Stabilimento Mercantile di Venezia, 4, 8, 13, 19, 46.
Union Bank, 409n.

Camera di commercio di Genova,

2. Altre istituzioni

64n, 65, 84. Camera di commercio di Torino, 31, 56n, 84. Camere d'agricoltura e commercio del Regno, 59. Regìa dei tabacchi, 357, 372, 467. Tribunale di commercio di Genova, 84, 88. Unione Monetaria Latina, 12, 27. Organi dello Stato Agricoltura, Industria e Commercio, ministero di, 50, 198-9, 238-9, 315. Amministrazione del Debito Pubblico, 72, 76. Camera dei Deputati, 37, 39, 89, 92, 94, 97, 102, 122, 126, 129-30, 132, 133 e n, 134-8, 140, 147, 152, 154, 163-4, 171, 181, 184-7, 190, 193, 195, 274n, 282, 314-5, 317n, 325, 336 e n, 337-9, 340-1, 375, 446. Commissione del Bilancio, 373. Commissione parlamentare d'inchiesta sul corso forzoso dei biglietti di banca, 333n, 338-9. Consiglio dei ministri, 202, 307, 330. Consiglio di Stato, 37, 40, 56n, 59-60, 61n, 68, 94n, 148, 150, 152, 202, 241, 258, 261, 307, 321, 429, 471, 473. Corte dei conti, 346-7, 470. Finanze, ministero delle, 36, 39, 182n, 209, 212, 239, 255, 333n,

Parlamento, 6, 16, 22n, 34-5, 39-40,

50, 57-8, 96, 102, 105-6, 109-10,

343, 350, 355.

139, 149, 152-3, 185, 187, 195, 253, 288, 315-7, 351, 360-1, 367, 440, 460-1, 466, 471.

Senato del Regno, 37-9, 240-1, 252n, 253, 274n, 281, 286, 314-5, 317 e n, 329.

Sezione dell'Interno del Consiglio di Stato, 56-7, 59, 62, 182n.

Tesoro, ministero del, 7, 15-7, 20n, 25, 28, 34, 37, 235, 238, 241, 243, 250, 255, 280, 308, 316, 322, 333n, 342, 345-8, 357, 375n, 429, 461.

4. Archivi

Archivio centrale dello Stato, 48, 50, 52.
Archivio Luzzatti, 49.
Archivio Quintino Sella, 49.
Archivio storico della Banca d'Italia, 45, 48.
Fondazione Luigi Einaudi, 29.
Fondazione Sella di Biella, 48-9.
Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti di Venezia, 49.

Control Andrew Street Street

A SAN TERMINAL PROPERTY OF A SAN TERMINAL PROPER

INDICE ANALITICO*

Aggio: 388;

v. anche Convertibilità.

Anticipazioni degli istituti di emissio-

- su titoli: 24, 73, 76-78, 90, 119, 208, 211, 256, 258, 289-90, 292-293, 407, 463;
- su sete: 94, 119, 208, 212, 240, 290, 463;
- al Tesoro: v. Finanziamento del Tesoro.

Banca di Genova

- creazione della: 30, 33, 62-67, 90, 94:
- --- statuto della: 33, 63, 94.

Banca Nazionale nel Regno d'Italia

- creazione della: 34, 68-88, 91, 94-97, 113, 125, 131;
- tentativi di potenziamento negli anni '50: 36-37, 141-50, 171-80;
- statuto del 1849: 70-88, 94, 117-118;
- statuto del 1859: 37-38, 197-231;
- durata della società: 71, 91, 116, 125, 205, 270, 286, 306, 349, 356, 380-82;
- capitale della: 71, 86, 91, 141-45, 149, 151, 178, 183-85, 190, 194, 206-207, 235, 240, 259-60, 283, 293-95, 309-10, 326, 341, 346, 356, 394-401;
- dividendi: 78-79;
- amministrazione e direzione della: 79-86, 198, 216-29, 244-50, 261-270, 276-77, 296-306, 317-21, 471;

- succursali: 147, 149-50, 173-74, 176, 179, 205, 235, 410, 467;
- corrispondenti della: 411; v. anche Istituti di emissione.

Banche

- vantaggi delle: 63-64, 66, 232-33;
- banche di sconto: 58-61, 114, 123;
- banche private: 123.

Biglietti di banca: 102-103, 334-36;

- fabbricazione dei: 69, 74, 424, 465;
- tagli dei: 17-18, 199-200, 209, 244, 255, 283, 291, 349, 455, 465; v. anche Circolazione, Convertibilità, Corso legale.

Cambi: 364, 388-89.

- Cambiali sull'estero: 229, 289, 407-408, 463.
- Circolazione cartacea: 23, 67, 113-14, 165, 336-37; - nel Lombardo-Veneto: 7-8;
- dei banchi meridionali: 9-10;
- ammontare alla vigilia dell'unificazione: 10, 13, 23, 97;
- ammontare successivo all'unificazione: 24, 389, 398, 447;
- situazione postunitaria: 15-17, 20-21;
- abusiva: 16-17;
- eccedente: 371;
- limite della: 33, 90, 94, 96-97, 121, 129, 145, 242-43, 291, 344, 356-57, 370, 382-88, 461;
- tassa sulla: 255, 431-36, 467;
- per conto del commercio: 373-74;

^{*} Per riferimenti a singole istituzioni diverse dalla Banca di Genova e dalla Banca Nazionale nel Regno d'Italia, si veda l'Indice degli enti e istituzioni.

per conto del Tesoro: 374; v. anche Convertibilità, Biglietti di banca, Vaglia cambiari, Riserve degli istituti di emissione.

Circolazione metallica: 165-66;

- sistemi monetari preunitari: 11-
- ammontare alla vigilia dell'Unità: 11, 13;
- situazione postunitaria: 21-22;
- unificazione monetaria del 1862: 22, 25-27;

v. anche Oro.

Consiglio di Stato: 62.

Convertibilità dei biglietti di banca: 145, 153, 174-75, 179, 188, 349-350, 390, 437-45, 454, 456, 465-466, 476;

v. anche Biglietti di banca, Circolazione.

- Corso forzoso: 163, 186; del 1848-51: 31, 95, 100-106, 110-115, 125-26, 129-30;
- del 1866: 333-39;
- abolizione nel 1881: 28; v. anche Circolazione cartacea.

Corso legale: 141, 146, 149, 151, 163, 167-69, 172, 177-79, 438-39, 475; v. anche Circolazione cartacea.

Crisi economica degli anni '80: 42, 364-65, 366-67.

Depositi presso gli istituti di emissione: 73, 75-76, 109, 116-17, 255, 289, 408-10, 464*.*

Finanziamento del Tesoro da parte degli istituti di emissione

 impieghi in titoli pubblici: 242, 256, 290-91, 413-17, 463;

 anticipazioni al Tesoro: 25, 175, 180, 195, 201, 250-51, 254, 291, 357, 372-73, 436-37, 467-68;

- sconto di buoni del Tesoro: v. Sconti degli istituti di emissione.

Immobilizzi degli istituti di emissione: 364, 451-52, 474-75.

Impieghi diretti degli istituti di emissione: 404, 449-50.

Istituti di emissione

 pluralità e unicità degli: 3-5, 32, 42, 192-94, 237-39, 360-61, 377;

- struttura del sistema degli: 154-61, 193;
- nel periodo preunitario: 4, 10-11, 234;
- nel Regno di Sardegna: 5-6;

— in Emilia-Romagna: 6;

nel Granducato di Toscana: 6-7;

in Lombardia: 7;

- nello Stato Pontificio: 8:
- nel Regno delle Due Sicilie: 9, 234-35;
- progetti e tentativi di fusione negli anni '60: 18, 38-41, 232-72, 273-312, 313-32, 340-44, 351-55, 359-362;
- progetti degli anni '80-'90: 42-44, 379-80;
- Consorzio fra gli: 421, 459-60, 468-69;
- vigilanza governativa sugli: 23, 69, 195, 203-204, 277, 306-308, 319-322, 428-30, 470-71;
- operazioni consentite agli: 24, 72, 90-91, 208, 240, 255, 280, 289, 322, 401-13, 462-65;
- e Stato: 175, 188, 191; v. anche Sconti degli istituti di emissione, Anticipazioni degli istituti di emissione, Depositi presso gli istituti di emissione, Servizi per conto del Tesoro da parte degli istituti di emissione, Immobilizzi degli istituti di emissione, Vaglia cambiari, Riserve degli istituti di emissione, Riscontrata dei biglietti di banca.

Legge bancaria

- importanza della: 233, 378;
- del 1850: 33-36, 233;
- del 1874: 18, 20, 379.

Massa di rispetto: 417.

Oro: 165-66;

v. anche Circolazione metallica.

Riscontrata dei biglietti di banca: 16-17, 374-76, 476;

v. anche Biglietti di banca.

Riserve degli istituti di emissione: 18, 19-20, 215-16, 257, 291-92, 356, 391-94, 462;

Indice analitico 515

normativa del periodo preunitario:
 13, 215-16;
 v. anche Circolazione.

Società anonime

— costituzione delle: 56-58, 123, 138.

Sconti degli istituti di emissione: 24, 67, 72, 74-75, 78, 90-91, 117, 208, 210-11, 255, 257, 289, 292, 462-63;

questione delle due firme: 19, 90, 241, 284-85, 326;
 v. anche Istituti di emissione, operazioni consentite agli.

Servizi per conto del Tesoro da parte degli istituti di emissione servizio del debito pubblico: 148, 150, 170;

 servizio di tesoreria: 169, 179-80, 324-25, 340-41, 343-51, 357, 427;

esercizio delle zecche: 17, 24, 241, 255, 290, 323.

Sofferenze: 450, 466;

v. anche Immobilizzi degli istituti di emissione.

Tasso di sconto: 143-44, 420-21, 426-

v. anche Sconti degli istituti di emissione.

Unione Monetaria Latina: 12, 27.

Vaglia cambiari: 100, 410, 464.

:

INDICE DEL VOLUME

Presentazione di Carlo A. Ciampi	ν	
Prefazione di Carlo M. Cipolla		VII
Abbreviazioni		XIV
Premessa metodologica		xv
Introduzione		1
 La situazione alla vigilia dell'unità politica Caratteristiche dei sistemi monetari e dei mezzi di pa- 	3	
gamento prima e dopo l'Unità 3. Il dibattito nel periodo più antico (1843-1853)	11 28	
4. I tentativi di unificazione del periodo di transizione (1862-1883)	38	
5. Il periodo conclusivo (1889-1892)	41	
Appendice Nota sulle fonti		45
 Considerazioni generali Archivi e documenti consultati 	45 45	
 Accessibilità degli archivi Documentazione disponibile 	49 49	
Documenti		51
Avvertenze		53
 Parere del Consiglio di Stato a sezioni riunite, 14.8.1849 Parere della sezione dell'interno del Consiglio di Stato, 	55	
20.12.1843 3. Regio Decreto n. 969, 14.12.1849	62 68	
4. Discussione parlamentare alla Camera dei deputati, 31.1. 1850, 6.2.1850, 8.2.1850	89	

518 Indice del volume

5.	Progetto di legge Cavour, 24.5.1851	141				
	Discorso parlamentare di Cavour, 1.7.1851	151				
	Progetto di legge Cavour, 19.3.1852	171				
8.	Discussione parlamentare alla Camera dei deputati,	101				
^	23.6.1852	181				
	Regio Decreto n. 3622, 1.10.1859	197				
	Progetto di legge Manna, 3.8.1863	232				
	Progetto di legge Sella-Torelli, 13.3.1865	273				
	Progetto di legge Sella-Torelli, 21.11.1865	313				
13.	Relazione della commissione parlamentare d'inchiesta sul cor-					
	so forzoso dei biglietti di banca, 28.11.1868	333				
14.	Progetto di legge Cambray-Digny, 24.5.1869	340				
15.	Bozza di progetto della Banca Nazionale, 3.12.1889	340				
16.	Verbale del Consiglio superiore della Banca Nazionale,					
	21.1.1891	359				
17.	Progetto di legge Rudinì-Luzzatti-Colombo, 1.4.1892	363				
Cn	onologia		477			
•	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
Mi	nistri responsabili dei dicasteri economici		482			
Consiglio superiore e direzione della Banca Nazionale nel Re-						
gno d'Italia						
m. C. T.						
DI	ografie dei personaggi citati		489			
Οţ	ere citate		495			
r			E01			
lno	lice cronologico e sintesi dei documenti		501			
Inc	Indice dei nomi					
Indice degli enti e istituzioni						
Inc	lice analitico		513			





Nella «Collana Storica della Banca d'Italia» i materiali originali, i dati e le interpretazioni critiche per una storia monetaria dell'Italia moderna.

Renato De Mattia (Katowice, Polonia, 1922), entrato nel 1940 nell'organico della Banca d'Italia, dal 1951 al 1960, chiamato presso l'Amministrazione centrale in Roma, è stato membro attivo del Servizio studi economici. Nel 1961 ha assunto la guida del Centro elettronico della Banca. Nominato Direttore centrale, dal 1967 è stato incaricato anche della direzione delle Officine Carte Valori della Banca. All'inizio del 1971 ha lasciato il servizio della Banca, svolgendo negli anni seguenti attività di studio e di consulenza. È autore di numerose pubblicazioni, fra cui L'unificazione monetaria italiana, Torino 1959. Per la Banca d'Italia ha inoltre curato I bilanci degli istituti di emissione italiani, 1845-1936, Roma 1967, e Storia del capitale della Banca d'Italia e degli istituti predecessori, Roma 1978.

